

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Dottorato di ricerca in Storia

XXI Ciclo

Gerardo Bianchi da Parma.  
La biografia di un cardinale duecentesco

Coordinatore:  
Chiar.mo Prof. Ugo Fantasia

Tutor:  
Chiar.mo Prof. Roberto Greci

Dottorando: Dott. Pietro Silanos

Anno accademico 2007-2008



«Storia é, in senso vero, vita; e vita é, sempre, anche mistero. La somma delle sue componenti – posto che sia possibile conoscerle tutte – non dà come risultante la totalità vivente. Perciò la ricostruzione e l'interpretazione dello storico sono costrette in confini angusti».

J. Lortz

*ai miei genitori*



GERARDO BIANCHI DA PARMA.  
LA BIOGRAFIA DI UN CARDINALE DUECENTESCO

INTRODUZIONE	I
SIGLE E ABBREVIAZIONI	XIV

PARTE PRIMA  
GLI ANNI DELL' ADOLESCENZA A PARMA

I.	IL CHIAROSCURO DELLE ORIGINI	
	1.1 L'affresco del «Maestro di Gerardo Bianchi» nel Battistero: una fonte essenziale	3
	1.2 Le <i>domus</i> dei Bianchi in Liguria ed Emilia occidentale: tra ermeneutica storiografica e fattualità documentaria	7
	1.3 Il legame con gli Obizoni di Colorno e con il vicecancelliere di Curia Guglielmo da Gattatico	18
	1.4 I primi studi di diritto a Parma: due ipotesi interpretative	23
II.	PARMA NEL XIII SECOLO: IL CONTESTO	
	2.1 Introduzione	31
	2.2 Il tramonto del 'governo del vescovo': la <i>querelle</i> tra chiesa cittadina e comune	32
	2.3 L' <i>Alleluia</i> del 1233 tra fermenti religiosi, pacificazioni cittadine e riforme statutarie	43
	2.4 I Fieschi a Parma: politiche familiari e strategie ecclesiastiche	55

PARTE SECONDA  
LA CARRIERA CURIALE

III.	I PRIMI PASSI IN CURIA (1245-1268)	
	3.1 Introduzione	67
	3.2 Tra i principali collaboratori del papa: cappellano di Innocenzo IV (1245-1254)	68
	3.3 <i>Familiaris</i> del cardinale Stefano da Vanca (1252-1270): un dato da rivedere	75
	3.4 Il cugino Alberto da Parma, notaio e nunzio apostolico: una porta aperta in Curia	78
	3.5 L'incarico di <i>scriptor</i> all'interno della Cancelleria (1253-1273): nel segno della continuità	97
	3.6 La situazione beneficiale del <i>magister</i> Gerardo	106
IV.	LA MARCIA VERSO IL CARDINALATO (1268-1277)	
	4.1 La lunga vacanza della Sede Apostolica e il conclave di Viterbo (1268-1271)	113
	4.2 Approfittando del conclave di Viterbo: gli studi giuridici a Bologna (1269-1271)	120

4.3 <i>Anno Domini</i> 1276: l'anno di tre pontefici	125
4.4 L'incarico di <i>auditor litterarum contradictarum</i> (1276-1278)	128
4.5 Il formulario di Viterbo del 1277	132

PARTE TERZA  
GERARDO BIANCHI CARDINALE

V.	IL CARDINALE (1278-1282)	
	5.1 Introduzione	139
	5.2 Le ragioni della prima nomina cardinalizia (1278): cardinale prete della Basilica dei Santi XII Apostoli	141
	5.3 «Domino Girardo cardinali vice cancellario domini Pape»: una notizia inedita dal Registro n. 85 della Cancelleria angioina	148
	5.4 «Amicus pacis»: mediatore di pace per conto del papa a Tolosa e a Bordeaux (1278-1279)	151
	5.5 Parma sotto scomunica e la seconda nomina a cardinale vescovo di Sabina (1281)	163
VI.	«APOSTOLICAE SEDIS LEGATUS» NEL REGNO DI SICILIA (1282- 1289)	
	6.1 «Lu Rebellamentu» di Sicilia: alcune considerazioni sulla politica pontificia alla vigilia del Vespro	171
	6.2 «Apostolicae sedis legatus»: la prima legazione in Sicilia (1282-1285)	184
	6.3 «Sponsa Christi, fidelium mater omnium»: le costituzioni del sinodo di Melfi (1284) e i rapporti con la Chiesa greca nel Meridione	200
	6.4 La reggenza del Regno di Napoli (1285-1289)	211
VII.	GLI ULTIMI ANNI AL SERVIZIO DEL PAPA (1290-1302)	
	7.1 «Nobis commissus est mundus»: un'importante legazione in Francia con il cardinale diacono Benedetto Caetani (1290- 1291)	229
	7.2 Le ricchezze del cardinale vescovo di Sabina: fonti di reddito e investimenti	246
	7.3 Un ruolo nel «gran rifiuto» di Celestino V	257
	7.4 Una tiara mancata?	265
	7.5 Il cardinale Gerardo consigliere di Bonifacio VIII e l'ultima legazione siciliana (1299-1301)	268
	7.6 Primo arciprete di San Giovanni in Laterano: la riforma del capitolo lateranense	280
	7.7 La <i>domus</i> cardinalizia di Gerardo Bianchi	285

PARTE QUARTA  
GERARDO BIANCHI. IMMAGINI E MEMORIA

VIII.	IMMAGINI E MEMORIA	
	8.1 Introduzione	299
	8.2 Le statuette di Reims e il sigillo cardinalizio: immagini ecclesiologiche	300
	8.3 L'altare di santa Maria Maddalena e il <i>tumulus</i> lateranense: immagini e sepoltura	303
	8.4 «O mors impavida, crudelis, mors homicida»: l' <i>imago mortis</i> e la memoria di sé nell'epitaffio funebre di Gerardo Bianchi	308
	8.5 La fondazione della Collegiata del Battistero di Parma e i suoi primi statuti	315
	8.6 Gerardo Bianchi in ginocchio: l'affresco votivo nel Battistero di Parma	318
	8.7 Gerardo Bianchi e la memoria di sé nei lasciti testamentari	320

PARTE QUINTA  
GERARDO BIANCHI E L'ABBAZIA CISTERCENSE DI  
VALSERENA

IX.	L'ABBAZIA CISTERCENSE DI VALSERENA	
	9.1 Introduzione	329
	9.2 Le licenze pontificie: disciplinamento di una fondazione 'cardinalizia'	331
	9.3 Il patrimonio iniziale del monastero di Valserena: la dote del cardinale, la carità del popolo	336
	9.4 «Vestro monasterio esset subiectum sicut matri filia»: l'affiliazione al monastero di Chiaravalle della Colomba	338
	APPENDICE DOCUMENTARIA	343
	ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI	429
	BIBLIOGRAFIA	431





## INTRODUZIONE

L'oggetto attorno al quale verte questo studio è la vita di un cardinale del Duecento, il parmense Gerardo Bianchi, figura particolarmente importante per la storia politico-istituzionale della Chiesa romana della seconda metà del XIII secolo. Il valore della vicenda biografica di questo cardinale consiste, innanzitutto, nel legame tra il suo percorso individuale e alcuni dei fatti che segnarono indelebilmente gli indirizzi politici della Sede apostolica tra il 1254 e il 1303, prima dell'esilio avignonese: l'infeudazione del regno di Sicilia alla casata angioina e il conseguente legame della Curia romana con la monarchia francese che minaccerà a più riprese l'autonomia decisionale della politica della Chiesa stessa, il fallimento dell'unione con la Chiesa greca, i tentativi di pacificazione delle casate regnanti europee in vista di un rinnovato tentativo crociato in Terra Santa.

Il progetto di tesi si inserisce in un filone d'indagine storica che ha da sempre attirato l'interesse della storiografia europea, in particolare quella tedesca e francese, diventando oggetto privilegiato di studio di istituti di ricerca storica di prestigio internazionale quali l'Ecole française de Rome, l'Istituto storico italiano per il Medioevo, l'Istituto storico germanico e l'Istituto storico austriaco. Numerose sono state, infatti, le pubblicazioni di fonti e i progetti di ricerca sul tema che, sin dalla loro fondazione, queste istituzioni hanno incoraggiato e finanziato dando luogo a studi sul papato medievale nei suoi aspetti istituzionali, sociali e culturali. Di particolare rilievo in questi ultimi decenni sono state le ricerche di taglio prosopografico sul personale della Curia romana – Cancelleria, Camera apostolica, collegio cardinalizio – che hanno

permesso di ricostruire un quadro sempre più completo di una delle corti più importanti di tutto il Medioevo e sui meccanismi che l'hanno regolata<sup>1</sup>.

Prima di delineare la struttura della tesi occorre, forse, accennare brevemente alcuni dati salienti del *curriculum vitae* del porporato parmense. Il Bianchi nacque a Gainago, una piccola pieve nella campagna a nord-est di Parma, probabilmente tra il 1220 e il 1225 e si formò in diritto canonico e in diritto romano in una delle scuole che animavano il panorama culturale della città emiliana. Iniziò la sua carriera nella Curia pontificia nel 1245 come scrittore e cappellano di papa Innocenzo IV (1243-1254). Certamente dovette questo posto alle raccomandazioni di Guglielmo da Gattatico, allora vicecancelliere pontificio, che aveva insegnato presso la scuola cattedrale di Parma e di un suo cugino, il notaio pontificio Alberto da Parma, la cui famiglia aveva stretto ottimi rapporti a Parma con il consorzio dei Fieschi, in particolare con Obizzo parente del papa e vescovo cittadino. Ai proventi derivantigli dai suoi incarichi in Cancelleria, ottenne dal pontefice numerose prebende ecclesiastiche in Ungheria, Francia e nella sua città natale dove fu anche nominato per un certo periodo *scolasticus* del duomo. Sotto i successori del suo protettore Innocenzo IV, la carriera di Gerardo Bianchi proseguì nel segno della continuità e sotto l'appoggio di

---

<sup>1</sup> Sui problemi inerenti all'applicazione del metodo prosopografico nel campo della storia ecclesiastica si vedano le riflessioni di A. PARAVICINI BAGLIANI, *Il personale della curia preavignonese. Bilancio e prospettive di ricerca*, in *Proceeding of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law (Berkeley, California, 28 July-2 August 1980)*, («Monumenta iuris canonici, Series C, Subsidia», 7), ed. by S. KUTTNER, K. PENNINGTON, Città del Vaticano 1985, pp. 391-410; ID., *Pour une approche prosopographique de la cour pontificale au XIII<sup>e</sup> siècle. Problèmes de méthode*, in *Medieval lives and the historian. Studies in Medieval Prosopography. Proceedings of the First International Interdisciplinary Conference on Medieval Prosopography (University of Bielefeld, 3-5 december 1982)*, ed. by N. BULST, J-P. GENET, Kalamazoo 1986, pp. 111-121; ID., *Prosopographie et élites ecclésiastiques dans l'Italie médiévale (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles). Réflexions et perspectives de recherche*, in *Prosopographie et histoire de l'État. Actes de la table ronde organisé par le Centre National de la Recherche scientifique et l'École Normale Supérieure de jeunes filles (Paris, 22-23 octobre 1984)*, par F. AUTRAND, Paris 1986, pp. 313-334. Di recente si considerino anche le osservazioni di U. VONES-LIEBENSTEIN, *El método prosopográfico como punto de partida de la historiographía eclesiástica*, «Anuario de Historia de la Iglesia», 14 (2005), pp. 351-364, in cui si trova ulteriore bibliografia sul tema, oltre alle informazioni sui più recenti progetti di ricostruzione prosopografica in campo di storia ecclesiastica, come la rielaborazione dei *Fasti Ecclesiae Anglicanae* ad opera dell'Institute of Historical Research o l'opera dei *Fasti Ecclesiae Gallicanae* ad opera del gruppo di ricerca SALVÉ (*Sources, Acteurs et Lieux de la Vie religieuse à l'Europe médiévale*) dell'Institut de recherche et d'histoire des textes di Orléans.

nuovi pontefici, grazie ai quali poté anche continuare ad approfondire lo studio del diritto presso lo Studio felsineo (1269-1271).

Durante il pontificato di Innocenzo V (1276) ottenne l'importante incarico di *auditor litterarum contradictarum*. Di questo periodo sono i primi stretti legami con Carlo I d'Angiò. I buoni rapporti con la famiglia angioina e con il cardinale francese Simone di Brion avrebbero potuto costituire in quegli anni un impedimento alla sua carriera ecclesiastica ma al contrario il nuovo pontefice, Niccolò III Orsini, lo coinvolse da subito nelle questioni più urgenti della sua azione politica e lo nominò vicecancelliere pontificio (1278), cardinale prete della Basilica dei SS. XII Apostoli (12 marzo 1278) e legato pontificio.

Questo fu certamente un momento di svolta nella carriera del cardinale parmense all'interno della Curia romana. Dopo il conclave che elesse Martino IV alla cattedra petrina, anche grazie alla stretta amicizia che lo legava al nuovo pontefice, egli venne innalzato a cardinale vescovo di Sabina (12 aprile 1281). Gerardo era, ormai, diventato una delle figure più autorevoli della Curia. A lui, infatti, furono affidate le missioni diplomatiche più delicate della Chiesa romana della seconda metà del XIII secolo: il tentativo di pacificazione tra la Sicilia e Carlo d'Angiò dopo i Vespri siciliani (1282), la reggenza del Regno di Napoli tra il 1285 e il 1289, il tentativo di conciliazione tra le corone di Francia e Inghilterra (1290-1291) e l'ultimo sforzo di ricondurre la Sicilia nel Regno di Carlo II d'Angiò nel 1299. Fu uno dei collaboratori più fidati di Bonifacio VIII dal quale ricevette anche il compito di riformare il capitolo della Basilica di San Giovanni in Laterano (1299). Morì il 28 marzo del 1302 a Roma e fu seppellito nella stessa Basilica di cui era divenuto pochi anni prima primo arciprete.

Sulla figura di Gerardo Bianchi esiste ad oggi una letteratura abbastanza significativa, soprattutto per quanto riguarda la sua attività di legato pontificio. Si è occupato di lui Renato Fantini agli inizi del Novecento, in un articolo comparso sulla rivista *Archivio storico per le province parmensi*, che ha inteso ricostruire la completa vicenda biografica di Gerardo, pur con limiti evidenti derivanti sia dal mancato utilizzo di un ampio *corpus* di fonti sia da una non ancora sviluppata ermeneutica storiografica sul tema<sup>2</sup>. Peter Herde alla fine degli anni Sessanta, in linea con i suoi studi sulla struttura della Cancelleria pontificia della seconda metà del Duecento e sui curialisti operanti in essa, pubblicò per la prima volta il formulario dell'*audientia litterarum*

---

<sup>2</sup> R. FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, ASPP, 28 (1927), pp. 231-291.

*contradictarum* fatto compilare dal Bianchi a Viterbo nel 1277<sup>3</sup> e studiò la sua prima legazione siciliana del 1282, editando inoltre anche gli statuti del Sinodo di Melfi del 1284 ideato e tenutosi alla presenza dello stesso Gerardo<sup>4</sup>.

Lo storico tedesco, sempre negli stessi anni, redasse anche una voce biografica del porporato per il *Dizionario biografico degli italiani*<sup>5</sup>. Infine, una decina di anni fa, Andreas Kieseewetter, in occasione di un volume miscelaneo in onore di Peter Herde, ha presentato uno studio approfondito sul periodo di reggenza del Regno di Napoli del cardinale Gerardo Bianchi e del conte Roberto d'Artois tra il 1285 e il 1289<sup>6</sup>.

In questo lavoro si è cercato di allargare le conoscenze già acquisite da questi studi, proponendo un profilo biografico il più possibile completo, sia dal punto di vista cronologico che tematico, che favorisse anche, dalla prospettiva della vicenda personale del Bianchi e dal suo *curriculum* ecclesiastico, uno studio delle dinamiche proprie interne alla *societas* curiale romana della seconda metà del Duecento. Inoltre, non si è voluto tralasciare il rapporto che egli mantenne vivo anche da cardinale con la terra natale, Parma, cosa che ha permesso di valorizzare una corposa e significativa documentazione locale.

In quest'ottica si è strutturato il lavoro in cinque parti: la prima è dedicata alla famiglia d'appartenenza, agli anni della giovinezza, ai primi studi a Parma e al contesto socio-politico e culturale nel quale crebbe Gerardo; la seconda alla carriera curiale pre-cardinalizia; la terza al periodo cardinalizio e alla sua attività di legato pontificio; la quarta alla mentalità del cardinale attraverso l'analisi delle diverse fonti materiali che di lui ci sono rimaste; la quinta, infine, all'opera che ancora oggi può rievocare la memoria di tale personaggio, ovvero l'abbazia cistercense di Valserena.

La prima parte è a sua volta strutturata in due capitoli. Nel primo, partendo dall'unica fonte – l'affresco del Battistero di Parma che lo ritrae in atteggiamento votivo di fronte alla Vergine con Bambino – che attesta

---

<sup>3</sup> P. HERDE, *Ein Formelbuch Gerhards von Parma mit Urkunden des Auditor Litterarum Contradictarum aus dem Jahre 1277*, «Archiv für Diplomatik», 13 (1967), pp. 225-312.

<sup>4</sup> ID., *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina während des Krieges der Sizilischen Vesper und die Synode von Melfi (28. März 1284)*, RSCI, 21 (1967), pp. 1-53.

<sup>5</sup> ID., *Bianchi Gerardo*, DBI, X, Roma 1968, pp. 96-101.

<sup>6</sup> A. KIESEWETTER, *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois im Königreich Neapel 1285 bis 1289*, in *Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte Peter Herde zum 65. Geburtstag von Freunden, Schülern und Kollegen dargebracht*, hrsg. von K. BORCHARDT, E. BÜNZ, I, Stuttgart 1998, pp. 477-522.

il nome del padre e della madre, si è parlato della *domus*, o meglio delle *domus*, dei Bianchi presenti in Emilia occidentale nel Duecento, cercando di rincorrere nella documentazione locale e non nessi e legami parentali tra le diverse figure che portavano la forma cognominale “Bianchi”. Si è, così, individuato un probabile legame, esistente sin dal XII secolo, con i Fieschi, uno dei casati di maggior rilievo della penisola italiana di quel periodo. Si è evidenziato il nesso parentale con la famiglia degli Obizoni di Colorno, dalla quale proviene quell’Alberto da Parma, notaio pontificio, che sarà così determinante nel primo periodo della carriera curiale di Gerardo. Si è poi analizzato il tema dei suoi primi studi di diritto, compiuti in una delle scuole attive nella prima metà del secolo nella città di Parma, cercando, a partire da un vaglio critico delle fonti, di non escludere ulteriori ipotesi oltre a quelle già avanzate dalla storiografia che di lui si è occupata.

Nel secondo capitolo, invece, si è ricostruito il contesto di Parma nella prima metà del secolo XIII, scegliendo tre situazioni in particolare che incisero notevolmente sul contesto sociale, politico e religioso della città emiliana: il contrasto tra il vescovo e le neonate istituzioni comunali che segnò l’inizio della fine del cosiddetto ‘governo del vescovo’ e l’avvio di un nuovo equilibrio politico interno alla città e nel territorio del contado; l’apparire del movimento alleluatico del 1233 e la sua incidenza sia a livello religioso che sociale e politico; la strategia del consorzio fliscano e delle famiglie ad esso legate di inserimento nelle strutture di governo del comune e della chiesa cittadina. Tale contestualizzazione ha favorito, così, una comprensione maggiore dell’ambiente in cui crebbe e si formò Gerardo.

La seconda parte, che comprende i capitoli terzo e quarto, ha inteso ricostruire, invece, gli anni pre-cardinalizi del Bianchi. Nel terzo capitolo si è cercato di mettere in luce i legami di dipendenza di Gerardo all’interno della Curia che favorirono il suo inserimento all’interno della Corte pontificia, come quelli diretti con papa Innocenzo IV, di cui il Bianchi fu cappellano, con il cugino Alberto da Parma e con il vicecancelliere Guglielmo da Gattatico, ma anche con i successori di Sinibaldo Fieschi come, per esempio papa Alessandro IV il quale, appena eletto, lo accolse nella propria *familia* pontificia. Legato al tema dei rapporti di dipendenza è quello della situazione beneficiale di Gerardo: un’analisi della quantità e qualità oltre che della geografia dei benefici ecclesiastici a lui concessi nel periodo in cui lavorava presso la Curia ha permesso di confermare ulteriormente l’incidenza della sua appartenenza a certi circoli curiali particolarmente influenti. Nel quarto capitolo si è cercato di delineare i passi verso il cardinalato nel decennio tra il 1268 e

il 1277. In *primis*, si è voluto sottolineare l'importanza del biennio di studi trascorso presso l'università bolognese nel quale, con ogni probabilità, sfruttando l'interruzione delle attività curiali a causa della vacanza della Sede apostolica, approfondì la propria preparazione giuridica. A seguito di questa preparazione, fu chiamato a ricoprire nel 1276 uno degli incarichi giudiziari più importanti in seno alla Corte pontificia, quello di *auditor litterarum contradictarum*.

La terza parte, invece, suddivisa a sua volta in tre capitoli, è tutta incentrata sul periodo cardinalizio del Bianchi e sulla sua attività di legato pontificio. Il primo dei tre capitoli ha cercato di mettere in evidenza le motivazioni delle due nomine cardinalizie, la prima del 1278 per opera di Niccolò III e la seconda del 1281 per opera di Martino IV, grazie alle quali, nel giro di pochi anni, Gerardo divenne uno dei cardinali più influenti della Corte papale della seconda metà del Duecento. Si è, inoltre, dato spazio ad un elemento inedito della sua biografia, attestato da un registro cancelleresco angioino dell'anno 1278: la nomina a vicecancelliere della Cancelleria pontificia. Il dato di un cardinale vicecancelliere rappresenterebbe un *unicum* nel panorama del cardinalato duecentesco, in particolare da quando Onorio III (1216-1227) stabilì che nessun cardinale potesse ricoprire tale incarico.

Il secondo ha inteso, invece, analizzare l'attività decennale di legato pontificio in Sicilia. Questo periodo della biografia di Gerardo Bianchi, essendo il più ricco dal punto di vista documentario, è stato naturalmente anche quello più studiato dalla storiografia, in particolare tedesca. Si sono così ripercorsi i risultati degli studi analitici di Herde e Kiesewetter inserendoli nel contesto generale della biografia. Si è poi utilizzata la vicenda personale del porporato parmense anche per meglio comprendere gli indirizzi della politica pontificia degli ultimi decenni del XIII secolo, impegnata quasi esclusivamente nella risoluzione della "questione siciliana". Infine, nel terzo capitolo di questa parte si è voluto approfondire un periodo non particolarmente studiato della vicenda personale di Gerardo, mettendo in luce ipotesi particolarmente suggestive: il coinvolgimento del "gran rifiuto" di Celestino V, una sua possibile candidatura al soglio pontificio appoggiata dagli Angiò, la sua stretta collaborazione con Bonifacio VIII, la nomina a primo arciprete del capitolo della Basilica di San Giovanni in Laterano. A questi argomenti più di taglio politico-istituzionale ne sono stati affiancati altri di storia sociale della Curia come quello sulle fonti di reddito del vescovo di Sabina oppure quello sulla composizione della sua *domus* cardinalizia.

La quarta parte spezza, in un certo senso, l'andamento diacronico della biografia per aprire una parentesi sulla mentalità del cardinale

parmense. Si è scelto, tra i tanti possibili, il particolare taglio ermeneutico delle “immagini” e della “memoria”. Questo perché sia le fonti materiali a disposizione – sigillo cardinalizio, statue con la sua effigie, immagini votive – che quelle scritte – lasciti testamentari – hanno permesso di approfondire temi particolarmente interessanti, nell’ottica di una storia della mentalità dei curialisti del Duecento, come quelli della coscienza della propria funzione ecclesiologica cardinalizia in seno alla Chiesa romana e della memoria storica ed extrastorica di sé.

La quinta e ultima parte, infine, chiudendo idealmente il percorso biografico di Gerardo Bianchi dal punto da cui tutto è partito, Parma, ha voluto valorizzare l’opera del porporato che tra tutte è rimasta ancora oggi quasi a monumento della sua memoria: l’abbazia cistercense di Valserena. Si è compiuta questa scelta essenzialmente per due motivi: per valorizzare un consistente e coerente *corpus* documentario, tratto dal fondo del monastero di Valserena conservato presso l’Archivio di Stato di Parma, che si pubblicherà per la prima volta in appendice a questa tesi, nel quale sono attestati gli acquisti che Gerardo fece nell’ultimo decennio della sua vita per dotare l’abbazia di un patrimonio fondiario che permettesse la sussistenza della prima comunità cenobitica; poi, per dar rilievo ad un tema di ricerca, quello inerente alla fondazione bernardina parmense, rimasto ad oggi ancora inesplorato dalla storiografia locale e non e sul quale si intende ritornare in futuro. A questa parte segue, infine, l’appendice documentaria sopracitata.

La scelta della biografia di un cardinale come Gerardo Bianchi come tema di ricerca non è stata casuale. Essa presenta un duplice motivo d’interesse: uno di storia locale, in quanto egli fu il primo cardinale della città emiliana e beneficò la città di numerose opere come la Collegiata del Battistero e il monastero cistercense più importante della diocesi parmense, ora sede dello CSAC (Centro Studi e Archivio della Comunicazione) dell’Università degli Studi di Parma; uno di storia curiale romana, in quanto la sua figura permette di cogliere fattori e dinamiche interne all’evoluzione di un *curriculum* ecclesiastico di prestigio come quello cardinalizio – famiglia di provenienza, preparazione culturale, clientele di appoggio, incarichi curiali, ricchezze e fonti di reddito –. Nell’ottica di una ricerca comparata, dunque, questo tipo di studio consente non solo di ricostruire la biografia di una singola figura ma anche di utilizzare il caso specifico in funzione comparativa, cercando di individuare similitudini e differenze in percorsi ecclesiastici simili.

Trattandosi di una ricerca avente per oggetto la vita di un singolo uomo, il lavoro ha posto sin dal principio diversi problemi di ordine

metodologico sui quali vale la pena di fare alcune riflessioni. Intorno alla biografia come problema storiografico si è molto dibattuto negli ultimi anni e le questioni affrontate rimangono tuttora un argomento di discussione tra gli storici, i sociologi e i filosofi della storia<sup>7</sup>. Il cuore della questione riguarda, essenzialmente e primariamente, la dignità storiografica del genere biografico. Del resto quest'ultimo, antico come la storiografia stessa almeno nella sua versione occidentale, da sempre è stato adombrato dal sospetto di una diseguale dignità rispetto agli altri generi storiografici. Arnaldo Momigliano, nel suo saggio sullo sviluppo della biografia nella Grecia antica, per esempio, osservava come lo storico Tucidide considerasse la biografia un genere popolare e impuro a confronto della storia, che al contrario si presentava come un genere aristocratico<sup>8</sup>. Un altro scrittore e filosofo greco del calibro di Plutarco, nelle sue *Vite*, giustificava il suo progetto di fronte alle possibili critiche dei lettori osservando: «I lettori non mi diano addosso se non riferisco tutti gli episodi, né narro in modo completo, ma, per lo più, in forma riassuntiva i più celebrati che prendo in esame. Il fatto è che non scrivo storia, ma biografia»<sup>9</sup>.

Nonostante queste lontane premesse la biografia, tuttavia, è divenuta un genere storico a tutti gli effetti. Anzi, proprio in questi ultimi anni sta conoscendo un notevole successo che ha riproposto nel dibattito storiografico una discussione accesa circa la sua ambiguità e al contempo la sua fecondità, per usare sempre le parole di Momigliano. Claude Arnaud, sul finire degli anni Ottanta, registrava, in relazione alla nuova proliferazione del genere biografico, un fenomeno quasi “reazionario”. Lo storico francese osservava, infatti, che il periodo lungo trent'anni, conclusosi con l'inizio degli anni Ottanta e largamente dominato dalle scienze umane, dall'antropologia, dallo strutturalismo, dalla scuola degli *Annales* e dalla *nouvelle critique*, dalla psicanalisi e dal marxismo, dopo aver decretato la morte di Dio e quella dell'uomo, fu oggetto di una controffensiva che vide un ritorno impetuoso sulla scena dell'opera

---

<sup>7</sup> Basti qui ricordare i lavori di P. M. KENDAL, *The Art of Biography*, London 1965; R. GITTINGS, *The Nature of Biography*, London 1978; *Biografia e storiografia*, a cura di A. RIOSA, Milano 1983; D. MADÉLENAT, *La Biographie*, Paris 1984; V. SGAMBATI, *Le lusinghe della biografia*, «Studi storici», 36 (1995), pp. 397-413.

<sup>8</sup> A. MOMIGLIANO, *Lo sviluppo della biografia greca*, Torino 1974.

<sup>9</sup> La citazione è tratta da J. REVEL, *La storia come biografia. La biografia come problema storiografico*, in *Tante storie. Storici delle idee, delle istituzioni, dell'arte e dell'architettura*, a cura di F. CIGNI, V. TOMMASI, Milano 2004, pp. 3-14, 6, n. 6.



letteraria e storica in particolare dell'individuo e la risurrezione di generi ad esso connessi, come la biografia<sup>10</sup>.

Nello stesso numero della rivista francese, Jacques Le Goff interveniva nel dibattito intorno alla ricomparsa della biografia storica interrogandosi circa le caratteristiche che tale genere doveva assumere per assurgere alla dignità degli altri generi storiografici. Lo storico transalpino iniziava la sua riflessione con un'interessante citazione di Bernard Guenée che qui si ripropone solo in parte. Il medievista francese osservava che lo studio delle strutture sociali era stato sì insostituibile, perché aveva illuminato le vicende del passato con meravigliosa coerenza, ma le aveva anche rese troppo semplici. Al contrario, «una biografia – scriveva sempre Guenée – permette di gettare un primo sguardo sulla drammatica complessità delle cose [...] e di accordare più attenzione al caso, all'avvenimento, alle concatenazioni cronologiche», fino a spingersi a dire che solo la biografia «può donare agli storici i sentimenti dei tempi che hanno vissuto gli uomini»<sup>11</sup>. Le Goff, tuttavia, pur non condividendo questa posizione di Guenée, non poteva fare a meno di accettare il ritorno della biografia storica fra il novero degli stili della storiografia contemporanea. Il suo intervento, dunque, a partire dall'esperienza della stesura del suo *San Luigi*, cercava di delineare i criteri per costruire una vera biografia storica, secondo i suggerimenti che Giovanni Levi aveva suggerito in un articolo comparso nel medesimo anno sulla rivista degli *Annales*<sup>12</sup>.

Di pensiero opposto a Guenée, fu lo storico britannico Edward Carr, il quale, qualche anno prima, osservava provocatoriamente che «una buona biografia è una cattiva opera di storia»<sup>13</sup>. Sulla stessa linea anche il sociologo Pierre Bourdieu, schierandosi contro la moda delle storie di vita, denunciò a metà degli anni Ottanta la cosiddetta «illusione biografica», ritenendo arbitrari e forzati gli schemi utilizzati dal metodo biografico, i quali non permetterebbero di ricostruire coerentemente l'esperienza degli attori sociali<sup>14</sup>.

---

<sup>10</sup> C. ARNAUD, *Le retour de la biographie: d'un tabou à l'autre*, «Le débat», 54 (1989), pp. 40-47.

<sup>11</sup> J. LE GOFF, *Comment écrire une biographie historique aujourd'hui?*, «Le débat», 54 (1989), pp. 48-53. La citazione di Bernard Guenée si trova a p. 48.

<sup>12</sup> G. LEVI, *Les usages de la biographie*, *Annales ESC*, 44 (1989), pp. 1325-1336.

<sup>13</sup> E. CARR, *Sei lezioni sulla storia*, Torino 1966, p. 53.

<sup>14</sup> P. BOURDIEU, *L'illusion biographique*, «Actes de la recherche en sciences sociales», 62-63 (1986), pp. 69-72. A proposito delle critiche alla biografia storica si veda il saggio di S. LORIGA, *La biographie comme problème*, in *Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience*, par REVEL, Paris 1996, pp. 209-231.

Il rischio quasi inevitabile in cui incorrerebbe lo storico consisterebbe dunque, per il sociologo francese, nel farsi assorbire totalmente dalle vicende personali del singolo individuo che si è scelto di studiare perdendo di vista la visione d'insieme del contesto in cui si inserisce il personaggio della biografia. Ancor più radicalmente, in realtà, la critica di Bourdieu attaccava una verità più profonda di quella inerente alla biografia come modalità di racconto della storia, ovvero l'impossibilità di concepire la vita come un'unità, come un percorso dotato di un ordine logico e cronologico, essendo il «reale discontinuo, formato da elementi giustapposti senza ragione»<sup>15</sup>. In sintesi, essendo l'oggetto dell'indagine biografica qualcosa di misteriosamente inafferrabile, non varrebbe la pena ricostruirlo «come una storia, vale a dire come il racconto coerente di una sequenza significativa e orientata di eventi».

Di notevole interesse su questo argomento sono le considerazioni che Francesco Somaini ha svolto in risposta alla posizione di Bourdieu, nell'*introduzione* alla sua recente biografia del cardinale quattrocentesco Giovanni Arcimboldi, giudicando arbitraria l'accusa concettuale rivolta dal sociologo a qualsiasi tentativo di racconto coerente di una vita individuale<sup>16</sup>. Non si vuole, tuttavia, riproporre in questa sede un dibattito molto ampio e complesso, come quello intorno alla dignità storiografica del metodo biografico, che meriterebbe uno spazio adeguato. Ci si limiterà a fare alcune considerazioni che nascono dall'osservazione dei problemi incontrati durante il seguente lavoro di ricerca.

Innanzitutto, occorre osservare le esigue facilitazioni che un genere come quello biografico garantisce allo storico. La prima di queste riguarda la facile identificazione dell'oggetto della ricerca: la vita di un uomo. Questo, in un'epoca in cui i modelli epistemologici forti sono entrati in crisi, non è un privilegio da trascurare. Già Momigliano, nel suo *Lo sviluppo della biografia greca*, si chiedeva con sospetto a metà degli anni Settanta se gli storici che utilizzavano analisi microscopiche per comprendere gli sviluppi sociali sarebbero stati in grado di numerare gli incalcolabili aspetti della vita, osservando che «in questa situazione di incertezza, una biografia sembra rappresentare se non altro, qualcosa di ben delimitato»<sup>17</sup>. La seconda facilitazione che garantisce la biografia riguarda, invece, la periodizzazione dell'oggetto che si prende in esame,

---

<sup>15</sup> BOURDIEU, *L'illusion biographique*, cit., pp. 69-70.

<sup>16</sup> F. SOMAINI, *Un prelado lombardo del XV secolo. Il card. Giovanni Arcimboldi vescovo di Novara, arcivescovo di Milano*, I, («Italia sacra», 73), Roma 2003, pp. XI-LVIII, XIX-XX, n. 9.

<sup>17</sup> MOMIGLIANO, *Lo sviluppo della biografia greca*, cit., p. 93.

coincidendo essa con i limiti cronologici della vita del personaggio studiato.

Se le facilitazioni sono modeste, al contrario, i rischi che si assume lo storico nell'affrontare la biografia di un uomo, a maggior ragione di un passato lontano come quello medievale, sono diversi. Il primo consiste, a mio avviso, nella possibilità di cadere nelle trappole di quello che è stato definito l'«individualismo metodologico»<sup>18</sup>, ovvero il tentativo di spiegare fenomeni collettivi tramite la comprensione dei comportamenti individuali che lo compongono. Certamente, essendo la storia il tempo e lo spazio dove l'incontro di libertà individuali dà forma anche a fenomeni collettivi, come ha osservato Raymond Boudon, «non solo è possibile, ma è consigliabile analizzare i mutamenti *macroscopici* servendosi di metodi 'individualistici'»<sup>19</sup>.

Il problema, allora, consiste proprio nel «come» sono utilizzati questi metodi. Perché, dunque, l'utilizzo di un approccio individualistico abbia una sua rilevanza sul piano scientifico e storiografico occorrono almeno due condizioni. La prima riguarda la necessaria storicizzazione del singolo caso studiato, intesa innanzitutto come criterio di scelta della biografia stessa da analizzare e poi come costante contestualizzazione del singolo individuo all'interno del quadro storico in cui è vissuto. I singoli casi, infatti, devono essere «presi in considerazione non solo per se stessi, ma anche con l'intento di contribuire ad illustrare e dare conto di fenomeni sociali o storici più complessi»<sup>20</sup>. A questo proposito, il valore di una biografia come quella di Gerardo Bianchi sembra essere assicurato.

La seconda riguarda, invece, la considerazione indispensabile del carattere misterioso della vita di un individuo e della sua libertà. Non si può, infatti, affidarsi esclusivamente ad un'interpretazione radicalmente teleologica dei fatti storici, in particolare della vita di un singolo. Al contrario, bisogna necessariamente considerare, nel comporre una biografia, la categoria di 'avvenimento' in un percorso biografico, ovvero l'incidenza di fattori della realtà che possono segnare profondamente il destino e il comportamento del singolo o di una collettività a prescindere

---

<sup>18</sup> Sul tema dell'individualismo metodologico si veda A. E. GALEOTTI, *L'individualismo metodologico: traccia bibliografica*, «Notizie di Politeia», 3 (1987), pp. 22-28; A. PETRONI, *L'individualismo metodologico*, in *L'analisi della politica. Tradizioni di ricerca, modelli, teorie*, a cura di A. PANEBIANCO, Bologna 1989, pp. 135-158; GALEOTTI, *Individuale e collettivo. L'individualismo metodologico nella teoria politica*, Milano 1988.

<sup>19</sup> R. BOUDON, *Il posto del disordine. Critica delle teorie del mutamento sociale*, Bologna 1985, p. 46.

<sup>20</sup> SOMAINI, *Un prelado lombardo del XV secolo*, cit., p. XXI.

da un'intenzionalità consapevole. In questo senso, il lavoro dello storico deve accettare il carattere precario proprio di ogni tipo di conoscenza per cui, anche quando avrà considerato il maggior numero di fattori possibili, si troverà inevitabilmente di fronte a fatti o decisioni o situazioni che non possono essere misurati secondo criteri stabiliti a priori.

Se lo storico che si cimenta in un lavoro biografico si deve guardare dal ridurre l'oggetto della sua ricerca ad una monade senza nessi con il contesto storico, sociale e culturale in cui si situa è altrettanto vero che egli si deve difendere da un'altra tentazione altrettanto alterante l'oggetto proprio della sua indagine, ovvero quella di appiattare il singolo in un contesto collettivo anonimo all'interno del quale esso si perde come una goccia nel mare dell'essere. Un misurato equilibrio tra approccio individualistico e contestualizzazione, perciò, è un indicatore utile per verificare la buona riuscita di una biografia. Se la biografia che mi accingo a presentare ha raggiunto questo equilibrio lo lascio giudicare a terzi. Certamente, questa preoccupazione è stata viva in tutte le fasi della ricerca e della stesura della tesi.

Un altro problema che si è dovuto affrontare, come in ogni ricerca storica, è quello relativo alle fonti. Come ha, infatti, osservato Le Goff la biografia storica, per essere tale, deve essere consacrata a un personaggio del quale si posseggono sufficienti informazioni e documenti. Lo storico francese indicava perciò come categoria passibile d'indagine l'"uomo politico"<sup>21</sup>. In effetti, almeno per il periodo medioevale, dove la documentazione scritta lascia trasparire raramente aspetti intimi dell'individuo, essendo stato un periodo principalmente di formulari e modelli, sarebbe difficile ricostruire la vita di un uomo qualunque, come ha fatto Carlo Ginzburg con il suo mugnaio friulano del Cinquecento<sup>22</sup>. Occorrerebbe, oltretutto, chiedersi anche quale scopo avrebbe, dal punto di vista della ricerca storica, ricostruire la vita di un uomo qualunque.

Con questo non si vuole affermare che abbiano dignità storiografica solamente le vicende dei grandi uomini, anche perché si ricadrebbe nel rischio di produrre opere di carattere encomiastico. Tuttavia, il problema della documentazione è oggettivo e certamente gli uomini che hanno lasciato un segno visibile nella storia sono più facilmente indagabili che altri. Per quanto riguarda la vicenda biografica di Gerardo Bianchi questo problema, che al principio del lavoro sembrava essere un'insidia capace di mettere in crisi una ricostruzione cronologicamente coerente della sua vita, in realtà è stato risolto appoggiandosi alle fonti materiali oltre che a

---

<sup>21</sup> LE GOFF, *Comment écrire une biographie historique*, cit. p. 49.

<sup>22</sup> C. GINZBURG, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino 1999.

quelle scritte. Soprattutto quando si è trattato di indagare i primi anni della sua vita o le vicende famigliari, per fare solo un esempio, l'iscrizione gotica sottostante l'affresco che lo ritrae in Battistero dalla quale si evincono le poche notizie certe circa la famiglia d'origine è stata risolutiva. L'opportunità data a uno storico di poter disporre di una pluralità di fonti di genere diverso può garantire, perciò, una maggiore completezza di informazioni.

In ultimo, desidero osservare che seppur il lavoro ha cercato di analizzare un corpo documentario il più possibile completo non vi è dubbio che esso necessiterebbe di un ulteriore e più approfondita indagine archivistica, in Francia, per esempio, nelle chiese dove gli furono assegnati benefici ecclesiastici o in Archivio vaticano, dove si potrebbe trovare altro materiale utile alla ricerca. Sono consapevole di questo e di altri limiti, come quelli storiografici, oltre che degli ulteriori approfondimenti che una ricerca del genere meriterebbe. Come primo tentativo di una seria ricerca storica, tuttavia, credo abbia una sua dignità e coerenza interna.

## ABBREVIAZIONI

### *Abbreviazioni archivistiche*

ACA = Archivo de la Corona de Aragón, Barcellona.  
ACoSE = Archivio Comunale di Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare.  
ACPr = Archivio del capitolo di Parma, Parma.  
ASGL = Archivio del capitolo di San Giovanni in Laterano, Roma.  
ASB = Archivio di Stato di Bologna, Bologna.  
ASG = Archivio di Stato di Genova, Genova.  
ASM = Staatsarchiv München, Monaco di Baviera.  
ASPr = Archivio di Stato di Parma, Parma.  
ASV = Archivio segreto Vaticano, Città del Vaticano.  
BAV = Biblioteca apostolica Vaticana, Città del Vaticano.  
BnF = Bibliothèque nationale de France, Parigi.

### *Abbreviazioni bibliografiche*

AFFÒ, *Storia di Parma* = I. AFFÒ, *Storia della città di Parma*, Parma 1792-1795.  
AFH = Archivum Franciscanum Historicum.  
AFP = Archivum Fratrum Praedicatorum.  
AHP = Archivum Historiae Pontificiae.  
AMDM = Atti e memorie della deputazione di storia patria per le antiche province modenesi.  
Annales ESC = Annales. Economies, sociétés, civilisations.  
ASI = Archivio storico italiano.  
ASLSP = Atti della società ligure di storia patria.  
ASPN = Archivio storico per le province napoletane.  
ASPP = Archivio storico per le province parmensi.  
BISIME = Bollettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano.  
DBI = *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 1960-2007.  
DDC = *Dictionnaire de droit canonique*, Paris 1935-1965.  
DHGE = *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, Paris 1912-2008.  
DSP = *Dizionario storico del papato*, Milano 1996.  
EdP = *Enciclopedia dei Papi*, Roma 2000.  
EncCatt = *Enciclopedia cattolica*, Città del Vaticano 1948-1954.  
*I registri della cancelleria angioina* = *I registri della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani*, Napoli 1950-2007.  
JEH = Journal of Ecclesiastical History.  
*Les registres de Grégoire IX* = *Les registres de Grégoire IX*, a cura di L. AUVRAY, Paris 1896-1907.

*Les registres d'Innocent IV* = *Les registres d'Innocent IV*, a cura di É. BERGER, Paris 1884-1921.

*Les registres d'Alexandre IV* = *Les registres d'Alexandre IV*, a cura di C. BOUREL DE LA RONCIERE, J. DE LOYE, P. DE CENIVAL, A. COULON, Paris 1895-1959.

*Les registres d'Urbain IV* = *Les registres d'Urbain IV*, a cura di J. GUIRAUD, S. CLEMENCET, Paris 1892-1958.

*Les registres de Clément IV* = *Les registres de Clément IV*, a cura di E. JORDAN, Paris 1893-1945.

*Les registres de Grégoire X et de Jean XXI* = *Les registres de Grégoire X et de Jean XXI*, a cura di J. GUIRAUD, E. CADIER, G. MOLLAT, Paris 1892-1960.

*Les registres de Nicholas III* = *Les registres de Nicholas III*, a cura di J. GAY, S. CLEMENCET, Paris, 1898-1938.

*Les registres de Martin IV* = *Les registres de Martin IV*, a cura di F. OLIVIER-MARTIN, Paris 1901-1935.

*Les registres d'Honorius IV* = *Les registres d'Honorius IV*, a cura di M. PROU, Paris 1886-1888.

*Les registres de Nicholas IV* = *Les registres de Nicholas IV*, a cura di E. LANGLOIS, Paris 1887-1893.

*Les registres de Boniface VIII* = *Les registres de Boniface VIII*, a cura di G. DIGARD, M. FAUCON, A. THOMAS, R. FAWNER, Paris 1907-1939.

LexMA = *Lexikon des Mittelalters*, München-Zürich 1980-1999.

MAH = Mélanges d'archéologie et d'histoire.

MEFRMa = Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge.

MEFRM = Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge – Temps modernes.

MIÖG = Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung.

M.G.H. = Monumenta Germaniae Historica.

NRS = Nuova Rivista Storica.

PL = *Patrologiae cursus completus. Series latina*, ed. J. P. MIGNE, Parisiis 1841-1864

QFIAB = Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken.

RBS = *Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores*, rist. anast., Millwood 1964-1971.

RHE = Revue d'Histoire ecclésiastique.

RIS = A. L. MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, Mediolani 1723-1751.

RIS<sup>2</sup> = A. L. MURATORI, *Rerum Italicarum Scriptores*, ed. riveduta e corretta sotto la direz. di G. CARDUCCI, Città di Castello 1900-1975.

RSCI = Rivista di Storia della Chiesa in Italia.

RSI = Rivista Storica Italiana.

POTTHAST = *Regesta pontificum Romanorum inde ab anno post Christum natum 1198 ad annum 1304*, a cura di A. POTTHAST, München 1978.

SALIMBENE, *Cronica* = SALIMBENE DE ADAM DA PARMA, *Cronica*, testo lat. a cura di G. SCALIA, trad. it. a cura di B. ROSSI, Parma 2007.

*Schedario Baumgarten* = *Schedario Baumgarten. Descrizione diplomatica di bolle e brevi originali da Innocenzo III a Pio IX*, ripr. anast. con introduzione e indici a cura di G. BATTELLI, Città del Vaticano 1965-1986.





PARTE PRIMA

GLI ANNI DELLA GIOVINEZZA



## IL CHIAROSCURO DELLE ORIGINI

1.1 *L'affresco del «Maestro di Gerardo Bianchi» in Battistero: una fonte essenziale.*

«NATIO PR(o)MOTIO ET FINIS D. GER(ardi) PARM · CARDINALI(s) EPI(scopi) SABINE(n)SI(s) GE... (fl)O(rem) ODORI(s) ET HONORI(s). PARMÆ DEDIT DIOCESI · LVCE(m) CANDORI(s) ET SPLENDORI(s). YMA · ALTAQ(ue) GENESI · VICO GAYNACO HV(n)C GERARDV(m) ALBERTVS BLANCHVS GENVIT... CUM GERARDVM · A... RERI AGNE(s) PARTVRIT: DVX ARME(ntorum) POST P(re)LATORVM · HI FLOS D(e)SPINA NASCIT(ur)... APA... VRSORVM ROMANO(rum) CELO AD HVC ACCEN(DI)T(ur): · DEVS VT HAEC PSSVLTA ET IGN... VDERET HOC SECVL(u)M · VEXIT SVA *providentia*(?) HV(n)C DE CONTRADICTO(ribus)... AD SABI nensem titulum · HIC SPES EGENT(ium) Parmæ praeconium lux...statuitur Dei: · (a) SPECVLVM IVDICU(m) VAS DECR... promoci... scientiam ivit... rculum · Pl... um · PRAECO PRAEDICANCIVM ET VERBO ET exemplo... Deus donavit... serere va... | ptis te... tavit · IS ROMAE INDVLGENCIAM p... lateranense oraculum»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L. TESTI, *Le Baptistère de Parme: son histoire, son architecture, ses sculptures, ses peintures*, Firenze 1916, pp. 262-263. Le lettere o le sillabe riportate tra parentesi sono state aggiunte dal Testi per completare le parole dell'iscrizione. Come sostiene l'autore, la parte inferiore dell'affresco con le notizie biografiche del cardinale parmenese, la cui leggibilità all'inizio del XX secolo era particolarmente compromessa, «esisteva ancora ai tempi del Ronchini e del Lopez», cioè a metà del secolo precedente (*ivi*, p. 262, n. 1). Confrontando la trascrizione del Testi con quella del Lopez, infatti, si nota che quest'ultima comprende numerose lettere o sillabe che nella prima sono state supposte. La riportiamo di seguito: «Natio, promotio, et finis D. Gerardi Parm. Cardinalis Episcopi Sabinensis – (Fl)orem odoris et honoris Parmæ dedit diocesi, luc(em) candoris

Nel sedicesimo nicchione del Battistero di Parma un affresco gotico di un artista parmense degli inizi del '300 – il “Maestro del 1302” come l’ha chiamato Carlo Volpe<sup>2</sup> – raffigura l’arcangelo Gabriele, con in mano una verga gigliata, accanto alla Beata Vergine in trono con Gesù bambino sulle ginocchia che guardano benevolmente un ecclesiastico inginocchiato dinanzi a loro. Quest’ultimo è introdotto al cospetto della Madonna dal santo precursore del Cristo, Giovanni Battista. La scena si sviluppa sotto una specie di loggia architravata sopra la quale si scorge una galleria trilobata; il tutto è inquadrato da due archi laterali sostenuti da leggere colonne a spirale.

Sotto il medesimo affresco si trova quello che rimane dell’iscrizione sopraccitata a caratteri gotici, dei primi anni del XIV secolo, che Laudeo Testi ha trascritto all’inizio del secolo scorso nel suo volume sul capolavoro antelamico. Questa fonte rimane la sola testimonianza coeva sulle origini di Gerardo Bianchi da Parma, futuro cardinale vescovo di Sabina.

Gerardo *Albus* o *Blancus*, come spesso è nominato nei documenti, ebbe i natali probabilmente tra il 1220 e il 1225. Questa ipotesi formulata

---

et splendoris yma altaque genesi. Vico Gaynaco hunc Gerardum (Al)bertus Blanchus genuit – ... cum Gerardum a... reri Agnes parturit. Dux armentorum, post Prelatorum flos de spina nascitur... apa Ursorum Romanorum zelo adhuc accenditur. Deus ut haec – pssulta et ign... uderet hoc seculum, vexit sua providentia hunc de contradictoribus... ad Sabinensem titulum. Hic spes egentium, Parmae praeconium lux... (st)atuitur Dei... a speculum iudicum, vas decr... promoci... scientium ivit – ... rculum. Pl... um, praeco praedicancium et verbo et e(xemplo)... Deus donavit... serere va... – ptis te... tavit. Is Romae indulgenciam p... lateranense oraculum» (M. LOPEZ, *Il Battistero di Parma*, Parma 1864, p. 238). Questa iscrizione fu studiata anche dal Ronchini il quale vi scorse un procedimento ritmico, simile a quello di quartine a rima incrociata, che il Lopez annotò nel suo volume (*ivi*, pp. 244-245, n. 27). Per una comprensione integrale del capolavoro del Battistero di Parma, dal punto di vista artistico-simbolico, si vedano i volumi di: A. C. QUINTAVALLE, *Battistero di Parma. Il cielo e la terra*, Parma 1989; *Benedetto Antelami e il Battistero di Parma*, a cura di C. FRUGONI, Torino 1995; *Il Battistero di Parma. Iconografia, iconologia, fonti letterarie*, a cura di G. SCHIANCHI, Milano 1999 e, infine, il saggio di M. L. TOMEA GAVAZZOLI, *Le Quattro Dimensioni (Efes. 3,18) nel battistero di Parma. Modelli bizantini ed élite intellettuale francescana intorno al 1250*, «Arte Lombarda», 150 (2007), pp. 7-24.

<sup>2</sup>C. VOLPE, *Il “Maestro del 1302”*, «Arte antica e moderna», 2 (1958), pp. 145-149. Massimo Ferretti in un suo saggio degli inizi degli anni Novanta sugli affreschi trecenteschi del Battistero di Parma ha voluto ribattezzare il pittore di questo dipinto commemorativo con il nome di “Maestro di Gerardo Bianchi”. Così facendo ha inteso anche postdatare l’opera dell’artista parmense facendola risalire ad un periodo che coincide, molto probabilmente, col secondo decennio del XIV secolo. Si veda M. FERRETTI, *Gli affreschi del Trecento. Pittori a Parma, pittori di Parma*, in *Battistero di Parma. La decorazione pittorica*, Parma 1993, pp. 137-216, 147.

da Herde appare ragionevole se si tiene conto di altre due indicazioni cronologiche<sup>3</sup>. In primis il fatto che nel 1245 ritroviamo per la prima volta il giovane canonico parmense ricoprire l'incarico di *scriptor* pontificio presso la Curia romana. In quegli anni avrebbe dovuto avere, dunque, poco più di venti anni, un'età adeguata per l'inizio di una carriera negli uffici curiali; questo particolare sconsiglia, perciò, di posticipare, come hanno fatto alcuni storici che si sono occupati della sua biografia, la data di nascita sino al 1230. In secondo luogo l'anno di morte, 1302, attestato con certezza nella documentazione, non permette di retrodatare eccessivamente quello di nascita; è verosimile, infatti, che avesse circa ottant'anni, quando morì a Roma<sup>4</sup>.

Conoscere con precisione l'anno di nascita di un uomo vissuto nel medioevo è, del resto, quasi impossibile. Se pensiamo che tale privilegio non è stato concesso nemmeno agli storici che si sono cimentati nelle biografie di personaggi del calibro di Bonifacio VIII<sup>5</sup> o Luigi IX di Francia<sup>6</sup>, questa nostra deficienza iniziale non deve stupire.

Nella società cittadina del XIII secolo, di fatto, l'amministrazione comunale non conservava sistematicamente, come accadrà dall'epoca moderna in poi, il ricordo delle nascite. I censimenti di origine civile hanno avuto un iniziale sviluppo, infatti, solo dal XIV secolo sotto forma di liste dei fuochi o delle bocche, rilevamenti e catasti e si prefiggevano obiettivi di natura prevalentemente fiscale o militare. I registri parrocchiali, prima vera fonte utile a rintracciare notizie anagrafiche, fanno la loro comparsa anch'essi nel XIV secolo. Tra queste fonti che anticipano i *Libri matrimoniorum* o *baptizatorum*, istituzionalizzati dal Concilio tridentino, particolare attenzione a Parma meritano i registri del Battistero, iniziati

---

<sup>3</sup> HERDE, *Bianchi Gerardo*, DBI, X, p. 96.

<sup>4</sup> La recente storiografia ha prodotto alcune biografie di pontefici del duecento, coetanei del Bianchi, nelle quali sono stati dibattuti, anche dal punto di vista metodologico, i problemi inerenti all'individuazione delle date di nascita e di morte e, di conseguenza, dell'età al momento del decesso. I problemi riguardano, soprattutto, l'identificazione del momento iniziale di queste vite perché, diversamente, le date del decesso sono spesso attestate dalle fonti. Alcune di queste figure, come quelle di Bonifacio VIII o di Celestino V, studiate in questi anni da Paravicini Bagliani e da Herde, giunsero alla vecchiaia in età molto avanzata. A titolo esemplificativo: papa Bonifacio VIII morì molto vecchio all'età di settant'anni (PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, Torino 2003, pp. 6-7, n. 9 e 10). Celestino V morì ancora più vecchio, nel 1296, all'età di 86 anni (*ibidem*, p. 5). Si veda sull'età e sulla data di morte di Celestino anche HERDE, *Cölestin V. (1294). Peter Vom Morrone. Der Engelpapst*, («Päpste und Papsttum», 16), Stuttgart 1981, p. 1, n. 1.

<sup>5</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., p. 5.

<sup>6</sup> LE GOFF, *San Luigi*, Torino 1996, pp. 5-6.

comunque più tardi, intorno al 1458, per iniziativa del Consiglio degli Anziani<sup>7</sup>.

Il luogo di nascita di Gerardo, come recita l'iscrizione sopraccitata, è Gainago, un piccolo villaggio distante una decina di chilometri a nord di Parma tra le località di Colorno e Torrile<sup>8</sup>. Ancora oggi si può notare, nel loggiato di un'antica casa colonica, un'epigrafe fatta redigere dal Ronchini nel 1930 in occasione del settimo centenario della morte del porporato<sup>9</sup>. Questa piccola pieve della pianura padana è ricordata nella documentazione per la prima volta in una bolla, datata 17 marzo 1144, che papa Lucio II indirizzò all'abate benedettino Guido del monastero di San Giovanni Evangelista di Parma, per confermare le decime delle chiese della diocesi parmense che spettavano al cenobio, tra cui quelle della comunità di Gainago<sup>10</sup>. Ancora nel 1187 Gregorio VIII indirizzò una bolla alla badessa Romana del monastero benedettino di San Paolo di Parma in cui si elencavano le terre di pertinenza del monastero: tra queste sono ricordate «quidquid habetis in Gainago et in Puteolisi et eorum pertinentiis»<sup>11</sup>.

Compare anche all'inizio del XIII secolo, come *Gainacus*, tra quelle terre che facevano parte della giurisdizione del monastero di San Giovanni Evangelista, per le quali non erano state assegnate le decime perché sotto confisca<sup>12</sup> e, ancora, alla fine del secolo, nell'elenco delle de-

---

<sup>7</sup> A. MORONI, *Registri parrocchiali parmensi e storia della popolazione*, «Aurea Parma», 84 (2000), pp. 333-356, 337. Per i registri parrocchiali della provincia di Parma si veda una ricerca compiuta a metà degli anni '80: MORONI, A. ANELLI, R. ZANNI, *I libri parrocchiali della provincia di Parma*, Parma 1985.

<sup>8</sup> L. MOLOSSI, *Vocabolario topografico dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma 1832-34, pp. 153-154.

<sup>9</sup> L'iscrizione all'interno della casa fatta redigere da Amadio Ronchini recita così: «In questa casa già de' Bianchi/nacque nel XIII secolo/Gherardo/Cardinale di S. Chiesa e Vescovo Sabinense/che/per mandato di più pontefici/andò mediatore di pace a monarchi e popoli/mantenne al secondo Carlo d'Angiò/il Reame di Napoli./Fondò in patria il capitolo del Battesimo/eresse a' Cistercensi il prossimo chiostro di S. Martino/e morendo a Roma nel 1302/fu da tutti onorato/e compianto/ma singolarmente dagli Angioini/che nella Basilica Lateranense/ove tenea seggio di arciprete/recarono sugli omeri propri e tumularono/la salma del Benemerito» (L. GAMBARA, *Le ville parmensi*, Parma 1966, pp. 395-396). Non sappiamo se l'indicazione topografica sia precisa. Non escluderei che il Ronchini suggerisse questa antica casa colonica, nelle vicinanze della piccola pieve romanica fatta ristrutturare dal Bianchi, come luogo di nascita del cardinale solamente a titolo indicativo, anche perché tale ipotesi non è suffragata da nessun tipo di documentazione.

<sup>10</sup> G. DREI, *Le carte degli archivi parmensi del secolo XII*, III, Parma 1950, doc. 148, Laterano, 17 marzo 1144, pp. 128-129.

<sup>11</sup> *Ivi*, doc. 636, 1187, pp. 484-487.

<sup>12</sup> «Hec sunt terre S. Iohannis de quibus decima non fuit assignata forsitam quia erant in pignore, scilicet S. Quiricus, S. Vitalis, Ramoxelle, Gainagus, Caselle, S.

cime per l'anno 1299, fatto redigere dal vescovo di Parma, Giovanni da Castell'Arquato, sotto l'arcipresbiterato di San Martino dei Bocci<sup>13</sup>.

### 1.2 *Le domus dei Bianchi in Liguria ed Emilia occidentale: tra ermeneutica storiografica e fattualità documentaria.*

Un noto antropologo francese, Claude Lévi-Strauss, ha utilizzato a metà degli anni ottanta un'espressione suggestiva per definire un carattere descrittivo la società europea dei secoli centrali del Medioevo: una «société à maisons», cioè strutturata in casati o, nella sua versione latina, in *domus*. Con questo termine, *maisons*, egli intese delineare una vera e propria personalità morale e giuridica, detentrica di un patrimonio sia materiale che spirituale; essa si perpetuava nel tempo trasmettendo nome, titoli, alla sola condizione che questa continuità potesse esprimersi «nel linguaggio della parentela o dell'alleanza o, più spesso, nella loro combinazione»<sup>14</sup>. Il termine *domus*, utilizzato per comprendere la situazione sociale italiana dei secoli XI-XIII, acquista multiformi sfaccettature, come hanno rimarcato con efficacia Brancoli Busdraghi e la Rossetti nei loro lavori sulla realtà toscana<sup>15</sup>.

In questa sede, interessa solamente prendere coscienza del valore di questo termine, *domus*, per poterlo utilizzare quale chiave interpretativa, nel tentativo di far luce sulla natura e sulla localizzazione geografica dei consorzi parentali che, tra Emilia e Liguria, prendevano il nome di Bianchi.

---

Stephanus, S. Marinus de Beneceto, Padernum»; cfr. *Aemilia. Le decime dei secoli XIII-XIV*, in *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV*, a cura di A. MERCATI, E. NASALLI-ROCCA, P. SELLA, («Studi e testi», 60), Città del Vaticano 1969, p. 333.

<sup>13</sup> *Ivi*, p. 383.

<sup>14</sup> C. LEVI-STRAUSS, *Histoire et ethnologie*, Annales ESC, 38 (1983), pp. 1217-1231, 1224.

<sup>15</sup> Il termine *domus* indicava, innanzitutto, un gruppo parentale che vantava un'ascendenza comune, ma poteva riferirsi anche al complesso dei beni patrimoniali di varia origine che ad esso faceva capo. In alcuni casi, poteva indicare l'apparato di funzionari necessari a gestire quel patrimonio e, nel contempo, l'insieme dei dipendenti, coltivatori e coloni, fideles e vassalli che vivevano sulle terre che formavano quel patrimonio, sfruttandole. Infine, poteva significare, nelle campagne, tutta quella struttura sociale signorile-feudale, sia nel senso di signoria fondiaria che di signoria territoriale; di signorie, cioè, facenti capo a famiglie o a consorzi parentali. Si veda: P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *Genesi e aspetti istituzionali della "domus" in Toscana fra XI e XIII secolo*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, II, a cura di A. SPICCIANI e C. VIOLANTE, («Studi medievali», 4), Pisa 1998, pp. 1-62; G. ROSSETTI, *Storia familiare e struttura sociale e politica a Pisa nei secoli XI e XII*, in *Famiglia e parentela nell'Italia medievale*, a cura di G. DUBY, LE GOFF, Bologna 1981, pp. 89-107.

Se riguardo alla data e al luogo di nascita di Gerardo, infatti, si hanno notizie certe o che si avvicinano con un'approssimazione abbastanza fondata alla verità storica, le notizie che riguardano la famiglia d'origine, al contrario, sono avvolte da una coltre di nebbia dentro la quale non è semplice muoversi. Anche in questo caso l'unica informazione certa ci proviene dall'iscrizione sottostante all'affresco votivo del Battistero. Così recita in un passaggio ancora leggibile: «Vico Gainago hunc Gerardum Albertus Blanchus genuit... cum Gerardum a... reri Agnes parturit». Da questa fonte epigrafica deduciamo con sicurezza sia il nome del padre, Alberto *Blanchus*, sia quello della madre, Agnese.

Quali origini avesse questo nucleo familiare dei Bianchi che abitava le terre nei pressi di Colorno; se appartenesse all'aristocrazia feudale del contado parmense legata alla Curia vescovile o se, al contrario, fosse una famiglia di semplici proprietari terrieri congiunta, attraverso vincoli feudali, alle famiglie aristocratiche che dominavano nella zona, non è facile a dirsi, anche perché gli eruditi seicenteschi che hanno cercato di ridisegnare la genealogia non sempre hanno formulato delle ricostruzioni attendibili.

Pur riconoscendo a queste opere erudite il difetto di aver riportato in modo, a volte, "approssimativo" alcune indicazioni cronologiche della biografia del Bianchi non ci pare inutile riproporre alcune suggestive ipotesi. Esse si sono attestate ad una duplice possibilità, che mette in evidenza anche l'uso di una terminologia "inadeguata" e troppo semplificatrice per chiarire un fenomeno sociale come quello della famiglia nel medioevo: origini "povere" o "nobili". Alcuni di questi biografi hanno optato per la prima ipotesi, cioè che Gerardo provenisse da una famiglia "povera".

Il Galimberto, per esempio, nel XIX capitolo della sua opera *La prima parte delle vite, ovvero fatti memorabili d'alcuni papi et di tutti i cardinali passati* composta nella seconda metà del XVI secolo, intitolato in modo significativo *Di coloro che nati in una bassa fortuna sono pervenuti ad una altissima*, circa Gerardo Bianchi osservava:

Occorre molte volte, massimamente nella corte di Roma, che alcuni uomini da un infimo stato, sono portati ad un altissimo; i come ancora pel contrario, che da uno molto, saranno ad uno bassissimo; quando però sono governati dalla fortuna solamente; ma quando insieme con la fortuna concorre la virtù a governar loro, di raro o non mai avviene che i concetti loro non succedino felicemente; si come successe a Gherardo de Bianchi Cardinale di Santo Apostolo: ch'essendo nato di un povero contadino di una villa di Parma detta Gainago, si vide che per mero istinto naturale da fanciullo inclinava a voler imparar di leggere; si come imparò, mediante il Piovano della Villa; dal quale dipoi fu indirizzato a Parma; dove



stette un tempo servendo et imparando tante lettere d'umanità, quanto gli bastavano a fare il Pedante in casa di un Cittadino; coi figlioli del quale dipoi andando al studio, mentre servi loro, studiò tanto per se stesso<sup>16</sup>.

Le considerazioni di questo autore, in realtà, non sono suffragate da alcun tipo di documentazione e paiono essere tipiche di quel clima culturale del Rinascimento italiano che vedeva nell'uomo un essere capace di vincere con la propria virtù anche le avversità della fortuna<sup>17</sup>. L'ipotesi delle origini umili è sostenuta anche dal Ciaconio quando scrive che Gerardo era «filius honesti, sed pauperis viri». L'illustre gesuita dà conto, in questo modo, delle vicende giovanili di Gerardo:

Gerardus Blancus ex Villa Gainaco Parmensis, filius honesti, sed pauperis viri, a puero operam ad prima literarum rudimenta contulit suam sub eiusdem Ville Parocho, mox ut humaniorum literarum, ac Iurisprudentie studia prosequi commodè posset, Parmam se contulit, ac Paedagogi munere functus est apud nobilem Parmensem Studium ferè totum applicuit suum ad Iurisprudentiam, in qua scientia longè processit, et Doctoris lauream brevi omnium votis adeptus est<sup>18</sup>.

La fortuna del futuro legato apostolico sarebbe iniziata, dunque, quando, come precettore nella casa di una famiglia aristocratica della città di Parma, si avvicinò agli studi di legge. L'Eggs dal canto suo ricordava, perfino, il nome del parroco di Gainago, un tale Pandolfo, che lo iniziò ai primi studi di grammatica<sup>19</sup>. Nella stessa linea appena esposta anche Rannuccio Pico ripropose un'immagine identica:

Gerardo Bianchi della villa di Gainago non molto distante da Parma, fu creato Cardinale da Niccolò III, si racconta che facendo il Pedante dei Figliuoli di un cittadino, andò con loro allo Studio, ove fece tanto profitto, che con molta sua gloria addottoratosi, hebbe occasione di trasferirsi a

---

<sup>16</sup> G. GALIMBERTO, *La prima parte, delle vite, ovvero fatti memorabili d'alcuni papi, et di tutti i cardinali passati, appresso Gabriel Giolito de' Ferrari*, Vinegia 1568, pp. 334-335.

<sup>17</sup> Si vedano su questo tema le interessanti osservazioni circa il fondamento ideologico della concezione dell'uomo al tempo di Machiavelli, riflessioni che possono risultare utili come quadro interpretativo di queste pagine del Galimberto. Cfr. F. GILBERT, *Machiavelli e il suo tempo*, Bologna 1977, pp. 171-208.

<sup>18</sup> A. CIACONIO, *Vitae et res gestae pontificum romanorum et S. R. E. cardinalium ab initio nascentis Ecclesiae usque ad Clementem IX P.O.M.*, II, apud Stephanum Paulinum, Romae 1677, p. 225.

<sup>19</sup> «Is a puero operam suam ad litteram rudimenta contulit sub Pandhulpi viri docti disciplina quorundam concreditorum sibi puerorum institutoris»; cfr. G. J. EGGS, *Purpura docta seu vitae, legationes, res gestae...S. R. E. cardinalium*, I, sumptibus Joannis Jacobi Remy Bibliopolae, Monachii 1714, p. 229.

Roma per difesa di alcune cause, dove si portò in modo, che in breve acquistò il nome de' primi Avvocati della Corte, per lo che ottenne alcuni Beneficii et particolarmente un Canonicato in Parma<sup>20</sup>.

All'opposto l'Affò e il Barbieri sottolinearono le origini abbienti del futuro cardinale<sup>21</sup>. Il primo, tracciando i contorni di questa illustre figura, scriveva che «Gainago, villa del territorio Parmigiano, vide nascere Gherardo Bianchi da genitori non solo onesti, ma comodi»<sup>22</sup>. Nessuna delle due ipotesi proposte è, tuttavia, documentata nelle fonti del tempo.

Come si può notare, dalle scarse e contraddittorie notizie riportate da questa storiografia, non si riesce a tratteggiare un'immagine chiara dei primi anni del Bianchi e della sua famiglia d'origine. Per questo motivo si è costretti ancora oggi a muoversi più sul terreno delle congetture che su quello delle certezze.

Innanzitutto, occorre osservare che le forme cognominali come quella dei Bianchi trovavano spesso il loro fondamento in un soprannome, che poi si trasformava in nome – nel caso specifico *blancus* –, dato in relazione ad una particolare caratteristica fisica come il colore dei capelli, della barba o della pelle, e a volte ad altre caratteristiche anche non fisiche, come il luogo d'origine dei propri natali o l'epiteto di un'istituzione religiosa (cappella, monastero) di cui si deteneva la proprietà. Dal XII secolo e poi, più diffusamente nel XIII, si estese, a Parma come altrove, con l'aumento della popolazione e allo scopo di differenziarsi ed individuare i vari nuclei familiari, l'utilizzo di appellativi che si aggiungevano al *nomen* personale, introdotti da formule quali *qui dicitur*, *qui vocatur* o *qui vocor*, che poi si radicarono nelle diverse generazioni diventando veri e propri cognomi. Nei secoli precedenti, soprattutto tra VI e X, si usava per identificarsi, invece, il solo nome personale, talvolta seguito dal *nomen paternum* o dal luogo di provenienza<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> R. PICO, *Appendice de vari soggetti parmigiani, che o per bontà di vita, o per dignità, o per dottrina sono stati in diversi tempi molto celebri et illustri*, appresso Mario Vigna, Parmae 1642, p. 17-18.

<sup>21</sup> L. BARBIERI, *I cardinali parmigiani della S. Chiesa romana, ricordati nella fausta elezione di mons. Andrea Ferrari, arcivescovo di Milano*, Parma 1894.

<sup>22</sup> I. AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, I, Sala Bolognese 1969, p. 245.

<sup>23</sup> F. MENANT, *L'Italie centro-septentrionale*, in *L'anthroponymie. Document de l'histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux*, a cura di M. BOURIN, J. M. MARTIN, MENANT, («Collection de l'École française de Rome», 226), Roma 1996, pp. 19-28, in particolare alle pagine 21-22. Questa raccolta di saggi riprende i risultati delle ricerche svolte e discusse negli incontri ad Azay-le-Ferron, pubblicate in *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne. Études d'anthroponymie médiévale. Rencontres d'Azay-le-Ferron*, a cura di M. BOURIN, P. CHAREILLE, 3 t., 4 voll., Tours 1989-1995. Il tema richiederebbe un rimando ad una bibliografia molto ampia che qui

Da qui prende abbrivio ogni tentativo di rinvenire le origini di una data famiglia o gruppo parentale. In questa direzione si muove, ancora una volta, un'opera seicentesca, tanto suggestiva quanto, a nostro parere, poco attendibile: la *Istoria della famiglia Blanch*, composta da Camillo Tutini. Il prelado napoletano faceva risalire le origini della famiglia dei Bianchi alla nobile *gens* romana dei *Planzi*, citata da Cicerone e Valerio Massimo, i cui appartenenti ricoprirono incarichi di prim'ordine nelle fila dell'amministrazione della Roma repubblicana nella penisola italiana e nelle colonie, soprattutto in Spagna nelle terre della Catalogna<sup>24</sup>. Da qui si insediarono nei secoli altomedievali anche in Francia, soprattutto in Provenza dove, sempre secondo il Tutini, sono attestati a Marsiglia agli inizi del 1300 nell'incarico di prefetti dell'arsenale<sup>25</sup>. L'erudito, procedendo con una trattazione che appare spesso disorganica, suggeriva l'ipotesi di una loro presenza nell'XI secolo nell'Italia centro-settentrionale, a Milano, dove nel 1047 un Guido Blanch sarebbe stato eletto alla cattedra arcivescovile<sup>26</sup>.

In questo quadro confuso vi è spazio anche per il nostro Gerardo, del quale il curato partenopeo parla accennando alla presenza della famiglia Bianchi a Napoli<sup>27</sup>. Pur fornendo elementi utili all'interpretazione di una realtà dai contorni ancora confusi, l'opera del Tutini dà l'impressione di una ricostruzione fragile, nella quale i nessi tra i diversi momenti della storia familiare dei Bianchi appaiono francamente troppo deboli.

---

non è il caso di citare tutta. Basti vedere per il caso italiano *Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne: l'espace italien. Actes de la table-ronde de Rome (8-9 marzo 1993)*, MEFRMa, 106/2 (1994), e in particolare gli interventi di Guyotjeannin e Racine per i casi emiliani di Reggio e Piacenza, rispettivamente alle pp. 381-446 e 447-458. Sempre interessanti, anche se datate, risultano le ricerche del Gaudenzi sui cognomi bolognesi, recentemente ripubblicate da Forni editore in: A. GAUDENZI, *Sulla storia del cognome a Bologna nel secolo XIII*, Bologna 2003. Sul caso parmense si vedano anche le ricerche di M. DE MEO, *Genesi e caratteri di alcuni cognomi parmigiani*, «Malacoda», 71 (1997), pp. 25-30 e ID., *Le antiche famiglie nobili e notabili di Parma e i loro stemmi*, I, Parma 2000, p. 114.

<sup>24</sup> *Historia della famiglia Blanch*, scritta da don Camillo Tutini napoletano, nella stamperia di Ottavio Feltrano, Napoli 1641, pp. 1-9.

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 9.

<sup>26</sup> *Ivi*, pp. 16-17. Anche questa informazione pare non essere confermata dalle fonti e dalla storiografia successiva. Si veda per Guido, arcivescovo di Milano tra il 1045 e il 1071, successore di Ariberto: *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. Milano*, a cura di F. SAVIO, («Biblioteca storica della antica e nuova Italia», 111), Bologna 1971, pp. 411-429.

<sup>27</sup> «Se ne passarono questi Blanch da Francia in Lombardia, come più altra dimostremo, e da Lombardia in Napoli; ove ebbero dominij di vassalli et altre prerogative. Il primo che in Napoli nel venisse fù Gerardo Blanch Cardinale da Parma» (*Historia della famiglia Blanch*, pp. 9-11).

Occorre, allora, partire dalla documentazione coeva, locale e non, per tentare di individuare le poche tracce lasciate da questi nuclei familiari dei Bianchi nei secoli medievali. La prima volta che si incontra il nome *Blancus* nelle carte degli archivi parmensi è nel XII secolo. Il 10 febbraio del 1106, in un atto in cui Guido di Montecatino e suo figlio Daiberto concedono al monastero di San Savino di Piacenza il diritto di costruire dei canali sulle proprie terre e di raccogliere le acque dal fiume Trebbia, compare tra i testimoni un Omodeo *Blancus*<sup>28</sup>.

Nel 1130, poi, lo stesso Omodeo è citato, in qualità di proprietario di terre nella valle di Sanguinetto, tra il piacentino e la Liguria, in una vertenza relativa al monastero di San Sisto di Piacenza<sup>29</sup>. Nel medesimo documento si cita un altro testimone denominato con la forma cognominale *Blancus*: un certo Iacopo, che possiede anch'egli terre nella valle di Sanguinetto<sup>30</sup>. Tre anni più tardi è nuovamente citato Omodeo *Blanco* in un atto in cui l'abate del monastero di San Sisto in Piacenza, Oddone, concede nei pressi di Sanguinetto un pezzo di terra in affitto a *Bonum Johannem* e Bonizone, figli di un certo Giselberto *Bozarii*<sup>31</sup>.

La presenza dei Bianchi, nella zona del piacentino, è attestata diverse volte ancora durante il XII secolo: nel 1144 un certo *Ioanello Blanco* presenzia ad una donazione fatta da Tebaldo figlio di Fulcone di Fiorenzuola e *Caracosa*, sua moglie, e dal figlio di Pietro *de Rocheta* al monastero di Chiaravalle della Colomba<sup>32</sup>. Un altro Omodeo *Blancus* nel 1184 testimonia al giuramento di Ramerino di Compiano e suo fratello Cacciaguerra, di Squarciavilla, di Arnaldo di Compiano, di Ribaldo e *Ianonus de Perpetuo* davanti ai consoli del comune di Piacenza<sup>33</sup>; nel 1197 Oberto, ministro della chiesa di Santa Maria di Campremoldo di sotto, nelle vicinanze di Piacenza, investe Pietro Barattieri di un terreno in affitto di venti pertiche a Campremoldo di sopra, terreno che confina con quello di un

---

<sup>28</sup> DREI, *Le carte degli archivi parmensi*, cit., III, doc. 22, Piacenza, 1106, pp. 21-22.

<sup>29</sup> Tra i testimoni *fili Ruxani*, «Niger de Rivalta iurato dicit: Sex anni sunt quod colligo decimam de terra Homodei Blanci et Arduini de Arcellis et de Falcone Ardiciono et Azone Bocardo que iacet in valle de Sanguinetto...»; un secondo testimone, un certo Leccafrina, sostiene: «Ego scio bene quod in isto anno dedi filio Ruxani et filio Gaidoldi tres agnos decimam et Homodeus Blanciis dixit mihi quando ivit ultra mare: decima est filii Gaidoldi et filii Ruxani cumcurdate cum eis»; cfr. *ivi*, doc. 77, Piacenza, 1130, pp. 68-69.

<sup>30</sup> «Jacobus Blancus remisso sibi sacramento dicit: Bene sunt quinque anni quod laboravi terram meam quam habeo in valle, ego non dedi decimam aliis nisi filio Ruxani et filio Alberti Gaidoldi»; cfr. *ibidem*.

<sup>31</sup> *Ivi*, doc. 85, Piacenza, 6 maggio 1133, p. 75.

<sup>32</sup> *Ivi*, doc. 157, Chiaravalle della Colomba, 15 agosto 1144, p. 134.

<sup>33</sup> *Ivi*, doc. 581, Valtaro, 5 agosto 1184, pp. 449-450.

certo *Rolandus Blancus*<sup>34</sup>. Infine, un *Iacobus Blancus* presenza in qualità di testimone ad un atto di vendita tra Fossato, converso e nunzio del monastero di San Sisto in Piacenza, e Fulco *Strictus* e Iacopo di Castell'Arquato tutori delle figlie di Obertano *Surdi* e curatori di una certa Rufina<sup>35</sup>.

Altre sono le tracce dei Bianchi che possono essere segnalate nella zona montana tra l'Emilia e la Liguria. La prima testimonianza che si è riusciti a rintracciare è della seconda metà dell'XI secolo: si tratta di un rogito che indica la pensione che i figli di Pagano di Lavagna, Oberto Bianco e Gerardo Scorza – «tutti appartenenti al consorzio lavagnino» secondo Marina Firpo<sup>36</sup> –, dovevano pagare all'arcivescovo di Genova in cambio della concessione *pro feudo* di alcune terre nei pressi della valle di Lavagna<sup>37</sup>. Nel 1161 l'imperatore Federico I Barbarossa con un diploma imperiale confermava a Rubaldo, conte di Lavagna, e ai suoi nipoti Guglielmo, Tebaldo, Enrico, Ruffino, Adedaldo, Gerardo, Ottone e il fratello Ugone, Beltrame e il fratello Alberto «omnibus feudis, que hereditario iure, vel alio quolibet iusto modo ad ipsos devenerint»<sup>38</sup>.

Tra i nipoti di Rubaldo, compare un certo Enrico che, sempre secondo le riflessioni della Firpo, «dovrebbe essere figlio di Oberto Bianco»<sup>39</sup>: queste supposizioni documenterebbero un rapporto di parentela tra un appartenente ad una famiglia Bianchi o Bianco, presente nella zona montana ligure, e il capostipite della famiglia Fieschi. Tale legame sarebbe ulteriormente confermato da un atto notarile degli inizi del XIII secolo: nel 1211 Porpora, vedova di un Ottone *comes*, vende a Morano, conte di Lavagna e figlio di un certo Martino Bianco, una terra nella zona di Sestri<sup>40</sup>. Da questo documento si deduce che quello dei Bianco o Bianchi potrebbe addirittura essere un ramo della stessa famiglia Fieschi, ipotesi interessante se si considerano gli sviluppi delle vicende di Gerardo.

---

<sup>34</sup> *Ivi*, doc. 820, Piacenza, 16 settembre 1197, p. 592.

<sup>35</sup> *Ivi*, doc. 884, Piacenza, 23 marzo 1199, pp. 635-636.

<sup>36</sup> M. FIRPO, *La famiglia Fieschi dei Conti di Lavagna. Strutture familiari a Genova e nel contado fra XII e XIII secolo*, Genova 2006, p. 31.

<sup>37</sup> Si trattava della villa Benestai, nella valle di Lavagna, di Levalli, Mortedo prope plebe de Mari, et de Cornio e le pertinenze sino al mare. A queste andava aggiunta anche la parte per il livello di alcune terre a Né, Rapallo, Marasco, Chiavari, Santa Giulia di Centaura, Levalli, Cassego e Varese Ligure: L. T. BELGRANO, *Il Registro della Curia arcivescovile*, ASLSP, 2 (1862), II/2, pp. 264-265.

<sup>38</sup> M.G.H., DD, *Friderici I diplomata*, X/2, a cura di H. APPELT, Hannover 1979, doc. 339, pp. 175-176. In relazione a questo diploma e alle sue implicazioni si veda: G. PETTI BALBI, *I conti e la contea di Lavagna*, Genova 1984, p. 31.

<sup>39</sup> FIRPO, *La famiglia Fieschi dei Conti di Lavagna*, cit., p. 32.

<sup>40</sup> ASG, *Notai antichi*, not. Giovanni di Guiberto, cart. 7, c. 289r-289v.

Altre fonti confermerebbero questo rapporto con il consorzio fliscano: nella seconda metà del XIII secolo, nel periodo di maggiore espansione territoriale dei Fieschi compiuta nella Lunigiana, il conte Niccolò Fieschi compra per duecentocinquanta lire da Grimaldino Bianco i suoi diritti su Vezzano, Polverara, Designa, Beverino, Carpena ed altre località nella zona<sup>41</sup>. Il 5 maggio del 1254, invece, un Rolando Bianco da Chiavari dichiara, davanti ai teste Simone Deguto e Gilberto, di aver ricevuto in custodia da Macia Fieschi, conte di Lavagna, diciassette lire di Genova<sup>42</sup>.

Ugo Formentini, in un suo saggio degli inizi del secolo scorso, trattò di alcuni «domini qui dicuntur Blanci» che, fra XII e XIII secolo, avevano costituito una signoria feudale tra le pievi di Offiano, Codiponte e Viano, nelle montagne tra Reggio e Sestri, in Lunigiana<sup>43</sup>. I Bianchi di queste zone portavano anche un altro predicato, oltre alla forma cognominale «Bianchi», che era quello di «de Herberia», che starebbe ad indicare il toponimo di Rubiera nei pressi di Reggio Emilia.

Lo storico, che faceva risalire l'iniziale proprietà di queste terre a un certo Rodolfo da Casola, individuava un legame genealogico tra la *domus* dei casolani lunigianesi e quella degli *Erberia* reggiani<sup>44</sup>. Rodolfo, secondo le recenti riflessioni di Ricci, doveva essere quasi sicuramente un vassallo canossiano<sup>45</sup>: da una *cartula promissionis*, che risale probabilmente al periodo tra il 1039 e il 1053, infatti, si deduce che egli non abitava in Lunigiana, ma che prometteva semplicemente al vescovo di Luni, Guido, che uno dei suoi figli avrebbe abitato nella zona. L'appellativo *de Casule*, in effetti, potrebbe indicare il toponimo reggiano, Casola, citato

---

<sup>41</sup> A. FERRETTO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante (1265-1321)*, ASLSP, 31 (1903), II, pp. 10-11, n. 2.

<sup>42</sup> ASG, *Notai antichi*, not. Giovanni Vegio, cart. 28, c. 177r.

<sup>43</sup> U. FORMENTINI, *Una podesteria consortile nei secoli XII e XIII. Le Terre dei Bianchi*, «Giornale storico della Lunigiana», 12 (1922), pp. 195-225, 195.

<sup>44</sup> In questa *cartula promissionis* senza data, raccolta nel Codice Pelavicino, si rammentano le obbligazioni contratte dal Da Casola con il vescovo di Luni, Guido, per la fortificazione del colle «ubi est plebs de Solaria». Nel documento il casolano afferma: «Unus meus filius, Gislecione aut Rodulfo aut Pandulfo, habitabit infra episcopatum lunensem, garfaniem nisi propter tuam licentiam remanserit»; cfr. *Il regesto del Codice Pelavicino*, a cura di M. L. GENTILE, Genova 1912, doc. 31, pp. 46-47.

<sup>45</sup> R. RICCI, *Poteri e territori in Lunigiana storica (VII-XI secolo). Uomini, terra e poteri in una regione di confine*, («Istituzioni e società», 2), Spoleto 2002, p. 264. Questa ipotesi era stata sollevata in precedenza anche dal Baroni il quale ricordava un Rodolfo, fedele del marchese Bonifacio, comparire nel 1038, in occasione dell'elezione del rettore del monastero di San Pietro. Cfr. F. BARONI, *Per una storia religiosa delle valli del Lucido e dell'alta Aulella*, «Cronaca e storia della Val di Magra», 14-15 (1985-86), pp. 155-188.

anche in un testamento, dell'agosto del 1010, di due coniugi, un Gotefredo e un'Alda, di Rondinara vicino Reggio<sup>46</sup>.

Rimaneva aperto, nella trattazione del Formentini, il problema sull'origine di questa forma cognominale «Bianchi», che non solo dava il nome a questa *domus*, ma anche alle terre sulle quali essa esercitava un potere giurisdizionale (Terre dei Bianchi o Monte dei Bianchi). Egli sosteneva che il convento di San Michele *de Monte*, che apparteneva alle proprietà dei Casolani, «era dei canonici regolari di San Giovanni in Laterano, chiamati, dall'abito, rocchettini o monaci bianchi; i quali è probabile abbiano dato il nome alla terra e il soprannome alla famiglia signorile che la dominava avendo insieme il patronato del monastero»<sup>47</sup>.

In mancanza di una fondata prova genealogica egli supposeva che i Bianchi *de Erberia* fossero discendenti dei Casolani a partire da due semplici deduzioni. Innanzitutto, il fatto che vi era una continuità dei possedimenti tra i primi e i secondi: diversamente, si sarebbe dovuto supporre un trasferimento *in integrum* dei possessi fra due famiglie diverse. Poi, vi era, una consonanza onomastica tra gli ultimi Casola, nipoti di Rodolfo, e i primi Erberia: è probabile, dunque, che imitando consuetudini in uso nelle diverse stirpi marchionali dell'Italia altomedievale, anche queste famiglie vassallatiche ereditassero il nome di un proprio progenitore trasmettendolo poi alle generazioni seguenti<sup>48</sup>.

Un altro nodo da sciogliere consisteva, invece, nel toponimico-gentilizio *de Erberia* di questi signori feudali lunigianesi: al Formentini non pareva strana l'ipotesi che i Casola, nel XII secolo, avessero varcato l'arco appenninico e acquistato possedimenti nel reggiano<sup>49</sup>. In realtà, le recenti ricerche di Ricci hanno permesso di chiarire il nesso genealogico

---

<sup>46</sup> P. TORELLI, *Le carte degli archivi reggiani fino al 1050*, Reggio Emilia 1921, doc. 105, Rondinara, 15 agosto 1010, pp. 266-271.

<sup>47</sup> FORMENTINI, *Una podesteria consortile*, cit., p. 200.

<sup>48</sup> Si veda, per esempio, come si formavano e si ereditavano i nomi nelle stirpi marchionali italiane in M. NOBILI, *Formarsi e definirsi dei nomi di famiglia nelle stirpi marchionali dell'Italia centro-settentrionale: il caso degli Obertenghi*, in *Nobiltà e chiese nel medioevo e altri saggi. Scritti in onore di Gerd G. Tellenbach*, a cura di VIOLANTE, Roma 1993, pp. 77-95.

<sup>49</sup> Non stupisce un'ipotesi del genere se si pensa al caso della consorteria dei Dallo della Garfagnana che allargò la propria area di influenza nel XII secolo proprio nel reggiano. Cfr. FORMENTINI, *Una podesteria consortile*, cit., p. 201, n. 1. Sui Casola-Erberia cfr. ID., *Sulle origini e sulla costituzione di un grande gentilizio feudale*, ASLSP, 53 (1926), pp. 509-538; NOBILI, *Famiglie signorili in Lunigiana fra vescovi e marchesi (secoli XII e XIII)*, in *I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII. Atti del II Convegno (Firenze, 14-15 dicembre 1979)*, Pisa 1982, pp. 233-265 e, infine, RICCI, *Note sulle origini e sulla strategia territoriale in Lunigiana e nella vicina Emilia di una grande famiglia feudale: i Da Herberia (XI-XII secolo)*, AMDM, ser. XI, 23 (2001), pp. 283-310.

fra i Bianchi-Erberia e i Casolani e di formulare ipotesi più solide: in una carta del monastero di San Tommaso di Reggio Emilia del 1063 – carta che coincide cronologicamente con il documento del Codice Pelavicino sopraccitato –, tra i *fideles*, compare un *Rodolfo de Casule*<sup>50</sup>. Se i due personaggi coincidessero, come è probabile, si documenterebbe un inserimento dei Casola in area reggiana già in età canossiana, ipotesi ulteriormente confermata dal toponimo Casola, indicato nel testamento segnalato in precedenza<sup>51</sup>.

La presenza di una famiglia Bianchi o Bianco nelle montagne tra l'area reggiana e lunigianese è stata messa in luce anche, in un recente articolo comparso sulla rivista *online* di «Reti medievali», da Mario Nobili il quale, parlando della *domus* dei Bianchi da Moregnano<sup>52</sup>, cita due atti del 1104 e del 1119 in cui un certo Ottone o Oddone Bianco e i suoi figli rinunciano ad esercitare i propri diritti signorili sulla *curtis* di Naseto, posta in Lunigiana sulla sponda reggiana dell'Appennino, riconoscendone la proprietà al monastero di San Prospero di Reggio<sup>53</sup>.

Il consorzio parentale dei Bianchi era legato ai marchesi estensi, come si può dedurre dal documento del 1119 in cui gli autori dichiaravano che l'atto era stipulato per la salvezza della loro anima «atque dominorum

---

<sup>50</sup> Cfr. TORELLI, F. GATTA, *Le carte degli archivi reggiani (1051-1060)*, Reggio Emilia 1938, doc. 64, pp. 76-77.

<sup>51</sup> Non è possibile in questa sede sviluppare le ulteriori considerazioni che Ricci ha svolto intorno all'origine di Rodolfo Casola. Esse sono importanti per comprendere non solo il problema del nesso genealogico tra le due famiglie ma anche per stabilire le strategie di espansione territoriale dei Casolani nelle terre a cavallo tra la Lunigiana e l'Emilia. Si rimanda per questo al recente volume dell'autore che sintetizza le numerose ricerche svolte negli ultimi anni sull'area della Lunigiana storica: RICCI, *Poteri e territori in Lunigiana storica (VII-XI secolo)*, cit., pp. 263-289.

<sup>52</sup> Cfr. NOBILI, *Una scheda sulla domus lunigianese dei Bianchi da Moregnano (secoli XII-XIII)*, «Reti Medievali-Rivista», 6, 2005/2 (luglio-dicembre), pp. 1-7, ([url:<http://www.dssg.unifi.it/\\_RM/rivista/saggi/Nobili.htm>](http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Nobili.htm)). Le terre dei domini dei Bianchi da Moregnano comprendevano località della valle del Taverne nella Lunigiana, come Panicale, Groppo San Piero, Crespino, Cuscugnano. Sui possedimenti dei Bianchi da Moregnano si veda anche il saggio di FORMENTINI, *La pieve di Crespiano, il castello e la "curia" altomedievale di Comano ed i "Ligures Comani"*, «La Spezia. Rivista del Comune», 22 (1953), pp. 4-23.

<sup>53</sup> Il tema era stato già affrontato, in parte, nell'articolo di NOBILI, *Signorie e comunità nella Lunigiana orientale fra XI e XIII secolo*, in *Alle origini della Lunigiana moderna. Settimo centenario della redazione del Codice Pelavicino 1287-1987. Atti del Convegno (La Spezia, 18-19 settembre 1987)*, («Memorie dell'Accademia lunigianese delle scienze "G. Capellini"»), 58, La Spezia 1990, pp. 63-90. Gli atti del 1104 e del 1119 in cui sono nominati Ottone Bianco e i suoi figli, trascritti dal Muratori (cfr. L. A. MURATORI, *Delle antichità estensi ed italiane*, I, Bologna 1984, pp. 169-170 e 171-172), sono segnalati nell'articolo sopraccitato: NOBILI, *Una scheda sulla domus lunigianese*, cit., p. 3, n. 16.



nostrorum marchionum, scilicet Azoni et filiorum quorum». Nobili ipotizzava che in seguito, alla fine del XII secolo, i Malaspina fossero subentrati agli estensi come *domini* dei Bianchi da Moregnano: tale congettura sarebbe rafforzata dal contenuto di un arbitrato del 1201 tra il vescovo di Luni Gualtiero e il marchese Guglielmo Malaspina<sup>54</sup>.

Anche a Parma, alla fine del XII secolo, troviamo tra le carte dell'Archivio capitolare della cattedrale, notizie di una famiglia Bianchi. Si tratta di un atto di investitura di due pezzi di terra arativi in Poviglio in cui è citato come testimone un Guido *Blancus de Castello*<sup>55</sup>. Sempre tra le carte dell'Archivio capitolare si trova un atto dell'ottobre del 1230, in cui «Johannes Blancus filius quondam Guidonis Agnesiae de Montexellis fuit confessus, et in concordia cum Thebaldino filio Lanfranchi de Pede procuratoris domini Gerardo custodis canonici parmensis ecclesiae, se eidem domino Gerardo dare debere rectam decimam de quando pecia terrae posita in Montexellis»<sup>56</sup>.

È difficile a questo punto ricostruire, da queste indicazioni frammentarie, un quadro d'insieme coerente. Non è detto che i Bianchi da Moregnano esaminati da Nobili siano un ramo della stessa *domus* legata al consorzio fliscano citata dalla Firpo o ai Bianchi *de Erberia* studiati dal Formentini e da Ricci; il nesso, poi, fra questi e i Bianchi presenti nella zona del piacentino, nella valle di Sanguinetto, sarebbe tutto da dimostrare. Infine, i Bianchi di Parma e delle zone di Colorno che rapporti ebbero – se ne ebbero – con questi raggruppamenti parentali delle zone dell'Appennino?

Questa domanda deve, purtroppo, rimanere aperta. Non pare, tuttavia, inutile aver messo in luce come nella zona tra l'Emilia e la Liguria ci fossero diverse *domus* di Bianchi – o diversi rami della stessa? –, tutte appartenenti fra XI e XIII secolo, a quelle clientele vassallatiche che ruotavano intorno alle grandi famiglie feudali appartenenti al ceppo obertengo, come i Malaspina o gli Estensi, o alle famiglie che fra XII e XIII secolo erano in procinto di affermarsi come quella dei Fieschi.

L'appartenenza a uno di questi consorzi parentali nel Duecento, come vedremo per il caso fliscano a Parma e in Curia romana, sarà condizione necessaria per percorsi carrieristici sia in ambito civile che ecclesiastico. La ricerca di possibili legami fra queste famiglie dei Bianchi e quella di Gerardo, perciò, permetterebbe di fare luce sul quel contesto familiare nel quale fiorì il suo lungo e straordinario *curriculum* ecclesiastico; ele-

---

<sup>54</sup> *Ivi*, p. 3.

<sup>55</sup> DREI, *Le carte degli archivi parmensi*, cit., III, doc. 87, Parma, 12 maggio 1190, pp. 743-744.

<sup>56</sup> ACPr, *sec. XIII*, perg. 806.

mento che potrebbe risultare utile anche nell'ottica di ricerche comparative sulle carriere dei cardinali del Duecento.

### 1.3 *Il legame con gli Obizoni di Colorno e con il vicecancelliere di Curia Guglielmo da Gattatico.*

Un'altra fonte permette di ricostruire i legami parentali di Gerardo. Verrà trattata solo preliminarmente in queste pagine, poiché l'argomento sarà ripreso più avanti, quando si parlerà della carriera curiale del Bianchi. Si tratta di un passaggio di un registro pontificio di Innocenzo IV in cui, nel 1253, il pontefice richiedeva con l'usuale retorica del tempo ad *Artolfus*, vescovo *Jauriensis*, diocesi di una delle sedici contee del regno di Ungheria<sup>57</sup>, che «dignitate vel personatu cum praebenda provideat» per il *magister* Gerardo, *canonicus strigoniensis*, figura che coincide con il Gerardo da Parma di cui stiamo trattando<sup>58</sup>.

Nel registro si accenna a due legami importanti che Gerardo aveva in Curia: egli era cappellano nella *familia* del papa ed era *consobrinus* di un certo *magister Albertus*, notaio pontificio, il quale era cappellano di Stefano da Vancsa, primo cardinale ungherese del collegio cardinalizio, con il titolo di vescovo di Palestrina<sup>59</sup>. Gerardo aveva tutte le credenziali per ottenere quello che Innocenzo aveva richiesto al vescovo ungherese: un legame diretto con lo stesso pontefice e anche il fatto di essere parente stretto di uno dei sette notai della Curia romana, il quale era un familiare dell'ex-primate d'Ungheria<sup>60</sup>. Di queste credenziali, a fini di un discorso sui legami parentali, interessa quest'ultima. Il termine *consobrinus*, infatti, che in latino significa cugino, permette di individuare un ulteriore vincolo familiare. Chi era questo *magister* Alberto, notaio pontificio?

Secondo l'Affò egli proveniva da una famiglia colornese della diocesi parmense che faceva parte della casata degli Obizoni<sup>61</sup>. Un primo maestro Alberto, figlio di un certo Tigrimo degli Obizoni di Colorno, era ricordato in un documento del 1213, conservato presso l'Archivio capitolare di Parma, in cui era sancito l'atto di fondazione del beneficio di Santa

---

<sup>57</sup> Si trattava della diocesi di Győr, Raab o Jaurinum in Ungheria. Cfr. GY. GYÖRFFY, *Győr*, in DHGE, 22, Paris 1988, pp. 1359-1362.

<sup>58</sup> ASV, Reg. Vat. 22, n. 850, Perugia, 22 gennaio 1253, f. 294v. Si vedano anche i registri in: *Les registres d'Innocent IV*, doc. 6710 e POTTHAST, doc. 14846.

<sup>59</sup> HERDE, *Ein Formelbuch Gerhards von Parma*, cit., p. 237, n. 61.

<sup>60</sup> K. EUBEL, *Hierachia cattolica Medii aevi*, (ripr. anast. dell'ed. del 1913), I, Padova 1960, p. 464.

<sup>61</sup> AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, cit., I, p. 160.

Maria Maddalena e Santa Margherita nella cattedrale cittadina<sup>62</sup>. Il vescovo parmense, Obizzo Fieschi, lo aveva voluto come suo medico personale<sup>63</sup> e a lui si era molto legato tanto da concedergli ottime remunerazioni, anche grazie alle quali, certamente, egli si era potuto permettere la fondazione del beneficio. Per un lungo periodo Alberto si era trasferito in terra magiara ottenendo l'appellativo «da Ungheria» che poi passerà anche ai suoi discendenti. Come ricorda l'Affò, morì nel 1215 a Parma<sup>64</sup>.

Questo Alberto di cui abbiamo dato pochi cenni biografici fu molto probabilmente zio dell'Alberto, notaio curiale, citato nel registro pontificio di Innocenzo IV. Questa informazione la deduciamo da un documento del 1257, segnalato dall'Affò, in cui è stabilita l'erezione di una cappella dedicata a Santa Barbara nella cattedrale cittadina per volere di un Alberto, *dictus de Ungaria*, e di suo fratello Gerardo<sup>65</sup>. L'utilizzo del medesimo appellativo riferito a due persone fa pensare che l'epiteto *de Ungaria* avesse ormai assunto la forma di cognome.

Esisteva, quindi, una famiglia Obizoni di Colorno dalla quale discendevano un Alberto medico, un Alberto notaio e un Gerardo. Imparentato con questi Obizoni vi era, poi, un Alberto *Blanchus* di non si sa quale ramo dei Bianchi, il quale aveva sposato una certa Agnese da cui aveva avuto un figlio di nome Gerardo. Sappiamo, inoltre, che quest'ultimo aveva avuto tre fratelli: un tale Guglielmo che nacque, probabilmente, in-

---

<sup>62</sup> «In nomine Domini nostri Jesu Christi Anno a nativitate millesimo ducentesimo tertio decimo, indictione prima, die lune, octavo Kal. Aprilis. Nos quidem in Dei nomine magister Albertus filius quondam Tigrimi Opizonum de Columnio, qui dicor Magister Albertus de Ungaria, et Oddo frater eius, Johannes Judex, et Bonusdies fratres filii quondam Rubei Peredelli de eodem genere, nepotes dictorum Alberti et Oddonis»; cfr. *ivi*, p. 160, n. 3. Su questo si veda anche AFFÒ, *Memorie storiche di Colorno*, Parma 1800, p. 70.

<sup>63</sup> In un documento del 1202 conservato nell'Archivio capitolare di Parma si legge «magister Albertus medicus domini episcopi»; cfr. ACPr, *sec. XIII*, perg. 125.

<sup>64</sup> L'Affò aveva dedotto questa notizia da un registro conservato nell'Archivio capitolare di Parma in cui, al giorno 12 ottobre 1215, era indicato: «obiit magister Albertus de Ungaria in millesimo ducentesimo decimo quinto». Al di sotto era indicata anche la data di morte della consorte del medico parmense, Maria, deceduta il 22 dicembre 1218. Cfr. AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, cit., I, p. 161, n. 1.

<sup>65</sup> «et magister Gerardus dictus de Ungaria de vicinia Sancti Thomae frater ipsius magistri Alberti»: cfr. *ivi*, p. 161, n. 2. Sull'istituzione di questa cappellania si vedano anche due documenti nel registro pontificio di Alessandro IV: ASV, Reg. Vat. 25, n. 27, Anagni, 9 febbraio 1259, f. 190 e ASV, Reg. vat. 25, n. 30, Anagni, 9 febbraio 1259, f. 190v (*Les registres d'Alexandre IV*, doc. 2793 e doc. 2796) in cui si individuano anche le motivazioni di tale istituzione: «pro felicis recordationis Innocentii pape, predecessoris nostri, necnon ipsius et progenitorum et benefactorum suorum animarum fecit remedio».

torno al 1230 e che fu giudice a Parma<sup>66</sup>, un Oddone il quale ebbe un figlio di nome Giovanni che fu giudice anch'egli in Parma nel 1276<sup>67</sup> e, infine, una sorella che portava il nome di Domenica e che fu suora nella *domus* della *Religio veteris* di Parma, alla quale il fratello cardinale lasciò in eredità nel proprio testamento trecento libre imperiali<sup>68</sup>.

L'inseguirsi, nel corso delle diverse generazioni, dei medesimi nominativi avvalorava queste prove genealogiche le quali, tuttavia, rimangono ad ora isolate dal resto delle informazioni raccolte sulle *domus* dei Bianchi.

È certo, però, che il rapporto stretto instaurato dal primo Alberto con la famiglia Fieschi, tramite il legame con il vescovo parmense Obizzo, è stato essenziale per l'ascesa del secondo Alberto all'incarico di notaio pontificio. Inoltre, Sinibaldo Fieschi, nipote di Obizzo e futuro papa con il nome di Innocenzo IV, agli inizi del XIII secolo era stato canonico della cattedrale di Parma: egli, quindi, era potuto entrare in contatto in qualche modo con il medico personale dello zio e, forse, con suo nipote e avendone potuto apprezzare le qualità umane e la grande professionalità giuridica, una volta ottenuta la porpora cardinalizia l'aveva chiamato a Roma e introdotto negli ambienti curiali.

La figura di Alberto *de Ungaria* o Alberto da Parma, come è diversamente denominato nelle fonti, ha suscitato finora poca attenzione nella storiografia, pur avendo egli ricoperto incarichi importantissimi in delicate missioni diplomatiche, come quella per l'investitura della corona sici-

---

<sup>66</sup> R. LASAGNI, *Dizionario biografico dei parmigiani*, I, Parma 1999, p. 507.

<sup>67</sup> Drei sosteneva di aver visto un *instrumentum* all'Archivio di Stato di Parma di un «Johannem qd. Odonis Blanci, civis», nipote del cardinale Gerardo, che conteneva la lettura del testamento del cardinale Ottobono Fieschi, già arcidiacono della cattedrale di Parma. Cfr. DREI, *La badia cistercense di Valleserena di Parma*, ASPP, 27 (1927), p. 205. Su questo anche PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, Roma 1980, p. 25, n. 1 e LASAGNI, *Dizionario biografico dei parmigiani*, cit., I, p. 505.

<sup>68</sup> Si deduce da un rogito del notaio Amatore Grossi del 1303 in cui sono consegnate, secondo il lascito testamentario del cardinale defunto, cento libre imperiali a una monaca, una certa Domenica, del monastero della Religione Vecchia di Parma (ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 40). Sappiamo con precisione che si tratta di sua sorella dal contenuto dei legati lasciati dal cardinale: «Item sorori Dominice, sorori dicti qd. domini Sabinensis, lib. CCC imperialium» (DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., p. 225 e ora anche in PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., p. 336). Il cardinale fece costruire a proprie spese un dormitorio «valde bonum et pulchrum» per le suore della *domus*. Cfr. SALIMBENE, *Cronica*, II, p. 1650. Sulla *Domus Religio veteris* di Parma si veda il recente saggio della Romagnoli: D. ROMAGNOLI, *La Domus Religionis veteris di Parma*, in *Uno storico e un territorio: Vito Fumagalli e l'Emilia occidentale nel Medioevo*, a cura di R. GRECI, D. ROMAGNOLI, («Itinerari medievali», 8), Bologna 2005, pp. 187-234 (già pubblicato col titolo *La Domus Religionis veteris di Parma: costituzione del dossier*, in *Religiones novae*, «Quaderni di storia religiosa», 2 (1995), pp. 87-105).

liana; sarebbe, perciò, interessante studiarne l'azione in seno alla Curia, non solo per intendere maggiormente l'evoluzione della carriera del Bianchi nella sua fase iniziale, ma anche perché tali ricerche potrebbero favorire una comprensione integrale e maggiormente documentata dell'iniziativa politica della Chiesa romana durante i pontificati da Gregorio IX a Clemente IV.

Non si può chiudere questo riferimento ai legami di Gerardo con gli Opizoni di Colorno senza alludere ad un altro intreccio parentale che può risultare molto utile alla ricostruzione della biografia cardinalizia del Bianchi. Si tratta di un elemento, potremmo dire, risolutivo per spiegare i primordi della carriera del giovane canonico parmense. Nell'Archivio capitolare di Parma si trova l'unica patente di nomina cardinalizia finora ritrovata della prima metà del XIII secolo concessa da un cardinale a un cappellano cardinalizio. Nel documento in questione il cardinale diacono di Santa Maria in Via Lata, Ottaviano degli Ubaldini, il 5 novembre del 1256 accettava nel *consortium* dei propri cappellani un certo Bonacato, canonico di Parma, figlio di Alberto «de Sancto Donato civis Parmensis»<sup>69</sup>.

In realtà, il futuro cappellano del cardinale Ubaldini era già indicato in un documento pontificio cronologicamente anteriore a questa citato, del 30 settembre 1255, conservato nel medesimo archivio. In questa lettera papa Alessandro IV disponeva per il canonico parmense la concessione della «*facultatem, primam tonsuram et minores ordines*». Bonacato era segnalato anche in questo documento come «nato Alberti de Sancto Donato civis Parmensis». Ora, nel suo volume *Cardinali di Curia e familiae cardinalizie* Paravicini Bagliani, nella scheda prosopografica dedicata al cappellano del cardinale Ubaldini, ha fatto coincidere il toponimo «Sancto Donato» con il quale si specifica la provenienza del padre di Bonacato con la città di San Donato in Collina nei pressi di Firenze<sup>70</sup>.

---

<sup>69</sup> «Octavianus miseratione divina sanctae Mariae in Via Lata diaconus cardinalis, dilecto sibi in Christo Bonacato canonico Parmen. nato Alberti de Sancto Donato civis Parmen., salutem in Domino. Te, quem audivimus operam dare studiis disciplinae, consideratione bonae memoriae Guillelmi magistri scholarum Parmensis sanctae Romanae ecclesiae vicecancellari carissimi nostri, avunculi tui, cappellanorum nostrorum consortii in numero sociamus, tibi auctoritate praesentium concedentes, ut communi cum eisdem capellanis nominis titulo et gratiae nostrae privilegio ubicumque fueris censearis ipsorum consortio et honesto convictu quodcumque et quotiescumque ad nos veneris, et penes nos manere volueris gavisurus. In cuius rei testimonium praesentes patentes litteras nostro sigillo munitas tibi duximus concedendas. Dat. Anagninae non. Novembr., pontificatus domini Alexandri papae IV anno secundo»; cfr. AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, cit., I, p. 95.

<sup>70</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Cardinali di Curia e "familiae" cardinalizie*, («Italia sacra», 18), Padova 1972, p. 292.

Tuttavia, come si nota dal testo latino della patente cardinalizia riportato in nota, tale lettura è errata perché non è Bonacato ad essere indicato come «civis Parmensis» bensì Alberto, suo padre. Il sostantivo *civis*, infatti, essendo un parisillabo della terza coniugazione con uguale numero di sillabe nel passaggio dal nominativo al genitivo, è chiaramente in genitivo mentre «Bonacato», a cui è indirizzata la lettera cardinalizia, è al dativo. Dunque, *civis* non può essere riferito a Bonacato ma ad Alberto il quale è anch'esso in caso genitivo. Era, dunque, Alberto ad essere indicato come cittadino parmense e non Bonacato. Resta da capire che cosa indicasse il toponimo «de Sancto Donato», citato nel documento, in riferimento al comune emiliano.

San Donato è stata una frazione del quartiere di San Lazzaro di Parma almeno sino al XIX secolo. È probabile, dunque, che il documento faccia riferimento a una delle vicinie di Parma. Non si sa con certezza dove sia nato Alberto da Ungheria o da Parma, come viene chiamato in modo ambivalente nelle fonti, e dove abitasse in città ma c'è da credere che questa informazione contenuta nel documento capitolare sia da collegare alla biografia del notaio pontificio. Nel marzo del 1262, in un'altra pergamena conservata presso l'Archivio capitolare di Parma, si trova una disposizione di Urbano IV con la quale il pontefice assegnava allo stesso Bonacato una prebenda canonica. Da questo documento si acquisisce con assoluta certezza una notizia circa il legame di sangue tra Bonacato e il notaio pontificio Alberto. Nel mezzo del margine superiore della pergamena, infatti, si legge «Magr. Albertus pp not»<sup>71</sup>. Si deve perciò ritenere che Alberto da Ungheria, della famiglia degli Obizoni di Colorno, avesse abitato a Parma nella frazione di San Donato e avesse avuto un figlio di nome Bonacato.

Accertata la coincidenza tra Alberto da Parma, notaio pontificio e cugino di Gerardo, e l'Alberto «de Sancto Donato» della patente cardinalizia, padre di Bonacato, vi è un'altra informazione che questo documento offre di un'utilità straordinaria per la biografia del Bianchi. In un passaggio della lettera del cardinale Ottaviano, infatti, si legge:

...Te, quem audivimus operam dare studiis disciplinae, consideratione bonae memoriae Guillelmi magistri scholarum Parmensis sanctae Romanae ecclesiae vicecancellari carissimi nostri, avunculi tui, cappellanorum nostrorum consortii in numero sociamus...<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> ACPr, *sec. XIII*, perg. 1175.

<sup>72</sup> AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, cit., I, p. 95.

Dopo aver elogiato gli sforzi con cui Bonacato aveva intrapreso il cammino della disciplina ecclesiastica il cardinale faceva riferimento a un ulteriore vincolo parentale di Bonacato, quando ricordava con affetto l'allora vicecancelliere della Curia pontificia, Guglielmo da Gattatico, «avunculus» di Bonacato. Il termine *avunculus* in latino significa zio materno.

Questa notizia, apparentemente insignificante all'interno della patente cardinalizia, appare al contrario molto importante per definire un'ulteriore parentela di Gerardo Bianchi. Guglielmo da Gattatico era, dunque, fratello della moglie di Alberto, notaio pontificio. Gerardo, figlio di un certo Alberto *Blanchus* e di una certa Agnese, era cugino del notaio pontificio probabilmente per parte di madre. Se non vi era un legame di sangue tra il futuro cardinale di Parma e il vicecancelliere di Curia Guglielmo si può ugualmente asserire con certezza che essi appartenevano alla stessa *domus*. Tale legame rappresentava, dunque, un ulteriore appoggio di rilievo per Gerardo che si apprestava a trasferirsi alla corte di Innocenzo IV.

#### 1.4 I primi studi di diritto a Parma: due ipotesi interpretative.

Non si sa nulla di preciso neppure sugli studi giovanili del Bianchi, anche perché egli non fece mai alcun riferimento ad essi; dalla documentazione coeva però si riescono a fare alcune congetture plausibili. È probabile che abbia frequentato la scuola vescovile cittadina come accadeva ai giovani che erano indirizzati alla vita ecclesiastica. I bambini, infatti, terminavano gli studi da chierichetti – primo stadio della formazione ecclesiale incentrato, essenzialmente, sull'apprendimento dei testi sacri – all'incirca all'età di 16 anni<sup>73</sup>.

Oltre a una preparazione religiosa Gerardo ricevette, di certo, anche un'educazione di impronta giuridica; questo è facilmente desumibile dagli incarichi che ricoprì negli uffici curiali prima di essere investito della porpora cardinalizia, compiti che richiedevano necessariamente una preparazione in entrambi i diritti, sia nello *ius* canonico che in quello civile:

---

<sup>73</sup> G. MANACORDA, *Storia della scuola in Italia. Il Medioevo*, II, Firenze 1980, pp. 43-55. Sull'argomento si vedano anche i saggi di F. CARDINI, *Alfabetismo e livelli di cultura nell'età comunale*, «Quaderni storici», 38 (1978), pp. 488-522, in particolare alle pp. 497-505; P. RICHÉ, *Les écoles avant les universités*, in *Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medievale (secoli XII-XIV)*. Atti Del Convegno Internazionale di studi (Lecce-Otranto, 6-8 ottobre 1986), a cura di L. GARGAN, O. LIMONE, Galatina 1989, pp. 3-17 e C. FROVA, *Le scuole municipali all'epoca delle università*, in *Vocabulaire des écoles et des méthodes d'enseignement au moyen âge. Actes du colloque (Rome, 21-22 octobre 1989)*, («CIVICIMA», 5), Turnhout 1992, pp. 177-190.

prima la nomina a *scriptor* pontificio, poi quella più significativa ad *auditor litterarum contradictarum*.

Il titolo di *magister* che Gerardo portò fin dagli inizi della sua presenza in Curia a Roma, almeno dal biennio 1245-1246<sup>74</sup>, e che troviamo documentato nei registri pontifici e nelle lettere di Alberto da Böhming, non significa necessariamente che egli avesse compiuto degli studi universitari prima di giungere presso la corte del papa. Questo titolo, infatti, come hanno notato sia Herde che la Schwarz, era riconosciuto a molti ufficiali della cancelleria a partire dai notai<sup>75</sup>.

Certamente, però, prima di giungere a Roma, dovette in qualche modo formarsi giuridicamente. Sappiamo dall'Affò che fin dalla seconda metà del XII secolo erano attestate in Parma diverse figure qualificate con il titolo di *iudices*, tra i quali un certo Guido, un Alessandro, un Vetulo, un Ugo e un Bernardo da Cavriago; altri portavano il titolo di causidici e, nel 1196, alcune carte dell'Archivio capitolare cittadino testimoniavano un Gerardo Sanvitale, un Maccagno e un Guido in qualità di avvocati dei consoli parmensi<sup>76</sup>.

Vi era, dunque, anche a Parma una sviluppata mentalità giuridica che si era affermata nel solco di una tradizione culturale cittadina avente le sue origini negli ambienti culturali ecclesiastici e non dei secoli precedenti. Nel Duecento, poi, non si devono dimenticare, in area emiliana, quelle *scholae* private di diritto – per esempio, quella modenese, reggiana e anche parmense<sup>77</sup> – che costituirono tappe importanti all'interno degli

---

<sup>74</sup> La prima attestazione di Gerardo con il titolo di *magister* è del febbraio 1245, in una lettera inviata da papa Innocenzo IV al vescovo di Beauvais per richiedere un beneficio ecclesiastico per lo stesso Gerardo (ASV, Reg. Vat. 21, n. 254, Lione, 16 febbraio 1245, f. 150). Anche nel 1246 Alberto Behaim, scrivendo all'arcivescovo di Salisburgo per ringraziarlo della sua nomina a prevosto di Vienna, osserva: «has igitur litteras, quas mihi cum prepositura per vestram gratiam transmisistis, adiunctis mihi vestris specialissimis amicis, magistro Alberto notario e magistro Gerardo eius fratruel». Cfr. *Das Brief und Memorialbuch des Albert Behaim*, I, hrsg. von T. FRENZ, HERDE, in M.G.H., *Briefe d. spät. MA*, Monaco 2000, doc. 102, Lione, 21 agosto 1246, pp. 410-414, 411.

<sup>75</sup> HERDE, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei und Urkundenwesen im dreizehnten Jahrhundert*, Lassleben 1961, p. 42 e B. SCHWARZ, *Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstehung bis zur Mitte Jahrhunderts*, («Bibliothek des deutschen historischen Institut in Rom», 37), Tübingen 1972, p. 13.

<sup>76</sup> AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, cit., I, pp. XIV-XV.

<sup>77</sup> Sullo *Studium* di Reggio Emilia si veda il saggio di U. GUALAZZINI, *La scuola giuridica reggiana nel medioevo con appendice di documenti*, Milano 1952; mentre sulle scuole modenesi si veda G. SANTINI, *Università e società nel XII secolo: Pillio da Medicina e lo Studio di Modena. Tradizione e innovazione nella scuola dei Glossatori. Chartularium Studii Mutinensis (Regesta)-(Specimen 1069-1200) e in collaborazione con F. VALENTI, Chartularium Pili Medicinensis (1169-1207...)*, Modena 1979, p. 147 sgg.



itinerari professionali di alcuni *doctores legum* di fama i quali erano attirati, soprattutto, dagli alti compensi economici<sup>78</sup>. Queste scuole erano precipuamente private e laiche.

Accanto ad esse, a Parma soprattutto, era attiva grazie a una lunga e affermata tradizione una scuola capitolare particolarmente interessata all'ambito degli studi del diritto. A testimonianza di questa attenzione stanno i nomi di alcuni vescovi e *magistri scholarum* che risedettero in città e che insegnarono nel suo capitolo nella prima metà del Duecento. Bastino i nomi del *magiscola* Giovanni di Donna Rifiuta, arciprete della cattedrale ed «esperto in diritto canonico e diritto civile, materie che aveva insegnato per molti anni»<sup>79</sup>; del vescovo e canonista Grazia che era stato per diversi anni arcidiacono di Bologna, esercitando la facoltà di concedere le licenze *ubique docendi* concessagli dal pontefice<sup>80</sup>; di Martino da Colorno, esperto sia nello *ius* canonico che in quello civile, divenuto vescovo di Parma nel 1237; di Guglielmo da Gattatico, *magister scholarum parmensis*, chiamato in Curia a Roma nel 1246, a ricoprire l'importante incarico di *auditor litterarum contradictarum*, il giudice più importante della corte pontificia<sup>81</sup> e poi il ruolo di vicecancelliere della Cancelleria papale<sup>82</sup>.

Come ha osservato di recente Roberto Greci, considerando la vivacità della cultura giuridica del comune mediopadano, ci sarebbero tutti gli elementi «per immaginare una sorta di concorrenzialità tra tradizione capitolare e collegio dei giudici»<sup>83</sup> e, volendo aggiungere, tra scuola capitolare e *scholae* private laiche volute e sostenute dalle autorità comunali. A questo punto si apre il problema su quale possa essere stata la scuola dalla quale il Bianchi attinse la propria preparazione giuridica.

---

<sup>78</sup> Sulla natura di queste realtà scolastiche che non rispecchiavano nella forma modelli istituzionali come quello bolognese, si vedano, in generale, le definizioni e riflessioni di P. NARDI, *Dalle scholae allo Studium generale: la formazione delle università medievali*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a cura di F. LIOTTA, Bologna 1999, pp. 1-32 e di M. BELLOMO, *Scuole giuridiche e università studentesche in Italia*, in ID., *Medioevo edito e inedito*, I, *Scholae, Universitates, Studia*, Roma 1997, pp. 99-120.

<sup>79</sup> Cfr. SALIMBENE, *Cronica*, I, p. 169.

<sup>80</sup> Si veda in generale sul tema L. PAOLINI, *L'evoluzione di una funzione ecclesiastica: l'arcidiacono e lo Studio di Bologna nel XIII secolo*, «Studi Medievali», 19 (1988), pp. 129-172.

<sup>81</sup> G. F. NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, «Archiv für Diplomatik», 20 (1974), pp. 39-240, 58-59.

<sup>82</sup> *Ibidem*. Cfr. anche H. BRESSLAU, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, trad. it. di A. M. VOCI-ROTH, («Pubblicazioni degli archivi di stato. Sussidi», 10), Roma 1998, p. 227.

<sup>83</sup> GRECI, *Tormentate origini*, «Annali di storia delle università italiane», 9 (2005), pp. 33-46, 41.

Due sono le ipotesi che sembra lecito avanzare. La prima, che il giovane parmense si sia formato presso la scuola cattedrale cittadina che, come si è visto, fu ricca, nella prima metà del XIII secolo, di figure di spicco nell'ambito della giurisprudenza sia civilistica che canonistica. La seconda che abbia partecipato, come altri suoi coetanei divenuti poi illustri curialisti – si veda il celebre caso, citato dal Salimbene nella sua *Cronica*, di Simone di Brion divenuto poi papa con il nome di Martino IV –, alle scuole private di diritto che in città erano tenute da famosi *doctores legum vagantes*.

Proprio la notizia fornita dal cronista parmense ha suggerito a padre Ireneo Affò, e a chi in seguito ha accettato le congetture dell'erudito settecentesco, di assimilare l'esperienza del Bianchi a quella del canonico francese, il quale precisamente si formò alla scuola di Uberto da Bobbio<sup>84</sup>. Nell'agosto del 1214, in effetti, come attesta una carta dell'Archivio capitolare<sup>85</sup>, viveva a Parma un tale Uberto, *doctor legum*, secondo l'Affò della famiglia cittadina dei *Bovi*, uno «dei più dotti e reputati maestri dell'antica scuola dei Glossatori»<sup>86</sup>. Egli insegnò in città, sempre a detta dello storico parmense, in una scuola frequentata da diversi scolari, come si è visto anche forestieri.

Che in città a quell'epoca fosse presente una qualche forma di insegnamento non riducibile solo a quello delle scuole ecclesiastiche può essere dedotto dal fatto che, proprio nei decenni iniziali del Duecento, il tema delle scuole entrò a far parte degli interessi del comune e della sua legislazione<sup>87</sup>. L'insegnamento parmense dell'illustre dottore è stato sud-

---

<sup>84</sup>«Nam temporis Parmenses diligebantur a papa Martino quarto, qui aliquando in Parma leges audierat a domino Uberto de Bobbio, et habebant gratiam Romane curie et regis Karoli, quia sempre parati inveniebantur ad succursum Ecclesie impendendum»; cfr. SALIMBENE, *Cronica*, II, p. 1421.

<sup>85</sup> ACPr, *sec. XIII*, perg. 572.

<sup>86</sup> G. MARIOTTI, *Memorie e documenti per la storia della Università di Parma nel medioevo*, Bologna 1984, p. 63. Ne parla anche: F. C. DE SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel medioevo*, II, Roma 1972, pp. 309-310. Di recente, Simone Bordini ha tentato una prima fondamentale ricostruzione biografica di questo importante giurista del Duecento, ripercorrendo le tappe del suo insegnamento nelle città dell'Italia padana. Cfr. S. BORDINI, *Uberto da Bobbio, un giurista tra città e scuole nell'Italia padana del Duecento. Una prima messa a punto per un profilo biografico*, in *La storia delle università alle soglie del XXI secolo. Atti del Convegno internazionale di studi (Aosta, 18-20 dicembre 2006)*, a cura di P. GHEDA, M. T. GUERRINI, S. NEGRUZZO, S. SALUSTRI, Bologna 2008, pp. 91-105.

<sup>87</sup> Si veda a proposito il capitolo *De scholaribus, et eorum bonis manutenendis, et recuperandis* negli statuti cittadini del 1255 che riprendono un testo statutario precedente, del 1226, nel quale si legge: «Quod teneatur scholares morantur in civitate Parmae, eos et eorum bona, bona fide mantenere, et rationem eis facere et eorum res recuperare si fuerint oblate in episcopatu Parme. Et hoc capitulum fuit factum in MCCXXVI». Cfr.

diviso dalla storiografia in due fasi, la prima delle quali può essere certamente compresa tra il 1214, anno in cui è attestato per la prima volta a Parma, e il 1227<sup>88</sup>.

Per rivederlo a Parma occorre attendere circa dieci anni, dopo un itinerario che lo portò prima a Vercelli, dove fu chiamato nel 1229 a presiedere la cattedra di diritto nello Studio cittadino, e poi a Modena nel 1234 dove fu invitato ad insegnare dal podestà parmense Gherardo Albino insieme con altri illustri glossatori quali il modenese Uberto di Buonaccorso e Alberto da Pavia<sup>89</sup>. Ritornò nella città parmense nel 1237 dove fu impegnato più volte in qualità di avvocato del comune<sup>90</sup>. Vi rimase, molto probabilmente, sino alla morte avvenuta prima del 1245 – come conferma il testamento di Gerardo Manente, canonico della cattedrale, rogato in quell'anno<sup>91</sup> – e fu seppellito nella chiesa di San Giovanni Evangelista. Nel periodo che va dal 1237 al 1245 ebbe occasione, quindi, di insegnare nuovamente in città.

L'ipotesi di una formazione di Gerardo in una scuola laica cittadina, e più precisamente nella *schola* di Uberto, è stata l'unica ad essere stata vagliata dalla storiografia<sup>92</sup>. Non sembra, tuttavia, azzardato proporre

---

*Statuta Communis Parmae digesta anno MCCLV*, in *Monumenta historica ad provincias parmenses et placentinas*, a cura di A. RONCHINI, Parma 1856, p. 43.

<sup>88</sup> Nel dicembre di quest'anno è sicuramente in città perché fu eletto giudice del comune dal podestà di Parma, il pavese Torello da Strada, in una controversia fra il comune e il vescovo Grazia. Il testo del documento, conservato all'Archivio capitolare di Modena, è stato interamente trascritto dall'Affò in: AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, cit., I, pp. 82-84.

<sup>89</sup> Sulla presenza di Uberto da Bobbio a Vercelli si veda: I. SOFFIETTI, *Contributo per la storia dello studium di Vercelli nel secolo XIII*, «Rivista di storia del diritto italiano», 65 (1992), pp. 241-254 e ID., *L'insegnamento civilistico nello studio di Vercelli: un problema aperto*, in *L'università di Vercelli nel medioevo. Atti del secondo Congresso storico vercellese (Vercelli, 23-25 ottobre 1992)*, Vercelli 1994, pp. 227-242. Sulla sua presenza a Modena, invece, si vedano: AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, I, p. 85, n. 2 e C. G. MOR, P. DI PIETRO, *Storia dell'Università di Modena*, I, Firenze 1975, p. 11 e II, p. 329. Per un approfondimento del pensiero giuridico di Uberto si vedano oltre al già citato Savigny: L. SORRENTI, *Uberto da Bobbio e la giurisdizione sugli scolari. Una quaestio sui limiti di esercizio del foro privilegiato*, «Rivista internazionale di diritto comune», 4 (1993), pp. 211-219 e BELLOMO, *I fatti e il diritto tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV)*, Roma 2000, p. 567 ss.

<sup>90</sup> È ricordato in questa carica in occasione di un patto fatto con gli ambasciatori di Ravenna i quali richiedevano alla città emiliana di inviare il suo esercito a sostegno della città romagnola contro Bologna. Cfr. AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, cit., I, p. 85, n. 3.

<sup>91</sup> ACPr, *sec. XIII*, perg. 1070.

<sup>92</sup> Questa suggestione era stata già supposta da Herde il quale, tenendo conto delle medesime fonti a nostra disposizione, per avvalorarla sottolineò il particolare affetto che papa Martino IV dimostrò per il porporato parmense, fino alla nomina a cardinale

un'altra anche alla luce dei rapporti parentali scoperti nella patente cardinalizia del 1256. Se, infatti, nel 1246 Guglielmo da Gattatico iniziò la propria carriera in Curia come *auditor litterarum contradictarum*<sup>93</sup> e giunse a Roma col titolo di *magister scholarum parmensis* significa che negli anni precedenti aveva insegnato presso la scuola cattedrale di Parma. Dalla documentazione a disposizione si può dedurre che sino al 1238 a ricoprire tale ufficio era stato un certo Ugo *Gaterino*, il quale è attestato per la prima volta come *magischola* nel 1224<sup>94</sup>. L'insegnamento di Guglielmo a Parma sarebbe, quindi, da ascrivere a un periodo successivo a quello del magistero del *Gaterino*: dal 1238 sino alla fine del 1245.

Questa seconda ipotesi, come del resto quella della formazione presso il Bobbio, coinciderebbe con il percorso cronologico che finora si è riusciti a ricostruire: all'età di 16 anni circa, infatti, Gerardo avrebbe iniziato a frequentare in città una scuola in cui si formò sotto il profilo giuridico, prima di entrare qualche anno più tardi, nel 1245, in Curia a Roma. In mancanza di dati incontrovertibili entrambe le ipotesi appaiono perciò attendibili. Ciò che fa propendere per la seconda, però, sono due elementi: il vincolo familiare con Guglielmo e l'appartenenza del Bobbio agli ambienti ghibellini<sup>95</sup>. Gerardo, infatti, come si è già potuto notare, si legò sin da giovane agli ambienti fliscani cittadini. Guglielmo da Gattatico era parmense e fu chiamato in Curia a Roma proprio durante il pontificato di Innocenzo IV, il quale lo poteva avere conosciuto nei suoi trascorsi parmensi.

Un giovane, avviato alla carriera ecclesiastica, che apparteneva ad ambiti relazionali fortemente legati alla Curia pontificia, perché avrebbe dovuto scegliere una formazione presso una scuola tenuta da un maestro di chiara impronta filo-imperiale avendo a disposizione oltretutto un legame decisivo da sfruttare per la propria carriera ecclesiastica? È plausibile che, potendo scegliere, Gerardo abbia orientato le proprie preferenze per una formazione presso ambienti ecclesiastici nei quali non solo avrebbe potuto assimilare, più facilmente, lo *ius canonico* ma anche rima-

---

vescovo di Sabina nel 1281. I due, secondo la ricostruzione dello storico tedesco, si sarebbero conosciuti proprio quando l'allora Simone di Brion era a Parma e frequentava la scuola di Uberto da Bobbio, cioè nel periodo che va dal 1237 al 1245. Cfr. HERDE, *Ein Formelbuch Gerhards von Parma*, cit., p. 235, n. 49.

<sup>93</sup> È indicato per la prima volta il 16 febbraio 1246. Cfr. *Les registres d'Innocent IV*, doc. 1734.

<sup>94</sup> ACPr, *sec. XIII*, perg. 755.

<sup>95</sup> Questa suggestione è stata sottolineata di recente anche da Bordini nel suo saggio sul giurista padano. Cfr. BORDINI, *Uberto da Bobbio, un giurista tra città e scuole nell'Italia padana del Duecento*, cit., pp. 104-105.

nere legato a un capitolo nel quale, dalla prima metà del Duecento, dominarono i Fieschi e le famiglie cittadine in rapporto con essi.



### 2.1 *Introduzione.*

Si é già accennato alle difficoltà insite nella ricostruzione biografica di un personaggio così lontano nel tempo come il cardinale Gerardo Bianchi. Prendendo in esame le vicende che ne caratterizzarono la vita, soprattutto nei suoi primi anni, risulta inevitabile evocare gli avvenimenti preminenti che segnarono, nei decenni iniziali del XIII secolo, la sua terra natale, Parma, nella convinzione che anch'essi siano parte essenziale di quella materia che contribuì allo sviluppo della sua vita e delle sue azioni.

Parlare della situazione politica della città emiliana, descrivere la condizione in cui versavano le sue istituzioni ecclesiastiche, individuare quale fu il clima religioso e culturale che in essa si respirava all'inizio del XIII secolo, infatti, può contribuire a gettare luce sull' 'uomo' Gerardo che in quest'ambiente si trovò a vivere e nel quale prese abbrivio la sua formazione. Il rischio di percepire questa parentesi contestualizzante solamente come una digressione che ostacola in qualche modo la narrazione, costruita su un procedere essenzialmente cronologico, esiste e chi scrive ne é consapevole. Ciò nonostante tratteggiare il contesto storico di Parma di quegli anni può significare rappresentare quello che Gerardo, prima bambino e poi ragazzo, può aver visto con i propri occhi.

Di tutti i fatti accaduti nei primi decenni del Duecento tre sono quelli più rilevanti su cui sembra utile porre l'accento: innanzitutto, il compiersi, a cavallo tra XII e XIII secolo, di quel processo di autodeterminazione politica cui arrivarono le istituzioni comunali parmensi e il conseguente

scontro con l'autorità vescovile, segnato dalla famosa *querelle* del 1218 tra Obizzo Fieschi e il comune<sup>1</sup>; il fermento di rinnovamento che contraddistinse la religiosità popolare in città e nel contado, sulla scorta anche della nuova predicazione promossa dagli Ordini Mendicanti, e che ebbe come momento di massima espressione il movimento di pacificazione degli anni Trenta del secolo, denominato dal cronista francescano Salimbene de Adam l'*Alleluia* o da altri cronisti a lui contemporanei *magna devotio*; infine, le dinamiche che segnarono il quadro ecclesiastico cittadino e che videro l'episcopio di Parma e il suo capitolo entrare nell'orbita di quella politica insediativa della famiglia ligure dei Fieschi, attuata dai suoi più illustri esponenti, tra cui il decretalista Sinibaldo, futuro papa Innocenzo IV.

## 2.2 Il tramonto del 'governo del vescovo': la querelle tra chiesa cittadina e comune nei primi decenni del XIII secolo.

La prima attestazione, nella documentazione coeva, d'istituzioni comunali a Parma è del 1149 quando, in occasione di un trattato tra Parma e Piacenza, i *consules* delle rispettive città si accordarono per il possesso di Borgo San Donnino e di Bargone, nei pressi di Salsomaggiore, dopo una contenzione che per quasi cinquant'anni era stata motivo di guerra tra i

---

<sup>1</sup> L'inchiesta o *libellus* del 1218, fatto comporre dal vescovo di Parma Obizzo Fieschi e trascritto interamente da Giuseppe Lucca nella sua tesi di laurea (G. LUCCA, *Le contese tra il vescovo e il comune di Parma per le giurisdizioni temporali al principio del tredicesimo secolo*, tesi di laurea discussa presso l'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Lettere Moderne, relatore G. Tabacco, a.a. 1974-1975), si trova attualmente presso l'Archivio Segreto Vaticano (ASV, *Arm. I-XVIII*, 3913) e consiste di ventisette pergamene, cucite insieme in un unico rotolo della lunghezza di quindici metri, che contengono altrettante ventisette rubriche. Questo documento è stato esaminato, a più riprese, da alcuni studiosi italiani e stranieri nel corso del secolo scorso. In primis, Angelo Mercati nel 1929 ne rivelò la presenza presso l'Archivio Vaticano e nel 1935 ne diede un breve saggio pubblicandone alcune rubriche; cfr. MERCATI, *Una pagina ignota nella storia di Parma*, ASPP, 35 (1935), pp. 135-141. Sempre nel 1935 Micheli enucleava i temi della diciassettesima pergamena che riguardavano le terre di Corniana di cui si stava occupando: cfr. G. MICHELI, *Notizie storiche di Corniana*, («Biblioteca della giovane montagna», 101), Parma 1935. Infine, Mori, nel 1939, rivelava il contenuto di quattro pergamene che si riferivano ai territori di Poviglio, Montecchio e Gualtieri che stava esaminando; cfr. A. MORI, *Documento dell'Archivio Vaticano sul dominio temporale esercitato su Parma e il suo contado dai vescovi della stessa città*, ASPP, 4 (1939), pp. 81-95. Dopo la trascrizione integrale del documento fatta da Lucca, l'inchiesta del 1218 è stata oggetto di un'attenta analisi da parte di Guyotjeannin nella quale si evinse come l'assetto socio-politico di età precomunale si fosse proiettato fortemente nella piena età comunale; cfr. O. GUYOTJEANNIN, *Conflits de juridiction et exercice de la justice à Parme et dans son territoire d'après un'enquête de 1218*, MEFRM, 97 (1985), pp. 183-300.



due centri<sup>2</sup>. La ragione del contrasto risiedeva nelle possibilità economiche e commerciali che garantivano questi due territori: quello di Borgone, infatti, era ricco di saline mentre Borgo San Donnino rappresentava, nei percorsi francigeni, uno degli snodi commerciali più importanti sulla strada che portava a Monte Bardone e che univa l'Emilia occidentale alla Toscana<sup>3</sup>. La presenza di questi rappresentanti del comune comprova che anche nella città emiliana si stava realizzando quel processo di autodefinizione politica che dal secolo precedente aveva iniziato a contraddistinguere la vita delle *civitates* italiane.

In questi anni concitati per il contesto socio-politico della penisola, Parma, come altre realtà cittadine dell'Italia centro-settentrionale, aveva subito quelle restrizioni giurisdizionali implicate nelle sanzioni imperiali, codificate dalla dieta di Roncaglia<sup>4</sup>. Le *regalie* che l'imperatore aveva deciso di avocare a sé erano tornate a essere, nel caso parmense, di competenza del vescovo cittadino, nella persona di Aicardo da Cornazzano,

---

<sup>2</sup> DREI, *Le carte degli archivi parmensi*, cit., III, doc. 194, agosto 1149, pp. 162-166. Si veda sullo scontro tra Parma e Piacenza per il possesso di Borgo San Donnino anche la riflessione di P. UGOLINI, *La formazione del sistema territoriale e urbano della valle padana*, in *Insedimenti e territorio*, a cura di C. DE SETA, (*Storia d'Italia. Annali*, 8), Torino 1985, pp. 161-240, 222-226. Anche alla fine del XII secolo, nel 1199, Innocenzo III dovette nuovamente intervenire rivolgendosi a numerosi prelati dell'Italia centro settentrionale perché promuovessero una tregua nella guerra che contrapponeva Parma e Piacenza per il controllo di Borgo San Donnino, pena la scomunica e l'interdetto. Cfr. *Die Register Innocenz'III*, II, a cura di O. HAGENEDER, W. MALECZEK, A. STRAND, Wien 1979, doc. 39, pp. 72-75.

<sup>3</sup> Sull'importanza di queste zone nelle strategie di espansione territoriale di centri padani come Parma, Piacenza e Cremona nel XII secolo si vedano i lavori di DREI, *I pozzi e le saline di Salso*, Parma 1939; F. BERNINI, *Conflitti giurisdizionali fra Parma e Borgo di San Donnino nel Medioevo*, «Aurea Parma», 35 (1951), pp. 14-27; E. FALCONI, *Liber Communis Parmae iurium puteorum salis*, Milano 1966; A. AIMI, *Storia di Fidenza*, Parma 2003, pp. 48-54; infine, di GRECI, *Una strada, una chiesa, una nuova città. I miracoli di san Donnino*, in *Il governo del vescovo. Chiesa, città, territorio nel Medioevo parmense*, a cura di ID., Parma 2005, pp. 87-107, 100.

<sup>4</sup> Si vedano, in merito all'evoluzione della società cittadina dell'Italia centro-settentrionale e al formarsi della sua autocoscienza politica al tempo dello scontro con il Barbarossa, i lavori di Bordone: R. BORDONE, *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987, ID., *L'influenza culturale e istituzionale nel Regno d'Italia*, in *Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen des staufischen Kaisers*, hrsg. von A. HAVERKAMP, Sigmaringen 1992, pp. 147-168 e ID., *La Lombardia nell'età di Federico I*, in G. ANDENNA, A. CELLERINO, A. CERESATTO, M. FOSSATI, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, (*Storia d'Italia*, dir. da G. GALASSO, 6), Torino 1998, pp. 387-426.

presule filoimperiale, il quale ricoprì per gran parte del suo episcopato anche la carica di podestà<sup>5</sup>.

Sul finire del suo mandato episcopale, però, nel 1167, Parma, che aveva sempre professato la sua fede imperiale salvo durante la breve parentesi del vescovo riformatore Bernardo degli Uberti, passò dalla parte della *Lega Lombarda* nella lotta contro Federico I. Con l'esercito della Lega partecipò alla famosa battaglia di Legnano ottenendo così il diritto di sedersi al tavolo delle trattative per la Pace di Costanza e riconquistando quelle *consuetudines* amministrative, giurisdizionali e militari che le erano state sottratte pochi decenni prima a Roncaglia. Qualche anno più tardi, nel 1188, inoltre, stipulò un trattato di pace con Cremona, accordo col quale furono gettate le basi di quella Lega mediopadana che sarà il punto di appoggio della politica federiciana nell'Italia comunale nella prima metà del XIII secolo<sup>6</sup>.

I successi conquistati dal comune parmense e il nuovo assetto giuridico-amministrativo, garantito dalle acquisizioni ottenute nella Pace di Costanza, indussero i suoi rappresentanti a tentare un'iniziale ma decisa emancipazione dalla tutela del vescovo, soprattutto per ciò che concerneva la potestà giurisdizionale in città e nel contado<sup>7</sup>. Si affermava anche a

---

<sup>5</sup> Scarabelli Zunti lo indica come podestà in città negli anni 1164, 1165, 1166 e 1167. Cfr. E. SCARABELLI ZUNTI, *Consoli, governatori e podestà di Parma dal 1100 al 1935*, Parma 1935, p. 4.

<sup>6</sup> Il trattato del 1188 fu riconfermato in un accordo tra le due città del 1228 nel quale fu trascritto anche il testo della composizione precedente. Cfr. AFFÒ, *Storia di Parma*, III, Appendice, doc. 52, pp. 353-359. Sulla formazione della Lega mediopadana e sul suo ruolo nell'azione politica di Federico II nell'Italia del nord si vedano i lavori di Bernini: BERNINI, *Note sulla politica comunale al principio dell'Impero di Federico II*, NRS, 27 (1943), pp. 1-14 e ID., *Parma e la Lega mediopadana nella guerra 1228-1229*, ASPP, IV ser., 7 (1951), pp. 63-81. Inoltre, sulle forme di coordinazione e di alleanza intercomunali nella prima metà del Duecento si tenga presente l'analisi di M. VALLERANI, *Le leghe cittadine: alleanze militari e relazioni politiche, in Federico II*, III, *Federico II e le città italiane*, a cura di P. TOUBERT, PARAVICINI BAGLIANI, Palermo 1994, pp. 389-402.

<sup>7</sup> Il tentativo di emanciparsi dal governo vescovile fu un fenomeno diffuso nelle città dell'Italia della seconda metà del XII secolo. Va tenuto presente, inoltre, che i comuni italiani fino a quel momento non avevano avuto ancora proprie leggi, eccetto che i giuramenti dei consoli e dei cittadini; dopo la Pace di Costanza del 1183, invece, gli stessi iniziarono a redigere gli statuti, cioè vere e proprie raccolte di leggi con le quali intendevano disporre in gran parte della materia legislativa. Da qui lo scontro con l'autorità vescovile, non solo in merito alla giurisdizione in città ma anche e soprattutto nelle terre del contado. Cfr. A. I. PINI, *Dal Comune città-stato al Comune ente amministrativo*, in O. CAPITANI, R. MANSELLI, G. CHERUBINI, A. I. PINI, G. CHITTOLINI, *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, (*Storia d'Italia*, dir. da GALASSO, 4), Torino 1981, pp. 449-587, 471-473. Con l'affermazione del comune podestarile, poi, si avviò un processo nuovo anche rispetto all'esperienza precedente del comune consolare. Come ha sottolineato Cammarosano si registrò «un livello alto di autonomia politica,

Parma, come ha sottolineato Pacaut, quella tendenza al “particolarismo” che spingeva i comuni a rivendicare in sede locale la totalità dei poteri sull’intero territorio<sup>8</sup>. Nel 1192, infatti, una disposizione comunale, ricordata come *breve Dominici Gualchi*, ordinava a tutti gli abitanti di Parma di ricorrere unicamente ai tribunali cittadini del comune<sup>9</sup>. La risposta dell’autorità ecclesiastica non si fece attendere e nel medesimo anno il podestà, Bernardo da Cornazzano, fu scomunicato<sup>10</sup>.

Seguirono accesi scontri che portarono all’assalto e alla distruzione del palazzo vescovile e alla conseguente richiesta da parte del vescovo di un risolutivo intervento imperiale in materia. Nella primavera del 1195 Enrico VI, dunque, espresse il proprio appoggio a Obizzo Fieschi, nuovo presule cittadino, confermandogli la giurisdizione sulla città e sul comitato<sup>11</sup>. Sarà proprio negli anni del governo vescovile del Fieschi che si farà più duro lo scontro con le autorità comunali: tra il 1210 e il 1221, infatti, entrambe le istituzioni cittadine tentarono di fare leva sull’autorità imperiale per ottenere conferme alle proprie prerogative. Solamente tra la

---

l’istituzione di un vertice che riassume una pienezza di poteri, e non un ruolo di mera rappresentatività come era il consolato»: cfr. P. CAMMAROSANO, *Il ricambio dei ceti dirigenti nel corso del XIII secolo*, in *Magnati e popolani nell’Italia comunale. XIV convegno di studi (Pistoia, 15-18 maggio 1995)*, Pistoia 1997, pp. 17-40, 27.

<sup>8</sup> M. PACAUT, *Doctrines, politiques et structures ecclésiastiques dans l’Occident médiéval*, London 1985, pp. 33-45.

<sup>9</sup> GUYOTJEANNIN, *Conflits de juridiction*, cit., pp. 244-246.

<sup>10</sup> Rubr. XXVII. 1: «Quod episcopus Bernardus monuerit Bernardum de Carnaçano, ut faceret se absolvi de excommunicatione, in qua erat districtus pro jurisdictione, quam auferebat ecclesie Parmensi, ab imperatoribus sibi concessa, et [ad] imperatorem appellavit, ne de regimine civitatis et episcopatus se, donec permaneret excommunicatus, intromitteret, probatur per instrumentum factum per Bertullum notarium» (LUCCA, *Le contese tra il vescovo e il comune di Parma*, cit., p. 247). Sul significato e sulle procedure dell’interdetto e della scomunica, i due strumenti giuridici intorno ai quali ruotava l’intervento pontificio nei confronti dei laici che si macchiavano di reati o violenze contro i chierici, cfr. Y. BONGERT, *L’interdit, arme de l’Eglise contre le pouvoir temporel*, in *L’Eglise et pouvoir politique. Actes de Journée internationales d’histoire de droit (Angers, 30 mai- 1er juin 1985)*, Angers 1987, pp. 93-116 e R. H. HELMHOLZ, *Excommunications as a Legal Sanction: the Attitude of the Medieval Canonists*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», 99 (1982), pp. 202-218.

<sup>11</sup> «...jurisdictionem in placiti set bannis et caeteris quae pertinent ad jurisdictionem omnium Castrorum et loco rum praedicti Electi et Ecclesiae Parmensis». Le comunità sottoposte all’autorità vescovile dall’imperatore Enrico VI erano Berceto, con alcune dipendenze di Monte Bardone, Cassio, Collecchio, Montecchio, Poviglio, Gualtieri, Colorno, Vallisnera e Rigoso, Castrignano e Corniglio. Il privilegio imperiale si chiosava con l’ingiunzione che nessuno, ecclesiastico o laico, si permettesse di ledere i diritti episcopali «aliquibus calumniarum injuriis seu damnis occasione constituti vel consuetudinis Civitatis...». Cfr. AFFÒ, *Storia di Parma*, III, Appendice, doc. 12, pp. 270-271.

primavera e l'estate del 1210 l'imperatore emanò tre documenti che, per la loro "contraddittorietà" a motivo dei riconoscimenti che implicavano, non contribuirono per nulla alla pacificazione: nel marzo del 1210, infatti, Obizzo ottenne da Ottone IV un privilegio di ratifica dei propri diritti<sup>12</sup>; nel maggio del medesimo anno il comune si vide, invece, confermati gli *iura* conquistati alla Pace di Costanza<sup>13</sup>; infine, in agosto, un rescritto dello stesso Ottone, in favore del vescovo, affermava che il privilegio concesso al comune non pregiudicava in alcun modo i diritti del vescovo<sup>14</sup>.

Il comune, tuttavia, era ormai deciso a lanciare l'offensiva nei confronti di quei privilegi che la Chiesa cittadina difendeva strenuamente, non solo installando propri ufficiali nelle terre episcopali<sup>15</sup> ma contestando, addirittura, l'immunità giudiziaria del clero nei confronti del foro comunale; così facendo, entrava nel delicato campo della *libertas ecclesiastica*<sup>16</sup>. Il testo del *libellus*, studiato da Lucca, nasce proprio in questo frangente storico. Obizzo, infatti, dopo aver protestato vivacemente di fronte al Consiglio comunale e aver lanciato l'interdetto sulla città fece preparare dal proprio *entourage* un dossier col quale documentare, sulla base dei privilegi imperiali e delle testimonianze di centottantasette per-

---

<sup>12</sup> *Ivi*, doc. 26, pp. 282-284.

<sup>13</sup> *Ivi*, doc. 27, pp. 284-285.

<sup>14</sup> *Ivi*, doc. 28, pp. 285-286.

<sup>15</sup> «Quod Opiço, episcopus Parmensis et comes, ad publicum consilium Parmense accedens rogaverit Paganinum, potestatem Parmensem, ut investituram potestarie Parmensis ab eo reciperet et appellaverit ad dominium imperatorem Ottonem et dicto Paganino et toti consilio contradixit ne ponerent potestates nec instituerey per terras suas quas ab imperatore per feudum tenet, probatur per instrumentum factum per Henricum notarium». Cfr. rubr. XXVII. 2 in LUCCA, *Le contese tra il vescovo e il comune di Parma*, cit., p. 247 e GUYOTJEANNIN, *Conflicts de juridiction*, cit., p. 246, n. 172. Sulle procedure e gli strumenti propri della giustizia podestarile del comune, a difesa dei nuovi interessi sia pubblici che privati, si vedano i contributi di M. SBRICCIOLI, «Vidi communiter observari». *L'emersione di un ordine pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, «Quaderni fiorentini», 27 (1998), pp. 231-268 e VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, pp. 19-73.

<sup>16</sup> Si deduce dal fatto che l'imperatore Ottone IV, nel 1210, ordinò al podestà di non coartare i chierici di Parma a comparire di fronte ai tribunali comunali. Cfr. AFFÒ, *Storia di Parma*, III, Appendice, doc. 26, pp. 282-284. Il caso di Obizzo si inserisce bene, a nostro parere, in quella «tipologia del presule perseguitato dal comune» – secondo un'espressione di Maria Pia Alberzoni –, codificata nella redazione della vita di Lanfranco di Pavia, tipizzazione che si distingueva essenzialmente per due elementi: la difesa della *libertas ecclesiastica* e il collegamento del presule con il papato. Cfr. M. P. ALBERZONI, *Innocenzo III e la difesa della libertas ecclesiastica nei comuni dell'Italia settentrionale*, in *Innocenzo III Urbs et Orbis. Atti del Congresso Internazionale (Roma, 9-15 settembre 1998)*, a cura di A. SOMMERLECHNER, II, («Nuovi studi storici», 55), Roma 2003, pp. 837-928.

sone di dodici località del contado parmense, i propri diritti giurisdizionali<sup>17</sup>.

Se teniamo presente che, esclusi gli agenti della Chiesa parmense e i chierici, gli abitanti delle singole località che testimoniarono a favore della *pars episcopi* furono sessantaquattro, cioè il 56% del totale dei testi, mentre quelli della *pars communi* furono il 64%, si può sostenere con Guarisco che tale situazione «era sintomo di un consenso locale che la giurisdizione episcopale andava perdendo»<sup>18</sup>. Nel contempo va tenuto presente che, in questo quadro socio-politico molto complesso, vi erano anche altri soggetti istituzionali, altri “luoghi” del potere, che fungevano da spinta o da freno all’avanzata della giurisdizione comunale nel comitato: da una parte, le famiglie dell’antica aristocrazia feudale, come i Pallavicino, i Malaspina o i Lupi, che gravitavano ai confini del territorio diocesano, si rifiutavano di cedere quell’autonomia conquistata nei secoli tramite immunità o privilegi imperiali; dall’altra la nuova nobiltà emergente che proveniva, principalmente, dal contado ma che solo in ambito urbano aveva raggiunto un vero prestigio, grazie ai diversi incarichi podestarili assunti nei circuiti comunali dell’Italia centro-settentrionale, era interessata a una mediazione tra l’ambito ecclesiastico e quello comunale<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Guyotjeannin fornisce nel suo saggio un utile riepilogo delle testimonianze contenute nell’inchiesta vescovile suddividendole tra quelle della *pars episcopi* e quelle della *pars communi*. Cfr. GUYOTJEANNIN, *Conflicts de juridiction*, cit., p. 243.

<sup>18</sup> G. GUARISCO, *Il conflitto attraverso le norme. Gestione e risoluzione delle dispute a Parma nel XIII secolo*, («Itinerari medievali», 9), Bologna 2005, p. 38. È chiaro che tale affermazione non va intesa, come spesso è stato fatto, come una rivoluzione anticlericale delle istituzioni comunali contro i propri vescovi, giudizio che suonerebbe non solo non veritiero ma anche antistorico. Quelli che erano in gioco erano, soprattutto, interessi economici e privilegi giurisdizionali: fonti di rendite sicure ritenute necessarie da entrambe le parti. Non è un caso che, molto spesso, come nella vicenda parmense, lo stesso presule cercasse di arrivare ad accordi con il comune per valorizzare le prerogative di entrambe le parti. Sulla concezione e sulla difesa, a cavallo tra XII e XIII secolo, della *libertas ecclesiastica* nelle controversie tra vescovi e comuni e sulle differenze rispetto alla più generale *libertas ecclesiae* promossa da Gregorio VII, si vedano le utilissime osservazioni di B. SZABÒ-BECHSTEIN, «*Libertas ecclesiae*» vom 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Verbreitung und Wandel des Begriffs seit seiner Prägung durch Gregor VII, in *Die abendländische Freiheit vom 10. zum 14. Jahrhundert. Der Wirkungszusammenhang von Idee und Wirklichkeit im europäischen Vergleich*, hrsg. von J. FRIED, («Vorträge und Forschungen», 39), Sigmaringen 1991, pp. 147-175, 152-162.

<sup>19</sup> Si prenda a modello il caso dei Rossi: cresciuti in città grazie all’appoggio dell’autorità vescovile, ricoprirono incarichi nelle istituzioni comunali di diverse città emiliane. Bernardo di Rolando Rossi, per esempio, ricoprì l’incarico di podestà a Parma nel 1198 e poi a Bologna (1200), ancora a Parma (1201) e a Modena (1207 e 1212). Cfr. su questo GRECI, *Dalle cronache duecentesche a Bonaventura Angeli: i Rossi, Parma e l’imperatore*, in *Federico II e l’Emilia occidentale. Mostra storico documentaria*

In questo quadro di interessi contrapposti si comprende il coinvolgimento nella vertenza di un'autorità superiore come quella del papa, voluto e richiesto da Obizzo: nel 1220 Onorio III intervenne, come in altre occasioni aveva fatto, in favore del vescovo locale suscitando naturalmente la viva opposizione del comune che, attraverso il Consiglio, sciolse il podestà dall'obbligo di difesa degli ecclesiastici e impedì ai laici ogni tipo di rapporto economico con i chierici. La reazione di Roma fu durissima: il 17 novembre del medesimo anno il papa coinvolse il re di Francia, Filippo Augusto, chiedendogli espressamente il boicottaggio delle attività dei mercanti parmensi nel suo regno e il sequestro di ogni loro bene<sup>20</sup>; il 25 dello stesso mese il cardinale Ugolino d'Ostia, legato pontificio in Lombardia e Toscana, scomunicò il comune. Insieme alla scomunica pontificia giunse, sulla stregua delle normative stabilite nella *Constitutio in basilica Beati Petri*, anche il bando imperiale di Federico II, il quale si trovava alle porte di Roma in occasione della propria incoronazione<sup>21</sup>.

La resistenza comunale continuò per diversi mesi tanto che il legato apostolico fu costretto a richiamare il comune di Pavia perché bandisse il suo cittadino Torello da Strada, in quegli anni podestà a Parma<sup>22</sup>. L'anno seguente, però, si giunse a una tregua momentanea: la città s'impegnava a restituire «omnia ablata, vel extimationem praestabit, et emendabit omne dampnum quod factum est Episcopo»<sup>23</sup> e a eliminare quegli statuti «quae fecit de clericis et ecclesiasticis personis vel spiritualibus rebus contra ecclesiasticam personam et libertatem ecclesiae»<sup>24</sup>.

---

*nell'VIII centenario della nascita*, a cura di M. DALL'ACQUA, Parma 1995, pp. 25-34. Sui Rossi si veda di recente anche il volume *Le signorie dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo*, a cura di L. ARCANGELI, M. GENTILE, Firenze 2007. Sulla circolazione dei podestà nei diversi circuiti comunali molto utili sono i saggi di Guyotjeannin: GUYOTJEANNIN, *Podestà imperiali nell'Italia centro-settentrionale (1237-1250)*, in *Federico II e le città italiane*, cit., pp. 115-128; ID., *Podestats d'Émilie centrale: Parme, Reggio et Modene (fin XII<sup>e</sup>-milieu XIV<sup>e</sup> siècle)*, in *I podestà dell'Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.- metà XIV sec.)*, a cura di J-C. M. VIGUEUR, I, Roma 2000, pp. 349-403. Sempre nel medesimo volume, utili per una panoramica completa sulla realtà emiliana, si consultino i due saggi su Bologna e Piacenza di Massimo Vallerani e di Giuliana Albini: VALLERANI, *Ufficiali forestieri a Bologna (1200-1236)*, in *ivi*, pp. 289-348; G. ALBINI, *Piacenza dal XII al XIV secolo. Reclutamento ed esportazione dei podestà e capitani del popolo*, in *ivi*, pp. 405-445.

<sup>20</sup> POTTHAST, doc. 6407.

<sup>21</sup> Il testo della scomunica con l'accenno al bando imperiale di Federico II si trova in AFFÒ, *Storia di Parma*, III, Appendice, doc. 40, p. 297.

<sup>22</sup> *Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, a cura di G. LEVI, («Fonti per la storia d'Italia», 8), Roma 1890, doc. 30, pp. 26-27.

<sup>23</sup> *Statuta Communis Parmae digesta anno MCCLV*, cit., p. 195.

<sup>24</sup> *Ibidem*.

Inoltre, le istituzioni cittadine riconoscevano al vescovo la competenza esclusiva sulle cause spirituali, sulla giurisdizione volontaria, sui duelli e sulla nomina dei notai. In cambio, il vescovo concedeva al comune l'esercizio dei diritti di esercito, di cavalcata, di *bovataria*, la facoltà di imporre bandi annonari e, in alcune terre del contado come Rigoso, nella valle dell'Enza, o Corniglio, Agrimonte e Mossale, situate lungo il torrente Parma, la competenza sulle cause relative «hominibus civitatis vel episcopatus vel aliarum terrarum, si de ipsis terris querimonia fuerit civitati». Come indennizzo otteneva la metà dei proventi derivanti dall'esercizio di tale giurisdizione<sup>25</sup>.

L'accordo del 1221, anche se si dimostrò un fragile compromesso<sup>26</sup>, contribuì a ridefinire le rispettive giurisdizioni, vescovile e comunale, le quali assunsero contorni più chiari<sup>27</sup>. I nodi del contendere, sui quali si era scatenata la diatriba, riguardavano, secondo le osservazioni di Guarisco, essenzialmente tre materie giurisdizionali molto delicate: la competenza della giustizia sulle terre del contado<sup>28</sup>, la regolamentazione della decima e l'ambito d'intervento della giustizia comunale nelle questioni che concernevano i rapporti interpersonali, come le cause matrimoniali, che erano sempre state materia della giustizia ecclesiastica, riguardando in alcuni casi proprio i sacramenti<sup>29</sup>.

Per ciò che concerne la prima questione, l'esito del compromesso comportò da parte del comune la rinuncia al tentativo di sottomettere forzatamente gli ecclesiastici alla propria giurisdizione: le istituzioni cittadine si riservarono, solamente, la difesa dei diritti dei laici, rivendicando

---

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 196.

<sup>26</sup> Innanzitutto, non fu semplice pervenire a una tregua: l'accordo necessitava, infatti, di una ratifica pontificia prima che fosse ritirata la scomunica comminata al comune dal legato pontificio. A questo proposito il cardinale Ugolino impose al consiglio cittadino di giurargli obbedienza e di concedere al vescovo, quale garanzia dei propri impegni, la *curtis* di Sant'Andrea nelle terre di Medesano. Cfr. *Registri dei cardinali*, cit., docc. 40, 41, 42, pp. 83-86.

<sup>27</sup> Come annota il *Chronicon parmense* il comune nel 1221 aveva voluto segnalare anche visivamente le conquiste ottenute sul piano politico-giurisdizionale facendo costruire il nuovo palazzo comunale. «...In MCCXXI. Dominus Torellus de Strata de Papia fuit Potestas Parmae. Et illo Anno inceptum fuit Palatium Communis aedificari, et ibi fuit positus Torellus lapideus, nominatus à nomine Potestatis...»; cfr. *Chronicon Parmense ab Anno MXXXVIII usque ad Annum MCCCIX*, in RIS, IX, coll. 764-765.

<sup>28</sup> PINI, *Dal Comune città-stato*, cit., pp. 472-473. Sulle difficoltà di penetrazione del comune nelle terre del contado e sul suo rapporto con l'antica e nuova feudalità che sulle medesime aveva costruito, nel corso dei decenni, il proprio potere, si vedano le riflessioni di Greci in GRECI, *Parma medievale. Economia e società nel Parmense dal Tre al Quattrocento*, Parma 1992, pp. 15-27.

<sup>29</sup> GUARISCO, *Il conflitto attraverso le norme*, cit., pp. 41-44.

la propria esclusiva competenza sulle persone e sui beni del distretto cittadino e sui contratti stipulati nel territorio parmense dai laici. Per tutelarsi, poi, dal rischio che un ecclesiastico, avvalendosi dell'immunità dal foro cittadino, potesse danneggiare un *civis*, gli statuti comunali prevedevano il dovere per il podestà di rifarsi sui parenti del chierico che avesse citato il laico di fronte al tribunale ecclesiastico<sup>30</sup>. Lasciata in sospenso l'ipotesi dello scontro aperto con il vescovo, la politica comunale seguì l'indirizzo di un rifiuto dell'attuazione delle sentenze del tribunale ecclesiastico, soprattutto nei casi in cui fossero oggetto di un contenzioso con i *cives*<sup>31</sup>.

Il secondo aspetto riguardava, invece, la regolamentazione della decima: la volontà di sottoporre la giurisdizione sulla decima agli organismi giudiziari comunali faceva parte di una più ampia volontà dei comuni italiani di limitare i diritti che la Chiesa aveva conquistato nei secoli precedenti<sup>32</sup>. La composizione del 1221, tuttavia, impedì al comune di Parma di intervenire direttamente in materia, anche se dagli statuti cittadini del 1255 e del 1266, che riprendono ordinamenti precedenti, si possono rintracciare disposizioni precise a riguardo che tendevano a evitare l'allargamento del numero di proprietà sottoposte alla richiesta della decima e a favorire le procedure di riscatto<sup>33</sup>.

Il terzo ambito nel quale il comune cercò di estendere la propria giurisdizione a discapito di quella vescovile era connesso, invece, ai rapporti interpersonali. Non potendo però entrare in alcuni ambiti quali quello matrimoniale, per esempio, attinente a un sacramento, esso tentò di intervenire nel campo della giustizia volontaria, in casi come la nomina dei tutori, le alienazioni di proprietà di pupilli o la pubblicazione dei testa-

---

<sup>30</sup> «Item additum est quod, si clerici non observaverint dictum capitulum, quod Potestas teneatur accipere de bonis et rebus et possessionibus patris seu fratris vel nepoti dictorum clericorum qui non observarint dictum capitulum, et dare in solutum illi vel illis personi qui vel quae fuerint extractae contra formam hujus capituli»; cfr. *Statuta Communis Parmae digesta anno MCCLV*, cit., p. 229. Situazioni simili si verificarono in altre realtà cittadine. Si vedano per il caso di Firenze, per esempio, le riflessioni di Salvemini: G. SALVEMINI, *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti*, a cura di E. SESTAN (*Opere di Gaetano Salvemini*, I, *Scritti di storia medievale*, II), Milano 1972, p. 315-322.

<sup>31</sup> Questo si deduce dalle norme statutarie raccolte nel 1266: *Statuta Communis Parmae ab anno MCCLVI ad annum circiter MCCCIV*, a cura di RONCHINI, Parma 1857, p. 213.

<sup>32</sup> Cfr. A. CASTAGNETTI, *Le decime e i laici*, in *La Chiesa e il potere politico dal medioevo all'età contemporanea*, a cura di CHITTOLINI, MICCOLI (*Storia d'Italia. Annali*, 9), Torino 1986, pp. 509-530, 522-525.

<sup>33</sup> *Statuta Communis Parmae digesta anno MCCLV*, cit., pp. 232-233 e *Statuta Communis Parmae ab anno MCCLVI*, cit., pp. 222-224.



menti<sup>34</sup>. Tale progetto si realizzò vent'anni più tardi quando l'imperatore Federico II, in un momento critico per la sua politica nei confronti dei comuni italiani, concesse al comune di Parma tali prerogative allo scopo di garantirsi la fedeltà.

Le condizioni della composizione del '21, tuttavia, non furono accettate subito dal papa che le giudicava sconvenienti per la *pars episcopi* e anche se i patti, nella prassi, furono attuati, la vertenza dal punto di vista formale rimase aperta per sei anni. Nel 1227, però, la città di Parma riprese in mano la disputa e in un Consiglio generale affidò al *doctor legum* Uberto da Bobio, in qualità di avvocato comunale, il compito di intimare al vescovo, Grazia, la rinuncia alla giurisdizione della decima e un intervento risolutore perché il papa, l'imperatore e l'arcivescovo di Ravenna riconoscessero ufficialmente i termini dell'accordo del 1221<sup>35</sup>.

La difesa del vescovo opponeva alle accuse del comune il diniego circa l'intromissione in materia *de decimis* «quod ad Commune non pertinebat [...] ex ipsa compositione» e asseriva che il papa, pur sollecitato, non aveva ritenuto l'accordo rispettoso della *libertas ecclesiastica* cittadina<sup>36</sup>. Non solo, il presule accusava le istituzioni cittadine di non aver corrisposto, ancora dai tempi della composizione, la metà dei placiti e dei banni a cui egli aveva diritto in base ai termini dell'accordo. Il comune, dunque, approfittando probabilmente del disimpegno nella vertenza sia del pontefice che dell'imperatore, riprese la propria battaglia promulgando leggi contro quei chierici che producevano falsi testamenti, arrogandosi la giurisdizione sulla decima e occupando alcune terre vescovili<sup>37</sup>. Il risultato fu quello di farsi nuovamente interdire e scomunicare<sup>38</sup>.

---

<sup>34</sup> GUARISCO, *Il conflitto attraverso le norme*, cit., p. 43, n. 60. Queste materie giuridiche, tradizionalmente di esercizio vescovile perché attenevano a questioni di ordine morale, erano state difese con forza dalla *pars episcopi* nella composizione del 1221 e il comune era stato costretto ad abbandonare qualsiasi velleità di ingerenza. Sulle ragioni dell'influenza dell'*equitas* canonica in ambiti come i *pacta nuda* o in altri in cui fosse implicato il piano morale e la *bona fides* dei contraenti il negozio giuridico, si vedano i suggerimenti di Grossi in P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2006, pp. 216-219.

<sup>35</sup> AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, cit., I, pp. 82-83.

<sup>36</sup> Sulle strategie d'intervento di Gregorio IX nelle dinamiche politiche comunali improntate, secondo le recenti osservazioni della Baietto, a un «nuovo realismo politico» rispetto alla precedente politica pontificia di Innocenzo III e Onorio III, si veda in particolare il capitolo *Gregorio IX: l'età del realismo politico* in L. BAIETTO, *Il Papa e le città. Papato e comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, («Istituzioni e società», 9), Spoleto 2007, pp. 269-334.

<sup>37</sup> *Statuta Communis Parmae digesta anno MCCLV*, cit., p. 300, 232. Sulla *questio* relativa alle decime si veda DREI, *Le decime del vescovo di Parma*, ASPP, 20 (1920), pp. 1-46, 5-9.

L'anno successivo, nel 1232, il vescovo e il comune giunsero però a una nuova composizione nella quale Grazia chiese, quale prezzo per le usurpazioni subite, un risarcimento di tremila lire imperiali<sup>39</sup>. La strategia del vescovo parmense, cui premeva probabilmente l'esclusivo restaurarsi di una *pax parmense*, fu sospettata tuttavia di ambiguità dalle autorità romane. I guelfi in città, contrari a un accordo che favorisse in qualche modo la parte ideologicamente avversa ghibellina, fecero fallire l'accordo creando un clima di scandalo intorno allo stesso vescovo cittadino, reo di «convenir con coloro che l'ecclesiastica immunità conculcavano»<sup>40</sup>.

A questa ragione va, certamente, addotta l'inchiesta sulla sua persona, promossa dal papa con l'ausilio del vescovo di Brescia e dell'abate del monastero lodigiano di Cerreto. I capi d'imputazione che Gregorio IX pretendeva si verificassero riguardavano la grave violazione della *libertas ecclesiastica*, un'ipotetica licenza accordata da Grazia al comune di sottomettere i chierici alla giustizia laica, la condivisione dei proventi derivanti da questo esercizio, l'assegnazione dell'affidamento delle cause matrimoniali a persone «semplicis et fere idiotis» e, infine, la gravissima concessione fatta al comune di intromettersi nella causa di un chierico che, grazie a una lettera pontificia, aveva citato in giudizio una donna e a cui la giustizia laica aveva comminato come pena il pagamento di una multa e il carcere<sup>41</sup>.

Dalle carte in nostro possesso non sappiamo l'esito preciso di questa inchiesta ma, certamente, dovette concludersi positivamente per il vescovo Grazia se Gregorio IX lo coinvolse successivamente in alcuni incarichi molto delicati<sup>42</sup>. Nella documentazione coeva, sull'operato del vescovo, ci rimane però l'affettuosa testimonianza di Salimbene il quale, serbando il ricordo del rapporto d'amicizia tra Grazia e suo padre, Guido de Adam, non solo contraddice le accuse che gravarono sul presule ma anche le ribalta, asserendo che non fu dissipatore del patrimonio diocesano ma al contrario lo conservò e lo accrebbe<sup>43</sup>.

---

<sup>38</sup> La scomunica giunse il 14 ottobre del 1231 (ACPr, *sec. XIII*, perg. 907, edita in AFFÒ, *Storia di Parma*, III, Appendice, doc. 54, pp. 361-362), ma l'impressione che proviene dai documenti è che si stesse preparando un lungo periodo di scontri se, il 18 dicembre dello stesso anno, papa Gregorio IX concesse al capitolo cattedrale il permesso di celebrare gli uffici divini a porte chiuse (ACPr, *sec. XIII*, perg. 914, edita in AFFÒ, *Storia di Parma*, III, Appendice, doc. 55, p. 362).

<sup>39</sup> *Ivi*, pp. 150-151.

<sup>40</sup> *Ivi*, p. 151.

<sup>41</sup> *Ivi*, Appendice, doc. 56, pp. 362-364 e *Les registres de Grégoire IX*, doc. 1036.

<sup>42</sup> *Ivi*, doc. 1250 e doc. 1280.

<sup>43</sup> «Et ideo a Parmensibus bonus episcopus habebatur, siquidem non fuit rerum episcopalium dissipator, sed potius agregator et conservator. Hic fuit patris mei amicus,

### 2.3 L'Alleluia del 1233 tra fermenti religiosi, pacificazioni cittadine e riforme statutarie.

Lo scontro tra vescovo e comune fu, tuttavia, investito da un avvenimento che influì enormemente nelle vicende politico-sociali e religiose della città di Parma e non solo: si trattava di quel movimento, definito da Salimbene dell'*Alleluia*, che ebbe origine proprio a Parma nella primavera del 1233 e che si propagò in numerosi centri cittadini del nord Italia grazie, soprattutto, al ruolo svolto dai nuovi Ordini Mendicanti<sup>44</sup>.

Innanzitutto, occorre inquadrare il fenomeno nel contesto del tempo. Una cronaca coeva ce lo illustra descrivendo, per prima cosa, una serie di disastri ambientali che toccarono la Pianura Padana nella quarta decade del XIII secolo<sup>45</sup>. Nel 1230 un'inondazione del fiume Po causò gravissimi danni alle popolazioni e ai raccolti: le città più colpite dalla calamità furono Ferrara, Mantova, Cremona e Padova<sup>46</sup>. Anche il contado parmen-

---

scilicet domini Guidonis Ade, et de palatio suo loquebantur cum eo, cum esset ad fenestram domus sue, et exenia sibi mittebat, ut vidi frequenter oculis meis»; cfr. SALIMBENE, *Cronica*, I, p. 188.

<sup>44</sup> La letteratura sul moto dell'Alleluia si può far iniziare con il contributo di Vauchez, A. VAUCHEZ, *Une campagne de pacification en Lombardie autour de 1233. L'action politique des ordres mendiants d'après la réforme des statuts communaux et les accords de paix*, MAH, 78 (1966), pp. 503-549 (ora in ID., *Ordini mendicanti e società italiana, XIII-XV secolo*, Milano 1990, pp. 119-161). Sulla stregua delle osservazioni dello storico francese seguì il saggio di Fumagalli nel quale, per la prima volta, venne posto l'accento sulla distinzione fra il moto alleluiatico parmense di frate Benedetto e il seguente movimento di pacificazione guidato dagli Ordini Mendicanti; cfr. V. FUMAGALLI, *In margine all'«Alleluia» del 1233*, BISIME, 80 (1968), pp. 257-272 (ora in ID., *Uomini e paesaggi medievali*, Bologna 1989, pp. 143-159). Poi vennero le considerazioni di Barocelli: cfr. F. BAROCELLI, *L'Alleluia di Parma del 1233. Il sito, l'immagine, la città, «Aurea Parma»*, 67-68 (1983-1984), pp. 232-256; di Brown, D. A. BROWN, *The Alleluia. A Thirteenth Century Peace Movement*, AFH, 81 (1988), pp. 3-16, e di Thompson, A. THOMPSON, *Predicatori e politica nell'Italia del XIII secolo*, Milano 1996.

<sup>45</sup> Si veda lo studio di Giuliana Albini sulle carestie ed epidemie nel XIII secolo in Emilia: a partire dalla cronachistica emiliana tra XI e XIV secolo, la studiosa ha messo in luce come le società cittadine due-trecentesche di quest'area geografica fossero estremamente sensibili a questi aspetti climatici e pronte ad affrontare con misure particolari gli effetti di crisi che rimasero, però, sempre circostanziati a livello locale senza acquistare dimensioni "regionali". Cfr. ALBINI, *Un problema dimenticato: carestie ed epidemie nei secoli XI-XIII. Il caso emiliano*, in *Demografia e società nell'Italia medievale. Secoli IX-XIV*, a cura di R. COMBA, I. NASO, Cuneo 1994, pp. 47-67.

<sup>46</sup> «1230 - Uno diluvio de acqua fuo grandissimo. Per lo quale gli uomini convenendo fugire a l'albori, se volsero scanpare la furia de l'acqua. El quale diluvio fece danno in li diti luochi, zoé: El contado de Ferara, el contado de Padoa, el contado de Mantoa, el contado de Cremona, e multi altri luoghi i quali sono alle laghune»; cfr. *Corpus*

se, tuttavia, fu travolto dalla piena, tanto che gli *Annales parmenses maiores* ricordavano che il livello del fiume crebbe tanto da lambire le campagne nei pressi di Gainago proprio dove Gerardo, ancora bambino, abitava<sup>47</sup>.

Nell'agosto del 1232, poi, un'invasione di locuste e cavallette devastò le messi e tale evento si ripeté ogni anno per i tre consecutivi, ché delle vigne non rimasero che le radici<sup>48</sup>. Infine, gli inverni di quegli anni furono molto rigidi: le cronache bolognesi del tempo rammentano un fatto che può dare la misura delle temperature che si raggiunsero, quando menzionano al caso dei viandanti che percorrevano la via tra Bologna e Padova i quali potevano attraversare con carri e cavalli, all'altezza di Ferrara, il fiume completamente ghiacciato<sup>49</sup>. A questi flagelli della natura si aggiungevano le lotte fra le parti in città<sup>50</sup>. Queste, molto spesso, portavano a situazioni di conflittualità privata che potevano sfociare in quelle

---

*Chronicorum Bononiensium*, a cura di A. SORBELLI, in RIS<sup>2</sup>, XVIII/1, vol. II, Città di Castello 1911, p. 98.

<sup>47</sup> «Et illo anno flumen Padui ita crevit, quod fuit usque ad Gaynaghum per totum». Cfr. *Annales parmenses maiores*, in M.G.H., SS, *Annales Italici aevi Suevici*, XVIII, a cura di H. PERTZ, Hannover 1863, p. 668. Questa notizia appare molto interessante se teniamo presente il fatto che Gerardo, nel 1230, doveva avere poco meno di dieci anni e quindi fu, certamente, testimone oculare dei fatti. Occorre aggiungere un'altra suggestione: quella del 1230 dovette essere una calamità di ingenti proporzioni se si pensa che l'acqua percorse con la sua forza distruttrice i circa dieci chilometri che separavano Gainago dalla sponda più vicina del Po, nei pressi di Mezzano Rondani. Un fatto del genere dovette suscitare una forte impressione nella popolazione, abituata a intravedere negli avvenimenti naturali un segnale del volere divino. Cfr. anche V. FUMAGALLI, *Il paesaggio si trasforma. Colonizzazione e bonifica durante il Medioevo. L'esempio emiliano*, in *Le campagne italiane prima e dopo il Mille. Una società in trasformazione*, a cura di B. ANDREOLLI, FUMAGALLI, M. MONTANARI, Bologna 1985, pp. 95-131, 109 sgg.

<sup>48</sup> «Nel quale anno [1232] venne molte cavalete e grilli in lo contado de Bologna; et durò per tri angni e rodevano l'erbe dalla vetta infino alla radize. E fuo grande tempesta nelle vignie»; cfr. *Corpus Chronicorum Bononiensium*, cit., p. 101.

<sup>49</sup> «In questo anno [1234] fuo sì grande e aspero inverno in Bologna e Lombardia che 'l vino puro zellava nelli vasselli...Et andavase a Ferara senza nave e lle carra andavano sopra el fiume Po; e molti uomini e bestie morino per lo fredo grande»; cfr. *ivi*, pp. 103-104.

<sup>50</sup> Tabacco inquadrò le lotte di fazione all'interno delle città del Duecento in un processo di lungo periodo, conseguente alla disgregazione delle strutture statali di origine romano-germanica e di «orientamento feudale». Lo storico torinese affermava, infatti, che «i gruppi parentali e sociali operanti in questa costruzione erano talmente assetati di libertà d'azione e impegnati nella propria affermazione, che gli organi di natura pubblica emergenti dalle loro convergenze...risultarono costantemente condizionati dalle pressioni e dalle violenze». Cfr. TABACCO, *Ghibellinismo e lotte di partito nella vita comunale italiana*, in *Federico II e le città italiane*, cit., pp. 335-343, 335.

pratiche che informavano in modo ordinario le relazioni sociali delle società cittadine duecentesche: la vendetta di sangue e la faida<sup>51</sup>.

È comprensibile, dunque, che queste condizioni così drammatiche favorissero l'emergere di ansie ed attese escatologiche diffuse e il fiorire di un forte desiderio di pacificazione<sup>52</sup>. Come asserì il domenicano Thompson, con un'espressione molto pragmatica, «molti devono essersi rivolti al cielo per chiedere, se non sollievo, almeno qualche spiegazione di queste divine calamità»<sup>53</sup>. A Parma, la risposta a queste attese prese forma nella primavera del 1233 e si chiamò frate Benedetto, o *frater de Cornetta*<sup>54</sup>.

Gli storici che si sono cimentati nello studio di questo movimento religioso che portò in pochi mesi a una lunga serie di pacificazioni hanno poggiato le loro trattazioni sul racconto salimbeniano che è una testimonianza unica nel suo genere, per il carattere quasi giornalistico che la contraddistingue<sup>55</sup>. Salimbene, infatti, non solo raccolse le notizie sui fat-

---

<sup>51</sup> Zorzi ha sottolineato questo elemento caratterizzante la società cittadina del XIII secolo osservando, addirittura, che «l'educazione del cittadino nella società comunale italiana fu anche l'educazione alla vendetta». Cfr. A. ZORZI, *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, a cura di R. DELLE DONNE e ZORZI, Firenze 2002, pp. 135-170, 135. Non è il caso di approfondire il tema in questa sede. Si rimanda in proposito al volume di Guarisco nel quale è presente un intero capitolo, intitolato *Faida e vendetta*, dedicato a questo argomento: cfr. GUARISCO, *Il conflitto attraverso le norme*, cit., pp. 131-148.

<sup>52</sup> Giampaolo Tognetti ha messo in risalto alcuni aspetti interessanti di queste tensioni religiose di cui si fece esperienza nei centri comunali, escludendo però la possibilità di influssi gioachimiti nella predicazione e nel moto alleluatico. Questi, infatti, inizieranno a segnare la predicazione minorita solo più tardi, almeno dall'inizio della quinta decade del secolo; cfr. G. TOGNETTI, *Profetismo e tensione religiosa nei centri comunali*, in *Federico II e le città italiane*, cit., pp. 319-331, 331-332, n. 3.

<sup>53</sup> THOMPSON, *Predicatori e politica nell'Italia del XIII secolo*, cit., p. 37.

<sup>54</sup> Anche il *Chronicon Parmense* accenna brevemente all'evento, segno che dovette essere un fatto molto sentito dalla popolazione: «...Et Frater Cornetus venit Parmam; et omnes ibant post eum com ramis alborum et candelis accensis clamando: Benedictus sit Pater: Benedictus sit Filius: benedictus sit Spiritus Sanctus...». Cfr. *Chronicon Parmense*, cit., col. 766.

<sup>55</sup> Sullo stile e i contenuti dell'opera di Salimbene de Adam e sulla storiografia che ne ha dibattuto, oltre all'introduzione di Berardo Rossi all'edizione della *Cronica* che si sta utilizzando (SALIMBENE, *Cronica*, I, pp. XI-XLVIII), si vedano i recenti contributi di A. A. HUSAIN, *Writing Identity as Remembered History: Person, Place, and Time in Friar Salimbene's Autobiographical Prose Map*, «Viator. Medieval and Renaissance studies», 36 (2005), pp. 265-292; C. S. NOBILI, *Salimbene da Parma tra narrativa e predicazione*, in *Letteratura in forma di sermone: i rapporti tra predicazione e letteratura nei secoli XIII e XVI. Atti del Seminario di studi (Bologna, 15-17 novembre 2001)*, a cura di G. AUZZAS, G. BAFFETTI, C. DEL CORNO, Firenze 2003, pp. 301-314; E. PASQUINI, *Critica del costume e diario di "cose viste" nella "Cronica" di Salimbene*, in *La presenza francescana tra medioevo e modernità*, a cura di M. CHESSA e M. POLI, Firenze 1996, pp. 155-166. Inoltre, si vedano anche i classici lavori di N. SCIVOLETTO,

ti accaduti nel contesto storico in cui visse e le ripropose secondo uno stile tradizionale delle cronache del tempo, ma si situò all'interno di esse tendendo a farsene protagonista. L'eccezionalità della sua testimonianza, poi, nel caso specifico del fenomeno alleluiatico, consiste nel fatto che il racconto è il resoconto di ciò che il narratore vide con i propri occhi, essendone stato partecipe in prima persona. Per questo, sulla scia degli studiosi che se ne sono occupati, anche qui si prenderà le mosse dalla scena descritta della *Cronica*.

Il primo affresco che Salimbene ci offre ha un carattere sociologico molto interessante che può essere utile alla nostra ricerca. Nel capitolo, intitolato *De tempore Alleluia*, infatti, il francescano osserva:

Fuit autem Alleluia quoddam tempus quod sic in posterum dictum fuit, scilicet tempus quietis et pacis, quoad arma bellica omnino remota, iocunditatis et letitiae, gaudii et exultationis, laudis et iubilationis. Et cantilenas cantabant et laudes divinas milites et pedites, cives et rurales, iuvenes et virgines, senes cum iunioribus<sup>56</sup>.

Il narratore non solo ha nelle orecchie le manifestazioni di giubilo che accompagnavano le espressioni festose di quella primavera, ma ci descrive anche con esattezza di termini le persone che si lasciarono coinvolgere nell'entusiasmo di quelle processioni. L'intera *societas* era trascinata, senza distinzioni di sesso, età e lignaggio. Erano eliminate le grandi divisioni sociali che erano state – ed erano ancora – alla base dei contrasti nelle città: *milites* e *pedites*, *cives* e *rurales*, *iuvenes* e *virgines*, erano convocati insieme in un'unità che sembrava riecheggiare le celebri pagine dell'apostolo Paolo<sup>57</sup>. Gerardo nel 1233, doveva avere poco più di dieci anni e non è da escludere che anch'egli fosse tra quei bambini *rurales*

---

*Fra Salimbene da Parma e la storia politica e religiosa del secolo decimoterzo*, Bari 1950; A. CARILE, *Salimbene e la sua opera storiografica*, Bologna 1971; G. SEVERINO, *Storiografia, genealogia, autobiografia. Il caso di Salimbene de Adam*, in *Cultura e società nell'Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi*, II, Roma 1988, pp. 774-793; la raccolta di saggi dal titolo *Salimbeniana. Atti del convegno per il VII centenario di fra Salimbene (Parma, 1987-1989)*, Bologna 1991; J. PAUL, M. D'ALATRI, *Salimbene da Parma: testimone e cronista*, Roma 1992 e GUYOTEANNIN, *Salimbene de Adam: un chroniqueur franciscain*, Turnhout 1995.

<sup>56</sup> SALIMBENE, *Cronica*, I, p. 190.

<sup>57</sup> Si tratta, naturalmente, di una semplice suggestione ma che sembra plausibile se si considerano i continui riferimenti scritturali nella cronaca salimbeniana. Il testo dell'apostolo Paolo esortava: «Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Gesù Cristo, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più né giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù»: cfr. Gal 3, 26-29.

che, giungendo dai paesi del contado, correvano dietro alle invocazioni di frate Benedetto:

Sic etiam veniebant de villis ad civitatem cum vexillis et societatibus magnis viri e mulieres, pueri et puellae, ut predicationes audirent et Deum laudarent; et cantabant Dei voces et non hominis, et ambulabant homines in salvatione, ita ut videretur propheticum illud impletum: Remiscentur et convertentur ad Dominum universi fines terre. Et adorabunt in conspectu eius universe familie gentium<sup>58</sup>.

La narrazione di Salimbene si inframezza spesso di citazioni bibliche che, consolidandone i contenuti, sembrano quasi inserire il movimento alleluatico in un piano provvidenziale. Anche se il tono del cronista è intriso, certamente, di un'esaltazione che ha le sue radici in istanze gioachimitiche e che carica di significati escatologici gli eventi narrati non è da escludere, tuttavia, che i fatti fossero quelli descritti e che l'impressione suscitata nei contemporanei fosse di una vera e propria rivoluzione in atto in cui le aspettative più profonde trovavano un reale riscontro: «nessun sentimento d'ira in loro, nessun turbamento, nessuna discordia, nessuna lite e nessun rancore [...] si comportavano in ogni cosa pacificamente»<sup>59</sup>.

Salimbene allo scopo di conferire ulteriore veridicità al racconto confermava la propria conoscenza diretta degli accadimenti, osservando che «severa ita faciebant, ut vidi oculis meis». Ma chi era questo *frater Benedictus*<sup>60</sup> che aveva generato un fenomeno del genere e che guidava le manifestazioni di giubilo a Parma? Seguiamo il racconto:

Nam primo venit Parmae frater Benedictus, qui dicebatur frater de Cornetta, homo simplex et illitteratus et bone innocentie et honeste vite, quem vidi e familiariter cognovi Parme et postmodum Pisis. Erat enim vel de valle Spoletana, vele de partibus Romanis. Non erat alicuius religionis, quantum ad congregationem, sibi ipsi vivebat et soli Deo placere studebat; amicus valde erat fratrum Minorum<sup>61</sup>.

Doveva apparire, quindi, come una specie di anacoreta, originario dell'Umbria o del Lazio, illetterato («homo simplex et illitteratus»)<sup>62</sup>, che

---

<sup>58</sup> SALIMBENE, *Cronica*, I, p. 192.

<sup>59</sup> *Ivi*, p. 193.

<sup>60</sup> Sulla figura di Benedetto si veda I. WALTER, *Benedetto*, DBI, VIII, Roma 1966, p. 321.

<sup>61</sup> SALIMBENE, *Cronica*, I, p. 194.

<sup>62</sup> L'immagine che Salimbene usa per descrivere frate Benedetto riflette quella dei gruppi dei *pauperes Christi* che si erano diffusi in Italia e in Europa tra la fine del XII

non apparteneva a nessun ordine religioso pur nutrendo forti simpatie per i frati Minori; si atteggiava a nuovo Giovanni Battista («quasi alter Iohannes Baptista»)<sup>63</sup> e vagava indossando una tunica allacciata da una cintura di cuoio, sulla quale portava un lungo mantello nero, «ad modum guascapi facta», recante sia davanti che di dietro una lunga croce rossa «descendentem a collo usque ad pedes». La barba era lunga e nera; in testa aveva un berretto armeno e portava con sé una piccola tromba di bronzo con la quale richiamava la gente ad unirsi alla processione.

Predicava alle folle nelle piazze e nelle chiese, radunando intorno a sé soprattutto i bambini che lo seguivano con rami d'albero e candele accese<sup>64</sup>. Durante le processioni risuonavano, in forma quasi litanica, le invocazioni alla Trinità.

---

secolo e gli inizi del XIII. Durando d'Osca, nel suo *Liber Antiheresis*, utilizzava la medesima espressione in riferimento ai protagonisti di questi fenomeni del XII secolo: cfr. K. V. SELGE, *Die Ersten Waldenser mit Edition des Liber Antiheresis des Durandus von Osca*, II voll., («Arbeiten zur Kirchengeschichte», 37/1-2), Berlin 1967.

<sup>63</sup> In questo senso l'accostamento di Benedetto al Battista poteva risultare facile al cronista per un duplice motivo: sia per l'aspetto estetico dell'asceta che lo avvicinava per analogia a quello giovanneo sia per la sua funzione di "proemio" alla *magna devotio*. Infatti, come il Battista era stato precursore del Cristo anche Benedetto lo era stato nei confronti del movimento di pacificazione guidato dagli Ordini Mendicanti negli anni successivi al 1233. Il primo a rinvenire queste suggestioni fu Fumagalli: cfr. FUMAGALLI, *Uomini e paesaggi medievali*, cit., p. 145.

<sup>64</sup> Il Barocelli, amplificando alcune osservazioni formulate da Fumagalli, intese sostenere, forse eccessivamente, che i comportamenti rituali del movimento alleluiatico nascondessero in realtà «il segno criptico di una consuetudine ancestrale». Allo scopo di avvalorare la sua tesi accentuò il carattere rurale di queste manifestazioni, legandolo alle devozioni primaverili delle rogazioni, e confondendo il sentimento religioso della popolazione con una «atmosfera tra il magico e il miracoloso...condizionata da emozioni nascoste» al limite dell'ortodossia (BAROCELLI, *L'Alleluia di Parma del 1233*, cit., pp. 237-238 e 240). Le considerazioni di Barocelli non ci sembrano, tuttavia, corrispondere al clima descritto da Salimbene per diversi motivi. Innanzitutto, il riferimento alle rogazioni (cerimonie, già in uso presso le popolazioni pagane, con cui si benedivano i campi e i raccolti), quale fenomeno che risentiva ancora nel XIII secolo di influenze paganeggianti, appare inappropriato se si tiene presente che queste processioni erano entrate a far parte dei riti tradizionali della Chiesa già a partire dal V secolo (cfr. sull'argomento la voce enciclopedica di P. SIFFRIN, *Rogazioni*, EncCatt, X, Città del Vaticano 1953, pp. 1084-1085). Poi, l'accentuazione del carattere rurale del movimento alleluiatico, che nascondeva l'intenzione dell'autore di affiancare queste espressioni religioso-folkloristiche a forme residuali paganeggianti ancora presenti nel mondo rurale medievale, non corrisponde alla realtà descritta nella *Cronica*. L'Alleluia in realtà, almeno nella testimonianza che ci ha lasciato Salimbene, fu un fenomeno fondamentalmente urbano: le prediche e le processioni avvenivano nelle piazze e nelle chiese. Il cronista ci dà addirittura un riferimento urbanistico molto preciso, quando osserva da dove partecipò lui stesso a una di queste manifestazioni («ego super murum palatii episcopi, quod tunc temporis edificabantur, vidi ipsum pluries predicantem et Deum laudantem»: SALIMBENE, *Cronica*, I, p. 194.). Non solo, il giudizio che dà su *frater de Cornetta* è es-



Et inchoabat laudes suas hoc modo et in vulgari dicebat: «Laudato et benedetto et glorificato sia lo Padre!». Et pueri alta voce quod dixerat repetebant. Et postea eadem verba cantabant. Postea tercio eadem verba repetebat addendo: «si lo Spiritu Sancto!» Et postea: «Alleluia, Alleluia, Alleluia». Deinde bucinabat et postea predicabat, dicendo aliqua bona verba ad laudem Dei<sup>65</sup>.

Le celebrazioni religiose, infine, si concludevano con un'invocazione alla Vergine che riprendeva, ampliandole, le formule dell'Ave Maria<sup>66</sup>. A questo punto della Cronaca frate Benedetto esce di scena, con un'interruzione brusca della narrazione, e vengono introdotte le figure dei frati domenicani e francescani, con le quali Salimbene apre una lunga digressione sull'opera pacificatrice dei Mendicanti in diverse città dell'Italia centro-settentrionale, azione che portò alla riforma degli statuti comunali a Parma, Bologna, Verona, Vercelli, Vicenza, Milano e Monza<sup>67</sup>. Il tema della 'pace', in realtà, era già sentito particolarmente negli anni a cavallo tra i secoli XII e XIII<sup>68</sup>: i gruppi che avevano abbracciato

---

senzialmente positivo («bone innocentie et honeste vite») e non nasconde nessun sospetto di eterodossia. La valenza fortemente civica del movimento dell'Alleluia è stata di recente sottolineata anche dalla Dessì, la quale ha inteso mettere in relazione la ricerca e la predicazione della pace dei frati mendicanti all'inizio del XIII secolo con il diffondersi dell'ideale della *communitas* urbana. Cfr. R. M. DESSI, *Pratiques de la parole de paix dans l'histoire de l'Italie urbaine*, in *Prêcher la paix, et discipliner la société. Italie, France, Angleterre (XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, a cura di ID., Turnhout 2005, pp. 245-278.

<sup>65</sup> SALIMBENE, *Cronica*, I, p. 194.

<sup>66</sup> Il testo modificato dell'Ave Maria utilizzato dal frate era: «Ave Maria clemens et pia,/ gratia plena, virgo serena!/ Dominus tecum, et tu mane mecum!/ Benedica tu in mulieribus,/ que peperisti pacem hominibus/ et angelis gloriam!/ Et benedictus fructus ventris tui,/ qui, coheredes ut essemus sui,/ nos fecit per gratiam et cet». Cfr. *ivi*, pp. 195-195.

<sup>67</sup> A documentazione dell'attività di riforma svolta dagli Ordini Mendicanti si vedano le rubriche statutarie nelle raccolte legislative dei comuni citati. Per Bologna, cfr. *Statuti di Bologna*, a cura di L. FRATI, Bologna 1869, I, pp. 446-449 e II, pp. 262-263; per Vercelli, cfr. *Statuta Communis Vercellarum*, a cura di G. B. ARIANI, in *Historia Patriae Monumenta, XVI: Leges Municipales*, II/2, Torino 1877, coll. 1231-1237; per Milano, cfr. B. CORIO, *Storia di Milano*, I, Milano 1855, pp. 421-424; per Monza, cfr. A. F. FRISI, *Memorie storiche di Monza e sua corte*, Milano 1794, II, pp. 101-105.

<sup>68</sup> Si veda in proposito G. CASAGRANDE, *Religiosità penitenziale e città al tempo dei comuni*, («Biblioteca seraphico-capuccina», 48), Roma 1995, pp. 143-144, 168-175, 182-192. Francesco d'Assisi respirò, certamente, quel clima religioso che "invase" la società cittadina italiana tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo; esso ne improntò la formazione e la predicazione e plasmò anche le iniziative in campo civile dei membri del suo ordine. È ciò che emerge da un recente studio di Giovanni Miccoli che, analizzando i testi scritti dell'assisiato e le testimonianze sulla sua vita, ha voluto indagare il vero significato della parola 'pace' nell'esperienza del fondatore dell'Ordine francescano, liberando la sua figura da alcune interpretazioni riduttive che erano state formulate

la scelta di una militante non violenza o della penitenza, come il movimento dei penitenti o i «terzi ordini», erano attivi nella società comunale, infatti, fin dagli inizi del XIII secolo. Alcuni dei loro esponenti avevano rivestito anche ruoli importanti nelle amministrazioni cittadine divenendo veri e propri «specialisti della pace»<sup>69</sup>.

Non è il caso di dilungarsi in questa sede sull'intero fenomeno della *magna devotio* degli anni che seguirono la predicazione di frate Benedetto, per cui si rimanda alla bibliografia citata, soprattutto al quadro esauriente proposto nel lavoro di Vauchez. Interessa solamente descrivere, ancora una volta, quello che accadde a Parma con l'azione del francescano Gerardo da Modena e di cui Gerardo Bianchi, ancora giovane, poté essere in qualche modo testimone. Il frate minore giunse nella città emiliana alla fine della primavera del 1233 trovando un clima favorevole alla sua predicazione: si erano appena concluse, infatti, le manifestazioni alleluatiche di frate Benedetto.

Discendente di uno dei lignaggi più importanti di Modena, la famiglia dei Boccabadati, i cui membri avevano più volte ricoperto incarichi rilevanti nell'amministrazione consolare cittadina, Gerardo aveva fatto parte della prima cerchia dei seguaci di Francesco<sup>70</sup>. La descrizione che ha lasciato Salimbene del frate modenese è allo stesso tempo equilibrata e affettuosa e fa trasparire la gratitudine che il cronista gli dovette per averlo introdotto nell'ordine dei Minori, supplicando frate Elia, allora ministro generale, perché accogliesse la domanda<sup>71</sup>. Pur essendo un uomo «parve litterature» fu però un «magnus concionator», dotato di grandi capacità oratorie, qualità che certamente assimilò per osmosi in quell'ambito domestico in cui l'argomento civile doveva essere familiare<sup>72</sup>.

Giunto in città, insieme ad alcuni vicari, iniziò un'opera di pacificazione fra le famiglie cittadine rivolgendosi alle parti in lotta in qualità di

---

soprattutto nell'ultimo scorcio del secolo scorso: cfr. MICCOLI, *Francesco e la pace*, «Franciscan Studies», 64 (2006), pp. 33-52. In generale su tema della pace si vedano le recenti riflessioni di taglio storiografico di M. ROSSI, *Polisemia di un concetto: la pace nel basso medioevo. Note di lettura*, in *La pace fra realtà e utopia*, «Quaderni di storia religiosa», 12 (2005), pp. 9-45.

<sup>69</sup> L'espressione è di Antonio Rigon in A. RIGON, *Desiderio di pace e crisi di coscienza nell'età di Federico II*, ASI, 156 (1998), pp. 211-226, 213.

<sup>70</sup> «Amicus et intimus fuit Beati Francisci et aliquando socius»; cfr. SALIMBENE, *Cronica*, I, p. 204.

<sup>71</sup> «Curiale homo fuit, liberalis et largus, religiosus et honestus et valde morigeratus, temperatus in verbis et in omnibus operibus suis...Hic per me rogavit fratrem Helyam generalem ministrum Ordinis fratrum Minorum ut ad Ordinem me reciperet, et exaudivit eum apud Parmam anno Domini MCCXXXVIII. Huius sotius aliquando in itinere fui». Cfr. *ibidem*.

<sup>72</sup> Si veda E. ARTIFONI, *Podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, «Quaderni storici», 63 (1986), pp. 687-719, 697-698.

arbitro<sup>73</sup>. Nel contempo, proseguiva la sua predicazione con lo scopo di tener desto quel sentimento religioso che le precedenti esperienze alleluatiche avevano impresso con forza nell'esperienza della popolazione e che unico poteva permettere al frate di incidere anche a livello istituzionale<sup>74</sup>. Alla fine di luglio, infatti, il comune, ravvisandone l'autorevolezza, gli affidò la facoltà di riformare gli statuti e gli riconobbe soprattutto la *potestas faciendi paces*, cioè l'autorità di stabilire le conciliazioni e i termini cronologici entro cui esse potevano avvenire a suo nome<sup>75</sup>.

Le materie su cui intervenne, modificando le norme del *corpus* statutario, riguardavano quelle tematiche che avevano caratterizzato il programma politico-religioso del IV Concilio lateranense, rilanciato in seguito dall'azione di papa Gregorio IX: lotta all'eresia e all'usura, abolizione delle norme in contrasto con le libertà ecclesiastiche, moralizzazione dei costumi e pacificazioni. Le norme e le revisioni più studiate sono state, naturalmente, quelle riguardanti le pacificazioni, anche perché, oltre a essere quelle più numerose, per esse, specialmente, il francescano prevede l'intangibilità e l'immodificabilità<sup>76</sup>. Prima di arrivare ad esse, però, ci sembra necessario dare una breve panoramica delle altre materie implicate nella sua riforma statutaria.

Per ciò che concerne la moralizzazione dei costumi, furono toccati diversi aspetti della convivenza civile: innanzitutto, il gravoso problema dell'usura. Come Thompson ha dedotto dallo studio comparativo delle ri-

---

<sup>73</sup> Secondo la testimonianza di Salimbene furono molti i casi in cui la riconciliazione riuscì («et sic fecit, quia multos discordes ad pacem reduxit»). In un caso, tuttavia, il tentativo di pacificazione non giunse a buon fine causando lo scontento di Bernardo di Rolando Rossi, parente stretto di papa Innocenzo IV («in quadam compositione cuiusdam pacis calumniam incurrit et perturbavit dominium Bernardum Rolandi Rubei, cognatum pape domini Innocentii quarti, pro eo quod non bene satisfecit quibusdam amicis suis»). Non è da escludere che in questo malcontento influisse il fatto che frate Gerardo era «imperialis multum». Cfr. SALIMBENE, *Cronica*, I, p. 204.

<sup>74</sup> È stato dimostrato dalla storiografia che si è occupata della magna devotio del XIII secolo che all'origine del potere legislativo che i frati riuscirono a ottenere dalle autorità comunali nelle città ci fu, innanzitutto, la pressione delle masse «le cui speranze millenaristiche e le aspirazioni alla pace trovavano il modo di essere soddisfatte nella loro predicazione». Per questa impressione cfr. VAUCHEZ, *Ordini mendicanti e società italiana*, cit., pp. 121-131, 127.

<sup>75</sup> Chi voleva servirsi dell'autorità concessa dal comune a Gerardo da Modena aveva tempo, per richiedere l'assistenza del frate, due mesi a partire dalla fine del mese di luglio. La scadenza era, dunque, fissata per il 29 settembre: cfr. GUARISCO, *Il conflitto attraverso le norme*, cit., p. 169, n. 68.

<sup>76</sup> «Praeterea ordinavit et statuit quod omnia suprascripta capitula Fratris Gerardi de pacibus et contractibus pacis et circa paces et pro pacibus ordinata, sint perpetua firma et rata, et valitura perpetuo debeant permanere»; cfr. *Statuta Communis Parmae digesta anno MCCLV*, cit., p. 304.

forme legislative realizzate dai frati mendicanti, la loro guerra contro l'usura si limitò, in realtà, alla pubblica condanna degli usurai e all'organizzazione della pubblica opposizione alle loro attività: essi, forse, credevano che le sanzioni previste dal diritto canonico contro l'usura fossero sufficienti come punizione<sup>77</sup>. Dagli statuti parmensi non si desumono, infatti, norme precise che condannassero quello che era considerato innanzitutto un peccato, ma solamente leggi che proteggevano i debitori<sup>78</sup>.

Gli altri punti del programma moralizzatore di Gerardo da Modena riguardavano materie come l'adulterio<sup>79</sup>, le arti divinatorie<sup>80</sup>, la contraccezione e l'aborto. Le alte cariche istituzionali cittadine, consoli e podestà, erano tenute a bandire dalla città tutti i maghi, astrologi e divinatori di ogni sorta entro il primo mese dall'inizio del loro incarico; quelli catturati dovevano essere portati fuori dalla mura della città e fustigati. Anche gli adulteri erano banditi dal comune e dovevano pagare multe che variavano nell'importo a seconda della gravità della colpa e della propria appartenenza sociale<sup>81</sup>. Questi attacchi, come quello all'usura, erano tentativi anch'essi con cui rimuovere le cause di divisione sociale e le minacce alla stabilità della famiglia che questi peccati, secondo i riformatori, cagionavano, problematiche del resto che erano in cima alle preoccupazioni della Chiesa di Roma.

Poi vi erano le norme specifiche che riguardavano, invece, la Chiesa e la difesa della sua *libertas*. Il primo fronte su cui combattere era quello dell'eresia: ciò che si può dedurre dall'analisi degli statuti è che Gerardo, come altri frati in altri contesti comunali, si limitò a riformare la legislazione vigente in materia fin dai primi anni Venti del secolo, senza aggiungere nuove disposizioni giudiziarie<sup>82</sup>. Essa prevedeva l'obbligo per il podestà e i rettori della città di punire entro otto giorni chi fosse stato dichiarato dal vescovo eterodosso e, soprattutto, chiunque fosse stato scoperto di professare l'eresia catara. Implicava, poi, l'organizzazione di una struttura *ad hoc* che si occupasse dei casi di eresia, così composta: un

---

<sup>77</sup> THOMPSON, *Predicatori e politica nell'Italia del XIII secolo*, cit., p. 180, n. 13.

<sup>78</sup> *Ibidem*.

<sup>79</sup> Cfr. la rubr. *De adulteris puniendis, et infra quod tempus cridari debeat*, in *Statuta Communis Parmae digesta anno MCCLV*, cit., p. 290.

<sup>80</sup> Cfr. la rubr. *De veneficis et indivinatoribus diffidandis, et infra quod tempus*, in *ivi*, pp. 43-44.

<sup>81</sup> «...Et si quis contrafeceri, et adulterii scelus talia facendo duxerit commitendum, contempla reverentia Jesu Christi; teneatur Potestas, et Consules Communis, auferre per bannum ei xxv. libras imper., si miles fuerit; si vero pedes, x. libras: quod bannum nullatenus remittatur...»; cfr. *ivi*, p. 290.

<sup>82</sup> Cfr. la rubr. *Quid statutum contra haereticos et fautores eorundem et occasione praedictorum, et quod ipsa Statuta legantur in Contione*, in *ivi*, p. 269-271.

comitato formato, secondo la volontà del vescovo, da quattro persone che aveva lo scopo di indagare sui sospettati e un gruppo di funzionari del governo cittadino che dovevano garantire piena libertà d'azione a tale comitato, pena una multa di dieci lire parmensi.

Seguivano nella legislazione le rubriche riguardanti le modalità d'indagine che potevano prevedere anche l'uso della tortura ogni qualvolta l'autorità ecclesiastica lo avesse disposto<sup>83</sup>. Infine, le pene: chi veniva dichiarato colpevole era nominato pubblicamente e doveva pagare una multa di dieci lire parmensi; chi persisteva nell'errore e continuava a difendere tesi eterodosse, invece, poteva incorrere, a discrezione del vescovo, nella pena della prigione<sup>84</sup>. Gerardo si limitò ad aggiungere poche prescrizioni che riguardavano l'assimilazione alla categoria 'eresia' delle dispute pubbliche e private contro la fede cattolica e l'imposizione di una multa per esse di cento soldi imperiali per i *militēs* e di cinquanta per i *pedites*; poi, l'obbligo di lettura pubblica di tali statuti tre volte l'anno; infine, l'interdizione dal pubblico ufficio per chi si fosse macchiato del peccato di eterodossia<sup>85</sup>.

Come ha notato Vauchez, però, la preoccupazione maggiore del frate, in linea con la politica romana di quegli anni, riguardava la difesa della *libertas ecclesiae*<sup>86</sup>. Gli statuti inerenti ad essa furono diversi. Innanzitutto, uno statuto, stranamente isolato nel corpo legislativo, intitolato *De Statutis contra libertatem Ecclesiae*<sup>87</sup>, imponeva al podestà, una volta entrato in carica, di esaminare i testi giuridici cittadini e di emendare, entro tre mesi dall'elezione, tutte quelle norme che andavano contro la libertà della Chiesa. Poi, altri due provvedimenti: uno che imponeva alle massime cariche comunali la difesa dei diritti *Fratrum poenitentiae*<sup>88</sup> e un altro la difesa dell'intero *establishment* ecclesiastico cittadino e delle sue proprietà: i diritti del vescovo, dei chierici, delle chiese della diocesi e degli ospedali<sup>89</sup>. La tutela dei diritti della Chiesa comprendeva, inoltre, anche quelle categorie di soggetti che, tradizionalmente, erano considera-

---

<sup>83</sup> «Item statuit et ordinavit Frater Gerardus quod Potestas debeat et possit torquere sive tormentare famosos haereticos et credentes, pro muniendis haereticis, quotiens domino Episcopo videbitur faciendum»: cfr. *ivi*, p. 271. È interessante notare il fatto che tale pratica fosse già in una normativa comunale prima della famosa bolla *Ad extirpanda* di Innocenzo IV del 1252 (POTTHAST, doc. 14592).

<sup>84</sup> Cfr. *Statuta Communis Parmae digesta anno MCCLV*, p. 272.

<sup>85</sup> Cfr. la rubr. *De non accipiendo Potestatem qui sit haereticus, nec dando vel recipiendo de terra excommunicata famosa*, in *ivi*, p. 10.

<sup>86</sup> VAUCHEZ, *Ordini mendicanti e società italiana*, cit., pp. 137-140.

<sup>87</sup> Cfr. *Statuta Communis Parmae digesta anno MCCLV*, cit., p. 198.

<sup>88</sup> *Ivi*, p. 200.

<sup>89</sup> *Ivi*, p. 5.

ti sotto la sua protezione: gli orfani, le vedove e le «persone miserevoli», cioè quegli individui cui mancava ogni mezzo di sostentamento<sup>90</sup>.

L'ultimo aspetto citato riguardava le norme sulle pacificazioni. Oltre alle misure necessarie a mantenere gli accordi di pace tra coloro che si erano riconciliati anche grazie alla sua azione, Gerardo da Modena emanò provvedimenti allo scopo di prevenire le violenze future. Il responsabile della prevenzione della violenza e dell'amministrazione della giustizia, come si deduce dalle norme statutarie, era sempre stato il podestà. Le aggiunte del frate francescano prevedevano, innanzitutto, una modifica delle modalità di questo suo esercizio giurisdizionale: nel giuramento podestarile, infatti, venne esplicitata la necessità di una collaborazione con l'autorità vescovile<sup>91</sup>. Il podestà, poi, aveva anche il potere di impartire pesanti sanzioni nei confronti di coloro che avessero infranto una tregua o una pace, punizioni che potevano giungere sino alla pena capitale<sup>92</sup>. L'azione di riforma di Gerardo portò ad una mitigazione delle ammende: alla pena capitale e alla mutilazione vennero sostituiti l'esilio e il bando<sup>93</sup>.

Tale decisione doveva nascere, certamente, da una considerazione realistica che gli proveniva dall'esperienza di paciere sul campo: non necessariamente, secondo il frate, una soluzione dei contrasti doveva prevedere una pena grave; anzi, in molti casi lo spargimento di sangue era cagione di nuove lotte e violenze che finivano per alimentare il circolo vizioso della vendetta. In questa direzione andò una interessante norma statutaria, datata 1233, a tutela di coloro che erano stati banditi a causa della rottura di una tregua. Essa documenta come l'interesse del frate fosse primariamente la pacificazione delle diatribe, più che la mera punizione di un reato pur grave: «quod bannum non debeat ei nocere quonimus possit et debeat facere inde vindictam perinde ac si non esset in banno»<sup>94</sup>.

---

<sup>90</sup> Cfr. *ibidem* e la rubr. *De eligendis Iudicibus qui debent prestare patrocinium orphanis et viduis*, a p. 27.

<sup>91</sup> Non è esplicitamente indicata come una norma emendata da Gerardo da Modena. È però probabile che fosse stata aggiunta dal frate, soprattutto se teniamo presente l'accesa disputa tra vescovo e comune, qui sopra descritta, che si era verificata nei primi decenni del secolo XIII proprio sul tema delle competenze legislative. È facile pensare che il suggerimento, nella norma statutaria, di una collaborazione tra vescovo e comune fosse stata possibile per l'intervento di un soggetto esterno alle parti implicate nella lite. La norma, in questo senso, si inserirebbe nell'ampio orizzonte di pacificazioni operato da Gerardo all'interno della città. Cfr. *ivi*, p. 3

<sup>92</sup> La rubr. *De poena rumpentis pacem et interficientis aliquem Parmensem, et quid statutum sit de suspecto frangendi pacem* del 1228 prevedeva per coloro che avessero infranto una pace la pena capitale o l'amputazione di un arto («teneatur Potestas modis omnibus ipsum capere et manum amputare in ipsa Concione»). Cfr. *ivi*, p. 291.

<sup>93</sup> *Ivi*, p. 292.

<sup>94</sup> *Ivi*, p. 314.

Non c'è modo di sapere che tipo di efficacia politica abbiano avuto le norme introdotte dal francescano né quanto a lungo siano rimaste nella legislazione cittadina. Certamente, come ha osservato Thompson, esse contribuirono a creare un clima di «concordia e unità che caratterizzò quel “tempo di tranquillità e di pace”, come lo ricordarono i partecipanti alla Grande Devozione del 1233»<sup>95</sup>. Gerardo Bianchi visse questa stagione di cambiamento sia religioso che sociale nella sua città natale ed è indubbio che, anche se ancora poco più che un ragazzo, abbia assimilato qualcosa di ciò che vide con i propri occhi o di ciò che, più avanti, imparò nel clima culturale che questi avvenimenti generarono.

#### 2.4 I Fieschi a Parma: politiche familiari e strategie ecclesiastiche.

Un altro fattore, in nesso con i primi due descritti, contraddistinse il quadro politico-istituzionale ed ecclesiastico di Parma nei primi decenni del XIII secolo e, certamente, più di qualsiasi altro dato riferito fin ad ora, incise nella vita personale del Bianchi e nell'avvio della sua carriera in Curia a Roma. Si tratta di quell'affermazione politica ed ecclesiastica, in ambito parmense, del casato ligure dei Fieschi<sup>96</sup>. Essa avvenne seguendo due direttrici particolari, entrambe ugualmente importanti: da una parte la creazione di una fitta rete di relazioni matrimoniali in città con alcune delle famiglie emergenti più illustri, come i Rossi e i Sanvitale; dall'altra la realizzazione di un vero e proprio insediamento in seno al capitolo cattedrale che portò, soprattutto dall'elezione di Innocenzo IV al soglio pontificio, a una sorta di “monopolio” delle cariche ecclesiastiche cittadine. Occorre prenderle in esame entrambe, cercando di inquadrarle all'interno del contesto politico più generale dell'azione di governo della Chiesa di

---

<sup>95</sup> THOMPSON, *Predicatori e politica nell'Italia del XIII secolo*, cit., p. 197.

<sup>96</sup> Sull'importanza della famiglia dei Fieschi si veda PETTI BALBI, *I conti di Lavagna, in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi, conti e visconti nel regno italico (sec. IX-XII). Atti del I Convegno di Pisa (10-11 maggio 1983)*, («Nuovi studi storici», 1), Roma 1988, pp. 83-114. Sul rapporto tra i Fieschi e Parma si tenga presente il lavoro di BERNINI, *I comuni italiani e Federico II di Svevia. Gli inizi (1212-1219)*, Torino 1950. Occorre segnalare, inoltre, che i Fieschi avevano già spinto dal XII secolo le proprie mire espansionistiche verso il parmense, nella valle del Taro, e in Lunigiana, per assicurarsi il controllo di quelle arterie commerciali, come la via Francigena, che univano Liguria, Emilia e Toscana del nord. Cfr. NASALLI ROCCA, *Borgotaro e i Fieschi*, ASPP, 14 (1962), pp. 63-82 e PETTI BALBI, *I Fieschi ed il loro territorio nella Liguria orientale*, in *Storia dei genovesi. Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova (Genova, 10-12 giugno 1982)*, III, Genova 1983, pp. 105-129, 106-110.

Roma nel Duecento e dello scontro in città fra le opposte fazioni dei guelfi e dei ghibellini<sup>97</sup>.

Innanzitutto, va precisato che la politica matrimoniale operata dalla famiglia dei Fieschi, soprattutto dalla generazione discendente al conte Ugo di Lavagna, unico dei quattro figli di Ruffino di Lavagna a non intraprendere la strada ecclesiastica, seguì due diverse linee guida a seconda delle città in cui fu operata. Cercando una ragione teorica che ne spieghi un'intrinseca logica, si potrebbe ipotizzare che mentre i matrimoni in linea femminile servirono a rafforzare i legami politici, in alcuni casi già esistenti, con le famiglie eminenti dell'area appenninica tra Emilia occidentale, Liguria e Toscana, quelli in linea maschile, invece, intesero consolidare la posizione della famiglia a Genova, attraverso legami con casati cittadini come quelli dei Grillo o dei della Volta<sup>98</sup>.

Le prime notizie di legami matrimoniali tra le appartenenti al consorzio fliscano e alcuni parmensi riguardarono le tre sorelle di Sinibaldo Fieschi, futuro papa Innocenzo IV: Margherita, Maddalena e Agnese<sup>99</sup>. Queste intrecciarono vincoli coniugali con alcune famiglie emergenti del panorama comunale come i Sanvitale e i Rossi, casate tra l'altro – questo è opportuno sottolinearlo – di fede imperiale, almeno sino alla fine della quarta e l'inizio della quinta decade del XIII secolo<sup>100</sup>. Un'altra sorella di Sinibaldo, invece – una tale Verde – si coniugò con un da Fogliano, appartenente a una famiglia aristocratica del reggiano.

La prima delle sorelle di Innocenzo, Margherita, sposò, probabilmente nei primi decenni del XIII secolo, Guarino Sanvitale da cui ebbe sette figli: due di questi, Alberto e Obizzo, furono in seguito vescovi di Parma. Quella dei Sanvitale era una famiglia di origine comunale o «proto-patriziale», secondo una formula adottata da Nasalli Rocca, presente nel

---

<sup>97</sup> Un punto di riferimento storiografico da tenere presente in quest'ottica è il saggio di sintesi di M. RONZANI, *Vescovi, capitoli e strategie familiari nell'Italia comunale*, in *La Chiesa e il potere politico*, cit., pp. 99-146.

<sup>98</sup> FIRPO, *La famiglia Fieschi dei Conti di Lavagna*, cit., p. 151.

<sup>99</sup> «Multum enim dilexit propinquos suos papa Innocentius quartus. Et habuit tre sorores maritatas in Parma, ex quibus multi sunt nati nepotes, quos optime prebendavit, et iuxta propheticum dictum Syon in sanguinibus edificavit». Cfr. SALIMBENE, *Cronica*, I, p. 166.

<sup>100</sup> Tra il 1238 e il 1247 le maggiori famiglie parmensi (Rossi, da Cornazzano, da Correggio, Sanvitale) che avevano costituito il bacino di reclutamento podestarile di area imperiale, trascinandolo con sé altri consorzi come i da Enzola e i Lupi, inizieranno a dividersi in due fronti opposti. Da una parte, i casati che difesero con forza la propria appartenenza ghibellina come gli Oldicioni, i Tavernari, i Guidobovi o i Visdomini; dall'altra i Rossi, i da Correggio o i Sanvitale che abbracciarono la causa guelfa favorendo, di fatto, la caduta di Federico II nel 1247. Cfr. GUYOTJEANNIN, *Podestà imperiali nell'Italia centro-settentrionale*, cit., pp. 125-126 e ID., *Podestats d'Émilie centrale*, cit., pp. 356-361.



parmense dall'XI secolo<sup>101</sup>. È da escludere per essa una derivazione feudale, come può essere stata invece per i Rossi di San Secondo, o mercantile.

Quello che è certo è che, all'inizio del Duecento, alcuni componenti del consorzio dei Sanvitale ricevettero importanti incarichi all'interno del quadro istituzionale cittadino ed extracittadino: un Gherardo Sanvitale fu assessore del comune di Parma nel 1196 e insieme al fratello Anselmo presenziò, nel 1202, nella pace tra Modena e Reggio Emilia<sup>102</sup>; lo stesso Guarino, dopo aver combattuto con altri parmensi contro Genova in sostegno dei conti di Lavagna, rivestì cariche podestarili in Romagna morando, nel 1229, con il fratello Zangaro nella battaglia del Castello di San Cesario<sup>103</sup>; il figlio Ugo ricoprì importanti incarichi pubblici in città a metà del XIII secolo<sup>104</sup>. A partire dagli anni Trenta, interpretando acutamente gli sviluppi che in pochi anni avrebbero ridisegnato lo scenario politico italiano e di conseguenza anche quello parmense, facendo passare la città dalla fazione imperiale a quella pontificia, i Sanvitale scelsero lo schieramento guelfo e questo costò loro il bando del 1245<sup>105</sup>.

La seconda e più giovane delle sorelle di Innocenzo, Maddalena, sposò, invece, Bernardo Rossi figlio di Rolando Rossi, il quale era appartenuto alla clientela vassallitica vescovile e aveva ricoperto, alla fine del

---

<sup>101</sup> NASALLI ROCCA, *La posizione politica dei Sanvitale dall'età dei Comuni a quella delle Signorie*, ASPP, 23 (1971), pp. 135-153, 137, 138. La prima annotazione è della metà dell'XI secolo, in una donazione fatta da un Giovanni prete, figlio di un certo Pietro di San Vitale alla canonica parmense (DREI, *Le carte degli archivi parmensi dei secoli X-XI*, II, Parma 1928, doc. 114, Parma, 10 novembre 1066, p. 253-255). Nelle carte del XII secolo sono citati: due fratelli, un «Johannem et Albertum ffq. Graciani de Sancto Vitali» in un atto del 1134 (ID., *Le carte degli archivi parmensi del secolo XII*, cit., III, doc. 88, Parma, 28 giugno 1134, p. 77); un Graziano che ha delle terre «in pertinencia Vicopauli» nel 1143 (*ivi*, doc. 139, Parma, 14 marzo 1143, p. 115); un «Gerardus de Sancto Vitale» tra i testimoni di un atto rogato nel marzo 1168 (*ivi*, doc. 359, Parma, 18 marzo 1168, pp. 291-292). Sulla famiglia Sanvitale nel tardo medioevo si vedano gli studi di ARCANGELI, *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana nel Rinascimento*, Milano 2003, pp. 269-299.

<sup>102</sup> NASALLI ROCCA, *La posizione politica dei Sanvitale*, cit., p. 138.

<sup>103</sup> AFFÒ, *Storia di Parma*, III, p. 134, 141. La notizia è riportata anche in: *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, («Fonti per la storia d'Italia», 13), III, Roma 1923, p. 27 e SALIMBENE, *Cronica*, I, p. 164.

<sup>104</sup> Fu console di giustizia nel 1242 (AFFÒ, *Storia di Parma*, III, p. 184) e podestà dei mercanti nel 1244 (*ivi*, p. 188).

<sup>105</sup> In questa scelta influi, certamente, l'apparentamento con i Fieschi e la strategia politica intrapresa dalla Chiesa nei confronti dell'imperatore Federico II. Cfr. BERNINI, *Come si preparò la rovina di Federico II. Parma, la Lega mediopadana e Innocenzo IV dal 1238 al 1247*, RSI, 60 (1958), pp. 204-249, 246.

XII secolo, diverse cariche podestarili<sup>106</sup>. Il figlio, Bernardo, fu senza dubbio il più illustre rappresentante della famiglia dei Rossi: la sua posizione politica fu di significativa importanza nel delinearsi delle fazioni che premetterò sulla scena pubblica cittadina e dell'Italia centro settentrionale nella prima metà del XIII secolo. Il ritratto che ci ha lasciato Salimbene è indicativo del ruolo che Bernardo raggiunse nell'agone politico civico: il francescano lo celebrò oltre che per la sua forza fisica e per l'aspetto quasi regale che lo contraddistingueva e che lo avvicinava a Carlo Magno<sup>107</sup>, soprattutto per le sue qualità di nobile e di podestà.

Egli ricoprì incarichi podestarili a Parma, Siena (1124), Modena (1213-1214) e Firenze (1244), in quel circuito amministrativo con cui la politica imperiale intendeva controllare l'Italia comunale<sup>108</sup>. Poi, seguì e diresse, con grande fiuto politico, quel rovesciamento che portò la sua città natale e molte altri centri dell'Italia settentrionale verso il partito guelfo: proprio per questo cambio di fronte fu costretto a lasciare Parma, nel 1245, insieme ad altri compagni guelfi quando ancora sembrava dominasse in città la *pars* ghibellina. Vi rientrò, da vincitore, solo pochi anni dopo per farvi dominare la fazione guelfa<sup>109</sup>. L'ultima delle sorelle di Innocenzo che andò in sposa a un parmense, invece, fu Agnese: quest'ultima si legò a un certo Gherardo Botteri, figlio di Ugo Rossi<sup>110</sup> e cugino di Bernardo, il quale però, a differenza degli orientamenti politici assunti da quasi tutti i suoi parenti, rimase ghibellino sino alla morte<sup>111</sup>.

---

<sup>106</sup> Rolando Rossi, secondo l'elenco ricostruito dallo Scarabelli Zunti, ricoprì la carica podestarile a Parma nel 1167, nel 1180, nel 1181 e nel 1182. Cfr. SCARABELLI ZUNTI, *Consoli, governatori e podestà di Parma*, cit., pp. 4, 6. Fu podestà anche a Bologna nel 1200 e a Modena per due volte, nel 1207 e nel 1212. Cfr. GUYOTJEANNIN, *Podestats d'Émilie centrale*, cit., p. 369.

<sup>107</sup> «Porro de domino Bernardo Rolandi Rubei sciendum quod nunquam vidi hominem qui melius personam magni principis representaret. Habebat enim apparentiam et existentiam. Nam quando erat in bello armatus et cum clava ferrea hostes percutiebat...Et cum volo eius personam in memoriam presentare, occurrit michi Magnus Karolus imperator, secundum ea que de eo scripta leguntur et secundum ea que de isto oculis mei vidi». Cfr. SALIMBENE, *Cronica*, I, p. 558.

<sup>108</sup> Cfr. GUYOTJEANNIN, *Podestats d'Émilie centrale*, cit., p. 370.

<sup>109</sup> NASALLI ROCCA, *Le origini e la posizione politica dei Rossi di S. Secondo dall'età del Comune a quella delle Signorie*, ASPP, 21 (1969), pp. 83-104, 93-94.

<sup>110</sup> In un documento dell'Archivio capitolare di Parma, datato 31 dicembre 1224, si cita un «Gerardus Boterius filius quondam domini Ugonis Rubei» (ACPr, *sec. XIII*, perg. 744).

<sup>111</sup> Guyotjeannin dubitava del legame parentale tra Gherardo Botteri e Bernardo Rossi. Evidentemente non era a conoscenza della pergamena da noi visionata all'Archivio capitolare e qui sopra citata in nota. Gherardo ricoprì incarichi podestarili nel circuito delle città filoimperiali anche dopo la *débâcle* imperiale a Vittoria: a Reggio nel 1248 e nel 1251 e a Pavia nel 1248. Cfr. GUYOTJEANNIN, *Podestats d'Émilie centrale*, cit., p. 370.

Da questi brevi affreschi familiari, si può facilmente desumere che la strategia d'insediamento dei Fieschi a Parma si realizzò tramite una politica familiare per nulla accidentale, tale da 'agganciare' proprio quelle famiglie che, grazie al legame con l'imperatore, stavano emergendo nel panorama politico cittadino ed extracittadino, in tempi non sospetti di scontro violento tra *regnum* e *sacerdotium*. Non sarà inutile ricordare, del resto, che Parma, più di ogni altra città, costituiva uno dei capisaldi dell'impero in Italia centro-settentrionale ed era centro di un vicariato imperiale; dalla *militia* parmense, come abbiamo visto dagli studi di Guyotjeannin, tra incarichi podestarili e consolari, fu tratto il più alto numero di funzionari forestieri diretto al circuito delle città filoimperiali<sup>112</sup>.

In un primo momento, dunque, la politica matrimoniale della famiglia ligure si inserì nel quadro di quella strategia di espansionismo territoriale di impronta feudale, sperimentata e attuata dalla stessa già dal secolo precedente. In questo senso si comprendono, allora, non solo gli intrecci parentali con alcuni lignaggi cittadini e del contado ma anche gli 'insediamenti' nelle istituzioni ecclesiastiche di Parma<sup>113</sup>. Per una *domus* che volesse emergere, infatti, le vie "tradizionali" per conseguire un ampliamento della propria giurisdizione sul territorio erano due: quella del vincolo parentale attraverso i matrimoni degli appartenenti al proprio *clan* familiare e quella del 'posizionamento' ecclesiastico dei propri membri o di affini<sup>114</sup>. Entrambi i percorsi sembrano evidenziare quella concezione tipicamente medievale che vedeva la consistenza sociale del singolo in-

---

<sup>112</sup> Le tre grandi città filo-imperiali lombardo-emiliane, Parma, Pavia e Cremona, avevano fornito il 30% del totale dei funzionari che avrebbero ricoperto le cariche istituzionali dei comuni legati al circuito federiciano. Parma, con 39 cariche, ricopriva il numero maggiore. Dalle sole famiglie dei Rossi, da Cornazzano e da Correggio furono ricoperte, poi, 21 di queste 39 cariche. Cfr. ID., *Podestà imperiali nell'Italia centro-settentrionale*, cit., pp. 120-124.

<sup>113</sup> Ronzani ha sottolineato questa politica ecclesiastica dei Fieschi sia nelle istituzioni ecclesiastiche a Genova che a Parma (RONZANI, *Vescovi, capitoli e strategie familiari*, cit., pp. 120-124). Un recente studio sull'elezione del vescovo piacentino Fulco ha messo in luce come anche la chiesa piacentina non fu esente dalla politica ecclesiastica dei Fieschi. Un Pietro *comes de Lavania* canonico è attestato, infatti, diverse volte nel capitolo dal 1182. Cfr. I. MUSAJO SOMMA, *Maior pars canonicorum. L'elezione del vescovo piacentino Fulco (1210)*, RSCI, 57 (2003), pp. 29-52, 45, n. 62.

<sup>114</sup> In questo senso, utile ai fini di queste nostre considerazioni sulla realtà parmense, è stata la ricerca intrapresa da Massimo Guenza sull'episcopato di Grazia (1224-1236). Il suo lavoro di tesi ha permesso una ricostruzione pressoché completa della composizione del capitolo cattedrale nella prima metà del XIII secolo consentendo di individuare la stabile presenza di alcune famiglie e i nessi che legavano l'una all'altra. Cfr. M. GUENZA, *Vescovo e comune a Parma nella prima metà del Duecento: l'episcopato di Grazia (1224-1236)*, tesi di laurea discussa presso l'Università degli Studi di Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Lettere Moderne, relatore R. Greci, a.a. 1999-2000.

dividuo intrinsecamente legata all'appartenenza a un 'corpo' più ampio e complesso<sup>115</sup>.

I primi Fieschi a Parma a ricoprire nomine ecclesiastiche furono due figli di Ruffino di Lavagna: Opizzo e Alberto. Il primo fece parte del capitolo *canonicorum* probabilmente dal 1178, divenendo poi vescovo nel 1195<sup>116</sup>. Durante il periodo del suo episcopato ottenne diversi incarichi di fiducia dalla Curia romana, segno del riconoscimento che gli era stato accordato dai pontefici Innocenzo III e Onorio III: nel 1201, infatti, Innocenzo gli scrisse di aver scomunicato i cremonesi che opprimevano continuamente il loro vescovo<sup>117</sup> e nel 1212 gli chiedeva di concedere a quest'ultimo la giurisdizione che la chiesa di Piacenza aveva in Crema, come punizione inflitta alla città emiliana per l'appoggio dato all'imperatore Ottone IV<sup>118</sup>; nel 1220 papa Onorio, invece, lo incaricò di colpire con la scomunica i bolognesi<sup>119</sup> mentre due anni più tardi lo coinvolse nel tentativo di risoluzione di una vertenza che vedeva contrapposti l'arcivescovo di Genova e la città per la giurisdizione sulle terre di San Remo<sup>120</sup>. Il secondo fu chierico della cattedrale di Parma dal 1198, come attesta la sua testimonianza in un atto del gennaio di quell'anno<sup>121</sup>, e dal 1202 arcidiacono del capitolo cittadino<sup>122</sup>. Conservò questa carica per quasi un decennio, sino al 1211 quando morì<sup>123</sup>.

---

<sup>115</sup> Gurevič usò un'espressione utile a comprendere il suggerimento che vogliamo offrire con queste osservazioni, considerando che nella società medievale l'uomo fu, innanzitutto, «una personalità di ceto». Cfr. A. JA. GUREVIČ, *Le categorie della cultura medievale*, Torino 1983, p. 313.

<sup>116</sup> Il 10 gennaio del 1195 compare come vescovo eletto di Parma (ACPr, *sec. XII*, perg. 274). Rimase in carica sino al 1224 (G. M. ALLODI, *Serie cronologica de' vescovi di Parma*, Parma 1856, I, pp. 315-370).

<sup>117</sup> *Codex diplomaticus Cremonae*, a cura di L. ASTEGIANO, Bologna 1983 (rist. anast. dell'ed. del 1896), I, doc. 5, p. 202.

<sup>118</sup> *Ivi*, doc. 143, p. 220.

<sup>119</sup> BERNINI, *Innocenzo IV e il suo parentado*, NRS, 24 (1940), pp. 178-199, 181.

<sup>120</sup> AFFÒ, *Storia di Parma*, III, p. 116.

<sup>121</sup> ACPr, *sec. XII*, perg. 224 (8 gennaio 1198).

<sup>122</sup> È ricordato in alcune pergamene dell'Archivio capitolare di Parma. Cfr. ACPr, *sec. XIII*, perg. 93 (14 febbraio 1204); *ivi*, perg. 100 (13 marzo 1202); *ivi*, perg. 102 (12 marzo 1202). È interessante notare che fu arcidiacono durante l'episcopato del fratello Opizzo. Il XIII secolo segnò l'apogeo della carica dell'arcidiaconato all'interno dei capitoli cattedrali. L'arcidiacono rivestiva un compito simile a quello dell'attuale 'vescovo ausiliare e, in assenza del vescovo cittadino, amministrava in sua vece la diocesi sia per le questioni spirituali che per le temporali. Si veda per questo J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Milano 1998.

<sup>123</sup> Si legge nel calendario-necrologio del secolo XIII dell'Archivio capitolare di Parma: «M. CC. II Obiit Dominus Albertus de Lavagna Parmensis Archidiaconus in pace et debet fieri eius anniversarium in Ecclesia Parmensi per Comune Canonicorum et dare (sic) cuilibet qui interfuerit I imper.» (A. SCHIAVI, *La diocesi di Parma*, II, Parma

Fu proprio il vescovo Opizzo a introdurre il nipote Sinibaldo, allora orfano del padre Ugo, morto probabilmente intorno al 1214, alla carriera ecclesiastica, facendolo studiare in Parma prima «in grammaticalibus» e poi in diritto<sup>124</sup>. Sinibaldo fu canonico della cattedrale quasi sicuramente dal 1216 al 1230, anche se questo non significa che sia stato a Parma in questi anni. La sua presenza in seno al capitolo parmense, infatti, fu quasi nulla se si tiene presente che il giovane canonico iniziò quasi subito a frequentare a Bologna e a Parigi gli insegnamenti giuridici<sup>125</sup>. Nel 1226, poi, venne chiamato negli uffici curiali a svolgere l'ambita funzione di *auditor litterarum contradictarum* e, l'anno successivo, fu nominato cardinale prete di San Lorenzo in Lucina<sup>126</sup>.

L'elezione cardinalizia e, soprattutto, la successiva a pontefice, del 1243, fecero fare un salto di qualità alle 'strategie' familiari dei Fieschi, inserendole in un quadro molto più ricco di possibilità che in passato<sup>127</sup>. A Parma, Alberto e Obizzo Sanvitale, figli di Margherita Fieschi, una delle sorelle di Sinibaldo, ebbero una collocazione nel capitolo cattedrale cittadino, divenendo, più tardi, entrambi vescovi cittadini. Alberto è citato, per la prima volta, in qualità di canonico nel settembre del 1231<sup>128</sup>, ri-

---

1940, p. 17). In realtà, se si tiene presente che Alberto era attivo nel capitolo nel 1204 e nel 1210 (ALLODI, *Serie cronologica de' vescovi di Parma*, cit., p. 357), l'indicazione cronologica va letta come un 1211 al posto che un 1202.

<sup>124</sup> BERNINI, *Innocenzo IV e il suo parentado*, cit., p. 181. Lo affermerà lo stesso Sinibaldo, nel 1243, una volta divenuto papa: «(Parmensis ecclesiae) cuius nos alumpnum fuisse recolimus» (POTTHAST, doc. 11080). Sulla figura di Innocenzo IV si vedano anche la monografia di Melloni, A. MELLONI, *Innocenzo IV. La concezione e l'esperienza della cristianità come regimen unius personae*, («Testi e ricerche di scienze religiose», 4), Genova 1990 e la voce enciclopedica di PARAVICINI BAGLIANI, *Innocenzo IV*, EdP, II, pp. 384-393, con relativa bibliografia.

<sup>125</sup> Allodi riteneva che fosse divenuto canonico molto prima, almeno dal 1195 (ALLODI, *Serie cronologica de' vescovi di Parma*, cit., pp. 317-318). Il primo documento relativo ad una sua presenza nel capitolo, in realtà, è del 1216. L'ultimo che lo menziona come canonico, invece, è del 1230 (in questo anno, infatti, percepiva ancora la prebenda canonica). Fu studente e maestro allo studio bolognese (BERNINI, *Innocenzo IV e il suo parentado*, cit., p. 189) e maestro a Parigi (C-E. DU BOULAY, *Historia Universitatis Parisiensis*, Parisiis 1666, III, p. 692).

<sup>126</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Cardinali di Curia e "familiae" cardinalizie*, cit., pp. 61-67.

<sup>127</sup> Con l'elezione cardinalizia del 1226, oltre agli ambiti ecclesiastici cittadini come quello genovese e parmense, l'orizzonte di collocamento dei propri *familiares* in senso ampio si ampliava: si aprivano con più facilità, per esempio, le porte della Curia romana. Con l'elezione pontificia poi le dimensioni di queste dinamiche acquistarono le prospettive della Chiesa universale. Sulle strategie nepotistiche sia cardinalizie che pontificie, nel XIII secolo, si veda il volume di S. CAROCCI, *Il nepotismo medievale. Papi, cardinali e famiglie nobili*, («La corte dei papi», 4), Roma 1999, soprattutto alle pp. 63-110 e 118-121.

<sup>128</sup> ALLODI, *Serie cronologica de' vescovi di Parma*, cit., p. 416.

vestendo poi, dal 1238, la carica di arcidiacono<sup>129</sup>. Nel 1243 fu nominato dallo zio pontefice vescovo di Parma, anche se questa “elezione” pontificia dovette fare i conti con la fiera opposizione del capitolo: Alberto fu costretto, così, a fuggire a Lione con lo zio e ritornò a Parma solo nel 1251<sup>130</sup>. Morì nel 1257 ancora diacono, usando per la propria carica vescovile il solo titolo di *electus*, in quanto non volle mai farsi consacrare sacerdote. Obizzo, invece, fu inserito più tardi nel capitolo cattedrale, nel 1251<sup>131</sup>: lo zio pontefice, tuttavia, gli aveva già assegnato altre prebende<sup>132</sup>. Nel 1258, un anno dopo la morte del fratello, venne eletto vescovo di Parma.

Un'altra famiglia fra quelle strettamente congiunte ai Fieschi per legami di sangue presenziò nel capitolo cattedrale di Parma. Si tratta del consorzio dei Rossi<sup>133</sup>, anche se, rispetto a quello dei Sanvitale, ebbe certamente un peso minore nelle vicende ecclesiastiche cittadine. Ugo, figlio del citato Bernardo Rossi, fu canonico dal 1245 al 1286<sup>134</sup>. Infine, nella prima metà del XIII secolo, ricoprirono incarichi ecclesiastici anche alcuni membri di altre famiglie, come i da Cornazzano<sup>135</sup> o i da Correggio<sup>136</sup>, che avevano intessuto rapporti con i Fieschi. Se si tiene presente che nel 1280 il capitolo cattedrale era formato dall'arcidiacono Brancaleone Fieschi, dal prevosto Ugo Rossi, dal custode Anselmo Sanvitale e dai canonici Rolandino Rossi, Bertolino e Roggero Sanvitale e che a capo della chiesa cittadina c'era il vescovo Opizzo Sanvitale, allora si può concludere che la politica nepotistica fliscana attuata dalla fine del XII secolo – la quale subì un'accelerazione particolarmente forte durante il pontificato di Innocenzo IV –, diede i suoi frutti dando forma a Parma a una sorta di “Chiesa famigliare”.

---

<sup>129</sup> AFFÒ, *Storia di Parma*, III, Appendice, doc. 66, pp. 373-375.

<sup>130</sup> *Ivi*, p. 233.

<sup>131</sup> ACPr, *sec. XIII*, perg. 1112, maggio 1251.

<sup>132</sup> Il 30 agosto del 1245 gli fu assegnata la chiesa di Geynefordiam, nella diocesi di Dunhalm, in Inghilterra (*Les registres d'Innocent IV*, doc. 1460).

<sup>133</sup> Su questa famiglia parmense si veda anche il contributo di G. BANDIERI, *I Rossi a Parma dalle origini alla metà del secolo XIII*, ASPP, 29 (1977), pp. 247-277 e 30 (1978), pp. 195-229.

<sup>134</sup> ALLODI, *Serie cronologica de' vescovi di Parma*, cit., pp. 458, 465.

<sup>135</sup> I da Cornazzano ebbero tre canonici: Bonifacio canonico dal 1210, venne nominato arcidiacono e ricoprì tale carica dal 1215 al 1236; Guglielmo fu canonico del capitolo dal 1224 al 1236; infine, Frogerio fu arciprete dal 1245 al 1251. Sui da Cornazzano si vedano le voci in DBI, XXIX, Roma 1983, pp. 132-136 curate da Giancarlo Andenna.

<sup>136</sup> I da Correggio ebbero due canonici: Guidotto dal 1224 al 1230, il quale divenne in seguito vescovo di Mantova tra il 1231 e il 1235 e Roberto (AFFÒ, *Storia di Parma*, III, pp. 167-168), dal 1238 al 1277, fu custode dal 1255 (ACPr, *sec. XIII*, perg. 1142). Sui da Correggio si vedano le voci in DBI, XXIX, Roma 1983, pp. 436-446 curate da Giorgio Montecchi.

Come nei confronti dell'imperatore Federico II l'elemento fondamentale della vittoria guelfa, avvenuta non a caso a Parma, era stata la «formidabile coalizione gentilizia formatasi intorno a Innocenzo IV»<sup>137</sup>, così la medesima coalizione permise alla *familia* dei Fieschi di controllare la Chiesa cittadina per oltre un secolo, dove con il termine *familia* si intende questo consorzio di famiglie parmensi che si legarono alle fortune della casata ligure. Essa sarà la buona stella anche di Gerardo Bianchi il quale riuscì a inserirsi in Curia a Roma proprio grazie ai contatti che il cugino Alberto d'Ungheria, notaio apostolico, aveva intrecciato con il vescovo di Parma Opizzo e con il nipote Sinibaldo.

---

<sup>137</sup> BERNINI, *Come si preparò la rovina di Federico II*, cit., p. 248.





## PARTE SECONDA

### LA CARRIERA CURIALE



## I PRIMI PASSI IN CURIA (1245-1268)

3.1 *Introduzione.*

Il periodo curiale che precede la nomina di Gerardo Bianchi a cardinale prete dei Santissimi XII Apostoli del 1278 è stato spesso trascurato dalla storiografia che si è occupata della sua biografia. Renato Fantini, che all'inizio del secolo scorso dedicò un saggio corposo alla vita e alla carriera ecclesiastica dell'alto prelato parmense, ignorò del tutto questo ventennio che separava la sua dipartita da Parma e la prima attestazione in seno alla corte pontificia nel 1245 dalla sua nomina ad *auditor litterarum contradictarum* del 1276<sup>1</sup>. Dopo aver ipotizzato il conseguimento di una laurea in diritto, nella prima metà del XIII secolo, allo *Studium* parmense – istituzione, tra l'altro, non attestata con certezza dalle fonti<sup>2</sup> – egli indicava come primo indizio della presenza del Bianchi all'interno della Cancelleria pontificia l'importante incarico di *auditor*. La scarsità di fonti

---

<sup>1</sup> FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, ASPP, 28 (1927), pp. 231-291.

<sup>2</sup> Su questa questione, ripetutamente dibattuta dalla storiografia, si rimanda al recente saggio di sintesi di Roberto Greci, nel quale lo storico ha messo in luce come in epoca comunale, a Parma, accanto alle scuole ecclesiastiche legate al capitolo cattedrale in cui, secondo una tradizione consolidata, erano fiorenti gli studi, anche quelli giuridici – si pensi alle competenze canonistiche e civilistiche insegnate da figure come Martino da Colorno, divenuto poi vescovo cittadino nel 1237, Ugolino Fontana, arciprete del capitolo della cattedrale, Giovanni di donna Rifiuta, o i maestri di decretali Bernardo e Gherardo Bottoni –, si affiancarono scuole di tipo pre-universitario, di natura privata, che non ebbero però mai una concessione ufficiale, come a Bologna, «che garantisse il riconoscimento del valore generale degli studi e contemperasse tradizionali diritti vescovili e aspettative comunali». Cfr. GRECI, *Tormentate origini*, cit., pp. 33-46.

a sua disposizione o, più probabilmente, una non intenzionale imprecisione nell'interrogazione delle medesime fece sì che Fantini trascurasse più di venti anni di carriera curiale del Bianchi (1245-1276), rendendo difficile agli occhi del lettore la comprensione del percorso ecclesiastico che lo portò alla nomina cardinalizia.

I successivi studi sul Bianchi di Peter Herde, compiuti nella seconda metà degli anni Sessanta, più puntuali nell'utilizzo delle fonti pontificie e più attenti alla metodologia e ai risultati di quelle ricerche che, nei medesimi anni, iniziavano a far luce sulla struttura interna della corte papale del Duecento, permisero di fare chiarezza su alcuni passaggi di questo ventennio<sup>3</sup>. Per esempio, lo storico tedesco fu il primo a individuare e a sottolineare la presenza del Bianchi tra i cappellani pontifici di Innocenzo IV e a dare rilievo agli introiti che tale posizione gli permise di ottenere.

Tuttavia, anche le ricerche di Herde trattarono questo periodo in modo piuttosto sommario: l'attenzione dello studioso tedesco, infatti, era rivolta ad altri aspetti della vita del prelado e si soffermò principalmente sull'analisi critico-diplomatica del formulario composto – o fatto comporre – dal Bianchi a Viterbo nel 1277, nel periodo dell'incarico all'interno degli uffici dell'*audientia*, o sui risvolti dell'importante legazione diplomatica nel regno di Sicilia dopo i Vespri del 1282. I suoi studi non avevano, dunque, lo scopo di ricostruire una biografia puntuale del cardinale e, forse, per tale motivo, tralasciarono anch'essi alcuni indizi particolarmente interessanti.

Nondimeno, una nuova disamina delle fonti, volutamente incentrata su una premurosa attenzione alla cronologia del percorso curiale del Bianchi, non solo ha permesso di chiarire maggiormente i dati già acquisiti da Herde ma anche di scoprirne di nuovi. Nei paragrafi seguenti si cercherà di dare ragione dei risultati ottenuti.

### 3.2 *Tra i principali collaboratori del papa: cappellano di Innocenzo IV (1245-1254).*

La prima notizia che attesta Gerardo nelle fila della Curia romana è del 16 febbraio 1245. L'indizio, contenuto nel ventunesimo registro pontificio, fa riferimento a una lettera che il pontefice Innocenzo IV scrisse da Lione, sede del Concilio ecumenico, all'arcivescovo di Beauvais, Roberto di Cressonsacq (1237-1248)<sup>4</sup>, richiedendo per il proprio «dilecto filio

---

<sup>3</sup> Alcuni degli studi di Herde sul Bianchi sono stati già citati in precedenza: HERDE, *Bianchi Gerardo*, DBI, X, pp. 96-97; ID., *Ein Formelbuch Gerhards von Parma*, cit., p. 235-239; ID., *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., pp. 2-3.

<sup>4</sup> EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 132.

magistro Gerardo de Parma» il titolo di arcidiacono del capitolo cittadino, con annessa la rispettiva prebenda<sup>5</sup>. L'adempimento della richiesta di Innocenzo doveva comportare non pochi problemi al presule francese, il quale aveva già assegnato, o in qualche modo promesso, il titolo capitolare a un suo nipote, un tale Roberto, e la prebenda annessa a un certo Arnolfo<sup>6</sup>.

La fonte pontificia risulta essenziale nella ricostruzione dei passi della carriera curiale del cardinale parmense perché contiene una notizia circa la posizione ricoperta dal Bianchi in quegli anni in seno alla corte: egli è nominato da papa Innocenzo IV come suo «cappellano»<sup>7</sup>. Gerardo, dunque, entrò in Curia ricoprendo fin da subito un ruolo di particolare importanza. Come è stato di recente sottolineato, infatti, i «principali collaboratori del papa, nel senso liturgico, intellettuale e giudiziario del termine, erano i membri della sua cappella»<sup>8</sup>.

L'esistenza di questo organo all'interno dell'*entourage* papale non era antica. Risaliva, infatti, solamente alla metà dell'XI secolo e la sua costituzione, ricalcando il modello della corte germanica, apparteneva di fatto al quel processo di *imitatio imperii* che ebbe particolare influenza sulla vita della Curia romana tra XI e XIII secolo<sup>9</sup>.

Uno studio dello Schäfer del secolo scorso mise in evidenza una duplice tipologia esistente nella compagine dei cappellani pontifici: da una parte un gruppo più ristretto di cappellani “commensali” (perché partecipavano alla *mensa* del papa), detti anche “cantori” della cappella papale, tutti impiegati negli uffici della corte pontificia e interamente mantenuti da essa; dall'altra, un gruppo più numeroso per il quale tale titolo aveva, invece, solo un significato onorifico. I chierici che rientravano in

---

<sup>5</sup> ASV, Reg. Vat. 21, n. 254, Lione, 16 febbraio 1245, f. 150.

<sup>6</sup> «...Verum sicut ex parte tua fuit prepositum coram nobis tu archidiaconatum predictum Roberto eidem ecclesie canonico nepoti et prebendam prefatam Arnulfo dicto...». Cfr. *ibidem*.

<sup>7</sup> «...dilecto filio magistro Gerardo de Parma capellano nostro...». Cfr. *ibidem*.

<sup>8</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *La vita quotidiana alla corte dei papi nel Duecento*, Roma-Bari 1996, p. 55. Su questa figura curiale si veda, in generale, la voce di P. JUGIE, *Cappellano pontificio (nel medioevo)*, DSP, I, pp. 246-247.

<sup>9</sup> Per questo si vedano i lavori di B. RUSCH, *Die Behörden und Hofbeamten der Kurier des 13. Jahrhunderts*, («Schriften der Albertusuniversität Geisteswissenschaftliche Reihe», 3), Königsberg 1936 e di R. ELZE, *Die päpstliche Kapelle im 12. und 13. Jahrhundert*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», 36 (1950), pp. 145-204; ID., *Das „Sacrum Palatium Lateranense“ im 10. und 11. Jahrhundert*, «Studi Gregoriani», 4 (1952), pp. 27-54. In questi ultimi due saggi lo storico tedesco dimostrò che l'adozione da parte del papato di quelle forme organizzative proprie della curia imperiale non solo non costituì una completa rottura con il passato, ma, al contrario, fu un recupero “inaspettato” di antiche forme romane (per esempio la figura dei suddiaconi romani).

quest'ultima compagine, infatti, non risiedevano in Curia, non avevano una specifica funzione all'interno di essa, non ricevevano una pensione o un compenso particolari, ma erano semplicemente aggregati *honoris causa* alla *familia* pontificia, con il diritto di fregiarsi del titolo di *capellanus honoris domini nostri papae* e di usufruire dei privilegi e delle immunità ad esso connessi<sup>10</sup>.

I cappellani «onorari» sono attestati con sicurezza nel pontificato di Bonifacio VIII. Se tale suddivisione fosse stata già presente a metà del XIII secolo è probabile che Gerardo rientrasse nella prima categoria di cappellani, cui appartenevano quelli residenti: questo lo si deduce non solo dal fatto che Gerardo seguì la corte del papa nei suoi spostamenti in Italia e in Francia e quindi doveva essere un cappellano “residente”, ma anche dai numerosi benefici ecclesiastici che lo stesso pontefice si premurò di accordargli fin dal suo accesso alla *familia*. I cappellani “residenti”, che potevano raggiungere il numero di una ventina, facevano vita comune e dimoravano, quando la Curia era a Roma, nella medesima cappellania presso il Laterano o in quella, fatta costruire al tempo di Innocenzo III, a nord della basilica vaticana<sup>11</sup>. Diversamente, seguivano la corte nelle diverse residenze pontificie fuori Roma<sup>12</sup>.

Le funzioni da loro ricoperte potevano essere diverse. Mentre in origine la loro mansione principale era essenzialmente di ordine liturgico<sup>13</sup>,

---

<sup>10</sup> K. H. SCHÄFER, *Päpstliche Ehrenkapläne aus deutschen Diözesen im vierzehnten Jahrhundert*, «Römische Quartalschrift», 21 (1907), pp. 97-113. Altri studiosi si sono occupati di questa figura dell'entourage papale in periodi diversi. Guillemain per esempio, sulla scorta degli studi dello Schäfer, prese in esame i cappellani «onorari» durante il periodo del papato avignonese (B. GUILLEMAIN, *Les Chapelains d'honneur des Papes d'Avignon*, MAH, 64 (1952), pp. 217-238). Sul tema si veda anche C. BURNS, *Vatican Sources and the Honorary Papal Chaplains of the Fourteenth Century*, in *Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg*, («Miscellanea Historiae Pontificiae», 45), hrsg. von E. GATZ, I, Roma 1979, pp. 65-95.

<sup>11</sup> Nel 1278, durante il pontificato di Nicolò III, i cappellani pontifici erano venticinque (PARAVICINI BAGLIANI, *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., p. 57). Nel corso del pontificato di Bonifacio VIII i registri dei conti della Camera apostolica, che sono giunti a noi solo per gli anni 1299-1300 e 1302-1303, attestano una ventina di cappellani per anno e, sul totale del pontificato, circa centotrenta. Per una panoramica esaustiva della corte papale durante il pontificato di Bonifacio VIII si veda l'importante studio di taglio prosopografico di T. BOESPFLUG, *La curie au temps de Boniface VIII. Étude prosopographique*, («Bonifaciana», 3), Roma 2005, pp. 545-562.

<sup>12</sup> Cfr. i dati analizzati nel saggio di PARAVICINI BAGLIANI, *La mobilità della corte papale nel secolo XIII*, in *Itineranza pontificia. La mobilità della curia papale nel Lazio (secoli XII-XIII)*, («Nuovi studi storici», 61), a cura di CAROCCI, Roma 2003, pp. 3-78.

<sup>13</sup> Dovevano cantare il Te Deum durante la festa dell'Esaltazione della santa Croce a metà settembre e prendevano parte alle messe cantate del papa. In quella della vigilia di Natale, nella basilica di Santa Maria Maggiore, essi avevano diritto a tutte le offerte

dall'inizio del XIII secolo, con l'aumento progressivo delle cause affidate all'arbitrato pontificio, essi entrarono a far parte di quel personale giudiziario che assisteva i cardinali nell'amministrazione della giustizia<sup>14</sup>. Innocenzo III utilizzò spesso uomini della sua cappella, di cui poteva fidarsi, come *auditores* delle cause che giungevano all'*audientia publica*<sup>15</sup>. Quando venne istituita l'udienza delle cause del palazzo apostolico, la cosiddetta Sacra Rota, i cappellani videro svilupparsi il proprio ruolo giudiziario, tanto più decisivo, dal momento che i cardinali, monopolizzati dai lavori del Concistoro e dalle legazioni diplomatiche per conto della Sede apostolica, abbandonarono progressivamente la loro funzione di giudici<sup>16</sup>.

Con il pontificato di Innocenzo IV furono introdotte, però, ulteriori novità nell'ambito dell'amministrazione della giustizia pontificia, tra cui la creazione di un nuovo gruppo di curiali, gli *auditores sacri palatii*, i quali sostituirono progressivamente i cappellani nella gestione delle cause del foro papale. A questi ultimi rimase solo la gestione delle cause in appello e di quelle, in prima istanza, di natura beneficiale<sup>17</sup>. Il numero dei cappellani, al contempo, quadruplicò e molti di essi furono chiamati anche dal di fuori delle Curia<sup>18</sup>: in questo modo il pontefice allargava le

---

«che venivano fatte sia nelle mani che ai piedi del papa» (*Le Liber Censuum de l'Eglise Romaine*, a cura di P. FABRE, L. DUCHESNE, I, Paris 1899-1905, p. 290). Quando il papa non celebrava la liturgia i cappellani cantavano ugualmente l'ufficio nella cappella (*ivi*, p. 311). Innocenzo III affidò ai cappellani, appartenenti alla propria familia, i lavori preparatori della riforma liturgica da lui stesso promulgata (PARAVICINI BAGLIANI, *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., p. 56).

<sup>14</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>15</sup> Sull'organizzazione amministrativa della Curia romana nel XIII secolo si veda il lavoro di sintesi di ID., *La chiesa romana da Innocenzo III a Gregorio IX (1198-1274)*, in *Apogeo del papato ed espansione della cristianità (1054-1274)*, a cura di VAUCHEZ, ed. it. a cura di A. VASINA, (*Storia del cristianesimo. Religione-politica-cultura*, dir. da J. M. MAYEUR, C. e L. PETRI, VAUCHEZ, M. VENARD, 5), Roma 1997, pp. 499-552, 539-547 e PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, Roma 1996, pp. 102-103.

<sup>16</sup> Un recente saggio di Giulio Battelli ha messo in luce anche l'utilizzo dei cappellani papali come esaminatori degli esami di idoneità dei notai pubblici nominati apostolica auctoritate. Cfr. G. BATTELLI, *L'esame di idoneità dei notai pubblici apostolica auctoritate nel Duecento*, in *Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte*, cit., I, pp. 255-263, 258-261. Sul tema si veda anche BATTELLI, *I notai pubblici di nomina papale nel Duecento. Proposta di una ricerca d'interesse europeo*, AHP, 36 (1998), pp. 59-106.

<sup>17</sup> Cfr. PARAVICINI BAGLIANI, *Il «registrum causarum» di Ottaviano Ubaldini e l'amministrazione della giustizia alla Curia romana nel secolo XIII*, in *Römische Kurie. Kirchliche Finanzen*, cit., («Miscellanea Historia Pontificiae», 46), II, pp. 635-657, 635-636.

<sup>18</sup> Durante il pontificato di Innocenzo IV il numero di cappellani pontifici dovette arrivare sino alle 200 unità, mentre durante il pontificato di Innocenzo III era notevolmen-

maglie dell'esercizio della propria autorità, coinvolgendo nel suo *entourage* una serie di beneficiati che non necessariamente condividevano la vita della corte pontificia ma che, al contrario, erano spesso presenti nelle corti temporali. È probabile, dunque, che in questo frangente avvenisse quel processo di scissione tra cappellani residenti in Curia e cappellani "onorari" cui si è accennato.

Partecipare alla cappella di un papa era, comunque, un prestigio molto alto che prevedeva diversi privilegi nella vita quotidiana di corte. Per esempio, si aveva diritto a ricevere dalla cucina papale una doppia razione alimentare; si ottenevano dal camerlengo i vestiti ufficiali come il manto, il rocchetto e il cappello; si era serviti da un personale predisposto: un chierico, un portiere e un portatore di acqua<sup>19</sup>. Vi furono anche cappellani tanto facoltosi, come Campano da Novara, uno tra i più importanti scienziati e matematici del XIII secolo, da potersi permettere il mantenimento di una propria *familia*<sup>20</sup>.

Tra i numerosi cappellani che popolarono la Curia papale del Duecento molti potevano vantare una solida preparazione giuridica. Grazie a questo tipo di formazione alcuni di essi «entrarono al servizio della cancelleria, altri diventarono tesoriere pontifici»<sup>21</sup>. Altri ancora ebbero accesso, invece, negli uffici della penitenzeria e a essi furono affidate due particolari funzioni: la constatazione della validità canonica delle elezioni episcopali e la consegna del *pallium* a un metropolita<sup>22</sup>. Alle funzioni liturgiche, giudiziarie e di penitenzeria si aggiunsero anche le missioni diplomatiche come le legazioni o le nunziature. Queste consuetudini sono attestate dal percorso dello stesso Bianchi. Qualora le congetture formulate in precedenza sulla formazione giuridica di Gerardo in una scuola giuridica a Parma, infatti, fossero vere, allora la sua nomina a *scriptor* pontificio, qualche anno più tardi il suo arrivo in Curia, e alcuni incarichi diplomatici che ricoprì su mandato del papa, confermerebbero le osservazioni sopraccitate.

La nomina a cappellano – titolo molto importante, come abbiamo sottolineato, nell'organigramma dell'*entourage* pontificio di cui venne insi-

---

te inferiore (50 unità). Cfr. ELZE, *Die päpstliche Kapelle im 12. und 13. Jahrhundert*, cit., p. 188.

<sup>19</sup> A. M. FRUTAZ, *La famiglia pontificia in un documento dell'inizio del sec. XIV*, in *Palaeographica, Diplomatica et Archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli*, II, Roma 1979, pp. 283-323, 290.

<sup>20</sup> La familia di Campano da Novara era composta da ben sei persone. Cfr. PARAVICINI BAGLIANI, *Medicina e scienze della natura alla corte dei papi nel Duecento*, («Biblioteca di Medioevo latino», 4), Spoleto 1991, pp. 104-105.

<sup>21</sup> ID., *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., p. 57.

<sup>22</sup> JUGIE, *Cappellano pontificio*, cit., p. 247.



gnito Gerardo ancora ventenne, non appena giunto in Curia – rafforza inoltre l'ipotesi che lo stretto legame con il Fieschi, favorito dal cugino Alberto, notaio del pontefice, sia stato il vero canale di ascesa nella sua carriera ecclesiastica<sup>23</sup>.

Dopo il 1245, tuttavia, nei registri pontifici di Innocenzo IV, Gerardo non compare più esplicitamente come cappellano del papa. Viene nominato con tale titolo, però, in due lettere che Alberto da Böhming, uno dei più celebri curialisti tedeschi della prima metà del secolo XIII, scrive da Lione all'arcivescovo di Salisburgo, Everardo II, l'anno seguente la chiusura del I Concilio di Lione<sup>24</sup>. Il nome del Bianchi compare sempre accanto a quello del cugino notaio Alberto. Nella prima delle lettere citate il curialista tedesco, rivolgendosi affettuosamente a Everardo e ringraziandolo della concessione a lui fatta della prepositura della nuova città di Vienna, scrive:

Has igitur litteras, quas mihi cum prepositura per vestram gratiam transmisistis, adiunctis mihi vestris specialissimis amicis, magistro Alberto notario et magistro Gerhardo eius fratruere, cappellanis domini pape, cum aliis litteris vestris domino pape studui presentare et presentatis, antequam legerentur, cum iam dictis vestris amicis exposui omnem vestrum statum et ecclesie vestre simulque patrie ac circumstantias universas iuxta vestri negotii statum et prepositum iam ipsemet informatus per transcriptum litterarum domino pape directarum et per litteras similiter mihi transmissas<sup>25</sup>.

Da questo passaggio della lettera di Alberto da Böhming si comprende non solo che Alberto e Gerardo erano entrambi legati da un forte vin-

---

<sup>23</sup> Dei trentasei cardinali presenti in Curia durante il pontificato di Bonifacio VIII, ben undici fecero i primi passi della loro carriera ecclesiastica come cappellani papali. Si può ritenere, quindi, che questa nomina fosse il primo passaggio – non necessario, ma certamente frequente – di un percorso ecclesiastico che poteva arrivare sino al cardinalato. Si vedano i casi dei cardinali Francesco Napoleone Orsini, cappellano di Nicolò III nel 1288 (BOESPFLUG, *La curie au temps de Boniface VIII*, cit., pp. 133-134), Francesco Roffredo Caetani, cappellano di Bonifacio VIII nel 1295 (*ivi*, pp. 136-137), Guglielmo de Ferreri, cappellano di Nicolò IV nel 1289 (*ivi*, pp. 178-179), Jacopo Caetani Stefaneschi, cappellano di Nicolò IV tra il 1285 e il 1288 (*ivi*, pp. 215-216), Giovanni Boccamazza, cappellano di Nicolò III nel 1278 (*ivi*, pp. 234-235), Giovanni Monaco, cappellano di Onorio IV nel 1285 (*ivi*, pp. 256-257), Luca Fieschi, cappellano di Bonifacio VIII nel 1297 (*ivi*, pp. 278-279), Matteo Rossi Orsini, cappellano di Innocenzo IV nel 1253 (*ivi*, pp. 289-291), Napoleone Orsini, cappellano di Nicolò III nel 1280 e di Onorio IV nel 1286 (*ivi*, pp. 298-301) e, infine, Teodorico Raineri, cappellano di Gregorio X nel 1275 (*ivi*, pp. 421-422).

<sup>24</sup> Cfr. *Das Brief und Memorialbuch des Albert Behaim*, cit., doc. 102, Lione, 21 agosto 1246, pp. 410-414, e doc. 106, Lione, 10 ottobre 1246, pp. 417-420.

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 411.

colo di amicizia col presule salisburghese («specialissimis amicis») ma anche che Gerardo, appena giunto in Curia, era stato evidentemente affiancato al cugino notaio in alcuni incarichi che il papa aveva affidato a quest'ultimo. Tuttavia, nei registri pontifici di Innocenzo, anche quando si fa cenno alle altre importanti mansioni ufficiali commissionate ad Alberto, Gerardo non compare mai esplicitamente<sup>26</sup>.

Nonostante questo vuoto documentario di sei anni, possiamo immaginare che Gerardo sia stato cappellano di Innocenzo IV sino alla morte del pontefice, cioè negli anni che vanno dal 1245 sino al 1254, e che sia stato coinvolto altre volte nelle missioni diplomatiche assegnate al cugino, probabilmente anche in quelle relative al negozio per la corona siciliana. Se non fu coinvolto in queste, certamente lo fu in altri incarichi altrettanto delicati: questa informazione è attestata da alcune lettere papali, nelle quali il cappellano pontificio è segnalato come impegnato, con la consueta fedeltà e devozione, «in magnis et arduis negotiis» a favore della Chiesa romana<sup>27</sup>.

Non è da escludere, poi, che in questi anni di servizio nella cappella di Innocenzo IV il Bianchi avesse approfittato per approfondire la propria personale preparazione giuridica. Proprio durante il pontificato di Innocenzo IV fu avviato, infatti, presso la corte papale, un vero e proprio *Studium Curiae*. Nell'ambito di queste attività scolastiche erano presenti, all'interno della Sede apostolica, anche diverse scuole private di diritto cui potevano partecipare religiosi, ecclesiastici o laici che lavoravano negli uffici curiali, professionalmente interessati a seguire l'evoluzione della giurisprudenza pontificia<sup>28</sup>. Queste scuole avevano il compito di dif-

---

<sup>26</sup> Cfr. per le numerose missioni diplomatiche affidate da Innocenzo IV a Alberto da Ungheria, soprattutto per quelle relative al negozio della corona siciliana; cfr. *Les registres d'Innocent IV*, docc. 6806, 6807, 6808, 6809, 6812, 6818, 6819, 7025, 7149, 7452, 7473, 7755.

<sup>27</sup> Come citato in precedenza, nel registro che raccoglie le lettere papali dell'XI anno di pontificato di Innocenzo IV, è presente un documento della primavera del 1254, nel quale il papa, scrivendo al vescovo ungherese di Győr, Artolfo, sottolineava l'utilità particolare del lavoro svolto da Gerardo in curia e richiedeva per il suo cappellano altre prebende, comprese quelle che esigevano l'obbligo della cura animarum: «Cum igitur dilectus filius magister Gerardus de Parma, canonicus Strigoniensis, noster et tuus ac ecclesie tue devotus in magnis et arduis eiusdem ecclesie Romane negotiis se nobis obsequiosum et devotum exhibuerit et fidelem, nos intendentes ipsum ob hoc prerogativa gratie prosequi specialis»; cfr. ASV, Reg. Vat. 23, n. 876, Laterano, 6 aprile 1254, f. 126.

<sup>28</sup> Le recenti osservazioni di Paravicini Bagliani sull'origine e sulla struttura interna dello *Studium Curiae* nella prima metà del XIII secolo hanno ripreso, sviluppandoli, i precedenti studi del Creytens (R. CREYTENS, *Le "Studium Curiae" et le Maître du Sacré Palais*, AFP, 12 (1942), pp. 1-83) e del Denifle (H. DENIFLE, *Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400*, Berlin 1885). Cfr. i diversi saggi dedicati dallo

fondere l'indirizzo curiale in materia di diritto canonico. Tali informazioni possono essere dedotte dal contenuto di alcune dispense papali, presenti nei registri pontifici, che autorizzavano docenti e uditori a praticare una disciplina sulla quale continuava a pesare, ancora a metà Duecento, il celebre divieto di Onorio III<sup>29</sup>.

### 3.3 *Familiaris del cardinale Stefano da Vancsa (1252-1270): un dato da rivedere.*

Molti di quegli studi che si sono occupati di storia del cardinalato o più in generale di storia curiale del Duecento e che, in qualche modo, hanno incrociato le vicende del Bianchi hanno ritenuto di osservare che nel 1253 egli fosse entrato a far parte della *familia* cardinalizia di Stefano da Vancsa, primo cardinale di origine ungherese, nominato durante la seconda promozione cardinalizia del pontificato di Innocenzo IV, svoltasi a Perugia nel febbraio del 1252.

Stefano aveva frequentato tra il 1238 e il 1239 la corte del re d'Ungheria in qualità di cancelliere e di *prepositus Waciensis*. Nel 1240, poi, era stato eletto e consacrato vescovo della diocesi di Vac, incarico che ricoprì sino al 1243 quando gli fu chiesto di prendere possesso del seggio arcivescovile di Esztergom, sede altresì del primato di Ungheria<sup>30</sup>. La nomina di Stefano a cardinale aveva un significato tutto particolare. La scelta di Innocenzo IV, infatti, non era stata casuale, ma corrisponde-

---

storico all'argomento: PARAVICINI BAGLIANI, *A proposito dell'insegnamento di medicina allo Studium Curiae*, in *Studi sul XIV secolo in memoria di Anneliese Maier*, («Storia e letteratura», 151), a cura di A. MAIERU, PARAVICINI BAGLIANI, Roma 1981, pp. 395-413 (ori in ID., *Medicina e scienze della natura alla corte dei papi*, cit., pp. 393-408); ID., *La fondazione dello Studium Curiae: una rilettura critica*, in *Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medioevale*, cit., pp. 59-81; ID., *La fondazione dello «Studium Curiae»*, in *Il pragmatismo degli intellettuali: origini e primi sviluppi dell'istituzione universitaria*, a cura di GRECI, Torino 1996, pp. 125-145 (in particolare, sulle scuole private di diritto, si vedano le pp. 135-139). Un esempio di una scuola privata di diritto presso la Sede apostolica è quella di Roffredo Beneventano, attestata durante il pontificato di Gregorio IX (cfr. BELLOMO, *Intorno a Roffredo Beneventano: professore a Roma?*, in *Scuole diritto e società nel Mezzogiorno d'Italia*, a cura di ID., I, Catania 1985, pp. 137-181).

<sup>29</sup> Cfr. i due esempi di dispensa indirizzati ai professori Bindo da Siena e Conte d'Orvieto citati in PARAVICINI BAGLIANI, *La fondazione dello «Studium Curiae»*, cit., pp. 135-136. Il divieto papale di Onorio III è stato studiato da Kuttner in: KUTTNER, *Papst Honorius III, und das Studium des Zivilrechts*, in *Festschrift für Martin Wolff. Beiträge zum Zivilrecht und internationalen Privatrecht*, hrsg. von E. VON CAEMMERER, Tübingen 1952, pp. 79-101.

<sup>30</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Cardinali di Curia e «familiae» cardinalizie*, cit., pp. 349-350.

va a un'apertura verso il mondo, e in particolare verso l'Oriente, connotata all'origine sociale e geografica del Fieschi. Non bisogna dimenticare, tra l'altro, che la questione "tartara" era di grande attualità ed era stata oggetto di discussione anche durante una sessione del Concilio lionense, nella quale Ruggero da Torrecuso, cappellano del cardinale Giovanni da Toledo, aveva presentato la sua opera, *Carmen miserabile super destructione regni Hungarie per Tartaros facta*, dopo aver sperimentato personalmente la prigionia presso il popolo dei Mongoli tra il 1241 e il 1242<sup>31</sup>. Stefano successe a Giacomo da Pecorara, già cardinale legato in Ungheria, il quale era deceduto nel 1244.

Paravicini Bagliani, agli inizi degli anni '70, nel suo prezioso lavoro sull'evoluzione dell'istituzione della *familia* cardinalizia durante i pontificati di Onorio III, Gregorio IX e Innocenzo IV – studio "pionieristico" sia da un punto di vista metodologico che contenutistico – aveva avanzato l'ipotesi che Gerardo fosse entrato nell'*entourage* di questa importante figura alla corte del papa, analizzando i dati prosopografici dei componenti della *familia* del cardinale ungherese<sup>32</sup>. La medesima supposizione era stata formulata qualche anno prima da Herde nel suo volume sull'organizzazione della Cancelleria pontificia durante il pontificato del Fieschi<sup>33</sup>. Anche la recente ricerca di taglio prosopografico della Boespflug sul personale della Curia romana durante il pontificato di Bonifacio VIII – studio "imponente" per la quantità di informazioni che la studiosa è riuscita a raccogliere –, accettava tale congettura anticipando, addirittura, l'entrata del Bianchi nella cerchia più stretta del cardinale all'anno 1245<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Cfr. ROGERIUS MAGISTER, *Carmen miserabile super destructione regni Hungarie per Tartaros facta*, in M.G.H., SS, XXIX, *Ex Rerum Ungaricarum scriptoribus saec. XIII*, a cura di L. DE HEINEMANN, Hannover 1892, pp. 547-567.

<sup>32</sup> Lo storico osservava: «Durante quel periodo [1253] lo troviamo al servizio del vescovo penestrino in qualità di cappellano; si può presumere che le diverse prebende ungheresi in suo possesso in questo fecondo periodo di vita Curiale siano da attribuire in gran parte alla mediazione del suo signore». Cfr. PARAVICINI BAGLIANI, *Cardinali di Curia e "familiae" cardinalizie*, cit., pp. 354-355. Il medesimo malinteso si riscontra in un contributo dello stesso autore, contemporaneo al lavoro sopraccitato: ID., *Un frammento del testamento del cardinale Stephanus Hungarus († 1270) nel Codice C 95 dell'Archivio del Capitolo di San Pietro*, RSCI, 25 (1971), pp. 168-182, 177-178.

<sup>33</sup> HERDE, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei*, cit., p. 9.

<sup>34</sup> BOESPFLUG, *La curie au temps de Boniface VIII*, cit., p. 150. La studiosa, in realtà, nella scheda prosopografica del cardinale Gerardo Bianchi commette altri due errori: dà per acquisito il dato che Gerardo nasca da una famiglia contadina mentre, come è stato dimostrato nei capitoli precedenti, tale congettura non ha nessun fondamento nella documentazione coeva. Inoltre, indica il notaio pontificio Alberto da Parma come zio di Gerardo e non come cugino.

Tale informazione, tuttavia, è erronea e consegue a una lettura inesatta di un documento tratto dal ventitreesimo registro delle lettere di Innocenzo IV. Nel gennaio del 1253, infatti, il pontefice scrisse al vescovo di Raab (Győr), una delle diocesi nel regno d'Ungheria, chiedendogli di procurare a Gerardo «canonico della cattedrale di Gran» un'altra prebenda in una chiesa qualsiasi del regno. Il primo a proporre una dizione errata del documento fu il Potthast nel suo volume *Regesta Pontificum Romanorum*<sup>35</sup>, traendola probabilmente da un'edizione di Augustin Theiner che aveva raccolto nella sua collezione diplomatica sulla chiesa ungherese anche le lettere papali indirizzate alle diocesi del regno magiaro<sup>36</sup>. Berger, pubblicando i registri cancellereschi di papa Innocenzo IV, alla stregua del Potthast, propose per questa lettera solamente il regesto in latino<sup>37</sup>. La lezione latina del regesto, però, presentava una trasposizione inesatta del testo della fonte. Si ripropone qui di seguito parte del testo latino trascritto direttamente dal registro vaticano:

Hinc est, quod nos dilectum filium magistrum Gerardum, canonicum Strigoniensem, consobrinum dilecti filii magistri Alberti notarii nostri et venerabilis fratris nostri episcopi Praenestrinensis cappellani, bonis ornatum moribus et peritum scientia litterarum favore specialis gratie quae suis exigentibus meritis dignitatis noscit<sup>38</sup>.

Come si nota dalla fonte originale il sostantivo «cappellani», attribuito dal Potthast e da Berger a Gerardo, è al caso genitivo e concorda con «Alberti» e non con «Gerardum» che è, invece, in caso accusativo. Era, quindi, il cugino Alberto a essere entrato nella *familia* cardinalizia di Stefano da Vancsa e non il Bianchi il quale, a ragione, doveva far parte ancora della cappella pontificia. La motivazione per cui Alberto era entrato

---

<sup>35</sup> Il Potthast propose solamente un sunto in latino del documento: «Episcopo Jauriensis mandat, ut magistro Gerardo canonico Strigoniensi, consobriano magistri Alberti notarii papalis et (Stephani) episcopi Praenestini cappellano in aliqua ecclesiarum regni Hungariae, cathedrali vel alia de dignitate vel personatu cum praebenda provideat. XI kal. Febr. a<sup>o</sup> 10<sup>o</sup>» (POTTHAST, doc. 14846).

<sup>36</sup> A. THEINER, *Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia*, Romae 1859, I, doc. 409, p. 216.

<sup>37</sup> Il testo del regesto elaborato da Berger: «Perugia, 22 gennaio 1253. Episcopus Jauriensis magistro Gerardo canonico Strigoniensi, consobriano magistri Alberti, notarii papalis, et episcopi Praenestini cappellano, in aliqua ecclesiarum regni Hungariae, cathedrali vel alia, de dignitate vel personatu cum praebenda provideat» (*Les registres d'Innocent IV*, doc. 6710).

<sup>38</sup> ASV, Reg. Vat. 23, n. 850, Perugia, 22 gennaio 1253, f. 294v. Herde aveva successivamente corretto questo errore nel suo articolo HERDE, *Ein Formelbuch Gerhards von Parma*, cit., p. 237, n. 61. Tuttavia, si è ritenuto utile sottolineare nuovamente questo dato dopo che è stato riscontrato l'errore nel recente lavoro della Boespflug.

nella cappella del cardinale ungherese può essere comprensibile se si tengono presenti, come è stato notato nei capitoli precedenti, i legami che lo zio medico del notaio pontificio aveva intrattenuto per lungo tempo in quelle terre: non è da escludere che egli avesse conosciuto il futuro cardinale Stefano, quando questi era vicecancelliere presso la corte del re. Inoltre, Alberto poteva anche avere imparato dallo zio alcuni rudimenti della lingua magiara.

In ogni caso, anche escludendo l'ipotesi – come sembra opportuno fare – che Gerardo fosse entrato a far parte della *familia* cardinalizia di Stefano da Vancsa, si spiegherebbero ugualmente le diverse prebende da lui ottenute nella terra d'origine del cardinale vescovo di Palestrina<sup>39</sup>. Non fu solamente, dunque, la riconoscenza di Innocenzo IV per il lavoro svolto da Gerardo in Curia a procacciargli così tanti benefici ecclesiastici ma, sicuramente, anche le intercessioni del cugino Alberto presso il suo signore che doveva avere ancora una forte influenza sulla chiesa ungherese, essendone stato il primate ed essendo in quel frangente il legato apostolico.

### 3.4 *Il cugino Alberto da Ungheria, notaio e nunzio apostolico: una porta aperta in Curia.*

Come è stato precedentemente notato, la figura di questo cugino di Gerardo Bianchi, Alberto da Ungheria o da Parma – come viene anche spesso indicato nelle fonti –, ha dei lineamenti tanto poco conosciuti quanto estremamente interessanti. Essa, infatti, può essere utilizzata come chiave di lettura sia per comprendere meglio le fasi iniziali della carriera curiale del porporato parmense sia per conoscere più a fondo l'evoluzione di quelle trattative con le quali la Sede apostolica avviò la ricerca di un campione per la corona del regno di Sicilia, negoziazioni che segnarono gran parte della politica pontificia nella seconda metà del XIII secolo.

Alberto, di questa contrattazione, fu il principale intermediario *pro parte Ecclesiae* per più di dieci anni, dal pontificato di Innocenzo IV sino a quello di Urbano IV, facendosi affiancare dal cardinale francese Simone di Brion nel 1264, quando ormai la scelta dell'Angiò era stata definita. A questo punto della ricerca, dunque, vale forse la pena aprire

---

<sup>39</sup> Ancora nell'aprile del 1254 il papa scrisse all'arcivescovo di Gran, perché concedesse a Gerardo, che possedeva il titolo di canonico a Gran, uno o più benefici ecclesiastici in una chiesa qualsiasi del regno di Ungheria, compresi quelli dotati dell'obbligo della *cura animarum*, sino «ad summam quadraginta marcarum puri et legalis argenti»; cfr. ASV, Reg. Vat. 23, n. 876, Laterano, 6 aprile 1254, f. 126.

una breve parentesi su questa personalità, anche se questo può comportare una leggera discrasia nell'equilibrio del discorso.

Il cugino di Gerardo giunse in Curia a Roma durante il pontificato di Gregorio IX, grazie alla benevolenza di Sinibaldo Fieschi che aveva conosciuto, probabilmente, quando il futuro pontefice aveva frequentato come canonico l'ambiente capitolare parmense tra l'inizio del XIII secolo e il 1226<sup>40</sup>. Una volta che quest'ultimo fu elevato agli onori del cardinalato nel settembre del 1227, Alberto fu introdotto negli ambienti della corte pontificia ottenendo l'importante incarico di notaio apostolico<sup>41</sup>.

È difficile pensare che fosse un ecclesiastico o che avesse raggiunto anche solo lo stadio iniziale di tale stato (diaconato) se ebbe un figlio di nome Bonacato per il quale chiese e ottenne, tra il 1255 e il 1263, dai papi Alessandro IV e Urbano IV gli *ordines minores* e un canonicato in Parma<sup>42</sup>. Fu, invece, sicuramente cappellano pontificio, come la maggior parte dei notai della Cancelleria, entrando a far parte della *familia* di Innocenzo IV: come è stato asserito di recente, infatti, «tutti i notai erano cappellani e suddiaconi papali»<sup>43</sup>, segno che vivevano una particolare intimità con il Vicario di Pietro. Dagli esiti delle carriere curiali di molti di essi si può dedurre inoltre che, nell'organigramma della Cancelleria, que-

---

<sup>40</sup> Secondo l'Alloidi Sinibaldo sarebbe stato canonico dalla seconda metà dell'anno 1195 (ALLOIDI, *Serie cronologica de' vescovi di Parma*, cit., pp. 317-318). In realtà il primo documento relativo al suo canonicato parmense è del 1216.

<sup>41</sup> AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, cit., I, p. 161. Durante il pontificato di Gregorio IX, Alberto è documentato come notarius Sacrii Palatii in tre vertenze giudiziarie seguite dal cardinale Sinibaldo Fieschi. La prima, nella primavera del 1234, riguardava una controversia tra l'abate del monastero di San Pietro de Cella, nella diocesi di Troyes, in Francia, e un certo Stefano de Campo, cittadino della stessa Troyes, per la costruzione di una cappella. Il *libellus* fatto comporre dall'abate del monastero si conclude con la sottoscrizione del notaio: «ego Albertus, sacri palatii notarius, interfui et hanc cartam ex precepto dicti Sinibaldi cardinalis scripsi, publicavi et signum meum apposui» (ASV, Reg. Vat. 17, n. 481, Perugia, 7 marzo 1235, f. 261r). La seconda e la terza, invece, sono del novembre del 1237: Alberto sottoscrive due sentenze definitive del cardinale Sinibaldo Fieschi su due controversie tra il cardinale vescovo della sede suburbicaria di Porto-Santa Rufina, Romano Bonaventura, e un cittadino di Roma, Angelo Catilina, prima («Ego Albertus, sacri palatii notarius, interfui et de mandato dicti Sinibaldi cardinalis hanc cartam scripsi et publicavi» in ASV, Reg. Vat. 18, n. 304, Laterano, 25 novembre 1237, f. 337r) e tra lo stesso cardinale e due fratelli, Oddone e Paolo de Litulfo, entrambi cittadini romani poi (ASV, Reg. Vat. 18, n. 305, Laterano, 25 novembre 1237, f. 338r).

<sup>42</sup> ACPr, *sec. XIII*, pergg. 1141, 1175, 1179, 1186 cit. anche in forma di regesto in G. ZAROTTI, *I documenti pontifici dell'Archivio Capitolare di Parma (1141-1417)*, Milano 1960, doc. 51, Anagni, 30 settembre 1255, p. 34; doc. 53, Viterbo, 24 marzo 1262, p. 35; doc. 54, Orvieto, 22 giugno 1263, p. 35; doc. 55, Perugia, 23 febbraio 1266, p. 35.

<sup>43</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., p. 83; JUGIE, *Cappellano pontificio*, cit., p. 247.

sta carica era particolarmente importante, seconda sola a quella del vice-cancelliere: un gradino, dunque, di valore nella lunga scala di un *curriculum* prestigioso<sup>44</sup>.

L'ascesa di Alberto in Curia acquistò una particolare accelerazione proprio durante il pontificato di Innocenzo IV, il quale, avendo potuto lavorare con lui negli anni precedenti alla sua incoronazione pontificia, ne aveva conosciuto le ottime qualità professionali. Il Fieschi, infatti, una volta salito al soglio papale, gli affidò diversi incarichi curiali dotandolo anche di numerose prebende per sé e per alcuni suoi familiari<sup>45</sup>. La funzione di notaio, infatti, assicurava normalmente al suo titolare sostanziosi introiti e privilegi. Basti pensare che i 39 notai presenti in Curia tra i pontificati di Innocenzo IV e Benedetto XI (1243-1304) riuscirono a ricevere, nel complesso, ben 130 benefici ecclesiastici, contro i 151 ottenuti dai circa duecento scrittori pontifici dello stesso periodo: per i notai, quindi, si può calcolare una media di 3 o 4 benefici *pro capite*<sup>46</sup>.

Il percorso curiale di Alberto non ebbe, però, ulteriori sviluppi oltre a quello dell'incarico notarile. Nel 1250, infatti, fallì il tentativo di farsi eleggere alla cattedra vescovile di Parigi poiché il papa non confermò la nomina<sup>47</sup>. C'è da credere che Innocenzo IV abbia optato per questa scelta essenzialmente per due motivi: innanzitutto, perché Alberto era un laico, sposato con un figlio, e quindi tale decisione sarebbe andata contro le norme canoniche ribadite nel 1139 dal II Concilio lateranense<sup>48</sup>; inoltre,

---

<sup>44</sup> Dei 39 notai papali che frequentarono la cancelleria pontificia nella seconda metà del XIII secolo, cinque diventarono vescovi, tre arcivescovi, quattro cardinali e uno papa (Bonifacio VIII). Cfr. PARAVICINI BAGLIANI, *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., p. 83.

<sup>45</sup> Nel 1247 il pontefice confermò a un certo Giovanni, scolari parmensi, nipote di Alberto, le prebende che lo zio aveva nella diocesi di Esztergom in Ungheria. Quest'ultimo conservava per sé l'arcidiaconato di Bourges (ASV, Reg. Vat. 21, n. 324, Lione, 23 ottobre 1247, f. 475). Nel marzo del 1251 il papa raccomandava a Giacomo I d'Aragona il «magister Girardus dictus de Ungaria, phisicus, civis Parmensis, frater Alberti» (*Schedario Baumgarten*, I, n. 1999, p. 517; F. J. MIQUEL ROSELL, *Regesta de letras pontificias del Archivo de la Corona de Aragón*, Madrid 1948, doc. 171). Abbiamo già citato, invece, le prebende che fece ottenere negli stessi anni al cugino Gerardo nella diocesi ungherese di Esztergom.

<sup>46</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., p. 83.

<sup>47</sup> Cfr. POTTHAST, doc. 13919.

<sup>48</sup> Il II Concilio Lateranense del 1139 aveva ribadito solennemente che i matrimoni contratti dai chierici maggiori, vescovi o abati, non erano più solamente illeciti ma anche invalidi. Questa norma canonica rese, di fatto, invalido dal punto di vista giuridico ciò che era già stato proibito nella morale dal XXXIII canone del Concilio di Elvira, svoltosi intorno al 305 nei pressi dell'attuale città di Granada, nel quale si affermava che «si è d'accordo sul divieto completo che vale per i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, ossia per tutti i chierici che sono impegnati nel servizio all'altare, che devono astenersi dalle loro mogli e non generare figli; chi ha fatto questo deve essere escluso



perché il papa voleva averlo a disposizione per incarichi più importanti a cui desiderava destinarlo. In effetti, dal 1250 in poi Alberto sarà coinvolto diverse volte nella negoziazione più delicata che contrassegnerà la politica pontificia di parte della seconda metà del Duecento: la scelta di un campione che sostituisse la casata sveva sul trono di Sicilia<sup>49</sup>.

Nel 1250 Innocenzo IV lo inviò in Inghilterra, a Windsor, dal re Enrico III per ingiungere al sovrano inglese di non attaccare in alcun modo i possedimenti francesi mentre il re, Luigi IX, era assente nella crociata in Egitto. Questa missione di Alberto rientrava in un accordo raggiunto dallo stesso Luigi col papa durante il loro ultimo dialogo avuto a Lione nel 1248, prima della partenza del re per l'Oriente<sup>50</sup>. È probabile che già in occasione di questo incarico diplomatico il notaio pontificio avesse raccolto informazioni sulla possibilità di coinvolgere i regnanti inglesi nel compito di sostituire la casata di Svevia sul trono di Sicilia<sup>51</sup>.

Nel frattempo, nel dicembre dello stesso anno, in Puglia usciva definitivamente dalla scena politica e dalla storia l'imperatore Federico II, considerato il grande nemico della Chiesa; l'eredità del trono di Sicilia sa-

---

dallo stato clericale» (cfr. H. T. BRUNS, *Canones apostolorum et conciliorum saeculorum IV-VII*, Torino 1959, p. 5). Sul problema del celibato ecclesiastico si vedano, di recente, le riflessioni storico-teologiche di: C. COCHINI, *Apostolic origins of priestly Celibacy*, San Francisco 1990 e A. M. STICKLER, *Il celibato ecclesiastico: la sua storia e i suoi fondamenti teologici*, Città del Vaticano 1994.

<sup>49</sup> La funzione notarile in Curia era molto prestigiosa, proprio perché coincideva molto spesso con incarichi di corrispondenza politica. Si prenda ad esempio il caso di Benedetto Caetani, divenuto poi papa con il nome di Bonifacio VIII. Cfr. PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., pp. 18-20.

<sup>50</sup> In questo colloquio Innocenzo IV aveva promesso al re di Francia, Luigi IX, di proteggere il suo regno «contra regem Angliae, vassallum nostrum, si praesumat contra regnum Francorum vel ejus pertinentia recalcitrare, et omnes dicti regni adversarios», mentre lui si prodigava nella missione contro l'Egitto ayyubide. Per questo motivo, confidava il pontefice al re di Francia: «destinati sunt specialiter magistri Albertus et Paulus, qui ad dominum regem Angliae venerunt apud Windeleshores in festo Exaltationis sanctae Crucis, ad hoc ei nuntiandum». Questa missione, tuttavia, fu tenuta nascosta per permettere al re di Francia di raccogliere più liberamente «pecuniam ad reposcendum et requirendum jura sua in manu militari»; cfr. MATTEO PARIS, *Chronica Majora*, a cura di H. R. LUARD, in RBS, LVII/5, p. 23. Alberto aveva ottenuto anche il potere dal papa di utilizzare l'interdetto nel caso in cui il re inglese si fosse ribellato ai dettami della Sede apostolica («...dictus est etiam, quod potestatem receperat idem magister A[lbertus] terram Angliae, si rebellis esset rex mandato Papali, interdicendi; sed haec omnia, quasi magno misterio celata, tegebantur, ut ignaros rex caute circumveniret...»); cfr. *ivi*, p. 51).

<sup>51</sup> Cfr. H. MARC-BONNET, *Richard de Cornouailles et la Couronne de Sicile*, in *Mélanges d'histoire du Moyen Age dédiés à la mémoire de Louis Halphen*, Paris 1951, pp. 483-489, il quale mise in evidenza come i contatti tra Innocenzo IV e il conte Riccardo di Cornovaglia, con ogni probabilità, dovevano essere già iniziati a Lione prima del 1250.

rebbe spettata di diritto al figlio Corrado. Tuttavia, il precario equilibrio sociale ed economico del Meridione, creatosi dopo la morte dello svevo, e l'assenza sul territorio del legittimo erede, impegnato in Germania nella lotta per la successione imperiale, resero il clima politico molto instabile, adatto ad un'azione di "disturbo" da parte della Chiesa<sup>52</sup>. Nel 1252, per impedire che in un contesto simile i ribelli di parte guelfa acquistassero margini di vantaggio, il figlio di Federico scese in Puglia e ridusse all'obbedienza diverse città, quali Barletta, Foggia, Nola e Aversa. Il successo ottenuto lo convinse a rivolgersi all'acerrimo nemico del padre, Innocenzo IV, che era di diritto signore feudale del re di Sicilia, per cercare di convincerlo a concedergli il riconoscimento del proprio titolo<sup>53</sup>.

Il pericolo che si ripresentasse la stessa situazione vissuta con Federico II era, però, fortemente sentito in Curia, soprattutto dal pontefice. Le preoccupazioni della corte romana erano, infatti, ancora incentrate sulla volontà di separare la corona imperiale da quella siciliana, onde evitare che si ripetesse quella pericolosa concentrazione di potere che aveva segnato gli anni precedenti e che era stata percepita come una reale minaccia dal papato<sup>54</sup>. Così, Innocenzo accelerò le proprie mosse e cercò in segreto una via d'uscita, inviando nuovamente il proprio notaio in Inghilterra. Occorreva trovare presto un candidato che fosse al contempo disponibile e adatto a sostituire gli Hoenstaufen: un condottiero valoroso,

---

<sup>52</sup> Il papato aveva compreso che, in questo contesto d'instabilità, occorreva valorizzare il movimento cittadino che saliva dal basso. Per questo invitò le città a "scuotersi" dal giogo svevo, per la difesa delle proprie libertà «et matris Ecclesiae fidelitate servanda». Da parte sua favorì nelle sedi episcopali del Meridione quel clero che era rimasto fedele alla linea politica di Roma. Sono numerosi, infatti, gli interventi di Innocenzo IV in questa direzione. Si veda: *Documenti tratti dai registri vaticani: da Innocenzo III a Nicola IV*, a cura di D. VENDOLA, Trani 1940, docc. 222, p. 194; 224-225, p. 195; 259-260, pp. 209-210; 263, pp. 211-212; 268, p. 215; 273, pp. 217-218; 275-276, pp. 219-220; 279, pp. 221-222; 291, pp. 227-228; 301, p. 233; 305, pp. 234-235; 310-311, pp. 237-239.

<sup>53</sup> D. ABULAFIA, *I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500. La lotta per il dominio*, Roma-Bari 1999, p. 25; S. TRAMONTANA, *La monarchia normanna e sveva*, in A. GUILLOU, F. BURGARELLA, V. VON FALKENHAUSEN, U. RIZZITANO, V. FIORANI PIACENTINI, TRAMONTANA, *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, (*Storia d'Italia*, dir. da GALASSO, 3), Torino 1983, pp. 759-760.

<sup>54</sup> Abulafia ha, del resto, osservato che «i regni di Federico II e Manfredi dimostrano con chiarezza che il coinvolgimento di chi governava l'Italia meridionale nelle vicende dell'Italia settentrionale e centrale non era semplicemente un'ossessione irrazionale del papato» e che la presenza in area toscana e lombarda «di fazioni che ricorrevano costantemente a Federico e a Manfredi o, alternativamente al papato, provocò una serie di conflitti che nessun potere superiore sembrava in grado di controllare». Cfr. ABULAFIA, *I regni del Mediterraneo occidentale*, cit., p. 27.

dotato di considerevoli risorse economiche e, soprattutto, obbediente al papa<sup>55</sup>.

È l'inglese Matteo Paris, monaco di Sant'Albano, a raccontare nella sua *Chronica Majora* la missione di Alberto in terra britannica e i retroscena legati alla medesima, riferiti al cronista dallo stesso Riccardo conte di Cornovaglia, destinatario delle richieste del pontefice. Scrive Matteo che nel novembre del 1252:

Circa festum quoque sancti Martini, venit magister Albertus domini Pape notarius in Angliam, qui jam biennio elapso venerat, quando scilicet parabatur rex Francorum transfretare, ex parte domini Pape prohibiturus, ne rex Anglorum terras regis Francorum Deo militaturi quomodolibet infestaret. Causa autem adventus sui multos latuit in principio; sed effectus per opera causam postea patefecit. Dominus autem Papa, sciens comitem Ricardum fratrem domini regis prae omnibus optimatibus Occidentis pecunia abundare, non curans qualiter acquisita, satis astute providit, ut ipsum ad regum Apuliae, Siciliae, et Calabriae eligeret et vocaret, ut ipse comes Papae militans, exposita sua pecunia dubiis Martis casibus, et corpore suo periculis praesentato, haec omnia acquireret ad Romanae curiae emolumentum et thesauros in sui dampnum maximum accumulandos, hujus fretus sophistica deceptione qui dixit, *Haec omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me*. Noverat enim Papa, quod comes hydropisi pecuniali insatiabiliter laborabat et dignitate temporali. Tali igitur edulio hamum recurvum fecit concupiscibilem, quo credidit eum citius inescare. Et tunc misterium manifestatum est, quare dominus [Papa] quondam apud Lugdunum tantum honorem fecerit comiti Ricardo ut cum ipso pranderet collateraliter, et tantum applausum ei fecerit, ut omnes mirarentur; sed non credebatur aliquatenus a quampluribus, ut consentiret aliquatenus comes Papalibus promissionibus, tum quia corpore sanus et integer nullatenus extitit, tum quia in inhonestum videretur nepotem suum Henricum supplantare, tum quia certa pro incertis non est sapientis commutare. Sed haec omnia dominus Papa tolerabilia, sed nec inconvenientia fuisse judicavit. Sciendumque, quod ea die qua comes R[icardus] epulabatur cum Papa, captus est infelici sidere rex Francorum. Hoc mihi haec scribenti idem comes assertive narravit<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> In una bolla dell'agosto del 1252, Innocenzo IV chiedeva al re inglese di convincere Riccardo di Cornovaglia ad accettare in feudo il regno siciliano. Il *magister* Alberto si sarebbe occupato della negoziazione. Cfr. *Original Papal Documents in England and Wales from the Accession of the Pope Innocent III to the Death of Pope Benedict XI (1198-1304)*, ed. by J. E. SAYERS, Oxford 1999, doc. 412, p. 184.

<sup>56</sup> MATTEO PARIS, *Chronica Majora*, pp. 346-347. Nel contempo, mentre era a Londra e aspettava l'evolversi della situazione, il da Ungheria approfittò per ottenere per sé qualche beneficio ecclesiastico («...interim significavit multis Angliae prelatibus, supplicans ut hic palefridum, hic beneficium ecclesiasticum illi conferret; et alia si qua dona gratanter offerent, ne videtur contemptus, minime refutaret»; cfr. *ivi*, p. 348), ricevendolo infine dall'abate del monastero di Sant'Albano a Londra. Alberto, durante il suo soggiorno inglese, dovette ricevere una grande ospitalità anche da parte del priore e dei canonici della chiesa della Santa Trinità dell'ordine di Sant'Agostino di Londra se nel 1253, per questo motivo, Innocenzo IV scrisse al priore Giovanni per esentare il

In realtà il racconto di Matteo Paris svela solo in parte gli incontri che si svolsero nella missione inglese di Alberto, alludendo che «causa autem adventus sui multos latuit in principio; sed effectus per opera causam postea patefecit»<sup>57</sup>. Sappiamo, infatti, che nel 1250 il da Ungheria era già stato in Inghilterra e che in quell'occasione aveva già raccolto informazioni su un possibile campione cui affidare la corona siciliana, individuandolo nella figura di Edmondo, figlio del re Enrico III che allora aveva appena otto anni. La mossa del re inglese di candidare il figlio rifletteva le grandi ambizioni che caratterizzarono il suo regno, le quali, tuttavia, dovettero fare i conti con le considerazioni del parlamento dei baroni inglesi che andavano nella direzione opposta.

Tali notizie rimasero nascoste sino al 1256 quando, appena un anno dopo la sua elezione, papa Alessandro IV convocò Alberto in Curia e lo invitò a giurare sul vangelo e davanti a numerosi cardinali, a Giordano da Terracina, notaio pontificio e a un tale Basso, notaio della Camera papale, di non aver concesso o promesso ai regnanti inglesi o ai conti di Cornovaglia, Riccardo, e di Provenza, Carlo d'Angiò, niente di diverso da ciò che era scritto nella documentazione relativa alle missioni da lui svolte durante il pontificato di Innocenzo IV e che lo stesso Alberto aveva riconsegnato agli uffici della Camera apostolica<sup>58</sup>.

Nell'estate del 1253 il notaio di Innocenzo IV, in attesa di risposte dalla corona inglese, fu inviato in Francia, Provenza e Guascogna come legato apostolico per incontrare il conte di Provenza, Carlo d'Angiò, al

---

capitolo a cui era a capo da qualsiasi sentenza di scomunica o interdetto che non provenisse da un preciso ordine pontificio. Da questa bolla si viene a conoscenza anche del fatto che Alberto aveva una propria familia. Cfr. *Original Papal Documents in England and Wales*, cit., doc. 439, p. 196.

<sup>57</sup> MATTEO PARIS, *Chronica Majora*, pp. 346-347.

<sup>58</sup> Ecco l'*incipit* del giuramento fatto da Alberto cui seguono trascritte in ordine cronologico alcune lettere del papa e dei suoi emissari, del re inglese e di Carlo d'Angiò circa le condizioni del negozio svoltosi in Inghilterra e in Francia a partire dal 1253 per la soluzione della questione dell'incoronazione siciliana: «Sanctissimo in Christo patri et domino Alexandro, Dei gratia Sancte Romane Ecclesiae summo pontifici, suus Albertus dictus notarius se ipsum et pedum oscula beatorum. Ut de processu per me habito cum illustri domino [Henrico] rege Angliae ac ejus procuratoribus et nuntiis de mandato sancte recordationis domini Innocentii pape IIII, predecessoris vestri, Sanctitatem Vestram, reddam presentibus certiore, noveritis me post multos tractatus cum nobiles viris dominis Richardo Cornubie, et Carolo, Provincie comitibus, recepisse prefati domini I litteras in hunc modum...» (ASV, Reg. Vat. 25, n. 262, 23 ottobre 1256, ff. 234r-235r). Da queste lettere veniamo a conoscenza che Innocenzo IV nel 1253, ancora prima del rifiuto del conte di Cornovaglia, aveva già interpellato un altro candidato a ricevere la corona di Sicilia: il figlio di Enrico III, Edmondo.

quale proporre lo stesso negozio<sup>59</sup>. Il significato della decisione politica del pontefice di cercare una seconda scelta era molto preciso: trovare al più presto una valida alternativa alla pista inglese. L'opzione angioina, inoltre, agli occhi del pontefice sembrava perfetta: la reputazione di Carlo d'Angiò era ottima e, soprattutto, il conte di Provenza poteva vantare un solido supporto finanziario grazie a una camera dei conti efficiente; inoltre, il pontefice, con tale proposta, sperava di attivare le grandi ambizioni del fratello del re di Francia. La richiesta di Innocenzo, perciò, non fu per nulla interlocutoria<sup>60</sup> e intese accelerare i tempi della risoluzione: Corrado IV, infatti, aveva ormai riconquistato il controllo completo della Puglia e della Campania e aveva inviato ambascierie al papa per tentare di ristabilire con la Chiesa un accordo di pace<sup>61</sup>.

L'offerta del pontefice a Carlo comportava, ovviamente, il rispetto di precise condizioni: innanzitutto, il conte di Provenza avrebbe dovuto prestare al legato pontificio un solenne giuramento di fedeltà e al papa avrebbe dovuto porgere un omaggio feudale; la corona di Sicilia sarebbe stata consegnata dalla Chiesa di Roma a Carlo e ai suoi eredi in forma di feudo e sarebbe dovuta rimanere, necessariamente, separata da quella imperiale; la concessione del regno avrebbe comportato l'abolizione di tutte le costituzioni e le leggi promulgate dall'imperatore Federico II e da suo figlio Corrado contro le libertà ecclesiastiche; in esse si affermava l'assoluta indipendenza della Chiesa nell'amministrazione delle cariche ecclesiastiche e la restituzione di tutti i beni che erano stati sottratti a vescovi e prelati durante il governo di Federico II; in cambio, la Chiesa si impegnava a versare a Carlo il pagamento di un mutuo di 400.000 lire tornesi, da consegnarsi in due *tranche*<sup>62</sup>.

---

<sup>59</sup> ASV, Reg. Vat. 22, n. 946, Assisi, 7 giugno 1253, f. 310v. Una seconda lettera del pontefice, invece, consegnava al legato le condizioni del negozio da proporre a Carlo (ASV, Reg. Vat. 22, n. 947, Assisi, 11 giugno 1253, f. 310v).

<sup>60</sup> Nei mesi di giugno e luglio dell'anno 1253 le lettere inviate al legato Alberto da Assisi, dove si trovava la corte pontificia, si infittiscono. Cfr. ASV, Reg. Vat. 22, n. 952, Assisi, 11 giugno 1253, f. 311; ASV, Reg. Vat. 22, n. 958, Assisi, 12 giugno 1253, f. 311 e POTTHAST, doc. 15015; ASV, Reg. Vat. 22, n. 959, Assisi, 9 giugno 1253, f. 311v; ASV, Reg. Vat. 23, n. 3, Assisi, 11 luglio 1253, f. 129v.

<sup>61</sup> TRAMONTANA, *La monarchia normanna e sveva*, p. 760. In realtà, come ha osservato David Abulafia, «it was hard to see how Innocent could agree to sanction the perpetuation of a personal union of Germany and Sicily, still more when northern Italy also became a theatre for Conrad's operations» (ABULAFIA, *The Kingdom of Sicily under the Hohenstaufen and Angevins*, in *The new Cambridge medieval history*, V, ed. by ID., Cambridge 1999, pp. 497-521, 506-507).

<sup>62</sup> L'intero documento che riporta le condizioni imposte da Innocenzo IV nel negozio con Carlo d'Angiò è stato trascritto negli *Annales* del Rainaldi: O. RAINALDI, *Annales ecclesiastici*, Typis Leonardi Venturini, Lucae 1747, t. II, pp. 471-473.

Il negozio, però, alla fine del 1253 venne sospeso per la situazione contingente in cui si trovava il regno di Francia: parte dell'esercito della corona, infatti, aveva seguito il re nella VII crociata e appariva azzardato impegnarne un'altra parte nella conquista del regno di Sicilia, lasciando privo di difesa il territorio francese<sup>63</sup>. Interrotte le trattative, quindi, Alberto rimase ancora qualche mese in Francia dove fu impegnato per conto del papa in altri mandati che riguardavano questioni interne alla Chiesa, come l'affare relativo ad alcuni contrasti interni al monastero di Cluny<sup>64</sup> o come lo scontro tra lo *Studium* di Parigi e alcuni frati predicatori che si contendevano due cattedre di teologia<sup>65</sup>. Nel 1254 il legato tornò presso la corte ad Assisi e confermò al pontefice che la strada "inglese" aveva subito una battuta d'arresto a motivo del rifiuto del conte Riccardo<sup>66</sup>. L'alternativa, dunque, che si presentava agli occhi del papa era quella di Edmondo: Innocenzo scrisse, nella primavera dello stesso

---

<sup>63</sup> AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, cit., I, p. 164.

<sup>64</sup> ASV, Reg. Vat. 23, n. 619, Assisi, 7 maggio 1254, f. 86 e ASV, Reg. Vat. 23, n. 34, Assisi, 12 maggio 1254, f. 134.

<sup>65</sup> Cfr. C-E. DU BOULAY, *Historia Universitatis Parisiensis*, III, p. 253. Sui contrasti tra Studio parigino e Ordini mendicanti nel Duecento si confronti in generale il volume di D. L. DOUIE, *The Conflict Between the Seculars and the Mendicants at the University of Paris in the XIII<sup>th</sup> Century*, London 1954. Il tentativo di pacificazione tra i frati predicatori e lo Studium parigino, operato da Alberto, fu descritto anche dal domenicano Tommaso de Cantipré nel suo trattato *Bonum universale de apibus*. Il frate osservava: «Illo in tempore audivimus ab Alberto Apostolicae Sedis Legato tunc in Galliis constituto quod dicit Magistri ex parte Universitatis, et Fratres Praedicatores (qui tunc soli innocentissime vexabantur) datis super hoc litteris, in ipsum finaliter convenerunt, ut omnes querelas inter ipsos proprio arbitrio terminaret...» (THOMAE CANTIPRATANI, *Bonum universale de apibus*, ex Thypographia Baltazaris Belleri, Duaci 1627, Liber II, caput X, § XXIII): cfr. AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, cit., I, pp. 165-166. Sull'opera del Cantipré si veda di recente: T. DE CANTIMPRE, *Le exemples du "Livres des abeilles": une vision médiévale*, a cura di H. PLATELLE, Turnout 1997, pp. 128-129 e N. POLLINI, *Les propriétés des abeilles dans le Bonum universale de apibus de Thomas de Cantimpré (1200-1270)*, «Micrologus. Natura, Scienze e Società medievali», 8/1, *Il mondo animale*, (2000), pp. 261-296.

<sup>66</sup> Matteo Paris così racconta il dialogo tra Alberto e il papa: «Diebus sub eisdem, cum magister Albertus ad curiam Romanam perveniens nunciasset Papae, quod nullo modo poterat comitem Ricardum flectere ad consesum, ut regnum Siciliae et Apuliae sibi oblatum vellet recipere, et seipsum et omnia sua ambiguis casibus exponere, nisi primo Papa sibi de suo genere optimos praestaret obsides de securitate fidelitatis, et praeterea juvaret eum de aliqua quantitate pecuniae, in negotio Martio illo exponendae, et insuper traeret ei quaedam castra, quae Papa in confiniis habebat, ut secura inveniret sibi receptacula; Papa autem hoc videns sibi esse difficile, respondit: "Nolumus tot subjacere conditionibus". Cui magister Albertus: "Comes mihi dixit: 'Vendo vel do tibi lunam, ascende et apprehende eam'". At Papa considerans suam in dicto comite admonitionem non valere, subjunxit: "Non curamus cum ipso confoederari vel commune habere"...»; cfr. MATTEO PARIS, *Chronica Majora*, p. 457.

anno, al re inglese Enrico e a suo figlio diverse lettere nelle quali espose le condizioni del negozio<sup>67</sup>.

L'improvvisa morte di Corrado IV nel maggio del 1254, tuttavia, aprì un ulteriore scenario e suggerì al papa una terza ipotesi<sup>68</sup>: sospendere qualsiasi trattativa con i regnanti inglesi e con l'angioino e farsi affidare direttamente il regno di Sicilia. Il progetto, in un primo momento, sembrò reggere: nell'estate del 1254 una dieta riunita a San Germano depose il reggente designato da Corrado e lo sostituì con Manfredi; la stessa dieta, poi, pur riservando tutti i diritti a Corradino, erede legittimo di Corrado IV, per il periodo di reggenza del regno pose lo stesso nelle mani del papa, il quale insediò come podestà a Napoli un proprio nipote. Le mire di Manfredi, tuttavia, fecero fallire miseramente il progetto innocenziano<sup>69</sup>.

Il figliastro di Federico, infatti, era riuscito ad ottenere da Bertoldo di Hoenburg, designato nel testamento di Corrado IV a essere il tutore e reggente per il figlio Corradino, la medesima reggenza: in questo modo riacquistò la possibilità di interloquire col papa e di riaprire le trattative. A Innocenzo chiese di giungere a una definitiva composizione, disposto a cedere all'unica condizione senza la quale il tavolo delle trattative non sarebbe stato aperto: la separazione delle corone siciliana e imperiale.

L'accordo stava per realizzarsi nel 1254 ad Anagni, in un patto nel quale lo svevo avrebbe ottenuto il vicariato di nomina papale, garantendo al contempo i futuri diritti di Corradino. Le tensioni politico-sociali crescenti all'interno del regno e, in particolar modo, le pressioni degli ambienti ghibellini che vedevano nelle mosse di Manfredi un tradimento della tradizionale politica sveva fecero, però, saltare l'accordo. L'esito perciò fu lo scontro diretto: Manfredi tentò l'occupazione del regno riu-

---

<sup>67</sup> Cfr. n. 53 e MATTEO PARIS, *Chronica Majora*, pp. 457-459. Esistono due bolle papali, del 14 maggio 1254, indirizzate da Assisi al figlio del re inglese Edmondo, nominato in entrambe come «regi Sicilie illustri». Nella prima si confermava la concessione in feudo del regno di Sicilia, eccetto la città di Benevento, fatta a Edmondo dal notaio Alberto, con l'assistenza di numerosi prelati tra cui il cardinale Ottobono Fieschi (*Original Papal Documents in England and Wales*, cit., doc. 449, p. 201); nella seconda il pontefice scriveva al proprio notaio e legato apostolico perché inducesse il re d'Inghilterra a mandare Edmondo in Sicilia con un forte esercito e perché rinnovasse la concessione del regno siciliano secondo le proprie disposizioni (*ivi*, doc. 451, p. 202).

<sup>68</sup> Secondo alcuni cronisti del tempo, tra cui Salimbene de Adam, Corrado non morì di morte propria ma fu avvelenato dal fratellastro Manfredi. «Hoc potest ad Conradum filium Friderici referri, qui pacis diebus post patrem supervixit et per clistere mortuus est veneno immisso» (SALIMBENE, *Cronica*, I, p. 568).

<sup>69</sup> Y. AZAÏS, *La politica italiana della Santa Sede (1250-1274)*, in *La cristianità romana (1198-1274)*, a cura di A. FLICHE, CH. THOUZELLIER, AZAÏS, ed. it. a cura di M. DA ALATRI, (FLICHE, V. MARTIN, *Storia della Chiesa*, X), Torino 1980, pp. 557-581, 560-565.

scendo a conquistare in poco tempo quasi tutta la Puglia<sup>70</sup>. Questa fu l'ultima notizia che il pontefice ricevette prima di morire il 7 dicembre del 1254 a Napoli<sup>71</sup>.

Con la morte di Innocenzo IV le trattative con i regnanti europei per il negozio siciliano si arrestarono. I cardinali, ricongiuntisi a Napoli, furono costretti dal podestà, Bertolino da Tavernari, a riunirsi in conclave per eleggere il nuovo pontefice. Dopo soli cinque giorni di assise i porporati scelsero il 12 dicembre Rinaldo da Jenne, cardinale vescovo di Ostia, il quale assunse il nome di Alessandro IV<sup>72</sup>. L'elezione si era incentrata in particolare sulla «questione siciliana»: la scelta del porporato di origini subiacensi rivelava la speranza del collegio cardinalizio di poter continuare la politica ferma e decisa che aveva caratterizzato il pontificato di Gregorio IX, tentando nel contempo quella riconciliazione con la casata di Svevia che la politica di rottura del Fieschi aveva reso impossibile.

Il nuovo pontefice si trovò subito ad affrontare il problema più annoso che il pontificato del suo predecessore aveva lasciato aperto, cui era connesso quello altrettanto spinoso della tutela di Corradino, figlio di Corrado IV, che era stata affidata dal padre alla Curia romana. Di fronte alle pressioni di Manfredi il papa, senza mostrare esitazioni, rifiutò la tutela del piccolo svevo, gli negò qualsiasi riconoscimento e confermò la strada delle negoziazioni intraprese dal suo precursore rinnovando l'investitura a Edmondo. Da Napoli Alessandro ripartì per Roma lasciando il cardinale Ottaviano Ubaldini come difensore dei diritti della Chiesa nel regno di Sicilia<sup>73</sup>.

Nel 1256, come è stato osservato in precedenza, il pontefice convocò il notaio Alberto in Curia e gli fece consegnare tutta la documentazione

---

<sup>70</sup> TRAMONTANA, *La monarchia normanna e sveva*, cit., pp. 761-762.

<sup>71</sup> Cfr. H. WOLTER, *La lotta della curia per l'egemonia in Occidente (1216-1274)*, in H-G. BECK, WOLTER, *Civitas medievale*, (*Storia della Chiesa*, dir. da H. JEDIN, 5/1), Milano 1999, pp. 284-290, 284-285.

<sup>72</sup> Sulla figura di Alessandro IV si veda la voce biografica di MANSELLI, *Alessandro IV*, EdP, II, pp. 394-396, con relativa bibliografia.

<sup>73</sup> La missione in Inghilterra era stata affidata a un certo *magister Rostandus*, un giurista di origini francesi, suddiacono del papa, il quale operò nell'isola dal 1255 al 1258. Secondo il cronista Matteo Paris, la missione del legato pontificio aveva alcuni scopi precisi: raccogliere le decime per la crociata a nome del papa e del re inglese, assolvere Enrico III dalla promessa di partire per la Terra Santa a condizione, però, che si impegnasse senza riserve nell'impresa siciliana preparata dal papa contro Manfredi. Sulla politica di Alessandro IV nei confronti di Manfredi si veda: TOUBERT, *Les déviations de la Croisade au milieu du XIIIe siècle: Alexandre IV contre Manfred*, in ID., *Etudes sur l'Italie médiévale (IXe-XIVe siècles)*, («Collected studies series», 46), London 1976, pp. 391-399.



relativa alle trattative da lui seguite negli anni precedenti<sup>74</sup>. Nel corso del pontificato di Alessandro IV, dopo il giuramento di fronte al papa, Alberto non sarà più coinvolto in altre negoziazioni della Sede apostolica. Questa disposizione del papa è stata più volte interpretata dagli studiosi che, occupandosi della vita del Bianchi hanno studiato anche la biografia del cugino notaio, come un atto di disistima che avrebbe arrestato la carriera curiale sia ad Alberto che a Gerardo. In realtà anche tali suggestioni, come altre, vanno riviste alla luce della documentazione.

Per quanto riguarda Alberto questa sfiducia del papa nei suoi confronti è smentita dal fatto che nel 1255, appena un anno dopo la sua elezione, Alessandro IV concesse alcuni benefici a suo figlio Bonacato, il quale si accingeva a iniziare la propria carriera ecclesiastica a Parma<sup>75</sup>. Sappiamo, poi, che nel marzo del 1257 Alberto tornò nella sua città natale e alla presenza del vescovo eletto Alberto Sanvitale, dell'abate del monastero di San Giovanni Evangelista, Tancredi Pallavicino, e di un certo Bartolomeo, medico di Alessandro IV, fece erigere due benefici ecclesiastici: uno nella chiesa cittadina di San Tommaso e un'altro presso l'altare di Santa Barbara in cattedrale<sup>76</sup>.

Il fatto che Alberto si fosse fatto accompagnare nella città emiliana dal medico pontificio Bartolomeo può, forse, significare – come ha osservato acutamente l'Affò – che egli fosse malato e avesse deciso di farsi curare a Parma lontano dalle insidie dell'estate romana? Nel XIII secolo chi frequentava la Curia sapeva bene, infatti, che i periodi estivi a Roma erano particolarmente critici a motivo del clima malsano e del riacuirsi della malaria<sup>77</sup>. Non si può affermare con certezza tale ipotesi ma è molto probabile che fosse questo il motivo che lo condusse a Parma e non, come è

---

<sup>74</sup> Cfr. MARC-BONNET, *Le Saint-Siège et Charles d'Anjou sous Innocent IV et Alexandre IV, 1245-1251*, «Reveu historique», 200 (1948), pp. 38-65.

<sup>75</sup> Cfr. n. 40.

<sup>76</sup> Nel documento del marzo del 1257, rogato dal notaio Alberto da San Donato, Alberto richiedeva espressamente che i due chierici, a cui sarebbe stato consegnato il beneficio, pregassero per l'anima di Innocenzo IV, primo benefattore del notaio pontificio, morto pochi anni prima, per Giovanni, zio paterno di Alberto e chierico nella chiesa di San Tommaso, e infine per i genitori e fratelli del da Ungheria. Cfr. AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, cit., I, p. 166, n. 4.

<sup>77</sup> Cfr. PARAVICINI BAGLIANI, *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., pp. 28-30. Sulla malaria a Roma nel Basso medioevo si veda lo studio di R. CELLI, *La malaria nella storia medievale di Roma*, «Archivio della Regia Società Romana di storia patria», 47 (1924), pp. 5-44. Sui pericoli delle malattie, derivanti dalle situazioni climatiche delle estati romane, numerosi sono gli indizi lasciati nella documentazione coeva: per esempio, le notizie trasmesse dall'anonimo biografo di Gregorio IX (*Le Liber Censuum de l'Eglise Romaine*, II, pp. 19, 22, 23, 26-27, 29), oppure il racconto di Salimbene nel quale il cronista informa che le città intorno a Roma, come Tivoli, erano ugualmente soggette alle epidemie (SALIMBENE, *Cronica*, II, p. 1638).

stato supposto, un allentarsi dei rapporti in Curia. Il da Ungheria vi rimase verosimilmente per due anni, sino al settembre del 1259, quando si recò a Viterbo alla corte del papa per richiedere le bolle di conferma dei benefici parmensi appena costituiti<sup>78</sup>.

L'anno seguente fu nuovamente a Parma, come ricorda Salimbene de Adam nella sua *Cronica*. Incontrò il fondatore dei fratelli e delle sorelle degli Apostoli – il frate parmense, ritenuto poi eretico, Gherardo Segarelli – il quale, rivolgendosi al notaio pontificio su una questione relativa alla guida della sua congregazione, ne cercò forse l'appoggio, riconoscendo nel da Ungheria una strada per poter ottenere l'approvazione ecclesiastica del proprio carisma. Alberto, però, lo rinvì all'abate del monastero cistercense di Fontevivo della diocesi parmense. Osservava il cronista:

Secundo dixit quod, cum consulissent magistrum Albertum Parmensem, qui erat de septem notariis Romanae curie, quid facerent de rectore, commisit negotium illud abbati monasterii Ordinis Cistercii quod est in episcopatu Parmensi et appellatur Fontana Viva. Illo vero breviter se expedivit de facto eorum, dicens quod non facerent loca conventualia, nec congregationes in domibus, sed irent per mundum sicut inchoaverant<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> L'Affò sostiene di aver visto il breve di conferma del beneficio eretto nella chiesa di San Tommaso che Alberto ottenne direttamente a Viterbo presso la corte pontificia (AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, cit., I, p. 167, n. 1). Le bolle di conferma del beneficio dell'altare di Santa Barbara, invece, vennero spedite nel febbraio dello stesso anno: cfr. ASV, Reg. Vat. 25, c. 27, Anagni, 9 febbraio 1259, f. 190. Nella seconda bolla il pontefice dichiara: «...Illa dilectum filium magistrum Albertum, notarium nostrum, prosequimur sinceritate favoris eaque ipsum dilectionis et benevolentie amplectimur plenitudine specialis ut ei liberaliter et libenter que sibi placita et nobis deponit utilitas concedamus. Cum igitur, sicut idem notarius in nostra proposuit presentia constitutus, cappellanus Sancte Barbare, quas in Ecclesia Parmensi pro felicitatis recordationis Innocentii pape, predecessoris nostri, necnon ipsius et progenitorum ac benefactorum suorum animarum fecit remedio de bonis propriis et dotavit, certa imposuerit onera ad que tenemini, vos et alii qui in eis pro tempore fueritis perpetui cappellani, nos volentes vestris et successorum vestrorum in hac parte cavere dispendiis et quieti consulere perpetuo cupientes, ejusdem notarii precibus inclinati, vobis et eisdem successoribus auctoritate presentium indulgemus ut deinceps non possitis per episcopum vel capitulum Parmenses, aut etiam per Apostolicę Sedis legatum vel nuntium, aut quemcumque alium coartari ad aliqua alia onera spiritualia, specialiter autem in divinis officiis, vel temporalia supportanda, nisi ad que per ordinationem et statuta ipsius notarii per Sedem Apostolicam confirmata tenemini obbligati...»; cfr. *ivi*, c. 30, Anagni, 9 febbraio 1259, f. 190v.

<sup>79</sup> SALIMBENE, *Cronica*, I, p. 724. Si vedano, di recente, le osservazioni di Carniello il quale ha intravisto nel gesto di Alberto e nell'interesse del vescovo cittadino, Obizzo Sanvitale, un'attenzione particolare dei maggiori esponenti della chiesa cittadina verso il carisma del frate: «In the decades following 1260, Segarelli also gained the support of several local ecclesiastical leaders, and his followers found admirers among the laity in city after city. A notary of the papal court, Alberto da Parma, sent Segarelli to the abbot

Tralasciando i giudizi del Salimbene su frate Gerardo che in questa sede non è necessario indagare, interessa sottolineare l'utilità di una notizia come quella riportata nella *Cronica*. Essa rende possibile fissare un momento cronologico del percorso del da Ungheria. Da queste poche notizie si desume, dunque, che Alberto fu assente dalla Curia quasi per l'intero pontificato di Alessandro IV.

Nel maggio del 1261, festa di Sant'Urbano, si spense a Viterbo il papa. Il conclave, anche se composto da solo otto cardinali, si protrasse per tre lunghi mesi. La diatriba che mosse le discussioni del collegio cardinalizio, spaccandolo in due fazioni opposte, aveva nuovamente come tema centrale la «questione siciliana»: da una parte vi era la corrente capeggiata dal cardinale Giovanni da Toledo favorevole al candidato inglese Edmondo, dall'altra quella capitanata dal cardinale Ottaviano degli Ubaldini che riteneva necessaria, invece, una riconciliazione con gli Hohenstaufen<sup>80</sup>.

Nell'agosto dello stesso anno i due gruppi trovarono un accordo e fu eletto al soglio pontificio il patriarca di Gerusalemme e legato pontificio per l'esercito crociato, Jacques di Troyes, con il nome di Urbano IV<sup>81</sup>. Il neoeletto fu il primo pontefice francese del XIII secolo: la sua elezione segnerà una svolta nella storia del pontificato medievale, costituendo un punto di non ritorno nel rapporto tra la Chiesa di Roma e i poteri laici dell'Europa del Basso medioevo, in particolar modo l'impero. Con Urbano, infatti, inizierà quel legame diretto con i sovrani francesi, in chiave antimperiale, che contraddistinguerà, in senso “negativo”, il destino della stessa Chiesa nel XIV secolo.

---

of the Cistercian monastery of Fontevivo in the episcopate of Parma, who became rector for the Apostles. And Obizzo Sanvitale, bishop of Parma from 1258 to 1295, conferred with Segarelli and later protected him in the episcopal palace of Parma»; cfr. B. R. CARNIELLO, *Gerardo Segarelli as the Anti-Francis: Mendicant Rivalry and Heresy in Medieval Italy, 1260–1300*, JEH, 57 (2006), pp. 226-251, 227-228. Cfr. sull'argomento anche G. G. MERLO, *Eretici ed eresie medievali*, Bologna 1989, p. 104 e M. LAMBERT, *Medieval heresy: popular movements from the Gregorian reform to the Reformation*, Oxford 2002, pp. 219-222.

<sup>80</sup> Nel XIII secolo si era sviluppata in Curia la teoria dell'*impium foedus* in relazione alla necessità di una guerra contro Federico II e i suoi discendenti. Tale teoria acquistò peso, soprattutto, a partire dalla metà del secolo, determinando molte delle decisioni politiche della Sede apostolica. Cfr. sull'argomento G. VISMARA, *Impium foedus. La illi- ceità delle alleanze con gli infedeli nella Repubblica cristiana medievale*, Milano 1950. Anche durante i pontificati di Urbano IV e Clemente IV, fu utilizzata la medesima motivazione dell'*impium foedus* per la guerra contro Manfredi (POTTHAST, docc. 18891 e 19068).

<sup>81</sup> Sul pontificato di Urbano IV si veda la voce biografica di S. CERRINI, *Urbano IV*, EdP, II, pp. 396-401, con relativa bibliografia.

Allo scopo di attuare questa nuova politica il papa cercò di circondarsi di collaboratori fidati. Nella prima delle ordinazioni cardinalizie, nel dicembre del 1261, volle ampliare il collegio nominando sette nuovi cardinali; il numero aumentò nella primavera dell'anno successivo quando, nella seconda ordinazione, ne furono nominati altri sette. Tra questi nuovi porporati diversi furono quelli francesi scelti tra i consiglieri del monarca di Francia, come l'arcivescovo di Narbonne e futuro papa Clemente IV, Guy Foucois, il vescovo di Evreux, Raoul Grosparmy e Simone di Brion, futuro papa Martino IV. La creazione di un *entourage* di chiara matrice francese permise al nuovo pontefice di intraprendere con vigore il proprio indirizzo politico in materia di successione alla corona di Sicilia: «sostituire al candidato inglese voluto dal suo predecessore Alessandro IV il fratello minore di San Luigi IX, Carlo I d'Angiò»<sup>82</sup>.

Per chiudere positivamente questa negoziazione occorreva riprendere dal punto in cui era stata interrotta dopo la morte di Innocenzo IV. Urbano IV, perciò, richiamò uno dei protagonisti di quelle contrattazioni, il notaio Alberto da Ungheria, e gli affidò nuovamente la legazione pontificia in Francia per convincere il re Luigi IX e suo fratello, Carlo, ad accettare le condizioni proposte dalla Sede apostolica per il negozio della corona siciliana. L'accordo con la casata regnante inglese venne formalmente disdetto e si riavviarono i rapporti con i regnanti francesi. La legazione durò circa due anni, dal 1262 al 1264. Probabilmente, sul finire del 1261 o all'inizio dell'anno successivo, Alberto era già partito alla volta della corte francese: il 25 ottobre del 1262, infatti, papa Urbano IV, scrivendo da Orvieto una lettera al proprio nunzio, faceva riferimento a colloqui già intercorsi tra Alberto, Luigi IX e Carlo I d'Angiò<sup>83</sup>.

---

<sup>82</sup> *Ivi*, p. 398.

<sup>83</sup> Alberto aveva avuto, molto probabilmente, un incontro con il sovrano francese, Luigi IX, prima dell'ottobre del 1262. Una lettera del papa, datata 25 ottobre 1262, informa, infatti, che dopo tale incontro il nunzio apostolico si era messo in cammino per incontrare Carlo d'Angiò in Provenza, ma che era stato richiamato repentinamente dal re di Francia, il quale gli aveva comunicato di aver ricevuto in segreto, tramite un messo pontificio, un tale Giovanni de Valenciennes, signore di Haifa, una lettera dal papa, di cui però non poteva rivelare il contenuto. Il re non voleva che Alberto portasse a termine la negoziazione con l'Angiò senza aver prima ricevuto il beneplacito del pontefice. Dopo molte insistenze però il legato pontificio era riuscito a strappare il permesso al sovrano francese di recarsi da Carlo in Provenza solo per trattare. In seguito, aveva informato il papa delle resistenze della corona francese. Dalla lettera pontificia si viene a conoscenza che il papa aveva ricevuto e letto con molta attenzione le missive che Alberto aveva inviato in Curia e che era rimasto perplesso dell'atteggiamento di Luigi, ma che riteneva qualsiasi sua decisione vincolata alle condizioni poste dal re. Per non lasciarlo nell'incertezza, perciò, Urbano aveva inviato al suo notaio questa missiva, raccomandandogli di scrivergli se avesse formulato qualche accordo con Carlo. In ogni caso chiedeva lui di procedere con cautela

La negoziazione, dopo le prime trattative prese abbrivio nel 1263 quando sia il papa che il re francese si scambiarono le reciproche condizioni: tuttavia, non fu semplice e i patti furono cambiati più volte da entrambe le parti<sup>84</sup>. Il consistente gruppo di lettere che formava l'intero corpo della corrispondenza inviata da Urbano IV ai suoi legati *super negotio Regni Siciliae* fu raccolto quasi interamente nel secondo volume dell'opera settecentesca, *Thesaurus novus anecdotorum*, di Martène e Durand<sup>85</sup>. Questa raccolta assume, come ha notato Edith Pásztor, un'importanza particolare soprattutto quando si considerano alcune lettere – in particolare le epistole X-XI, XII, e XIII – inviate dal papa ad Alberto: esse, infatti, si riferivano ai problemi riguardanti la «fase più confidenziale dell'incarico di Alberto»<sup>86</sup>.

Con la prima lettera il papa indirizzava al notaio pontificio la copia di una missiva che l'imperatore Baldovino II aveva inviato a Manfredi, intercettata dal podestà di Rimini, Malatesta da Verrucchio, nella quale era programmato un attentato al conte di Provenza. Alberto era pregato di farla avere con urgenza sia a Carlo che al re Luigi: con ogni probabilità il papa, in questo modo, intendeva far comprendere la necessità di una pronta decisione dell'angioino a intervenire nella zona meridionale della Penisola<sup>87</sup>. Le altre due lettere consideravano, invece, il titolo di senatore di Carlo: nella prima, il papa dimostrava di ignorare se la nomina riguar-

---

(«discrete, sapienter et caute») senza firmare accordi che non avessero il suo benestare. Cfr. ASV, Reg. Vat. 26, n. 8, Orvieto, 25 ottobre 1262, f. 49v.

<sup>84</sup> Si vedano nello specifico: ASV, Reg. Vat. 26, n. 132, Orvieto, 17 giugno 1263, f. 89v e POTTHAST, doc. 18567; ASV, Reg. Vat. 26, n. 133, Orvieto, 17 giugno 1263, f. 92 e POTTHAST, doc. 18568; *Les actes pontificaux originaux des Archives Nationales de Paris*, II, 1261-1304, par B. BARBICHE, Città del Vaticano 1978, doc. 1201, Orvieto, 20 giugno 1263, p. 51 e E. BERGER, *Layettes du Trésor des chartes*, IV, Paris 1902, doc. 4853, pp. 65-66; ASV, Reg. Vat. 26, n. 135, Orvieto, 26 giugno 1263, f. 93v e POTTHAST, doc. 18579.

<sup>85</sup> Il gruppo completo di 63 lettere di Urbano IV, come si legge nella prefazione del volume, faceva parte di un «antiquus codex manu exaratus bibliothecae illustrissimi Joachimi Colbert, episcopi Montis-pessulani...Urbani ipsius aetate scriptus». E. MARTÈNE, U. DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum*, II, Lutetiae Parisiorum 1717, Prefatio, coll. 1-96. Questo dossier è stato analizzato da Edith Pásztor in: E. PÁSZTOR, *Lettere di Urbano IV «super negotio Regni Siciliae»*, in *Aus Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter. Festschrift für Friedrich Kempf*, hrsg. von H. MORDEK, Sigmaringen 1983, pp. 383-396 (ora anche in PÁSZTOR, *Onus Apostolicae Sedis. Curia romana e cardinalato XI-XV*, Roma 1999, pp. 229-244).

<sup>86</sup> Proprio tra queste lettere ve ne sono tre (epist. X-XI, XII, XIII) particolarmente importanti, le quali «non esistendo ancora nell'ambito della cancelleria né un registro di lettere curiali, né tantomeno un registro di lettere segrete, non avrebbero potuto essere trascritte se non in quel registro di cancelleria che non poteva garantire la riservatezza necessaria». Cfr. *ivi*, p. 236.

<sup>87</sup> MARTÈNE, DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum*, cit., epist. X-XI, col. 23.

dasse un'elezione temporanea o vitalizia ma chiedeva ugualmente al proprio notaio di fare giurare a Carlo di accettarla solo con il beneplacito del papa<sup>88</sup>; nella seconda il papa autorizzava Alberto ad assolvere Carlo nel caso in cui avesse accettato la nomina vitalizia a senatore<sup>89</sup>.

Quello che preme sottolineare, innanzitutto, è che queste due ultime lettere citate, che dovevano giungere contemporaneamente a Carlo tramite Alberto, riguardavano non solo contenuti assolutamente segreti ma anche modalità di negozio che dovevano rimanere celate: l'angioino, infatti, avrebbe dovuto ricevere *secrete* il notaio, giurare in segreto davanti a lui e rilasciargli un documento che Alberto avrebbe poi consegnato, sempre segretamente, alla Sede apostolica. Che accanto a una negoziazione ufficiale ve ne fosse una tenuta, prudentemente, nascosta è ulteriormente documentato dall'assenza della maggior parte di queste lettere negli altri registri della Cancelleria<sup>90</sup>.

Nel corpo di lettere raccolte dai padri maurini, Martène e Durand, seguono numerose missive dello stesso tenore che qui non è il caso di citare tutte<sup>91</sup>. Seguendo le suggestioni della Pástor, un elemento in particolare fa riflettere: nei registri cancellereschi di Urbano IV sono molto poche le lettere pontificie indirizzate espressamente al notaio Alberto. Questo dato suggerisce l'ipotesi che egli fosse stato scelto dal papa per partecipare alla fase più delicata delle trattative – quella iniziale che doveva rimanere ancora celata – nella quale l'arte persuasiva e diplomatica del parmense avrebbero giocato un ruolo decisivo ai fini di ottenere il coinvolgimento francese nel Meridione. Quando, infatti, la trattativa, tra la seconda metà del 1263 e il 1264, prese la direzione sperata dalla Sede apostolica vennero affiancati ad Alberto altri due curialisti.

Dapprima, fu inviato, nell'estate del 1263, l'arcivescovo di Cosenza, Bartolomeo Pignatelli<sup>92</sup>; mentre nella primavera del 1264 si aggiunse ai

---

<sup>88</sup> *Ivi*, epist. XII, coll. 26-27.

<sup>89</sup> *Ivi*, epist. XIII, col. 28.

<sup>90</sup> L'ipotesi conclusiva che suggerisce la Pástor è che, come nel caso del *Registrum super negotio Romani imperii* studiato dal Kempf in *Regestum Innocentii III papae super negotio Romani imperii*, («Miscellanea Historia Pontificiae», 12), hrsg. F. KEMPF, Roma 1947, anche in questo caso ci si trovi di fronte a un dossier di documenti cancellereschi secretati. Con ogni probabilità, in Curia si era ritenuto opportuno trascrivere in un registro a parte la corrispondenza riservata che riguardava le trattative super negotio Regni Siciliae con il re francese e suo fratello Carlo. Cfr. PÁSTOR, *Lettere di Urbano IV «super negotio Regni Siciliae»*, cit., p. 243.

<sup>91</sup> Per un'analisi completa delle trattative con l'Angiò durante il pontificato di Urbano IV si rimanda al saggio particolarmente esaustivo della Pástor.

<sup>92</sup> «Magistro Alberto, notario nostro. Ecce venerabilem fratrem nostrum... archiepiscopum Cusentinum, virum utique experte prudentie ac examine virtutis, in Franciam et in Angliam mittimus pro negotio quod tu nosti, discretioni tue per apostolica scripta mandantes quatenus eundem archiepiscopum, communicatis sibi hiis

due anche il cardinale prete di Santa Cecilia, Simone di Brion, che era stato uno dei tre membri del consiglio reale di Francia e che Urbano IV aveva nominato tra i suoi cardinali più fidati<sup>93</sup>. Nelle speranze del pontefice, questo innesto nella compagine diplomatica avrebbe facilitato l'obiettivo di far cadere le ultime resistenze di Carlo, limitando al contempo gli onori che gli derivavano dal titolo di senatore a vita di Roma. Oltre a ciò, occorreva eliminare gli ostacoli esterni, tra i quali primeggiava l'ostilità verso Carlo da parte della regina di Francia, Margherita di Provenza. Chi meglio di Simone di Brion, che aveva frequentato la corte di Francia in qualità di consigliere del re, sarebbe stato in grado di districarsi nelle maglie intricate di questa vicenda?

Il cardinale francese, insieme agli altri componenti dell'intera legazione, si impegnò su tutti questi fronti. Inoltre, indirizzò le decime raccolte al conte di Provenza al fine di sostenere una crociata che, avendo come obiettivo esplicito quello di combattere Manfredi, in realtà usava in modo ambiguo della «questione siciliana»: da una parte l'isola, nelle strategie angioine, diveniva una tappa per ulteriori conquiste oltremare; per la Sede apostolica, dall'altra parte, era l'occasione per liberarsi definitivamente dagli svevi. Durante i primi mesi del 1264 Urbano IV intensificò il carteggio con il cardinale legato Simone di Brion, mostrandogli come la situazione «italiana» fosse sempre più critica e come fosse necessario chiudere la trattativa<sup>94</sup>.

Il 15 maggio del 1264, però, il papa, preoccupato che la presenza di numerosi inviati pontifici – ai tre uomini di Curia già citati, durante le trattative del 1264, se ne era aggiunto un quarto, Guy Foucois, cardinale vescovo di Sabina e futuro papa con il nome di Clemente IV – causasse una spesa eccessiva per la Chiesa francese, già oberata dalla raccolta delle decime per la Terra Santa, inviò alcune lettere a Simone di Brion nel quale pregava il suo cardinale di proibire al vescovo di Tiro di raccogliere altri sussidi per l'Oriente e di invitarlo a versare a lui l'obolo che aveva ottenuto dalle diocesi *gallicanae*. A settembre dello stesso anno, sempre per lo stesso motivo, il pontefice sollecitò il rientro in Curia del notaio Alberto, sottolineando con vigore che il motivo era esclusivamente e-

---

que super commissio tibi ab apostolica sede negotio facere te continget, salubriter instruas et utiliter dirigas, sicut honori Romanae ecclesie et promotioni dicti negotii tibi commissi videris expedire. Datum apud Urbemveterem, III Kalendas augusti, anno II»; cfr. ASV, Reg. Vat. 26, n. 159, Orvieto, 30 luglio 1263, f. 102.

<sup>93</sup> MARTÈNE, DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum*, cit., epist. XII, coll. 52-53.

<sup>94</sup> Sono 33 le lettere che, nella raccolta dei padri maurini, compongono la parte del dossier riservata alla corrispondenza con il cardinale Simone di Brion (*ivi*, epist. XII-XXV, coll. 52-54; XXVII-XXVIII, coll. 59-61; XXX-XLIII, coll. 63-72; XLV, coll. 74-75; XLVII-LVI, coll. 76-86; LVIII-LIX, coll. 87-90).

conomico<sup>95</sup>. Nel frattempo, nell'estate del medesimo anno, le ultime resistenze francesi furono sciolte e si giunse, il 15 agosto, all'accordo definitivo.

Questa lunga parentesi nella quale si è cercato di delineare la carriera politico-curiale del notaio parmense, Alberto da Ungheria, permette di cogliere il valore e il peso politico che un legame familiare di questo tipo poteva significare all'interno della Curia romana. Gerardo Bianchi era un giovane canonico – doveva avere tra i venti e i venticinque anni – quando entrò a servizio negli uffici della corte pontificia. Non solo ebbe, fin da subito, l'occasione di godere di “forti” appoggi come quello del papa Innocenzo IV e della sua *familia* pontificia, ma anche quello più stretto e intimo del cugino notaio, una figura di spicco, come emerso da questo breve profilo biografico, della Cancelleria apostolica. Quest'ultimo, inoltre, nel segreto delle proprie missioni diplomatiche, entrò in contatto, oltre che con importanti figure della Curia Romana, con i maggiori esponenti dei regni feudali del Basso medioevo: Enrico III d'Inghilterra, il figlio Edmondo, Riccardo conte di Cornovaglia, il re di Francia Luigi IX e il fratello, conte di Provenza, Carlo d'Angiò. Non è da escludere che in alcuni di questi delicati incarichi – forse i primi, come è stato del resto dimostrato<sup>96</sup> – avesse partecipato anche Gerardo.

Sarà, forse, un caso che, nella seconda metà del XIII secolo, una volta divenuto cardinale, sia proprio Gerardo a interloquire a nome della Chiesa con la casata angioina e a dirimere i problemi che la dominazione della stessa generò in Sicilia, il cui esito furono i Vespri Siciliani? Lo stretto legame di Gerardo con la casata dei Fieschi e con Alberto, che di quest'ultima era un “affiliato”, costituirà il primo vero canale aperto di ascesa curiale del giovane parmense. All'interno di questo binomio, Fie-

---

<sup>95</sup> «Fili, quia gravia et importabilia onera quibus multorum legatorum et nunciorum apostolicae sedis frequenter immo indesinenter quasi euntium et redeuntium procuracionibus Gallicana Ecclesia hoc tempore praegravatur, nostris totaliter incumbere humeris reputamus, et sentimus, in nobis tot et tantorum suorum ponderum gravitatem, nos circa tuum ab apostolica sede recessum tibi mandasse recolimus viva voce, ut dilecto filio magistro Alberto notario nostro ex parte nostra praeciperes, quod statim postquam tu et dilectus filius nobilis vir comes Provinciae super conditionibus negotii nostri Siciliae concordessetis, ad sedem apostolicam sublata qualibet mora et difficultate rediret» (*ivi*, epist. LIX, coll. 89-90). In questa missiva si fa riferimento a una lettera indirizzata allo stesso Alberto, la quale, però, non è stata conservata né nei registri cancellereschi né nel dossier di Martène e Durand. Probabilmente, il contenuto della stessa riguardava la spiegazione delle motivazioni che avevano spinto il pontefice a optare per il suo ritiro dalla missione diplomatica. Dunque, a differenza di quanto è stato suggerito dall'Affò, il da Ungheria non fu sostituito dal cardinale francese ma semplicemente richiamato per cause contingenti, una volta che la trattativa era ormai nella sua fase conclusiva.

<sup>96</sup> Cfr. n. 22.



schì-Alberto da Ungheria, dunque, si intraderanno gli straordinari sviluppi del percorso ecclesiastico di Gerardo. Per comprenderli meglio in tutti i passaggi occorre, però, riprendere il cammino del Bianchi da dove era stato lasciato.

### 3.5 *L'incarico di scriptor all'interno della Cancelleria (1253-1273): nel segno della continuità.*

Come è stato messo in luce, di recente, da Paravicini Bagliani «i cappellani con ottima formazione giuridica entrarono al servizio della cancelleria»<sup>97</sup>: questo è anche il caso di Gerardo Bianchi da Parma. Cappellano pontificio di Innocenzo IV dal 1245, come è stato in precedenza sottolineato, nel 1253, dopo quasi dieci anni alle dipendenze del suo signore, il giovane cappellano papale entrò a far parte del collegio degli *scriptores papae*<sup>98</sup>. In origine *scribi* del palazzo lateranense gli *scriptores domini papae* – o *scriptores litterarum apostolicarum* come, diversamente, sono citati nelle fonti – si affermarono nel XII secolo come «compilatori delle copie in forma esecutiva degli atti pontifici raccolti in una cancelleria»<sup>99</sup>. Dall'inizio del Duecento era divenuta una consuetudine che, all'interno della Curia, i cappellani pontifici che avevano ricevuto una formazione adeguata, soprattutto d'impronta giuridica, si dedicassero alla scrittura delle lettere papali.

Il numero degli scrittori variò a seconda dei pontificati e delle esigenze imposte dai ritmi delle attività cancelleresche in Curia. Il poeta Enrico

---

<sup>97</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., p. 57.

<sup>98</sup> Sull'organizzazione del collegio degli *scriptores* si veda in generale il già citato lavoro di B. SCHWARZ, *Die Organisation kurialer Schreiberkollegien*, cit. Della stessa autrice è il saggio EAD., *Der Corrector litterarum apostolicarum. Entwicklung des Korrektorenamtes in der päpstlichen Kanzlei von Innozenz III. bis Martin V.*, QFIAB, 54 (1974), pp. 122-191. Sono stati elaborati, inoltre, studi particolari per i diversi pontificati del Duecento. Ad esempio, per il pontificato di Onorio III, cfr. SAYERS, *Papal Government and England during the pontificate of Honorius III (1216-1227)*, Cambridge 1984, pp. 41-46; per quello di Innocenzo IV il già citato HERDE, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei*, cit.; per il pontificato di Bonifacio VIII il saggio di BARBICHE, «*Les scriptores*» de la chancellerie apostolique sous le pontificat de Boniface VIII (1295-1303), «Bibliothèque de l'École des Chartes», 128 (1970), pp. 115-187. Sulla riforma della Cancelleria di Niccolò III si veda G. BARRACLOUGH, *The Chancery Ordinance of Nicholas III. A Study of the Sources*, QFIAB, 25 (1933-1934), pp. 192-250. Oltre a ciò, non va dimenticata l'importante ricostruzione prosopografica del personale della Cancelleria pontificia dal pontificato di Innocenzo IV a quello di Benedetto XI, formulata da un allievo di Peter Herde: G. F. NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, «Archiv für Diplomatik», 20 (1974), pp. 39-240 e 21 (1975), pp. 249-431.

<sup>99</sup> Si veda la voce di GUYOTJEANNIN, *Scriptor*, DSP, II, p. 1352.

da Würzburg, che aveva visitato la corte pontificia al tempo di Innocenzo IV, parlò di circa un centinaio di scrittori all'opera negli uffici curiali. Sayers, tuttavia, considerò questo numero troppo alto: forse il poeta, impressionato dalle notevoli dimensioni della Cancelleria pontificia, ipotizzò un numero di scrittori approssimandolo per eccesso<sup>100</sup>. Durante il pontificato di Onorio III, infatti, il numero degli scrittori dovette aggirarsi intorno a sessanta o settanta unità<sup>101</sup>. Con Bonifacio VIII, invece, il collegio si ampliò sino ad arrivare a circa novanta elementi; come ha notato Barbiche, però, gli scrittori che lavoravano contemporaneamente non erano più di cinquanta e per gli altri il titolo fu solo onorifico<sup>102</sup>.

Il lavoro dello scrittore papale si inseriva in una sorta di processo di produzione al termine del quale era realizzata una lettera pontificia. Una volta terminata la lettura, fatta dal notaio pontificio davanti al papa, della petizione formulata dal richiedente, il pontefice faceva conoscere la propria decisione circa la vertenza sulla quale era chiamato a dare il proprio giudizio. Il notaio, o gli abbreviatori per lui, allora, redigevano la minuta della lettera, la quale, dopo essere stata letta dal petente o da un suo procuratore, era consegnata a uno scrittore della Curia che la compilava secondo le norme stilistiche della Cancelleria<sup>103</sup>.

A questo punto lo *scriptor* annotava sulla plica della pergamena – cioè il margine inferiore del documento che veniva piegato in avanti – il suo nome con una sigla nella quale erano indicati normalmente nome e luogo di provenienza. I destinatari delle lettere, poi, potevano chiedere di fare registrare la lettera papale ricevuta nei registri della Cancelleria, previo, naturalmente, il pagamento di una tassa<sup>104</sup>.

Solo a partire dall'inizio del Duecento gli *scriptores* iniziarono ad apporre sulle pliche delle lettere papali queste sigle. Lo scopo di questa riforma, avviata durante il pontificato di Innocenzo III, fu quello di colpire gli abusi perpetrati nella percezione delle tasse cancelleresche. Gli scrittori, infatti, ricevevano un onorario a seconda del numero di lettere che scrivevano: così facendo, perciò, sarebbe stato più facile conteggiare il numero di lettere scritte e indicare l'emolumento che spettava al singolo scrittore<sup>105</sup>.

---

<sup>100</sup> SAYERS, *Papal Government*, cit., p. 42.

<sup>101</sup> *Ibidem*.

<sup>102</sup> BARBICHE, “*Les scriptores*” *de la chancellerie apostolique*, cit., pp. 169-170.

<sup>103</sup> Sull'iter cancelleresco grazie al quale erano prodotti i documenti pontifici si veda FRENZ, *I documenti pontifici nel Medioevo e nell'età moderna*, ed. it. a cura di S. PAGANO, («Littera antiqua», 6), Città del Vaticano 1989, pp. 71-91.

<sup>104</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., p. 96.

<sup>105</sup> Cfr. *ivi*, p. 86.

Con il pontificato di Innocenzo IV si scelse di non abbreviare più così drasticamente, come si era fatto in precedenza, il nome dello *scriptor* sulle lettere originali. Questa modifica, introdotta dal Fieschi, ha permesso ai diplomatisti di ricostruire con più facilità non solo l'origine del singolo *scriptor* ma anche di individuare quante e quali lettere avesse scritto. A partire da questo dato è stato possibile ricostruire anche il percorso del Bianchi all'interno della Cancelleria curiale e documentare quanto produsse e fino a quando ricoprì tale incarico. La sigla con cui Gerardo "firmava" le pliche delle lettere che scriveva era: *Ger. p.*, che stava appunto per *Gerardus parmensis*. La sua scrittura, come ha sottolineato Herde, è una *Urkundenminuskel* particolare che Gerardo conserverà anche quando diventerà cardinale<sup>106</sup>.

Da questa nota Nüske è riuscito a definire in modo abbastanza preciso almeno i limiti cronologici all'interno dei quali può essere accertato l'incarico del Bianchi come scrittore pontificio: dal marzo del 1253 sino al maggio del 1273<sup>107</sup>. Sono, del resto, ancora approssimativi i dati fin qui raccolti sulla quantità di lettere scritte e siglate personalmente dal Bianchi. Questo perché una ricerca simile richiederebbe uno spoglio ad ampio raggio dei documenti pontifici prodotti in Curia, lavoro che non è né semplice né forse possibile, salvo un'analisi della totalità dei documenti pontifici presenti negli archivi italiani e non.

Resta così difficile definire quale fosse la media produttiva di uno *scriptor* della Cancelleria: certamente, doveva essere molto più ampia di quella deducibile dalla nostra ricostruzione e da quelle fin qui approntate<sup>108</sup>. Le considerazioni su questo aspetto si limiteranno, perciò, alla do-

---

<sup>106</sup> «Charakteristisch ist besonders das Majuskel-G mit dem senkrechten Balken und der oben nach links gezogenen Schlinge»: HERDE, *Ein Formelbuch Gerhards von Parma*, cit., p. 237, n. 60<sup>a</sup>. Sulla scrittura di Gerardo da cardinale si veda: *Exempla scripturarum*, III, *Acta Pontificum*, a cura di BATELLI, Città del Vaticano 1965, tav. 18.

<sup>107</sup> Si veda la scheda prosopografica n. 100 relativa a Gerardo Bianchi, in NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, cit., pp. 221-223.

<sup>108</sup> Dai dati della Camera apostolica raccolti dal Fawtier sappiamo che nel 1299 la Cancelleria fece acquistare 9.705 libbre di piombo e 19 libbre di seta per le cordicine che servivano ad appendere la bolla alla pergamena. Nel 1302 la Camera acquistò 1.750 libbre di piombo e 9 once di seta. Se una libbra corrispondeva a 327 grammi, con questi elementi a disposizione si può osservare che nel 1299 furono acquistati dalla Camera ben 3.713 kilogrammi di piombo e 572 di seta, mentre nel 1302 572 kilogrammi di piombo e 252 grammi di seta. Se si tiene presente, inoltre, che una bolla pesava in media 40 grammi, di cui 10 di fabbricazione, si può desumere che nel 1299 – anno in cui la Cancelleria fu particolarmente attiva – vennero prodotte più di 63.000 bolle e nel 1302 più di 11.000. Questi dati sono dedotti dalle riflessioni di Paravicini Bagliani in PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro*, cit., pp. 76-77; su questo si vedano anche le considerazioni di P. GASNAULT, *La transmission des lettres pontificales*, in *Histoire*

cumentazione raccolta fino a questo momento nella convinzione che lo scopo più importante di una riflessione del genere sia da una parte quello di definire possibili limiti cronologici entro i quali far rientrare l'incarico curiale e dall'altra di verificare la continuità o discontinuità di tale incarico.

La prima attestazione di Gerardo in qualità di *scriptor* è, come è stato accennato, del 13 marzo 1253, un anno prima della morte di Innocenzo IV<sup>109</sup>. Si tratta di due *litterae cum filo canapis* inviate da Perugia: una indirizzata all'abate del monastero benedettino di San Gallo, nella diocesi di Costanza; l'altra allo scolastico della chiesa *Argentinensis* (Strasburgo). Dopo circa dieci anni al servizio del suo signore e, probabilmente, dopo aver avuto l'opportunità di affinare la propria preparazione giuridica presso le scuole di diritto presenti in Curia, è verosimile che Gerardo fosse stato introdotto all'interno degli uffici cancellereschi dallo stesso Fieschi, il quale poteva essere interessato a dare continuità alla carriera del proprio familiare.

Nello stesso anno sono attestate altre due lettere pontificie scritte dal Bianchi da Assisi dove si trovava la Curia: l'8 giugno stende una missiva per Innocenzo IV indirizzata a Ugo Rossi di Parma, nipote e cappellano del papa, nella quale il pontefice chiedeva al *prepositus* del capitolo par-

---

*comparée de l'administration (IV<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles). Actes du XIV<sup>e</sup> colloque historique franco-allemand (Tours, 27 mars-1<sup>er</sup> avril 1977), publiés par W. PARAVICINI, K. F. WERNER, München 1980, pp. 81-87. Ora, se durante il pontificato di Bonifacio VIII gli scrittori attivi in Curia erano all'incirca 50 si può supporre che ogni scrittore redigeva un numero di bolle pari a 1260 ogni anno? Se questa supposizione fosse vera si intuirebbe che i dati a disposizione sulla produzione del Bianchi, come di ogni altro scrittore papale, sono del tutto approssimativi. Sui conti della Camera apostolica durante il pontificato del Caetani si veda l'edizione completa di T. SCHMIDT, *Libri rationum Camerae Bonifatii Papae VIII (Archivum Secretum Vaticanum, Collect. 446 necnon Intr. et Ex. 5)*, («Littera Antiqua», 2), Città del Vaticano 1984 e l'analisi di A. CORTONESI, *Le spese in victualibus della Domus helemosine Sancti Petri di Roma*, «Archeologia medievale», 8 (1981), pp. 193-225. Anche se manca, tuttora, una storia economico-finanziaria della Curia nel Duecento diversi sono stati gli studi che hanno affrontato il problema. Il registro contenente le spese della *Domus Helemosine Sancti Petri* è stato editato in M. PROU, *Compte de la maison de l'aumône de Saint-Pierre de Rome (juin 1285-mai 1286)*, «Le Moyen Age», 19 (1915-1916), pp. 301-346. Si vedano, inoltre, i lavori della Pásztor: PÁSZTOR, *Il registro vaticano 42*, «Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'università di Roma», 10 (1970), pp. 25-102; EAD., *I registri camerale di lettere pontificie del secolo XIII*, AHP, 11 (1973), pp. 7-77 (ora in EAD., *Onus Apostolicae Sedis*, cit., pp. 153-227); EAD., *Il registro camerale di lettere di Martino IV*, in *Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti*, Torino 1973, pp. 517-538 (ora in EAD., *Onus Apostolicae Sedis*, cit., pp. 245-264).*

<sup>109</sup> A. LARGIADÉR, *Die Papstskunden des Schweiz von Innozenz III. bis Martin V. ohne Zürich. Ein Beitrag zum Censimentum Helveticum*, I, *Von Innozenz III. bis Benedikt XI. 1198 bis 1304*, Zürich 1968, doc. 481, p. 171 e doc. 482, p. 172.

mense di far giurare di osservare gli statuti e le consuetudini del Capitolo coloro che, accolti in esso, erano ancora in attesa di ricevere un beneficio<sup>110</sup>; il 25 settembre scrive nuovamente una lettera indirizzata al convento benedettino di Kitzingen, cittadina nella regione della Bassa Franconia<sup>111</sup>. Prima della morte di Innocenzo IV, avvenuta a Napoli il 7 dicembre del 1254, Gerardo scrisse ancora per la Cancelleria – nel luglio del medesimo anno quando la corte si trovava ancora ad Anagni – una *littera iustitiae* indirizzata ai frati predicatori che svolgevano l'attività di inquisitori nella provincia di Lombardia<sup>112</sup>.

L'attività del Bianchi continuò anche durante i pontificati dei successori del suo primo protettore. A dispetto di quello che è stato riferito in merito alla carriera curiale di Gerardo nel periodo che precede la sua ordinazione cardinalizia, non è del tutto vero che essa subì una battuta d'arresto mentre governarono la Chiesa i successori di Innocenzo IV, Alessandro IV (1254-1261), Urbano IV (1261-1264), Clemente IV (1265-1268) e Gregorio X (1272-1276). In questi dieci anni, da quando fu chiamato a far parte del collegio degli *scriptores domini papae* sino all'inizio del pontificato di Gregorio X, Gerardo lavorò costantemente nella Cancelleria della Sede apostolica<sup>113</sup>.

Un'attenta analisi delle carte dei registri cancellereschi della Curia romana ha messo in luce un elemento interessante che spiega in parte tale continuità: il Bianchi, infatti, dopo la morte di Innocenzo IV, fu accolto da papa Alessandro IV nella propria *familia* pontificia, fin dal principio del suo pontificato. Nel ventiquattresimo registro pontificio si trova, infatti, una lettera del papa indirizzata allo stesso Gerardo la quale ha questa intitolazione: «magistro Gerardo de Parma suddiacono et cappellano nostro»<sup>114</sup>.

È la prima volta che nei documenti cancellereschi, accanto al titolo di cappellano, a Gerardo è affiancato anche quello di suddiacono: il Bianchi aveva, quindi, ricevuto l'ordinazione da suddiacono direttamente dal pa-

---

<sup>110</sup> ZAROTTI, *I documenti pontifici dell'Archivio Capitolare di Parma*, cit., doc. 37, Assisi, 8 giugno 1253, pp. 30-31.

<sup>111</sup> ASMü, *Würzburg*, doc. 5220 cit. in NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, cit., p. 221; HERDE, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei*, cit., p. 47; POTTHAST, doc. 15144.

<sup>112</sup> *Schedario Baumgarten*, I, n. 2243, p. 580; POTTHAST, doc. 15473.

<sup>113</sup> Gerardo *Albus* è attestato come scriptor per gli anni 1255, 1256, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267 e 1273. Tenuto presente il fatto che tra il 1268 e il 1272 la sede pontificia fu vacante, il suo operato come scrittore all'interno della Cancelleria fu pressoché continuo durante tutti e tre i pontificati successivi a quello di Innocenzo IV. Cfr. NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, cit., p. 221.

<sup>114</sup> ASV, Reg. Vat. 24, n. 163<sup>2</sup>, Napoli, 9 febbraio 1255, f. 20.

pa, ottenendo così il diritto di ricevere anche tutte le altre ordinazioni dallo stesso, insieme ai privilegi ad esse legati come l'esonazione dalla giurisdizione vescovile e il diritto al mantenimento da parte del pontefice<sup>115</sup>.

Pochi mesi dopo la sua elezione, avvenuta a Napoli il 12 dicembre del 1254, Alessandro IV e l'allora trentenne Gerardo, prima del 9 febbraio del 1255 – data cronica della lettera –, avevano avuto una «longa conversatione in Romana Curia» nella quale il canonico aveva avanzato alcune «postulationibus» al papa che aveva risposto accordandogli tutte le grazie richieste<sup>116</sup>. Che il papa si fosse preso a cuore la situazione del Bianchi è del resto documentato dal fatto che, oltre a confermare i benefici concessi al canonico parmense dal suo predecessore, pochi giorni dopo la conversazione con Gerardo inviò lettere ai decani dei capitoli *Leodiensem* (Liegi), *Atrebatensem* (Arras), *Laudunensem* (Laon) e *Belvacensem* (Beauvais) perché concedessero al cappellano del papa la possibilità di mantenere per altri sette anni i proventi derivanti da quei benefici di cui egli era entrato in possesso (ai quali non era annessa la *cura animarum*), nonostante in quegli anni non avesse soddisfatto l'obbligo di residenza<sup>117</sup>. Dai registri di Alessandro IV si viene a conoscenza del fatto che Gerardo si era assicurato un altro beneficio nella sua terra natale, più precisamente nella Chiesa di San Nicola a Parma<sup>118</sup>. Verosimilmente tale beneficio lo aveva ottenuto ai tempi di Innocenzo IV quando, con ogni probabilità, era stato insignito anche del titolo di scolastico della cattedrale cittadina<sup>119</sup>.

Durante il pontificato di Alessandro, come precedentemente osservato, il lavoro del Bianchi in Cancelleria continuò. Nell'aprile del 1255, come ha annotato Nüske, scrisse una lettera, di cui però non si è riusciti a

---

<sup>115</sup> Cfr. le osservazioni in merito di HERDE, *Ein Formelbuch Gerhards von Parma*, cit., p. 236, n. 59. Sull'argomento si vedano anche le attente considerazioni di H. BAIER, *Päpstliche Provisionen für niedere Pfründen bis zum Jahre 1304*, Münster 1911, p. 96 e ELZE, *Die päpstliche Kapelle im 12. und 13. Jahrhundert*, cit., p. 145 sgg. e 155 sgg.

<sup>116</sup> Si legge nel registro: «...Hinc est per nos tuis supplicationibus inclusis auctoritate tibi per indulgentia ut proventus omnium beneficiorum tuorum quibus cura non est animarum annexa cotidianis distributionibus dumtaxat exceptis ubicumque in absentia integre percipere valeas ac si resideres personaliter in eisdem. Non obstante qui in ecclesiis in quibus ipsa beneficia nondum fecisti residentiam consuetam aut contrariis earundem ecclesiarum consuetudine vel statuto iuramento confirmatur Sede Apostolice...»; cfr. ASV, Reg. Vat. 24, n. 163<sup>2</sup>, Napoli, 9 febbraio 1255, f. 20.

<sup>117</sup> In entrambi i casi il papa sottolineò che Gerardo si era messo in evidenza durante la sua permanenza in Curia, probabilmente per le proprie qualità professionali. Cfr. *Les registres d'Alexandre IV*, docc. 184 e 185.

<sup>118</sup> ASV, Reg. Vat. 24, n. 602, Anagni, 23 settembre 1255, f. 91v. Cfr. su questa chiesa SCHIAVI, *La diocesi di Parma*, cit., II, p. 393.

<sup>119</sup> ASV, Reg. Vat. 38, n. 145, Viterbo, 30 aprile 1277, f. 34 e n. 146, Viterbo, 30 aprile 1277, f. 34v.

rintracciare il contenuto<sup>120</sup>. Nel marzo dell'anno seguente stese, invece, tre lettere per il papa: una indirizzata all'abate e al convento di Cluny<sup>121</sup>; le altre due indirizzate al re di Francia, Luigi IX, e a sua moglie, la regina Margherita (20 marzo)<sup>122</sup>. Le date topiche dei documenti pontifici redatti dal parmense – in questo caso le bolle furono redatte nel palazzo lateranense a Roma – permettono di individuare anche quali fossero gli spostamenti di Gerardo, trasferimenti che, ovviamente, seguivano quelli dell'intera Curia. Nell'aprile del 1261, un mese prima della morte del papa, da Viterbo il curialista parmense scrisse una lettera indirizzata al generale e ai priori provinciali dell'ordine degli Eremitani concedendo loro la facoltà di scomunicare gli apostati «sui [del papa] ordinis»<sup>123</sup>.

Se i documenti a disposizione hanno permesso di rivalutare alcune considerazioni formulate in passato sulla carriera curiale di Gerardo nel corso del pontificato di Alessandro IV, va in qualche modo ridimensionata anche l'idea secondo la quale il percorso del Bianchi avrebbe subito una decisa battuta d'arresto durante il pontificato di Urbano IV.

Questa supposizione, più volte riproposta, si fondava su due lettere che il papa spedì nell'aprile del 1264. Nella prima, scrivendo a un certo *magister Robertus*, suddiacono apostolico e cappellano del cardinale ungherese Stefano da Vancsa, Urbano IV offriva lui il «*canonicatum Strigoniensis ecclesiae et prebendam, quos quondam magister Gerardus de Parma obtinuit, necnon redditus et portiones quos idem magister in ecclesia Sancti Nicolai de Pispucki in Collothuz, Strigoniensis diocesis, habuit*»<sup>124</sup>. Nella seconda, inviata da Orvieto il 12 aprile del 1264, il pontefice affidava a un certo Orbacio, prevosto della Chiesa di Požega nella diocesi ungherese di Cinquechiese («*Quinqueecclesiensem*») e nipote del cardinale prenestrino, le chiese di Santa Croce in Susol e di Santa Maria

---

<sup>120</sup> *Die Papsturkunden Westfalens bis zum Jahre 1378*, V/1, *Westfälisches Urkundenbuch*, hrsg. H. FINKE, Münster 1888, doc. 550 cit. in NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, cit., p. 221.

<sup>121</sup> H. I. BELL, *A list of the original papal bulls and briefs in the department of manuscripts, British Museum*, «*English Historical Review*», 36 (1921), pp. 393-419 e 556-583, n. 127, p. 407; *Original Papal Documents in England and Wales*, cit., doc. 529, p. 240.

<sup>122</sup> *Schedario Baumgarten*, II, n. 2483, p. 56 e n. 2484, pp. 56-57.

<sup>123</sup> *Die Papsturkunden Westfalens bis zum Jahre 1378*, doc. 619 cit. in NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, cit., p. 221; POTTHAST, doc. 18273.

<sup>124</sup> *Les registres d'Urbain IV*, doc. 1642; POTTHAST, doc. 18856. Roberto aveva ottenuto, sempre da Urbano IV, la nomina ad arcidiacono di Walko nella diocesi di Pécs (*Les registres d'Urbain IV*, doc. 978; POTTHAST, doc. 18777). Sulla familia cardinalizia di Stefano da Vancsa si veda PARAVICINI BAGLIANI, *Cardinali di Curia e "familiae" cardinalizie*, cit., pp. 353-357.

Maddalena, della medesima diocesi, «quas quondam magister Gerardus de Parma obtinuit»<sup>125</sup>.

Herde aveva ipotizzato che il pontefice avesse concesso questi benefici ecclesiastici ad altri candidati «perché credeva che Gerardo fosse morto»<sup>126</sup>. Questa ipotesi, tuttavia, deve essere corretta alla luce della documentazione messa a disposizione da Nüske. È vero, come sostenne Herde, che il Bianchi non fu presente in Curia durante tutto il primo anno di pontificato di Urbano IV. Lo scrittore papale, infatti, era stato inviato dallo stesso pontefice, in qualità di *cursor*, presso il vescovo di Squillace (diocesi calabrese), Tommaso, che all'epoca soggiornava in Germania, per comunicargli una notizia relativa ad alcuni fondi dovuti alla Curia da parte dell'arcivescovo di Salisburgo, Ulrico di Sekau<sup>127</sup>. Le lettere inviate al vescovo Tommaso sono del novembre del 1261, mentre quelle sopracitate inviate al familiare e al nipote del cardinale penestrino dell'aprile del 1264.

Se non vi fossero altre notizie oltre queste citate, allora, la supposizione di Herde potrebbe essere accolta, perché non avremmo nessuna altra prova della presenza di Gerardo in Curia. Tuttavia, nel lasso di tempo che intercorre tra queste comunicazioni lo scrittore papale è attestato in questa veste sia a Viterbo, per l'anno 1262, sia a Orvieto per l'anno 1263. Questo significa che il Bianchi era in Curia e che il pontefice non poteva pensare che fosse deceduto.

Nel 1262 Gerardo siglò tre lettere: una del 30 marzo<sup>128</sup>, indirizzata alla *Heiliggeistkirche* di Monaco – chiesa dell'omonimo ospedale dello Spirito Santo –, un'altra del 22 aprile<sup>129</sup> e un'altra, ancora, del 23 maggio indirizzata al priore provinciale dell'Ordine dei frati Predicatori<sup>130</sup>. Nel 1263, invece, redasse almeno sette missive inviate dalla Cancelleria: il 27 gennaio una lettera indirizzata all'arcidiacono di Poissy nella chiesa di

---

<sup>125</sup> *Les registres d'Urbain IV*, doc. 1649 ; POTTHAST, doc. 18854.

<sup>126</sup> HERDE, *Ein Formelbuch Gerhards von Parma*, cit., pp. 238-239.

<sup>127</sup> *Les registres d'Urbain IV*, doc. 39; *Die Regesten der Erzbischöfe und des Domkapitels von Salzburg 1247-1343*, IV/1, *Salzburger Urkundenbuch*, hrsg. F. MARTIN, Salzburg 1928, docc. 370, 371, 375. Il vescovo salisburghese Ulrico, qualche anno più tardi, fu coinvolto in un'inchiesta della Curia e fu costretto a riconsegnare nelle mani del papa l'incarico vescovile, incarico che fu affidato a Ladislao di Slesia nel 1265 (EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 432).

<sup>128</sup> ASMü, *München Heiliggeistspital*, doc. 2 cit. in NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, cit., p. 221.

<sup>129</sup> MIQUEL ROSELL, *Regesta de letras pontificias del Archivo de la Corona de Aragón*, cit., doc. 188.

<sup>130</sup> *Schedario Baumgarten*, II, n. 3067, p. 206 e n. 3068, p. 207; POTTHAST, doc. 18335.



Chartres<sup>131</sup>; il 20 febbraio una lettera indirizzata al vescovo di Barcellona e al frate domenicano Raimondo de Penafort, terzo maestro generale dell'Ordine dei Predicatori, dopo San Domenico e Giordano di Sassonia<sup>132</sup>; il 10 aprile due lettere, una indirizzata al monastero di York<sup>133</sup> e una spedita all'abate del convento cistercense di Rein, nella diocesi di Salisburgo<sup>134</sup>; il 27 aprile due lettere indirizzate a Egidio, arcivescovo di Tiro, inviato dal papa nelle diocesi del regno di Francia a raccogliere le decime per la Terra Santa<sup>135</sup>; infine, il 28 aprile ancora una missiva all'arcivescovo di Tiro<sup>136</sup>.

Inoltre, sempre nel 1264 il papa scrisse al cardinale Stefano da Vancsa perché, una volta ricevuta la libera rinuncia da parte di Gerardo dell'arcipresbiterato della chiesa di Santa Eulalia nella diocesi di Parma, assegnasse il medesimo beneficio al nipote di Gerardo – l'omonimo Gerardo *dicto Blanco* – chierico cittadino<sup>137</sup>. Non solo, anche nel 1264 Gerardo è attestato come *scriptor*: egli redasse una lettera a Orvieto, il 17 luglio, che Urbano IV avrebbe poi fatto inviare a Ottocaro II re di Boemia<sup>138</sup>. È quindi difficile accettare l'ipotesi che il papa non avesse frequentato Gerardo o non avesse ricevuto notizie della sua presenza in Curia. È più probabile che Urbano avesse voluto concedere le prebende ungheresi che il Bianchi possedeva da lungo tempo – più di dieci anni – ad altri chierici, tutti affiliati al cardinale penestrino, evitando un accumulo eccessivo di benefici.

Il lavoro di Nüske sul personale della Cancelleria apostolica della seconda metà del Duecento ha permesso di accertare la presenza del Bianchi in Curia anche per il periodo di un altro pontificato, quello di Clemente IV (1265-1268), i cui registri cancellereschi non danno notizia alcuna del curialista parmense. In questi anni Gerardo è attestato ben nove volte. Nel 1265 siglò da Perugia il 27 aprile quattro bolle *pro Terra Sancta*<sup>139</sup>. Nel novembre del 1266 da Viterbo il Bianchi scrisse una lettera

---

<sup>131</sup> *Schedario Baumgarten*, II, n. 3119, p. 220; POTTHAST, doc. 18479; HERDE, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei*, cit., App. III, n. 93.

<sup>132</sup> *Schedario Baumgarten*, II, n. 3198, p. 241; MIQUEL ROSELL, *Regesta de letras pontificias del Archivo de la Corona de Aragón*, cit., doc. 189.

<sup>133</sup> *Schedario Baumgarten*, II, n. 3152, p. 229; POTTHAST, doc. 18514; HERDE, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei*, cit., App. III, n. 96e.

<sup>134</sup> *Schedario Baumgarten*, II, n. 3153, p. 229; POTTHAST, doc. 18513.

<sup>135</sup> *Schedario Baumgarten*, II, n. 3165, p. 232 e n. 3169, p. 233.

<sup>136</sup> *Ivi*, n. 3173, p. 234.

<sup>137</sup> ASV, Reg. Vat. 29, n. 1571, Orvieto, 7 aprile 1264, f. 302.

<sup>138</sup> *Schedario Baumgarten*, II, n. 3294, p. 267; POTTHAST, doc. 18987; HERDE, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei*, cit., App. III, n. 125.

<sup>139</sup> *Schedario Baumgarten*, II, n. 3336, p. 279; n. 3343, p. 280; n. 3346, p. 281; n. 3349, p. 282.

per il papa indirizzata al notaio apostolico *Laurentius*, originario di Lichtenberg, scolastico *Treverensis* (Trier)<sup>140</sup>. Nel 1267 redasse altre due lettere: una datata 5 maggio<sup>141</sup> indirizzata al re di Francia, Luigi IX, e un'altra il 15 luglio<sup>142</sup>.

L'attività di Gerardo in seno alla Cancelleria deve essere continuata con ogni probabilità fino, almeno, al gennaio del 1276, cioè fino alla conclusione del pontificato di Gregorio X (1271-1276). Questa considerazione, purtroppo però, può rimanere solo una supposizione perché le notizie del Bianchi in questi cinque anni si rarefanno fino a scomparire, soprattutto quando si considerano come fonti i registri cancellereschi. In base ai dati a disposizione si può solo dire con certezza che redasse tre lettere nella Cancelleria pontificia nel 1273: una il 28 marzo<sup>143</sup>, una il 13 aprile indirizzata al re d'Inghilterra nella quale Gregorio X chiedeva al sovrano di presenziare al II Concilio di Lione<sup>144</sup> e una il 15 maggio indirizzata alla badessa del chiostro di *Sancta Maria de Kirehaim*, nella diocesi di Asburgo<sup>145</sup>. Dopo questa data il Bianchi non è più segnalato in qualità di *scriptor* pontificio: è probabile, però, che abbia continuato a svolgere tale mansione sino alla morte del pontefice, avvenuta il 10 gennaio del 1276. Questa suggestione potrebbe essere avvalorata dal fatto che alla fine di quest'anno, cioè tra il settembre del 1276 e l'inizio del 1277, sarà chiamato da papa Giovanni XXI ad assumere la carica di *auditor litterarum contradictarum*, il giudice più importante di tutta la Curia.

### 3.6 *La situazione beneficiale del magister Gerardo.*

Mediante la costruzione di rapporti influenti in Curia – dopo quello di papa Innocenzo IV, molto importanti furono, come si è visto, i legami con il cugino Alberto, notaio apostolico, e con i papi Alessandro IV e Urbano IV – il curialista parmense riuscì a vivere stabilmente a corte e a usufruire di quei privilegi che erano garantiti a un uomo della Curia ro-

---

<sup>140</sup> *Ivi*, n. 3584, p. 343. Sul notaio apostolico *Laurentius* si veda la scheda prosopografica in NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, cit., pp. 120-123.

<sup>141</sup> *Schedario Baumgarten*, II, n. 3608, p. 350; POTTHAST, doc. 19996.

<sup>142</sup> ACoSE, *Pergamene*, 101, n. 7 cit. in W. HAGEMANN, *Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken in Zeitalter der Staufer*, III. *Sant'Elpidio a Mare*, QFIAB, 44 (1964), pp. 72-151, doc. 23, p. 148.

<sup>143</sup> POTTHAST, doc. 20703.

<sup>144</sup> *Original Papal Documents in England and Wales*, cit., doc. 751, p. 340.

<sup>145</sup> *Wirtembergisches urkundenbuch*, VII, hrsg. von K. AUE, Stuttgart 1900, doc. 2347, pp. 247-248.

mana. Ricostruire, però, con precisione l'entità delle entrate del Bianchi non è per nulla semplice. Anzi, è quasi impossibile<sup>146</sup>.

Questo essenzialmente per due motivi: in *primis* perché sino alla fine del XIII secolo la Camera apostolica versò molto raramente del denaro ai membri della *familia* pontificia o ai curialisti che lavoravano presso gli organi amministrativi della corte romana<sup>147</sup>; in secondo luogo, perché gli unici due registri duecenteschi della Camera apostolica conservati riguardano, come si è visto, i soli anni del pontificato di Bonifacio VIII 1299 e 1302<sup>148</sup>.

Ci si muoverà perciò in una duplice direzione: da una parte, con la documentazione a disposizione, si cercherà di censire quali furono le entrate sicure di Gerardo nel periodo pre-cardinalizio elencando, innanzitutto, i benefici ecclesiastici da lui ottenuti durante i diversi pontificati; dall'altra, muovendo da considerazioni di stampo sociologico già formulate negli studi sulla vita della corte papale duecentesca, tentare di fare supposizioni su quali potevano essere le altre entrate del Bianchi, ora non accertabili.

Per quanto riguarda la prima linea di ricerca si può asserire con fondata certezza che Gerardo fu un curialista abbastanza facoltoso. Nei trent'anni che separano la sua chiamata in Curia (1245) e la prima ordinazione cardinalizia (1278), avvenuta durante il pontificato di Niccolò

---

<sup>146</sup> La medesima difficoltà è stata riscontrata da chi si è occupato di figure molto più documentate del Bianchi. Paravicini Bagliani, nella sua biografia dedicata alla figura di Bonifacio VIII, descrivendo le entrate del Caetani ancora cardinale, osservava di ignorare «la somma esatta della rendita proveniente da tutti i benefici ecclesiastici del cardinale» (PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., p. 40). In pochi casi, infatti, le lettere dei registri cancellereschi, lasciano trasparire l'entità effettiva delle rendite legate ai benefici ecclesiastici ottenuti. Per il caso di Gerardo tale informazione l'abbiamo solo per alcuni canonicati ungheresi per i quali la retribuzione deve arrivare almeno fino a 40 marchi d'argento (circa mille denari l'anno).

<sup>147</sup> La pratica di retribuire i curialisti in natura sarà abbandonata definitivamente all'inizio del XIV secolo, durante il pontificato di Clemente V. Guillemain, che ha studiato e pubblicato il registro dei conti del quarto anno di questo pontificato, ha permesso di compiere un passo in avanti nella conoscenza del sistema amministrativo di una delle corti più importanti del Medioevo. Cfr. GUILLEMAIN, *Les recettes et les dépenses de la Chambre apostolique pour la quatrième année de Clément V (1308-1309)*, («Collection de l'École française de Rome», 39), Roma 1978.

<sup>148</sup> Nel corso del XIII secolo la Camera iniziò a raccogliere in appositi registri le lettere che riguardavano i problemi amministrativi e finanziari della Sede apostolica. Tali registri, attestati per la prima volta durante il pontificato di Urbano IV, raccoglievano documenti che riguardavano i principali affari – come la «questione siciliana» – che la Curia romana stava trattando. Paravicini Bagliani ha osservato che «questi registri segnano il passaggio da una prassi finanziaria consistente nella sola riscossione di decime, censi e oboli ad una serie di operazioni dirette e rischiose mediante prestiti e ipoteche» (PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro*, cit., p. 72).

III, egli fu investito di ben 11 benefici ecclesiastici che mantenne quasi stabilmente. Vale la pena ripercorrere brevemente le tappe di questa politica beneficiale di cui egli fu oggetto.

Innanzitutto, si può supporre che il Bianchi abbia ricevuto la maggior parte dei benefici ecclesiastici di cui fu titolare durante il pontificato di Innocenzo IV. Le concessioni fatte da Alessandro IV, nel 1255, a Gerardo di poter mantenere per altri sette anni le prebende annesse ai canonici ottenuti, infatti, in realtà, furono conferme e non prime investiture. È più opportuno, però, procedere con ordine.

Nel 1245, appena giunto in Curia, il Bianchi ottenne dal papa l'arcidiaconato della chiesa di Beauvais<sup>149</sup>, mentre nel 1253 Innocenzo IV si premurò di scrivere ad *Artolfus*, vescovo *Jauriensis*, perché procurasse al proprio cappellano, in quell'occasione nominato già con il titolo di *canonicus strigoniensis*, alcune prebende in una chiesa qualsiasi di una diocesi ungherese<sup>150</sup>. Nel 1254, ancora, lo stesso Innocenzo IV scrisse all'arcivescovo di Gran perché assegnasse a Gerardo uno o più benefici nelle diocesi del regno di Ungheria, anche tra quelli dotati di *cura animarum*, fino a un valore di 40 marchi di argento *puri et legalis*<sup>151</sup>.

È probabile che questi benefici di cui Innocenzo IV si fece promotore siano gli stessi che Urbano IV concesse a Roberto, *familiare* del cardinale penestrino Stefano, e a Orbacio, nipote del medesimo cardinale: la chiesa di San Nicola de Pispucki in Collothuz<sup>152</sup>, nella diocesi di Gran, e le chiese di Santa Croce in Susol e di Santa Maria Maddalena, nella diocesi ungherese di Cinquechiese<sup>153</sup>. Durante il pontificato di Alessandro IV il Bianchi ricevette, invece, la conferma di tre canonici: quello di Liegi, quello di Arras e quello di Laon<sup>154</sup>. Dai registri cancellereschi di questi anni si viene a conoscenza anche del fatto che egli era canonico della chiesa parmense di San Nicola<sup>155</sup>.

Dai registri cancellereschi del pontificato di Urbano IV, invece, si deduce che il Bianchi aveva ricevuto in precedenza anche il titolo arcipresbiterale di Santa Eulalia, chiesa della diocesi parmense, e che il papa lo avrebbe concesso – forse su richiesta dello stesso scrittore pontificio – al nipote del medesimo Bianchi, un certo Gerardo *dicto Blanco*<sup>156</sup>. Di questi anni è anche la notizia che fu rettore della chiesa di San Martino ad A-

---

<sup>149</sup> *Les registres d'Innocent IV*, doc. 1005.

<sup>150</sup> *Ivi*, doc. 6710.

<sup>151</sup> *Ivi*, doc. 7741.

<sup>152</sup> *Les registres d'Urbain IV*, doc. 1642.

<sup>153</sup> *Ivi*, doc. 1649.

<sup>154</sup> *Les registres d'Alexandre IV*, doc. 185.

<sup>155</sup> *Ivi*, doc. 757.

<sup>156</sup> *Les registres d'Urbain IV*, doc. 2519.

quino<sup>157</sup>. Nel 1277, nei registri cancellereschi di Giovanni XXI, è indicato anche con il titolo di *magister scholarum* di Parma. Tuttavia, non si può dire con certezza se questo fu solamente un titolo onorifico o se insegnò effettivamente presso la scuola cattedrale della sua città<sup>158</sup>.

Che le entrate del Bianchi fossero considerevoli è documentato dal fatto che nel 1258 Alessandro IV formulò al proprio cappellano *Rostandus*, nunzio in Inghilterra, la richiesta di restituire 200 lire tornesi a Gerardo – somma che il *magister* parmense aveva prestato a Innocenzo IV quando il Fieschi era impegnato nella ricerca di un candidato per la corona di Sicilia – raccogliendoli dalle decime della chiesa inglese. Così si legge nel registro pontificio:

Magistero Rostando capellano et nuncio nostro in Anglia. Presentium tibi auctoritate mandamus, quatinus dilecto filio magistro Gerardo de Parma, capellano nostro, vel procuratori suo ejus nomine, ducentas libras Turonensium, quas ipse olim, felicis recordationis Innocenti pape predecessori nostro pro negotio Siciliae liberaliter mutuavit, de pecunia decime ecclesiarum proventuum regni Anglie deputate ad solutionem hujusmodi debitorum, quamcito poteris, sine difficultate persolvas. Datum Viterbii, V Kalendas junii, anno tertio<sup>159</sup>.

La tabella di seguito riassume la situazione prebendale di Gerardo Bianchi fin qui delineata.

**Tabella 3. 1 – Tabella riassuntiva della situazione beneficiale di Gerardo Bianchi<sup>160</sup>**

Titolo	Chiesa	Data	Fonte
Arcidiacono	Beauvais (Francia)	1245	Reg. Vat. 21
Canonico	Graz (Ungheria)	1253	Reg. Vat. 23
Canonico	S. Nicola de Pispucki (Ungheria)	1264	Reg. Vat. 29

<sup>157</sup> *Gli atti perduti della cancelleria angioina*, a cura di B. MAZZOLENI, II, («Regesta chartarum Italiae», 31), Roma 1943, doc. 464, p. 68.

<sup>158</sup> *Les registres de Grégoire X et de Jean XXI*, docc. 145 e 146.

<sup>159</sup> ASV, Reg. Vat. 25, n. 326, Viterbo, 28 maggio 1257, f. 43v. Sul valore della moneta tornese si veda il recente volume di L. TRAVAINI, *Monete e storia nell'Italia medievale*, Roma 2007, p. 336.

<sup>160</sup> La tabella riassuntiva è stata ideata seguendo tali criteri: nella prima colonna è stato indicato il titolo del beneficio (arciprete, arcidiacono, canonico) assegnato a Gerardo; nella seconda la chiesa di riferimento del beneficio e tra parentesi l'area geografica o la città dove si trova l'istituzione ecclesiastica; nella terza l'anno in cui nella documentazione viene citato il beneficio in riferimento al Bianchi (non essendo sempre stato possibile definire l'anno preciso di investitura); nella quarta la fonte da cui si è tratta la notizia (per *Reg. Vat.* si intende il registro pontificio in cui è riportata la notizia mentre *Mazzoleni* indica il volume degli *Atti perduti della cancelleria angioina* citato precedentemente in nota).

	ria)		
Canonico	S. Croce in Susol (Ungheria)	1264	Reg. Vat. 29
Canonico	S. Maria Maddalena (Ungheria)	1264	Reg. Vat. 29
Canonico	Liegi (Francia)	1255	Reg. Vat. 24
Canonico	Arras (Francia)	1255	Reg. Vat. 24
Canonico	Laon (Francia)	1255	Reg. Vat. 24
Canonico	S. Nicola (Parma)	1255	Reg. Vat. 24
Arciprete	S. Eulalia (Parma)	1264	Reg. Vat. 29
Rettore	S. Martino (Aquino)	1272	Mazzoleni

*Fonte: nostra elaborazione su dati tratti dai Registri vaticani dell'Archivio segreto Vaticano e sui Registri della Cancelleria angioina.*

Come si può notare dalla tabella riassuntiva le indicazioni dei benefici ecclesiastici ottenuti dal Bianchi sono tutte comprese, cronologicamente, tra il 1245 e il 1272, il periodo di cinque pontificati: Innocenzo IV, Alessandro IV, Urbano IV, Clemente IV e Gregorio X. L'ipotesi più attendibile è che la maggior parte di questi benefici siano stati concessi durante il primo di questi, quello del Fieschi. In questo senso, degna di particolare attenzione è la geografia dei benefici ecclesiastici che corrisponde a precise zone d'influenza. Tre sono le aree che interessano le investiture beneficali del curialista parmense: la diocesi di Parma, alcune diocesi francesi al tempo suffraganee della diocesi di Reims e alcune diocesi ungheresi. Le prime due aree sono un chiaro indizio della diretta influenza fliscana mentre l'ultima area geografica può essere ricondotta, invece, allo stretto vincolo instaurato tra il cugino di Gerardo, Alberto, e il cardinale penestrino Stefano da Vancsa di cui quest'ultimo fu cappellano<sup>161</sup>.

Oltre alle entrate derivanti dai benefici ecclesiastici altre forme di retribuzione favorirono l'arricchimento di Gerardo. Su queste, tuttavia, non si possono che fare delle congetture, da ritenere però più che probabili. Il

---

<sup>161</sup> Lo sviluppo della politica beneficiale pontificia andò di pari passo con la crescita dell'amministrazione centrale della Curia romana. Fino all'inizio del XIII secolo, infatti, non esistendo un sistema definito di retribuzione in denaro degli ufficiali di Curia, i pontefici provvidero al mantenimento dei propri familiares o di altri curialisti assegnando benefici delle più diverse regioni della cristianità. Questa politica del papato andò incontro, naturalmente, alla vivace protesta delle chiese locali (i cosiddetti gravamina). Per conoscere lo sviluppo della politica beneficiale pontificia nel XIII secolo si veda, anche se datata, l'ancora utilissima sintesi di BARRACLOUGH, *Papal Provisions*, Oxford 1935 e il lavoro, già citato, di BAIER, *Päpstliche Provisionen*, cit., soprattutto il cap. X. Cfr. anche le riflessioni di PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro*, cit., pp. 104-106. Sul tema dei gravamina si vedano i saggi di Linehan sul caso specifico della chiesa spagnola: P. LINEHAN, *The "Gravamina" of the Castilians Church in 1262-3*, in ID., *Spanish Church and Society*, London 1983, pp. 730-754 e ID., *The Spanish Church revisited: the episcopal gravamina of 1279*, in *ivi*, pp. 127-147.

primo ambito d'analisi é quello delle prestazioni in natura<sup>162</sup>. Come è stato precedentemente notato, i membri della *familia* papale e più in generale i curialisti che lavoravano presso un ufficio della Curia non ricevevano uno stipendio dalla Camera. Per colmare tale deficienza la corte pontificia provvedeva, attraverso la panetteria, a distribuire ad ogni curiale che ne aveva diritto i vestiti due volte l'anno e le candele per l'illuminazione. Le cucine distribuivano poi le cosiddette *vivande*: carne di maiale, manzo, pesce, verdura, frumento, lardo e frutta. La distribuzione di queste prestazioni rispettava, naturalmente, la gerarchia interna alla Curia: ai cappellani del papa – Gerardo fu cappellano di Innocenzo IV, Alessandro IV e poi di Giovanni XXI – spettava una razione alimentare per se stessi e una per i loro cavalli. Dal mese di maggio, poi, la razione per i cavalli veniva sostituita con una quota in denaro<sup>163</sup>.

I curiali ricevevano un compenso in denaro solo in occasione di una nuova intronazione pontificia e nel corso di un pontificato due volte all'anno, il giorno di Natale e, in Quaresima, il giorno del Giovedì Santo. Questo forma di onorario prendeva il nome di *presbyterium*. Un'altra forma di retribuzione, poi, riguardava il fenomeno dei *servitia*: con tale termine, a partire soprattutto dalla fine del XII e l'inizio del XIII secolo, si iniziarono a definire gli oboli in denaro presentati dai vescovi e dagli abati al papa e alla Curia in genere, in occasione dell'approvazione della loro elezione.

Il sistema dei *servitia* riguardava due gruppi di interlocutori: innanzitutto, il papa e il collegio cardinalizio e allora le oblazioni prendevano il nome di *servitium commune*; poi i membri della *familia* del papa e allora erano denominati *servitia minuta*<sup>164</sup>. Questi ultimi erano, solitamente, cinque: quattro venivano consegnati ai familiari e agli ufficiali del pontefice e della Curia mentre il rimanente ai familiari dei cardinali. In particolare, per il caso di Gerardo, interessa il secondo e il terzo dei *servitia minuta*: il secondo, infatti, spettava agli ufficiali della Cancelleria mentre il terzo andava per metà ai cappellani e per metà alla «piccola» *familia* pontificia<sup>165</sup>.

Infine, non vanno dimenticate le entrate che derivarono a Gerardo dalla mansione di scrittore della Cancelleria. Come si è accennato in precedenza, infatti, gli *scriptores* segnavano la plica del documento con una

---

<sup>162</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., pp. 103-104.

<sup>163</sup> FRUTAZ, *La famiglia pontificia in un documento dell'inizio del sec. XIV*, cit., p. 290.

<sup>164</sup> A. GOTTLÖB, *Die Servitientaxe im 13. Jahrhundert. Eine Studien zur Geschichte des päpstlichen Gebührenwesens*, («Kirchenrechtliche Abhandlungen», 2), Stuttgart 1903, pp. 100-118.

<sup>165</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., p. 110.

sigla: in questo modo diveniva più semplice non solo il conteggio delle lettere redatte da ogni singolo scrittore ma anche il compenso che era lui dovuto. Purtroppo, non sapendo quanto fosse la retribuzione media di questo servizio non si può nemmeno immaginare quanto potesse essere l'introito di uno *scriptor* pontificio<sup>166</sup>.

Da questo breve *excursus* si può dedurre che oltre alle entrate sicure derivategli dai benefici ecclesiastici Gerardo poté contare su un'ampia gamma di retribuzioni, di varia natura e provenienza, che certamente gli permise non solo di vivere in maniera agiata ma anche di accumulare ricchezze per investirle, come iniziava a divenire una norma nella vita di una corte come quella pontificia del Duecento.

---

<sup>166</sup> ID., *Il trono di Pietro*, cit., p. 74.



## LA MARCIA VERSO IL CARDINALATO (1268-1277)

4.1 *La lunga vacanza della Sede Apostolica e il conclave di Viterbo (1268-1271).*

Le notizie sul canonico e *scriptor* pontificio Gerardo Bianchi, al modo della maggior parte dei curialisti che non ricoprivano incarichi di rilievo nel governo della Chiesa – come invece i cardinali, il vicecancelliere o il camerlengo –, si rarefanno in concomitanza con quei periodi in cui gli uffici della Curia, per qualche motivo, sospendevano le proprie attività. Come si è notato in precedenza, infatti, esistono alcuni “spazi” vuoti nelle fonti cancelleresche o curiali in genere, dovuti non solo a una deficienza di conservazione della documentazione stessa ma anche ad alcune effettive interruzioni delle funzioni della Curia che intercorsero in alcuni periodi del Duecento.

Uno di questi fu la lunga vacanza del soglio pontificio<sup>1</sup> – la più lunga che la Chiesa conobbe nella sua millenaria storia – che avvenne tra il novembre del 1268, dopo il decesso di papa Clemente IV, e il settembre del 1271: due lunghi anni e nove mesi in cui i cardinali si riunirono a Viterbo per eleggere il nuovo pontefice<sup>2</sup>. La storiografia ha molto dibattuto circa

---

<sup>1</sup> Sul tema della vacanza pontificia si veda il volume di L. SPINELLI, *La vacanza della Sede Apostolica dalle origini al Concilio Tridentino*, Milano 1955, anche se, come ha osservato Enzo Petrucci, «va preso con molta cautela per una inadeguata conoscenza e uso degli strumenti della ricerca storica».

<sup>2</sup> Sul potere esercitato dai cardinali durante la vacanza del soglio pontificio e sui problemi di natura canonico-teologica ad esso connessi si veda il denso saggio di E. PETRUCCI, *Il problema della vacanza papale e la costituzione Ubi periculum di Gregorio*

questo celebre conclave e le condizioni in cui esso si svolse, alimentando a volte interpretazioni rivelatesi poi erronee perché fondate più sulle congetture della storiografia erudita sei-settecentesca che sulla documentazione coeva<sup>3</sup>. Un recente volume di padre Antonino Franchi, muovendo dall'analisi di un codice conservato presso l'Archivio Vaticano – il cosiddetto Registro di *Bassus*, notaio della Camera apostolica – in comparazione con altri manoscritti reperiti in numerose biblioteche europee, ha contribuito a chiarire le vicende complesse di questo conclave, gettando una luce chiarificatrice sulle decisioni e sui comportamenti dei grandi elettori presenti a Viterbo<sup>4</sup>.

A riunirsi in Concistoro nel palazzo vescovile della città laziale sul finire del 1268 furono 19 cardinali<sup>5</sup>. All'appello mancava solo Rodolfo Grosparmi, cardinale vescovo di Albano, perché in legazione apostolica a Parigi e in attesa di partire insieme al re di Francia Luigi IX per la crocia-

---

X, in *Atti del Convegno di Studio, VII centenario del I Conclave (1268-1271)*, Viterbo 1975, pp. 69-96 (ora in ID., *Ecclesiologia e politica. Momenti di storia del papato medievale*, Roma 2001, pp. 291-320).

<sup>3</sup> Per un quadro completo del problema si rimanda ai saggi contenuti negli *Atti del Convegno di Studio, VII centenario del I Conclave (1268-1271)*. Sul tema dell'elezione del pontefice nel Duecento si confrontino i due studi di HERDE, *Die Entwicklung der Papstwahl im dreizehnten Jahrhundert*, «Österreichisches Archiv für Kirchenrecht», 32 (1981), pp. 11-41 e ID., *Election and abdication of the pope: Practice and doctrine in the thirteenth century*, in *Proceeding of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law*, cit., pp. 411-436.

<sup>4</sup> A. FRANCHI, *Il Conclave di Viterbo (1268-1271) e le sue origini. Saggio con documenti inediti*, Ascoli Piceno 1993. Il codice che prende il nome di Registro di *Bassus*, dal nome del notaio della Camera apostolica Basso, si trova presso l'Archivio Vaticano (ASV, *Misc.*, *Arm.* XV, t. 228). Si veda di recente anche il saggio di S. REINKE, *Probleme einer Edition des Protokollbuches des Kammernotars Bassus de Civitate (1266-1276)*, QFIAB, 82 (2002), pp. 677-701.

<sup>5</sup> I cardinali riuniti a Viterbo erano: Oddo di Châteauroux, cardinale vescovo di Tuscolo, Stefano da Vancsa, cardinale vescovo di Palestrina, Giovanni di Toledo, cardinale vescovo di Porto Santa Rufina, Enrico da Bartolomeis di Susa, cardinale vescovo di Ostia e Velletri, Simone di Paltinieri di Monselice, cardinale presbitero di San Martino, Ancherio di Pantaléon di Troyes, cardinale presbitero di Santa Prassede, Guido di Borgogna, cardinale presbitero di San Lorenzo in Lucina, Guglielmo di Bray, cardinale presbitero di San Marco, Simone di Brion, cardinale presbitero di Santa Cecilia, Annibaldo de'Annibaldi, cardinale presbitero della Basilica dei XII Apostoli, Riccardo de'Annibaldi, cardinale diacono di Sant'Angelo in Foro Piscium, Ottaviano degli Ubaldini, cardinale diacono di Santa Maria in via Lata, Gian Gaetano Orsini, cardinale diacono di San Nicola in Carcere Tulliano, Ottobono Fieschi, cardinale diacono di Sant'Adriano, Giacomo Savelli, cardinale diacono di Santa Maria in Cosmedin, Goffredo di Alatri, cardinale diacono di San Giorgio ad Velum Aureum, Uberto Cocconato di Asti, cardinale diacono di Sant'Eustachio, Giordano Pirunto di Terracina, cardinale diacono dei Santissimi Cosma e Damiano e Matteo Orsini, cardinale diacono di Santa Maria in Portico (elenco tratto da FRANCHI, *Il Conclave di Viterbo (1268-1271)*, cit., pp. 62-63).

ta. Due di questi principi della Chiesa, Giordano Pirunto di Terracina, cardinale diacono dei Santissimi Cosma e Damiano, e Stefano da Vancsa, cardinale vescovo di Palestrina, morirono durante il conclave, tra l'estate e l'autunno del 1269. La composizione del collegio cardinalizio era molto eterogenea (dodici cardinali erano della penisola italica – la maggioranza dei quali romani o laziali –, sei erano francesi, uno ungherese e uno inglese). È comprensibile, dunque, che si fossero formati all'interno del Concistoro posizioni diverse e contrastanti su chi sarebbe dovuto essere il futuro pontefice.

L'anonimo cronista degli *Annales Placentini Gibellini* fornisce un affresco alquanto realistico del clima che si doveva respirare nel 1269, dopo un anno di conclave, all'interno del palazzo vescovile:

Eodem tempore (1269) maxima discordia erat inter cardinales qui erant 17; 11 ex ipsis, scilicet domnus Ricardus de Anibalibus, domnus Octavianus, domnus Ubertus de Coconaria et alii, scilicet domnus Iohannes de Gaytanis, domnus Octobonus de Fisco et alii, fovebant partem Karoli; et erant in Viterbio ita discordes; una pars volebat pastorem de ultramontanis partibus scilicet Karuli, alia volebat pastorem Ytalicum et imperatorem, ut unus in spiritualibus et alius in temporalibus mundum, sicut ius postulat, gubernaret<sup>6</sup>.

Non è il caso, in questa sede, di descrivere in tutti i particolari le vicende del conclave viterbese per le quali si rimanda al saggio del Franchi. Preme solamente far notare le preoccupazioni politiche che influirono in questi due anni nelle decisioni cardinalizie e le implicazioni ad esse connesse.

Un problema che aveva dominato, come si è visto, l'orizzonte della politica pontificia *tout court*, dal pontificato di Innocenzo IV (1243-1254) sino a quello di Urbano IV (1261-1264), era stato il tentativo di risolvere la “questione siciliana”. Solamente durante il pontificato di quest'ultimo, tuttavia, si era giunti, non senza difficoltà, a una definizione risolutiva del problema: la scelta e la stipula di un contratto di infeudazione con il conte di Provenza, Carlo I d'Angiò<sup>7</sup>. Che questa soluzione

---

<sup>6</sup> *Annales Placentini gibellini*, in M.G.H., SS, *Annales Italici aevi Suevici*, XVIII, a cura di PERTZ, Hannover 1863, p. 533.

<sup>7</sup> Sulle origini della dominazione angioina nel Meridione d'Italia si veda il classico lavoro di E. JORDAN, *Les origines de la domination angevine en Italie*, Paris 1909 e il saggio di P. DI FRANCO, *Urbano IV e la genesi della conquista angevina del Regno di Sicilia (1261-1264)*, «Rivista Storica Siciliana», 2 (1977), pp. 28-39. Di recente, circa la dominazione angioina, vanno tenute presenti le importanti ricerche promosse con il Convegno internazionale del 1995 dall'École française de Rome in collaborazione con l'Istituto storico italiano per il Medio Evo, *L'État angevin. Pouvoir, culture et société antre XII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècle. Actes du colloque International (Rome-Naples, 7-11 novembre*

rappresentasse per la Chiesa di Roma un'ulteriore complicazione più che una liberazione l'avrebbero dimostrato gli eventi che si susseguirono nei decenni successivi<sup>8</sup>.

Durante la vacanza pontificia di cinque mesi succeduta alla morte di Urbano IV Carlo dimostrò quali fossero le sue reali ambizioni: governare non solo la Sicilia ma anche l'area centro-settentrionale della penisola, mettendo in ginocchio definitivamente le forze ghibelline ancora vive e operanti sul territorio, e volgere le proprie mire espansionistiche verso l'Oriente. L'elezione di un papa francese, Clemente IV, avvenuta nel

---

1995), («Collection de l'École française de Rome», 245), Roma 1998, che hanno costituito un primo passo di una serie di colloqui internazionali pubblicati dall'École française de Rome. Gli altri volumi che hanno seguito questa pubblicazione approfondendo la conoscenza di vari aspetti della dominazione angioina in Italia e Europa sono stati: *La noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen âge. Actes du colloque international (Angers-Saumur, 3-6 juin 1998)*, sous la direction de N. COULET et J.-M. MATZ, («Collection de l'École française de Rome», 275), Roma 2000; *Formation intellectuelle et culture du clergé dans les territoires angevins (milieu du XII<sup>e</sup>-fin du XV<sup>e</sup> siècle)*, sous la direction de M.-M. DE CEVINS et MATZ, («Collection de l'École française de Rome», 349), Roma 2005 e, infine, *La justice temporelle dans les territoires angevins aux XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles. Théories et pratiques. Actes du colloque d'Aix-en-Provence, 2002*, sous la direction de J.-P. BOYER, A. MAILLOUX et L. VERDON, («Collection de l'École française de Rome», 354), Roma 2005. Importanti, nel panorama della storiografia italiana, sono le opere di sintesi di G. VITOLO, *Il regno angioino*, in *Il Regno dagli Angioini ai Borboni*, II, (Storia del Mezzogiorno, dir. da GALASSO e R. ROMEO, 4), Napoli 1986, pp. 11-86 e di GALASSO, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, (Storia d'Italia, dir. da ID., 15/1), Torino 1992. Su Carlo I, non potendo citare l'enorme bibliografia che ne ha trattato la figura, si rimanda alla voce enciclopedica di HERDE, *Carlo I d'Angiò*, DBI, XX, Roma 1977, pp. 199-226 (con relativa bibliografia citata) e al volume dello stesso autore *Karl I von Anjou*, Stuttgart 1979. Ora si veda anche ID., *Carlo I d'Angiò nella storia del Mezzogiorno*, in *Unità politica e religiosa e differenze regionali nel Regno di Sicilia. Atti del Convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989)*, a cura di C. D. FONSECA, H. HOUBEN, B. VETERE, Galatina 1992, pp. 181-204 e il volume di J. DUNBABIN, *Charles I of Anjou. Power, Kingship and State-Making in Thirteenth-Century Europe*, («The Medieval World»), London-New York 1998.

<sup>8</sup> Nella fase iniziale della sua conquista Carlo apparve, non solo ai pontefici che lo investirono ma anche in parte dell'Italia comunale, il vero difensore della fede e della Chiesa (sulla bibliografia che ha trattato della percezione della figura di Carlo I cfr. HERDE, *Carlo I d'Angiò nella storia del Mezzogiorno*, cit., p. 181, n. 2). A titolo esemplificativo, Tommaso Tuscus, nella sua cronaca *Gesta imperatorum et pontificum*, osservava che la scelta di Carlo da parte dei pontefici era inevitabile «...quia inclita domus illa Francorum ecclesie semper fuit singulare refugium in pressuris, sicut preterita gesta probant...»; cfr. THOMAS TUSCI, *Gesta imperatorum et pontificum*, a cura di E. EHRENFEUCHTER in M.G.H., SS, *Historici Germaniae sec. XII, XXII*, a cura di PERTZ, Hannover 1872, pp. 483-528, 520. Sulla politica italiana della Chiesa di Roma nel Duecento si veda il già citato contributo di AZAÏS, *La politica italiana della Santa Sede (1250-1274)*, cit., pp. 557-581.

febbraio del 1265, giocò a suo favore. L'appoggio del nuovo Vicario di Cristo – sostegno in particolar modo economico grazie ai finanziamenti stanziati dai banchieri romani e toscani che appartenevano alla fazione guelfa<sup>9</sup> –, infatti, permise a Carlo di affrontare Manfredi e sconfiggerlo nel 1266 a Benevento<sup>10</sup>.

Dopo la morte del figliastro di Federico II, le notizie che giungevano da Augusta, in Germania, dei preparativi di una spedizione italiana dell'ultimo Hohenstaufen, Corradino, rinvigorirono però le forze ghibelline presenti nel Nord Italia e in Toscana, suscitando nuove preoccupazioni per il pontefice<sup>11</sup>. Di fronte a questa minaccia Carlo mise in mostra tutta la propria volontà di potenza e diede prova delle proprie mire espansionistiche<sup>12</sup>. Sordo ai continui richiami papali che lo invitavano a tornare a difendere il regno di Sicilia, egli volle rimanere in Toscana sino a quando Corradino non giunse a Roma nel luglio del 1268, entrandovi grazie all'aiuto del senatore Enrico di Castiglia.

Lo scontro con l'Angioino avvenne a Tagliacozzo nell'autunno dello stesso anno: l'esercito dell'Hohenstaufen venne sbaragliato e Corradino, dopo essere stato arrestato e condotto a Napoli, fu fatto decapitare. Quella che doveva apparire alla Chiesa romana la perfetta conclusione di una vicenda – la lotta con l'impero e la casata sveva – che da più di vent'anni la vedeva impegnata più sul versante del governo temporale che su quello spirituale, in realtà fu solo il principio di una nuova crisi che mostrerà il

---

<sup>9</sup> Sui finanziamenti dei banchieri toscani a Carlo I d'Angiò e al figlio Carlo II cfr. N. HOUSLEY, *The Italian Crusades. The Papal-Angevine Alliance and the Crusades against Christian Lay Powers (1254-1343)*, Oxford 1982, p. 231 sgg.

<sup>10</sup> Dupré Theseider, nel suo volume sul comune di Roma tra XIII e XIV secolo, ha osservato che Clemente IV è stato in un certo modo il papa che creò il guelfismo, lo organizzò e lo sostenne, quale partito ufficiale della Chiesa, e lo usò per appoggiare il proprio campione angioino: E. DUPRÉ THESEIDER, *Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, (*Storia di Roma*, XI), Bologna 1952, p. 105. Sull'iniziativa militare di Carlo prima della vittoria di Benevento si veda: BATTELLI, *Un appello di Carlo d'Angiò contro Manfredi*, in *Studi sul medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen*, («Studi Storici», 83-87), I, Roma 1974, pp. 71-85. Sulla figura di Manfredi si veda la voce enciclopedica di CARDINI, *Manfred, König von Sizilien († 1266)*, LexMA, VI, München-Zürich 1992, col. 192.

<sup>11</sup> Cfr. AZAÏS, *La politica italiana della Santa Sede (1250-1274)*, cit., pp. 576-581. Sulla figura di Corradino si veda la voce enciclopedica di HERDE, *Konradin, König von Sizilien und Jerusalem (1252-1266)*, LexMA, V, München-Zürich 1991, col. 1368.

<sup>12</sup> Il progetto dell'Angioino comprendeva, dopo una conquista progressiva della penisola italiana, la conquista di Costantinopoli e di Gerusalemme. Nel 1267, infatti, incontrando a Viterbo Baldovino II, imperatore in partibus di Costantinopoli, firmò con lui un trattato che prevedeva la futura spartizione dei territori bizantini di Michele VIII Paleologo; cfr. AZAÏS, *La politica italiana della Santa Sede (1250-1274)*, cit., p. 580, n. 32.

suo volto più drammatico alla fine del pontificato di Bonifacio VIII con l'esilio avignonese.

La politica italiana della Sede apostolica andò di pari passo con un'altra questione altrettanto delicata e di urgente soluzione: l'unità religiosa con la Chiesa greca. Dopo la morte di Innocenzo IV e dell'imperatore bizantino, Giovanni III Ducas Vatatzes, avvenuta quasi simultaneamente nel 1254, anche le trattative sul problema religioso intraprese con la comunità ecclesiastica orientale – negoziati che dopo circa duecento anni sembravano giunte finalmente ad una soluzione finale – si interruppero. Il successore di Giovanni, Teodoro II Lascaris, pur riprendendo i negoziati con Roma, fu più reticente del predecessore e così i rapporti tra le due chiese non videro sviluppi significativi<sup>13</sup>.

La caduta dell'Impero latino d'Oriente nel 1261 per opera di Michele VIII Paleologo e l'atteggiamento di entrambe le parti in gioco ebbe poi l'effetto di bloccare il già difficile dialogo per l'unità religiosa. Se il monachesimo orientale da una parte, infatti, esercitava forti pressioni sull'opinione pubblica, moltiplicando discussioni teologiche nelle quali la Chiesa di Roma era messa in cattiva luce di fronte alla popolazione, l'atteggiamento di papa Urbano IV, dall'altra, prendendo posizione a favore della restaurazione dell'Impero latino d'Oriente, contribuì ad allentare i rapporti con i greci. Con il successore di Urbano IV, Clemente IV, anche lui francese, la situazione non mutò.

Il problema che sottostava alla politica diplomatica della Sede apostolica di questi anni risiedeva, di fatto, nell'ambiguità degli intenti: perseguire due scopi politici di per sé contrastanti: da una parte la restaurazione dell'Impero latino d'Oriente – progetto che rientrava negli accordi tra Carlo d'Angiò e Baldovino II stipulati a Viterbo nel 1267<sup>14</sup> – e dall'altra

---

<sup>13</sup> Teodoro, di fatto, riportò indietro il dialogo con la Chiesa romana. Ponendo sul medesimo piano religioso-istituzionale il pontefice romano e il patriarca di Costantinopoli egli suggeriva che entrambe le chiese potessero continuare insieme la ricerca della verità senza ammettere un'unità sotto la guida del vescovo di Roma. Sui negoziati tra Chiesa romana e Impero bizantino al tempo di Alessandro IV, cfr. il saggio di V. LAURENT, *Le Pape Alexandre IV (1254-1261) et l'Empire de Nicée*, «Echos d'Orient. Revue d'histoire, de géographie et de liturgie orientales», 38 (1935), pp. 26-55.

<sup>14</sup> C. CHAPMAN, *Michel Paléologue restaurateur de l'empire byzantin (1261-1282)*, Paris 1926, p. 85 sgg. Cfr. sul tema anche D. J. GEANAKOPOLOS, *Emperor Michael Palaeologus and the West 1258-1282. A study in Byzantine-Latin relations*, Cambridge 1959 (trad. it. *L'imperatore Michele Paleologo e l'Occidente: 1258-1282. Studio sulle relazioni tra Bisanzio e il mondo latino*, Palermo 1985). Questo patto, messo poco in evidenza dalla storiografia, in realtà costituisce il punto di partenza e la linea guida di tutta la politica orientale di Carlo d'Angiò sino ai Vespri siciliani del 1282. Negli anni Ottanta padre Antonino Franchi rinvenne negli archivi marsigliesi un prezioso documento, rimasto ignoto per molto tempo, il quale testava la ratifica di papa Clemente IV agli accordi viterbesi tra il re di Sicilia Carlo e l'imperatore spodestato Baldovino. Il documen-

la riconciliazione con i greci in vista di una nuova crociata in Terra Santa in cui entrambe le chiese avrebbero offerto il proprio contributo. La situazione politica italiana, la politica espansionistica di Carlo d'Angiò e la caduta di Costantinopoli nelle mani del Paleologo, tuttavia, impedirono al pontefice di spingere in una delle due direzioni.

Alla morte di Clemente IV le ambizioni in atto esplosero. La lunga vacanza del soglio pontificio diede la possibilità all'Angioino di preparare un'offensiva contro Costantinopoli per il 1270. La spedizione non ebbe luogo, però, per la viva opposizione del fratello di Carlo, Luigi IX, il quale, durante il periodo del conclave viterbese, rimase il vero unico *defensor* della cristianità occidentale: non è un caso che l'imperatore bizantino, preoccupato dalle mire espansionistiche dell'Angiò, iniziasse con il re francese un rapporto diplomatico il cui nodo principale fu proprio l'unione religiosa delle due chiese. Le trattative furono avviate nel corso di due ambascerie nelle quali il Paleologo chiese al re di Francia di fermare l'iniziativa del fratello contro l'Impero bizantino in cambio della promessa di vedere tornare il clero e l'intero popolo greco all'interno dell'ortodossia cattolica romana<sup>15</sup>.

La questione religiosa venne posta all'attenzione del collegio cardinalizio, ancora radunato a Viterbo, mentre la spedizione di Carlo verso Costantinopoli fu dirottata verso Tunisi. Con la morte di Luigi IX (agosto 1271), tuttavia, la situazione sembrò di nuovo precipitare: non essendo più legato da alcun vincolo – né il fratello né il papa – Carlo ebbe campo libero per la propria azione di conquista<sup>16</sup>. Tuttavia, l'elezione pontificia *per via compromissi* di Tealdo Visconti di Piacenza con il nome di Gregorio X, che avvenne nel settembre dello stesso anno, frenò ancora le mire dell'Angioino<sup>17</sup>. Il papa, infatti, si mostrò subito contrario ai progetti di Carlo, considerando la crociata contro Bisanzio un effettivo impedimento nei confronti dell'unica vera crociata, quella verso la Terra Santa, la cui riuscita era legata necessariamente all'unione delle due chiese<sup>18</sup>. La

---

to, che si trova a Marsiglia presso gli Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, fonds de la *Cour des Comptes de Provence*, B 366, è stato pubblicato dallo stesso Franchi nel volume FRANCHI, *I Vespri siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio. Studio critico sulle fonti*, («Quaderni di Ho Theológos», 1), Palermo 1984, Appendice, doc. 1, pp. 148-161.

<sup>15</sup> L. BRÉHIER, *Bisanzio. Vita e morte di un impero*, Genova 1992, p. 319 sgg.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 322.

<sup>17</sup> FRANCHI, *Il Conclave di Viterbo (1268-1271)*, cit., pp. 77-79. Sulla figura di Gregorio X si veda la voce enciclopedica di L. GATTO, *Gregorio X*, beato, EdP, II, pp. 411-422, con relativa bibliografia.

<sup>18</sup> Sull'azione di Gregorio X nel quadro generale del contesto politico italiano, europeo e della Chiesa, si veda il saggio di P. BREZZI, *La svolta politica ecclesiastica sotto Gregorio X*, «Studi Romani», 18 (1970), pp. 419-430.

Chiesa di Roma, dopo due lunghi anni di scontri e incertezze all'interno del Concistoro, aveva finalmente un nuovo pastore il quale, come scrisse il cronista greco Giorgio Pachimere, fu attento solamente «al bene pubblico e allo splendore della Cristianità»<sup>19</sup>.

#### 4.2 *Approfittando del conclave di Viterbo: gli studi giuridici a Bologna (1269-1271).*

In questo frangente storico in cui si svolse il celebre conclave di Viterbo (1268-1271) il Bianchi approfittò della sospensione delle attività curiali per approfondire la propria preparazione giuridica nel centro bolognese. Accadeva spesso, infatti, che quando gli uffici della corte pontificia interrompevano le attività ordinarie – per esempio, le sedute del tribunale dell'*audientia* o la stesura delle lettere pontificie nella Cancelleria –, come nel caso di una vacanza del soglio pontificio o durante le sessioni di un Concilio ecumenico, molti chierici approfittavano per svolgere attività parallele legate ai propri interessi o per farsi curare<sup>20</sup>. A maggior ragione questo accadeva per coloro che studiavano o che svolgevano attività scientifica.

Un esempio celebre è quello rappresentato dal domenicano e penitenziere apostolico Guglielmo da Moerbeke, traduttore di diverse opere scientifiche greche, in particolare di Aristotele, e studioso della filosofia della luce al pari del grande matematico slesiano Witelo<sup>21</sup>. Come ha messo in luce Paravicini Bagliani, durante la vacanza del soglio pontificio e il lungo conclave di Viterbo, tra il 1268 e il 1271, Guglielmo portò a termine numerose traduzioni di autori greci appartenuti alla Scuola alessandrina: nel dicembre del 1268 tradusse, o fece tradurre, i *Commentari* di Giovanni Filopono – letterato bizantino di lingua greca vissuto nel V secolo – al *De anima* di Aristotele; tra il febbraio e il dicembre del 1269 trascrisse diversi trattati di Archimede; nei mesi di ottobre e novembre del 1269 lavorò alla traduzione di due trattati di Eutocio, matematico

---

<sup>19</sup> «...esse Gregorium perstudiosum nomine pacis, et vero instinctum desiderio boni publici ac splendoris rei Christianae universae...»: GEORGIUS PACHYMÉRÈS, *De Michaele et Andronico palaeologis libri tredicim*, a cura di I. BEKKER, in *Corpus scriptorum historiae byzantinae*, XIII/1, Bonn 1835, p. 371.

<sup>20</sup> Come si è accennato nel capitolo III, il notaio apostolico Alberto da Parma interruppe la propria attività in Curia e approfittò dell'estate romana del 1257 per trasferirsi, con il medico pontificio Bartolomeo, a Parma dove rimase sino al 1259 per curarsi e per sistemare alcuni affari familiari.

<sup>21</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Guillaume de Moerbeke et la cour pontificale*, in *Guillaume de Moerbeke. Recueil d'Etudes à l'occasion du 700e anniversaire de sa mort (1286)*, ed. J. BRAMS, W. VANHAMEL, Leuven 1989, pp. 23-52 (ora in PARAVICINI BAGLIANI, *Medicina e scienze della natura alla corte dei papi*, cit., pp. 143-175).



greco vissuto anch'egli nel V secolo; sempre nel dicembre del 1269 tradusse il *De speculis* di Erone d'Alessandria e nel 1271 traspose il *Commentario* di Simplicio al *De caelo et mundo* d'Aristotele<sup>22</sup>.

Si trattava di una produzione letteraria considerevole in soli tre anni. È certo che Guglielmo non la concepì da solo. Fanno riflettere, però, i limiti cronologici in cui queste opere vennero trasposte in lingua latina. Che questa traduzione avvenisse nel lasso di tempo del conclave viterbese, infatti, non è un caso. Guglielmo era un penitenziere apostolico, ovvero un confessore ufficiale dei cardinali o dei curiali in genere come di quei vescovi o abati che risiedevano temporaneamente presso la Curia. Era, quindi, probabile che il domenicano avesse avuto più tempo per poter compiere i propri studi in un momento in cui la Curia vedeva ridotte le proprie attività e quindi le presenze presso la corte.

Altri casi confermano questa consuetudine di sfruttare le vacanze della Sede Apostolica, quando le attività presso la corte si riducevano in modo considerevole, per riorganizzare materiale cancelleresco o per approfondire tematiche di studio. La più vecchia redazione della cosiddetta *Collezione Marinus* – raccolta di documenti pontifici e formulari della Cancelleria compilata da Marino da Eboli, vicecancelliere di Innocenzo IV –, per esempio, fu messa a punto probabilmente durante la vacanza della Sede Apostolica tra il 1268 e il 1271, dopo la morte di Clemente IV<sup>23</sup>. Anche la più tarda redazione della medesima raccolta cui furono aggiunti la costituzione della Cancelleria di papa Niccolò III e altri formulari cancellereschi fu redatta tra il 1292 e il 1294 durante il periodo di vacanza del soglio pontificio, dopo la morte di papa Niccolò IV<sup>24</sup>.

Anche il Bianchi approfittò di un periodo di vacanza come quello del conclave di Viterbo per approfondire la propria preparazione giuridica. Che Gerardo, in giovane età, avesse ricevuto, con ogni probabilità nella città natale, i primi rudimenti della scienza giuridica presso una scuola di diritto di prestigio – laica o ecclesiastica? – è stato ampiamente messo in luce in precedenza<sup>25</sup>. Che avesse avuto la possibilità di approfondire le direttive della giurisprudenza pontificia direttamente presso la Curia è al-

---

<sup>22</sup> *Ivi*, pp. 158-159. Prima della morte di Clemente IV, avvenuta il 29 novembre del 1268, Guglielmo aveva già iniziato a lavorare alla traduzione di opere importanti, come il *De anima* di Aristotele. Questo è deducibile dalla sottoscrizione ritrovata nel ms. Plut. 87, 25 della Biblioteca Laurenziana di Firenze nella quale si legge: «Expleta fuit translatio huius operis anno domini MCCLXVII decimo Kalendas dicembri Viterbii» (G. VERBEKE, *Thémistius. Commentaire sur la traité de l'âme d'Aristote. Traduction de Guillaume de Moerbeke*, Louvain 1957, XII, p. 281).

<sup>23</sup> C. ERDMANN, *Zur Entstehung der Formelsammlung des Marinus von Eboli*, QFI-AB, 21 (1929-1930), pp. 176-208, 195.

<sup>24</sup> HERDE, *Ein Formelbuch Gerhards von Parma*, cit., p. 229.

<sup>25</sup> Cfr. *infra*, cap. I, par. IV.

trettanto probabile, vista la nomina a cappellano papale e l'incarico di *scriptor* che ricoprì nei primi venti anni della sua carriera ecclesiastica, mansioni tutte che richiedevano un aggiornamento costante con le linee guida del diritto canonico e civile.

Anche il percorso del Bianchi testimonia, dunque, la tendenza diffusa tra i curialisti in seno alla corte pontificia a sfruttare i momenti di stasi delle attività curiali per approfondire le personali competenze in modo da arricchire il proprio *curriculum* ecclesiastico. Nel 1270 il canonico parmense è, infatti, attestato a Bologna in qualità di studente. Le fonti da cui si desume questa notizia sono due memoriali del comune di Bologna: il primo è il Memoriale di *Petrus Bonicontri Cazalune*, mentre il secondo è quello di *Çagnibellus Alberti Fabri*, conservati entrambi presso l'Archivio di Stato di Bologna e pubblicati all'interno della collana del *Chartularium Studii Bononiensis*<sup>26</sup>. Si tratta di quattro mutui accessi da Gerardo tra l'ottobre e l'aprile del 1270.

Il primo è un mutuo di venti lire tornesi acceso il 29 ottobre del 1270 con Bartolomeo degli Ammannati da estinguere alla fiera di Troyes che si sarebbe svolta a breve («proximis nundinis»):

Dominus Gerardinus de Parma promisit solvere domino Bartholomeo Amanati in promixis nundinis Traseti viginti lib. turonensium pro cambio sexaginta duarum lib. et decem sol. bon. Ex instrumento dicti notarii facto dicto die et loco, presentibus Amadino Tiberti, Pucio domini Tedesii, domino Ardicione stacionario testibus, prout dicte partes venerunt et scribi fecerunt<sup>27</sup>.

Non è un caso che il mutuo si sarebbe dovuto estinguere alla fiera di Troyes. Molti banchieri toscani, che lavoravano anche con la Curia di Roma, infatti, come i Buonsignori di Siena, i fiorentini Pulci, Bardi, Frescobaldi, Mozzi, i lucchesi Riccardi o i Chiarenti di Pistoia, possedevano filiali nelle fiere della Champagne<sup>28</sup>. Il secondo documento ritrovato è un mutuo solidale acceso da otto canonici, tra cui Gerardo, l'11 marzo del 1270 a Bologna sempre con Bartolomeo degli Ammannati di Pistoia da rendersi in parte in moneta inglese:

---

<sup>26</sup> La posizione archivistica del Memoriale di Petrus Bonicontri Cazalune che interessa il periodo dal 3 gennaio al 4 febbraio 1270 e dal 27 maggio 1270 all'1 gennaio 1271 è ASB, *Memoriali del Comune*, n. 11, cc. 156-174; quello di *Çagnibellus Alberti Fabri* che interessa, invece, il periodo dal 3 gennaio al 28 giugno del 1270 è ASB, *Memoriali del Comune*, n. 12, cc. 105-244.

<sup>27</sup> ASB, *Memoriali del Comune*, n. 11, c. 132, editato molto parzialmente in *Chartularium Studii Bononiensis. Documenti per la storia dell'Università di Bologna dalle origini fino al XV secolo*, XIV, Bologna 1981, doc. 481, p. 225.

<sup>28</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., pp. 74-75.

Dominus Princivalle de Lavania subdiaconus et cappellanus domini pape canonicus Baiocensis [Bayeux], dominus Henricus de Flesco canonicus Parisiensis, dominus Francisscus de Flesco canonicus Catellanus, dominus Francisscus de Flisco canonicus Furnensis, dominus Rainerius Vicecomes de Pisis canonicus Sancti Sinforiani Remensis, magister Gerrardus Blancus canonicus Parmensis, magister Gotofredus de Iandraco canonicus Insulensis, magister Crissopolus Parmensis canonicus Sancti Benedicti Parmensis scolares Bononie promiserunt in sollidum dare domino Bertholomeo Amaniti de Pistorio stipulanti pro se, Iacobo et Bandino suis fratribus et eorum sociis triamila lib. turonensium ex causa mutui, scilicet .v<sup>c</sup>. marchas sterlincorum hinc ad festum sancti Iohannis mensis iunii in regno Francie vel Anglie et residuum totum a festo sancti Iohannis proximo ad unum annum. Ex instrumento Benvenuti Bonaventure notarii hodie facto super domo domini Henrici de Flusco, presentibus domino Nesia de Senis, domino Onebene de Pesagris, Pantaleone domini Michaelis Devosti, me notario, Bonagratia Boninsegne, petro domini Arvesii et Ruffino de Gaino testibus, ut ipsi contrahentes scribi fecerunt<sup>29</sup>.

Interessante é la notizia che si trae da questa fonte: Gerardo apparteneva a un gruppo di canonici che frequentarono, probabilmente insieme, gli studi a Bologna («scolares Bononie»), la metà dei quali faceva parte della *domus* fliscana (Percivalle, Enrico, Francesco canonico *Catellanus* e Francesco canonico *Furnensis*). Questo dato permette di formulare un'ipotesi: nel 1270 il Bianchi era ancora legato alla famiglia genovese che all'interno della Curia aveva un cardinale, Ottobono, e numerosi addentellati: un *continuum* – il rapporto con i Fieschi – che sembra segnare l'intera carriera ecclesiastica di Gerardo.

Gli ultimi due mutui, che Gerardo stipulò singolarmente, furono entrambi accessi il 19 aprile 1270 a Bologna «in hospitio domini Iohannis de Acellis», uno con il banchiere pistoiese Anselmo Chiarenti e l'altro con Bartolomeo degli Ammannati e ammontavano a un totale di credito di 40 lire tornesi. Il denaro prestato dal Chiarenti, secondo l'atto redatto dal notaio Tommasino *Petrizoli Armanini*, doveva essere restituito entro il mese di giugno del medesimo anno:

Magister Gerrardus Blancus promisit dare domino Anselmo Clarentis de Pistorio .xx. lib. turonensium ad medium mensem iunii ex causa mutui. Ex instrumento Thomaxini Petrizoli Armanini notarii heri facto in hospitio domini Iohannis de Acellis, presentibus domino Antonio domini

---

<sup>29</sup> ASB, *Memoriali del Comune*, n. 12, c. 164, edito in *Chartularium Studii Bononiensis. Memoriali del comune di Bologna*, a cura di R. FERRARA, G. TAMBA, M. ZAGHINI, XV, Bologna 1988, doc. 274, pp. 99-100.

Merchadantis, domino Blanco domini Mercati fabri et domino Francissco Cogo testibus<sup>30</sup>.

Il mutuo con Bartolomeo degli Ammannati, ugualmente, doveva essere estinto entro due mesi dalla stipula (sempre nel giugno 1270), con la specifica della città di restituzione del credito (Parma):

Dominus Gerrardus Blancus canonicus Parmensis promisit dare domino Bertholomeo Amanati .xx. lib. turonensium hinc ad duos menses in civitate Parmensi ex causa mutui. Ex instrumento Michaelis Martini Françonis notarii heri facto in hospitio domini Iohannis, presentibus domino Grisoppo canonico Sancti Benedicti, domino Francissco canonico Burgi Sancti Donini, Manito Petri et Guillelmo Buciglono testibus et sic scribi fecerunt<sup>31</sup>.

Questo significava che Gerardo nell'estate di quell'anno (1270) doveva trovarsi nella sua città natale. L'ultima volta che una fonte cancelleresca attesta il Bianchi in Curia, prima del conclave di Viterbo, era nel 15 luglio 1267, quando, in qualità di *scriptor*, compilò una lettera indirizzata da Clemente IV al re di Francia Luigi IX<sup>32</sup>. Se il pontefice morì nel novembre del 1268 è presumibile che il Bianchi fosse rimasto alle dipendenze della Curia sino al suo decesso. Con ogni probabilità, tra la fine del 1268 e gli inizi del 1269 egli si trasferì a Bologna dove approfondì la scienza giuridica sino al settembre del 1271 quando fu eletto al soglio pontificio Tealdo Visconti, con il nome di Gregorio X.

Se si tiene conto poi che l'incoronazione pontificia avvenne a Roma nel marzo del 1272 e che Gregorio X rimase nell'*Urbe* sino all'estate del medesimo anno, trasferendosi poi a Orvieto per rimanervi un anno intero, nel 1273, è probabile che le attività della Cancelleria avessero ripreso il loro corso ordinario direttamente in quell'anno. Nel marzo del 1273, infatti, il Bianchi è attestato nuovamente come *scriptor*. Nell'estate di quell'anno poi si mosse, quasi certamente con tutta la Curia pontificia, alla volta del regno di Francia dove il papa aveva deciso di indire un Concilio ecumenico a Lione per l'anno successivo<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup> ASB, *Memoriali del Comune*, n. 12, c. 192, edito parzialmente in *Chartularium Studii Bononiensis. Memoriali del comune di Bologna*, cit., doc. 330, pp. 117-118.

<sup>31</sup> ASB, *Memoriali del Comune*, n. 12, c. 192, edito parzialmente in *Chartularium Studii Bononiensis. Memoriali del comune di Bologna*, cit., doc. 331, p. 118.

<sup>32</sup> ACoSE, *Pergamene*, 101, n. 7 cit. in W. HAGEMANN, *Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken in Zeitalter der Staufer, III. Sant'Elpidio a Mare*, cit., doc. 23, p. 148.

<sup>33</sup> Sul II Concilio di Lione si rimanda ai seguenti lavori: WOLTER, H. HOLSTEIN, *Lyon I et Lyon II*, Paris 1966; *1274 année charnière. Mutations et continuités (Lyon-Paris, 30 septembre-5 octobre 1974)*, («Colloques Internationaux du Centre National de

Dalla fonte bolognese a disposizione si riesce a fare anche un'ultima considerazione circa il soggiorno di studi presso lo Studio felsineo che riguarda le spese che il Bianchi dovette sostenere per garantirsi gli studi. Non è un dato definitivo ma può dare un'idea approssimativa dei costi sostenuti dal canonico parmense: Gerardo spese circa 435 lire tornesi impegnandosi con due famiglie di banchieri entrambe pistoiesi, gli Ammannati e i Chiarenti.

#### 4.3 Anno Domini 1276: l'anno di tre pontefici.

L'anno 1276 rappresenta una tappa fondamentale nella carriera ecclesiastica del Bianchi perché in questa data viene chiamato a ricoprire la carica di *auditor litterarum contradictarum*, uno dei giudici più importanti della Curia pontificia. Per comprendere meglio tale passaggio nella biografia del canonico parmense non sarà inutile fare un accenno al contesto storico in cui avvenne questa nomina.

Il 1276 fu un anno particolarmente drammatico per la Chiesa di Roma. Tra il gennaio 1276 e il maggio 1277 – appena sedici mesi – si succedettero sulla cattedra di Pietro ben tre pontefici (Innocenzo V, Adriano V e Giovanni XXI): nella confusione seguita alla morte di Gregorio X rimasero aperte tutte le linee guida di quel pontificato che sembrava aver ridato peso al ruolo della Chiesa nella cristianità europea.

Dopo la chiusura del II Concilio di Lione, infatti, che aveva segnato una svolta non indifferente nella politica ecclesiastica della Sede apostolica – l'unità con i greci e la designazione imperiale di Rodolfo d'Asburgo avevano, infatti, portato a un ridimensionamento delle aspirazioni dell'Angioino e a una nuova attualizzazione del tema della Crociata in Terra Santa nell'Occidente cristiano<sup>34</sup> –, rimanevano aperti per Gregorio diversi problemi: innanzitutto, occorre affrontare la reazione degli altri pretendenti alla corona imperiale, Ottocaro II di Boemia e Alfonso X di Castiglia, che erano rimasti inevitabilmente delusi dalla scelta di Rodolfo, facendo in modo che gli stessi si coinvolgessero nel grande progetto crociato del papa; poi, occorre fare fronte alle continue ambizioni di

---

la Recherche scientifique», 558), Paris 1977, in cui sono enucleate le diverse problematiche storiche connesse al II Concilio lionese; B. ROBERG, *Das Zweite Konzil von Lyon*, Paderbon 1990. Per il testo delle costituzioni conciliari si veda *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. ALBERIGO, G. L. DOSSETTI, P-P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI, Bologna 2002, pp. 303-331.

<sup>34</sup> Si vedano a questo proposito le considerazioni in BREZZI, *La svolta politica ecclesiastica sotto Gregorio X*, cit., pp. 423-425.

Carlo d'Angiò nell'ottica di una politica di pacificazione in Italia tra le fazioni guelfa e ghibellina.

Gregorio, dopo l'incontro diplomatico con il re castigliano Alfonso X avvenuto in Provenza, a Beaucaire, il 14 maggio del 1275<sup>35</sup>, – il quale si risolse in un fallimento per l'atteggiamento oppositivo di Alfonso – volle incontrare Rodolfo d'Asburgo per rafforzarne la precaria autorevolezza in ambito internazionale. L'incontro si svolse nella cattedrale di Losanna nell'ottobre del 1275<sup>36</sup>. Durante la consacrazione del Duomo re Rodolfo si impegnò, di fronte al pontefice e alla nobiltà laica ed ecclesiastica, ad essere sempre fedele al Vicario di Cristo e al collegio cardinalizio, di proteggere la Chiesa dai suoi nemici e di mantenere intatti i suoi possedimenti. Il pontefice, inoltre, riprese le trattative per un incontro tra Rodolfo e Carlo d'Angiò allo scopo di allentare le tensioni franco-germaniche<sup>37</sup>.

Sulla via del ritorno verso Roma Gregorio X, già ammalato, si fermò al Mugello, nei pressi di Firenze, dove fu ospitato dalla famiglia degli Ubaldini, casata di fede ghibellina. Nella sosta fiorentina in Santa Croce il pontefice scrisse una delle ultime missive al re di Sicilia nella quale esprimeva a Carlo la propria volontà di festeggiare il Natale nel comune aretino<sup>38</sup>. Nel dicembre del 1275 giunse ad Arezzo molto ammalato e prese dimora presso il palazzo vescovile dove il 10 gennaio dell'anno seguente, come riporta la sua biografia scritta da un autore anonimo coevo, «spiritum ipsum Redemptori eidem sic suaviter reddidit»<sup>39</sup>.

Del proprio programma religioso e politico il Visconti riuscì a realizzare poco e poco rimase nei pontificati successivi della spinta ideale che lo aveva animato. In questo il giudizio di Ludovico Gatto appare molto realistico. Innanzitutto, «il piano di generale unità della cristianità, in vista di una stabile acquisizione della Terrasanta» che dimostrava la volontà di esprimere in forme nuove gli ideali che avevano nobilitato

---

<sup>35</sup> Abbiamo una lettera senza data di Gregorio X al siniscalco di Beaucaire, Jean Gerruel, con la quale il pontefice chiedeva che fossero allestiti gli alloggi necessari ad accogliere la Curia. Cfr. *Les registres de Grégoire X et de Jean XXI*, doc. 175.

<sup>36</sup> GATTO, *Il pontificato di Gregorio X (1271-1276)*, («Studi storici», 28-30), Roma 1959, p. 201, n. 2.

<sup>37</sup> In questo modo Ludovico Gatto chiosava la soluzione asburgica della politica gregoriana: «Gregorio X aveva ottenuto da Rodolfo ciò che la Chiesa stessa, dopo l'esperienza federiciana, ad ogni costo voleva: il distacco del regno [di Sicilia] dall'impero, distacco che a sua volta era decisivo fattore dell'indipendenza della Chiesa», *ivi*, p. 209.

<sup>38</sup> P. M. CAMPI, *Dell'Historia ecclesiastica di Piacenza*, II, nella stampa ducale di Giovanni Bazachi, Piacenza 1652, doc. 224, p. 485.

<sup>39</sup> *Vita Gregorii papae decimi*, in CAMPI, *Dell'Historia ecclesiastica*, pp. 342-349, 347.

l'Occidente medievale, non si realizzò proprio perché questi ideali sembravano essere ormai al loro tramonto; così anche il progetto di un'intesa tra «imperium» e «sacerdotium», interrottosi nel 1250 con la morte di Federico II, si dimostrò più un proposito generoso del papa piacentino che una possibilità effettiva. «Resta soprattutto di Gregorio la riforma del conclave [...], una pietra miliare nella storia ecclesiastica, capace di sfidare i secoli» che, se venne poco dopo modificata sotto la pressione degli eventi, ristabilita da Celestino V sul finire del XIII secolo permise alla Chiesa di non subire più le conseguenze di vacanze come quella viterbese<sup>40</sup>.

Dopo il pontificato del Visconti ben tre successori passarono «come ombre sul trono papale nel brevissimo giro di diciassette mesi»<sup>41</sup>. Per essi, causa la brevità dei loro pontificati, è difficile parlare di una linea politica chiara. Innocenzo V, per il mondo Pietro da Tarantasia, primo domenicano a salire sulla cattedra petrina, fu eletto il 21 gennaio 1276 ad Arezzo nel primo conclave regolato dalla costituzione *Ubi periculum* di Gregorio X. Molto legato al suo predecessore di cui era stato penitenziere maggiore, fu dominato dall'unico progetto di recuperare la Terra Santa ormai saldamente nelle mani dei mussulmani. A questo scopo, si impegnò in un'opera di pacificazione tra le diverse parti in conflitto: il comune di Genova e Carlo d'Angiò, quest'ultimo e l'imperatore bizantino Michele VIII Paleologo. Il suo pontificato, però, segnò una rottura col tentativo promosso da Gregorio di liberare la Chiesa dalla morsa angioina e questo rese anche problematici i rapporti con l'imperatore Rodolfo<sup>42</sup>. Morì sei mesi dopo la sua elezione, il 22 giugno 1276 a Roma.

Il successore di Innocenzo, il cardinale Ottobono Fieschi, salito al soglio pontificio con il nome di Adriano V, era stato portavoce degli interessi angioini durante la lunga vacanza della Sede apostolica a Viterbo. Divenuto papa l'11 luglio del 1276 in un conclave romano in cui la pressione del re di Sicilia sulle decisioni cardinalizie fu forte, volle sospendere le norme stabilite da Gregorio X per l'elezione pontificia giudicandole insufficienti a salvaguardare la libera decisione dei cardinali<sup>43</sup>. Appena

---

<sup>40</sup> GATTO, *Gregorio X*, beato, EdP, II, p. 421.

<sup>41</sup> BREZZI, *La svolta politica ecclesiastica sotto Gregorio X*, cit., p. 429.

<sup>42</sup> P. VIAN, *Innocenzo V*, beato, EdP, II, pp. 423-425, con relativa bibliografia. Sul rapporto tra papa Innocenzo e re Carlo I e sul tentativo del pontefice di realizzare una pacificazione tra Rodolfo II e l'Angioino si veda anche il volume di M. H. LAURENT, *Le bienheureux Innocent V (Pierre de Tarentaise) et son temps*, («Studi e testi», 129), Città del Vaticano 1947, in particolare il cap. XII, pp. 327-342.

<sup>43</sup> Brezzi sostenne che, per la scelta di Ottobono, il re di Sicilia non esitò a usare «metodi autoritari e forse non mancò di arrivare alla violenza fisica, quindi obbligò l'eletto a sospendere la costituzione che lo stesso Gregorio X aveva emanato per

un mese dopo la sua elezione, però, dopo aver lasciato la città capitolina per sfuggire all'aria malsana dell'estate romana, morì a Viterbo senza essere stato né consacrato né incoronato<sup>44</sup>. Al Fieschi successe, con il nome di Giovanni XXI, Pietro di Giuliano, originario di Lisbona, detto Pietro *Hispano*, il quale morì in poco meno di un anno, il 14 maggio 1277, per il crollo di un tetto del suo appartamento papale a Viterbo<sup>45</sup>.

#### 4.4 *L'incarico di auditor litterarum contradictarum (1276-1278).*

A questo periodo di drammatica transizione in cui si avvicendarono, in poco più di un anno, tre pontefici, bisogna far risalire l'incarico di Gerardo Bianchi come *auditor litterarum contradictarum*. Già il Rainaldi, nei suoi *Annales ecclesiastici*, aveva attestato la presenza di un «magister G.», per l'anno 1276, il quale ricopriva l'incarico di «litterarum contradictarum auditor», individuandolo proprio nel *magister scholarum Gerardus parmensis*<sup>46</sup>. Questa supposizione fu ripresa da Bresslau, all'inizio del secolo scorso, nel suo *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*<sup>47</sup>. Herde, che del cardinale Gerardo Bianchi studiò ed editò il formulario dell'*Audientia* compilato a Viterbo nel 1277, confermò queste intuizioni con l'ausilio dei dati cronologici desumibili all'interno del formulario stesso<sup>48</sup>. Un'ulteriore riprova dell'incarico di Gerardo a parti-

---

regolare i conclavi e ridurne la durata». Cfr. BREZZI, *La svolta politica ecclesiastica sotto Gregorio X*, cit., p. 429.

<sup>44</sup> GATTO, *Adriano V*, EdP, II, pp. 425-427.

<sup>45</sup> Sulla figura di Giovanni XXI si veda nello specifico la voce enciclopedica di J. F. MEIRINHOS, *Giovanni XXI*, EdP, II, pp. 427-437, oltre alla biografia, datata, di R. STAPPER, *Papst Johannes XXI. Eine Monographie*, Münster 1898.

<sup>46</sup> «Et ne diutius tantae praesumptionis audacia occultetur, aut sine vindicta remaneat, ad facienda inquisitionem eandem, ex nunc dilectos filios magistero Petrum ipsius Romanae ecclesie vicencancellarium G. literarum nostrarum contradictarum auditorem, et Joannem de Roccha capellanum nostrum, auctoritate apostolica deputamus». Cfr. RAINALDI, *Annales ecclesiastici*, cit., Lucae 1747, t. III, p. 405.

<sup>47</sup> Lo storico tedesco, che con sicurezza indicava il Bianchi come auditor per l'anno 1277, per avvalorare l'ipotesi che lo fosse anche nell'anno precedente faceva riferimento agli *Annales* del Rainaldi. Cfr. BRESSLAU, *Manuale di diplomazia per la Germania e l'Italia*, cit., pp. 255-256, n. 526.

<sup>48</sup> Innanzitutto, Gerardo dichiara esplicitamente in diversi documenti del formulario di esserne l'autore (HERDE, *Ein Formelbuch Gerhards von Parma*, cit., doc. 1, p. 264; doc. 11, pp. 267-268; doc. 41, pp. 284-285; doc. 48, pp. 288-289; doc. 52, p. 290) e questo permette di individuare i limiti cronologici all'interno dei quali inserire il formulario, cioè tra il 1276 e il 1277. Nell'edizione del formulario, inoltre, si legge nel primo documento, *Cautio super hiis "que de bonis"* in maiori forma, del quale Gerardo esplicita di essere l'autore, questa formulazione: «...Innocentius episcopus etc. Dilecto filio...decano Parmen...» (*ivi*, doc. 1, p. 264). Papa Innocenzo viene nominato in altri sette passaggi come autore di atti inseriti nel formulario (*ivi*, doc. 19, pp. 272-273; doc.



re dall'anno 1276 è desumibile anche dalle osservazioni di Jane Sayers sui procuratori inglesi presso la corte dell'*Audientia*<sup>49</sup>.

Innanzitutto, occorre delineare i contorni dell'incarico dell'*auditor* e capire che tipo di attività svolgeva nell'ambito della Curia pontificia<sup>50</sup>. All'interno della Cancelleria, infatti, oltre al vicecancelliere e ai notai vi erano altri due funzionari di alto rango: il *corrector litterarum apostolicarum* e l'*auditor litterarum contradictarum*<sup>51</sup>. Mentre il primo svolgeva l'attività di revisore delle minute composte dai notai o dagli abbreviatori nell'*officium correctorie*<sup>52</sup>, il secondo svolgeva la sua attività nell'ambito dell'*Audientia litterarum contradictarum*, organo attestato con certezza a partire dal pontificato di Innocenzo III<sup>53</sup>.

---

20, p. 273; doc. 24, p. 275; doc. 25, p. 275; doc. 37, pp. 282-283; doc. 40, p. 284; doc. 51, p. 290). Ora, il riferimento a un *Innocentius episcopus* è chiaramente legato a papa Innocenzo V. Questo significa che Gerardo già durante questo pontificato (21 gennaio 1276-22 giugno 1276) ricopriva l'incarico di *auditor*.

<sup>49</sup> Il documento che confermerebbe ulteriormente l'incarico di Gerardo Bianchi a partire dall'anno 1276 sarebbe una cautio del 21 maggio 1276, conservata presso l'Archivio Capitolare di Canterbury, cit. in SAYERS, *The Court of «Audientia Litterarum Contradictarum» revisited*, in *Forschungen zur Reichs-, Papst-, und Landesgeschichte*, cit., I, pp. 411-427, 419-420.

<sup>50</sup> Come ha osservato Herde, più che di un vero e proprio ufficio sarebbe, forse, più adeguato parlare di un «Zusammentreffen der beteiligten Personen». Cfr. *ivi*, p. 242.

<sup>51</sup> «Item auditor et corrector iidem debent habere similiter unam partem in pecunia sicut unus notarius» (M. TANGL, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500*, Innsbruck 1894, p. 63, § 19) e «consuevit autem habere cancellaria in procurationibus et exenniis, quantum habent duo cardinales, et de provisionibus prelatorum, quantum habet unus cardinalis; et ista dividuntur equaliter inter vicecancellarium et notarios, eo excepto, quod auditor contradictarum et corrector simul habent tantam partem, quantum habet unus notarius» (*ivi*, p. 66, § 11). Che fossero due incarichi di alto rango, secondo Bresslau, si comprenderebbe dal fatto che, come attestano le constitutiones editate dal Tangl, i proventi in natura e denaro del corrector e dell'*auditor* erano uguali a quelli del notaio apostolico (BRESSLAU, *Manuale di diplomazia per la Germania e l'Italia*, cit., p. 252).

<sup>52</sup> Cfr. *ivi*, pp. 252-253.

<sup>53</sup> Cfr. *ivi*, p. 253, n. 514. I formulari a disposizione confermano che, all'interno della Curia, l'*audientia* pubblica e l'*audientia litterarum contradictarum* erano due ambiti diversi, ma in stretta relazione. Cfr. anche HERDE, *Papal Formularies for Letters of Justice. Their Development and Significance for Medieval Canon Law*, in *Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law (Boston, 12-16 august 1963)*, ed. by KUTTNER, J. J. RYAN, («Monumenta iuris canonici. Ser. C, Subsidia», 1), Città del Vaticano 1965, pp. 321-345. Lo stesso articolo è stato rivisto e ripubblicato col titolo *Papal Formularies for Letters of Justice (13th-16th Centuries). Their Development and Significance for Medieval Canon Law*, in *Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert*, hrsg. von M. BERTRAM, («Bibliothek Deutschen Historischen Instituts in Rom», 108), Tübingen 2005, pp. 221-247. Sempre dello stesso autore si veda di recente *La giurisdizione delegata pontificia nel Medioevo e nell'Età moderna e le lettere di giustizia della Cancelleria Apostolica*, in *La diplomazia dei documenti giudiziari (dai*

Il personale di questo ufficio curiale era composto dall'*auditor litterarum contradictarum*<sup>54</sup> o da un suo sostituto<sup>55</sup> e da due *lectores* cooptati all'interno del collegio degli *scriptores*; ad essi fu aggiunto, durante il XIII secolo, un notaio scelto direttamente dal vicecancelliere apostolico. All'autorità dell'*auditor* erano soggetti anche i *procuratores* di coloro che volevano ottenere un documento dalla Cancelleria papale o che intendevano, al contrario, sollevare contestazioni contro di esso. Si trattava di esperti della Curia – la maggior parte dei quali provenivano da regioni della penisola italiana – che offrivano il loro servizio in cambio di compensi in denaro. Normalmente, come molti ufficiali della Cancelleria pontificia, erano chierici in ordini minori e, a partire dal XIII secolo, costituirono un vero e proprio consorzio sotto la direzione di un rettore<sup>56</sup>. Per potersi presentare all'*Audientia* i procuratori avevano bisogno dell'autorizzazione dell'*auditor*, dal quale potevano anche essere espulsi temporaneamente o definitivamente<sup>57</sup>. Gli stessi, pur non essendo funzionari pontifici, però, dovevano ugualmente fare giuramento di fronte al pontefice di buona condotta e le tasse che riscuotevano per il loro servizio erano regolate dall'*Audientia*<sup>58</sup>.

---

*placiti agli acta – secc. XII-XV*). X Congresso internazionale (Bologna, 12-15 settembre 2001), a cura di G. NICOLAJ, («Pubblicazione degli archivi di stato. Saggi», 83), Roma 2004, pp. 25-47, in cui vengono ben delineate la struttura e le funzioni dell'*audientia litterarum contradictarum* (pp. 31-43).

<sup>54</sup> L'*auditor* faceva parte dei giudici ordinari della Curia ed era membro della Cancelleria pontificia (*ivi*, p. 32). Un elenco, non ancora completo, degli *auditores* apostolici dal 1226 sino al 1378 è stato approntato da Bresslau (BRESSLAU, *Manuale di diplomazia per la Germania e l'Italia*, cit., pp. 255-25, n. 526). Peter Herde ha aggiornato l'elenco degli *auditores* dell'*audientia litterarum contradictarum*, tra XIII e XIV secolo, nel suo volume HERDE, *Audientia Litterarum Contradictarum. Untersuchungen über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts*, («Bibliothek Deutschen Historischen Instituts in Rom», 31), I, Tübingen 1970, pp. 75-78. Da considerare, in aggiunta alle ricerche di Herde, anche l'elenco degli *auditores* riportato dalla Sayers in SAYERS, *The Court of «Audientia Litterarum Contradictarum» revisited*, cit., pp. 416-417.

<sup>55</sup> Lo stesso Bresslau individuò per il XIII secolo, quali sostituti dell'*auditor* (*officium gerentes*), per il 1274 il correttore Pietro da Teano e, per il biennio 1299-1300, Ugucione da Vercelli, divenuto poi *auditor* nel 1303. Cfr. BRESSLAU, *Manuale di diplomazia per la Germania e l'Italia*, cit., p. 253, n. 514.

<sup>56</sup> HERDE, *La giurisdizione delegata pontificia nel Medioevo*, cit., p. 34.

<sup>57</sup> L'*auditor* controllava l'inserimento dei procuratores all'interno dell'*audientia*: redigeva le lettere di accreditamento – i cosiddetti *procuratoria* – e le rinnovava nel caso di necessità, oppure controllava la validità delle nomine dei sostituti. Cfr. *ivi*, p. 35.

<sup>58</sup> La figura professionale di questi procuratores è stata ben ritratta da Herde nei suoi lavori sull'*Audientia*: HERDE, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei*, cit., p. 128 sgg. e ID., *Audientia Litterarum Contradictarum*, cit., p. 26 sgg. Si veda, inoltre, il saggio di W.

Nell'*Audientia publica* la lettera originale redatta dalla Cancelleria pontificia era letta in un'assise pubblica e poi, nel caso in cui non fosse stata presentata una richiesta di revisione della stessa, veniva spedita: fino a questo momento la lettera era sempre soggetta alla possibilità di una *contradictio*, che poteva essere avanzata da un imputato o da un suo procuratore. Se un soggetto avanzava una protesta contro la lettera pubblicata nell'udienza, allora la vertenza si spostava dall'*Audientia publica* all'*Audientia litterarum contradictarum* e le negoziazioni venivano regolate direttamente di fronte all'*auditor litterarum contradictarum*<sup>59</sup>. Nel caso in cui l'*auditor* ritenesse valido il contenuto della *contradictio*, allora, la lettera papale veniva invalidata e distrutta. Se la protesta, invece, era respinta, la lettera era spedita a chi l'aveva richiesta: in molti casi, era direttamente il papa, o un'altra personalità influente all'interno della Curia, all'origine del rifiuto della *contradictio*. Vi era anche una terza possibilità che in realtà era quella che si verificava più di frequente: le parti si mettevano d'accordo sulle modifiche da apportare al documento davanti all'*auditor* il quale, poi, emanava un atto che lo nominava come estensore e sul quale affiggeva il sigillo dell'*Audientia litterarum contradictarum*<sup>60</sup>.

La carica di *auditor* richiedeva un'approfondita conoscenza del diritto, in particolare di quello canonico. Scorrendo le liste degli *auditores* dei secoli XIII e XIV, approntate dal Bresslau, da Herde e dalla Sayers, infatti, si comprende che a quest'ufficio pervennero i canonisti più famosi del tempo: il domenicano Guido da Sesso<sup>61</sup>, Sinibaldo Fieschi (1226-1227), papa con il nome di Innocenzo IV, il quale fu ritenuto uno dei giuristi più brillanti di tutto il Medioevo<sup>62</sup>, Goffredo da Trani (1240-1244)<sup>63</sup>, Guido da Baisio (1304-1313)<sup>64</sup>. Gerardo Bianchi doveva, dunque, aver raggiunto una maturità giuridica di tutto rispetto per essere chiamato a ricoprire

---

STELZER, *Beiträge zur Geschichte der Kurienprokuratoren im 13. Jahrhundert*, AHP, 8 (1970), pp. 113-138.

<sup>59</sup> HERDE, *Papal Formularies for Letters of Justice (13th-16th Centuries)*, cit., pp. 225-226.

<sup>60</sup> ID., *Audientia Litterarum Contradictarum*, cit., p. 29 sgg.; ID., *Ein Formelbuch Gerhards von Parma*, cit., p. 225 sgg.; ID., *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei*, cit., p. 164 sgg.

<sup>61</sup> ID., *Audientia Litterarum Contradictarum*, p. 75. Anche nella sua cronaca il domenicano Galvano Fiamma affermò che Guido da Sesso «...fuerat drecretorum doctor Padue et auditor contradictarum in curia et ordine fuit unus de primis inquisitoribus hereticorum...». Cfr. G. ODETTO, *La cronaca maggiore dell'Ordine domenicano di Galvano Fiamma*, AFP, 10 (1940), pp. 297-373, 320.

<sup>62</sup> MELLONI, *Innocenzo IV*, cit., p. 61.

<sup>63</sup> HERDE, *Audientia Litterarum Contradictarum*, cit., p. 24, 75.

<sup>64</sup> *Ivi*, p. 24, 76; SAYERS, *The Court of «Audientia Litterarum Contradictarum» revisited*, cit., p. 425.

un incarico, come quello di *auditor*, in cui lo avevano preceduto giuristi di tale calibro. Non è un caso, del resto, che il *magister scolarium* parmense avesse passato gli ultimi due anni, prima della sua nomina a presidente dell'*Audientia litterarum contradictarum*, a studiare diritto nello *Studium* bolognese.

Quali fossero i casi giuridici disciplinati all'interno dell'*Audientia publica* nel XIII secolo non è semplice da stabilire, anche perché gli ordinamenti di questo ufficio della corte pontificia non forniscono risposte soddisfacenti a questo riguardo. Certamente, anche per il tribunale ecclesiastico della Curia valeva la distinzione tra giurisdizione temporale e spirituale, a cui, però, andavano aggiunte tutte quelle materie giuridiche ritenute "miste" (*cause spiritualibus admixte*), che avevano creato ai giuristi, in tutto l'arco del Medioevo, non pochi problemi d'interpretazione e spesso erano state all'origine di continue controversie tra i tribunali laici ed ecclesiastici.

È stato possibile conoscere i casi giuridici trattati nell'ambito dell'*Audientia publica* e dell'*Audientia litterarum contradictarum* grazie allo studio dei formulari che furono redatti dagli ufficiali di questo organo curiale<sup>65</sup>. Queste raccolte contenevano, infatti, quegli atti pontifici, per lo più *litterae iustitiae*, che prima di essere bollati e rilasciati al richiedente o ad un suo procuratore, erano letti nell'ambito dell'*Audientia*, dove potevano essere "contraddetti". Queste raccolte, che nel XIII secolo rappresentavano ancora degli strumenti "ufficiosi" utili al personale della Cancelleria che ad essi si rifaceva per la composizione dei documenti pontifici, a partire dal pontificato di Bonifacio VIII iniziarono ad avere una struttura più o meno fissa<sup>66</sup>. Una tale tipologia di fonti ha permesso agli storici di identificare quali fossero le competenze sia dell'*Audientia publica* sia dell'*Audientia litterarum contradictarum*.

#### 4.5 Il formulario di Viterbo del 1277.

Il *magister scolarium* parmense o qualcuno alle sue dipendenze compilò uno di questi formulari a Viterbo nel 1277. Il primo a studiare l'opera viterbese del Bianchi era stato, alla fine del XIX secolo, Josef Teige il qua-

---

<sup>65</sup> Un breve *excursus* sulla materia giuridica di routine discussa all'interno dell'*Audientia*, desunta dall'analisi dei formulari rimastici, è stata sintetizzata in HERDE, *La giurisdizione delegata pontificia nel Medioevo*, cit., pp. 42-43.

<sup>66</sup> Dopo la pubblicazione del *Liber Sextus*, durante gli ultimi due anni di pontificato del Caetani (1302-1303), fu composta un'edizione vulgata comprensiva del *Formularium audientiae litterarum contradictarum*, che ben presto sarebbe stata ampliata e avrebbe preso il posto delle raccolte precedenti. Cfr. ID., *Papal Formularies for Letters of Justice (13th-16th Centuries)*, cit., p. 234 sgg.

le aveva pubblicato nel suo studio sull'*Audientia litterarum contradictarum* 29 delle 61 formule che compongono il testo<sup>67</sup>. Il lavoro di Teige, tuttavia, come ha ampiamente dimostrato Herde<sup>68</sup>, era incompleto e privo di qualsiasi base critica. Le formule della raccolta erano state pubblicate in modo "arbitrario", in molti casi anche in una versione incompleta che tralasciava passaggi fondamentali della fonte. Inoltre, non era stato considerato il problema della datazione del formulario<sup>69</sup> e mancava anche una discussione critica circa l'identificazione dell'autore, che, infatti, era individuato erroneamente con il celebre vicecancelliere pontificio di Innocenzo IV, *Marinus* da Eboli<sup>70</sup>. Il Teige, inoltre, aveva lavorato avendo fra le mani solo due dei manoscritti che raccolgono il testo del formulario viterbese del Bianchi e perciò non aveva potuto affrontare adeguatamente anche il problema della trasmissione<sup>71</sup>.

Un lavoro più approfondito fu approntato da Peter Herde nel 1967, in un articolo comparso sulla rivista *Archiv für Diplomatik*. Lo studioso tedesco non solo analizzò il formulario alla luce delle ricerche che iniziavano a illuminare il funzionamento della Cancelleria pontificia del Duecento ma compì anche un'edizione critica del formulario stesso a partire dall'analisi di altri due manoscritti che erano stati studiati dopo il lavoro di Teige da Fritz Schillmann, Carl Erdmann e da Geoffrey Barraclough<sup>72</sup>.

A differenza di altri formulari cancellereschi o dell'*Audientia publica*, che contengono gli atti pontifici da prendersi a modello dagli ufficiali dell'*Audientia* per il proprio lavoro, il formulario viterbese non contiene, tranne per un unico esempio, formule per gli atti pontifici ma per quei documenti che erano emessi e sigillati direttamente dall'*auditor litterarum contradictarum*. Per chi studia il funzionamento dell'*Audientia litterarum contradictarum* questa fonte risulta, dunque, particolarmente im-

---

<sup>67</sup> J. TEIGE, *Beiträge zur Geschichte der Audientia litterarum contradictarum*, Prag 1897.

<sup>68</sup> HERDE, *Ein Formelbuch Gerhards von Parma*, cit., p. 227.

<sup>69</sup> TEIGE, *Beiträge zur Geschichte*, cit., p. 16.

<sup>70</sup> *Ivi*, p. 38, 56.

<sup>71</sup> I testi visionati dal Teige erano compresi in due manoscritti conservati alla Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV, Vat. lat. 3975, ff. 325-330 e BAV, Vat. lat. 3976, ff. 366-368).

<sup>72</sup> I lavori citati sono: F. SCHILLMANN, *Die Formularsammlung des Marinus von Eboli: Entstehung und Inhalt*, I, Roma 1929; ERDMANN, *Zur Entstehung der Formelsammlung des Marinus von Eboli*, cit., pp. 176-208; BARRACLOUGH, *The Chancery Ordinance of Nicholas III*, cit., pp. 192-250. Gli altri due manoscritti studiati dagli autori sopraccitati e utilizzati da Herde per la sua edizione critica sono conservati uno presso l'Archivio Segreto Vaticano (ASV, *Arm. XXXI*, t. 72, ff. 415-419) e l'altro presso la Bibliothèque nationale de France (BnF, *Ms. lat. 4184*, ff. 232-234). Quest'ultimo manoscritto è, tuttavia, incompleto e si interrompe al doc. 34 del formulario, nel folio 234.

portante perché permette di gettare una luce chiarificatrice sui compiti dell'*auditor* e sull'attività da lui svolta all'interno di questo tribunale pontificio<sup>73</sup>.

La prova che l'autore della raccolta sia stato Gerardo Bianchi da Parma risulta sia dalla concordanza cronologica tra alcune informazioni contenute nelle formule e il periodo del suo incarico in Curia in qualità di *auditor* sia dal fatto che è l'unico *auditor* citato esplicitamente nel testo. In certe formule Gerardo dichiara chiaramente di esserne l'autore<sup>74</sup>. In altre è citato papa Innocenzo V (21 gennaio 1276-22 giugno 1276) come autore di atti inseriti nel formulario<sup>75</sup>. In questo modo sarebbe confermata l'ipotesi che il Bianchi ricoprì l'incarico di giudice del tribunale dell'*Audientia litterarum contradictarum* già a partire dal pontificato di Pietro da Tarantasia di cui fu anche cappellano. Papa Giovanni XXI (8 settembre 1276-20 maggio 1277) è citato, invece, in quattro formule<sup>76</sup>, mentre il suo predecessore Adriano V non è mai citato nel formulario<sup>77</sup>. Un'altra indicazione cronologica permette di attribuire il formulario al Bianchi e di collocarlo in questo periodo di presenza della Curia a Viterbo: nell'ultima formula del testo è riportata alla fine dell'escatocollo la *datatio* completa del documento con l'indicazione precisa della data topica, Viterbo, e di quella cronica, 17 febbraio 1277<sup>78</sup>.

Alcune indicazioni provenienti da altre fonti cancelleresche permettono di corroborare ulteriormente le prove cronologiche interne al formulario. L'1 gennaio del 1277, infatti, Giovanni XXI scrisse al *magister scholarum* di Parma perché conferisse a Francesco di Lavania, canonico della Chiesa di Furnes nell'attuale Belgio, una prebenda anche nella Chiesa di Chalons-sur-Marne nella regione della Champagne, beneficio riservatogli

---

<sup>73</sup> HERDE, *Ein Formelbuch Gerhards von Parma*, cit., pp. 226-227.

<sup>74</sup> Nella prima formula, per esempio, *Cautio super hiis* "que de bonis" in maiori forma, si legge: «Omnibus presentes litteras inspecturis Gerardus magister scholarium Parmenses ecclesie, domini pape capellanus et ipsius litterarum contradictarum auditor salutem in domino» (*ivi*, doc. 1, p. 264). Ugualmente Gerardo è citato esplicitamente anche in altre formule del testo. Cfr. *ivi*, doc. 11, pp. 267-268; doc. 41, pp. 284-285; doc. 48, p. 288; doc. 52, p. 290.

<sup>75</sup> Cfr. *ivi*, doc. 1, p. 264; doc. 19, pp. 272-273; doc. 20, p. 273; doc. 24, p. 275; doc. 25, p. 275; doc. 37, pp. 282-283; 40, p. 284; doc. 51, p. 290.

<sup>76</sup> Cfr. *ivi*, doc. 21, p. 274; doc. 23, pp. 275; doc. 48, p. 288; doc. 61, pp. 298-299.

<sup>77</sup> Eletto l'11 luglio del 1276 con il nome di Adriano V, il cardinale Ottobono Fieschi morì a Viterbo il 18 agosto dello stesso anno. È comprensibile perciò che in quel mese che divide l'elezione del cardinale fliscano dalla sua morte le attività della Curia, tra cui quelle dell'*Audientia*, non fossero state riprese. Per questo motivo, probabilmente, il Fieschi non è mai citato tra i documenti del formulario del Bianchi.

<sup>78</sup> «Datum Viterbii XIII Kal. martii, pontificatus nostri anno primo». Cfr. *ivi*, doc. 61, p. 299.

precedentemente da papa Gregorio X<sup>79</sup>. Gerardo, nell'inverno del 1277, si trovava dunque a Viterbo. Altre due lettere del pontefice indirizzate al Bianchi sono state registrate nelle fonti cancelleresche del pontificato di Giovanni XXI. Si tratta ancora del conferimento di due benefici ecclesiastici a un certo *magister Ruggero de Marlomonte*, precisamente di un canonicato della Chiesa di Laon nella diocesi di Reims e di un canonicato con relativa prebenda nella Chiesa di Verdun. In entrambe le lettere, datate Viterbo 30 aprile 1277, Gerardo è indicato come «magister Gerardus, dictus Blancus, magister scholarum Parmensis, cappellanus noster, et litterarum nostrarum contradictarum auditor»<sup>80</sup>.

Secondo la ricostruzione di Herde, dunque, il formulario in questione fu compilato a Viterbo da Gerardo Bianchi o da qualche ufficiale alle sue dipendenze durante la vacanza di sei mesi tra la morte di Giovanni XXI (20 maggio 1277) e l'elezione di Niccolò III (25 novembre 1277)<sup>81</sup>. Non è qui il caso di entrare nello specifico dell'analisi diplomatica e canonistica del formulario per la quale si rimanda all'analisi puntuale di Herde<sup>82</sup>. Basterà richiamare alcune osservazioni conclusive dello stesso Herde circa l'importanza di questa fonte curiale. L'analisi del formulario del Bianchi, secondo lo storico tedesco, è stata particolarmente rilevante per lo studio del funzionamento della Curia romana perché ha offerto «un panorama dell'attività e delle competenze dell'*auditor litterarum contradictarum* nella seconda metà del XIII secolo»<sup>83</sup> anche se, come è evidente, non ha potuto fornire un'idea completa di questo ufficio curiale. I formulari medievali, infatti, mancano del tutto di sistematicità e completezza. Tuttavia, la raccolta viterbese ha facilitato il chiarimento, per esempio, dello stretto rapporto che si creò tra l'*auditor* e i procuratori presenti in Curia, la cui attività egli controllò e difese anche dalle pretese dei querelanti stessi.

---

<sup>79</sup> ASV, Reg. Vat. 38, n. 52, Viterbo, 1 gennaio 1277, f. 15v.

<sup>80</sup> ASV, Reg. Vat. 38, n. 145, Viterbo, 30 aprile 1277, ff. 34r-34v e *ivi*, n. 146, Viterbo, 30 aprile 1277, f. 34v. Sono due lettere interessanti ai fini di questa ricerca perché permettono di stabilire altresì che Gerardo era entrato a far parte anche della famiglia pontificia di Giovanni XXI.

<sup>81</sup> HERDE, *Ein Formelbuch Gerhards von Parma*, cit., p. 231.

<sup>82</sup> *Ivi*, pp. 242-263.

<sup>83</sup> *Ivi*, p. 263.





PARTE TERZA

GERARDO BIANCHI. CARDINALE



### 5.1 *Introduzione.*

Il periodo cardinalizio di Gerardo Bianchi offre allo storico che si accinge a studiarne la biografia una visuale particolarmente ricca di suggestioni. La sua vicenda personale, infatti, si intreccia con le problematiche più scottanti della politica pontificia della seconda metà del Duecento: dalla “questione siciliana” al tentativo di pacificazione delle case regnanti dell’Occidente cristiano, dal problema dell’unità e della convivenza con la Chiesa greca alle questioni più interne al governo della Chiesa romana (rapporto tra Ordini mendicanti e clero secolare). Il canonico e scrittore pontificio, divenuto uno dei giudici più importanti all’interno della Curia pontificia, appena due anni dopo la sua nomina ad *auditor litterarum contradictarum*, fu scelto il 12 marzo del 1278 da Giovanni Gaetano Orsini – eletto papa a Viterbo pochi mesi prima con il nome di Niccolò III – tra i nove prelati che avrebbero “rifondato” il Sacro collegio ormai notevolmente ridotto per il modesto numero di cardinali ancora in vita<sup>1</sup>. Da questo momento la carriera curiale del Bianchi non conobbe più soste. Coinvolto sempre direttamente dai pontefici della seconda metà del XIII secolo nelle scelte più delicate e nelle situazioni più urgenti della politica

---

<sup>1</sup> La rapida successione sulla cattedra petrina, nell’anno 1276, di tre pontefici, infatti, non aveva permesso la scelta di nuovi cardinali. Né papa Innocenzo V, né Adriano V, né Giovanni XXI, invero, erano riusciti a realizzare delle promozioni cardinalizie. In questo modo il Sacro Collegio dei cardinali si era notevolmente ridotto. Cfr. F. ALLEGREZZA, *Niccolò III*, EdP, II, pp. 437-445, 441.

interna ed estera della Curia, il cardinale parmense divenne uno degli uomini più in vista della corte pontificia: un interlocutore importante per chi doveva governare la Chiesa romana, non solo per la sua profonda conoscenza della scienza giuridica e per la sua capacità di applicarla nel concreto delle diverse contingenze, ma anche e soprattutto per il suo carattere incline alla mediazione e al dialogo, indispensabile in un momento storico ricco di continui scontri e opposizioni<sup>2</sup>.

Il periodo cardinalizio del Bianchi, proprio perché fu il più fecondo della sua carriera ecclesiastica, è stato anche quello, ovviamente, più studiato dalla storiografia che ha voluto ricostruire i contorni della sua figura. Il già citato Renato Fantini esaminò nel dettaglio la sua attività di legato pontificio dal 1278 – anno della sua prima nomina cardinalizia e della sua prima ambasceria a Tolosa e a Bordeaux per conto di Niccolò III – sino all'ultima missione del 1299 in Sicilia, la sua attività interna alla Curia romana, la sua collaborazione al governo della Chiesa e il suo atteggiamento nei confronti della propria città natale, Parma, durante tutto il periodo cardinalizio<sup>3</sup>.

Peter Herde, invece, in un saggio comparso alla fine degli anni Sessanta nella *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, si occupò in particolar modo della prima missione legatizia del cardinale in Sicilia in seguito allo scoppio della rivolta dei Vespri di Palermo e della successiva guerra agioino-aragonese. Lo storico tedesco era particolarmente interessato a questo frangente della vita del cardinale parmense ai fini di approfondire l'analisi della legislazione ecclesiastica nel regno di Sicilia durante la dominazione angioina, dal momento che la legislazione secolare era già stata ampiamente esaminata da Romualdo Trifone<sup>4</sup>. Egli, infatti, editò per la prima volta integralmente le costituzioni del Sinodo, tenuto dallo stesso cardinale a Melfi nel 1284, col quale papa Martino IV desiderava riformare la Chiesa nel Meridione dove era necessario affrontare l'annoso problema della convivenza tra le confessioni cristiane greca e latina<sup>5</sup>.

Seguendo il percorso iniziato da questi lavori, una decina di anni fa, proprio in occasione della pubblicazione di una miscellanea di studi of-

---

<sup>2</sup> Peter Herde lo definì un «Mann des Ausgleich», un vero e proprio «uomo del compromesso» (cfr. HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 4). Anche Fantini ha messo più volte in luce questo carattere di mediatore del cardinale Gerardo Bianchi (cfr. FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, cit., p. 248, 254).

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> Cfr. R. TRIFONE, *La legislazione angioina*, Napoli 1921.

<sup>5</sup> Per l'edizione critica delle Costituzioni del Sinodo di Melfi (1284) si veda in particolar modo HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., pp. 45-53.

ferti da allievi e colleghi a Peter Herde per il suo sessantacinquesimo genetliaco, Andreas Kieseletter compì un'analisi dettagliata del periodo in cui al legato pontificio Gerardo Bianchi fu chiesto di assumere, insieme a Roberto d'Artois, nipote di Carlo I, la reggenza del regno di Napoli dal 1285 al 1289<sup>6</sup>. Il lavoro di Herde, infatti, si era limitato al periodo precedente alla morte di Carlo d'Angiò (1285), soprattutto perché in quel periodo non erano ancora stati pubblicati molti dei volumi della cancelleria angioina ricostruita dagli archivisti di Napoli<sup>7</sup>. Veniva disegnato dunque, grazie al contributo della storiografia tedesca, un affresco pressoché completo dei primi dieci anni del cardinalato del Bianchi.

Si può ora tentare di completare questo quadro esaminando anche il periodo seguente che va dal 1290 alla morte di Gerardo avvenuta a Roma nel marzo del 1302, lasso di tempo non meno ricco di elementi suggestivi rispetto al precedente.

## 5.2 *Le ragioni della prima nomina cardinalizia: cardinale prete della Basilica dei Santi XII apostoli (1278).*

Come è stato ampiamente documentato nel precedente capitolo, Gerardo Bianchi, a partire dal 1276, era stato chiamato a ricoprire un incarico di rilievo all'interno della Curia romana, quello appunto di *auditor litterarum contradictarum*. Egli faceva parte, inoltre, della cappella di Giovanni XXI<sup>8</sup>. Era, quindi, una figura molto vicina ai vertici della Chiesa, un uomo di cui lo stesso Vicario di Cristo si fidava. Questa stima è documentata dal coinvolgimento del giurista parmense nell'indagine giudiziaria istituita appena cinque giorni dopo la sua elezione alla cattedra petrina, il 20 settembre del 1276. Il nuovo pontefice, infatti, non appena insediato, costituì una commissione, composta dal vicecancelliere della Cancelleria pontificia, Pietro da Milano, da Gerardo, in qualità di *auditor*, e da Gio-

---

<sup>6</sup> KIESEWETTER, *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois*, cit.

<sup>7</sup> Si tratta, soprattutto, dei volumi della cancelleria angioina che ricoprono il periodo tra il 1284 e il 1288: *I registri della cancelleria angioina*, XXVIII, a cura di J. MAZZOLENI, Napoli 1969; *I registri della cancelleria angioina*, XXIX, a cura di MAZZOLENI, Napoli 1969; *I registri della cancelleria angioina*, XXXI, a cura di ID., Napoli 1980. Quest'ultimo volume, in particolare, riporta il manoscritto contenente il *Formularium Curie Caroli secundi regis Sicilie*, di cui il registro nono della ricostruzione dei registri di Carlo II riporta la trascrizione integrale. Tale *Formularium* è conservato presso l'Archivio Segreto Vaticano (ASV, *Arm.* XXXV, vol. 137, ff. 2-115). Si tratta di quei documenti che Herde indicava nella voce biografica sul Bianchi come documenti ancora inediti (HERDE, *Bianchi Gerardo*, DBI, X, p. 97).

<sup>8</sup> *Les registres de Grégoire X et de Jean XXI*, Viterbo, 30 aprile 1277, doc. 145; *ivi*, Viterbo, 30 aprile 1277, doc. 146.

vanni *de Roccha*, suo cappellano, che studiasse i fatti di violenza che erano seguiti nella città di Viterbo alla sua elezione, in cui erano stati coinvolti numerosi ufficiali di Curia, in particolar modo *scriptores* e procuratori.

Il motivo della “rivolta” era stata la modifica approntata da papa Adriano V alla costituzione conciliare *Ubi periculum* di Gregorio X, riguardante le norme per l’elezione del pontefice. La riforma delle disposizioni di Alessandro III circa l’elezione papale, infatti, predisposta durante le sessioni del II Concilio di Lione, era stata un tentativo per ovviare ai gravi problemi verificatisi durante le ultime sedi vacanti e per indurre i cardinali a mettersi d’accordo il più velocemente possibile sulla scelta di un candidato<sup>9</sup>. Così, dopo la morte di Innocenzo V avvenuta nel giugno del 1276, sotto il controllo del re di Sicilia, che, sempre secondo le norme della *Ubi periculum* in qualità di senatore di Roma doveva garantire il corretto svolgimento del conclave<sup>10</sup>, vennero applicate le nuove norme emanate da Gregorio X. I cardinali dovettero accettare di esser rinchiusi nel palazzo del Laterano; dopo tre giorni furono ristrette le condizioni del vitto e dopo otto furono passati loro solo acqua, vino e pane. Il caldo dell’estate romana portò con sé, come spesso accadde nel Duecento, malaria, dissenteria e altre malattie tanto che i cardinali si affrettarono ad eleggere l’11 luglio il cardinale Ottobono Fieschi che come papa scelse il nome di Adriano V.

Il suo pontificato, però, durò solo un mese. Infatti, appena eletto, il nuovo papa fuggì da Roma e si rifugiò a Viterbo dove, già molto amma-

---

<sup>9</sup> Le norme *De electione et electi potestate* dovevano apparire alquanto “dure”, soprattutto ai cardinali che ad esse erano soggetti. Esse riguardavano diversi aspetti dell’elezione tra cui il tempo entro cui i cardinali dovevano iniziare il conclave («...si eudem pontificem in civitate, in qua cum sua curia residebat, diem claudere continua extremum, cardinales qui fuerint in civitate ipsa praesentes, absentes expectare decem diebus tantummodo teneatur...»); cfr. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., pp. 314-315) e le condizioni della convivenza tra i cardinali durante il conclave (*ivi*, p. 315). Particolarmente incisive furono le prescrizioni secondo cui, durante il periodo di vacanza della Sede Apostolica, i cardinali non dovevano percepire nessuna rendita ecclesiastica («...Provisionis quoque huiusmodi pendente negotio, dicti cardinales nihil de camera papae recipiant nec de aliis eidem ecclesiae tempore vacationis obvientibus undecunque, sed ea omnia, ipsa vacatione durante, sub eius cuius fidei et diligentiae camera eadem est commissa, custodia maneant, per eum dispositioni futuri pontificis reservanda...»); cfr. *ibidem*.

<sup>10</sup> «...Praeterea quia parum est iura concedere, nisi sit qui eadem tueatur, adiciendo sancimus ut dominus aliique rectores et officiales civitatis illius, in qua Romani pontificis celebranda fuerit electio auctoritate nostra et eiusdem approbatione concilii potestate sibi tradita, praemissa omnia et singula plene ac inviolabiliter, sine fraude ac dolo aliquo faciant observari, nec cardinales ultra quam praemittitur, artare praesumant...»); cfr. *ivi*, p. 316.

lato, morì il 18 agosto 1276 ancor prima di essere consacrato e incoronato. Poco dopo l'elezione, però, egli riuscì a prendere una decisione molto importante. Vista la dura esperienza del conclave appena conclusosi, nel quale Carlo d'Angiò aveva applicato con durezza le nuove disposizioni conciliari, Adriano V decise di sospendere le norme sul conclave emanate a Lione, giudicandole forse insufficienti a salvaguardare la libera decisione dei cardinali<sup>11</sup>. Il papa, tuttavia, non volendo rendere ufficiale con un documento pubblico una decisione di tale portata, si limitò a dichiarare nullo il canone lionense mediante disposizioni orali pronunciate in un concistoro tenuto a Roma, in Laterano, il giorno dopo la sua elezione<sup>12</sup>.

Questa decisione del Fieschi gettò numerose ombre sull'elezione del suo successore, Giovanni XXI, e suscitò il vivo disappunto dei cittadini di Viterbo e di numerosi ufficiali di Curia. Dopo la morte di Adriano V, infatti, i nove cardinali presenti a Viterbo non erano entrati in conclave ma avevano semplicemente negoziato l'elezione nel palazzo vescovile viterbese<sup>13</sup>. I tumulti scoppiati in città, tuttavia, avevano costretto i porporati a sospendere le negoziazioni. Non essendo possibile verificare la veridicità degli atti stabiliti nel precedente concistoro romano molti membri della Curia non credettero all'annullamento della *Ubi periculum* tanto che i cardinali furono costretti a confermarne la veridicità di tale revoca in un documento a cui apposero i loro sigilli<sup>14</sup>. Dopo tale conferma, sotto la protezione del Podestà di Viterbo, i cardinali giunsero il 15 settembre all'elezione unanime di Pietro l'*Hispano*, cardinale vescovo di Frascati (*Tusculum*)<sup>15</sup>.

Così, il 20 settembre del 1276, Giovanni XXI, appena eletto, affidò al suo cappellano e *auditor*, Gerardo, il compito di giudicare chi, soprattutto tra i curialisti, si era ribellato<sup>16</sup>. Il Bianchi fu anche coinvolto nella com-

---

<sup>11</sup> Cfr. HERDE, *I papi tra Gregorio X e Celestino V: il papato e gli Angiò*, in *La crisi del Trecento e il papato avignonese (1274-1378)*, a cura di D. QUAGLIONI, (FLICHE, MARTIN, *Storia della Chiesa*, XI), Cinisello Balsamo 1994, pp. 23-91, 29-30.

<sup>12</sup> *Ivi*, p. 30. Il papa, non essendo stato ancora consacrato né incoronato, non poteva del resto promulgare un documento ufficiale. Così si limitò a stabilire l'annullamento della *Ubi periculum* con una formula orale che, con molta probabilità, avrebbe poi corroborato il prima possibile con un documento scritto.

<sup>13</sup> R. STAPPER, *Papst Johannes XXI*, cit., p. 21, n. 4.

<sup>14</sup> R. STERNFELD, *Der Kardinal Johann Gaetan Orsini (Papst Nikolaus III) 1244-1277. Ein Beitrag zur Geschichte der Römischen Kurie im 13. Jahrhundert*, («Historische Studien», 52), Berlin 1905, p. 264 sgg.; HERDE, *Election and abdication of the pope: Practice and doctrine in the thirteenth century*, cit., p. 420.

<sup>15</sup> *Les registres de Grégoire X et de Jean XXI*, Viterbo, 7 ottobre 1276, doc. 1.

<sup>16</sup> STERNFELD, *Der Kardinal Johann Gaetan Orsini (Papst Nikolaus III) 1244-1277*, cit., p. 273, n. 5. Per la relazione di Giovanni XXI del 30 settembre 1276, giorno in cui il papa ratificò in forma ufficiale l'annullamento operato da Adriano V, e in cui si fa menzione alla commissione creata per giudicare la rivolta viterbese si veda: RAINALDI,

missione istituita dallo stesso Giovanni XXI per riformare nuovamente la libertà d'elezione del papa, iniziativa incentivata in particolar modo dal cardinale Giovanni Gaetano Orsini il quale era preoccupato di una deriva "francese" della politica pontificia. Cardinale fin dal 1244, destinato al soglio pontificio con il nome di Niccolò III, l'Orsini era stato un partigiano angioino della prima ora, ma con il consolidarsi della presenza francese in Curia egli, forse, temeva una crescente ingerenza di Carlo I nell'autonomia decisionale della Chiesa romana. Così, il porporato romano era divenuto, all'interno del collegio cardinalizio, un punto di riferimento dei fautori di una limitazione dello strapotere angioino.

In questo frangente Gerardo collaborò a stretto contatto con il futuro papa e con gli altri cardinali che desideravano garantire la libertà di scelta del Sacro collegio<sup>17</sup>. L'Orsini dovette apprezzare molto le doti di fine giurista del Bianchi e la sua capacità di mediatore tra le parti. Secondo Peter Herde è possibile presumere che, dopo la morte di Giovanni XXI, Gerardo abbia addirittura preso la parte dell'Orsini in Curia durante i sei mesi di vacanza della sede pontificia e che abbia lavorato per lui dietro le quinte con lo scopo di portarlo alla cattedra di Pietro<sup>18</sup>.

I sette cardinali presenti a Viterbo durante il conclave erano divisi, infatti, in due partiti: un gruppo italiano e un gruppo franco-angioino. Lo scontro tra le due fazioni dovette essere duro se tra la morte di Giovanni XXI e l'elezione del successore passarono circa sei mesi. Certamente, alcuni fattori contingenti favorirono l'ascesa di Niccolò III: per esempio, l'assenza di Carlo d'Angiò da Viterbo durante il conclave o la morte, durante le trattative per l'elezione, di alcuni cardinali del partito filofrancese. Pur accettando, dunque, l'ipotesi avanzata da Sandro Carocci secondo cui i «fattori che permisero questa riconquista romana e laziale del papato furono per certi versi, come sempre accade nei conclavi, imprevedibili»<sup>19</sup>, c'è da credere che in Curia si fosse lavorato intensamente per tale

---

*Annales ecclesiastici*, cit., t. III, p. 404 sgg. L'edizione critica del documento è stata approntata in HERDE, *Die Entwicklung der Papstwahl im dreizehnten Jahrhundert*, cit., pp. 36-41.

<sup>17</sup> STERNFELD, *Der Kardinal Johann Gaetan Orsini (Papst Nikolaus III) 1244-1277*, cit., p. 273; HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 4.

<sup>18</sup> *Ibidem*. Nella sua voce biografica su Gerardo, Herde sostiene anche che «abbiamo qualche elemento per pensare che il Bianchi, durante il conclave di Viterbo, avesse esercitato la sua influenza di "auditor" a favore dell'Orsini» (ID., *Bianchi Gerardo*, DBI, X, p. 97).

<sup>19</sup> In effetti, in poco meno di un anno, morirono i tre pontefici la cui elezione era stata "controllata" dal re di Sicilia. La stessa elezione di Niccolò III fu legata ad eventi fortuiti. Carocci ha osservato che «difficilmente, infatti, il "partito francese" del Sacro Collegio si sarebbe rassegnato a questa scelta senza la rapida scomparsa dei tre papi precedenti, senza la malattia che impedì a Carlo d'Angiò di recarsi a Viterbo, dove si teneva



riconquista. In quest'ottica, non è da escludere che il Bianchi stesso abbia preso parte alla "rivincita" del partito italiano su quello franco-angioino.

In questo non vi è nulla di strano: Gerardo era cresciuto nel periodo in cui Parma, di nota e storica fede ghibellina, era passata al partito guelfo, grazie alle pressioni operate dai lignaggi cittadini legati alla casa fliscana, portando alla sconfitta definitiva l'imperatore Federico II. Poi, aveva compiuto i suoi primi passi in Curia proprio nella *familia* di Innocenzo IV, il pontefice che aveva concepito la cristianità, secondo l'espressione sottolineata da Alberto Melloni, come il *regimen unius personae*. Al di là poi della politica filofrancese di alcuni papi da cui ricevette l'appoggio, soprattutto del francese Clemente IV, egli aveva certamente respirato alla corte pontificia il clima di forte contrapposizione negli anni di scontro tra Innocenzo IV e Federico II e le speranze, poi disattese, che un coinvolgimento della casata angioina portasse finalmente ad un equilibrio interno alla cristianità occidentale.

La sua preparazione giuridica, in particolar modo canonistica, inoltre, lo doveva aver reso consapevole della necessità di difendere in ogni modo l'autonomia decisionale della Chiesa da qualsiasi ingerenza, imperiale o regia che fosse. A queste considerazioni va aggiunto, infine, il realismo politico che contraddistinse le prese di posizioni del Bianchi durante tutto il periodo del suo cardinalato: un realismo che, lungi dall'essere una strenua difesa di posizioni ideologiche, seppe difendere sempre gli interessi della Chiesa nella contingenza delle diverse situazioni.

La frequentazione durante le commissioni istituite nel 1277 e l'appoggio ottenuto nel complesso conclave di Viterbo, dunque, suggerì al neoeletto Niccolò III di nominare Gerardo Bianchi come cardinale prete della Basilica dei Santi XII Apostoli il 12 marzo del 1278. Tale scelta rientrava nella prima iniziativa politica di papa Orsini: ricostruire il Sacro collegio, ormai decimato, innestando uomini fidati o addirittura legati a sé da un rapporto di parentela. Niccolò III ne scelse nove, di cui tre erano parenti stretti – Latino Malabranca, Giordano Orsini e Giacomo Colonna –<sup>20</sup>, tre appartenevano ai due Ordini mendicanti – i francescani Girolamo

---

il conclave, per meglio influenzare gli elettori, ed infine senza la morte di alcuni cardinali, che accrebbe l'influenza dei pochi membri restanti, e in particolare dello stesso Orsini». CAROCCI, *Il nepotismo medievale*, cit., pp. 124-125.

<sup>20</sup> Sulla figura di Latino Malabranca e sulla sua parentela con Giovanni Gaetano Orsini si veda il saggio di M. DYKMANS, *Le cardinal Annibal de Ceccano (vers 1282-1350). Étude biographique et testament du 17 juin 1348*, «Bulletin de l'Institut historique belge de Rome», 43 (1973), pp. 145-344, 152. Sulla sua attività di legato pontificio e di pacificatore in Romagna, a Bologna e a Firenze si veda: A. TILATTI, "Legatus de latere domini pape". *Il cardinale Latino e le costituzioni del 1279*, in *Scritti in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola nazionale di studi medievali*, a cura di A. DEGRANDI, O. GORI, G. PESIRI A. PIAZZA, R. RINALDI, («Nuovi studi storici», 54), Roma

d'Ascoli<sup>21</sup>, Bentivegna Bentivegni da Todi<sup>22</sup> e il domenicano Roberto Kilwardby – e tre al clero secolare – Gerardo Bianchi, Erardo di Lesingnes e Ordonho –<sup>23</sup>. Il nepotismo per il quale l'Orsini fu bersaglio di pe-

---

2001, pp. 513-543. Sulla figura di Giacomo Colonna cfr. la voce biografica di D. WALEY, *Colonna Giacomo*, DBI, XXVII, Roma 1982, pp. 314-316. Sulla figura del fratello di Niccolò III, Giordano Orsini, si vedano le osservazioni di Salimbene: «Quartus cardinalis de parentela pape Nicholai fuit dominus Iordanus, frater germanus pape, homo parve litterature et quasi laycus»; cfr. SALIMBENE, *Cronica*, I, pp. 474-476. Il giudizio del cronista parmense sull'atteggiamento nepotistico di Niccolò III in particolare e degli altri pontefici in generale è molto duro: «Edificati enim Sion in sanguinibus, sicut et aliqui alii Romani pontifices fecerunt aliquando; de quibus dicit Micheas III: Qui edificatis Sion in sanguinibus et Ierusalem in iniquitate»; cfr. *ivi*, p. 476. In un altro passaggio ancora: «Et ita promovent et exaltant bastardos sive spurios suos et dicunt quod sunt nepotes sui, fratrum suorum filii»; cfr. *ibidem*. Sul nepotismo di Niccolò III si vedano le considerazioni di CAROCCI, *Il nepotismo medievale*, cit., pp. 124-127.

<sup>21</sup> Girolamo d'Ascoli era succeduto nel 1274 a Bonaventura da Bagnoregio nel generalato dell'Ordine dei Minori. Cfr., sulla sua figura, la voce biografica G. BARONE, *Niccolò IV*, EdP, II, pp. 455-459, con relativa bibliografia; la monografia di FRANCHI, *Nicolaus papa IV, 1288-1292 (Girolamo d'Ascoli)*, Ascoli Piceno 1990 e gli atti del convegno internazionale *Niccolò IV: un pontificato tra oriente ed occidente. Atti del convegno internazionale di studi in occasione del VII centenario del pontificato di Niccolò IV (Ascoli Piceno, 14-17 dicembre 1989)*, a cura di E. MENESTÒ, («Biblioteca del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia», 4), Spoleto 1991.

<sup>22</sup> Nato probabilmente prima del 1230, Bentivegna Bentivegni era entrato nella prima metà del XIII secolo nell'Ordine dei Minori. Dopo essere stato nominato custode della provincia francescana dell'Umbria, Bentivegna era entrato nel 1266 nella familia del cardinale di Palestrina, Stefano, diventando confessore personale del cardinale Giovanni Gaetano Orsini nonché Penitenziere maggiore della Curia. Cfr. la voce biografica di WALEY, *Bentivegna (Bentivegni)*, DBI, VIII, Roma 1966, pp. 587-588, con bibliografia annessa.

<sup>23</sup> Sulla prima promozione cardinalizia di Niccolò III: «Parum ante fui promotionem per aliquot dies flumen Tiberis Romanum in circuitu, excrevit suos trascendes alveos, quod cunctis cernentibus erat formidini; nam super Altare Beatae Mariae Rotundae per quatuor pedes et amplius transibat. Hic Nicolaus unam Ordinationem fecit, videlicet quinque Episcopos Penestrinum, Tusculanum, Hostiensem, Portuensem et Albanensem, quorum Penestrinus et Tusculanus fuerunt saeculares, Hostiensis et Portuensis Praedicatorum, Albanensis vero Minorum: item duos Presbyteros, videlicet Dominum Girardum tit. XII Apostolorum e Dominum Hieronymum de Ordine Fratrum Minorum tit. Ecclesiae Sanctae Potentianae, item duos Diaconos Magistrum Jordanum fratrem suum tit. Sancti Eustachii, et Jacobum de Columna tit. Sanctae Mariae in Via lata»; cfr. NICOLÒ D'ARAGONA, *Vitae nonnullorum pontificum romanorum*, in RIS, III, col. 608; TOLOMEO DA LUCCA, *Historia ecclesiastica*, in RIS, XI, col. 1179; «Hic [Palatio Viterbiensi] unam fecit ordinationem 9. Cardinalium, inter quos multi fuerunt de genere, et unus Columniensis [...]»; cfr. ID., *Annales*, in *ivi*, col. 1291; «Item eodem anno [1277] die Jovis VI, intrante Novembris, Dominus Johannes Gaytanus Cardinalis de Ursinis de Roma fuit electus in Summum Pontificem et vocatus fuit Dominus Nicolaus Papa IV. Item eodem Anno Dominus Gerardus Blancus Civis Parmae et tunc canonicus parmensis, fuit factus Cardinali Romae ad titulum Basilicae XII Apostolorum

santi critiche, anche da parte dei contemporanei non va visto, tuttavia, solo nel suo lato negativo. «Mosso dall'urgenza di risolvere un problema per la Curia romana – ha osservato, infatti, Franca Allegrezza – Niccolò compì una precisa scelta di fondo»<sup>24</sup>: appoggiarsi ai membri della propria famiglia – pratica tipicamente medievale –, a chierici romani e amici religiosi per governare efficacemente la Chiesa. Interessante è anche il grado della nomina di Gerardo: egli divenne subito cardinale prete<sup>25</sup>. Se si considera il fatto che due parenti stretti dell'Orsini, il fratello Giordano e il cugino Giacomo, furono nominati rispettivamente cardinale diacono di Sant'Eustachio e cardinale diacono di Santa Maria in Via Lata, Gerardo fu considerato degno di maggiore considerazione di un parente di sangue, ottenendo fin da subito una nomina di rilievo nella scala gerarchica all'interno del concistoro.

A questo periodo risalgono anche le prime notizie di contatti tra la famiglia d'Angiò e Gerardo: il 15 febbraio 1276, infatti, il *magister* parmense ricevette da Carlo una lettera di accompagnamento nella quale gli ufficiali del regno di Sicilia erano avvisati di trattarlo come un consigliere del re<sup>26</sup>. Gerardo in quell'anno, come si è visto, era uno dei giudici più importanti del tribunale della corte pontificia: un uomo, in sostanza, capace di esercitare un'influenza notevole in Curia.

Forse l'Angioino voleva ingraziarsi chi decideva, all'interno dell'*Audientia*, l'esito delle *contradictiones* fatte nei confronti dei documenti pontifici. Non solo, il coinvolgimento del canonico parmense nelle commissioni per riformare i meccanismi interni al conclave, create da Giovanni XXI dopo la sua elezione, doveva interessare particolarmente il

---

Presbyter Cardinalis vocatus»; cfr. *Chronicon parmense ab anno MXXXVIII usque ad Annum MCCCIX*, in RIS, IX, col. 791; «...papa Nicholaus tertius eum [Gerardo] fecerat cardinalem, et dicebatur dominus Gerardus Albus»; cfr. SALIMBENE, *Cronica*, II, p. 1420; «Nam super altare ad sancta, Mariam Rotundam, super altaria in IIII pedibus excessit. Hic Nicolaus in mense Marcii anno eius I. fecit I ordinacionem, videlicet...item II presbiteros, Gerhardum tytuli XII Apostolorum...»; cfr. THOMAS EBENDORFER, *Chronica pontificum Romanorum*, a cura di H. ZIMMERMANN, in M.G.H., SS, *Scriptores rerum germanicarum nova series*, XVI, München 1994, p. 432.

<sup>24</sup> ALLEGREZZA, *Niccolò III*, cit., p. 441.

<sup>25</sup> Sulla figura istituzionale del cardinale in epoca medievale si veda la voce enciclopedica JUGIE, *Cardinali (fino al Concilio di Trento)*, DSP, I, pp. 251-255, con relativa bibliografia e A. MOLIEN, *Cardinal*, DDC, II, Paris 1937, pp. 1310-1376.

<sup>26</sup> «Mag. Girardo dicto Blanco canonico Parmensi cler. cons., mandat quod tractetur tamquam est ut cler. et consiliarius regius, sub. dat. XV februarii, V. ind.» (*I registri della cancelleria angioina*, XVI, a cura di MAZZOLENI, Napoli 1962, doc. 571, p. 169). Si tratta del Registro 25, f. 225 della cancelleria angioina. L'anno di riferimento è il 1276 come è scritto alla fine del registro («hic desinit supradictum registrum 1276 Lib. A.»). Il documento è sicuramente riferito a Gerardo Bianchi. È la prima attestazione certa del canonico parmense nelle fonti angioine.

re di Sicilia. Egli, infatti, aveva già perso l'occasione di influire sulla nomina del papa portoghese e forse desiderava trovare in Gerardo un ulteriore canale di influenza per le future elezioni. Non vanno, infine, dimenticati i rapporti che il cugino di Gerardo, Alberto da Parma, aveva intrattenuto con Carlo I durante le delicate trattative *pro negotium Regni Siciliae*: un fattore, anche questo, da tenere presente per spiegare l'evoluzione futura della carriera ecclesiastica di Gerardo.

Dopo la sua nomina alla porpora cardinalizia si riscontrano nella documentazione anche le prime notizie circa il formarsi intorno a lui del primo nucleo di una *familia* cardinalizia. Sappiamo, infatti, che Guido da Baisio, uno dei più illustri canonisti della seconda metà del XIII secolo, entrò a far parte del circolo di Gerardo. La notizia è confermata dalla dedica che il celebre arcidiacono di Bologna fece al suo commento al *Decretum Gratiani* scritto intorno al 1300, intitolato *Rosarium, seu in decretorum volumen commentaria*<sup>27</sup>. Purtroppo, non si sa di preciso quando il da Baisio sia entrato nella cerchia del cardinale parmense. Di questo periodo però si conosce certamente l'identità di un altro dei cappellani cardinalizi del Bianchi: un certo Giovanni de Marli, canonico di Cambrai<sup>28</sup>.

### 5.3 «*Domino Girardo cardinali vice Cancellario domini Pape*»: una notizia inedita dal Registro n. 85 della Cancelleria angioina.

Del 1278 è anche un'altra notizia abbastanza sorprendente che riguarda un momento cruciale della carriera curiale del Bianchi. È un'informazione che è sfuggita a quanti si sono occupati nello specifico della biografia del cardinale parmense e che risulta interessante anche per la storia della Cancelleria pontificia duecentesca in genere. Essa è conte-

---

<sup>27</sup> Guido da Baisio, nato intorno al 1250, divenne intorno al 1270 *magischola* del Capitolo di Reggio Emilia (cfr. GUALAZZINI, *La scuola giuridica reggiana nel Medio Evo*, cit., p. 118). Sempre nello *Studium* di Reggio si addottorò (*ivi*, p. 147, doc. 29) e gli fu assegnata la cattedra di *Decretum* (*ivi*, p. 121). Nel settembre del 1296 Bonifacio VIII lo elevò all'arcidiaconato della Chiesa di Bologna, città in cui rimase sino al 1304 quando fu chiamato da Benedetto XI a ricoprire l'ufficio di *auditor litterarum contradictarum* (ASV, Reg. Vat. 51, n. 604, Perugia, 11 maggio 1304, f. 139v). Non è facile stabilire dove e quando Guido e Gerardo si siano incontrati. Come ha osservato Filippo Liotta, però, si deve supporre che «Guido da Baisio, negli anni in cui teneva cattedra a Reggio [cioè dopo il 1276, anno in cui si addottorò] e poi a Bologna (dal 1283), fosse stato anche al seguito del Bianchi»; cfr. LIOTTA, *Appunti per una biografia di Guido da Baisio*, «Studi senesi», 76 (1964), pp. 7-52, 18-19. Sulla vita del giurista reggiano si veda, sempre dello stesso autore, la voce biografica: ID., *Guido da Baisio*, DBI, V, Roma 1966, pp. 293-297.

<sup>28</sup> *Les registres de Martin IV*, Orvieto, 30 gennaio 1284, doc. 387.

nuta nel Registro n. 85 della Cancelleria angioina, ricomposto negli anni Sessanta con accurata attenzione da Jole Mazzoleni, archivista dell'Archivio di Stato di Napoli. Il registro riferisce la documentazione del Tesoro reale per l'anno 1278. Nel rendiconto dei due graffieri – titolo che indicava alcuni scrittori della Cancelleria angioina – Martino *de Dordano* e Giordano da Toursevache si trova questa indicazione:

In computu grafferiorum Hospitii Regii et in exitu ponitur fuisse solutas qauntitates per Iohannem Trossevace...Item fuerunt soluta infrascriptis de Curia Romana vid.: dom. Guillelmo de Brayda cardinali, dom. Girardo cardinali vice Cancellario domini Pape...<sup>29</sup>

I due cardinali citati sono uno il francese Guglielmo da Braye, cardinale prete di San Marco eletto alla porpora cardinalizia nel 1262 e l'altro un Gerardo «cardinale e vicecancelliere del signor papa». Sul primo non vi sono dubbi per l'identificazione. Il secondo, invece, è riconoscibile solo dal nome. Ora, nel 1278 nel collegio cardinalizio l'unico che portava il nome di Gerardo era il Bianchi che era stato appena nominato da Niccolò III cardinale prete dei XII Apostoli il 12 marzo del 1278<sup>30</sup>.

La notizia è molto preziosa non solo perché dà un'informazione ulteriore circa un passaggio a quanto pare decisivo per la carriera del cardinale di Parma ma anche per il fatto che è l'unica fonte di questo periodo, a nostra conoscenza, in cui Gerardo è appellato con il titolo di vicecancelliere. Non si trova un riferimento simile in nessun altro documento del tempo, nemmeno nei registri pontifici. Il vicecancelliere era la figura preposta alla guida della Cancelleria pontificia. Di solito questa nomina coincideva con l'apice di una brillante carriera curiale ed era al contempo il riconoscimento di grandi competenze nel campo della scienza giuridica o dell'*ars dictandi*.

A questo incarico giunsero curialisti del calibro di Tommaso da Capua le cui lettere furono raccolte nella seconda metà del Duecento nella *Summa dictaminis*, Marino Filomarini da Eboli a cui fu attribuita una delle più ricche raccolte di lettere della Cancelleria, Pietro Peregrasso, Riccardo da Siena, uno dei redattori del *Liber Sextus*, Papiniano della Rovere, Giovanni da Castrocoeli. Tutti nomi i cui pregi documentano il prestigio della carica. Il vicecancelliere aveva a sua disposizione sei o sette notai e diversi abbreviatori. Inoltre, disponeva di una *familia* cui appartene-

---

<sup>29</sup> *I registri della cancelleria angioina*, XX, a cura di MAZZOLENI, Napoli 1966, doc. 118, p. 93.

<sup>30</sup> EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, pp. 9-10.

va un siniscalco, un cuoco, un garzone, un portiere, un barbiere e altri *familiares* chierici e laici<sup>31</sup>.

Chi si è occupato di storia della Cancelleria pontificia del Duecento come Harry Bresslau, Peter Herde o Gerd Friedrich Nüske e ha operato delle liste prosopografiche per i diversi incarichi ha ravvisato a buon diritto che durante il periodo che intercorre tra il pontificato di Onorio III (1216-1227) e quello di Bonifacio VIII non si trovano cardinali che ricoprono l'incarico di cancelliere. La consuetudine, invalsa da Cencio Savelli in poi, probabilmente è da ricondurre a un astio che lo stesso papa, che era stato camerario della Camera apostolica, provava per l'organo cancelleresco. Così anche dopo il suo pontificato i suoi successori decisero di affidare la Cancelleria soltanto a persone estranee al collegio cardinalizio. Se accadeva, infatti, che un cancelliere fosse eletto alla porpora cardinalizia lo stesso avrebbe dovuto abbandonare immediatamente la sua titolarità in Cancelleria<sup>32</sup>. Di conseguenza col tempo cadde in disuso anche il titolo di cancelliere e i preposti alla guida della Cancelleria furono di norma chiamati vicecancellieri.

L'incompatibilità tra titolo di vicecancelliere e quello di cardinale è attestato, per esempio, nel caso di Sinibaldo Fieschi il quale fu nominato vicecancelliere l'8 giugno del 1227 e rimase in carica sino alla metà di settembre dello stesso anno, almeno sino al 23 quando fu eletto cardinale prete di San Lorenzo in Lucina<sup>33</sup>.

Nelle ricostruzioni prosopografiche della Cancelleria pontificia duecentesca di questi storici è indicato come vicecancelliere durante il pontificato di Niccolò III, cioè dal 1277 al 1280, Pietro Peregrino. Il *magister* milanese era stato preposto alla guida della Cancelleria nel 1276, durante il pontificato di Innocenzo V, ed era rimasto in carica anche sotto Adriano V e Giovanni XXI. Aveva poi continuato anche dopo la morte di papa Orsini, sino almeno al 1286, quando è attestato per l'ultima volta con questo titolo prima di essere nominato cardinale da Niccolò IV<sup>34</sup>.

Secondo Paul Maria Baumgarten Pietro Peregrino sarebbe attestato come vicecancelliere sotto il pontificato di Giovanni XXI tra l'ottobre del 1276 e il marzo del 1277<sup>35</sup>. Le notizie che si hanno sul suo conto, però,

---

<sup>31</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., pp. 81-82.

<sup>32</sup> BRESSLAU, *Manuale di diplomazia per la Germania e l'Italia*, cit., p. 224.

<sup>33</sup> *Ivi*, pp. 225-226, n. 343.

<sup>34</sup> *Ibidem*.

<sup>35</sup> BAUMGARTEN, *Von der apostolischen Kanzlei. Untersuchungen über die päpstlichen Tabellionen und die Vizekanzler der Heiligen Römischen Kirche im XIII., XIV. und 15. Jahrhundert*, Köln 1908, p. 80; BRESSLAU, *Manuale di diplomazia per la Germania e l'Italia*, cit., p. 226; NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, cit., pp. 70-73.

in quanto vicecancelliere, sul periodo tra il 1277 e il 1286 non sono continue. Appare, dunque, probabile che il Bianchi nel 1278, appena prima della sua nomina cardinalizia e dopo aver ricoperto l'incarico di *auditor litterarum contradictarum* fosse stato chiamato a occupare anche l'importante carica di vicecancelliere. Il dato interessante è che, nella fonte citata, egli è nominato contemporaneamente cardinale e vicecancelliere. È un peccato che questa fonte non possa essere confermata da altre coeve. Rimane ugualmente il dato alquanto sorprendente: è l'unico caso attestato, infatti, per tutto il Duecento in cui un cardinale è preposto alla guida del Cancelleria.

#### 5.4 «*Amicus pacis*»: mediatore di pace per conto del papa a Tolosa e a Bordeaux (1278-1279).

Non appena divenuto cardinale prete, come era normale per chi era investito di un tale titolo, Gerardo iniziò a collaborare con il papa nell'amministrazione del governo della Chiesa, svolgendo all'inizio incarichi di *routine* come la verifica della liceità delle elezioni episcopali<sup>36</sup>. Tra il maggio e il luglio del 1278, infatti, fu coinvolto insieme ad altri due cardinali in una commissione che valutasse diverse vertenze circa alcune nomine vescovili: il 15 maggio esaminò la contestata elezione di Guglielmo in qualità di vescovo di Laon, diocesi suffraganea di quella di Reims, in seguito confermata dal papa<sup>37</sup>, mentre nel luglio dello stesso anno esaminò l'elezione del nuovo arcivescovo di Nicosia, nell'isola di Cipro<sup>38</sup>.

Sempre nei primi mesi di cardinalato Gerardo partecipò anche al primo concistoro del pontificato di Niccolò III nel quale papa Orsini riprese le linee guida della politica che la Sede Apostolica aveva portato avanti durante il pontificato di Gregorio X: ridimensionamento del ruolo di Carlo d'Angiò a Roma, in Italia e nel Mediterraneo, esaltazione della centra-

---

<sup>36</sup> Il contributo dei cardinali all'azione di governo del pontefice avveniva, innanzitutto, nell'assemblea denominata "concistoro". Le materie che venivano discusse dal papa «secondo il consiglio dei nostri fratelli cardinali» erano diverse e riguardavano sia questioni prettamente ecclesiastiche sia politico-amministrative di primaria importanza: problematiche teologiche, elezione di vescovi, concessione di privilegi ad abbazie, invio di legati, questioni giudiziarie, gestione del Patrimonium Petri, rapporto con le case regnanti. Cfr. JUGIE, *Cardinali (fino al Concilio di Trento)*, cit., p. 253.

<sup>37</sup> «...episcopum Albanensem et dilectos filios nostros G. Basilice XII apostolorum presbiterum et predictum M. cardinales examinari fecimus diligenter...»; cfr. *Les registres de Nicholas III*, Viterbo, 25 maggio 1278, doc. 57.

<sup>38</sup> «...Tusculanum episcopum et dilectos filios nostros G. Basilice duodecim apostolorum presbiterum ac eundem Jacobum cardinalem examinari fecimus diligenter...»; cfr. *ivi*, Viterbo, 20 luglio 1278, doc. 102.

lità di Roma e del papato, pacificazione delle case regnanti nell'occidente europeo in funzione della crociata in Terra Santa. Inoltre, nel medesimo concistoro si discusse il rinnovo e la conclusione delle trattative, aperte ormai da anni, per l'incoronazione imperiale di Rodolfo d'Asburgo<sup>39</sup>.

Il papa aveva richiesto a Rodolfo la cessione totale e definitiva della Romagna quale condizione per l'incoronazione imperiale e il re tedesco si era dimostrato ben disposto ad accondiscendere alla volontà del pontefice romano. In questo modo, infatti, egli intendeva realizzare i propri piani politici: la successione nell'impero mentre era ancora in vita e il passaggio dell'Arelate a suo figlio<sup>40</sup>. Dopo essersi liberato nella battaglia di Dürnkrut del contendente alla corona imperiale, Ottocaro di Boemia, Rodolfo fece, dunque, la dichiarazione solenne di rinuncia alla Romagna secondo le formule suggeritegli dalla Curia di Roma<sup>41</sup>.

Il percorso cardinalizio del Bianchi è comunque caratterizzato, principalmente, dalla sua attività di legato pontificio. Dal 1278, infatti, sino alla fine degli anni Novanta del XIII secolo, egli fu impegnato a più riprese in numerose missioni di diversa natura e in disparate zone della cristianità europea. Il primo di questi incarichi gli fu affidato da Niccolò III e riguardava la pacificazione delle casate regnanti di Castiglia e Francia<sup>42</sup>. Il conflitto fra le due monarchie era sorto quando, nel 1275, Ferdinando de la Cerda, primogenito di Alfonso X il Saggio e reggente del regno di Ca-

---

<sup>39</sup> *Ivi*, Viterbo, 4 maggio 1278, docc. 684-689. Sulle linee guida della politica di Niccolò III e sulle realizzazioni delle stesse si veda sempre ALLEGREZZA, *Niccolò III*, cit., pp. 442-445. Friedrich Bock in un articolo comparso sul Bollettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo nel 1954, in base al ritrovamento e allo studio di un insieme di documenti contenuti nel Cod. Ott. 2546 della Biblioteca Apostolica Vaticana e raggruppati sotto il titolo, *r(egistrum) super senatoria Urbis*, sottolineò con forza la continuità tra la politica internazionale di Gregorio X e quella di papa Orsini. In particolare, egli mise in luce come già durante il pontificato di Tebaldo Visconti i due cardinali Orsini, Giovanni Gaetano e Matteo Rosso, avevano spinto nella direzione della scelta di Rodolfo d'Asburgo per la corona imperiale, temendo che il vero nemico della Chiesa venisse proprio da quella Francia che tanto sostegno sembrava aver dato alla Chiesa. L'elezione imperiale di Rodolfo, tuttavia, non si era compiuta per la morte di papa Gregorio. I successivi pontificati, poi, oltre ad essere "controllati" da Carlo d'Angiò – il quale aveva suggerito, come candidato al trono imperiale, suo nipote, Filippo III di Francia – non ebbero nemmeno il tempo di riaprire il discorso dell'incoronazione imperiale. Così, una volta eletto alla cattedra petrina, Niccolò III riprese immediatamente i progetti lasciati irrisolti dal papa piacentino e con il primo concistoro riaprì il discorso circa l'incoronazione di Rodolfo. Cfr. F. BOCK, *Il R(egistrum) super senatoria Urbis di papa Nicolò III*, BISIME, 66 (1954), pp. 79-113.

<sup>40</sup> HERDE, *I papi tra Gregorio X e Celestino V*, cit., p. 37.

<sup>41</sup> *Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313*, hrgs. von O. REDLICH, in J. F. BÖHMER, *Regesta imperii*, VI/1, Innsbruck 1898, doc. 999, Dyax, 29 agosto 1278, pp. 252-253.

<sup>42</sup> FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, cit., pp. 247-251.



stiglia, era morto nella battaglia contro i berberi Merinidi, sbarcati nelle coste meridionali della Penisola iberica per conquistare l'Andalusia, lasciando vedova la moglie Bianca di Francia e orfani i due figli Alfonso e Ferdinando.

La morte di Ferdinando aveva aperto, dunque, un problema di successione, soprattutto perché Alfonso X, ignorando i diritti degli infanti de la Cerda, nominò nuovo erede al trono il suo secondogenito Sancho<sup>43</sup>. Bianca chiese allora aiuto al fratello, il re di Francia Filippo III l'Ardito, che inviò diversi ambasciatori per contestare la scelta del re castigliano e, nello stesso tempo, per minacciare un'invasione delle sue terre. Nel frattempo, mentre Bianca riparava in Francia «spoglia della sua dote»<sup>44</sup>, la suocera, Violante, figlia di Giacomo I d'Aragona, aveva fatto mettere al sicuro i due nipoti, Alfonso e Ferdinando, dal fratello Pietro III, che li protesse e custodì nella fortezza di Játiva, vicino a Valencia<sup>45</sup>.

Altre motivazioni ancora animavano la controversia tra il re di Francia e quello di Castiglia, una delle quali riguardava le pretese del secondo sul regno di Navarra, nonostante la principessa Bianca d'Artois, regina di Navarra, avesse dato la figlia in sposa al figlio del re di Francia, Filippo IV, e i funzionari francesi fossero stati chiamati ad amministrare il regno. Papa Giovanni XXI era particolarmente preoccupato per la criticità di questa situazione come di altre che nel medesimo periodo si mostravano potenzialmente deleterie per l'unità della cristianità occidentale. Occorreva, infatti, stabilire prima una solida «pax cristiana» perché gli sforzi dei re europei si concentrassero nella crociata in Terra Santa.

Non solo, la debolezza dei regni nella Penisola iberica causata dai continui conflitti tra le case regnanti di Castiglia e Aragona avrebbe potuto facilitare la ripresa di un'iniziativa mussulmana di conquista dal Maghreb. Così, il 15 ottobre del 1276, Giovanni XXI inviò a Parigi come *missi* il generale dell'Ordine dei Minori, Girolamo d'Ascoli, e il generale

---

<sup>43</sup> Sulla successione al trono di Castiglia e sui piani di Alfonso X di un nuovo ordine internazionale si veda *La expansión peninsular y mediterránea (c. 1212-c. 1350)*, I, *La Corona de Castilla*, por J. TORRES FONTES, J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, S. DE MOXÓ, M. P. A. ROMERO, (*Historia de España*, dir. por R. MENÉDEZ PIDAL, J. M. JOVER ZAMORA, XIII), Madrid 1990, pp. 197-206.

<sup>44</sup> FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, cit., p. 247.

<sup>45</sup> Thomas Bisson sottolineò in questa mossa di Pietro III di fare prigionieri gli infanti de la Cerda, in realtà, un preciso piano politico del re aragonese per «neutralizzare in un sol colpo la Castiglia e la Francia». Cfr. T. N. BISSON, *La corona d'Aragona. Storia di un regno medievale*, trad. it. a cura di S. AZZARI, Genova 1998, p. 109. Per una panoramica della storia della Spagna in età tardomedievale si vedano i lavori di Hillgarth: J. N. HILLGARTH, *The Spanish Kingdoms 1250-1516*, I, *1250-1410*, Oxford 1976 e ID., *Spain and the Mediterranean in the Later Middle Ages. Studies in Political and Intellectual History*, Aldershot 2003.

dell'Ordine dei Predicatori, Giovanni da Vercelli, affinché, come mediatori di pace, esortassero entrambi i sovrani, francese e aragonese, a non invadere l'uno il territorio dell'altro<sup>46</sup>.

Lo scontro rimase, tuttavia, aperto e quando sembrò che il conflitto fosse imminente Giovanni XXI si affrettò ad inviare in Francia, nel marzo del 1277, in qualità di legato apostolico il porporato Simone di Brion perché premesse sul re di Francia e i suoi collaboratori per convincerli a sospendere i piani d'attacco contro Alfonso X, pena la scomunica<sup>47</sup>. L'intervento del cardinale prete di Santa Cecilia, ottimo conoscitore della corte di Francia, fece sì che la minaccia dell'interdetto sortisse un momentaneo e parziale successo, costringendo le parti alla sospensione delle ostilità.

Tuttavia, nonostante lo sforzo diplomatico congiunto dei tre *missi* lo scontro riprese. Nel 1277 Niccolò III, appena salito al soglio pontificio, si convinse, dunque, dell'urgenza di un nuovo intervento per negoziare la pace. Così, il 5 agosto 1278 inviò in aiuto della delegazione già operativa il cardinale prete Gerardo Bianchi. In una lettera del 15 luglio dello stesso anno il papa aveva già preannunciato la missione di Gerardo al re di Francia pregandolo di stabilire una tregua affinché «*comparentibus solemnibus nunciis utriusque regis pacis negotium prosequantur*»<sup>48</sup>. Il cardinale parmense avrebbe dovuto raggiungere a Tolosa gli altri due nunzi, Girolamo d'Ascoli e Giovanni da Vercelli, e proseguire nel difficile negozio. Nelle intenzioni di Niccolò III la collaborazione dei rappresentanti del papa doveva essere molto stretta: l'Orsini, infatti, scrisse al cardinale legato Simone di Brion perché intensificasse la propria azione diplomatica con Filippo III facilitando così il lavoro degli altri tre suoi rappresentanti<sup>49</sup>.

Il mandato del 5 agosto col quale Gerardo fu inviato a Tolosa è molto interessante per diversi aspetti. Innanzitutto perché dà conto del rapporto che intercorreva fra il neocardinale e il pontefice. Quest'ultimo, infatti, dopo una ricostruzione minuziosa delle ragioni della missione iniziata con il suo predecessore e dei risultati fino a quel momento ottenuti, offre uno splendido e lusinghiero ritratto del porporato parmense quando osserva che

Ideoque cum fratribus nostris deliberatione prehabita te virum laudande virtutis, scientia et innata prudentia peditum, cultore justitie sedulum,

---

<sup>46</sup> POTTHAST, doc. 21166.

<sup>47</sup> MEIRINHOS, *Giovanni XXI*, cit., pp. 430-431.

<sup>48</sup> *Les registres de Nicholas III*, Viterbo, 15 luglio 1278, doc. 261; POTTHAST, doc. 21359.

<sup>49</sup> *Ivi*, doc. 21381.

pacis amicum et concordie zelatorem quamquam tua presentia nobis et apud nos ecclesie universali perutili careamus inviti ad feliciorum negotii prosecutionem ipsius decrevimus destinandum...<sup>50</sup>

Al di là del formulario cancelleresco utilizzato nella missiva pontificia che, come spesso accade per i documenti medievali, soprattutto quelli ufficiali, spesso “annacqua” in formule impersonali i giudizi e i sentimenti del mittente, quello che appare agli occhi dello storico in queste poche righe è un’immagine molto efficace della posizione del Bianchi all’interno del collegio cardinalizio, delle qualità che lo contraddistinguevano e che gli erano riconosciute in Curia. Egli era un «uomo virtuoso», dotato di «sapienza e di un’innata prudenza», un «operoso cultore della giustizia» – il pontefice si riferisce, certamente, non solo alla profonda conoscenza della scienza giuridica ma anche alla capacità del Bianchi di praticarla, dote che aveva condotto il canonico parmense ad essere uno dei giudici più in vista in Curia – e «un amico della pace». Gerardo era, dunque, una figura importante all’interno del collegio cardinalizio, un uomo nel quale il papa riponeva molta fiducia.

Si comprende, così, anche la veridicità di quanto segue nella lettera quando il papa osserva che sebbene la presenza di Gerardo fosse «assai utile» al suo governo e alla «Chiesa universale» egli doveva decretare «a malincuore» la destinazione del prelado alla missione affidatagli sperando che questo portasse ad una «più felice prosecuzione delle trattative». Il cardinale prete avrebbe così dovuto raggiungere gli altri nunzi pontifici a Tolosa entro la festa di San Luca (18 ottobre). Infine, nella medesima lettera Niccolò III sottolineava con forza il tenore del mandato di Gerardo, utilizzando un formulario utile a indagare la prassi delle legazioni pontificie di quest’epoca: «volumus et apostolica tibi auctoritate mandamus»<sup>51</sup>. Nei documenti contenuti nei registri vaticani riguardanti la missione a Tolosa e Bordeaux del 1278-1279 egli non è mai citato con altro titolo se non con quello di cardinale prete della Basilica dei Santi XII Apostoli. Non si comprende, quindi, dal dettato dei registri se egli fosse stato inviato come *legatus*, o *nuntius* o giudice delegato.

Nel considerare il tema della rappresentanza pontificia il problema della terminologia, infatti, non è per nulla irrilevante. Come ha, infatti, osservato Richard Schmutz in suo saggio sull’argomento, «the general failure to cultivate awareness of the specific classes of medieval papal representatives is due more than anything else to the lack of attention

---

<sup>50</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 54, Viterbo, 5 agosto 1278, f. 80v; *Les registres de Nicholas III*, doc. 273.

<sup>51</sup> *Ibidem*.

given papal commissioning formulae»<sup>52</sup>. I tre profili sopraelencati corrispondevano a tre tipologie differenti di rappresentanti pontifici con poteri diversi. Secondo la sintesi operata da Richard Schmutz, il legato «era un procuratore papale che esercitava l'autorità pontificia nell'ordinaria amministrazione ecclesiastica e, sotto uno speciale mandato, nell'attività diplomatica»<sup>53</sup>. Anche il nunzio era utilizzato nell'ordinaria amministrazione ecclesiastica o in missioni diplomatiche ma, a differenza del legato, non possedeva i «proctorial powers» del primo<sup>54</sup>. Infine, il giudice delegato era una sorta di rappresentante legale del pontefice, un «delegato nel campo giuridico della corte di giustizia del papa»<sup>55</sup>.

Tuttavia, le fonti pontificie o non sono sempre precise nell'uso della terminologia oppure non menzionano per nulla lo *status* giuridico del rappresentante pontificio. Anzi, come ha osservato Clifford Kyer, spesso «a papal letter of credence or commission did not include any title of representational status»<sup>56</sup>. Questo é il caso della lettera spedita il 5 agosto a Gerardo in cui lo si informava della decisione presa dal concistoro di in-

---

<sup>52</sup> R. A. SCHMUTZ, *Medieval papal representatives: legates, nuncios, and judges-delegate*, in *Post scripta. Essays on Medieval Law and the Emergence of the European State in Honor of Gaines Post*, ed. by J. R. STRAYER, D. E. QUELLER, XV, *Studia gratiana*, Roma 1972, pp. 441-463, 445. A questo saggio vanno aggiunte le correzioni apportate da C. I. KYER, *Legatus and Nuntius as used to denote papal envoys: 1245-1378*, «*Mediaeval Studies*», 40 (1978), pp. 473-477. Importanti per la comprensione dello sviluppo dei diversi profili di rappresentanti pontifici nel pensiero canonistico medievale, in particolare dei legati de latere, sono state le numerose indagini di Robert Figueira sul tema: R. C. FIGUEIRA, *The Classification of Medieval Papal Legates in the Liber Extra*, AHP, 21 (1983), pp. 211-228; ID., «*Legatus apostolice sedis: the Pope's «alter ego» According to Thirteenth-Century Canon Law*», «*Studi Medievali*», 27 (1986), pp. 527-574; ID., *Papal reserved powers and the limitations on legatine authority*, in *Popes, teachers and canon law in the Middle Ages*, ed. by J. ROSS SWEENEY, S. CHODOROW, London 1989, pp. 191-211; ID., *Subdelegation by papal legates in Thirteenth-century canon law: powers and limitations*, in *In iure veritas. Studies in canon law in memory of Schafer Williams*, ed. by S. BOWMAN, B. CODY, Cincinnati 1991, pp. 56-79; ID., *The Medieval papal legate and his province: geographical limits of jurisdiction*, in *Plenitude of power: the doctrine and exercise of authority in the Middle Ages. Essays in memory of Robert Louis Benson*, ed. by ID., Aldershot 2006, pp. 73-105. Sulla funzione propagandistica della politica pontificia nell'azione dei legati papali nel basso medioevo si veda il saggio di TILATTI, *Legati del papa e propaganda nel Duecento*, in *La propaganda politica nel Basso Medioevo. Atti del XXXVIII Convegno storico internazionale (Todi, 14-17 ottobre 2001)*, («Centro italiano di studi sul basso Medioevo-Accademia Tudertina», 15), Spoleto 2002, pp. 145-176. Per una panoramica dell'evoluzione della diplomazia pontificia tra tardoantico e medioevo si veda il compendio di M. F. FELDKAMP, *La diplomazia pontificia*, Milano 1998.

<sup>53</sup> SCHMUTZ, *Medieval papal representatives*, cit., p. 444.

<sup>54</sup> *Ibidem*.

<sup>55</sup> *Ibidem*.

<sup>56</sup> KYER, *Legatus and Nuntius*, cit., p. 475.

viarlo a Tolosa. Risulta importante, dunque, analizzare i poteri concessi da Niccolò III al cardinale parmense per rendersi conto se egli fu inviato come *legatus* o come semplice *nuntius*.

Il 3 agosto Niccolò III scriveva «universis archiepiscopis, episcopis et dilectis filiis abbatibus, prioribus, prepositis, decanis et aliis ecclesiarum prelatibus» che attendessero alle richieste del cardinale parmense e lo sostenessero nel mandato che gli era stato affidato<sup>57</sup>. Il 9 agosto, invece, scriveva a tutti e tre i suoi *missi* esortandoli a continuare le trattative, anche se si fossero trovati in una condizione nella quale due dei tre erano impediti nel procedere al negoziato<sup>58</sup>.

Seguiva, nel mandato pontificio, l'elenco dei poteri concessi al cardinale. Innanzitutto, il papa concedeva a Gerardo la «plena potestas» di poter chiamare con sé, nella missione diplomatica affidatagli, religiosi di qualsiasi ordine in particolare frati Minori e frati Predicatori<sup>59</sup> e di rivadersi sugli ecclesiastici che, coinvolti nella missione, si fossero rifiutati di aderire<sup>60</sup>; di promulgare scomuniche contro tutti coloro che lo avessero ostacolato nello svolgimento della sua missione<sup>61</sup> e di poter visitare tutti i monasteri maschili e femminili che avesse incontrato nel suo viaggio, a qualsiasi ordine appartenessero, e di scrivere alla Sede Apostolica le sue impressioni nel caso in cui avesse trovato situazioni da correggere<sup>62</sup>.

Avrebbe potuto promuovere agli ordini sacri quei chierici per i quali i vescovi avessero fatto richiesta di una dispensa speciale al papa<sup>63</sup>; avrebbe avuto la potestà, in caso di necessità, di fare testamento dei propri beni ecclesiastici e non, acquisiti a motivo del suo incarico diplomatico<sup>64</sup>; a-

---

<sup>57</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 55, Viterbo, 3 agosto 1278, f. 81r; *Les registres de Nicholas III*, doc. 274.

<sup>58</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 56, Viterbo, 9 agosto 1278, f. 81v; *Les registres de Nicholas III*, doc. 275; POTTHAST, doc. 21389.

<sup>59</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 56, Viterbo, 5 agosto 1278, f. 81v; *Les registres de Nicholas III*, doc. 276; POTTHAST, doc. 21386.

<sup>60</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 57, Viterbo, 5 agosto 1278, f. 81v; *Les registres de Nicholas III*, doc. 277.

<sup>61</sup> La sua potestà non doveva temere nemmeno i privilegi o le indulgenze ecclesiastiche con le quali coloro a cui comminava una censura ecclesiastica si potevano difendere. Cfr. ASV, Reg. Vat. 39, n. 58, Viterbo, 5 agosto 1278, f. 82r; *Les registres de Nicholas III*, doc. 278.

<sup>62</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 59, Viterbo, 5 agosto 1278, f. 82r; *Les registres de Nicholas III*, doc. 279. Un caso è citato da Herde: si tratta di una lettera di Gerardo dell'11 novembre 1278 sul chiostro di La Grasse trasmessa nella collezione Baluze (BnF, *Coll. Baluze*, 392 cit. in HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 5, n. 24).

<sup>63</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 60, Viterbo, 5 agosto 1278, f. 82r; *Les registres de Nicholas III*, doc. 280.

<sup>64</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 61, Viterbo, 5 agosto 1278, f. 82r; *Les registres de Nicholas III*, doc. 281.

vrebbe potuto assolvere quei peccati che solitamente erano riservati all'esclusiva clemenza del Vicario di Cristo<sup>65</sup>; avrebbe potuto concedere il «signum crucis» a tutti i fedeli delle città e delle diocesi dalle quali era passato durante la sua missione che lo avessero richiesto<sup>66</sup>; avrebbe avuto la licenza di fare amministrare i propri proventi ecclesiastici ai chierici che erano con lui e che lo avevano assistito nella missione, eccetto quei doni che solitamente erano offerti «in horis canonicis»<sup>67</sup>; avrebbe potuto affidare a dieci suoi chierici «idoneis» prebende o benefici, previo consenso dei presbiteri e dei capitoli delle chiese a cui lo avesse richiesto, e richiedere che presbiteri di qualunque grado o religiosi di qualunque ordine provvedessero al necessario per quei nunzi che collaboravano con lui nelle trattative in questione<sup>68</sup>; avrebbe avuto la potestà di concedere l'indulgenza di duecento giorni a coloro che, sinceramente pentiti, fossero andati a colloquio con lui o avessero partecipato alle sue predicazioni o ad un singolo sermone<sup>69</sup> e di celebrare *alta voce* l'ufficio divino anche nei luoghi interdetti da scomunica<sup>70</sup>. Il papa, poi, concesse al cardinale parmense la licenza di poter tornare alla Sede Apostolica, una volta compiuta la missione, ovvero «si aperte ac in bonam partem juxta mittentis intentionem premissa negotia sint Deo auspice consumata»<sup>71</sup>.

Il titolo di legato, come si è visto, non emerge mai neppure nei documenti che riguardano i poteri concessi al cardinale. Occorre ritenere, tuttavia, che egli fosse stato scelto proprio come legato per la missione che

---

<sup>65</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 62, Viterbo, 5 agosto 1278, f. 82r; *Les registres de Nicholas III*, doc. 282.

<sup>66</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 65, Viterbo, 9 agosto 1278, f. 82r; *Les registres de Nicholas III*, doc. 285.

<sup>67</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 66, Viterbo, 9 agosto 1278, f. 82v; *Les registres de Nicholas III*, doc. 286.

<sup>68</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 67, Viterbo, 9 agosto 1278, f. 82v; *Les registres de Nicholas III*, doc. 287; ASV, Reg. Vat. 39, n. 68, Viterbo, 9 agosto 1278, f. 82v; *Les registres de Nicholas III*, doc. 288; ASV, Reg. Vat. 39, n. 69, Viterbo, 9 agosto 1278, f. 82v; *Les registres de Nicholas III*, doc. 289. Il seguito di un legato pontificio è un tema che andrebbe approfondito maggiormente. Esso, infatti, ad oggi non è ancora stato fatto oggetto di studi particolari. Tuttavia, non è indifferente la conoscenza di chi fossero i nunzi che servivano il cardinale legato, quale fosse lo status sociale di chi apparteneva al suo circolo, quale formazione avesse. Una conoscenza più approfondita di tale aspetto della rappresentanza pontificia potrebbe contribuire ad accrescere la conoscenza, in una prospettiva sociologica, non solo della diplomazia pontificia ma anche della Curia papale in genere.

<sup>69</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 70, Viterbo, 9 agosto 1278, f. 82v; *Les registres de Nicholas III*, doc. 290.

<sup>70</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 72, Viterbo, 9 agosto 1278, f. 83r; *Les registres de Nicholas III*, doc. 292.

<sup>71</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 63, Viterbo, 9 agosto 1278, f. 82r; *Les registres de Nicholas III*, doc. 283.

si sarebbe svolta a Tolosa. Lo indica la «plena potestas» che continuamente è richiamata nei termini del mandato e alcune concessioni fatte a Gerardo, come, tra le altre, quella di confessare i peccati riservati all'assoluzione del pontefice. Una fonte vaticana potrebbe aiutare a sciogliere le riserve su questo punto. Si tratta dei volumi delle *Obligationes et Solutiones* della Camera apostolica conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano. In questi registri camerati erano registrate le somme che vescovi e abati neoeletti promettevano di pagare al papa per la loro nomina. Le somme da versare erano poi suddivise in *servitia communia* e *servitia minuta*. Dal 1289 si affermò presso la Curia la consuetudine di suddividere i proventi dei *servitia communia* tra la camera pontificia e quella del collegio dei cardinali. Tuttavia, solo i cardinali presenti in Curia quando era formulata la promessa di pagare il *servitium commune* potevano ricevere la loro quota<sup>72</sup>.

Vi è un'eccezione, però, che interessa proprio il tema della legazione apostolica. Quando, infatti, un cardinale era assente in qualità di legato apostolico non poteva ricevere la sua porzione di *servitium commune*, mentre quando era in missione in qualità di nunzio riceveva la sua quota come se fosse presente in Curia. Ogni volta che i registri di lettere pontificie attestano una missione diplomatica di un cardinale, dunque, i registri delle *Obligationes* mostrano una diminuzione del numero di cardinali che partecipano alle rendite del collegio<sup>73</sup>. Purtroppo, per quanto riguarda il Duecento i registri delle *Obligationes et Solutiones* che sono giunti sino a noi sono solo quelli degli ultimi anni del secolo e quindi non permettono di sciogliere le riserve sul caso del Bianchi. Ma, ugualmente, si può supporre in base alla natura dei poteri concessigli da Niccolò III che egli fosse stato inviato come legato apostolico.

Gerardo, dunque, «mandatus apostolice sedis» – come verrà definito più avanti, insieme agli altri due inviati, in una lettera spedita dal papa al re di Francia<sup>74</sup> – a Tolosa e nei luoghi che visitò durante questa missione, fu riconosciuto e identificato, secondo un'espressione affermata nelle teorizzazioni canonistiche del XIII secolo, come «alter ego» del papa stesso<sup>75</sup>.

Come ha giustamente osservato Renato Fantini, inoltre, l'analisi del mandato fa emergere non solo la natura politica della missione del Bian-

---

<sup>72</sup> KYER, *Legatus and Nuntius*, cit., p. 476.

<sup>73</sup> Sui registri delle *Obligationes et Solutiones* si vedano le osservazioni di L. E. BOYLE, *A Survey of the Vatican Archives and of Its Medieval Holdings*, («Subsidia mediaevalia», 1), Toronto 1972, pp. 157-164.

<sup>74</sup> *Les registres de Nicholas III*, San Pietro, 29 novembre 1278, doc. 386; POTTHAST, doc. 21489.

<sup>75</sup> FIGUEIRA, «*Legatus apostolice sedis*»: the Pope's «alter ego», cit., pp. 531-543.

chi – certamente preponderante rispetto a qualunque altra dimensione – ma anche quella religiosa della stessa<sup>76</sup>. Gran parte dei poteri concessi a Gerardo, pur connessi con la contingenza delle trattative di pace, si riferiscono all'amministrazione della *res ecclesiastica* o all'esercizio di funzioni prettamente religiose. Anche in questo caso, si conferma l'utilità dell'approccio biografico: un'analisi più approfondita della prassi legatizia, infatti, potrebbe contribuire anche ad accrescere le conoscenze circa la mentalità e la religiosità in questo ambito della vita e delle attività curiali.

Il 29 novembre 1278 Niccolò III scriveva nuovamente a suoi rappresentanti di aver ricevuto le loro lettere in cui lo informavano che a Tolosa erano pervenuti solo i nunzi del re di Francia, mentre nessun rappresentante castigliano aveva presenziato all'incontro stabilito<sup>77</sup>. Il papa, perciò, si impegnava con i propri diplomatici ad accettare la loro richiesta di scrivere lettere ad entrambi i sovrani perché «in kalendis martii venturi proximo» inviassero in Guascogna i propri nunzi per concludere la pace. Il papa raccomandava ai tre inviati di investire tutte le proprie energie nella prosecuzione delle trattative, dal momento che esse si mostravano molto difficili per gli ostacoli frapposti continuamente dalle due parti.

In particolare, il re di Castiglia era stato il più recidivo dei due. Non aveva inviato nessun ambasciatore a Tolosa perché aveva ritenuto inadatto il luogo stabilito per l'incontro: ragioni «leves et inanes» secondo papa Orsini che rimproverò ad Alfonso X di aver commesso un atto di sprezzante ribellione «contra nos et Romanam ecclesiam»<sup>78</sup>. Alfonso X avrebbe voluto che il luogo delle trattative fosse stato la città di Perpignan, nel golfo di Lione, nei pressi del confine castigliano o a Baiona, nell'attuale Galizia, perché entrambe le città si trovavano nei territori della Guascogna, allora di proprietà del re d'Inghilterra<sup>79</sup>.

Il pontefice, però, per dimostrare che solo a lui spettava la facoltà di scegliere ordinò a Gerardo di stabilire come luogo d'incontro delle parti la città di Bordeaux che allora si trovava anch'essa in territorio inglese<sup>80</sup>.

---

<sup>76</sup> FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, cit., p. 247.

<sup>77</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 160, San Pietro, 29 novembre 1278, f. 104r; *Les registres de Nicholas III*, doc. 385; POTTHAST, doc. 21488.

<sup>78</sup> «...Etsi errantibus errata repetere pudorem afferat, confusionem inducat, quia tamen est confusio que gratiam adducit et gloriam, dum penitudinem ingerit, emendationem suggerit et ejus remordendo sibi conscium quasi necessitatem indicit, decrevimus commissum per te contra nos et Romanam ecclesiam contemptum contumaciae non expertem tibi non sub verborum involucro sed manifestis affatibus in sinceritatis tamen affectibus aperire...». Cfr. ASV, Reg. Vat. 39, n. 162, San Pietro, 29 novembre 1278, f. 105v; *Les registres de Nicholas III*, doc. 387; POTTHAST, doc. 21490.

<sup>79</sup> FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, cit., p. 250.

<sup>80</sup> RAINALDI, *Annales ecclesiastici*, cit., t. III, pp. 458-459.



Così facendo, in realtà, il pontefice aveva ceduto proprio alle condizioni della più ostinata delle parti, il re castigliano: in questo modo, forse, sperava di sciogliere le resistenze di Alfonso e di porre fine più celermente alle trattative di pace. L'1 marzo del 1279 gli ambasciatori delle due case regnanti si radunarono a Bordeaux. Le trattative si protrassero per diversi mesi con grandi difficoltà e ciò è dimostrato dal fatto che, come riporta il Rainaldi nei suoi *Annales ecclesiastici*, i nunzi inviati dai due re non furono molto disponibili al dialogo e alle prime difficoltà «utriusque exasperatis animis, discessere»<sup>81</sup>.

Ancora nel giugno dello stesso anno Niccolò III scriveva, infatti, ad entrambi i sovrani avvertendoli che la loro controversia stava provocando gravi danni alla causa della Terra Santa ed esortandoli ad impegnarsi a raggiungere una pace definitiva. Non si giunse però a nessuna soluzione. Il papa, scrivendo nel marzo del 1280 al vescovo di Tournai, osservava con amarezza:

Ipsis autem omnibus [cardinali] commissa sibi prosequentibus, et exequentibus juxta posse dicti Reges (quod non sine amaritudine multa referimus) nec sine stupore miramur, occulto forsan Dei iudicio, nec in pacis, nec in treguae convenere tractatum, tam solertibus nostris, et ipsius Ecclesiae studiis, tam gravibus, et diutinis ipsorum Cardinalium ac magistris, prob dolor! laboribus vacuatis...<sup>82</sup>

Gerardo, dunque, all'inizio dell'estate del 1279 comunicò a Niccolò III il fallimento della missione e ricevette l'ordine di rientrare in Curia insieme agli altri due inviati pontifici<sup>83</sup>. Il papa, insieme al collegio cardinalizio, voleva conoscere nel dettaglio i fatti e le ragioni dell'insuccesso «ut ex eis presentibus rem certius cognosceret, maloque consentanea remedia adhiberet»<sup>84</sup>. Prima di tornare a Roma però, sembra che il Bianchi avesse tentato un'ultima strada per la risoluzione della contesa: trattare direttamente con il re d'Aragona, Pietro III, il rilascio degli infanti de la Cerda. Il 30 luglio del 1279, secondo il Fantini, sarebbe attestato a Valencia: si tratterebbe della sottoscrizione a una credenziale di Pietro III a papa Niccolò III, in favore di un certo fra Roderico di Pietro Poncio. In realtà, il documento citato non dice che Gerardo fosse andato di persona ma sem-

---

<sup>81</sup> *Ivi*, p. 490.

<sup>82</sup> *Ivi*, p. 513.

<sup>83</sup> Cfr. ASV, Reg. Vat. 40, n. 26, San Pietro, 9 giugno 1279, f. 69r; *Les registres de Nicholas III*, doc. 758.

<sup>84</sup> RAINALDI, *Annales ecclesiastici*, cit., t. III, p. 513.

plicemente che era destinatario, insieme a tutto il collegio cardinalizio, della suddetta credenziale<sup>85</sup>.

Le trattative con l'Aragonese non dovettero, tuttavia, durare molto. Pietro III con ogni probabilità non voleva, infatti, esporsi. Così, scrisse a Gerardo nel dicembre del 1281 di portare le sue scuse al papa per non essere riuscito a soddisfare le sue richieste<sup>86</sup>. Del resto, concedere il rilascio dei figli di Bianca di Francia avrebbe significato fare un affronto ad Alfonso X, soprattutto mentre erano ancora aperte le trattative di pace tra la Francia e la Castiglia. Inoltre, come si è precedentemente notato Pietro III poteva solo trarre giovamento dal logoramento dei rapporti tra i due sovrani. Gerardo tornò, dunque, a Roma senza riportare alcun successo. La lettera del dicembre 1281 testimonia, comunque, che un contatto tra il Bianchi e il re aragonese ci doveva essere stato.

### *5.5 Parma sotto scomunica e la seconda nomina a cardinale vescovo di Sabina (1281).*

Sulla via del ritorno per l'Urbe il cardinale parmense si fermò a Parma nel periodo dei festeggiamenti per la solennità dell'Assunta (15 agosto)

---

<sup>85</sup> Nel Registro n. 47 della cancelleria di Pietro III d'Aragona è riportata al foglio 88v una credenziale per un certo Fra Roderico di Pietro Poncio, commendatore di Alcanicio, dell'Ordine di Calatrava «pro quibusdam nostris negociis». In realtà, non essendo stato trascritto interamente dal Carini il documento, non si comprende se la credenziale sia stata inviata al papa tramite l'intercessione dei cardinali del Sacro Collegio che sono elencati quasi tutti oppure se alcuni dei cardinali citati fossero presenti alla sottoscrizione del documento. Si legge: «Similes de credencia fecimus Cardinalibus Infrascriptis. et quatuor ex eis addidimus, quod assistant dicto Commendatori in negociis, que pro domino Rege procurare in Curia habuerit, consilio auxilio et favore. et si qua possumus ecc. confidenter requirant. qui IIII sunt illi in quorum litteris sine nominibus scriptum est in principio». I cardinali vescovi riportati sono Ordonio, cardinale vescovo di Tusculum, Bentivegna, cardinale vescovo di Albano, Latino Malabranca e Roberto, cardinale vescovo di Porto. Seguono poi i cardinali preti tra cui è citato Gerardo come cardinale dei XII Apostoli con un'aggiunta posteriore in cui si legge: «postea factus est Episcopus Sabinensis». Cfr. I. CARINI, *Gli Archivi e le biblioteche di Spagna*, II, Palermo 1884, p. 40.

<sup>86</sup> Il re scrive da Alcira, nei pressi di Valencia, il 6 dicembre 1281 al cardinale Gerardo pregandolo di difenderlo e scusarlo presso il papa per non aver corrisposto quanto il medesimo gli aveva intimato con alcune lettere e tramite la mediazione del vescovo Gussetanus e del vescovo di Saragozza. Il Registro da cui è tratta il documento è sempre il n. 47 al foglio 113v (cfr. *ivi*, p. 44). Da questa lettera si possono dedurre due cose: o la supposizione del Fantini secondo la quale il Bianchi aveva frequentato la corte aragonese subito dopo le trattative di Bordeaux è confermata oppure, ipotesi più plausibile, bisogna ritenere che Pietro III scrisse al cardinal Bianchi perché sapeva che questi era stato il principale interlocutore del papa in quelle trattative.

dell'anno 1279. La sua visita è testimoniata da un passaggio del *Chronicon parmense* nel quale il cronista anonimo annota:

Et tunc ipso tempore [1279] Dominus Gerardus Blancus de Parma Cardinalis Romanus vênit Parmam, et ibi dictum festum [Beatae Mariae de Augusto] fecit...<sup>87</sup>

Pare, dunque, difficile pensare che Gerardo fosse a Parma nell'agosto del 1279 e il 30 luglio dello stesso anno a Valencia. Questo dato confermerebbe ulteriormente l'errore di lettura del Fantini. Non si conosce con certezza neanche la durata del suo soggiorno presso la città natale<sup>88</sup>. Il suo passaggio, però, precedette una situazione particolare del comune parmense. La città emiliana, infatti, si sarebbe presto trovata sotto la pena dell'interdetto – dall'autunno del 1279 – a motivo di un contrasto tra alcuni cittadini e la comunità dei frati Predicatori. Il 18 ottobre due seguaci del frate Gerardo Segarelli facenti parte di quella «congregatio stultorum et bestialium ribaldorum – secondo il severo giudizio di Salimbene –, qui volunt vivere de labore et de sudore aliorum» e «qui dicunt Apostolos esse et non sunt, sed sunt synagoga Sathane»<sup>89</sup>, una certa Elena de' Fredolfi e la sua serva Tedesca<sup>90</sup>, furono condannate per eresia ed arse vive nella pubblica piazza di Parma<sup>91</sup>.

---

<sup>87</sup> *Chronicon parmense*, col. 792.

<sup>88</sup> Nei primi mesi del 1280 il Bianchi doveva essere certamente presso la Curia se Niccolò III gli affidò l'esame di alcune elezioni vescovili: nel maggio 1280 esaminò le elezioni dei vescovi di Glasgow (*Les registres de Nicholas III*, Viterbo, 21 maggio 1280, doc. 660) e di Cahors (*ivi*, Viterbo, 21 maggio 1280, doc. 665). Sempre nel 1280, il pontefice chiese al cardinale parmense di studiare una vertenza tra l'arcivescovo di Ravenna e il marchese d'Este. Sulla datazione precisa di questo documento, tratto dall'Archivio Arcivescovile di Ravenna, il Tarlazzi non è sicuro. Sotto l'intestazione si legge, infatti, la data 1280 ma i fatti descritti nel documento potrebbero far pensare anche all'anno 1281. Il cardinale, dopo aver esaminato il libellus introduttivo e ascoltato più volte le parti, «recedente de Curia» abbandonò la causa che fu affidata al cardinale Ordonho il quale procedette «per viam arbitrativam per quam processerat dominus Gerardus cardinalis»; cfr. *Appendice ai monumenti ravennati dei secoli di mezzo del conte Marco Fantuzzi*, a cura di A. TARLAZZI, Ravenna 1875, I, doc. 224, pp. 344-345.

<sup>89</sup> SALIMBENE, *Cronica*, I, p. 734.

<sup>90</sup> L'Affò identifica Tedesca nella moglie di Ubertino Biancardo, albergatore della Vicinanza di San Giacomo a Parma (AFFÒ, *Storia di Parma*, IV, p. 37). Salimbene dice esplicitamente che Tedesca era una «pedissequa» (serva) di Elena de' Fredolfi (SALIMBENE, *Cronica*, II, p. 1398).

<sup>91</sup> «Item eodem Anno, die XIII. exeunte Octobri, quum per sententiam datam a Domino Inquisitore haereticae pravitatis quaedam mulier nomine Todescha, uxor Ubertini Blanchardi Albergatoris, de Vicinia Sancti Jacobi de Capite Pontis combureretur in glarea Communis extra Portam Capellinam, tamquam haeretica, quae fuerat pedissequa quondam Dominae Olivae de Fredulfi, quae simul peccato Haeresiae

Dopo un lungo processo Florio da Vicenza, inquisitore in Lombardia, era riuscito a far abiurare ad Elena le sue posizioni eretiche e a riportarla in seno all'ortodossia. Tuttavia, trovata nuovamente a professare atteggiamenti eterodossi e ad esercitare proselitismo fu incarcerata e processata insieme alla sua serva<sup>92</sup>. La condanna fu sancita dall'allora cardinale legato in Lombardia, Latino Malabranca, il quale si trovava a Firenze intento nell'opera di pacificazione tra i guelfi e ghibellini di quella città<sup>93</sup>.

Il rogo delle due donne fu preparato nella piazza della Ghiara fuori dalla Porta Cappellina e vi accorsero molte persone anche forestiere. La forte impressione suscitata dalla brutale esecuzione creò una vera e propria rivolta cittadina. Il convento dei frati Predicatori fu assalito e saccheggiato e alcuni frati furono percossi<sup>94</sup>. I domenicani, indignati

---

combusta extiterat...»; cfr. *Chronicon parmense*, col. 792. L'Affò sostiene che Elena de' Fredolfi fosse stata accusata per «aver abbracciati gli errori de' Catari simili in gran parte a quelli del Segarello» (cfr. AFFÒ, *Storia di Parma*, IV, p. 37). Sulla diffusione dell'eresia nella seconda metà del Duecento nell'area della valle padana si vedano le riflessioni di G. ZANELLA, *Malessere ereticale in valle padana (1260-1308)*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», 14 (1978), pp. 341-390. Sull'esperienza del movimento degli Apostolici: R. ORIOLI, *Venit perfidus heresiarcha: il movimento Apostolico-Dolciniano dal 1260 al 1307*, Roma 1988 e *Fra Dolcino e gli Apostolici tra eresia, rivolta e roghi*, a cura di C. MORNESE, G. BURATTI, Novara 2000.

<sup>92</sup> «Item eodem millesimo, circa festum Omnium Sanctorum, Parmenses ecclesiastico offitio sunt privati, occasione duarum mulierum que in predicta civitate sicut heretice combuste fuerunt, quarum una dicebatur domina Halyna, altera vero pedissequa eius fuerat, et occasione fratrum Predicatorum et cardinalis Latini» (SALIMBENE, *Cronica*, II, p. 1398). Florio da Vicenza risulta attivo come inquisitore nell'estate del 1279 anche a Bologna e a Modena. Nel giugno di quell'anno, infatti, «esaminò a Bologna un borsarius di nome Giuliano, sospettato di eresia; dopo averlo di nuovo sottoposto ad esame il 13 luglio successivo, il 29 agosto emise la sentenza definitiva. Poco dopo era a Modena: il 20 settembre, in seguito al rogo di un eretico, scoppiò in quella città una sommossa contro di lui, nel corso della quale venne devastato il convento dei domenicani e trovò la morte un religioso» (Cfr. ZANELLA, *Florio da Vicenza*, DBI, XLVIII, Roma 1997, pp. 357-360, 357-358). Secondo Zanella, quindi, nel settembre del 1279 accade a Modena una cosa molto simile a quella che accadrà poco meno di un mese dopo a Parma. Vista la stretta somiglianza tra i due fatti è possibile che Zanella abbia confuso il caso modenese con quello parmense.

<sup>93</sup> Sull'attività di pacificazione a Firenze del legato pontificio Latino Malabranca si vedano i contributi di M. SANFILIPPO, *Guelfi e Ghibellini a Firenze: la "pace" del cardinal Latino (1280)*, NRS, 64 (1980), pp. 1-24 e di I. LORI SANFILIPPO, *La pace del cardinale Latino a Firenze nel 1280. La sentenza e gli atti complementari*, BISIME, 89 (1980-1981), pp. 193-259.

<sup>94</sup> «...quidam mali homine instinctu diabolico instigati cucurrerunt ad domum Fratrum Predicatorum, et ipsos per fortiam intraverunt, et expoliaverunt, et multos ex Fratribus percusserunt, et vulneraverunt, et quemdam nomine Fratrem Jacobum de Ferrariis interfecerunt, qui erat homo annosus et virgo, ut dicebatur, et qui non videbat, et qui steterat in Ordine per XL Annos et plus. Et praedicta prohiberi non poterunt per bonos homines. Qua de causa omnes Fratres mane adveniente cum Cruce levata

dall'affronto, decisero di uscire in processione dalla città e di recarsi a Firenze dal cardinale legato per denunciare l'accaduto e chiedergli di prendere provvedimenti nei confronti della città emiliana. Invano il Podestà di Parma, Iacopo Rodeglia da Reggio, il Capitano del Popolo, Bertolino de' Maggi, gli Anziani del comune e i canonici del capitolo cattedrale tentarono di dissuaderli ad abbandonare la città<sup>95</sup>. La reazione ecclesiastica a tale affronto fu però durissima: la scomunica per tutta la città giunse il 14 dicembre, con la conseguente sospensione di ogni ufficio divino. Così Salimbene racconta:

Et eodem anno fratres Predicatores omnes recesserunt de civitate Parme et venerunt Regium, propter Parmenses qui contra eos insurrexerunt, occasione cuiusdam mulieris quam sicut caçaram comburi fecerunt. Et illa occasione Parmenses fuerunt excommunicati per fratrem Latinum, cardinalem legatum domini pape, qui erat in civitate Florentie, qui et ipse de Ordine fratrum Predicatorum erat<sup>96</sup>.

Dal comune parmense partirono per la Curia romana quattro ambasciatori per appellarsi al pontefice perché togliesse la scomunica lanciata dal cardinale legato Latino Malabranca. Anche il Bianchi, resosi conto della situazione in cui versava la città, per l'atto di pochi ingiustamente punita nella sua totalità, tentò di persuadere papa Niccolò III a sciogliere il comune dall'interdetto ma non trovò ascolto<sup>97</sup>. La censura ecclesiastica durò quasi due anni, sino al maggio del 1282. In quell'anno, infatti, il comune inviò in Curia al neo eletto papa, Martino IV, due ambasciatori, Matteo da Correggio e il giurista Andrea da Marano, per tentare ancora una volta il proscioglimento dalla scomunica.

Il pontefice francese manteneva ancora un buon ricordo della città di Parma nella quale, tra il 1237 e il 1245, ebbe occasione, come racconta Salimbene, di frequentare la scuola di diritto dell'illustre giurista reggiano Uberto da Bobio nella seconda stagione dell'insegnamento parmense

---

recesserunt, et Civitatem exeuntes iverunt Florentiam ad Dominum Fratrem Latinum Cardinalem, et tunc Legatum Ecclesiae in Lombardia, et qui erat ejusdem Ordinis, ad se conquerendum de praedicto accessu...», *Chronicon parmense*, col. 792; «...l'ignara plebe osservatrice a disdegno eccitata da un soggetto perverso e maligno, che di una compassione falsa commiserando le incenerite femmine, prese a chiamar crudeli e snaturati gl'Inquisitori, si mise tosto a tumulto, ed a vicenda attizzandosi gli sfaccendati, corsero con rami e sassi al Convento de' Frati Predicatori, per forza vi entrarono, lo misero a sacco, percossero i Religiosi, e ne ferirono, ed un vecchio appellato Fra Giacopo de' Ferrari, che cieco era, e da quarant'anni viveva nell'Ordine, lasciaron per morto» (AF-FÒ, *Storia di Parma*, IV, pp. 37-38).

<sup>95</sup> *Ivi*, p. 38.

<sup>96</sup> SALIMBENE, *Cronica*, II, p. 1406.

<sup>97</sup> FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, cit., p. 238.

di quest'ultimo<sup>98</sup>. Così, con bolla dell'1 maggio del 1282, permise al vescovo cittadino Obizzo Sanvitale di assolvere il Podestà, Ludovico Sanbonifacio da Verona, il Capitano del Popolo Giovanni Bonvicino dei Tacoli di Reggio e l'intera cittadinanza dall'interdetto<sup>99</sup>. Anche in questo caso si deve immaginare che dietro le quinte ci sia stato un intervento decisivo del cardinale parmense in favore della sua città natale<sup>100</sup>.

È stato scritto che Gerardo e papa Martino IV fossero legati da uno stretto vincolo di amicizia per aver frequentato a Parma, entrambi e forse insieme, la scuola di Uberto da Bobio<sup>101</sup>. Sternfeld ipotizzò che, durante il conclave di sei mesi tenutosi a Viterbo tra la morte di Niccolò III (22 agosto 1280) e l'elezione di Martino IV (22 febbraio 1281), Gerardo fos-

---

<sup>98</sup> «Nunc tunc temporis Parmenses diligebatur a papa Martino quarto, qui aliquando in Parma leges audierat a domino Uberto de Bobio, et habebant gratiam Romane curie et regis Karoli, quia semper parati inveniebantur ad succursum Ecclesie impendendum» (SALIMBENE, *Cronica*, II, p. 1420).

<sup>99</sup> «Et eodem anno, in festo beatorum apostolorum Phylippi et Iacobi, restitutum fuit offitium ecclesiasticum Parmensibus, quo privati fuerant pluribus annis, occasione fratrum Predicatorum qui comburi fecerant quamdam mulierem hereticam in civitate Parmensi, que domina Halyna dicebatur. Et voluntarie exiverunt omnes fratres Predicadores de predicta civitate cum cruce et processione, quia quidam stulti irruerant in locum eorum et aliquos vulneraverant. Sed graviter fuerunt puniti predicti malefactores a Parmensibus, qui Predicadores offenderant» (*ivi*, p. 1416). Anche il *Chronicon* parmense parla del proscioglimento dalla scomunica, anche se lo data erroneamente il 1 marzo del 1282: «Dominus Matthaëus de Corrigia, et Dominus Andreas de Morano Legum Doctor eodem anno fuerunt missi pro Ambaxatoribus Communis Parmae ad Curiam Romanam, ad Dominum Papam ad impetrandum gratiam excommunicationis et interdicti, in qua erat Commune Parmae pro Fratribus Praedicatoribus. Et ita gratiâ Dei, et eorum sensu, et auxilio Domini Gerardi Bianchi de Parma Cardinalis, civitas Parmae, Commune, et Consiliarii omnes absoluti fuerunt ab ipsa excommunicatione...Et dicta solutio facta fuit et publicata die I. Martii» (*Chronicon parmense*, col. 799).

<sup>100</sup> AFFÒ, *Storia di Parma*, IV, p. 47; FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, cit., p. 238.

<sup>101</sup> Questa informazione, dedotta dal sopraccitato passo del cronista parmense (SALIMBENE, *Cronica*, II, p. 1420), non è, tuttavia, documentata in alcun modo dalle fonti coeve. Salimbene attesta semplicemente che Simone di Brion aveva frequentato l'insegnamento del glossatore reggiano ma non accenna mai che anche il Bianchi avesse frequentato la medesima scuola. È probabile che i due si fossero conosciuti già a Parma, ma non è detto che questo sia avvenuto in ambito scolastico. Certamente, il cardinale francese aveva conosciuto il cugino del Bianchi, Alberto da Parma, in occasione del negotium in Francia con il quale la Curia romana aveva inteso affidare il regno di Sicilia a Carlo d'Angiò. Il canonico parmense, allora già scriptor pontificio, doveva aver avuto occasione di frequentare il porporato francese quando questi risiedeva presso la corte pontificia e quest'ultimo aveva assistito alla sua brillante carriera curiale che lo portò in pochi anni sino alle vette degli uffici di Curia. Inoltre, Simone aveva potuto saggiare le sue doti diplomatiche durante la missione a Tolosa e Bordeaux nella quale si erano trovati a collaborare fianco a fianco.

se passato, all'interno del collegio, dal partito italiano capeggiato dagli Orsini all'opposto gruppo angioino<sup>102</sup>. Il conclave nel quale fu eletto il cardinale Simone di Brion, fu particolarmente soggetto alle pressioni di Carlo d'Angiò, il quale per modificare la situazione all'interno del collegio cardinalizio aveva potuto contare su alcuni fattori a lui favorevoli: l'opposizione dei cittadini di Viterbo agli Orsini che giunse sino alla carcerazione di due cardinali di quella famiglia, Matteo e Giacomo; l'ascesa della famiglia Annibaldi da secoli nemica di quella degli Orsini; infine, l'appoggio di un partito curiale sempre più favorevole a una svolta rispetto alla politica orsiniana<sup>103</sup>.

Herde considerò l'ipotetico passaggio di partito del Bianchi più come un «piacere verso il suo amico che come una presa di posizione di principio a favore della fazione francese, proprio in considerazione del comportamento di Gerardo nelle precedenti elezioni»<sup>104</sup>. Va tenuta presente poi un'altra circostanza in cui il cardinale Bianchi e il cardinale Simone di Brion entrarono in contatto: la prima inchiesta del processo di canonizzazione di Luigi IX di Francia. Il sovrano era morto a Tunisi il 25 agosto del 1270 e i funerali era stati celebrati il 22 maggio del 1271 nella chiesa di Saint Denis a Parigi<sup>105</sup>. Il processo di canonizzazione era iniziato sotto il pontificato di Gregorio X ed era stato affidato proprio al cardinale legato di Francia, Simone di Brion. La morte di Gregorio nel gennaio del 1276, però, aveva interrotto bruscamente il procedimento il quale fu riavviato nel 1277 quando venne eletto Niccolò III.

Seguendo anche in questo la direzione tracciata dal suo predecessore, l'Orsini affidò nuovamente la causa di canonizzazione del re al cardinale francese il quale aveva il compito, innanzitutto, di raccogliere le deposizioni dei testimoni intorno ai miracoli attribuiti al futuro santo. I risultati dell'inchiesta vennero trasmessi al papa che li affidò a una commissione speciale composta da due cardinali la quale avrebbe poi dovuto riferire al papa e all'intero concistoro. I due cardinali erano Gerardo Bianchi, cardinale prete della Basilica dei XII Apostoli e Giordano cardinale diacono di Sant'Eustachio. Il processo si bloccò, però, perché il pontefice morì il 22 agosto del 1280<sup>106</sup>.

---

<sup>102</sup> STERNFELD, *Das Konklave von 1280 und die Wahl Martins IV. (1281)*, MIÖG, 31 (1910), pp. 1-53, 13, n. 42.

<sup>103</sup> CERRINI, *Martino IV*, EdP, II, pp. 446-449, 446.

<sup>104</sup> HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 6.

<sup>105</sup> LE GOFF, *San Luigi*, cit., p. 237.

<sup>106</sup> L. C. BARRE, *Le procès de canonisation de saint Louis (1272-1297). Essai de re-constitution*, («Collection de l'École Française de Rome», 195), Roma 1994, p. 19. Sul processo di canonizzazione di Luigi IX si veda anche il saggio di LINEHAN, F. J. HER-

Martino IV, dunque, da cardinale aveva avuto più occasioni per conoscere e collaborare con il Bianchi. Riconoscente, poi, del suo appoggio durante il conclave lo elevò al titolo di cardinale vescovo di Sabina, durante la cerimonia di creazione dei nuovi cardinali il 12 aprile del 1281<sup>107</sup>. Così Niccolò d'Aragona riporta la notizia nella sua cronaca:

...Hic post eius [di Martino IV] promotionem a Viterbio discedens, noluit ibidem consecrari, sed se transtulit ad Urbem veterem, et ibi consecratus fuit X Kal. Aprilis et Ordinationem in Vigilia Resurrectionis Dominicae proxime sequentis, faciens Dominum Gerardum dum ti. duodecim Apostolorum in Sabinensi ac Dominum Hieronymum Sanctae Potentianae Presbyteros...<sup>108</sup>

Il cardinale vescovo di Sabina fu subito coinvolto dal papa in diverse commissioni curiali per valutare alcune nomine controverse. Nella documentazione di Curia sono attestati tre casi per l'anno 1282. Il primo caso riguarda la nomina della badessa del monastero benedettino di Sant'Alessandro di Parma. Martino IV, creò una commissione composta da tre porporati – il cardinale vescovo di Sabina, Gerardo Bianchi, il cardinale prete di san Lorenzo in Lucina, il domenicano Ugo di Saint Cher, e Matteo Rosso Orsini cardinale diacono di Santa Maria in Portico – per verificare l'elezione della badessa Maria da Campiglio<sup>109</sup>. Nel settembre dello stesso anno Gerardo fu coinvolto dal neoletto pontefice anche in altre due commissioni, questa volta per la verifica di due elezioni vescovili: quella del frate domenicano *Justatio* al vescovado di Sant'Agata dei Goti<sup>110</sup> nei pressi di Benevento e quella di Deodato dell'ordine dei Predicatori di Capua al vescovado di Mileto<sup>111</sup>. Ben presto, però, papa Martino IV avrebbe coinvolto il cardinale parmense in incarichi ben più delicati

---

NANDEZ, «Animadverto»: a recently discovered consilium concerning the sanctity of King Louis IX, «Reveu Mabillon», 66 (1994), pp. 83-105.

<sup>107</sup> EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 10, n. 38.

<sup>108</sup> NICOLÒ D'ARAGONA, *Vitae nonnullorum pontificum romanorum*, col. 609. Cfr. anche: «...de proximo in vigilia dominice resurrectionis creat cardinales episcopos Gerhardum tytuli sanctorum Apostolorum in Sabinensem...», THOMAS EBENDORFER, *Chronica pontificum Romanorum*, pp. 433-434.

<sup>109</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 91, Orvieto, 13 giugno 1282, f. 71v (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 221; POTTHAST, doc. 21914). Nel 1281 la stessa badessa aveva nominato quattro procuratori inviandoli presso la corte pontificia per chiedere a Martino IV la conferma della propria elezione, la benedizione e la consacrazione (ASPr, *Diplomatico, Atti Privati*, n. 2954).

<sup>110</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 104, Montefiascone, 17 settembre 1282, f. 74v (ed. in *Les registres de Martin IV*, doc. 234).

<sup>111</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 115, Montefiascone, 25 settembre 1282, f. 75r (ed. in *Les registres de Martin IV*, doc. 235).



della valutazione della liceità canonica di alcune elezioni, a partire dalla questione che più di tutte stava attirando le attenzioni di tutte le maggiori forze del Mediterraneo: la lotta siciliana del Vespro.



«APOSTOLICAE SEDIS LEGATUS» NEL REGNO DI SICILIA  
(1278-1282)

6.1 «*Lu Rebellamentu*» di Sicilia: alcune considerazioni sulla politica pontificia alla vigilia del Vespro.

La rivolta dei Vespri siciliani e le sue conseguenze sull'evoluzione dei rapporti di potere nell'Occidente europeo sono stati e sono tuttora al centro di un vivace dibattito storiografico<sup>1</sup>. Già i contemporanei, come il messinese Bartolomeo de Nicastro<sup>2</sup> o il canonico di Mileto, Saba Malaspina<sup>3</sup>, testimoni oculari di ciò che accadde all'inizio dell'ultimo venten-

---

<sup>1</sup> Non è qui la sede per riproporre le diverse posizioni che hanno ravvivato il dibattito storiografico legato alla rivolta del Vespro. Soprattutto a partire dal XIX secolo, esso animò molta ricerca medievistica europea. Per un'analisi dei diversi problemi e delle diverse anime di tale dibattito si rimanda al già citato saggio di Herde (HERDE, *Carlo I d'Angiò nella storia del Mezzogiorno*, cit., pp. 185-190) e alle considerazioni di Galasso (GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., pp. 81-82). Come ha osservato, del resto, Tramontana nel suo intervento all'XI congresso di storia della Corona d'Aragona, ancora oggi la questione storica legata al Vespro siciliano rimane un problema «disperatamente aperto»; cfr. TRAMONTANA, *La Sicilia prima del Vespro*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro. XI congresso di storia della Corona d'Aragona (Palermo-Trapani-Erice, 23-30 aprile 1982)*, I, Palermo 1983, pp. 37-53, 39.

<sup>2</sup> BARTHOLOMAEO DE NEOCASTRO, *Historia sicula*, a cura di G. PALADINO, in RIS<sup>2</sup>, XIII/3, Bologna 1921. Sul cronista siciliano si veda la scheda biografica di WALTER, *Bartolomeo de Nicastro*, in DBI, VI, Roma 1964, pp. 734-740.

<sup>3</sup> SABA MALASPINA, *Rerum Sicularum historia*, in *Cronisti e scrittori sincroni napoletani editi e inediti*, a cura di G. DEL RE, II, Napoli 1868, pp. 201-408. I circoli clericali, ai quali parteciparono anche diversi cardinali, cui dà voce il canonico calabrese la-

nio del Duecento, espressero nelle loro opere giudizi chiari sui protagonisti dei turbolenti avvenimenti di quegli anni.

Il primo, seguace convinto del re aragonese Pietro III, non esitò a definire Carlo d'Angiò un usurpatore senza scrupoli e un criminale che deteneva il governo del Regno senza alcuna giustificazione morale e giuridica. Il secondo, che compilò la sua *Historia ecclesiastica* presso la corte pontificia qualche anno dopo lo scoppio dei Vespri, raccolse nella sua cronaca le aspirazioni di quei circoli, laici ed ecclesiastici, che rimasero disillusi dalla politica angioina, appoggiata per diversi anni dalla stessa Curia romana. Anche un guelfo del calibro del minorita parmense Salimbene de Adam, che era stato un violento oppositore degli svevi e un sostenitore vivace della politica filofrancese dei papi, non risparmiò sul finire della sua *Cronica* un giudizio *tranchant* sul governo francese nella penisola italiana<sup>4</sup>. In sostanza si può dire che, seppur con toni e colori diversi, gran parte degli osservatori del tempo lasciarono un giudizio non propriamente positivo sulle aspirazioni della politica angioina nella penisola italiana e nel Mediterraneo.

---

mentavano nei confronti della politica angioina una mancanza di rispetto dei privilegi ecclesiastici e un'intromissione nelle libertà della Chiesa. I circoli laici, ugualmente, denunciavano la pesante politica economica del re francese e la prassi repressiva di qualsiasi tentativo di autonomia. Sulla politica economica angioina nel Regno, improntata a una forte pressione fiscale, si vedano le ricerche di Percy che, a partire dagli anni Ottanta, hanno illuminato un aspetto rimasto fin a quel momento poco conosciuto anche a causa della perdita totale nel 1943 delle fonti della cancelleria angioina: W. A. PERCY, *The Earliest Revolution Against the «Modern State»: Direct Taxation in Medieval Sicily and the Vespers*, «Italian Quarterly», 22/84 (1981), pp. 69-83; ID., *The Indirect Taxes of the Medieval Kingdom of Sicily*, «Italian Quarterly», 22/85 (1981), pp. 73-85; ID., *A Re-appraisal of the Sicilian Vespers and the Role of Sicily in European History*, «Italian Quarterly», 22/86 (1981), pp. 77-96, studi tratti dalla tesi dottorale *The Revenues of the Kingdom of Sicily under Charles I of Anjou 1266-1285 and their Relationship to the Vespers* (PhD-Thesis, University of Princeton 1964) ora raccolti nel volume *The Revenues of the Kingdom of Sicily under Charles I of Anjou 1266-1285 and their Relationship to the Vespers*, Michigan 1993, che, tuttavia, non è stato possibile consultare nella sua ultima versione.

<sup>4</sup> «Superbissimi enim sunt [Gallici et stult]jissimi et nomine pe[ssimi et ma]ledicti, et qui omnes [nation]es [de mundo con]temnunt, et specialiter Anglicos [et Lombardos], et inter Lombardos includunt omnes Italicos et cismontanos, et ipsi revera contemnendi sunt et ab omnibus contemnuntur. Quibus convenire potest quod de trutanno trutannice dicitur: Dum trutannus in ir paternam tenet et sedet ad pir, regem Capadocum credit habere cocum. Postquam enim Gallici bene biberint, totum mundum uno ictu se credunt devincere et involvere...Igitur Gallici superbissimi sunt, et affligebant regnicolas et Tuscos et Lombardos qui in regno Apulie habitabant, et auferebant eis victualia gratis, id est absque pretio...Et non solum non sufficiebat eis non dare eis pretium pro rebus ab eis emptis, verum etiam et plagis impositis graviter vulnerabant»; cfr. SALIMBENE, *Cronica*, II, p. 1804. Sulla visione politica di Salimbene si veda il già citato SCIVOLETTO, *Fra Salimbene da Parma e la storia politica*, cit., p. 97 sgg.

In questo contesto, più che riprendere i fatti specifici e le cause che portarono alla rivolta palermitana<sup>5</sup>, interessa fare luce sulla politica pontificia di poco precedente ai fatti della Pasqua del 1282 per comprendere in quale delicato gioco di forze si inserì l'attività di legato apostolico di Gerardo. Un'attenta analisi di questo preciso aspetto della questione del Vespro è stata approntata in suo saggio da padre Antonino Franchi, il quale nel 1982, in occasione del VII centenario dei Vespri di Palermo, esaminò la rivolta sicula secondo una prospettiva allora non ancora approfondita dalla storiografia: il nesso esistente tra le alleanze politiche scatenanti e promotrici la ribellione e l'"esasperato" tentativo di unificazione tra Chiesa latina e greca<sup>6</sup>.

Le considerazioni che seguiranno prenderanno in esame tre aspetti del problema, considerandone lo stretto legame con i fatti palermitani: in primis, il pesante "fardello" lasciato da papa Clemente IV con la ratifica, concessa nel maggio 1267, del piano di conquista angioino di Costantinopoli; poi, la decisa politica di Niccolò III tesa ad un ridimensionamento delle ambizioni di Carlo I d'Angiò e il probabile accordo con la corona d'Aragona per la conquista della Sicilia; infine, le conseguenze del ritorno ad una politica fortemente filofrancese operata da Martino IV.

Il primo fattore da tener presente, quindi, che si pone, secondo le parole di Franchi, come un «antefatto giuridico» non eludibile è la ratifica dei patti viterbesi del 1267 da parte di Clemente IV<sup>7</sup>. Il prezioso documento, rinvenuto in duplice originale con bolla pontificia dallo stesso padre francescano negli Archivi dipartimentali di Bouches-du-Rhône a Marsi-

---

<sup>5</sup> Per le cause e i fatti specifici del Vespro si rimanda ai seguenti lavori: GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., pp. 15-80; ABULAFIA, *I regni del Mediterraneo occidentale*, cit., pp. 58-81; I. PERI, *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo*, Roma-Bari 1978, pp. 235-277; ID., *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne, 1282-1376*, Roma-Bari 1982, pp. 3-41. Molto importanti sono stati anche i recenti studi di Henri Bresc, di Stephan Epstein e di Luciano Catalioto che hanno messo in luce le trasformazioni sociali avvenute in Sicilia durante la dominazione angioina quale chiave interpretativa di ciò accadde nella guerra del Vespro e i legami tra finanze di guerra, prestiti esteri e privilegi accordati a mercanti forestieri durante tutta la dominazione angioina: cfr. H. BRESCH, *Politique et société en Sicile, XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles*, Aldershot 1990; S. R. EPSTEIN, *Potere e mercanti in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, Torino 1996; L. CATALIOTO, *Terre, baroni e città in Sicilia nell'età di Carlo I d'Angiò*, Messina 1995 e ID., *Aspetti e problemi del mezzogiorno d'Italia nel tardo Medioevo (XIII-XV sec.)*, Gallico di Reggio Calabria 2008.

<sup>6</sup> FRANCHI, *I Vespri siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio*, cit. Alcuni aspetti di questo tema sono già stati accennati nel cap. IV di questo lavoro. Per il trattato in questione si veda in particolare J. LONGNON, *Le traité de Viterbe entre Charles I<sup>er</sup> d'Anjou et Guillaume de Villehardouin*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, I, Napoli 1959, pp. 307-314.

<sup>7</sup> FRANCHI, *I Vespri siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio*, cit., pp. 9-12.

glia, confermerebbe, infatti, il cambio di direzione operato dalla Sede apostolica, durante il pontificato del papa francese, nei rapporti politici con l'impero di Bisanzio e la comunità cristiana orientale<sup>8</sup>. Tale radicale mutamento condiziona pesantemente anche le trattative successive e costituirà una sorta di spada di Damocle sull'unificazione promossa da Gregorio X durante il Concilio di Lione nel 1274. I protagonisti dell'incontro del 27 maggio 1267 erano tre: Carlo I d'Angiò, re di Sicilia, Guglielmo II di Villehardouin, principe di Acaia, e Baldovino II di Courtenay, imperatore spodestato di Costantinopoli. La finalità delle *conventiones et pacta viterbesi* stipulate, firmate e munite di *bullae aureae* era unica e in un certo senso molto semplice: recuperare l'*imperium Romaniae*<sup>9</sup>. Pochi giorni dopo aver raggiunto la stipula dell'accordo (29 maggio) essi richiesero al pontefice di confermare i *pacta* firmati e ottennero la ratifica pontificia nella quale il papa osservava:

Verum, quia iidem imperator et rex a nobis instantia petiverunt ut huiusmodi conventiones et pacta, et cetera in eodem contenta privilegio, apostolico roborare munimine curaremus, Nos ipsorum in hac parte petitioni grato concurrente assensu, conventiones / et pacta eadem aliaque omnia et singula, que in privilegio ipso habentur, ratificamus ex certa scientia, et approbamus, illaque habentes rata et grata, et inviolabilia inconcussa, et stabilia in perpetuum manere volentes, ea auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus...<sup>10</sup>

Così facendo il pontefice francese abbandonava in modo perentorio l'azione diplomatica inaugurata dalla Cancelleria pontificia con le trattative tra Innocenzo IV e l'imperatore bizantino, Giovanni III Ducas Vatatzes, e il patriarca orientale, Manuele II, che aveva portato a fatica ad una tregua tra le due anime della cristianità e alla speranza di una vera unificazione<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Sulla politica della Sede apostolica nei confronti di Bisanzio dal pontificato di Innocenzo IV al II Concilio di Lione si veda il già citato contributo di AZAÏS, *La politica italiana della Santa Sede (1250-1274)*, cit., pp. 557-581.

<sup>9</sup> Sulle aspirazioni di conquista dell'oriente bizantino di Carlo prima del II Concilio di Lione si veda: S. BORSARI, *La politica bizantina di Carlo I d'Angiò dal 1266 al 1271*, ASPN, 74 (1956), pp. 319-350.

<sup>10</sup> FRANCHI, *I Vespri siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio*, cit., Appendice, doc. 1, Viterbo, 29 maggio 1267, pp. 148-161, 148. Il documento contiene anche i termini del trattato del 27 maggio riportati nella versione redatta dall'imperatore Baldovino II: «...Tenor autem predicti privilegii talis est: In nomine Domini. Amen. Nos Balduinus, Dei gratia fidelissimus in Christo...»; cfr. *ivi*, p. 149.

<sup>11</sup> Sull'argomento si veda il volume di Antonino Franchi: ID., *La svolta politico-ecclesiastica tra Roma e Bisanzio (1249-1254). La legazione di Giovanni da Parma. Il ruolo di Federico II*, («Spicilegium Pontificii Athenaei Antoniani», 21), Roma 1981.

Il secondo elemento di questo affresco riguarda, invece, il presunto coinvolgimento di Niccolò III nei piani di conquista della Sicilia di Pietro III d'Aragona. L'aggettivo "presunto" non è casuale. Non è pervenuta, infatti, nessuna lettera ufficiale che confermi la volontà di papa Orsini di conferire a Pietro III d'Aragona il diritto di occupare la Sicilia e di eliminare il legittimo feudatario, Carlo. Tuttavia, l'ipotesi è stata ugualmente sollevata dalla storiografia per alcuni elementi che, se tenuti presenti, fanno molto riflettere.

Da una parte l'intensa attività della diplomazia aragonese negli anni del pontificato di Niccolò in cui emerge la figura rilevante del celebre medico di Federico II e poi segretario di Pietro III d'Aragona, Giovanni da Procida, ritenuto dalla tradizione storiografica il vero regista della ribellione siciliana. Dall'altra l'esplicita testimonianza di alcune cronache coeve di contatti avvenuti in Curia nel 1279 tra lo stesso Giovanni da Procida e il papa. Infine, la documentazione della diplomazia pontificia negli anni tra il 1278 e il 1281 rivela contrattazioni continue con l'Oriente greco. Occorre, però, vedere gli elementi con ordine.

Nella cancelleria aragonese esistono diversi documenti che inducono a pensare che si stesse preparando, negli anni appena precedenti alla rivolta del Vespro, un accordo tra Pietro III d'Aragona e l'imperatore orientale Michele VIII Paleologo per una conquista della Sicilia. Il 4 agosto del 1278 il re aragonese scriveva a Giovanni Galandesio, mercante pistoiese, perché «*quatenus eidem [Taverner, diplomatico di corte] tradatis vel tradi faciatis pecuniam quantamque necessariam habuerit et a vobis petierit, pro predictis negotiis procurandis*»<sup>12</sup>. Il rappresentante del re si trovava allora presso la Curia romana, come recita il dettato, «*pro quibusdam nostris negociis ad Curiam Romanam et ad dominum imperatorem*». La citazione nella fonte aragonese del «*dominum imperatorem*» fa molto riflettere. In quel frangente, infatti, l'identikit della figura che vantava tale titolo poteva corrispondere solamente a tre persone: Rodolfo I d'Asburgo, eletto re dei romani ma mai incoronato, Filippo I di Courte-

---

<sup>12</sup> Il documento citato dal Franchi (FRANCHI, *I Vespri siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio*, cit., p. 15) è stato pubblicato parzialmente da Helene Wieruszowski in: H. WIERUSZOWSKI, *Politische Verschwörungen und Bündnisse König Peters von Aragon gegen Karl von Anjou am Vorabend der Sizilianischen Vesper*, QFIAB, 37 (1957), pp. 136-191, doc. 5, Lerida, 4 agosto 1278, p. 179; ora anche in ID., *Politics and Culture in Medieval Spain and Italy*, («Storia e letteratura», 121), Roma 1971, pp. 233-278, 257. Le ricerche della Wieruszowski sono state molto importanti perché hanno contribuito a confutare una tesi diffusa nella storiografia moderna e contemporanea la quale, seguendo le suggestioni del lavoro di Amari, aveva inteso sottolineare soprattutto il carattere spontaneo della rivolta siciliana.

nay, imperatore titolare di Costantinopoli, e Michele VIII Paleologo, imperatore *Romaniae*.

Escludendo il primo per ovvi motivi – non fu mai imperatore e, quindi, in un documento non poteva esser indicato come tale – e il secondo perché genero di Carlo I d’Angiò – risulta difficile ipotizzare una trattativa tra l’Aragonese e il nemico –, rimane più probabile la terza ipotesi. Il Taverner, quindi, si trovava in Curia per trattare alcune negoziazioni, di cui non si conosce il contenuto, verosimilmente con il papa e con un imperatore – con ogni probabilità quello orientale –<sup>13</sup>. A questo punto sorge l’interrogativo su quale potesse essere il tema di un accordo tra questi tre personaggi: papa, Pietro III, Michele VIII. Come ha suggerito Franchi la fonte cancelleresca «non dovrebbe indurre a pensare al negoziato sull’uso giusto delle “decime del concilio lugdunense”», ma ad una missione «piuttosto politica» che «proprio perché segreta richiedeva terminologia generica»<sup>14</sup>.

Occorre citare un altro documento della cancelleria aragonese per trovare conferme all’ipotesi di questo accordo in corso. Si tratta di una lettera inviata sempre al Taverner da Pietro III alla fine dell’agosto 1279 nella quale il re chiedeva al proprio ambasciatore di rimanere dove si trovava – la località è purtroppo sconosciuta – «propter hoc et alia negocia vobis commissa moram in partibus ipsis», così da inviare una volta concluso il negozio «nobis processum totum finaliter habitum in quaterno notato, et nos exinde mandabimus quod providerimus demandadum»<sup>15</sup>. Dal documento non si conosce il contenuto della missione del Taverner ma si sa che le parti attive nel negozio avevano raggiunto un accordo già redatto in capitoli («processum factum super capitulis quibusdam»). Interessante, inoltre, è il nome che è riportato in calce al documento («Dominus Johannes de Procida mandavit»): questo significava che chi guidava la missione del Taverner per conto di Pietro III d’Aragona era quella stessa figura che le cronache coeve individuavano come regista del Vespro e che in altre lettere della Cancelleria aragonese è attestato come protago-

---

<sup>13</sup> Sul coinvolgimento di Michele VIII nel progetto del “piano siciliano” si veda: C. N. TSIRPANLIS, *The Involvement of Michael VIII Palaeologus in the Sicilian Vespers (1279-1282)*, «Byzantina», 4 (1972), pp. 303-329.

<sup>14</sup> FRANCHI, *I Vespri siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio*, cit., p. 16.

<sup>15</sup> WIERUSZOWSKI, *Politische Verschwörungen und Bündnisse König Peters von Aragon*, cit., doc. 6, Valencia, 31 agosto 1279, pp. 179-180; ora anche in ID., *Politics and Culture*, cit., pp. 267-268.



nista di un'azione diplomatica incessante per la preparazione di un "piano siciliano" di conquista<sup>16</sup>.

Il Franchi ne cita due che fanno entrambe riflettere perché documentano in queste missioni diplomatiche il coinvolgimento di una figura i cui interessi verso la Sicilia sono indiscutibili: la regina Costanza, moglie di Pietro III e figlia del defunto Manfredi<sup>17</sup>. Una particolare attenzione suscita il primo di questi atti cancellereschi citati. Il re, infatti, scriveva al proprio segretario Giovanni da Procida il quale gli aveva comunicato in precedenza notizie «de rumoribus Romane curie». In un passaggio della lettera il sovrano osservava:

...gratum et acceptum est nobis, quod domina regina se de talibus intronmittit, et maxime in prosecutione istius negotii, quod nobis utile et honorabile reputamus...<sup>18</sup>

Quali potevano essere i «rumores» intercettati da Giovanni Procida in Curia che egli comunicava al proprio re? E quale affare ritenuto «utile e onorevole» poteva interessare in prima persona la regina Costanza e nel quale il re le concedeva il diritto di avere voce in capitolo, se non un negozio che riguardasse la Sicilia, l'isola di cui il padre avrebbe dovuto essere sovrano? Il quadro documentario aragonese sembrerebbe, quindi, contribuire a illuminare una vicenda dai contorni incerti e corroborare l'ipotesi di un "piano siciliano" in atto negli anni precedenti al Vespro che interessava parti diverse: l'Aragona, Bisanzio e il papato<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> ID., *Der Anteil Johannis von Procida an der Verschwörung gegen Karl von Anjou*, «Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft», 5 (1935), pp. 230-239; ora anche in ID., *Politics and Culture*, cit., pp. 173-183.

<sup>17</sup> Il primo documento, che si trova presso l'Archivio de la Corona de Aragón a Barcellona (ACA, *Canc.*, Reg. n. 47, Alcira, 10 aprile 1280, f. 95v, cit. parzialmente in FRANCHI, *I Vespri siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio*, cit., p. 18, n. 31), è stato editato in A. DE SAINT-PRIEST, *Histoire de la conquête de Naples par Charles d'Anjou*, IV, Paris 1847, p. 201. Il secondo documento è citato dal Franchi sempre dal lavoro della Wieruszowski: WIERUSZOWSKI, *Politische Verschwörungen und Bündnisse König Peters von Aragon*, cit., doc. 4, Alcira, 10 agosto 1280, pp. 178-179; ora anche in ID., *Politics and Culture*, cit., pp. 266-267.

<sup>18</sup> DE SAINT-PRIEST, *Histoire de la conquête de Naples*, cit., p. 201.

<sup>19</sup> Giuseppe Galasso ha parlato di una vera e propria «cospirazione feudale e internazionale» in atto in quel frangente storico; GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., p. 81. Anche Vincenzo D'Alessandro ha sottolineato come la questione siciliana fosse divenuta un problema «alla cui soluzione parevano improvvisamente interessati gli Stati tutti dell'Occidente mediterraneo» (V. D'ALESSANDRO, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963, p. 18). Nella sua storia dell'impero di Romania, il politico veneziano Marino Sanudo Torsello il Vecchio (1270-1343) attestava queste macchinazioni che avevano coinvolto le maggiori forze mediterranee osservando: «...e per questo il Ré [Carlo] mandò ad invitar Miser Zuan Dandolo Doge di Vinegia, che

Ugualmente, anche il secondo elemento citato, la testimonianza di alcune cronache coeve, va in questa direzione. Si tratta principalmente della cronaca *Lu rebellamentu di Sichilia*<sup>20</sup> redatta in lingua vernacolare da un anonimo messinese e di altre due racconti del Vespro, più antichi de *Lu rebellamentu*, che si intitolano *Liber Jani di Procida et Palialoco* e *Leggenda di messer Gianni di Procida*<sup>21</sup>. Anche in questo caso l'attenzione di Antonino Franchi si è limitata a quei passaggi nei testi cronachistici che documenterebbero un coinvolgimento di papa Niccolò III nel "piano siciliano" di Pietro III e Michele VIII Paleologo.

Nel 1279, narra l'anonimo messinese, Giovanni da Procida, proveniente da Costantinopoli, si presentò presso la Corte pontificia, allora stabilitasi nel castello di Soriano nei pressi di Viterbo, chiedendo di poter parlare personalmente con il pontefice. Il dialogo tra il papa e il segretario del re aragonese è molto suggestivo. Vale la pena lasciar parlare il cronista:

...Intandu dissi misser Iohanni: "O Sanctu patri, tu lu quali tuctu lu mundu manteni et divi regiri in pachi; rincixati di quilli miseri scachati di lu regnu di Sichilia e di Pugla, chi non trovanu cui li [vogla] richiviri, non cui ritiniri! Chi illi su peju chi sunu [li] librusi...Et lu papa rispusi: "Comu purria andari contra di lu re Carlu, nostru figlu, lu quali manteni lu factu e lu honuri di la ecclesia di Ruma?". Et misser Iohanni dissi: "Eu sachu ki lu re Carlu non obedixi li vostri comandamenti, in nixunu casu". E lu papa dissi: "In quali casu non mi à volutu obediri?". Et misser Iohanni dissi: "Quandu vui [vi] vulistivu apparintari cum ipsu, et donàvivuchi una fimmina di vostru lignaju, et ipsu non volsi; avanti vi disdignau, et strazau li vostri lictri. Ben vi divirissivu recordari!". Di chi lu papa sindi ma-

---

volesse andar seco in persona a questa spedizione del riacquisto di Costantinopoli; rispose il Doge, che l'accettava l'invito con che per grazia d'Iddio non avea Schenella, né sopra esso alcuno, benche fosse vecchio; e questo il so, perche allora stava in la Corte del Doge predetto. L'imperatore de Greci inteso, ch'ebbe questa nova confederazione, armò sei Gallere capitaneate da Miser Zuan da Cavo suo Armiraglio...Allora Veneziani incominciarono armar Galee in Romania secondo la convenzione fatta con Ré Carlo e Balduin predetti. Il Ré similmente si mise a armar e una fiata e un'altra, ma avvenne, che durane questa confederazione, la Scicilia ribellò ad esso Ré Carlo e fù per trattato, come hò trovato scritto in Corte Romana una Cronica del Vescovo di Torsello, dell'Imperator predetto de Greci e delli Uomini del regno di Scicilia, che detto Imperator avea presso di lui e massime per industria de Miser Zuan de Procida e de Miser Zaccaria Genovese e altri suoi seguaci...»; cfr. MARINO SANUDO TORSELLO IL VECCHIO, *Istoria del Regno di Romania*, in *Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues*, a cura di C. HOPF, Berlin 1873, pp. 99-170, 132-133.

<sup>20</sup> ANONIMO MESSINESE, *Lu Rebellamentu di Sichilia*, in *Due cronache del Vespro*, a cura di E. SICARDI, in RIS<sup>2</sup>, XXXIV/1, Bologna 1917, pp. 5-29.

<sup>21</sup> Entrambe le cronache sono anonime e sono state editate nello stesso volume de *Lu rebellamentu*, rispettivamente il *Liber Jani di Procida et Palialoco* alle pp. 49-62 e la *Leggenda di messer Gianni di Procida* alle pp. 65-78.

ravigliau multu, quando audiu diri a misser Iohanni quisti cosi. Et misser Iohanni dissi: “Comu? Vi ndi meravigliati? Quistu esti in palisi, per tucta Sichilia et lu regnu, chi non voli obediri li vostri comandamenti, né vosi fari parintatu cum vostru lingnaju, e disdignavi”...<sup>22</sup>

Il papa, nel racconto de *Lu rebellamentu*, rimase stupito delle notizie che Giovanni da Procida gli stava riferendo. Il sapiente ambasciatore aragonese, facendo leva sullo stupore misto a irritazione del papa per le rivelazioni sull’atteggiamento disobbediente dell’Angioino, introdusse nel dialogo il tema del “piano siciliano”:

...Intandu lu papa fu multu iratu, et dissi a misser Iohanni: “Beni esti la veritati zò ki vui dichiti: dundi volentieri indi lu farria pentiri”. Intandu dissi misser Iohanni: “Illu non è nixunnu homu a lu mundu, chi lu pocza fari cussì comu vui”. Et lu papa dissi: “Comu lu pozu eu fari?”. Et misser Iohanni rispusi: “Si vui mi voliti dari palora, eu li farrò livari Sichilia e lu Regnu”. Et lu papa rispuosi: “Comu dichiti?” Chi illi sunnu di la ecclesia!”...<sup>23</sup>

Giovanni spiegò, dunque, al papa i termini del “piano” pregandolo però di mantenere segreto il contenuto della conversazione: vi era un signore che «vuole essere fedele alla Chiesa e che volentieri desidera imparentarsi con il papa», di nome Pietro d’Aragona, il quale «cum la forza di lu Plagalogu, si vui lu voliti conséntiri, et cum la forza di li Sichiliani, li quali su jurati insembra di fari quista cosa» intendeva conquistare l’isola siciliana<sup>24</sup>.

Occorreva, dunque, una ratifica pontificia del progetto: del resto «i protagonisti del “piano siciliano” – ha osservato Franchi – non potevano ignorare che senza un consenso della Sede apostolica, vano sarebbe apparso ogni piano politico-militare; come ridicolo ogni diritto dinastico di Costanza, nipote (oltretutto per via naturale) dello scomunicato Federico II e Bianca Lancia»<sup>25</sup>. Il racconto continua e svela aspetti molto interessanti che confermano l’ipotesi discussa dalla storiografia circa un coin-

---

<sup>22</sup> ANONIMO MESSINESE, *Lu Rebellamentu di Sichilia*, p. 9.

<sup>23</sup> Ibidem. Fedele Savio riteneva che questa disobbedienza di Carlo nei confronti della Sede apostolica, denunciata da Giovanni da Procida nell’ipotetico dialogo raccontato nella cronaca siciliana, fosse solamente una diceria: F. SAVIO, *La pretesa inimicizia del papa Niccolò III contro il re Carlo I d’Angiò*, «Archivio storico siciliano», 27 (1920), pp. 358-429, 359. La stessa notizia è riportata dalle altre due cronache siciliane citate: *Liber Jani di Procida et Palialoco*, p. 51 e *Leggenda di messer Gianni di Procida*, p. 67.

<sup>24</sup> ANONIMO MESSINESE, *Lu Rebellamentu di Sichilia*, pp. 9-10. Si vedano anche le altre due cronache siciliane: *Liber Jani di Procida et Palialoco*, p. 52 e *Leggenda di messer Gianni di Procida*, p. 67.

<sup>25</sup> FRANCHI, *I Vespri siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio*, cit., p. 13.

volgimento diretto di Niccolò III. Giovanni riuscì, infatti, a convincere il papa a rilasciargli delle lettere che attestassero il dialogo avvenuto e la volontà dell'Orsini di appoggiare la conquista aragonese della Sicilia.

...Et intandu dissi lu papa: “Sia factu zò chi plachi a vui, senza nostri licteri”. Et misser Iohanni rispusi: “Quistu non poti essiri; ma vui mi darriti vostri lictri, ki eu li purtirò cum li altri, li quali euaju, a tali chi eu sia crictu”. Et lu papa dissi: “Eu vi farrò fari, poi chi vui la voliti”. Et fichiru li lictri, et si fichi sigillari, non di bulla di plumbu papali, cumu si costuma, ma foru sigillati di lu sigillu propriu di lu papa, secretu...<sup>26</sup>

Il racconto del dialogo si conclude con la citazione di una parte del testo della lettera pontificia<sup>27</sup>. L'ambasciatore aragonese, poi, sempre nel racconto dell'anonimo messinese, proseguì il suo viaggio verso l'Oriente dove incontrò segretamente l'imperatore Michele VIII il quale, venuto a conoscenza della ratifica pontificia, fece far pesare a un suo ambasciatore, il lombardo Accardo Latino, trenta mila onze d'oro da spedire a Pietro III d'Aragona per la spedizione militare nell'isola siciliana<sup>28</sup>. La narrazione concitata di queste trattative si chiude con la scena del viaggio di ritorno di Giovanni da Procida verso la Sicilia. L'ambasciatore, accompagnato da Accardo e dall'oro bizantino, durante la navigazione ricevette, però, una notizia «capace di cambiare non solo la sua rotta, ma anche quella della storia della civiltà mediterranea»<sup>29</sup>: la morte di papa Orsini, il 22 agosto 1281<sup>30</sup>.

---

<sup>26</sup> ANONIMO MESSINESE, *Lu Rebellamentu di Sichilia*, p. 10. Si veda inoltre: *Liber Jani di Procida et Palioloco*, p. 52 e *Leggenda di messer Gianni di Procida*, p. 67.

<sup>27</sup> «...Et lu tinuri di li lictri dichianu in quistu modu: “ A lu cristianissimu figlu nostru, Petru, re di Aragona, papa Nicola terzu, la nostra benedizioni ti mandamu. Cum so cia cosa chi li nostri figloli fidili di Sichilia [non su] signuriati, non rijuti boni per lu re Carlu, si vi pregamu et comandamu, chi vui digiati andari a signuriari per nui la isula di Sichilia et li Sichiliani. Dunanduvi tuctu lu Regnu, di pigliariet mantiniri per nui, si comu figlu conquistaturi, di la santa matri ecclesia rumana. Et di zò, chi indi voglati crdiri a misser Iohanni di Prochita, nostru secretu, tuctu quillu lu quali vi dirrà a bucca, tinendu chilatu lu factu, chi jammai non si ndi sachamenti. Et prò vi plaza prendiri quista imprisa, et di non timiri di nixuna cosa ki, contra a ti, [ti] volissi offendiri», ANONIMO MESSINESE, *Lu Rebellamentu di Sichilia*, p. 10.

<sup>28</sup> Marino Sanudo osservava che nei patti dell'alleanza bizantino-aragonese «...il detto imperatore [Michele VIII] avea promesso dar al Ré d'Aragona ogn'anno sessantamila Lipperi insino a guerra finita e perche anco il detto Ré d'Aragona pretendeva aver dal detto Imperator sessantamila onze d'oro per una certa Madonna del Regno di Scicilia [Irene del Monferrato, moglie di Andronico II]...»; cfr. MARINO SANUDO TORSELLO IL VECCHIO, *Istoria del Regno di Romania*, p. 133.

<sup>29</sup> FRANCHI, *I Vespri siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio*, cit., p. 23.

<sup>30</sup> ANONIMO MESSINESE, *Lu Rebellamentu di Sichilia*, p. 14.

Il terzo elemento citato, gli atti della diplomazia pontificia negli anni 1278-1280, documentano, invece, il tentativo della Sede apostolica di persuadere i Greci a tornare in seno alla Chiesa romana e a stabilire un accordo di pace definitivo con Carlo I e Filippo I, imperatore di Costantinopoli. Già nell'estate del 1278 in Curia si stava preparando una legazione apostolica diretta a Bisanzio che il papa avrebbe affidato al francescano Bartolomeo di Amelia, vescovo grossetano<sup>31</sup>. Il contenuto delle richieste di Roma al Paleologo *super temporalibus* non era molto diverso, del resto, da quello avanzato dai predecessori di Niccolò III: raggiungere prima possibile un trattato di pace con i Latini per dare «toti quasi Christianitati tranquillitas»<sup>32</sup>.

Accanto alle missive spedite in Oriente, poi, vi erano quelle che la Cancelleria pontificia preparò per Carlo I d'Angiò. Niccolò III intendeva, infatti, sollecitare il re di Sicilia a collaborare attivamente agli impegni assunti dalla Chiesa di Roma con Bisanzio perché non gli fosse imputato un eventuale fallimento delle trattative<sup>33</sup>. La legazione del francescano Bartolomeo di Amelia, preparata lungo tutto l'anno 1278, giunse a Costantinopoli, anche grazie alla scorta approntata dall'Angioino, nei primi mesi del 1279.

I risultati della missione, tuttavia, non furono particolarmente importanti. Sotto il profilo religioso, il rappresentante pontificio riuscì solo ad ottenere una professione di fede del Paleologo e del patriarca Giovanni Bekkos che non aggiungeva nulla alle dichiarazioni compiute dagli stessi qualche anno prima, nel 1277. Per quanto riguarda, invece, l'aspetto politico della missione non è rimasto nessun documento che ne sveli il contenuto: è probabile, però, che esso vertesse intorno al riconoscimento da parte dei Latini, Carlo d'Angiò compreso, dei confini dell'impero di Bisanzio e della sua legittima esistenza<sup>34</sup>.

L'ambasceria pontificia ritornò in Curia nell'autunno del 1279. Il pontefice non poteva certo essere soddisfatto dell'esito della missione orientale la quale solo in minima parte aveva corrisposto ai numerosi sforzi impiegati per prepararla e alle attese di cambiamento del quadro politico

---

<sup>31</sup> Si vedano le lettere della legazione in: *Les registres de Nicholas III*, docc. 367-381, 708-710, 896. Nello specifico, FRANCHI, *I Vespri siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio*, cit., p. 31, n. 66.

<sup>32</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 144, San Pietro, 7 ottobre 1278, ff. 96r-96v; *Les registres de Nicholas III*, doc. 368.

<sup>33</sup> ASV, Reg. Vat. 29 A, n. 390, San Pietro, ottobre 1278, f. 210r cit. parzialmente in FRANCHI, *I Vespri siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio*, cit., p. 33, n. 71. Il papa fece creare, con l'appoggio di Carlo d'Angiò e dei veneziani, degli speciali salvacondotti che assicurarono il transito dei legati pontifici e di quelli bizantini, allo scopo di rendere le trattative più agevoli e sicure.

<sup>34</sup> *Ivi*, p. 39, n. 84.

mediterraneo rimesse in essa. Tuttavia, come ha osservato Antonino Franchi, non bisogna immaginare un risentimento di Niccolò III né nei confronti dell'imperatore Michele VIII né in quelli del patriarca di Bisanzio<sup>35</sup>.

Le preoccupazioni di papa Orsini erano rivolte, ora, più verso il piano di conquista dell'Oriente di Carlo I: questo si avrebbe definitivamente posto fine a qualsiasi tentativo di unificazione della cristianità. La morte del pontefice nel 1281, tuttavia, lasciò irrisolto il problema dell'unità delle chiese e aperti quei problemi politici che continuavano ad indebolire l'ipotesi di un'unificazione delle diverse anime del Mediterraneo cristiano.

L'elezione al soglio pontificio del cardinale francese Simone di Brion, con il nome di Martino IV, non fece altro che incrinare maggiormente una situazione già di per sé instabile. Il mutamento radicale che avrebbe subito la politica pontificia durante il pontificato del papa francese, soprattutto nei rapporti con Bisanzio e con gli angioini, si comprese sin dai primi atti di Martino. Gli ambasciatori di Michele VIII, i metropoliti Leone e Teofane, infatti, giunti in Curia per rendere omaggio al neoeletto, come era consuetudine, furono fatti attendere, subendo l'umiliazione dell'anticamera; furono, poi, ricevuti in modo freddo («frigide et aegre») e accusati pesantemente dal pontefice per l'atteggiamento del loro imperatore<sup>36</sup>. Le minacce di Martino IV sortirono l'effetto di chiudere lo spazio di dialogo con Bisanzio. Le conseguenze dell'atteggiamento del nuovo pontefice, come ha fatto notare parte della storiografia, furono devastanti: «in pochi mesi» Martino riuscì ad annullare «quanto faticosamente

---

<sup>35</sup> *Ivi*, pp. 39-40, n. 85.

<sup>36</sup> L'episodio è riportato nel racconto del cronista bizantino Giorgio Pachimere: «Martinus hic erat, qui Nicolao successerat. Ad huc maturaverat mittere Heracleensem episcopum Leonem et Nicaeum Theophaem. Verum hi appulsi quo mittebantur, haud secundum expectationem ipsorum istic sunt excepti, quin omnia potius speratis experti contraria. Nimirum edocti ad verum Romani de rebus nostris, et quod res erat suspicati, istam, quae magnopere iactabatur, pacem nihil demum aliud nisi fucum et ludibrium esse (praeter quippe imperatorem solum et Patriarcham quosdamque cum his assiduos, caeteros plane omnes taedere concordiae), insuper etiam illas ab imperatore ad fidem pacis sincere inite faciendam affectatas poenarum ab ecclesiae mansuetudine alienarum atrocitates improbantes, frigide legatos ac contemptim habuere, nec eos nisi sero vix tandem et aegre ad papam introduxerunt, eo demum successu legationis, ut imperator cum suis tamquam illusores, et ostentationibus suppliciorum ad simulandam, quam vere non inierant, concordiam abusi, anathemati subiicerentur. Quo facto legatos nulla dignatos benevolentiae aut honoris significatione dimiserunt...»; cfr. GEORGIUS PACHYMÉRÈS, *De Michaele et Andronico palaeologis libri tredicim*, p. 505.

era stato raggiunto da Gregorio X, lungimirante e comprensivo e dal Paleologo»<sup>37</sup>.

I gesti politici con cui Martino IV sancì, di fatto, una definitiva rottura con la politica dei suoi predecessori furono essenzialmente due. Innanzitutto, egli diede ospitalità, nel luglio del 1281 a Orvieto, all'incontro tra Carlo d'Angiò, Filippo I e gli ambasciatori veneziani e ratificò i patti che furono sanciti in tale appuntamento, secondo i quali si stabiliva il «passagium in Romanie» per l'anno 1283<sup>38</sup>. Poi, nel novembre dello stesso anno, lanciò la prima scomunica contro l'imperatore di Bisanzio, Michele VIII Paleologo<sup>39</sup>. Si andavano così formando nel Mediterraneo due grandi coalizioni: da una parte quella composta dalla corona d'Aragona, Bisanzio e la repubblica di Genova; dall'altra quella che riuniva Carlo d'Angiò, Filippo I, imperatore di Costantinopoli, e Venezia. Il papato, che negli anni precedenti aveva aspirato e operato attivamente per l'unità della cristianità occidentale e orientale in funzione della guerra di liberazione della Terra Santa, ora si schierava apertamente con una delle due fazioni<sup>40</sup>. L'inizio dello scontro sarebbe partito dal centro del Mediterraneo, a Palermo, in Sicilia, durante i vespri del 31 marzo 1282.

---

<sup>37</sup> FRANCHI, *I Vespri siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio*, cit., p. 46. Peter Herde ha osservato che «l'elezione del nuovo papa favorì immediatamente gli interessi bizantini di Carlo. Martino IV, mutando profondamente l'atteggiamento del Papato nei confronti dell'unione delle Chiese, annullò di colpo tutti i progressi ottenuti in due decenni di faticose trattative»; cfr. HERDE, *Carlo I d'Angiò*, cit., p. 217.

<sup>38</sup> FRANCHI, *I Vespri siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio*, cit., pp. 47-49. Sulla spedizione combinata tra angioini e veneziani si veda anche S. RUNCIMAN, *I Vespri siciliani. Storia del mondo mediterraneo alla fine del tredicesimo secolo*, Milano 1976, p. 252, il quale però indica erroneamente come data del «passagium» l'aprile del 1282.

<sup>39</sup> Nelle fonti della Camera apostolica non vi è traccia della prima scomunica lanciata da Martino IV all'imperatore di Bisanzio nel 1281 che doveva essere appesa sul portone del Duomo di Orvieto. La sua esistenza è però certa perché citata nella *Continuatio degli Annales* dell'abate Ermanno d'Althausen nella quale si legge il 18 novembre del 1281: «Sed ipsi Greci ab hac fide et promissione subito recesserunt. Propter quod dominus papa Martinus in Urbe-veteri eos excommunicatos nunciavit, ut patet in littera subsequenti: Martinus episcopus servus servorum Dei. Ad certitudinem presencium et memoriam futurorum Michaelem Palleolôgum, qui Grecorum imperator nominatur, tamquam eorundem Grecorum antiquorum scismaticorum et in antiquo scismate constitutorum et per hoc hereticorum, necnon et heresis ipsorum ac scismatis antiquati fauorem, de fratrum nostrorum consilio denunciamus, presente hac fidelium multitudine copiosa, excommunicationis sententiam, latam a canone, incurrisse, ac ipsius fore sententie vinculo innodatum...»; cfr. HERMANNI ALTAHENSIS, *Annales*, a cura di PH. JAFFÉ, in M.G.H., SS, XVII, Hannover 1861, pp. 381-416, 409.

<sup>40</sup> Il domenicano Tolomeo da Lucca, ottimo conoscitore delle vicende della Curia romana, commentava così la scelta politica di Martino IV di scomunicare l'imperatore di Bisanzio: «...Quod quidem factum fuit dicto Regi Carolo causa scandali, et ruinae, ut jam patebit, nec non et ipsi Ecclesiae plurimum fuit damnosum, ut in sequentibus

## 6.2 «*Apostolicae sedis legatus*»: la prima legazione in Sicilia (1282-1285).

Il giovedì santo della Quaresima del 1282 (26 marzo), nelle celebrazioni dedicate alla solennità *Cenae Domini*, fu rinnovata la scomunica all'imperatore di Bisanzio, Michele Paleologo, e furono minacciati d'interdetto tutti coloro che gli avessero prestato aiuto. Il testo della scomunica è andato perduto ma si hanno notizie di questa condanna ecclesiastica da alcuni inserti riportati in altri documenti pontifici successivi<sup>41</sup>. Il martedì di Pasqua (31 marzo), appena cinque giorni dopo la pubblicazione della condanna ecclesiastica, durante l'ora del vespro nei pressi della chiesa monastica di Santo Spirito, una folla di palermitani, senza distinzione di ceto ed età, si rivoltò contro la presenza straniera francese<sup>42</sup>.

---

apparebit...»); cfr. TOLOMEO DA LUCCA, *Historia ecclesiastica*, col. 1186. Nelle parole del vescovo di Torcello si ritrovano anche alcune indicazioni importanti circa il “patto siciliano” sopraccennato tra Bisanzio e l'Aragona le carte del quale egli vide di persona in Curia: «...Et hi [Tolomeo si riferisce a Giovanni da Procida, Benedetto Zaccaria da Genova ed altri genovesi presenti alla corte di Bisanzio], praecipue autem Dominus Joannes, mediatores fuerunt inter unum de maioribus Principibus Mundi et Regem Aragonum supradictum de auferendo Regnum Regi Carolo: quem tractatum ego vidi. Sed illi regi succurrit Palaeologus, propter novitates eidem factas; et cum suo adjutorio facit armatam in mari; unde et suspicio jam incipit ebullire de novitate aliqua fienda in Regno...»); cfr. *ivi*, col. 1187. Ora, nelle parole di Tolomeo non è mai citato esplicitamente un coinvolgimento di Niccolò III. Ciò è comprensibile se si tiene conto del fatto che Tolomeo era presente in Curia e che in essa vivevano ancora numerosi esponenti della famiglia Orsini tra cui due cardinali, Matteo Rosso e Napoleone. La mancanza di una citazione esplicita di papa Niccolò III va letta, forse, come una preoccupazione di “politica” curiale. Il francescano Salimbene, invece, lontano dagli affari interni alla corte pontificia, fa menzione esplicita del ruolo di Niccolò III nel piano di Pietro III d'Aragona quando afferma: «...Debeat autem fieri bellum predictum occasione Sicilie, quam intraverat Petrus rex Aragonie, et occupaverat eam cum exercitu suo, siquidem papa Nicholaus III dederat eam sibi in odium regis Karuli cum consensu aliquorum cardinalium qui tunc erant in curia...»); cfr. SALIMBENE, *Cronica*, II, p. 1442. Appare molto interessante questo passaggio della Cronica salimbeniana, soprattutto quando si afferma che vi erano diversi cardinali che appoggiavano la linea politica dell'Orsini tesa a sostituire alla guida del Regno di Sicilia Carlo d'Angiò con Pietro d'Aragona. Che il cardinale Gerardo Bianchi fosse tra questi?

<sup>41</sup> Il primo documento si trova in ASV, Reg. Vat. 41, n. 4, Orvieto, 7 maggio 1282, ff. 94r-v (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 269; POTTHAST, doc. 21896). Il secondo documento, invece, si trova in ASV, Reg. Vat. 41, n. 13, Montefiascone, 18 novembre 1282, f. 105r (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 278; POTTHAST, doc. 21948).

<sup>42</sup> Il *casus belli* che scatenò la sommossa fu la presunta offesa fatta da certi soldati francesi a una donna siciliana. Non tutte le cronache del tempo narrano l'accaduto. Alcune, come quelle celebri di Salimbene e di Tolomeo da Lucca tacciono del tutto



Il dato cronologico e lo svolgimento della rivolta fanno molto riflettere: sembra, quasi, che la sommossa palermitana, studiata ad arte dal regista Giovanni da Procida e sostenuta dall'imperatore di Bisanzio e dai ghibellini del Nord Italia, abbia rappresentato non solo una risposta all'atteggiamento politico di Carlo nell'isola e nel Mediterraneo – cosa del resto comprensibile – ma anche all'atto pontificio del 26 marzo di Martino IV<sup>43</sup>.

La rivolta si sviluppò presto in tutta la Sicilia, anche se non fu subito accolta in modo eguale da tutte le città. Da Palermo partirono squadre armate che sponsorizzarono la ribellione contro i francesi e ne promossero l'intrinseca ideologia. Il 3 aprile fu sancito un patto tra la città palermitana e le *universitates* dell'area di Corleone che, per la sua produzione cerealicola, rappresentava una delle zone più ricche di tutta l'isola. Da qui il movimento dei rivoltosi prese tre direzioni: verso Cefalù a oriente, verso Castrogiovanni nell'interno e verso Trapani a ponente. L'ondata dei ribelli, tuttavia, non aveva ancora uno scopo ben definito, tanto che il cronista Bartolomeo de Nicastro osservava che «licet Siculi hostes persequantur invisos, tamen a Regis Caroli nomine non declinant»<sup>44</sup>. Per questo, forse, non suscitò dappertutto una subitanea e totale fiducia.

---

l'evento; altre come quella del *Liber Jani di Procida et Palialoco* sono, invece, generiche nel descriverlo. Per avere notizie circostanziate circa la ragione prossima della rivolta di Santo Spirito bisogna leggere la cronaca del messinese Bartolomeo di Nicastro la quale afferma: «...Dumque sedentibus aliis super herbas, aliis flores legentibus, quos martius praestabat aperiens, ac tota planicies civium gaudiis resultaret, ecce nobilis nympa, facie satis decora, adpectu formosa per omnia, que nedum tangere, verum dicere sufficeret, comitata parentibus, sponso et fratribus, ac comitibus aliis circumducentibus, ducebatur ad sacra, spectabilis reverentiae cultu insignita. Quidam Gallicus, nomine Drohettus, in ipsam nobilem proruit audax, et praetextu scilicet investigandi, si arma sponsi, vel alterius illorum secum portaret abscondita, manu intrepidus, pectus infra vestes et ubera tangit illicita, simulans quod ea perpenderet ipsam portare. Haec quidem praesumpserat in odium evidens civium ipsorum et injuriam manifestam...Statim nobilis illa dirigit, et dum fugitivus relinqueret gelidus cruor artus, venustatis formam mutavit et speciem in cordis dolorem anxium, quem monstrabat; et ea vultu demissa ceciderunt in grmium brachia semifracta, ac caput in pectore sponsi declinans, jam exinanita est spiritu, licet vivat...»; cfr. BARTHOLOMAEO DE NEOCASTRO, *Historia sicula*, p. 11; anche la cronaca di Niccolò Speciale evidenzia il fatto dell'aggressione: «...Sub quo praetextu, quidam plus aliis furore vitiosae libidinis forsitan excoecatus in unam ex mulieribus illis, temerarias manus iniecit, atque asserens eam pugionem viri sui sub vestibus abscondisse, temerarius illam in utero titillavit...»; cfr. NICOLÒ SPECIALE, *Historia sicula*, in RIS, X, col. 925.

<sup>43</sup> Anche in questo caso non è il caso di dilungarsi sui protagonisti, le motivazioni e la regia internazionale che “mosse” la folla di Palermo contro il nemico angioino. Si rimanda alle convincenti considerazioni di Franchi: FRANCHI, *I Vespri siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio*, cit., pp. 85-105.

<sup>44</sup> BARTHOLOMAEO DE NEOCASTRO, *Historia sicula*, p. 14.

A questo primo moto, per esempio, fu estranea la città di Messina. I motivi erano diversi: i legami influenti tenuti da alcune delle famiglie maggioranti cittadine con la corte angioina, come i Riso; la minore pressione fiscale a cui era stata sottoposta, ragione economica profonda della sommossa; il timore di essere più esposta, rispetto a Palermo, ad un'immediata ritorsione da parte dei francesi essendo più vicina a Napoli. Non solo in principio Messina fu estranea al moto rivoluzionario, ma rispose addirittura in maniera aggressiva, inviando fanti contro la città di Taormina e navi militari contro Palermo<sup>45</sup>.

Presto, però, quando si accorse della mancanza di una reazione decisa angioina, anche la "porta della Sicilia" cedette. L'occasione del passaggio avvenne quando Erberto d'Orléans, vicario regio nell'isola, insoddisfatto di ciò che accadeva sul fronte militare di Taormina, sostituì con un francese il comandante messinese delle truppe, Guglielmo Chiriolo. Seguirono violenti scontri tra francesi e messinesi: il 28 aprile 1282 Messina proclamò la propria indipendenza e si mise sotto la protezione della Sede apostolica<sup>46</sup>.

Il problema della rivolta siciliana, iniziata a Palermo nel marzo 1282, consisteva, di fatto, nella mancanza di una legittimità giuridica che sostenesse il governo dei ribelli nell'isola. Un'eventuale proclamazione d'indipendenza se convinceva sul piano ideale non avrebbe mai potuto funzionare, invece, dal punto di vista giuridico. Sarebbe occorsa, infatti, una delegittimazione dell'investitura feudale di Carlo d'Angiò per aprire uno spazio di legittimità al governo dei ribelli e, anche nel caso in cui questo si fosse potuto realizzare, si sarebbe posto il problema dei diritti feudali del papato nel Regno di Sicilia.

«Certo, il riconoscimento e la protezione richiesti alla chiesa romana, – come ha osservato Illuminato Peri – se ottenuti, avrebbero tolto credibilità alla rivalse di Carlo. Ma essi urtavano con gli equilibri e gli schieramenti, per i legami esistenti tra il re di Napoli e la corte di Roma e per il ruolo che il primo teneva nell'Italia spartita tra guelfi e ghibellini»<sup>47</sup>. La situazione internazionale – era ancora da realizzarsi il «passagium» in *Romania* di Carlo e i veneziani, progettato per il 1283 – oltre a una chiara preferenza per la parte angioina suggerirono a Martino IV di non considerare le richieste dei siciliani. I ribelli, infatti, non intendevano perdere il legame con Roma e avevano inviato un'ambasceria in Curia con lo scopo di dichiarare al papa l'assoluta volontà di sottomissione alla Sede

---

<sup>45</sup> PERI, *La Sicilia dopo il Vespro*, cit., p. 7.

<sup>46</sup> BARTHOLOMAEO DE NEOCASTRO, *Historia sicula*, p. 19.

<sup>47</sup> PERI, *La Sicilia dopo il Vespro*, cit., pp. 11-12.

apostolica e di richiedere, al contempo, che fossero tolti a Carlo d'Angiò i diritti feudali nel Regno<sup>48</sup>.

La sentenza definitiva del papa non si fece attendere. Il 7 maggio dello stesso anno Martino IV prese posizione contro i ribelli siciliani e intimò loro l'obbedienza alla Sede apostolica e al suo legittimo rappresentante nell'isola, Carlo, pena la scomunica e l'interdetto ecclesiastico<sup>49</sup>. Sempre lo stesso giorno fu rinnovata, per la terza volta, anche la scomunica all'imperatore bizantino<sup>50</sup>.

Il papa decise, inoltre, insieme al concistoro dei cardinali, di affidare a Gerardo Bianchi la delicata missione di riportare i siciliani all'obbedienza non solo della Chiesa ma anche del loro re, Carlo. Il 5 giugno 1282 conferì al cardinale vescovo di Sabina il mandato di «apostolicae sedis legatus» nel Regno di Sicilia. L'immagine usata dal pontefice per descrivere quello che era successo il 31 marzo del 1282 a Palermo fa comprendere bene la presa di posizione politica che Martino IV assunse fin dall'inizio della vicenda del Vespro. Il papa identificava la ribellione siciliana, infatti, come azione del diavolo, «nemico del genere umano»<sup>51</sup>. Sostenendo, poi, di amare in particolar modo il Regno di Sicilia, confermava l'intenzione di voler dedicare la sua particolare cura alla

---

<sup>48</sup> Il racconto del guelfo fiorentino Ricordano Malaspini suggerisce un'immagine dell'ambasceria siciliana giunta in Curia da papa Martino: «In questo tempo, parendo a quelli di Palermo, e agli altri cavalieri avere mal fatto, e sentendo l'apparecchiamento del re Carlo, mandarono ambasciatori frati religiosi a papa Martino, domandandogli misericordia, proponendogli solamente questa proposta, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, tre volte ripetendo. Il papa in pieno concistoro fece questa risposta ch'è scritta nel Passio, Rex Iudeorum, et dabant ei alapam, similmente tre volte ripetendo, onde gli ambasciatori si partirono male contenti»; cfr. RICORDANO MALASPINI, *Cronica fiorentina*, in *Due cronache del Vespro*, pp. 79-90, 85-86.

<sup>49</sup> Il testo è andato perduto e non è rinvenibile nemmeno nei registri pontifici. È citato e parzialmente trascritto, però, in HERMANNI ALTAHENSIS, *Annales*, pp. 412-414.

<sup>50</sup> A differenza degli altri due testi che contengono le scomuniche nei confronti di Michele VIII, il terzo documento fu inserito nei registri della Camera apostolica: cfr. ASV, Reg. Vat. 41, n. 4, Orvieto, 7 maggio 1282, ff. 94r-v (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 269; POTTHAST, doc. 21896).

<sup>51</sup> «...Unde cum hostis humani generis, pacis emulus et zizanie seminator nuper in eodem regno turbationes et scandala suscitavit, satagens ut regnum prefatum, de oppressionibus et langoribus quibus peste tyrampnica fluctuaret diutius, sub ejusdem regis strenua dimicatione respirans, deformationis dispendia sub miserabili ducta vehiculo sustineret, nos exinde graves et amaras in corde suscepimus non sine immensi doloris acerbitate puncturas, dum miserabilis dicti regni conditio et commissorum ibidem enormitates excessuum in nostro pectore revolvuntur, et profundis meditationibus laboriosisque vigilis anxuamur, ut in tante necessitatis possimus auctore Domino adhibere consilium opportunum...»; cfr. ASV, Reg. Vat. 41, n. 5, Orvieto, 5 giugno 1282, f. 94v (ed. interamente in *Les registres de Martin IV*, doc. 270; regesto in POTTHAST, doc. 21912).

situazione dell'isola coinvolgendosi però dalla parte di Carlo<sup>52</sup> e, per questo, inviava il cardinale vescovo Gerardo come un «angelo di pace» perché «estirpasse, assicurasse, dissipasse e disperdesse, edificasse e piantasse» e facesse ciò che dava onore a Dio e che era utile per il Regno<sup>53</sup>.

Al documento di consegna del mandato seguiva una lunga serie di atti in cui erano descritti minuziosamente i poteri conferiti al legato apostolico per la sua delicata missione. Colpisce il numero di documenti rilasciati dalla Cancelleria apostolica contenenti le concessioni fatte da Martino IV al suo legato: sono un totale di trentaquattro quelli inseriti nel Registro 41 della Cancelleria apostolica. In primis, il pontefice si rivolgeva a tutti i siciliani<sup>54</sup> e al re, Carlo I d'Angiò<sup>55</sup>, perché si impegnassero umilmente a obbedire ai moniti e alle indicazioni del rappresentante del Vicario di Cristo. Seguivano, poi, i termini della «plena potestas» legatizia di Gerardo che si possono suddividere in tre ambiti di azione. Un primo riguardava i poteri di intervento in ambito ecclesiastico nella circoscrizione territoriale della legazione; un secondo riguardava, invece, i poteri d'intervento in materie non strettamente legate alla giurisdizione ecclesiastica ed, infine, il terzo interessava le concessioni di benefici o esenzioni fatte dal papa a Gerardo stesso, ai suoi *familiars* e a coloro che egli avrebbe coinvolto nella missione.

Innanzitutto, Martino concedeva al cardinale parmense la facoltà di esercitare alcuni poteri “speciali” nei confronti di laici ed ecclesiastici nel territorio della legazione: privare, per esempio, di tutti i benefici e le indulgenze accordati dalla Sede apostolica, quei religiosi, di qualunque ordine, che si fossero rifiutati di obbedire al suo mandato e comminare scomuniche a coloro che fossero apparsi ingiuriosi contro di lui e la sua *familia*<sup>56</sup>; prosciogliere o alleggerire le pene di coloro che si fossero dimostrati veramente pentiti, ogni volta che Gerardo si fosse trovato a pre-

---

<sup>52</sup> «...Et licet Christicolarum singulae regiones Deo et Apostolice Sedis devote favorem apostolicum mereantur, nosque ad eas nostre considerationis diffundamus intuitum, tamen regnum Siciliae velud delectationi nostre pomerium serenis intuemur affectibus et infra claustrum nostri pectoris predilectione portamus...»; cfr. *ibidem*.

<sup>53</sup> «...te tamen propter exaltationem ejusdem ecclesie cujus negotium in hac parte principaliter agitur et oblatam predictorum regis et regni quietem, de fratrum nostrorum consilio, illuc tamquam pacis angelum duximus destinandum, fraternitati tue in eodem regno plene legationis officium committentes ut evellas, destinas, dissipas et disperdas, edifies et plantes et facias auctoritate nostra quecumque ad honorem Dei et prosperum statum illarum partium ac formationem prosperi status regis et regni predictorum videris pertinere concessa tibi auctoritate...»; cfr. *ibidem*.

<sup>54</sup> Cfr. *Les registres de Martin IV*, Orvieto, 5 giugno 1282, doc. 270a.

<sup>55</sup> Cfr. *ivi*, docc. 270b, 270p.

<sup>56</sup> Cfr. *ivi*, doc. 270c.

dicare o a consacrare altari e chiese, o nelle festività solenni<sup>57</sup>; dispensare dalla scomunica ecclesiastica o concedere penitenze in sostituzione delle pene stabilite<sup>58</sup>; convocare a sé per collaborare quanti frati, Predicatori, Minori o di altri ordini, ritenesse utili alla missione affidatagli ma non dare loro il permesso di entrare nei monasteri femminili o di cavalcare<sup>59</sup>; punire tutti quei chierici secolari che si fossero dimostrati «ingrati e disobbedienti» nei confronti delle grazie concesse dalla Sede apostolica e dei poteri conferitigli per la sua legazione<sup>60</sup>; poter giudicare da sé quei religiosi facenti parte al circolo della sua legazione macchiatisi di atti di simonia durante la missione siciliana<sup>61</sup>.

Poi, vi erano i poteri che riguardavano l'intervento del legato in ambiti non strettamente legati alla giurisdizione ecclesiastica come, per esempio, il compito di convincere conti, baroni e tutti i laici siciliani a giurare nuova fedeltà al re Carlo pena la privazione dei feudi ecclesiastici che essi detenevano<sup>62</sup>, la facoltà di concedere l'ufficio del tabellionato a quattro persone che, dopo un esame scrupoloso, avesse ritenuto idonee<sup>63</sup> o la facoltà di togliere la scomunica a quei chierici o laici che vi erano incorsi per aver offerto armi o altre cose proibite ai saraceni<sup>64</sup>.

Infine, accordava a Gerardo alcuni benefici per sé e per i suoi *familiares*: il potere, per esempio, di concedere ai chierici che erano al suo seguito la facoltà di dichiarare per testamento e disporre dei beni non acquisiti grazie alla Chiesa e dei beni mobili ecclesiastici affidati al loro ufficio e alla loro amministrazione e di concedere loro quei benefici con o senza la «cura animarum» vacanti nelle città e nelle diocesi della circoscrizione territoriale del suo mandato secondo gli statuti del IV Concilio lateranense<sup>65</sup>; di potere chiedere e ottenere le *procuraciones* a lui dovute anche in sua assenza e le *evectiones* a lui utili per le trattative<sup>66</sup>; di poter eleggere quando volesse, durante la legazione, un chierico secolare o un religioso quale suo confessore<sup>67</sup>. Una lunga serie di esenzioni e benefici che dovettero fruttare non poco anche dal punto di vista economico al cardinale parmense e al suo seguito.

---

<sup>57</sup> Cfr. *ivi*, docc. 270d, 270z.

<sup>58</sup> Cfr. *ivi*, docc. 270f, 270g, 270h, 270i, 270m.

<sup>59</sup> Cfr. *ivi*, doc. 270t.

<sup>60</sup> Cfr. *ivi*, docc. 270w, 270ii.

<sup>61</sup> Cfr. *ivi*, doc. 270w.

<sup>62</sup> Cfr. *ivi*, doc. 270k.

<sup>63</sup> Cfr. *ivi*, doc. 270u.

<sup>64</sup> Cfr. *ivi*, doc. 270gg.

<sup>65</sup> Cfr. *ivi*, docc. 270l (il doc. 270l è datato Orvieto, 8 giugno 1282), 270n, 270o, 270v, 270dd.

<sup>66</sup> Cfr. *ivi*, docc. 270r, 270s.

<sup>67</sup> Cfr. *ivi*, doc. 270bb.

Nel frattempo, all'inizio dell'estate del 1282 dalle coste del Regno d'Aragona si era mossa la flotta di Pietro III. Partito da Porto Fangos con poche migliaia di cavalli e fanti leggeri, il re aragonese giunse a Collo, nell'attuale Algeria, il 28 dello stesso mese. La presunta crociata contro i mussulmani dell'Africa settentrionale, tuttavia, non convinceva nessuno, tantomeno il papa il quale era preoccupato per i legami che l'Aragonese aveva stretto con Bisanzio e con le forze ghibelline del Nord Italia<sup>68</sup>. Infatti, il 30 agosto Pietro sbarcò a Trapani e il 4 settembre entrò trionfalmente in Palermo a cavallo, acclamato re da tutta la popolazione: la proclamazione a sovrano di Sicilia di Pietro III d'Aragona fatta dai ribelli palermitani aveva, del resto, una sua ipotetica base di legittimità in quanto si rivolgevano a lui perché erede dei presunti diritti di Manfredi, avendo egli sposato la figlia dello svevo<sup>69</sup>.

La scelta operata dal concistoro di Gerardo quale legato pontificio nel Regno doveva apparire un'opzione felice per tutte le parti in lotta. Pietro d'Aragona, aveva conosciuto il cardinale parmense quando quest'ultimo, nel 1279, aveva tentato una mediazione di pace tra le corone di Francia e di Castiglia. Nel 1281 il re aragonese aveva scritto all'allora cardinale prete dei XII Apostoli una lettera nella quale gli chiedeva di intercedere presso Martino IV affinché il papa concedesse lui il perdono per non aver ubbidito alle sue richieste<sup>70</sup>: ciò significa che Pietro stimava Gerardo e gli riconosceva un particolare ascendente in Curia. Come ha sostenuto Herde, è probabile che il re aragonese non vedesse «nella figura di Gerardo un seguace incondizionato degli Angiò»<sup>71</sup> e perciò non ritenesse totalmente compromesso il rapporto con la Sede apostolica.

Carlo, invece, che aveva conosciuto anch'egli Gerardo e nei confronti del quale provava una sincera stima<sup>72</sup>, poteva vantare l'appoggio diretto

---

<sup>68</sup> La finalità "segreta" della crociata africana non aveva insospettito solo Martino IV ma anche il re di Francia Filippo III, come dimostra la presenza di suoi ambasciatori a Porto Fangos il 20 maggio del 1282 (CARINI, *Gli Archivi e le biblioteche di Spagna*, cit., II, p. 49). Galasso ha osservato che la partenza di Pietro per l'Africa doveva essere in parte una sorta di «azione dimostrativa, di copertura delle sue intenzioni quali realmente egli doveva nutrire» (GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., p. 84, n. 2), ma, come ha messo in luce Hans Schadek, il problema della crociata africana di Pietro III non può essere semplicemente liquidato come una copertura della successiva invasione della Sicilia; cfr. H. SCHADEK, *Tunis oder Sizilien? Die Ziele der Aragonesischen Mittelmeerpolitik unter Peter III von Aragon*, «Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft», 28 (1975), pp. 335-349.

<sup>69</sup> Si vedano a questo proposito le considerazioni di A. BOSCOLO, *L'eredità sveva di Pietro il Grande, re d'Aragona*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro*, cit., I, pp. 83-100.

<sup>70</sup> Cfr. *infra*, cap. V, p. 156, n. 86.

<sup>71</sup> HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 7.

<sup>72</sup> Cfr. *infra*, cap. V, p. 141, n. 26.

del pontefice francese e filoangioino. Il re di Sicilia sapeva, quindi, che il cardinale vescovo di Sabina, in quanto «apostolicae sedis legatus», era stato scelto per rappresentare nell'isola la politica di Martino e da questa non poteva scostarsi. Gerardo, del resto, doveva la sua brillante carriera pure alla corrente curiale filofrancese, anche se il suo atteggiamento politico all'interno della corte pontificia non si appiattì mai su posizioni ideologiche<sup>73</sup>.

Gli spostamenti nel Mediterraneo della flotta aragonese avevano messo in crisi il piano dell'Angioino di riprendere subito il controllo sull'isola con una tempestiva azione militare. Egli aveva riunito le sue forze sullo stretto di Messina ma si era ben presto accorto che quella che si preannunciava non era semplicemente la repressione di una sedizione momentanea ma una vera e propria guerra che avrebbe scombinato i piani d'attacco contro Bisanzio. Fa riflettere il racconto del cronista fiorentino Giovanni Villani il quale riferisce nella sua *Nuova Cronica* che Carlo, una volta raggiunto dalla notizia dell'inizio del Vespro siciliano, si rivolse a Dio per chiedergli di poter discendere la scala della fortuna a piccoli passi<sup>74</sup>. Il re di Napoli, prima di procedere alla repressione, decise di avvalersi dell'aiuto del papa e del suo legato per tentare la strada della mediazione pacifica con i rivoltosi.

In Curia, infatti, anche tra le fila del partito filofrancese, molti si erano convinti che quella di Carlo nel Meridione d'Italia era stata veramente, secondo l'icastica espressione dantesca, una «mala signoria»<sup>75</sup> e che l'unica modalità perché la crisi non peggiorasse irrimediabilmente fosse un subitaneo intervento di riforma del Regno. Carlo, ascoltando i consigli curiali, il 10 giugno del 1282, emanò dunque un editto, contenente una serie di *constitutiones*, con cui da una parte tentava di disculparsi dalle accuse di mal governo, addossando tutte le mancanze e i limiti della propria cattiva amministrazione ai suoi funzionari regi, e dall'altra intendeva allentare il malumore e l'insoddisfazione verso la dominazione francese dilagante nel Regno<sup>76</sup>.

---

<sup>73</sup> HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 8.

<sup>74</sup> «Nel detto tempo lo re Carlo era in corte col papa: com'ebbe la dolorosa novella della rubellazione di Cicilia, cruccio molto nell'animo e ne' sembianti, e' disse: "Sire Iddio, dapoì t'è piaciuto di farmi aversa la mia fortuna, piacciati che 'l mio calare sia a petitti passi"...»; cfr. GIOVANNI VILLANI, *Nuova Cronica*, a cura di G. PORTA, I, Parma 1990, lib. VIII, cap. LXII, pp. 511-512.

<sup>75</sup> «...se mala signoria, che sempre accora/ li popoli soggetti, non avesse/ mosso Palermo a gridar: "Mora, mora!"...»; cfr. DANTE ALIGHIERI, *Paradiso*, III, *La Divina Commedia*, a cura di A. M. CHIAVACCI LEONARDI, Milano 2005, canto VIII, vv. 73-75, pp. 226-227.

<sup>76</sup> TRIFONE, *La legislazione angioina*, cit., pp. 76-93.

I risultati negativi dell'ordinanza del 10 giugno e delle iniziative diplomatiche intraprese da più parti per distogliere Pietro III dal continuare l'impresa in Sicilia, tuttavia, convinsero Carlo della necessità dell'intervento armato. Il re si unì il 6 luglio alle proprie truppe radunate a Catona, in Calabria; il 25 luglio passò lo stretto sbarcando sulla costa di fronte a Messina, presso il monastero di Santa Maria Roccamadore, e iniziò l'assedio del centro siciliano al cui interno il capitano della città, Alaimo da Lentini, si apprestava ad organizzare la difesa<sup>77</sup>.

Prima di sferrare il vero e proprio attacco a Messina, però, l'esercito angioino lasciò spazio al tentativo di mediazione del cardinale Bianchi. Gerardo doveva aver raggiunto l'accampamento francese a Catona poco dopo l'arrivo del re Carlo, intorno alla metà di luglio, oppure direttamente sul lato siciliano dello Stretto nei primi giorni d'agosto<sup>78</sup>. Con il consenso di entrambe le parti in conflitto il cardinale vescovo di Sabina entrò in città e tentò la strada difficile delle trattative. Così racconta l'episodio il cronista messinese Bartolomeo di Nicastro:

Dum autem in fide sua populus perduraret, ecce venerabilis pater dominus Gerardus de Parma cardinalis, Apostolicae Sedis Legatus, requisito ac monito et volente populo civitatis, ad eum de conscientia Caroli regis accessit; cujus motus increpans, tamquam qui a fide Matris Ecclesiae et regis Caroli titulo deviarat, monet eos ad amissam, fidem redire, si animarum perniciem et pericula futura corporum cupiunt evitare. Et, volentibus universis, Alaymus dictum patrem de possessione urbis et insulae nomine Matris Ecclesiae regendae per eum, per clavam, quam tenebat in manu, presentialiter investivit, procul tamen abjecto nomine ec dominio Gallicorum et, ea accepta, dixit, quod eos restituat Ecclesiae filio a cujus jugo servilia colla subtraxerant. Et, eo loquente, Alaymus voce magna intonans, clavam ipsam subripuit dicens: "Melius est, quod omnes in proelio moriamur, quam ad invisos hostes redeamus admoniti"<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> BARTHOLOMAEO DE NEOCASTRO, *Historia sicula*, p. 25.

<sup>78</sup> L'ultima data cronica segnata nei mandati legatizi consegnati a Gerardo è l'8 giugno 1282: cfr. *Les registres de Martin IV*, Orvieto, 8 giugno 1282, doc. 2701. Bisogna ritenere, perciò, plausibile l'ipotesi avanzata da Herde secondo cui il Bianchi, all'inizio di giugno, era ancora a Orvieto presso la Curia (HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 10, n. 58). La cronaca dell'anonimo messinese *Lu rebellamentu di Sicilia* fa arrivare il cardinale parmense a Messina insieme a Carlo d'Angiò; cfr. ANONIMO MESSINESE, *Lu Rebellamentu di Sicilia*, p. 21. Mentre il Villani afferma, addirittura, che i due erano partiti insieme da Napoli: «...E fece il papa legato per andare in Cicilia a trattare l'accordo, e con molte lettere e processi, messer Gherardo da Parma cardinale, uomo di gran senno e bontà, il quale si partì di corte col re Carlo insieme, e andarne in Puglia...»; cfr. GIOVANNI VILLANI, *Nuova Cronica*, lib. VIII, cap. LXII, p. 512.

<sup>79</sup> BARTHOLOMAEO DE NEOCASTRO, *Historia sicula*, p. 27.



Gerardo fu, dunque, accolto amichevolmente da Alaimo da Lentini e dai messinesi ricevendo le chiavi della città in segno della volontà della stessa di sottostare all'autorità della Chiesa di Roma<sup>80</sup>. Nelle proposte avanzate dagli assediati durante la trattativa, il legato apostolico avrebbe dovuto prendere in mano il governo dell'isola in nome del papa<sup>81</sup>. Il cardinale parmense, tuttavia, non si trovava in condizioni facili. Egli era in mezzo nella morsa di richieste radicali mosse da entrambe le parti: da una parte Martino IV e Carlo I volevano il ristabilirsi dello *status quo* precedente alla rivolta di Palermo, dall'altra i ribelli desideravano la libertà dalla «mala signoria». Diviso tra i due fuochi, alla fine, il Bianchi non poté che rifiutare le condizioni poste dai messinesi: egli aveva avuto l'ordine dal papa di richiedere la sottomissione totale alla Chiesa e a Carlo e anche quest'ultimo aveva posto come vincolo alle trattative la resa incondizionata della città. Il legato fu, così, costretto ad abbandonare a malincuore le negoziazioni e lasciò la città senza aver trovato una soluzione di pace<sup>82</sup>.

---

<sup>80</sup> Come è stato precedentemente messo in luce, Messina fu una delle prime città dell'isola a proporre alla Sede apostolica il progetto di un'indipendenza dalla monarchia di Carlo d'Angiò che contemprasse, al contempo, una totale dipendenza da Roma.

<sup>81</sup> Saba Malaspina riferisce che gli insorti avevano chiesto a Martino IV che nominasse un governatore per l'isola il quale avrebbe esercitato il potere e avrebbe ricevuto i tributi che ora spettavano al re: «...ac eis misericordiam et condignam indulgentiam promitterer instante suppliciter, ut exercitum ab obsidione faceret removeri, et eos ad mandata Ecclesiae receptos per aliquem praepositum ipsius Ecclesiae nomine regi faceret et tutari...»; cfr. SABA MALASPINA, *Rerum Sicularum historia*, p. 352. Anche Salimbene accenna a questa volontà dei siciliani quando osserva: «...Igitur propter predictas causas missus fuit cardinalis supradictus a domino papa ad Siculos. Cui responderunt quod mandatis Ecclesie libenter obedire volebant, sed superfluum dominium Gallicorum penitus recusabant...», SALIMBENE, *Cronica*, II, p. 1422.

<sup>82</sup> Herde ha osservato che Gerardo fu costretto ad abbandonare la trattativa per la pressione delle richieste dell'Angioino sostenute dall'autorità di papa Martino IV, tanto che egli, in città, non fu mai identificato con la fazione francese; cfr. HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 7. A testimonianza di ciò lo storico tedesco citava la testimonianza di Nicolò Speciale la quale narrava di come, in occasione della seconda legazione siciliana del Bianchi alla fine del XIII secolo, la memoria del cardinale fosse stata onorata: «...Dum haec autem fierent, vir magnae auctoritatis Gerardus de Parma Sabinensis Episcopus Cardinalis Cataniam ab Apostolica Sede Legatus advenit, ut Siculos converti ad dominum Regis Caroli admoneret, ipsosque conversos ab excommunicationis et interdicti vinculo, quibus tunc erat innodata Sicilia, liberaret. Sed neque te Reverendum Patrem veritatis amatorem indictum praeteream. Hunc autem Gerardum eo tempore quo Siculi dominatum Regis Caroli furioso impetu abjecerunt. Legatum ad Siculos Pastor Ecclesiae Romanus Pontifex destinavit, quem in majori Messanensi Ecclesia cum reverentia susceperunt. Et cum vellent claves Regni sui manibus tamquam Ecclesiae Nuntio assignare, dummodo Regi Karolo non sibissent, ipse vir publicae veritatis assertor respondens ait: Non sum

Il 26 settembre Carlo d'Angiò pose fine all'assedio di Messina, dopo averla completamente distrutta, e si ritirò con l'esercito sulla costa calabrese dello Stretto. L'apparente successo riportato dagli angioini, in realtà, coincise con l'inizio della perdita totale dell'intera Sicilia: il 2 ottobre, infatti, Pietro III entrò in Messina seguito dalla sua flotta che approdò nel porto cittadino il 9 ottobre<sup>83</sup>. Seguirono scontri navali nelle acque dello Stretto tra la flotta aragonese e quella angioina, mentre le truppe di terra aragonesi iniziavano una lenta risalita della Calabria chiudendo le linee di collegamento tra Nicastro e Catanzaro e impendendo, così, ai francesi la possibilità di legami con il nord del Regno. Solo l'aiuto giunto dalla Provenza, prestato da Carlo II figlio di Carlo I e principe di Salerno, riuscì a spezzare il blocco aragonese in terra calabrese e a ricongiungere le truppe provenzali a quelle del padre stanziato a Reggio Calabria.

In realtà, entrambe le parti in lotta avrebbero preferito una conclusione repentina della guerra: su proposta di Carlo, dunque, fu avanzata l'ipotesi di un duello risolutore tra il re angioino e quello aragonese che si sarebbe dovuto svolgere a Bordeaux il 3 giugno del 1283<sup>84</sup>. Il pontefice si mostrò scioccato dalla proposta del combattimento, pratica che tra l'altro contravveniva i divieti prefissati da tempo dal diritto canonico, e scrisse una lettera al re di Napoli chiedendogli di abbandonare il proposito del duello e di ascoltare le ragioni del proprio rappresentante, il cardinale Benedetto Caetani, inviato a lui per dissuaderlo dall'impresa<sup>85</sup>. La decisione, tuttavia, non mutò: Pietro III, nel parlamento di Messina del 25 aprile, si impegnò di fronte alla moglie Costanza affinché il suo secondogenito, Gia-

---

missus nisi ut vos Carolo Regi domino vestro conciliem. Si hoc residet menti vestrae, libenti animo adimplebo commissum. Quod verbum Siculi audientes, neque immemores commissorum, illum absque disceptatione consilii tantae Legationis vacuum remiserunt. Quo casu Gerardus ipse vir sanctus a Siculis reputatus est...»; cfr. NICOLÒ SPECIALE, *Historia sicula*, coll. 1014-1015.

<sup>83</sup> HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 12. Con la perdita dell'isola anche la missione di Gerardo in Sicilia si può considerare conclusa. In realtà il cardinale legato rimase a fianco del re francese sino al 1283.

<sup>84</sup> Galasso ha fatto notare la componente ideal-cavalleresca della proposta di Carlo (GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., p. 87, n. 2) in contrapposizione con la lettura tutta pragmatica di Herde il quale, invece, riteneva che il re di Napoli volesse solo guadagnare tempo in attesa di stabilire un'alleanza con il proprio nipote e re di Francia, Filippo III (HERDE, *Carlo I d'Angiò*, DBI, XX, p. 221). La risposta positiva di Pietro si comprende, invece, se si tiene conto, soprattutto, del piano morale della questione: respingere la sfida angioina avrebbe significato, infatti, mettersi in una condizione di inferiorità. Sul duello di Bordeaux si veda anche il saggio di A. L. TROMBETTI BUDRIESI, *La sfida di Bordeaux: divagazioni sul tema di un duello mancato*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro*, cit., IV, pp. 409-420.

<sup>85</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 37, Orvieto, 6 febbraio, 1283, f. 111r-v; regesto in POTTHAST, doc. 21981.

como, gli succedesse sul trono di Sicilia e partì alla volta della città francese; Carlo I, dal canto suo invece, insediò il figlio, Carlo II, in qualità di vicario generale del Regno e partì per Bordeaux, via terra, passando per Roma, Firenze e Marsiglia.

Gerardo, certamente, accompagnò l'Angioino nel suo viaggio sino al confine settentrionale del Regno: da un inserto di una lettera di Onorio IV, in cui è riportato un documento scritto dallo stesso cardinale parmenese al cardinale diacono di Santa Maria in Cosmedin, Giacomo Savelli, per la riforma del monastero cistercense di San Giovanni in Argentella, nei pressi di Palombara Sabina, si ricava, infatti, la notizia che egli era a Capua il 28 febbraio 1283<sup>86</sup>. Lo scontro di Bordeaux, alla fine, si risolse in una vera e propria farsa: i duellanti si presentarono nel luogo fissato in ore diverse e se ne andarono imputandosi a vicenda di aver rinunciato al duello per viltà<sup>87</sup>.

Il 31 agosto del 1283 Gerardo si trovava certamente a Napoli. Qui confermò la nomina di tre procuratori presso il capitolo della chiesa di Reims fatta dal celebre scienziato di Curia, Campano da Novara, che a quel tempo doveva aver iniziato a godere della protezione del Bianchi<sup>88</sup>. Nel periodo di transizione che intercorse tra l'assedio di Messina e il discusso duello di Bordeaux il cardinale vescovo di Sabina, con l'autorità conferitagli dal pontefice, sbrigò diversi affari ecclesiastici nel Meridione d'Italia. Tra il 23 e il 24 novembre del 1283, infatti, ricevette da Martino IV il compito di nominare i nuovi vescovi delle chiese di Mottola<sup>89</sup> e di

---

<sup>86</sup> *Les registres d'Honorius IV*, Santa Sabina, 1286-1287, doc. 974. Il monastero di San Giovanni in Argentella, risalente all'VIII secolo, fu governato dai benedettini sino al 1286 quando Onorio IV li sostituì con una comunità di guilielmiti. Il cardinale vescovo di Sabina aveva richiesto all'allora cardinale Giacomo Savelli che riformasse il monastero che si trovava nella sua diocesi, ormai decaduto sia dal punto di vista spirituale che materiale.

<sup>87</sup> Le motivazioni addotte da Galasso per spiegare l'esito della "commedia" – come è stata più volte denominata – di Bordeaux, si avvicinano di più all'interpretazione di Herde e riguarderebbero le diverse strategie messe in atto dai duellanti per gestire la situazione del conflitto siciliano. Si può ritenere che Carlo «desiderasse un pretesto per allontanarsi da Napoli...e consentire...al figlio e vicario che lasciava nel Regno di procedere a passi e provvedimenti di pacificazione»; Pietro, invece, cercò «di allontanare Carlo dall'Italia e, con lui, anche lo spettro di un eventuale ripensamento dei Siciliani – che egli temeva incostanti come Carlo i Napoletani – nei confronti del sovrano testé rifiutato»; cfr. GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., pp. 88-89.

<sup>88</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Medicina e scienze della natura alla corte dei papi*, cit., doc. 2, pp. 109-111.

<sup>89</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 23, Montefiascone, 23 novembre 1282, f. 109r (registro in *Les registres de Martin IV*, doc. 288); EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 353.

Castellaneta<sup>90</sup> nei pressi di Taranto, di Satriano<sup>91</sup> e di Strongoli<sup>92</sup> nei pressi Catanzaro, di Gravina<sup>93</sup> vicino a Bari, di Bisaccia<sup>94</sup> e Monteverde<sup>95</sup> nei pressi di Avellino.

Sempre in questo periodo il cardinale parmense si occupò anche della verifica delle elezioni delle badesse delle abbazie di San Giovanni in Lamis<sup>96</sup>, nella diocesi di Manfredonia, e di San Pietro di Torremaggiore<sup>97</sup>, nella diocesi di Città; dei casi di elezioni contestati delle badesse dei monasteri benedettini di San Vittorino a Benevento e di San Salvatore ad Alife<sup>98</sup>; del trasferimento del vescovo Goffredo di Leuca a vescovo di

---

<sup>90</sup> Dopo la morte del vescovo Blasio era stato proposto per l'episcopato castellanetano il nome di un certo Pietro dell'ordine di San Benedetto. Tuttavia, l'elezione tardava a venire. Così, Martino chiese a Gerardo di intervenire per accelerare i tempi di elezione; cfr. ASV, Reg. Vat. 41, n. 29, Montefiascone, 23 novembre 1282, f. 109v (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 294); EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 172.

<sup>91</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 24, Montefiascone, 23 novembre 1282, f. 109r (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 289); EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 437; F. UGHELLI, *Italia sacra*, VI, Venetiis 1717, p. 853.

<sup>92</sup> Dopo la morte del vescovo – probabilmente il vescovo era Pietro monaco di Sant'Eufemia –, il capitolo della chiesa di Strongoli tardò nell'eleggere il nuovo vescovo. Per questo motivo il pontefice chiese a Gerardo di intervenire affinché si procedesse alla nuova nomina; cfr. ASV, Reg. Vat. 41, n. 28, Montefiascone, 23 novembre 1282, f. 109v (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 293); EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 465, n. 2; UGHELLI, *Italia sacra*, cit., IX, p. 520.

<sup>93</sup> Anche in questo caso Gerardo dovette premere perché il capitolo della chiesa di Gravina, dopo la morte del vescovo-monaco Pietro, apprestasse la nuova nomina; cfr. ASV, Reg. Vat. 41, n. 25, Montefiascone, 24 novembre 1282, f. 109r (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 290); EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 268.

<sup>94</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 26, Montefiascone, 24 novembre 1282, f. 109v (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 291); EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 136; UGHELLI, *Italia sacra*, cit., VI, p. 837.

<sup>95</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 27, Montefiascone, 23 novembre 1282, f. 109v (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 292); EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 349; UGHELLI, *Italia sacra*, cit., VII, p. 806.

<sup>96</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 30, Montefiascone, 23 novembre 1282, f. 109v (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 295); P. KEHR, *Italia pontificia*, IX, Berlin 1962, p. 265.

<sup>97</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 31, Orvieto, 9 gennaio 1282, f. 109v (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 296); KEHR, *Italia pontificia*, cit., IX, pp. 165-170.

<sup>98</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 32, Montefiascone, 9 gennaio 1282, f. 109v (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 297); EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 349. Sul monastero di San Vittorino nella diocesi di Benevento si veda KEHR, *Italia pontificia*, cit., IX, pp. 102-103. Sul monastero di San Salvatore di Alife si veda di recente il saggio di A. GAMBELLA, *I monasteri di San Salvatore di Alife e di Santa Maria in Cingla in età normanna e sveva*, «Storia del mondo», 51 (2007), in formato digitale: <<http://www.storiadelmondo.com/51/gambella.sansalvatore.pdf>>.

Ugento<sup>99</sup> e di quello del vescovo di Nicastro, Tancredi, ad arcivescovo di Otranto<sup>100</sup>. Rispetto a quest'ultimo caso, in realtà, Gerardo più tardi preferì assegnare la cattedra vescovile di Otranto a un certo Iacopo che fu confermato dal papa il 19 agosto 1283, constatando la fede aragonese del presule Tancredi<sup>101</sup>.

Nel dicembre del 1282 Martino IV lo incaricò di interessarsi dell'occupazione del castello di Montecassino, di quelli della chiesa salernitana e di altri luoghi fortificati nel Regno<sup>102</sup>. Anche se lo scopo principale della sua prima missione siciliana non si realizzò il cardinale legato fu molto impegnato nell'assolvere i compiti della sua legazione *in spiritualibus*. Ancora nel gennaio 1283, infatti, il pontefice gli ordinò di promulgare in ogni città del Regno le indulgenze che solitamente erano per i crociati per tutti coloro che avessero combattuto contro gli aragonesi<sup>103</sup>. Nello stesso mese Gerardo fu anche incaricato di verificare la liceità dell'elezione del nuovo vescovo di San Marco Argentano in Calabria<sup>104</sup>. Il papa lasciò anche la facoltà al suo legato di scegliere, durante il mandato della legazione in Sicilia, due chiese cattedrali da affidare ai frati Predicatori o Minori<sup>105</sup>.

Gli incarichi che Martino IV affidò al cardinale vescovo di Sabina dovevano essere molto onerosi, anche da un punto di vista economico, se il 9 febbraio dello stesso anno il pontefice stanziò per le spese del suo legato le entrate delle sedi vacanti delle chiese di Napoli, Salerno e Chieti<sup>106</sup>, decreto che poi estese nel novembre del 1283 ad altre sedi vacanti<sup>107</sup>.

---

<sup>99</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 33, Montefiascone, 23 novembre 1282, f. 109v (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 298); UGHELLI, *Italia sacra*, cit., IX, p. 111; POTTHAST, doc. 21952.

<sup>100</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 34, Montefiascone, 23 novembre 1282, f. 109v (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 299); UGHELLI, *Italia sacra*, cit., IX, p. 57; POTTHAST, doc. 21953.

<sup>101</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 60, Orvieto, 19 agosto 1283, f. 136v (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 370); P. F. RUSSO, *La guerra del Vespro in Calabria nei documenti vaticani*, ASPN, 80 (1961), pp. 193-219, 196.

<sup>102</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 10, Montefiascone, 10 dicembre 1282, f. 99v (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 275); RUSSO, *La guerra del Vespro in Calabria*, cit., p. 194.

<sup>103</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 36, Orvieto, 13 gennaio 1283, f. 110v (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 301); POTTHAST, doc. 21972.

<sup>104</sup> HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 15, n. 100; EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, pp. 325-326.

<sup>105</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 2, Orvieto, 28 marzo 1283, f. 159r (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 450).

<sup>106</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 40, Orvieto, 9 febbraio 1283, f. 112v (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 305).

<sup>107</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 38, Orvieto, 27 novembre 1283, f. 184r (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 486).

Martino chiese, inoltre, a Gerardo di sorvegliare la raccolta delle decime nella sede vescovile di Salerno che nel febbraio del 1283 era vacante<sup>108</sup>.

Il sostegno pontificio al partito angioino nel Regno di Napoli non si vide solamente dalle prese di posizioni ufficiali del papa o dalle scomuniche inflitte ai siciliani e agli aragonesi ma anche dall'esercizio dei poteri legatizi di Gerardo: il cardinale, infatti, in quanto «alter ego» del papa esprimeva in toto la sua volontà e ogni suo atto documentava gli indirizzi politici che dominavano in Curia. Un segno di questa simbiosi tra esercizio del mandato legatizio e visione politica del papato è ravvisabile nella scelta di assolvere tutti quei francesi e provenzali, chierici o laici, che risiedevano nel Regno e che avevano infranto il proprio voto di crociata ed erano andati in Tunisia ottenendo così la scomunica papale<sup>109</sup>. Allo stesso modo Gerardo poté assolvere i francesi che avevano violato il divieto di fare giostre, colpa che prevedeva l'automatica scomunica ecclesiastica<sup>110</sup>.

Poco dopo la partenza del re di Napoli per Bordeaux, il figlio Carlo II decise di convocare per il 25 marzo, nel sud della Calabria, un'assemblea generale a cui avrebbero partecipato l'alto clero, l'aristocrazia e tutti gli ufficiali del Regno<sup>111</sup>: l'iniziativa era stata probabilmente suggerita, prima della sua partenza, dal padre e dallo stesso cardinale Gerardo il quale, anche dopo il fallimento delle *constitutiones* del 10 giugno 1282 e della mediazione messinese, doveva rimanere convinto che la via della riforma del Regno era l'unica strada praticabile per ricomporre lo strappo del Vespro<sup>112</sup>.

---

<sup>108</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 43, Orvieto, 9 febbraio 1283, f. 113r (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 308).

<sup>109</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 42, Orvieto, 9 febbraio 1283, f. 113r (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 307).

<sup>110</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 1, Orvieto, 28 marzo 1283, f. 159r (regesto in *Les registres de Martin IV*, doc. 449). Il papa, in questo modo, intendeva forse riabilitare anche agli occhi dei sudditi la statura morale del re Carlo il quale aveva indetto per il giugno del 1283 il duello di Bordeaux con Pietro III?

<sup>111</sup> A. NITSCHKE, *Der sizilischen Adel unter Karl von Anjou und Peter von Aragon*, QFIAB, 45 (1965), pp. 241-273, 254. Il parlamento era stato indetto da Carlo «in die Annunciationis Beatae Marie Virginis», come cita Camillo Minieri Riccio nelle sue memorie della guerra di Sicilia; cfr. C. MINIERI RICCIO, *Memorie della guerra di Sicilia negli anni 1282, 1283, 1284 tratte da' registri angioini dell'Archivio di Stato di Napoli*, ASPN, 1 (1876), pp. 85-105, 275-315, 499-530, 276.

<sup>112</sup> Una descrizione sintetica dei diversi capitoli del parlamento di San Martino si trova in HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., pp. 16-17, il quale non sempre appare d'accordo con i suggerimenti dati da August Nitschke sulla paternità della riforma di San Martino (*ivi*, p. 17, n. 116). Il Nitschke, infatti, non fa alcuna menzione alla congettura secondo cui Gerardo abbia effettivamente collaborato alla stesura dei capitoli di San Martino (cfr. NITSCHKE, *Karl II. als Fürst von Salerno*, QFIAB, 36 (1956), pp. 188-204). Sull'ipotesi di un'attiva partecipazione di Gerardo

L'influenza del cardinale legato, ottimo conoscitore di entrambi i diritti, si può evincere dall'attenzione che i capitoli degli statuti emanati mostrano per le *libertates Ecclesiae*. Del resto la possibilità che i sudditi si legassero nuovamente alla corona angioina doveva passare inevitabilmente dalla mediazione della Chiesa e dalla riconquista della fiducia dell'aristocrazia feudale. Il potere regio, quindi, doveva giocoforza allentare le proprie pretese sui diritti della Chiesa. Gli statuti prescrivevano, infatti, il contributo della decima alle chiese; confermavano il diritto d'asilo nelle chiese e l'esenzione del clero dalla giustizia secolare; proibivano l'alloggiamento degli ufficiali nelle case dei chierici, come l'esecuzione dei processi criminali nelle stesse.

Inoltre, vietavano ai laici di immischiarsi direttamente o indirettamente nella scelta di vescovi e abati e di altri religiosi quando, soprattutto, si trattava di conferire feudi o benefici della Chiesa; prescrivevano l'esenzione del clero dalle tasse, la libertà di fare donazioni alle chiese o ai monasteri e l'obbligo di rispettare i doveri di vassalli ecclesiastici. Infine, disponevano la punibilità per quegli ufficiali regi che si fossero resi protagonisti di danni a cose o persone ecclesiastiche.

Dopo aver promulgato gli statuti di San Martino il principe di Salerno si spostò più a nord, vicino a Nicotera, e lì iniziò i preparativi di quello che doveva essere l'attacco militare decisivo per la riconquista dell'isola. A fine ottobre, lasciato il conte Roberto d'Artois a presidiare il *limes* calabrese, risalì le terre del Regno sino ad arrivare nella capitale il 16 novembre. Mentre l'itinerario del vicario regio è facile da ricostruire quello del legato pontificio, al contrario, come ha osservato Peter Herde, non è molto chiaro.

Dalla documentazione si conosce solo che Martino IV gli affidò altri incarichi in ambito ecclesiastico: il 13 novembre 1283 gli scrisse per chiedergli una soluzione del caso di Giovanni, vescovo di Belcastro, che all'epoca in cui Manfredi si era fermato nella sua provincia, nonostante l'interdetto, aveva celebrato gli uffici divini e per questo era stato sospeso<sup>113</sup>. Il 26 novembre il papa gli scrisse nuovamente per concedergli il diritto di assolvere dalla scomunica tutti coloro che nel Regno, per paura di attacchi navali messinesi, avevano fornito loro alimenti o aiuto di qualsiasi natura e quelli che al momento dello scoppio del Vespro erano stati costretti con la forza a giurare fedeltà a Pietro d'Aragona e i chierici che

---

all'ideazione del corpo statutario è, invece, d'accordo Renato Fantini; cfr. FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, cit., p. 259.

<sup>113</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 72, Orvieto, 13 novembre 1283, f. 138r (registro in *Les registres de Martin IV*, doc. 382); EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 134.

avevano concesso loro la dispensa<sup>114</sup>. In un altro mandato dello stesso giorno, infine, il pontefice chiedeva al cardinale Sabinense di verificare l'aumento delle tasse e dei tributi avvenuto all'epoca di Guglielmo II, la cui diminuzione era continuamente richiesta dai sudditi<sup>115</sup>.

All'inizio del gennaio 1284 Carlo II lasciò Napoli e, attraverso la via Appia, si diresse verso la Puglia passando da Capua. Dopo essere giunto a Benevento raggiunse, Troia il 21 gennaio e poi Foggia alla fine del mese. Qui imbastì la preparazione dell'iniziativa militare contro gli aragonesi: lasciò ordini perché si allestissero flotte navali a Manfredonia, a Salerno e a Vieste che avrebbero sferrato l'attacco nell'isola per la primavera dello stesso anno<sup>116</sup>. A metà febbraio il vicario regio giunse a Bari per ritirare i soldi che papa Martino IV aveva fatto raccogliere come contributo per la guerra contro Pietro III<sup>117</sup>. Con la somma conferitagli giunse a Brindisi il 18 febbraio e lì consegnò il denaro all'ammiraglio Jacques de Burson perché facesse costruire la flotta<sup>118</sup>.

Durante tutti questi mesi non si hanno notizie del cardinale legato nelle fonti pontificie. Come ha suggerito Herde, bisogna immaginare che il Bianchi si trovasse appresso a Carlo nei suoi spostamenti e che sia giunto con lui a Melfi i primi giorni del marzo 1284. Ricostruire l'itinerario fatto da Gerardo è molto importante non solo per capire che tipo di attività svolse e dove la svolse ma anche perché permetterebbe di cogliere dati squisitamente sociologici dell'attività del legato. Come è stato fatto per i recenti studi sull'itineranza pontificia si potrebbero, infatti, analizzare i movimenti di un legato e le loro modalità, le sedi del percorso, l'impatto della presenza di un cardinale e della sua *familia* in un dato luogo. Si può con certezza quasi assoluta asserire, comunque, che il Bianchi fosse a Melfi già il 7 marzo con Carlo. In questo periodo egli convocò un sinodo

---

<sup>114</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 39, Orvieto, 26 novembre 1283, f. 184r (registro in *Les registres de Martin IV*, doc. 487).

<sup>115</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 40, Orvieto, 26 novembre 1283, f. 184r (registro in *Les registres de Martin IV*, doc. 488).

<sup>116</sup> HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., pp. 20-21.

<sup>117</sup> Il 12 novembre Carlo aveva inviato presso la Curia romana Luigi de Roher, maestro razionale della corte angioina, e Ugo de Thionville, suo familiare, per chiedere al papa un mutuo di cento mila once d'oro per l'allestimento della flotta con la quale attaccare la Sicilia aragonese; cfr. MINIERI RICCIO, *Memorie della guerra di Sicilia*, cit., p. 296.

<sup>118</sup> HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 21. La cifra raccolta dal principe di Salerno e consegnata all'ammiraglio francese permise di sostenere le spese per il vettovagliamento di 80 galere e teride (ogni galera aveva a disposizione 37 cantaja di galletta); cfr. MINIERI RICCIO, *Memorie della guerra di Sicilia*, cit., p. 293.



ecclesiale chiamando a raccolta nella città pugliese tutto il clero *citra Farum*.

### 6.3 «*Sponsa Christi, fidelium mater omnium*»: le costituzioni del sinodo di Melfi (1284) e i rapporti con la Chiesa greca nel Meridione.

Il sinodo di Melfi del 1284 è stato studiato approfonditamente per la prima volta da Peter Herde nel suo saggio sulla legazione siciliana del Bianchi. I testimoni manoscritti sui quali si basa la sua edizione critica delle costituzioni melfitane sono quattro, due appartenenti alla Biblioteca apostolica vaticana e due alla Bibliothèque nationale de France<sup>119</sup>. Il Codice Ottobon. lat. 2940 della Vaticana e il Codice lat. 4569 della Bibliothèque nationale de France sono entrambi manoscritti del XIV secolo; il Codice Ottobon. lat. 2947 è del XVIII secolo; il Codice della Collezione Baluze 8 è, invece, una copia di un manoscritto medievale della biblioteca reale di Francia. Pur non esaurendo le testimonianze manoscritte, come afferma Herde, l'edizione del testo appare, tuttavia, completa<sup>120</sup>.

Il contenuto degli statuti pubblicati il 28 marzo del 1284 è molto importante perché permette di cogliere, in disposizioni normative locali, l'attuazione di alcune linee guida della politica ecclesiale formulate dal papato nel XIII secolo. I punti di riferimento giuridici delle costituzioni sono, in particolar modo, alcuni canoni conciliari del IV Concilio lateranense del 1215 e del II Concilio di Lione del 1274. Gli statuti sono divisi in dieci capitoli tre dei quali (I, III, IV) riguardano esplicitamente la questione dei rapporti tra chiesa latina e greca. Sono, forse, questi i più suggestivi non solo da un punto di vista di storia ecclesiale ma anche e soprattutto da un punto di vista di storia sociale *tout court*. Essi, infatti, permettono di cogliere non solo i rapporti di convivenza e di reciproco rispetto tra le due confessioni cristiane, quella romana e quella greca, ma offrono altresì una visione della vita del clero ortodosso e della sopravvivenza di comunità greche nel Meridione sul finire del XIII secolo.

La presenza greca nell'Italia del sud, infatti, perdurò anche dopo la dominazione mussulmana, normanna e sveva, resistendo almeno sino al XVI secolo<sup>121</sup>. Le aree d'influenza erano principalmente tre: alcune zone

---

<sup>119</sup> Indicazioni precise si trovano all'*incipit* dell'edizione critica del testo in HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., pp. 44-45. La posizione archivistica dei manoscritti è: BAV, *Cod. Ottobon. lat. 2940*, fol. 30v-32v; BAV, *Cod. Ottobon. lat. 2947*, fol. 64r-70r; BnF, *Cod. lat 4569*, fol. 20v-22r; BnF, *Cod. Collection Baluze 8*, fol. 307r-309r.

<sup>120</sup> HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 45.

<sup>121</sup> Diversi sono stati gli studi compiuti sulla presenza delle comunità greche nel Sud Italia e sulla loro influenza religiosa nel territorio. Si vedano a proposito: L.-R.

della Sicilia, la Calabria e il Salento. In Sicilia, in uno dei tre valli, o domini reali, in cui fu suddivisa amministrativamente l'isola dalla dominazione araba sino a quella borbonica, era presente una popolazione che parlava greco: si tratta del Valdemone, nei pressi di Messina, in cui si trovava il chiostro di San Salvatore dei Greci, monastero basiliano fondato nel 1049<sup>122</sup>.

In Calabria, ancora nel XIII secolo, la lingua greca dominava nella zona compresa tra Reggio e la linea Nicastro-Catanzaro. Pure a nord di questa linea, però, erano presenti nuclei di comunità greche: il rito e il clero greci furono determinanti, per esempio, in episcopati come Rossano, Oppido, Gerace e Bova; in altri, come quelli di Crotona e Reggio, il rito greco si mantenne in molte chiese, anche se le diocesi erano governate da vescovi latini.

Il terzo centro di lingua greca era rappresentato dalla zona del Salento, tra le località di Gallipoli e Otranto. La linea geografica che segnava il confine immaginario di questa zona d'influenza delle comunità greche, in realtà, nel XIII secolo, era anche più a nord tra Brindisi e Taranto. A Brindisi, per esempio, al tempo di Carlo I d'Angiò il gruppo di lingua greca era così numeroso che fu necessario richiedere la presenza di un notaio apposito<sup>123</sup>.

---

MÉNAGER, *La «Byzantinisation» religieuse de l'Italie méridionale (XI<sup>e</sup>-XII<sup>e</sup> siècle) et la politique monastique des Normands d'Italie*, RHE, 53 (1958), pp. 747-774 e 54 (1959), pp. 5-40; O. PARLANGELI, *Storia linguistica e storia politica nell'Italia meridionale*, Firenze 1960; A. GUILLOU, *Inchiesta sulla popolazione greca della Sicilia e della Calabria nel Medio Evo*, RSI, 75 (1963), pp. 53-68; B. SPANO, *La grecità bizantina e i suoi riflessi geografici nell'Italia meridionale e insulare*, Pisa 1965. A questi lavori va aggiunta la corposa bibliografia di Vera Von Falkenhausen, della quale si cita solamente il volume *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo*, Bari 1978. Sul tema si veda anche il saggio di HERDE, *Il papato e la Chiesa greca nell'Italia meridionale dall'XI al XIII secolo*, in *La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo. Atti del convegno storico interecclesiale (Bari, 30 aprile-4 maggio 1969)*, I, Padova 1973, pp. 213-255, ora rieditato in inglese con il titolo *The papacy and the Greek Church in southern Italy between the eleventh and the thirteenth century*, in *The society of Norman Italy*, ed. by G. A. LOUD, A. METCALFE, Leiden 2002, pp. 213-252.

<sup>122</sup> Secondo Amari, il toponimo Valdemone è collegato alla parola greca *ton diamenton* (dal verbo *diameno* “perdurare, resistere”), che significa “i resistenti, i perduranti”. Sia l'etimologia greca sia il significato di permanenza sono indicazioni suggestive in riferimento alla persistenza della presenza greca in Sicilia; cfr. M. AMARI, *Storia dei mussulmani di Sicilia*, a cura di C. A. NALLINO, I, Catania 1933, pp. 606-610. Il monastero di San Salvatore dei Greci di Messina, a metà del XII secolo, fu posto a capo dei monasteri basiliani siciliani e calabresi, divenendo un punto di irradiazione del monachesimo greco nella zona. Sul monachesimo greco in Sicilia si veda M. SCADUTO, *Il monachesimo Basiliano nella Sicilia medievale: rinascita e decadenza (sec. XI-XIV)*, («Storia e letteratura», 18), Roma 1982.

<sup>123</sup> HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., pp. 25-26.

Il primo motivo di riflessione dopo questa panoramica sulla presenza di comunità greche nel Meridione riguarda il contatto diretto che stabilì il cardinale legato con queste realtà. Peter Herde ha giustamente sottolineato la frequentazione di Gerardo di quelle zone della Calabria citate quando, con l'esercito angioino, era giunto sino a Catona prima dello sbarco in Sicilia<sup>124</sup>. Qui, perciò, aveva imparato dall'esperienza quali problemi ecclesiali poneva la convivenza tra latini e greci e che soluzioni occorreva proporre. Il contatto doveva essere avvenuto in egual modo anche, successivamente all'assedio di Messina, quando, in occasione dei numerosi incarichi che Martino IV gli affidò durante tutto il 1283, il cardinale vescovo di Sabina aveva affrontato i problemi di numerose diocesi delle attuali Campania, Puglia e Basilicata.

La struttura degli statuti permette di suddividerli da un punto di vista tematico in due grandi aree: la prima riguardava il rapporto tra latini e greci, sotto il profilo ecclesiale, mentre la seconda concerneva la soluzione di problemi ecclesiastici di vario genere. I capitoli delle *constitutiones* melfitane che si riferiscono alla prima area tematica sono il I, il III e il IV. Nel primo capitolo Gerardo affrontò la delicata questione dell'unione delle due confessioni, riprendendo in toto la disposizione conciliare *Fidelis ac devota* del II Concilio di Lione. Il tema più urgente in agenda era quello della vessata *quaestio* circa il riconoscimento teologico da parte della chiesa di Bisanzio del *Filioque*, argomento che dominerà l'orizzonte dei dibattiti teologici tra greci e latini almeno sino al concilio di Firenze (1439)<sup>125</sup>: i greci, infatti, sostenevano che lo Spirito Santo procedesse solo da Dio Padre mentre i latini dal Padre e dal Figlio insieme. Il Concilio di Lione del 1274 aveva riaffermato con decisione la verità teologica romana, quando sosteneva che «con fedele e devota professione» si confessava che «lo Spirito santo procede eternamente dal Padre e dal Figlio non come da due principi, ma come da uno solo; non per due spirazioni, ma per una sola». Questo era ciò che insegnava la «sacrosanta chiesa romana, madre e maestra di tutti i fedeli». Questa era

---

<sup>124</sup> *Ivi*, pp. 24-25.

<sup>125</sup> Sul tema si veda, di recente, il saggio di taglio storiografico della studiosa Marie-Hélène Blanchet che ripercorre le tappe e le diverse posizioni del dibattito che ha animato la storiografia moderna e contemporanea circa il tentativo di unificazione delle chiese greca e latina: M.-H. BLANCHET, *La question de l'Union des Églises (XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles): historiographie et perspectives*, «Revue des Études Byzantines», 61 (2003), pp. 5-48. Sulla disputa intorno all'unità della Chiesa, nel periodo del Concilio di Firenze, si veda sempre della stessa autrice, EAD., *L'Église byzantine à la suite de l'Union de Florence (1439-1445): de la contestation à la scission*, «Byzantinische Forschungen», 29 (2007), pp. 79-123 e ALBERIGO, *Christian unity. The Council of Ferrara-Florence, 1438/1439-1989*, Leuven 1991, con relativa bibliografia.

«l'immutabile e vera dottrina dei padri e dottori ortodossi, sia latini che greci»<sup>126</sup>.

Ugualmente Gerardo, appoggiandosi al testo della costituzione appena citata, osservava che «la santa Chiesa romana, Sposa di Cristo, madre e maestra di tutti i fedeli, fortificata dalla solida dottrina dei padri e dei dottori ortodossi, crede, insegna, predica e anche confessa che lo Spirito Santo procede in eterno dal Padre e dal Figlio»<sup>127</sup>. Il legato poi faceva osservare che, visto che i credenti dovevano accettare questa dottrina se desideravano salvarsi, il sinodo ordinava a tutti i chierici greci di inserire la formulazione del *Filioque* nella lettura del credo apostolico entro due mesi dalla pubblicazione degli statuti<sup>128</sup>. In caso contrario i vescovi o i superiori erano tenuti a sottrarre ai negligenti i benefici ecclesiastici che possedevano. Nel caso in cui, poi, i vescovi non avessero proceduto all'attuazione di tali norme dovevano ritenersi sospesi automaticamente dai propri poteri episcopali fino alla riparazione della disobbedienza<sup>129</sup>. Gli stessi, inoltre, dovevano provvedere al controllo annuale della reale attuazione della disposizione, pena nuovamente la sospensione.

I capitoli terzo e quarto si occupavano in egual modo dei rapporti intercorrenti tra Chiesa greca e latina e avevano come punto di riferimento

---

<sup>126</sup> «...Fideli ac devota professione fatemur, quod Spiritus sanctus aeternaliter ex Patre et Filio, non tamquam ex duobus principiis, sed tanquam ex uno principio, non duabus spirationibus, sed unica spiratione, procedit. Hoc professa est hactenus, praedicavit et docuit, ho firmiter tenet, praedicat, profitetur et docet sacrosanta Romana ecclesia, mater omnium fidelium et magistra; hoc habet orthodoxorum patrum atque doctorum, Latinorum pariter et Graecorum, incommutabilis et vera sententia...»; cfr. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., p. 313.

<sup>127</sup> «...Sponsa Christi, fidelium mater omnium et magistra, sacrosanta vide licet Romana ecclesia, orthodoxorum patrum atque doctorum firmissimis vallata sententiis spiritum sanctum a patre et filio ab eterno procedere publice tenet, docet et predicat et etiam profitetur...»; cfr. HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 46. Come si nota dal confronto con il testo latino della costituzione del concilio lionese le formule della costituzione Sponsa Christi di Gerardo sono una trasposizione quasi letterale della *Fideli ac devota*.

<sup>128</sup> «...Cum itaque unumcunque fidelium, qui salvus esse voluerit et eterne damnationis non subire iudicium...omnes Greci clerici in regno Sicilie existentes, ut discrepare nequaquam videatur a capite sed in premissis salubrius sentire cum ipso, in illa parte symboli, ubi dicitur: "Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex patre, ad hoc salubriter adiciant, cantent, profiteantur firmiter et observent: "filioque procedit", et illud in suis libris, in quibus symbolum scriptum habent, infra duos menses a tempore publicationis constitutionis huiusmodi...»; cfr. *ibidem*.

<sup>129</sup> «...volumus eos per locorum ordinarios et prelatos per subtractionem et privationem beneficiorum suorum compelli...si episcopi vel superiores fuerint, quod si minores, qui immediate preesse noscuntur, ab officio ipso facto auctoritate constitutionis huiusmodi noverint se suspensos, donec per illationem debite castigationis innoxios negligentiam suam in melius reformarint...»; cfr. *ivi*, p. 47.

giuridico le disposizioni del IV Concilio lateranense (1215). Il primo dei due riguardava una questione che rientrava nel campo della morale: il celibato ecclesiastico dei chierici greci. Le disposizioni del IV Concilio lateranense, infatti, avevano tollerato la consuetudine del celibato dei chierici greci<sup>130</sup>. Ciò che era stata fermamente condannata era la pratica di atti lussuriosi da parte degli stessi chierici<sup>131</sup>. Il problema diventava spinoso laddove, appunto, le due confessioni coesistevano in una medesima diocesi.

Herde cita il caso dell'interpellanza avanzata dal vescovo di Aderenza, in Lucania, a papa Innocenzo III circa l'elezione discussa del vescovo di Anglona, centro cittadino nell'attuale Basilicata<sup>132</sup>. Il problema per cui il papa aveva richiesto un'indagine ecclesiastica non riguardava tanto la liceità delle procedure dell'elezione bensì il fatto che il vescovo era sposato e aveva un figlio che aveva educato alla vita ecclesiastica. Egli proveniva da una famiglia appartenente alla confessione greca e quindi era stato educato secondo il rito orientale. Una volta cresciuto si era sposato e, come era tradizione per i greci, aveva anche ricevuto gli ordini minori e poi la consacrazione.

Ma la vera complicazione stava altrove. Il figlio, infatti, era stato a sua volta eletto vescovo e questo, di norma, era considerato dal diritto canonico un caso di illegittima elezione. La sentenza di Innocenzo III, che entrò a far parte poi delle raccolte decretali e alla quale si ispirò certamente il Bianchi nella composizione del terzo capitolo degli statuti, riconobbe le usanze del clero greco di sposarsi dopo aver ricevuto gli ordini minori e di poter continuare il matrimonio anche dopo aver ricevuto gli ordini maggiori. Questa decisione, soprattutto nel Sud Italia, fece sì che fosse accettata ovunque la pratica del celibato dei chierici greci.

Il problema, discusso nelle disposizioni melfitane, però riguardava coloro che, provenendo da genitori di confessione romana, prendevano gli ordini minori, si sposavano e poi passavano al rito greco per poter ricevere anche gli ordini maggiori. In questo modo essi intendevano evitare le norme del diritto canonico in materia di celibato ecclesiastico. Gerardo

---

<sup>130</sup> «...Licet Graecos indiebus nostris ad obedientiam sedis apostolicae reverentes, fovere et honorare velimus, mores ac ritus eorum, quantum cum Domino possumus, sustinendo in his tamen illis deferre nec volumus nec debemus, quae periculum generant animarum et ecclesiasticae derogant honestati...»; cfr. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., p. 235.

<sup>131</sup> «...Ut clericorum mores et actus in melius reformatur, continenter et caste vivere studeant universi, praesertim in sacris ordinibus constituti, ab omni libidinis vitio praecaventes, maxime illo propter quod ira Dei venit de coelo in filios diffidentiae, quatenus in conspectu Dei omnipotentis puro corde ac mundo corpore valeant ministrare...»; cfr. *ivi*, p. 242.

<sup>132</sup> HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., pp. 27-28.

stabili, dunque, che un chierico che non fosse disposto a rinunciare al matrimonio non potesse ricevere gli ordini maggiori, a meno che non fosse stata accertata l'origine greca dei genitori<sup>133</sup>.

Il quarto capitolo riguardava un altro tema discusso al IV Concilio lateranense: la convivenza all'interno di una medesima diocesi dei riti latino e greco. Le disposizioni conciliari prevedevano che nelle diocesi in cui erano presenti comunità sia greche che latine, i vescovi si impegnassero ad offrire ad entrambe le comunità i servizi liturgici secondo le lingue e i riti differenti<sup>134</sup>. Tuttavia, in molte zone del Meridione, si era affermata una consuetudine per la quale vescovi o abati a cui erano state affidate chiese e comunità di confessione latina, per avarizia, avevano assegnato ad esse preti greci, che “costavano” di meno, rendendo così impossibile al popolo seguire gli uffici liturgici. Gerardo, dunque, ordinava che fossero rispettate le norme del IV Concilio lateranense, pena la sospensione dall'ufficio ecclesiastico<sup>135</sup>.

Gli altri capitoli, riprendendo anch'essi ordinamenti conciliari precedenti o sentenze pontificie poi trasmesse nelle raccolte delle decretali, riguardavano invece disposizioni interne alla Chiesa romana. Il secondo capitolo, rivisitando l'undicesimo canone conciliare del II Concilio di Lione che prevedeva la scomunica per coloro che avessero tentato di operare pressioni contro chierici di ogni grado per ottenere vantaggi economici o posizioni ecclesiastiche<sup>136</sup>, ordinava, in aggiunta, che la pena

---

<sup>133</sup> «...Nos itaque insolentiis huiusmodi obviare volentes prelati omnibus districtius inhibemus, ne aliquem clericum coniugatum uxore non emittente castitatis votum ad sacros ordines promovere presumant, nisi evidenter eis constiterit, quod iidem promovendi de Grecis parentibus sint producti. Volumus autem, quod prelati, qui scienter tales duxerint ordinandos, per annum a collatione ordinum, quos contulerint, suspensi sint et ordinati ab officio et beneficio perpetuo sint privati...»; cfr. *ivi*, p. 48.

<sup>134</sup> Nella IX costituzione del IV Concilio lateranense si osservava che «...quoniam in plerisque partibus intra eandem civitatem atque diocesim permixti sunt populi diversarum linguarum, habentes sub una fide varios ritus et mores, districte praecipimus ut pontifices huiusmodi civitatum sive diocesum, provideant viros idoneos, qui secundum diversitates rituum et linguarum divina officia illis celebrent et ecclesiastica sacramenta ministrent, instruendo eos verbo pariter et exemplo...»; cfr. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., p. 239.

<sup>135</sup> «...Nos itaque volentes insolentias huiusmodi protinus amovere, hoc fieri sub pena suspensionis, quam ipsos abbates et alios ipso facto incurrere volumus, si contra fecerint, districtus inhibemus...»; cfr. HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., pp. 48-49.

<sup>136</sup> «...Sciant cuncti qui clericos vel quaslibet alis personas ecclesiasticas, ad quos in aliquibus ecclesiis, monasteriis aut aliis locis spectat electio, pro eo quod rogati seu alis inducti, eum pro quo rogabantur sive inducebantur, eligere noluerunt, vel consanguineos eorum aut ipsa ecclesias, monasteria seu loca cetera beneficiis sive aliis bonis suis per se vel per alios spoliando seu alias iniuste persequendo, gravare praesumpserint, se ipso

dell'interdetto fosse applicata anche nei casi in cui l'intenzione di corruzione o l'intimidazione non si fossero realizzate<sup>137</sup>.

Il quinto capitolo concerneva, invece, l'annoso problema del concubinato ecclesiastico e si riallacciava a un decreto di papa Alessandro III nel quale si disponeva che tutti gli ecclesiastici che avessero avuto con sé concubine le abbandonassero, pena la sospensione ecclesiastica e il ritiro dei benefici<sup>138</sup>. Dalla disposizione melfitana si comprende che questa norma non doveva essere molto rispettata nel clero del Regno se il legato apostolico ingiungeva ai chierici che intrattenevano rapporti con concubine di abbandonarli entro due mesi dalla pubblicazione degli statuti sinodali, pena la sospensione automatica dagli uffici ecclesiastici e il ritiro delle prebende loro assegnate<sup>139</sup>.

Nel caso in cui un chierico fosse stato scoperto a proseguire rapporti con concubine un mese dopo il termine fissato dagli statuti allora il vescovo doveva sospenderlo permanentemente dal godimento dei suoi benefici ecclesiastici. Se il vescovo o un altro superiore diocesano, poi, si fosse dimostrato negligente nel far osservare tale disposizione gli sarebbe stato impedito di entrare nelle chiese della diocesi fino a quando non

---

facto excommunicationis sententia innodatos...»; cfr. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., p. 321.

<sup>137</sup> Dopo la riproposizione letterale del canone XI del II Concilio di Lione Gerardo aggiunge: «...nos eidem constitutioni, ut in regno Sicilie servetur imposterum, salubriter duximus adiungendum, quod, quicumque clericos vel personas easdem, ad quos electio ipsa in locis predictis noscitur pertinere, vel ipsorum consanguineos in personis seu rebus vel bonis eorum vel alias quomodocumque per se vel per alium vel alios directe vel indirecte, ut aliquem vel aliquos eligere debeant, opprimere seu etiam gravare presumpserint, sive ex huiusmodi iniuriis vel gravaminibus vel pressuris secuta fuerit vel etiam non secuta, ipso facto, ut superius est expressum, excommunicationis volumus sententiae subiacere...»; cfr. HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 47.

<sup>138</sup> Il documento é citato in W. HOLTZANN, *Kantonistische Ergänzungen zur Italia pontificia*, QFIAB, 38 (1958), pp. 67-175, 134, doc. 177.

<sup>139</sup> Sempre al testo giuridico di riferimento Gerardo aggiunge: «...ut, si clerici, qui nunc habent publice concubinas, infra duos menses a tempore publicationis presentis constitutionis huiusmodi computandos concubinas ipsas a se totaliter non amoverint ipsas vel alias in domo propria vel aliena ulterius minime admissuri, ipso facto ab officio et beneficio sint suspensi...». E ancora: «...si archiepiscopi, episcopi et alii inferiores exempti, ad quos spectat correctio clericorum, ad procedendum per constitutionem huiusmodi contra tales clericos observandam fuerint negligentes, tamdiu ab ingressu ecclesie noverint se suspensos, donec constitutionem ipsam contra clericos ipsos debite executioni mandabunt...»; cfr. HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 49.

l'avesse fatta rispettare. Le concubine invece erano minacciate con la pena della scomunica *latae sententiae*<sup>140</sup>.

Il sesto capitolo toccava un problema simile: la convivenza dei laici già sposati con concubine e amanti. Anche in questo caso le costituzioni melfitane prevedevano la scomunica per coloro che, richiamati due o tre volte, ripresi e fustigati, se necessario, per tale peccato avessero persistito nella colpa. I vescovi e gli abati dovevano essere molto premurosi nell'applicare la disposizione sinodale, pena la sospensione per i vescovi e la scomunica per abati e religiosi<sup>141</sup>.

Il settimo e l'ottavo capitolo riguardavano la cura da avere nella gestione dei beni della Chiesa. Il settimo, contro la dissipazione delle proprietà ecclesiastiche, disponeva che dopo la morte di un vescovo o di un abate i canonici o i monaci dovessero preparare un catalogo dei beni mobili della chiesa o del chiostro e nominare un procuratore che provvedesse alla loro amministrazione<sup>142</sup>. L'ottavo capitolo, invece, proibiva l'affitto dei beni ecclesiastici per più di cinque anni<sup>143</sup>. Entrambi i capitoli riprendevano disposizioni conciliari precedenti, in particolare la ventiduesima costituzione del II Concilio di Lione<sup>144</sup>. Il nono capitolo si occupava, infine, di un abuso simile in relazione, però, alle realtà parrocchiali e alle cappelle, spesso oggetto di contesa tra laici ed ecclesiastici<sup>145</sup>.

Con il decimo capitolo si concludevano gli statuti sinodali di Melfi. In esso il legato apostolico ordinava a tutti i vescovi, arcivescovi delle diocesi del Regno di Sicilia di osservare le disposizioni in essi contenute, di

---

<sup>140</sup> «...Ut autem mulieres sive concubine huiusmodi, que in eodem crimine scienter participant criminose, penam non possint effugere, si infra tempus prefixum concubinari, quod superius est expressum, ab eis non recesserint numquam ad eos postmodum redire, vel alie fuerint, que de novo sibi concubenarios fecerint, extunc ipso facto excommunicationis sententie eas volumus subiaccere...»; cfr. *ivi*, pp. 49-50.

<sup>141</sup> *Ivi*, p. 50.

<sup>142</sup> *Ivi*, pp. 50-51.

<sup>143</sup> Questo divieto era diretto soprattutto a quei presbiteri che per avidità affittavano beni immobili della Chiesa a lungo termine prendendo una certa somma di denaro al momento della stipula del contratto e poi si facevano versare gli interessi annuali che erano inferiori rispetto al guadagno del bene affittato. In molti casi i presbiteri erano costretti dai laici con minacce a concludere accordi svantaggiosi per la Chiesa; cfr. *ivi*, p. 51.

<sup>144</sup> *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., pp. 324-327.

<sup>145</sup> HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., pp. 52-53. La tendenza dei laici ad appropriarsi di parrocchie e cappelle era una realtà diffusa nel XIII secolo; cfr. a proposito VAUCHEZ, *Esperienze religiose nel Medioevo*, Roma 2003, pp. 183-190 e il volume *La parrocchia nel Medio Evo. Economia, scambi, solidarietà*, a cura di PARAVICINI BAGLIANI, V. PASCHE, («Italia sacra», 53), Roma 1995.



renderle pubbliche e riprenderle ogni anno nei diversi sinodi locali<sup>146</sup>. Gli ordinamenti melfitani non rimasero inascoltati. Si hanno testimonianze dalle fonti coeve che inducono a pensare che essi fossero stati applicati, anche in tutta la loro severità.

Il 6 luglio del 1291, per esempio, Niccolò IV intervenne con due lettere scritte all'arcivescovo Salimbene di Capua e ad altri vescovi del Regno per "mitigare" l'applicazione delle indicazioni contenute nel quinto capitolo circa il concubinato ecclesiastico. In esse il pontefice osservava che fossero ritirate le minacce di sospensione ad arcivescovi e vescovi, le quali, essendo automatiche, creavano non pochi problemi a chi governava una diocesi e che fossero ritirate anche le scomuniche a quei religiosi che frequentavano concubine, nel caso in cui essi avessero promesso di redimersi<sup>147</sup>. Nello stesso tempo, però, il papa francescano sottolineava la necessità di non trascurare il problema.

Altri casi testimoniano non solo la pertinenza di tali statuti nel contesto del Regno ma anche la loro attenta applicazione. Nel settembre del 1286, per esempio, è testimoniato un caso relativo alle disposizioni contenute nel capitolo settimo e ottavo degli statuti circa la gestione dei beni ecclesiastici. Dietro querela dell'abate cavense di Molfetta, che si era lamentato di essere stato costretto, cedendo alla violenza del giudice Bisanzio di Bisceglie, portulano in Terra di Lavoro, ad assegnare al figlio di questi, Giacomo, molti beni in Molfetta per l'insignificante rendita annua di due libbre di cera e due d'incenso, il cardinale Gerardo, aveva delegato il vescovo di Bisaccia, Benedetto, di esaminare la contestazione. Questi, infine, aveva pronunciato una sentenza pronunciata in contumacia contro Giacomo, perché egli non aveva risposto del possesso dei beni elencati di fronte al rappresentante dell'abate<sup>148</sup>.

Nel maggio del 1286 Gerardo permetteva, con il consenso dell'arcivescovo di Bari, Romualdo, una permuta di beni immobili tra il monastero di Ognissanti di Cuti di Valenzano e alcuni frati dell'ordine dei Predicatori di Bari che desideravano spostare la propria sede in città. Frate Pellegrino di Foggia, priore del convento dei Predicatori, infatti, non sentendosi al sicuro nel proprio convento di San Leonardo fuori le

---

<sup>146</sup> «...universis archiepiscopis, episcopis, et aliis ecclesiarum prelati per regnum Sicilie apud Melfiam in presenti edidimus, observent et a subditis suis faciant inviolabiliter observari, et ad hoc, ut efficacius ad notitiam perveniat singulorum, volumus, quod constitutiones ipse per prelatos locorum singulis annis in eorum synodis publice recitentur...»; cfr. HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 53.

<sup>147</sup> ASV, Reg. Vat., 46, n. 344-352, Orvieto, 6 luglio 1291, ff. 68v-69r.

<sup>148</sup> *Le carte di Molfetta (1076-1309)*, a cura di F. CARABELLESE, in *Codice diplomatico barese*, VII, Bari 1979, doc. 146, Molfetta, 18 settembre 1286, pp. 190-193.

mura della città di Bari, «propter imminentes guerras et presentis turbationem temporis», ottenne la chiesa dei Santi dentro le mura, di proprietà del monastero, in cambio del proprio convento<sup>149</sup>.

Ancora nel marzo del 1290 si stabilì a Bari un atto di permuta tra il capitolo di San Nicola, rappresentato dal suo procuratore «Laurensius canonicus», e un certo Nicola «filius Iohannis de sire Grimoaldo». Il capitolo cedeva sette vignali di terra, fuori dalla città di Bari in San Giorgio «de pappacilizio», e riceveva in cambio la metà di una casa in città, «in vicinia et ecclesie Sancti Leonis de Iudeca», di cui l'altra metà apparteneva già alla chiesa di San Nicola. Il giudice «Mynado», col notaio e i testimoni, fece le debite indagini sulla causale della permuta, per non contravvenire alla costituzione sulla vendita, permuta e locazione di beni ecclesiastici, edita da «Gerardus sabinensis episcopus et in regno Sicilie apostolice sedis tunc legatus»<sup>150</sup>. Si comprende, dunque, da questi pochi esempi che a distanza di sei anni le disposizioni sinodali dettate dal cardinale parmense erano ancora in vigore e rispettate.

Oltre alla correzione e alla riforma della vita ecclesiale un'altra ragione per cui era stato convocato il sinodo di Melfi nel 1284 – scopo non secondario come ha ricordato Peter Herde<sup>151</sup> – fu certamente il finanziamento della guerra contro gli aragonesi. L'assemblea dei vescovi del Regno era, del resto, una circostanza ideale per promuovere una raccolta motivata della decima. Alcuni ordini emanati da Carlo II poco dopo la chiusura del sinodo fanno immaginare, quindi, che durante le sessioni

---

<sup>149</sup> *Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo angioino (1266-1309)*, a cura di F. NITTI DI VITO, in *Codice diplomatico barese*, XIII, Trani 1936, docc. 39-40, Bari, 20 maggio 1286, pp. 56-61.

<sup>150</sup> *Ivi*, doc. 50, Bari, 7 marzo 1290, pp. 74-75.

<sup>151</sup> Peter Herde ha osservato che questo sia stato il vero motivo, rimasto tuttavia celato nel testo delle costituzioni, per cui fu convocato il sinodo di Melfi. Lo storico tedesco asseriva, infatti, «freilich war diese Synode von Melfi noch zu einem anderen Zweck zusammengerufen worden, der in den Konstitutionen keinen Niederschlag gefunden hat, nämlich zur Finanzierung des Krieges gegen die Aragonesen durch Erhebung des Zehnten aller kirchlichen Einkünfte im Regno für die nächsten zwei Jahre» (HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 32). Dai dati a disposizione non si può, però, sottolineare la necessità politica più di quella ecclesiale, come ha fatto Herde. Certamente, la politica della Curia in questi anni era chiaramente schierata a favore degli angioini e contro gli aragonesi e Martino IV era già intervenuto, prima del 1284, perché si sostenesse con la decima la riconquista della Sicilia. Tuttavia, non si può ridurre l'orizzonte normativo delle costituzioni melfitane a un semplice pretesto per finanziare una guerra pur ritenuta decisiva in Curia per l'equilibrio politico del Mediterraneo. Al contrario, le disposizioni di Melfi sono un esempio interessante di applicazione a livello della vita ecclesiale locale delle norme guida fissate nelle assisi conciliari del Duecento.

dell'assemblea ecclesiastica si fosse discusso anche del finanziamento all'esercito angioino.

Tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno, infatti, il principe di Salerno, con licenza del legato apostolico Gerardo ordinava ai Giustizieri della parte continentale del Regno di esigere tutte le decime, tutti i frutti, le rendite e tutti gli altri proventi di due anni da tutte le chiese e dagli ecclesiastici del regno, per fronteggiare le spese della guerra di Sicilia, e affinché la riscossione avvenisse il più celermente possibile inviava per l'esazione il maestro Angelerio di Caramanico in Abruzzo, il vescovo di Caiazzo in Terra di Lavoro, l'arcidiacono di Reggio nella circoscrizione del Principato, l'arcivescovo di Acerenza in Basilicata, il vescovo di Monteverde in Capitanata, il vescovo di Ugento in Terra di Bari, l'arcivescovo di Otranto in Terra d'Otranto, l'arcidiacono di Bisignano nella Valle del Crati e nella Terra Giordana e il vescovo di Crotona in Calabria<sup>152</sup>.

Dopo la chiusura del sinodo Gerardo tornò a Napoli dove si trovava il principe di Salerno. Nell'aprile del medesimo anno Martino IV gli inviò una lettera nella quale lo invitava ad annunciare nei territori soggetti alla giurisdizione della sua legazione l'esonero dalla crociata per tutti coloro che avessero preso le armi contro gli aragonesi<sup>153</sup>. Il 3 giugno il pontefice, inoltre, scrisse a tutte le chiese del Regno perché raccogliessero la decima da corrispondere al re di Sicilia<sup>154</sup> e il giorno seguente a Gerardo perché predicasse la guerra contro l'Aragona<sup>155</sup>. Per ciò che riguarda il coinvolgimento politico nelle vicende del Regno, si preparavano per il cardinale vescovo gli anni più duri, quelli della reggenza.

#### 6.4 *La reggenza del Regno di Napoli (1285-1289).*

Tra il 1284 e il 1285 il Regno di Napoli fu scosso da due avvenimenti altrettanto gravi: la prigionia di Carlo II e la morte di Carlo I. Dopo il fallimento della spedizione siciliana, infatti, il 5 giugno del 1284, a seguito di una lunga battaglia navale combattuta nel Golfo di Napoli, il principe di Salerno fu imprigionato dalla flotta aragonese capitanata dall'ammiraglio Ruggiero di Lauria. Da qualche mese ormai il porto della capitale era controllato a vista dagli aragonesi dalla vicina isola di Ni-

---

<sup>152</sup> *I registri della cancelleria angioina*, XXVII/1, a cura di MAZZOLENI, R. OREFICE DE ANGELIS, Napoli 1980, doc. 101, p. 222, doc. 111, p. 224 e doc. 749, p. 363.

<sup>153</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 1, Orvieto, 5 aprile 1284, f. 224r.

<sup>154</sup> *Ivi*, n. 18, Orvieto, 3 giugno 1284, f. 238v; POTTHAST, doc. 22131.

<sup>155</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 19, Orvieto, 3 giugno 1284, f. 240r e n. 22, Orvieto, 4 giugno 1284, f. 240v.

tida, nei pressi di Posillipo, e questo avrebbe sconsigliato a chiunque qualsiasi iniziativa militare<sup>156</sup>. Il cardinale Gerardo, conoscendo le qualità militari di Carlo II e la situazione politica e bellica molto delicata in cui verteva il Regno e sperando in un imminente ritorno del re, si era espresso negativamente nei confronti delle intenzioni del giovane angioino e aveva cercato in tutti i modi di dissuaderlo dall'intraprendere l'attacco, anche con la minaccia della scomunica<sup>157</sup>.

Il richiamo rimase, tuttavia, inascoltato. Carlo voleva distruggere la base navale di Nitida, forse per dimostrare a suo padre quanto valesse. È risaputo, infatti, che il re lo ritenesse un "debole"<sup>158</sup>. L'esito dello scontro fu disastroso: il principe fu catturato insieme ad altri notabili del Regno; la flotta angioina fu completamente distrutta; i francesi furono costretti a rilasciare Beatrice, sorella di Costanza Hoenstaufen, moglie di Pietro III, che era stata fino a quel momento prigioniera nelle loro mani<sup>159</sup>. La notizia si sparse in tutto il Regno. A Palermo, dove fu portato dai suoi nemici, Carlo rischiò il linciaggio della folla, mentre a Napoli, la notizia della

---

<sup>156</sup> HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 34; MINIERI RICCIO, *Memorie della guerra di Sicilia*, cit., p. 512. Sull'organizzazione dell'armata navale aragonese che comprendeva due flotte, una che presidiava la Catalogna e una che combatteva nel Meridione d'Italia, si veda di recente lo studio di Lawrence Mott che ha analizzato i criteri di reclutamento e la formazione di entrambe le flotte: L. V. MOTT, *Serving in the Fleet: Crews and Recruitment Issues in the Catalan-Aragonese Fleets During the War of Sicilian Vespers (1282-1302)*, «Medieval Encounters», 13 (2007), pp. 56-77.

<sup>157</sup> Saba Malaspina racconta nella sua *Storia di Sicilia* un ipotetico dialogo tra il principe di Salerno e il legato apostolico nel quale Gerardo tentò in tutti i modi di dissuadere il giovane vicario regio dall'intraprendere la battaglia. Il racconto, seppur romanzato, tuttavia, fa emergere bene le preoccupazioni del cardinale vescovo che coincidevano del resto con quelle del re: «...Cum autem legatus Papae praedictus milites gallicos cum Principe consortes cerneret audere in marina praelia, quod ignorant ipsorum animos ardere ad bella, quos forsitan furor praecitabat et ira, vidit Principem, juvenilibus armis assumptis, quamquam futuri fati nescius, defluentibus tamen ad ora lacrimis, ait: "O juvenis sine prudentia paterna relicte, frustra est tibi cupido, ut audeas in haec bella: quid ergo furis aut quis dolor excitat indomitas tuas iras hodie? Tali auxilio non est opus, instans enim tempus nequaquam defensoribus istis eget; etiamsi rex pater tuus adesset, in mari cum hostibus non pugnaret. Quo ergo ruis, quae mens tam dira miserrime te his cingi armis impellit? Praecipimus ad haec tibi sub anathematis poena, ut stes hic, nilque horum attentas: nam esto, quod casu adverso tuos omnes praesentis belli fatis amittas, te tantum superstite, multa bona fieri poterunt, quae placebunt, et tu alia poteris audere majora" ...»; cfr. SABA MALASPINA, *Rerum Sicularum historia*, pp. 390-391.

<sup>158</sup> HERDE, *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., pp. 17-18, n. 16.

<sup>159</sup> GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., p. 89.

sua sconfitta, generò una rivolta popolare tanto violenta che la storiografia ha parlato addirittura di un vero e proprio «Vespro napoletano»<sup>160</sup>.

Al re Carlo, tornato da Bordeaux dove aveva progettato con il nipote re di Francia una crociata contro l'Aragona che il pontefice avrebbe approvato, non mancavano certo le risorse belliche per continuare la guerra contro il nemico aragonese. Egli progettò, dunque, una nuova spedizione per la liberazione della Sicilia. Nel luglio del 1284 giunse a Reggio Calabria con il suo esercito e iniziò l'assedio della città; l'obiettivo era quello di fare indietreggiare il nemico ricacciandolo sull'isola e liberando la terraferma dalle roccaforti aragonesi. Tuttavia, l'esperienza di Reggio fu peggiore di quella di Messina. Prima della fine dell'estate il re fu costretto ad abbandonare l'accerchiamento della città calabrese e a ritirarsi in Puglia, lasciando terreno libero all'esercito aragonese che intraprese una vittoriosa risalita della Calabria, giungendo sino ai confini con la Basilicata e il Principato<sup>161</sup>.

Da Foggia, dove si era ritirato, Carlo sperava ancora in un ribaltamento del fronte. Come ha notato Giuseppe Galasso, tuttavia, si trattava delle «ultime fiammate di una energia che si andava affievolendo» in lui<sup>162</sup>. La situazione politica del suo regno doveva certamente preoccuparlo: suo figlio era prigioniero del nemico, mentre suo nipote, Carlo Martello, era ancora minorenne e quindi non poteva assumersi il vicariato<sup>163</sup>. Originariamente Carlo aveva avuto l'intenzione di nominare come vicario generale del Regno un altro nipote, Roberto d'Artois. Nel suo testamento il re aveva nominato espressamente suo erede Carlo Martello insieme al figlio Carlo II – dato che questi non poteva accedere al trono essendo in ostaggio – affiancandogli come balivo, appunto, Roberto d'Artois. Nel medesimo scritto, però, egli aveva anche indicato che avrebbe affidato al *beneplicitum* di papa Martino IV il destino del Regno e che quest'ultimo sarebbe potuto intervenire direttamente apportandovi riforme strutturali

---

<sup>160</sup> L'espressione è stata coniata da Carlo De Frede; cfr. C. DE FREDE, *Da Carlo I d'Angiò a Giovanna I (1263-1382)*, in *Storia di Napoli*, III, Napoli 1969, pp. 1-333, 78.

<sup>161</sup> GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., p. 90.

<sup>162</sup> *Ivi*, p. 91.

<sup>163</sup> Come ha sottolineato Andreas Kiesewetter gli angioini non seguivano il diritto feudale normanno-siciliano che prevedeva il conteggio della maggiore età a partire dai quattordici anni ma bensì a partire dai diciotto. Carlo Martello, essendo nato nel 1271, nel 1285 aveva appena quattordici anni e perciò non poteva assumersi una responsabilità di governo. Cfr. KIESEWETTER, *Das Geburtsjahr König Roberts von Anjou und Fürst Philipps I. von Tarent*, QFIAB, 74 (1994), pp. 664-672, 666. Sulla figura di Carlo Martello si veda la voce biografica di WALTER, *Carlo Martello d'Angiò*, DBI, XX, pp. 379-382.

se lo avesse ritenuto necessario<sup>164</sup>. Questa fu l'ultima impresa di colui che aveva inserito il casato angioino nel novero delle grandi dinastie medievali: Carlo morì a Foggia il 7 gennaio 1285.

Il papa, trovatosi a decidere la sorte del Regno, optò per una soluzione più articolata ma allo stesso tempo più accorta: una doppia reggenza, composta da Roberto d'Artois, come indicato dal re poco prima di morire, e dal cardinale legato, Gerardo da Parma. La ragione era evidente. Il pontefice desiderava evitare che crescesse il malumore nella popolazione e una conduzione esclusivamente francese non avrebbe di certo giovato alla pacificazione degli animi. Inoltre, la presenza di Gerardo nel sistema diarchico progettato da Martino IV avrebbe permesso alla Sede apostolica un controllo maggiore della situazione politica nel suo feudo meridionale. Chi, poi, meglio del cardinale vescovo di Sabina conosceva il contesto socio-politico del Regno?

Fin dall'inizio della sua legazione, iniziata nel giugno del 1282, Gerardo aveva fatto sentire la propria voce non solo negli affari ecclesiastici ma anche in quelli amministrativi e militari<sup>165</sup>. Così, l'11 febbraio del 1285, Martino IV scrisse al proprio legato per chiedergli di condurre un'indagine scrupolosa sulla situazione del Regno in modo da apprestare, prima possibile, le riforme necessarie alla ridefinizione delle strutture interne della monarchia angioina e alla riorganizzazione finanziaria della stessa<sup>166</sup>. Pochi giorni dopo inviò un'altra lettera a Roberto d'Artois e allo stesso Gerardo in cui conferiva loro il mandato di balivi<sup>167</sup>.

Come ha sintetizzato Andreas Kiesewetter, nel suo saggio sul periodo di reggenza del Regno di Napoli del Bianchi, i compiti che il papa aveva assegnato ai due reggenti erano essenzialmente quattro: sedare i focolai di anarchia sparsi in tutto il Regno; continuare le riforme iniziate da Car-

---

<sup>164</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 23, Perugia, 11 febbraio 1285, f. 241r; *Les registres de Martin IV*, doc. 592; POTTHAST, doc. 22209.

<sup>165</sup> Il compito di interessarsi anche agli affari temporali del Regno era stato esplicitamente indicato nel mandato pontificio della prima legazione di Gerardo. Oltre ai documenti già citati dai registri pontifici si veda anche *Nuovi documenti sul Vespro*, a cura di G. PISTORIO, Palermo 1969, docc. 2 e 3, p. 38 sgg. Altri documenti contenuti nel Registro vaticano n. 42 documentano come Gerardo sia mosso in questi anni prima e dopo l'incarico affidatogli della reggenza, per sostenere e promuovere le strategie politiche e militari degli Angiò; cfr. *Das Kammerrregister Papst Martins IV (Reg. Vat. 42)*, hrsg. von G. RUDOLPH, («Littera Antiqua», 14), Città del Vaticano 2007, doc. 459, Orvieto, 23 aprile 1284, pp. 499-500; doc. 497, Città della Pieve, 3 agosto 1284, pp. 538-539; doc. 601, Perugia, 21 febbraio 1285, pp. 642-643; doc. 611, Perugia 14 marzo 1285, p. 654.

<sup>166</sup> *Les registres de Martin IV*, doc. 592. L'inchiesta non fu portata a termine, tuttavia, per la morte del pontefice avvenuta il 29 marzo del 1285.

<sup>167</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 24, Perugia, 16 febbraio 1285, f. 242r; *Les registres de Martin IV*, doc. 593; POTTHAST, doc. 22213.

lo I con le *constitutiones* del 10 giugno 1282 e da Carlo II con il Parlamento di San Martino; opporre una decisa resistenza all'avanzata dei siciliani e degli aragonesi sulla terraferma; raccogliere finanziamenti per la continuazione della guerra<sup>168</sup>. Il sistema diarchico progettato dal papa, tuttavia, non era di facile attuazione. Nella situazione critica in cui si trovava il Regno le decisioni dovevano essere prese, spesso, subitaneamente e la formula della corresponsabilità non rispondeva sempre al criterio necessario della tempestività.

I due balivi stabilirono, dunque, una suddivisione dei compiti e dei territori in cui esercitare ognuno la propria autorità: Roberto d'Artois si sarebbe occupato delle impellenze militari mentre Gerardo degli affari ecclesiastici. Entrambi, poi, avrebbero affrontato le questioni relative all'amministrazione civile del Regno suddividendosi il territorio in zone d'influenza<sup>169</sup>: il francese si sarebbe occupato delle regioni meridionali del Regno (Puglia, Calabria, Basilicata), mentre il cardinale legato avrebbe limitato il proprio raggio d'azione alla Terra di Lavoro, all'Abruzzo e al Principato. Anche in questo caso non è semplice ricostruire l'itinerario preciso del cardinale.

Confrontando la datazione topica di alcuni documenti emessi da Gerardo in questi anni (1285-1289) si deduce, tuttavia, che egli dovette risiedere principalmente a Napoli o nei dintorni<sup>170</sup>. Da un atto notarile del

---

<sup>168</sup> KIESEWETTER, *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois*, cit., p. 481.

<sup>169</sup> È, così, sorpassata l'idea di Fantini secondo la quale Roberto d'Artois si sarebbe occupato da solo dell'amministrazione del Regno mentre Gerardo avrebbe affrontato esclusivamente le questioni di natura ecclesiastica. La pubblicazione della documentazione cancelleresca angioina ha messo in luce, al contrario, il ruolo attivo del cardinale legato nel governo temporale del Regno. Cfr. *I registri della cancelleria angioina*, XXVIII, a cura di MAZZOLENI, Napoli 1969, doc. 62, Foggia, 23 marzo 1286, pp. 114-116; *I registri della cancelleria angioina*, XXIX, a cura di MAZZOLENI, Napoli 1969, doc. 69, Bari, 12 settembre 1287, pp. 48-49, doc. 90, Bari, 10 agosto 1287, pp. 70-71; *I registri della cancelleria angioina*, XXXI, a cura di EAD., Napoli 1980, docc. 51-52, pp. 100-106, docc. 54-59, pp. 107-121.

<sup>170</sup> Nel maggio del 1286 il giudice Maior di Nicola Macciaccotta e il notaio Nicola Costa redigevano un documento che confermava la già citata permuta avvenuta tra il monastero di Ognissanti di Cuti e il convento domenicano di Bari. Nel testo di conferma è inserita anche la licenza concessa dal cardinale legato la cui data topica e cronica segna: «...Datum Neapoli I idus iulii pontificatus domini Honorii pp. III anno primo...»; cfr. M. G. DEL FUOCO, *Itinerari di testi domenicani pugliesi. Dai fondi documentari locali all'archivio romano di Santa Sabina*, («Studi e ricerche sul Mezzogiorno medievale», 7), Altavilla Silentina 1992, doc. 1, Bari, 20 maggio 1286, pp. 90-93. Ugualmente in un documento contenuto nel Registro quarto della Cancelleria angioina; cfr. *I registri della cancelleria angioina*, XXVIII, a cura di MAZZOLENI, Napoli 1969, doc. 62, Foggia, 23 marzo 1286, pp. 114-116. Altri documenti attestano questa ipotesi. Per esempio: *Syllabus membranarum ad regiae Sicilae archivum*

giugno 1286, contenuto in un codice vaticano, in cui è presente tra le firme dei testimoni anche quella del cardinale legato, si conosce la possibile residenza in cui Gerardo si stabilì in questi anni: Castel Capuano a Napoli<sup>171</sup>. Non devono trarre in inganno, infatti, i numerosi atti in cui compaiono entrambi i nomi dei balivi: si tratta semplicemente dell'*intitulatio* dei documenti che, secondo il formulario cancelleresco, prevedeva entrambi i reggenti come mittenti di atti ufficiali.

Papa Martino IV non vide realizzarsi, tuttavia, quello che aveva programmato: morì a Perugia il 29 marzo del 1285. La dedizione assoluta che Simone di Brion, da papa, assicurò alla causa francese fu unica nel suo genere tanto che Giuseppe Galasso ha osservato che egli ebbe una «visione politico-religiosa che, se l'espressione non fosse passibile di equivoco, si potrebbe definire carolingia»<sup>172</sup>. Tale indirizzo politico, inoltre, ebbe conseguenze difficilmente modificabili nei pontificati successivi. Il successore di Martino IV, Onorio IV, pur appartenendo alla famiglia dei Savelli, imparentata con quella degli Orsini, – di idee politiche, quindi, ben diverse da quelle del predecessore – non poté non prendere atto del carattere irreversibile del coinvolgimento pontificio con la causa angioina<sup>173</sup>.

Non è il caso in questa sede di ripercorrere dettagliatamente gli anni della reggenza del Bianchi, lavoro per altro già svolto egregiamente da Andreas Kieseewetter. Ci si limiterà, dunque, a mettere in luce solamente alcune delle problematiche affrontate dal cardinale vescovo, rimandando per una disamina completa al saggio citato dello storico tedesco. Una delle questioni più urgenti che si trovò ad affrontare Gerardo dopo la morte di Carlo d'Angiò furono le rivolte innescatesi in Abruzzo e nella Terra del Lavoro. Approfittando della morte del re angioino, infatti, il partigiano ghibellino Corrado d'Antiochia aveva occupato terre e castelli in Abruzzo e nella contea di Alba<sup>174</sup>. Il papa incaricò, dunque, Jean d'Eppe,

---

*pertinentium*, a cura di A. DE APREA, II/1, Napoli 1832, doc. 5, Napoli, 17 dicembre 1285, p. 12; doc. 4, Napoli, 27 giugno 1286, p. 15; doc. 3, Napoli, 15 maggio 1287, p. 19; doc. 1, Napoli, 19 novembre 1288, p. 26.

<sup>171</sup> BAV, *Cod. Chigiano 1214*, perg. n. 2 cit. in KIESEWETTER, *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois*, cit., p. 482, n. 20. Castel Capuano era di uno dei più antichi castelli di Napoli, costruito in età normanna. Durante il periodo angioino ospitò i membri del lignaggio regio e i funzionari più illustri del Regno. È probabile che dopo la morte di Carlo I e durante la prigionia di Carlo II il cardinale abbia risieduto proprio presso la dimora della famiglia reale.

<sup>172</sup> GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., p. 78.

<sup>173</sup> Sul cardinale Giacomo Savelli, eletto papa con il nome di Onorio IV, si veda la voce biografica: M. VENDITELLI, *Onorio IV*, EdP, II, pp. 449-455.

<sup>174</sup> P. RIDOLA, *Federico d'Antiochia e i suoi discendenti*, ASPN, 11 (1886), pp. 220-256, 253, n. 2; MANSELLI, *Antiochia, Corrado*, DBI, III, Roma 1961, pp. 467-469, 469.



allora rettore di Campagna e Marittima, insieme ai giustizieri dell'Abruzzo Giacomo Cantelmo e Amelio d'Agoult, di soffocare l'insurrezione<sup>175</sup>. Non appena debellata la rivolta abruzzese ne sorse subito una ad Isernia, in Molise, soppressa nell'ottobre del 1285 dal Giustiziere di corte Louis de Mons.

Dopo Carlo I e Martino IV altri importanti attori del palcoscenico internazionale avevano terminato il loro cammino terreno e si andava radicalmente modificando la scena del conflitto. Nel 1285 morirono Filippo III di Francia, cui succedeva al trono il figlio Filippo IV, e Pietro III d'Aragona, cui succedevano i figli Alfonso in Aragona e Giacomo in Sicilia. Carlo II era ancora in prigionia e continuava a trattare il proprio rilascio mentre alla guida del Regno i due balivi erano alle prese con una situazione molto complessa.

La guerra contro gli aragonesi, nel frattempo, era passata ormai sulla terraferma. Nel 1285 Gallipoli in Puglia e Cerchiaro e San Lucido nella Val di Crati, in Calabria, erano ormai in mano ai siciliani. Taranto fu conquistata dalla flotta aragonese nel luglio dello stesso anno. In altre zone della Calabria, invece, come a Catanzaro la situazione per l'esercito angioino sembrava lasciare speranze: la resistenza del conte di Catanzaro, Pietro Ruffo, e dell'arcivescovo di Santa Severina, Ruggero di Stefanizia, avevano permesso di giungere alla fine di giugno a un accordo di non belligeranza con il nemico<sup>176</sup>. Per gli angioini, inoltre, un altro fattore che poté infondere nuova fiducia fu l'intoppo in cui incorse la flotta nemica sulla costa sarda: durante l'estate del 1285 una tempesta aveva, infatti, causato gravi perdite al contingente navale aragonese e costretto le imbarcazioni di Pietro III a sostare in Sardegna e a rimandare qualsiasi incursione dal mare all'estate seguente<sup>177</sup>.

I due balivi idearono, dunque, una controffensiva marittima che non si realizzò mai, però, per motivi contingenti e anche quando si presentò la possibilità di sfidare sui mari la flotta aragonese l'esito non fu diverso da

---

Di recente si veda anche la biografia di A. MERIGGI, *Corrado I d'Antiochia. Un «principe» ghibellino nelle vicende della seconda metà del XIII secolo*, Urbino 1990.

<sup>175</sup> *Das Kammerrregister Papst Martins IV (Reg. Vat. 42)*, doc. 579, Perugia, 3 febbraio 1285, p. 625; doc. 560, Perugia, 3 febbraio 1285, p. 626; doc. 581, Perugia, 3 febbraio 1285, pp. 626-627. Alla fine di gennaio del 1285 Martino IV aveva chiesto alle compagnie di banchieri accreditate presso la Corte pontificia degli Spiliati, Bonaventura e Riccardi di dare quattro mila fiorini d'oro al rettore Jean d'Eppe per la campagna militare che si apprestava a iniziare; cfr. *ivi*, doc. 577a, Perugia 30 gennaio 1285, pp. 622-623. Sulla figura del siniscalco di Carlo si veda la voce biografica di KIESEWETTER, *Eppe, Jean d' (Giovanni d'Appia)*, DBI, XLIII, Roma 1993, pp. 29-34.

<sup>176</sup> *ID.*, *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois*, cit., p. 484.

<sup>177</sup> BARTHOLOMAEO DE NEOCASTRO, *Historia sicula*, p. 80.

quello del 1284. All'inizio del 1286 le truppe aragonesi risalirono il Regno via terra sino a quaranta chilometri da Salerno raggiungendo così il punto più a nord di tutte le conquiste fatte durante tutta la guerra. Nella primavera dello stesso anno la Calabria fu teatro di durissimi scontri<sup>178</sup>. All'inizio dell'estate salpò da Palermo una flotta aragonese formata da dodici galere che saccheggiò tutta la costa amalfitana senza incontrare opposizioni<sup>179</sup>.

Appena si presentò la possibilità di organizzare l'offensiva, tuttavia, il cardinale Gerardo Bianchi e Roberto d'Artois si trovarono costretti ad affrontare un nuovo focolaio di rivolta in Abruzzo, acceso da Gualtieri di Bellante. Onorio IV temendo che la ribellione si estendesse anche nelle terre del Patrimonio di San Pietro fece mettere la contea di Loreto e il castello di Alba sotto la protezione della Chiesa<sup>180</sup>. Il pontefice, tuttavia, si rendeva conto che la sola repressione militare non poteva risolvere le tensioni che dilagavano nel Sud e nel Nord della penisola.

Accanto all'azione bellica intraprese, così, anche la strada della conciliazione. Il 30 luglio del 1285 aveva già conferito al cardinale legato Gerardo Bianchi la facoltà di togliere la scomunica a tutti quei rivoltosi che avessero rinunciato a sostenere gli aragonesi e che fossero tornati all'obbedienza della Chiesa<sup>181</sup>. Alla fine di settembre, a dimostrazione di questa sua intenzione, fece togliere la scomunica anche a Stefano d'Anglona che aveva occupato illegalmente diversi castelli abruzzesi. Nel febbraio del 1286 chiese a Gerardo di liberare dall'interdetto ecclesiastico anche gli abitanti di Atina, nei pressi dell'attuale Frosinone, che a suo tempo avevano sostenuto il ghibellino Corrado d'Antiochia<sup>182</sup>. Un mese più tardi, infine, perdonò attraverso il suo legato anche Enrico di Castiglia che era prigioniero angioino dai tempi della battaglia di Tagliacozzo<sup>183</sup>.

Al tentativo di pacificazione con il quale Onorio IV cercò di dare, come ha osservato Giuseppe Galasso, «una qualche forma nuova a una linea praticamente obbligata»<sup>184</sup> occorre ascrivere, certamente, la

---

<sup>178</sup> *Ivi*, p. 81.

<sup>179</sup> *Ivi*, p. 82.

<sup>180</sup> KIESEWETTER, *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois*, cit., p. 486.

<sup>181</sup> ASV, Reg. Vat. 43, n. 10, Tivoli, 30 luglio 1285, f. 124v; *Les registres d'Honorius IV*, doc. 477.

<sup>182</sup> ASV, Reg. Vat. 43, n. 278, Santa Sabina, 5 febbraio 1286, f. 77v; *Les registres d'Honorius IV*, doc. 282.

<sup>183</sup> ASV, Reg. Vat. 43, n. 315, Santa Sabina, 8 marzo 1286, f. 85v; *Les registres d'Honorius IV*, doc. 319. Sulla figura di Enrico di Castiglia si veda N. KAMP, *Enrico di Castiglia*, DBI, XLII, Roma 1993, pp. 727-736.

<sup>184</sup> G. GALASSO, *Il Regno di Napoli*, p. 92.

*Constitutio super ordinatione Regni Siciliae* del 1285. Fin dall'inizio del proprio pontificato papa Savelli, con la collaborazione del collegio cardinalizio, aveva messo mano alle riforme progettate da Martino IV<sup>185</sup>. Gerardo non fu presente a Tivoli ai lavori del concistoro ma ebbe sicuramente un ruolo fondamentale nella preparazione della *Constitutio* di Onorio. Del resto, nessuno come lui in Curia conosceva la situazione politica e amministrativa in cui verteva il Regno di Napoli<sup>186</sup>. Il 17 settembre del 1285 il papa proclamò in due bolle l'inizio del processo di riforma: la prima lettera riguardava la situazione del clero e riprendeva sostanzialmente i capitoli stabiliti nel Parlamento di San Martino; la seconda, invece, concerneva la riforma strutturale del Regno e aveva come riferimento le *constitutiones* di Carlo I del 1282 e i capitoli di San Martino<sup>187</sup>.

Nella *Constitutio* furono decretate norme che ebbero un impatto considerevole sia dal punto di vista del prelievo fiscale sia sotto il profilo del diritto feudale. Fu stabilito, per esempio, che i funzionari regi potessero raccogliere la *subventio generalis* solo una volta all'anno e che questa non potesse superare le cinquantamila once d'oro, a meno che non si verificassero eventi eccezionali come la difesa del Regno, la prigionia del re o il matrimonio di una delle sue figlie<sup>188</sup>. Fu deliberato che il re potesse diminuire il contenuto dei metalli preziosi solo una volta durante il suo regno<sup>189</sup> ed era vietata la svendita dei beni demaniali<sup>190</sup>. Tutti i feudi potevano essere ereditati sino alla terza generazione<sup>191</sup> e la loro successione doveva avvenire obbligatoriamente all'interno dei confini del Regno<sup>192</sup>. Solo i vassalli *in capite*, poi, dovevano rispettare l'obbligo feudale nei

---

<sup>185</sup> ASV, Reg. Vat. 43, n. 95, Tivoli, 8 settembre 1285, f. 30r; *Les registres d'Honorius IV*, doc. 99.

<sup>186</sup> KIESEWETTER, *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois*, cit., p. 494.

<sup>187</sup> La bolla riguardante la riforma prettamente amministrativa si trova in ASV, Reg. Vat. 43, n. 92, Tivoli, 17 settembre 1285, ff. 25v-29r; *Les registres d'Honorius IV*, doc. 96. È stata pubblicata e analizzata approfonditamente in J. SERRA ESTELLÉS, *La "Constitutio Siciliana" del 1285. Il documento originale dell'Archivio del Reino de Valencia*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro*, cit., IV, pp. 287-314, 292-307. La bolla riguardante, invece, la riforma "ecclesiastica" si trova in ASV, Reg. Vat. 43, n. 93, Tivoli, 17 settembre 1285, f. 29r; *Les registres d'Honorius IV*, doc. 97; POTTHAST, doc. 22290.

<sup>188</sup> SERRA ESTELLÉS, *La "Constitutio Siciliana" del 1285*, cit., pp. 295-296. Fanno riflettere le condizioni "eccezionali" che permettevano al fisco regio di non considerare la limitazione imposta al prelievo della *subventio generalis*, perché sono esattamente quelle in cui si trovava il Regno in quel frangente storico.

<sup>189</sup> *Ivi*, p. 296.

<sup>190</sup> *Ibidem*.

<sup>191</sup> *Ivi*, p. 303.

<sup>192</sup> *Ivi*, p. 304.

confronti del re<sup>193</sup>, mentre i vassalli secondari non erano vincolati agli obblighi del vassallaggio e il re non poteva costringerli ad assumersi incarichi per la corona<sup>194</sup>.

Onorio IV scrisse ai due balivi dando loro l'ordine di proclamare la *Constitutio* in tutte le città del Regno e di provvedere all'applicazione delle norme in essa stabilite<sup>195</sup>. Nell'ottobre dello stesso anno Gerardo proclamò la bolla *Dilectus filius* come richiesto dal pontefice<sup>196</sup>. Pur obbedendo ai compiti affidatigli dalla Sede apostolica, la posizione del cardinale vescovo verso la riforma di papa Savelli dovette essere alquanto critica. L'impostazione della *Constitutio* non coincideva con le idee di riforma che egli si era formato sul campo durante la sua lunga legazione nel Regno. In effetti, le norme stabilite da Onorio IV non solo furono scarsamente praticabili sul piano pratico ma incontrarono opposizioni anche sul piano della convinzione ideale. Non solo, come si dimostrerà esse ottennero dei risultati disastrosi che avrebbero gravato anche in futuro.

Andreas Kiesewetter, nel sopraccitato articolo, ha messo in luce efficacemente alcuni punti critici della riforma pontificia del 1285 come, per esempio, l'inevitabile anarchia che conseguì alla concessione di poteri maggiori fatta all'aristocrazia locale o la grave situazione finanziaria che la politica fiscale della *Constitutio* contribuì a creare, soprattutto nella condizione bellica in cui si trovava il Regno. Si accennerà brevemente a queste situazioni critiche per comprendere l'azione di Gerardo Bianchi, in qualità di balivo.

La prima questione riguardava i privilegi concessi ai feudatari nella costituzione savelliana, benefici che generarono forme di anarchia in tutto il Regno. Dopo la morte di Carlo I, infatti, molti vassalli approfittarono della situazione di confusione che andò ben presto creandosi per appropriarsi indebitamente di beni non propri<sup>197</sup>. Per contenere tale atteggiamento

---

<sup>193</sup> *Ibidem.*

<sup>194</sup> *Ibidem.*

<sup>195</sup> ASV, Reg. Vat. 43, n. 94, Tivoli, 22 settembre 1285, f. 29v; *Les registres d'Honorius IV*, doc. 98; POTTHAST, doc. 22293.

<sup>196</sup> MINIERI RICCIO, *Saggio di codice diplomatico formato sulle antiche scritture dell'Archivio di Stato di Napoli*, I, Napoli 1878, p. 215 sgg. Sulla cronologia degli atti di proclamazione della *Constitutio* fatta dal Bianchi si veda l'analisi critica in KIESEWETTER, *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois*, cit., p. 497, n. 107.

<sup>197</sup> A titolo di esempio, un certo Nicola di Bari nel luglio del 1285, in Basilicata, si appropriò con la violenza di un casale che apparteneva alla contessa Teodora di Manrico: *I registri della cancelleria angioina*, XXVIII, doc. 6, Taranto, 25 luglio 1285, p. 73. Pierre De Cornay assaltò, nel 1288, le scuderie reali di Corneto e rubò dei cavalli: *I registri della cancelleria angioina*, XXIX, doc. 40, Venosa, 13 luglio 1288, pp. 32-33. Altri esempi sono citati da Léon Cadier nel suo volume L. CADIER, *Essai sur*

giamento i due balivi furono costretti ad apportare ulteriori riforme a livello amministrativo. A partire dal 28 agosto 1285 il numero dei sergenti dei Giustizieri fu portato a sessanta per ogni provincia<sup>198</sup>. Ad ogni Giustiziere, poi, dal febbraio 1286, fu affiancato un *erarius* che aveva il compito di amministrare le finanze a livello provinciale, lasciando così il Giustiziere in grado di svolgere a pieno i propri compiti di giustizia e polizia<sup>199</sup>. Fu restaurato in ogni città l'ufficio di *capitaneus* ritenuto essenziale per un controllo capillare del territorio<sup>200</sup>. Furono controllati maggiormente i *secretarii* che, con la loro politica fiscale impietosa, Gerardo riteneva essere la vera causa scatenante del Vespro<sup>201</sup>. La ristrutturazione amministrativa, apportata dai due balivi, dovette sortire qualche effetto positivo se riuscì in parte a riequilibrare alcune disomogeneità tra le province settentrionali del Regno e quelle meridionali più esposte alle incursioni degli aragonesi.

I reggenti non riuscirono a introdurre alcuna novità significativa, invece, nel sistema di scelta dei funzionari regi e si limitarono in questo a seguire i criteri di assegnazione degli uffici utilizzati durante il regno di Carlo I. È interessante notare come la maggior parte degli incarichi nell'amministrazione centrale e locale del Regno fosse in mano a francesi: il comando militare era esercitato esclusivamente da francesi<sup>202</sup>; l'amministrazione provinciale era, ancora una volta, in mano agli ultramontani<sup>203</sup>. Solo i *magistri rationales*, i contabili cioè che controllavano i

---

*l'administration du royaume de Sicile sous Charles I<sup>er</sup> et Charles II d'Anjou*, Paris 1891, pp. 120, 140, 149.

<sup>198</sup> *Ivi*, p. 149.

<sup>199</sup> *Ivi*, p. 150. Si veda, ad esempio, l'ordinanza del cardinale Gerardo Bianchi per Giovanni, erarius del Giustiziere dell'Abruzzo: «...Probanda enim exempla comprobant et rerum cetera experimenta demonstrant quod dum interdum ad utrumque tenditur neutrum efficaciter percompletur, pensantes igitur quod iusticiariatus, officium multos habet labores annexos in subditis reddenda iusticia et gubernanda provincia in pacis opulentia et quiete diligenti prehabita deliberatione providimus per iusticiariatus singulos Curie nostre erarios statuendos, qui inquirende conservande presint et erogande pecunie ne provinciarum presides ordinati precipue pro ministranda iusticia circa ipsius pecunie gestiones nimis intenti in cultu iusticie ex quadam necessitate deficiant vel dum per eos ipsius debitum oportune persolvitur cum utriusque commode non possit intendi dampnum pecunie publice per consequens incurratur...»; *I registri della cancelleria angioina*, XXXI, doc. 55, pp. 111-113, 111.

<sup>200</sup> CADIER, *Essai sur l'administration du royaume de Sicile*, cit., p. 149.

<sup>201</sup> Sulle norme dell'ufficio si vedano ancora le ordinanze in *I registri della cancelleria angioina*, XXXI, docc. 33-34, pp. 50-59 e doc. 51, pp. 100-102.

<sup>202</sup> KIESEWETTER, *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois*, cit., pp. 501-502.

<sup>203</sup> Sui venti Giustizieri solo quattro provenivano dalla penisola italiana: il lombardo Arnaldo Lavandaio di Piacenza, fu Giustiziere in Abruzzo; Baldovino da Supino, nella Terra del Lavoro; Marino di Firenze, in Calabria; Teodisco da Cuneo, nella Terra di

conti degli ufficiali maggiori, furono scelti per la maggior parte tra “italiani”<sup>204</sup>.

La seconda questione che i balivi dovettero affrontare, forse la più grave perché più gravida di conseguenze, fu la situazione finanziaria desolante in cui si trovava il Regno angioino. La perdita della Sicilia, la guerra di quattro anni contro gli aragonesi che aveva arrecato numerosi danni a diverse comunità del Regno con il conseguenziale risultato di un alleviamento della pressione fiscale e la riforma di Onorio IV che aveva fortemente limitato l'introito tributario ebbero un'unica conseguenza: lo svuotarsi delle casse reali. I lavori di William Armstrong Percy hanno permesso finalmente di fare delle stime ragionevoli sul prelievo fiscale durante la prima dominazione angioina. Per quanto riguarda la *subventio generalis* è possibile che, dopo le limitazioni imposte dalla *Constitutio savelliana*, questa importante tassa non avesse superato le quarantamila once d'oro<sup>205</sup>. Per quanto riguarda, invece, gli introiti derivanti dalle imposte indirette è stato calcolato che, durante la reggenza di Gerardo Bianchi e Roberto d'Artois, la cifra si aggirasse intorno alle trentamila o quarantamila once d'oro<sup>206</sup>. Ciò che appare certo è che il totale delle entrate nelle casse del Regno durante la reggenza dei due balivi diminuì drasticamente di quasi 2/3 rispetto al regno di Carlo I: secondo i calcoli di Percy dalle 286.883 once nel 1282 si passò a 123.577 once nel 1285<sup>207</sup>.

I due balivi, così, al fine di sostenere le spese della guerra che nel contempo proseguiva, furono costretti a trovare altre strade accanto a quelle tradizionali del prelievo fiscale e le cercarono in forme che solo all'apparenza apparvero soluzioni temporanee<sup>208</sup>. Anche se le norme cir-

---

Bari (cfr. *ivi*, p. 503). È interessante notare il fatto che le province dove erano presenti ufficiali di provenienza “italiana” erano quelle di cui si interessava direttamente Gerardo. È possibile che egli avesse intravisto anche nello scarso coinvolgimento di citramontani nell'amministrazione del Regno una delle cause scatenanti la rivolta del 1282 e che avesse in qualche modo cercato una via di mezzo per favorire un equilibrio interno all'amministrazione. Anche Kiesewetter, in relazione all'occupazione degli uffici amministrativi da parte degli angioini, ha parlato di una strategia prettamente «antineapolitanischer».

<sup>204</sup> *Ivi*, p. 502, n. 137.

<sup>205</sup> PERCY, *A Reappraisal of the Sicilian Vespers*, cit., p. 85.

<sup>206</sup> KIESEWETTER, *Die Anfänge der Regierung Karls II. von Anjou (1278-1295). Das Königreiche Neapel, die Grafschaft Provence und der Mittelmeerraum zu Ausgang des 13. Jahrhunderts*, («Historische Studien», 451), Husum 1999, pp. 479-503.

<sup>207</sup> PERCY, *A Reappraisal of the Sicilian Vespers*, cit., p. 85.

<sup>208</sup> Si riportano alcuni esempi. Nell'aprile del 1286 i reggenti scrissero a Ugo di Brienne e Narzone di Toucy per la difesa delle città di Bari e Brindisi e per il pagamento di un sussidio per la guerra in Sicilia; cfr. *I registri della cancelleria angioina*, XXVIII, doc. 72, 3 aprile 1286, p. 117. Nell'aprile dello stesso anno venne affidata una commissione a Roberto, vescovo di Martorano, e al giudice Benedetto di

ca la *subventio generalis* della *Constitutio siciliana* furono rispettate, infatti, le modalità escogitate per raccogliere sussidi divennero normali gravando ugualmente sulla popolazione: si ricorse sempre più spesso, per esempio, a prestiti privati o all'imposizione di imposte di leva al posto dei vassallaggi<sup>209</sup>. Su proposta del legato Gerardo da Parma furono richieste come sussidio per la guerra anche donazioni "estere" come quella fatta dal comune di Firenze nella primavera del 1285 di sei mila danari fiorentini<sup>210</sup>.

Il canale finanziario più importante che perseguirono i balivi fu, comunque, il papato attraverso due possibilità: la raccolta della decima e la concessione di prestiti. Tra il 1284 e il 1288 la Sede apostolica dispose la concessione dell'utilizzo della decima per il sostegno finanziario della guerra per ben tre volte: Martino IV stabilì che la decima provenzale dei successivi tre anni a partire dal 3 giugno 1284 fosse raccolta dall'arcivescovo di Arles e depositata nelle casse delle compagnie di banchieri toscani per poi essere girata nei forzieri del Regno<sup>211</sup>; nella primavera del 1285 Onorio IV concesse ai due balivi la decima di tre anni raccolta in tutta la penisola italiana<sup>212</sup>; alla scadenza del termine della concessione fatta da papa Savelli nel 1288 Niccolò IV rinnovò per un altro anno il permesso di utilizzare la decima del Regno<sup>213</sup>. Il sistema della

---

Manfredonia di raccogliere il sussidio da destinare alla spedizione contro i ribelli siciliani; cfr. *ivi*, doc. 73, Bari, 4 aprile 1286, p. 117. Ugualmente, nello stesso mese si tenne un'assemblea del clero e dell'aristocrazia a Foggia per accordare un aiuto finanziario alla spedizione in Sicilia; cfr. *ivi*, doc. 74, Foggia, 4 aprile 1286, p. 118. Nel dicembre del 1287 la città di Napoli prestò centocinquanta once d'oro per la spedizione di Rainaldo d'Avella; cfr. *I registri della cancelleria angioina*, XXXI, doc. 61, p. 126.

<sup>209</sup> Interessanti sono i casi di prestiti o donativi fatti da privati come quello del miles e nobile Riccardo di Lucera il quale, rispettando un suo precedente impegno, versò alla Camera regia cinquanta once d'oro; cfr. *I registri della cancelleria angioina*, XXVIII, doc. 63, Lucera, 25 marzo 1286, p. 116. Sull'imposta di leva o *adohamentum* si veda R. MOSCATI, *Ricerche e documenti sulla feudalità napoletana nel periodo angioino*, ASPN, 20 (1934), pp. 224-256 e 22 (1936), pp. 1-14, in particolare alla p. 3.

<sup>210</sup> KIESEWETTER, *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois*, cit., p. 508, n. 189 e 190. L'8 luglio del 1287 Firenze ingiunse al comune di San Gimignano di contribuire al pagamento dei cinque mila danari fiorentini promessi agli eredi di Carlo I; cfr. R. DAVIDSOHN, *Forschungen für älteren Geschichte von Florenz*, II, Berlin 1900, doc. 1702, Firenze, 8 luglio 1287, p. 228.

<sup>211</sup> *Les registres de Martin IV*, Orvieto, 3 giugno 1284, doc. 589 e Orvieto, 3 giugno 1284, doc. 590.

<sup>212</sup> ASV, Reg. Vat. 43, n. 12, Perugia, 13 aprile 1285, f. 5r; *Les registres d'Honorius IV*, doc. 12 e ASV, Reg. Vat. 43, n. 56, San Pietro, 17 giugno 1285, f. 15v; *Les registres d'Honorius IV*, doc. 60.

<sup>213</sup> ASV, Reg. Vat. 44, n. 50, Rieti, 21 agosto 1288, ff. 98r-v; *Les registres de Nicolas IV*, docc. 617-619.

raccolta della decima non costituiva, tuttavia, un'entrata sicura come dimostra una certa irregolarità nelle collette<sup>214</sup>.

La seconda possibilità di finanziamento, quella del prestito, si rivelò al contrario più proficua. I fondi a cui i due reggenti potevano fare richiesta erano essenzialmente due: la Camera apostolica e il collegio cardinalizio. Il 23 gennaio del 1285 Martino IV ordinò alla compagnia fiorentina degli Spiliati, a quella senese dei Bonaventura e a quella lucchese dei Riccardi, di assegnare la terza parte di otto mila once d'oro ciascuna per gli affari del Regno<sup>215</sup>. Da una lettera del 30 gennaio 1285 si deduce che le medesime compagnie avevano già inviato su richiesta di Jean d'Eppe, siniscalco del Regno di Sicilia, quattro mila fiorini per sostenere le spese della soppressione della rivolta in Abruzzo<sup>216</sup>. All'inizio di marzo il pontefice spedì nuovamente ai due reggenti cinquanta mila fiorini d'oro «necessitatibus imminentibus pro conservatione regni Siciliae»<sup>217</sup>.

Durante il pontificato di Onorio IV, invece, non si ha notizia di prestiti concessi dalla Curia. Forse il pontefice si illudeva che la riforma finanziaria contenuta nella sua *Constitutio siciliana* ottenesse un riassetto dell'economia del Regno e permettesse ai balivi di sostenere le spese della guerra. Dopo la morte di papa Savelli, però, nel giugno del 1288, Gerardo si recò personalmente presso la Corte pontificia per descrivere al nuovo pontefice, Niccolò IV, la grave situazione delle finanze del Regno e per chiedere nuovi crediti<sup>218</sup>. C'è da pensare che il cardinale avesse anche fatto presente le conseguenze dell'avventata politica finanziaria di Onorio IV sui cui non sembra si fosse trovato in stretto accordo.

Il pontefice dovette dimostrarsi attento alle richieste del suo legato perché nei registri pontifici si trova una ricevuta dell'agosto del 1288 in cui è annotato un prestito che sei compagnie di banchieri toscani dovevano concordare con i reggenti del Regno attingendo dalle casse della de-

---

<sup>214</sup> KIESEWETTER, *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois*, cit., doc. 6, Napoli, 12 gennaio 1289, p. 520.

<sup>215</sup> Nella lettera inviata alla società degli Spiliati il papa scrive: «...Nos itaque promptitudinis tue studium in hac parte non immerito commendantes ac volentes in posterum tue et sociorum tuorum indemnitatibus precavere presentium tibi auctoritate concedimus, ut tu et socii tui usque ad tertiam partem predictarum centum unciarum solutarum et earundem octo milium, ut permittitur, solvendarum nobili supradicto de hiis, que ipsum nobilem per legitima documenta constiterit recepisse, de pecunia decimarum, que apud te et socios tuos habetur...»; cfr. *Das Kammerrregister Papst Martins IV (Reg. Vat. 42)*, doc. 575, Perugia, 23 gennaio 1285, pp. 620-621, 621. Seguono le lettere inviate alle altre due compagnie: *ivi*, doc. 576, Perugia, 23 gennaio 1285, pp. 621-622.

<sup>216</sup> *Ivi*, doc. 577a, Perugia, 30 gennaio 1285, pp. 622-623 e doc. 577b, Perugia, 30 gennaio 1285, pp. 623-624.

<sup>217</sup> *Ivi*, doc. 610, Perugia, 1 marzo 1285, pp. 653-654.

<sup>218</sup> *Les registres de Nicolas IV*, Rieti, 5 giugno 1288, doc. 7414.



cima «pro necessaria et imminente defensione ipsius regni»<sup>219</sup>. Nello stesso periodo altri prestiti furono elargiti a diversi funzionari regi. Kieseletter ha calcolato che dalla morte di Carlo I, nel gennaio del 1285, sino all'incoronazione di Carlo II nel maggio del 1289, periodo che coincide con la reggenza del Regno da parte di Gerardo Bianchi e Roberto d'Artois, il totale dei prestiti si sia aggirato intorno alle cinquantamila once d'oro<sup>220</sup>.

Accanto a questi prestiti, poi, un'altra entrata proveniva dalle quattro mila once d'oro d'interessi feudali che dal tempo di Gregorio IX i re di Sicilia dovevano pagare annualmente alla Sede apostolica e che erano introitati dal collegio cardinalizio. Il totale degli interessi era di otto mila once di cui metà andavano alla Camera apostolica e metà ai cardinali. Dopo lo scoppio del Vespro, tuttavia, gli interessi non erano stati più pagati. I cardinali, però, che non volevano perdere questo privilegio economico, nel 1288 concessero ai reggenti, tramite una conversione di credito fatta presso alcune compagnie di banchieri accreditate in Curia, un prestito per un totale di vent'otto mila once d'oro di cui sedicimila rientrarono in Curia per gli interessi feudali non pagati tra il 1284 e il 1286<sup>221</sup>.

La situazione in cui si trovarono il cardinale legato Gerardo Bianchi e il conte Roberto d'Artois non era, comunque, semplice: essi, infatti, si trovarono ad utilizzare parte dei crediti curiali per pagare i debiti che avevano con la stessa Curia. Nel marzo del 1286, perciò, non riuscendo a pagare gli interessi feudali dei due anni arretrati, i due balivi furono costretti a impegnare i gioielli della Corona<sup>222</sup> e anche dopo che il pagamento fu effettuato per due anni i gioielli rimasero ugualmente in Curia per il debito degli interessi feudali dei tre anni dal 1285 al 1288. Per avere un'idea del difficile equilibrio finanziario del Regno basta pensare che quando Carlo II fu liberato e fu incoronato re si trovò un debito con la Curia, solo per gli interessi feudali non pagati, di venti quattro mila once d'oro.

Le conseguenze di questa situazione molto confusa che seguì lo scoppio dei Vespri siciliani e la prigionia di Carlo II si fecero sentire anche nella vita del clero e questo fu un altro dei gravi problemi che Gerardo dovette affrontare durante la sua reggenza del Regno. Parte del clero si era schierata esplicitamente a favore dei dissidenti, come nel caso del vescovo Petronio della diocesi di Larino il quale aveva incoraggiato gli abi-

---

<sup>219</sup> *Ivi*, Rieti, 21 agosto 1288, docc. 7108-7112.

<sup>220</sup> KIESEWETTER, *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois*, cit., p. 510.

<sup>221</sup> *Ivi*, p. 509.

<sup>222</sup> CADIER, *Essai sur l'administration du royaume de Sicile*, cit., p. 139.

tanti della città a ribellarsi contro gli eredi di Carlo I<sup>223</sup>. Sia papa Onorio IV che papa Niccolò IV intervennero più volte per sostenere il loro legato nel difficile compito di governare la *res ecclesiastica* nei confini del Regno. Niccolò IV, tuttavia, esercitò una politica più invasiva rispetto a quella del suo predecessore e questo non fu senza conseguenze nei rapporti con il legato.

Nella documentazione pontificia si trovano numerosi casi dai quali emerge come le decisioni pontificie avessero incontrato una certa resistenza nella volontà del cardinale vescovo di Sabina. Nel marzo del 1288, per esempio, il pontefice ordinò a Gerardo di confermare la nomina di Matteo d'Agriunto ad abate del monastero benedettino di Bari<sup>224</sup>. Il legato, tuttavia, non era d'accordo con tale nomina a motivo del fatto che Matteo era un siciliano legato agli ambienti della rivolta. Ancora, nel giugno del 1288 il papa, secondo le norme canoniche stabilite nel II Concilio di Lione, aveva chiesto a Gerardo di nominare dei procuratori per la chiesa di Nola che si trovava vacante, dato che era giunta notizia in Curia che il cappellano ne stava svendendo i beni<sup>225</sup>. Anche in questo caso c'è da immaginare che non si fosse trovato un accordo tra la Curia e il legato se nel giugno del 1289 il pontefice, per il medesimo caso, nominò il suo ex-cappellano e vescovo di Messina come amministratore della chiesa di Nola<sup>226</sup>.

Nell'agosto del 1288 il papa lo inviò nell'isola di Corfù, considerata a tutti gli effetti un possedimento angioino, per insediare i vescovi nelle loro diocesi<sup>227</sup>. La qualità del rapporto tra un pontefice e un legato, comunque, soprattutto quando questo non è di accordo, è un elemento difficile da valutare perché raramente emergono i pensieri di entrambe le parti nei documenti ufficiali. Questi due casi, però, possono essere sintomatici delle posizioni divergenti intercorse tra il primo pontefice francescano e il cardinale parmense.

Come ha giustamente osservato Kiesewetter in conclusione del suo studio sulla legazione del Bianchi nel Regno di Napoli è molto difficile

---

<sup>223</sup> A motivo di questo fu citato in Curia a rispondere della sua disobbedienza alla Sede apostolica: ASV, Reg. Vat. 43, n. 1, Perugia, 4 aprile 1285, f. 121r; *Les registres d'Honorius IV*, doc. 468.

<sup>224</sup> ASV, Reg. Vat. 44, n. 10, San Pietro, 19 marzo 1288, f. 4r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 16.

<sup>225</sup> ASV, Reg. Vat. 44, n. 81, Rieti, 3 giugno 1288, f. 21v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 159.

<sup>226</sup> ASV, Reg. Vat. 44, n. 305, San Pietro, 29 gennaio 1289, f. 69r; *Les registres de Nicholas IV*, docc. 471-475.

<sup>227</sup> ASV, Reg. Vat. 44, n. 41, Rieti, 21 agosto 1288, f. 95r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 608; ASV, Reg. Vat. 44, n. 42, Rieti, 21 agosto 1288, f. 95r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 609.

dare un giudizio sugli esiti della reggenza dei due balivi, soprattutto perché essi si trovarono ad affrontare problemi quasi irrisolvibili. La tanto agognata riconquista della Sicilia non si realizzò ma con il senno di poi si può dire che, nelle condizioni in cui si trovò il Regno tra il 1285 e il 1289, tale speranza appariva più vicina all'utopia che alla realtà. L'unico e per nulla trascurabile esito positivo fu quello di aver preservato il Regno meridionale angioino da una *débâcle* totale non solo militare ma anche politico-economica a cui sarebbe certamente andato incontro dopo la morte di Carlo I e la prigionia di Carlo II<sup>228</sup>. Dopo il ritorno del principe di Salerno Gerardo da Parma fu richiamato in Curia e sostituito dal papa come legato nel Regno di Napoli dal cardinale vescovo di Palestrina, Bernardo d'Osimo<sup>229</sup>.

Pur essendoci state divergenze anche significative tra il pontefice e il suo legato sulla conduzione del Regno, come ha suggerito la storiografia tedesca che ha studiato le vicende del Bianchi, questa decisione di papa Niccolò IV non va letta, tuttavia, come un atto di sfiducia nei confronti del cardinale vescovo di Sabina<sup>230</sup>. Il ritorno di Carlo II ridava una guida chiara al Regno e questo non richiedeva un ulteriore investimento di tempo ed energie da parte della Sede apostolica nel governo temporale del Meridione. Niccolò volle, così, concedere a Gerardo un po' di riposo dopo che si era sacrificato, senza risparmiarsi, per sette lunghi anni. Lo attendevano altri incarichi a servizio della Chiesa.

---

<sup>228</sup> Cadier ha osservato che «ce fut en effet la présence du Légat qui permit de réaliser les reformes; tandis que Robert d'Artois s'occupait surtout de guerre et de préparatifs contre la Sicile, ou bien de la répression des révoltes partielles, qui avaient éclaté dans le royaume, Gérard de Parme poursuivait une mission de pacification et veillait au gouvernement intérieur du royaume»; cfr. CADIER, *Essai sur l'administration du royaume de Sicile*, cit., p. 154.

<sup>229</sup> ASV, Reg. Vat. 44, n. 15-44, Rieti, 22 giugno-15 luglio 1289, ff. 308v-311r; *Les registres de Nicholas IV*, docc. 2181-2214.

<sup>230</sup> HERDE, *Cölestin V. (1294)*, cit., p. 42; KIESEWETTER, *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois*, cit., pp. 513-514.



## VII

### GLI ULTIMI ANNI A SERVIZIO DEL PAPA (1290-1302)

#### *7.1 «Nobis comissus est mundus»: un'importante legazione in Francia con il cardinale diacono Benedetto Caetani (1290-1291).*

Nel 1289, dopo cinque anni di lunghe trattative, Carlo II fu liberato dalla prigionia aragonese. In un trattato conclusosi il 4 ottobre 1288 a Canfranc sui Pirenei, infatti, grazie alla mediazione di Edoardo I d'Inghilterra, si era giunti a un accordo tra le parti che prevedeva come condizioni per quella angioina la cessione definitiva della Sicilia a Giacomo, figlio di Pietro III d'Aragona, l'impegno da parte del futuro re di Napoli a mantenere una pace duratura con Alfonso III, re d'Aragona e figlio maggiore dello stesso Pietro, e a convincere il papa a firmare le condizioni del trattato e, infine, un esborso di cinquanta mila marchi d'argento come indennità di guerra<sup>1</sup>. Vi era poi un'altra condizione

---

<sup>1</sup> Questo trattato riprendeva i termini del trattato di Oléron del 15 luglio 1287 in cui, sempre grazie alla mediazione del re d'Inghilterra, Edoardo I, angioini e aragonesi erano giunti a un accordo che prevedeva la liberazione del principe di Salerno in cambio del riconoscimento di Giacomo d'Aragona come re di Sicilia e di Calabria, della rinuncia di Carlo di Valois alle pretese sulla corona aragonese e della conferma pontificia del trattato. Le negoziazioni, tuttavia, erano state frenate dalla bocciatura del re di Francia e del papa che non voleva patteggiare con nessuno la cessione di un suo feudo. Erano stati inviati, così, presso il re d'Aragona, Alfonso, come nunzi il vescovo di Ravenna, Bonifacio, l'arcivescovo di Monreale, Pietro, e il domenicano Raimondo da Viterbo per intimargli di liberare entro sei mesi Carlo II e di restituire il Regno di Sicilia; cfr. *Appendice ai monumenti ravennati*, cit., I, doc. 246, San Pietro, 15 marzo 1288, pp. 379-380. Tempo prima gli stessi nunzi erano stati inviati da papa Onorio IV,

congiunta all'accordo: a garanzia della parola data dal principe di Salerno dovevano rimanere in ostaggio nelle carceri aragonesi i suoi tre figli, Ludovico, Roberto e Raimondo Berengario. Carlo si era, inoltre, impegnato con Alfonso a tornare dopo un anno nelle carceri in Aragona nel caso in cui non fosse riuscito ad adempiere le condizioni stipulate: un'umiliazione per un principe che ambiva a proseguire i piani del padre di dominio assoluto nel Mediterraneo. Carlo, dopo essere stato posto in libertà, partì per la Francia dove cercò di convincere Carlo di Valois e suo fratello Filippo IV, re di Francia, ad accettare anch'essi le condizioni della propria liberazione. Questo accordo, tuttavia, non riuscì a smorzare le pretese delle parti in gioco<sup>2</sup>.

Carlo di Valois, infatti, al contrario di quanto richiestogli, continuava ad avanzare pretese sulla corona aragonese facendo valere l'investitura che di quel regno papa Martino IV aveva concesso lui. L'interesse di Filippo IV era, invece, rivolto a trarre dal conflitto tra il futuro re di Napoli e l'Aragona il maggior vantaggio e la maggior sicurezza possibile per il proprio regno. Poi c'era il papa: Niccolò IV, dal canto suo, era interessato a sostenere la causa angioina non solo in funzione di una futura crociata ma anche come guida del guelfismo peninsulare. Inoltre, egli giudicava illeciti gli accordi di Canfranc soprattutto perché in essi il feudo siciliano della Chiesa era stato "svenduto" per la liberazione del principe. Queste considerazioni, perciò, lo indussero a sciogliere Carlo dal vincolo del rispetto degli accordi presi e a incoronarlo a Rieti, il 29 maggio del 1289, re di Sicilia<sup>3</sup>.

L'incoronazione di Carlo ebbe come effetto immediato e prevedibile il riaprirsi del conflitto nel Sud della penisola italiana prima della fine della tregua biennale stabilita a Canfranc. Carlo, nel giugno dello stesso anno, si trovò assediato a Gaeta dall'esercito aragonese e preparò un rientro immediato a Napoli per cercare di riorganizzare le forze. Niccolò IV, però, come suggerito acutamente da Galasso, volendo «sorvegliare le mosse sue e dei rappresentanti del Re d'Inghilterra presso di lui» e non

---

dopo la morte di Pietro III avvenuta nel 1285, per tentare nuovamente una pacificazione tra Francia e Aragona. In quell'occasione il cardinale Gerardo Bianchi aveva scritto una missiva ai due nunzi in cui consigliava loro di raggiungere accordi che non esponessero troppo Carlo al ricatto della controparte perché, seppur fossero molti i nemici degli angioini, egli sperava di debellarli in breve tempo; cfr. *ivi*, doc. 244, Napoli, 20 marzo 1287, p. 377. La situazione, tuttavia, doveva aver raggiunto quasi un punto di non ritorno. David Abulafia ha osservato, infatti, che Carlo II «era giunto a un tale punto di disperazione nella sua prigionia in Spagna che, se Onorio non avesse rifiutato condizioni tanto drastiche, avrebbe accettato di rinunciare a tutti i suoi diritti in Sicilia»; cfr. ABULAFIA, *I regni del Mediterraneo occidentale*, cit., p. 109.

<sup>2</sup> GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., p. 93.

<sup>3</sup> *Ivi*, p. 94.

fidandosi, probabilmente, della statura morale e politica del re che egli pure aveva appena incoronato a Rieti, destinò a Carlo l'aiuto di due tra i cardinali più affermati in Curia: il cardinale diacono di San Nicola in Carcere Tulliano, Benedetto Caetani, e il cardinale vescovo di Sabina, Gerardo Bianchi da Parma.

Ad essi il papa affidò il compito di tentare a Gaeta una mediazione tra le parti ma il re di Napoli non li volle ricevere, rifiutandosi di incontrarli. L'affronto diplomatico fu gravissimo tanto che lo stesso Benedetto Caetani, da papa, nel 1300, oltre dieci anni più tardi, rinfaccerà ancora a Carlo lo sgarbo ricevuto osservando che egli aveva sbagliato «non solo per il riguardo alla nostra persona...quanto per quello da aversi nei confronti della Chiesa romana, tua madre»<sup>4</sup>. L'Angioino, infatti, aveva preferito alla mediazione della Sede apostolica quella inglese, nella persona del nobile Ottone I di Grandson, e grazie ad essa fu conclusa una nuova tregua che sarebbe dovuta durare fino all'ottobre del 1291. L'armistizio, seppur svantaggioso per gli angioini, permise a Carlo di riorganizzarsi e di attendere agli impegni di governo nel Regno.

Non essendo riuscito a mantenere nessuno degli impegni di Canfranc, Carlo riprese la via della Francia e arrivò al confine aragonese nel novembre del 1289 per tornare, come stabilito, in prigionia. Tuttavia, dalla controparte non era stato inviato nessuno a prenderlo in consegna: il re di Napoli si sentì in questo modo svincolato da ogni obbligo di rispettare i termini del trattato<sup>5</sup>.

L'insuccesso diplomatico di Gaeta non influì particolarmente sulle carriere ecclesiastiche dei due cardinali. Del resto, il solo rifiuto di un re, tra l'altro ritenuto non particolarmente autorevole in Curia, non poteva di certo scalfire la stima e il rispetto che il cardinale Gerardo Bianchi si era guadagnato nella sua pluridecennale carriera. Al contrario il pontefice, nel marzo del 1290, convocò entrambi i cardinali per affidare loro un'importante missione diplomatica in Francia che aveva un triplice scopo: pacificare le casate regnanti europee, impedire il traffico illecito delle decime nelle diocesi del Regno di Francia e raccogliere sussidi per

---

<sup>4</sup> POTTHAST, doc. 24898.

<sup>5</sup> Due elementi permettevano al re di Napoli di sentirsi prosciolti da qualsiasi obbligo di rispettare gli accordi presi: l'autorità del giudizio pontificio che aveva disconosciuto la validità del trattato di Canfranc e il fatto di avere onorato la parola data. Galasso ha osservato che «dinanzi alla sua coscienza Carlo poteva, così, rifiutare i trattati stabiliti col suo assenso, non solo perché Nicola IV lo aveva sciolto da questo obbligo, ma anche perché egli ne aveva osservato, nella indifferenza della controparte, la clausola che più d'ogni altra lo riguardava personalmente»; cfr. GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., p. 96.

la grave situazione della Terra santa<sup>6</sup>. La missione diplomatica francese di Gerardo è stata ben descritta da Agostino Paravicini Bagliani nella sua recente biografia di Bonifacio VIII e da Georges Digard prima di lui nel volume sui rapporti tra Filippo il Bello e la Chiesa di Roma tra XIII e XIV secolo<sup>7</sup>. Ci si appoggerà, dunque, a queste analisi che hanno messo in luce non solo gli aspetti istituzionali della legazione ma anche altri fattori estremamente interessanti che riguardano, soprattutto, elementi di storia della mentalità curiale.

Allegate alla missiva del mandato vi erano una quarantina di lettere credenziali in cui Niccolò IV definiva i termini e i poteri dei suoi legati. Non sarà inutile, ancora una volta, elencare quali furono le prerogative concesse ai due cardinali per comprendere la prassi dell'attività legatizia svolta dal cardinale parmense. Gerardo e Benedetto potevano conferire prebende e benefici ecclesiastici, con o senza *cura animarum*, a coloro che avessero ritenuto idonei<sup>8</sup>; potevano continuare a percepire, durante tutto il corso dell'ambasceria, i proventi derivanti dai loro benefici ecclesiastici<sup>9</sup>; potevano costringere tutti gli ecclesiastici di Francia a contribuire finanziariamente alle spese della legazione tramite la consegna delle *procuraciones*<sup>10</sup> e ad offrire le prebende richieste dai legati<sup>11</sup>; potevano applicare la censura ecclesiastica a chiunque li oltraggiasse<sup>12</sup> e dispensare, nelle diocesi di Francia in cui fossero passati, quei chierici nella cui vita ecclesiale avessero riscontrato delle

---

<sup>6</sup> La lettera del mandato si trova in ASV, Reg. Vat. 45, n. 2, Santa Maria Maggiore, 23 marzo 1290, f. 159r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4254. La pacificazione delle casate regnanti europee riguardava non solo il rapporto tra Carlo II e Alfonso d'Aragona ma anche quello tra Filippo IV di Francia e Edoardo I d'Inghilterra che si era incrinato dopo che il re di Napoli era venuto meno ai patti di Gaeta di cui il re inglese si era fatto garante; cfr. per questo anche FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, cit., p. 277, n. 1.

<sup>7</sup> G. DIGARD, *Philippe le Bel et la Saint-Siège de 1285 à 1304*, I, Paris 1936, pp. 106-124 e PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., pp. 28-37.

<sup>8</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 4, Santa Maria Maggiore, 13 aprile 1290, f. 159v; *Les registres de Nicholas IV*, docc. 4258-4259; ASV, Reg. Vat. 45, n. 5, Santa Maria Maggiore, 9 aprile 1290, f. 159v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4260.

<sup>9</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 6, Santa Maria Maggiore, 9 aprile 1290, f. 160r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4261.

<sup>10</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 7, Santa Maria Maggiore, 9 aprile 1290, f. 160r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4262; ASV, Reg. Vat. 45, n. 8, Santa Maria Maggiore, 9 aprile 1290, f. 160r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4263.

<sup>11</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 9, Santa Maria Maggiore, 9 aprile 1290, f. 160v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4264.

<sup>12</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 10, Santa Maria Maggiore, 9 aprile 1290, f. 160v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4265; ASV, Reg. Vat. 45, n. 11, Santa Maria Maggiore, 9 aprile 1290, f. 160v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4266.



irregolarità<sup>13</sup>; potevano addirittura annullare anche quelle sentenze sancite dalla Sede apostolica o dai suoi delegati<sup>14</sup>.

Inoltre, avevano la facoltà di chiamare religiosi di qualunque ordine per svolgere attività di predicazione e conferire loro la licenza di entrare anche nei monasteri femminili<sup>15</sup>; potevano accordare indulgenze quando loro stessi predicavano il Vangelo o nelle festività solenni come accadeva per i pontefici<sup>16</sup>; potevano concedere ai loro chierici e familiari la prerogativa di fare testamento<sup>17</sup>; potevano eleggere in autonomia un confessore personale<sup>18</sup> e conferire il tabellionato a quattro persone che avessero riconosciuto idonee per tale compito<sup>19</sup>; potevano sciogliere chiunque da qualunque voto avesse contratto, convertendolo in opere di pietà, eccetto i voti religiosi<sup>20</sup> e svincolare, allo scopo di contrarre il matrimonio, dal rispetto dei legami di parentela fino al quarto grado<sup>21</sup>; potevano proporre in tutte le regioni della Francia da cui fossero passati la missione crociata come espiazione per i peccati e assegnare a chi l'avesse richiesto il *signaculum crucis*<sup>22</sup>.

In altre lettere il papa concedeva loro la facoltà di celebrare o di far celebrare gli uffici divini in luoghi sottoposti a interdetto<sup>23</sup>; di esigere dagli esecutori di Adenolfo di Anagni, vescovo di Parigi, quei tesori che

---

<sup>13</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 12, Santa Maria Maggiore, 9 aprile 1290, f. 160v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4267; ASV, Reg. Vat. 45, n. 13, Santa Maria Maggiore, 9 aprile 1290, f. 160v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4268.

<sup>14</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 14, Santa Maria Maggiore, 9 aprile 1290, f. 160v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4269; ASV, Reg. Vat. 45, n. 15, Santa Maria Maggiore, 9 aprile 1290, f. 160v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4270.

<sup>15</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 16, Santa Maria Maggiore, 23 marzo 1290, f. 161r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4271.

<sup>16</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 17, Santa Maria Maggiore, 23 marzo 1290, f. 161r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4272.

<sup>17</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 18, Santa Maria Maggiore, 23 marzo 1290, f. 161r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4273.

<sup>18</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 19, Santa Maria Maggiore, 23 marzo 1290, f. 161r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4274.

<sup>19</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 20, Santa Maria Maggiore, 13 aprile 1290, f. 161r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4275.

<sup>20</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 21, Santa Maria Maggiore, 13 aprile 1290, f. 161r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4276.

<sup>21</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 23, Santa Maria Maggiore, 13 aprile 1290, f. 161r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4278.

<sup>22</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 22, Santa Maria Maggiore, 13 aprile 1290, f. 161r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4277.

<sup>23</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 25, Santa Maria Maggiore, 9 aprile 1290, f. 161v; *Les registres de Nicholas IV*, docc. 4280-4281.

il prelado aveva lasciato per testamento al pontefice<sup>24</sup>. I due legati potevano, inoltre, convocare a sé tutti i prelati e religiosi del Regno di Francia con lo scopo di contribuire al buon esito delle negoziazioni<sup>25</sup>. Si trattava di una lunga serie di poteri che fanno comprendere, in modo eccezionale, allo storico della Curia romana non solo il peso politico della missione diplomatica in questione ma anche l'effettuazione, nella prassi di un'ambasceria circostanziata, delle teorizzazioni canonistiche contemporanee circa la personalità giuridica del legato pontificio: «alter ego pape»<sup>26</sup>.

Niccolò IV nel marzo dello stesso anno scrisse anche una lettera al re, Filippo IV, oltre che per denunciare le offese che i vescovi delle chiese di Poitiers, Chartres e Lione avevano ricevuto dagli ufficiali regi, per raccomandargli la missione dei due cardinali che egli aveva scelto come suoi ambasciatori<sup>27</sup> e per fare in modo che le decime raccolte nel suo Regno fossero utilizzate dai legati come sussidio per la crociata in Terra Santa<sup>28</sup>. Le stesse raccomandazioni le rivolse anche al duca di Borgogna<sup>29</sup>.

Nel lungo viaggio verso Parigi i due legati fecero tappa a Reims e a Lione per giudicare due vertenze identiche che contrapponevano i vescovi e i rispettivi capitoli dei canonici<sup>30</sup>. Il 30 giugno del 1290 il

---

<sup>24</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 26, Santa Maria Maggiore, 13 aprile 1290, f. 161v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4282.

<sup>25</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 27, Santa Maria Maggiore, 23 marzo 1290, f. 161v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4283; ASV, Reg. Vat. 45, n. 28, Santa Maria Maggiore, 23 marzo 1290, f. 161v; *Les registres de Nicholas IV*, docc. 4284-4286; ASV, Reg. Vat. 45, n. 29, Santa Maria Maggiore, 23 marzo 1290, f. 161v; *Les registres de Nicholas IV*, docc. 4287-4289; ASV, Reg. Vat. 45, n. 30, Santa Maria Maggiore, 23 marzo 1290, f. 162r; *Les registres de Nicholas IV*, docc. 4290-4292; ASV, Reg. Vat. 45, n. 31, Santa Maria Maggiore, 23 marzo 1290, f. 162r; *Les registres de Nicholas IV*, docc. 4293-4295.

<sup>26</sup> Si veda a questo proposito il già citato FIGUEIRA, «*Legatus apostolice sedis*»: *the Pope's «alter ego»*, cit., pp. 531-543.

<sup>27</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 32, Santa Maria Maggiore, 23 marzo 1290, f. 162r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4296; POTTHAST, doc. 23225; ASV, Reg. Vat. 45, n. 33, Santa Maria Maggiore, 23 marzo 1290, f. 163r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4297.

<sup>28</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 36, Santa Maria Maggiore, 24 aprile 1290, f. 163v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4300; ASV, Reg. Vat. 45, n. 37, Santa Maria Maggiore, 24 aprile 1290, f. 163v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4301; ASV, Reg. Vat. 45, n. 38, Santa Maria Maggiore, 24 aprile 1290, f. 163v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4302.

<sup>29</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 34, Santa Maria Maggiore, 23 marzo 1290, f. 163r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4298.

<sup>30</sup> Per la vertenza di Reims: ASV, Reg. Vat. 45, n. 121, Santa Maria Maggiore, 29 aprile 1290, f. 20v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 2557. Per la vertenza di Lione: ASV, Reg. Vat. 45, n. 134, Santa Maria Maggiore, 7 maggio 1290, f. 22v; *Les registres*

vescovo lionese, Berardo, e i canonici della cattedrale dovettero giurare di accettare a priori le disposizioni che i due cardinali avrebbero pronunciato in seguito: un segno ulteriore del valore unico del potere giurisdizionale che il pontefice aveva concesso ai suoi legati. Della vertenza di Reims, invece, si sa solo che i due cardinali vi tornarono nell'ottobre seguente per dare la loro sentenza. Questa tappa sarà affrontata a parte, però, perché implica altri suggestivi elementi che richiedono una trattazione particolare.

Nel mese di luglio i due cardinali giunsero a destinazione ed avviarono i negoziati per la definizione dei doveri che il re di Francia e la Sede apostolica dovevano assumersi nella questione aragonese. Nel frattempo il re di Sicilia Giacomo aveva inviato a suo fratello Alfonso degli ambasciatori per discutere del trattato di pace che si sarebbe dovuto concordare con i cardinali legati<sup>31</sup>. Il termine fissato per radunare tutti gli attori della pace e firmare un trattato sarebbe stato, secondo la proposta dei due ambasciatori pontifici, la festa della Purificazione di Maria (2 febbraio) del 1291<sup>32</sup>.

Dopo diverse settimane di trattative i due porporati riuscirono a firmare un accordo preliminare con Carlo II e Filippo IV a Senlis, nell'attuale regione della Piccardia, con il quale si stabilivano impegni reciproci tra Francia e Chiesa romana in base ai differenti esiti della "questione aragonese". In caso di pace con l'Aragona e di prosecuzione della guerra in Sicilia il re di Francia avrebbe messo a disposizione della Sede apostolica duecento mila lire per la conquista dell'isola. In cambio egli otteneva il diritto di poter godere nei tre anni seguenti della totalità della decima concessa e anche la promessa di un'ulteriore decima per altri due anni con la condizione di un pagamento su quest'ultima di cento mila lire. In caso di un mancato accordo di pace con l'Aragona, invece, i termini del trattato cambiavano: il re di Francia si sarebbe impegnato a versare alla Chiesa romana duecento mila lire, i legati pontifici assicuravano che la Sede apostolica avrebbe fatto di tutto per raggiungere una soluzione dell'*affaire* aragonese mentre Carlo II si impegnava, dopo

---

*de Nicholas IV*, doc. 2603. Per la sentenza della controversia di Lione cfr. ASV, Reg. Vat. 46, n. 36, Santa Maria Maggiore, 23 marzo 1292, f. 195v; *Les registres de Nicholas IV*, docc. 6949-6950.

<sup>31</sup> Si veda per questo la cronaca di Bartolomeo di Nicastro al capitolo CXIV, *Quomodo rex Jacobus mittit ambassiatore suos ad regem Alphonsum fratrem ejus super facto pacis*; cfr. BARTHOLOMAEO DE NEOCASTRO, *Historia sicula*, pp. 120-123.

<sup>32</sup> FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, cit., p. 278.

aver riconquistato l'isola siciliana, ad appoggiare la Francia nella conquista dell'Aragona<sup>33</sup>.

Nel mentre di queste negoziazioni in Francia era in corso anche una vivace controversia che opponeva il clero al re Filippo IV intorno alla difesa di alcune *libertates* ecclesiastiche. In particolare, lo scontro riguardava i diritti d'intervento degli ufficiali regi nella gestione dei beni ecclesiastici. Durante la legazione di Benedetto e Gerardo lo scontro era ancora aperto e la strada per la risoluzione sembrava molto lunga perché le parti non riuscivano a giungere ad un accordo. I legati, dunque, convocarono per il novembre 1290 un Sinodo nel monastero di Sainte-Geneviève di Parigi che radunasse tutti i prelati del Regno<sup>34</sup>. Alla conclusione dell'assise ecclesiastica fu presentata una lunga lista di richieste che il re fu costretto ad accettare e ad applicare<sup>35</sup>.

Quando i due legati giunsero a Parigi era in atto anche un altro scontro, questa volta interno alla Chiesa, tra il clero secolare e i regolari. Il vivace dibattito era stato innescato dall'emanazione da parte di Martino IV della bolla pontificia *Ad fructus uberes* del 13 dicembre 1281 nella quale il papa aveva riconosciuto agli Ordini Mendicanti tra le altre cose anche la prerogativa della confessione, nonostante la volontà dei parroci fosse contraria<sup>36</sup>. Questa decisione comportava una ridefinizione non solo teorica ma anche pratica della *cura animarum*, che, precedentemente, era stata prerogativa esclusiva del clero secolare. Come ha osservato Paravicini Bagliani «sembrava dunque che si volesse scalzare alla base il sistema delle parrocchie»<sup>37</sup>. Si ponevano, infatti, alcune questioni circa l'organizzazione della vita ecclesiale come, per esempio, la necessità per i fedeli che si erano confessati presso un frate Mendicante di riferire nuovamente a Pasqua i propri peccati al curato della parrocchia in cui vivevano.

---

<sup>33</sup> Per l'accordo di Senlis del 19 agosto 1290 si veda nello specifico DIGARD, *Philippe le Bel et la Saint-Siège*, cit., pp. 106-110, 109, n. 3.

<sup>34</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., p. 30.

<sup>35</sup> DIGARD, *Philippe le Bel et la Saint-Siège*, cit., p. 113, n. 1. L'attuazione delle richieste ecclesiastiche si comprende dal fatto che, per esempio, a Poitiers, poco dopo la fine del Sinodo, i beni ecclesiastici sequestrati dal siniscalco regio furono restituiti all'arcivescovo (*ivi*, p. 114) mentre a Lione fu ordinato all'ufficiale regio che era in servizio di sospendere le sue funzioni (*ivi*, pp. 114-115).

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 116, n. 2. Lo scontro tra secolari e regolari in Francia e in Italia si era scatenato fin da subito appena fu pubblicata la bolla *Ad fructus uberes*; cfr. gli esempi studiati in G. POST, *A Petition Relating to the Bull "Ad fructus uberes" and the Opposition of the French Secular Clergy in 1282*, «*Speculum*», 11 (1936), pp. 231-237 e in E. BIGGI, *Un intervento inedito di Martino IV tra frati minori e clero di Piacenza nel 1282*, AHP, 90 (1997), pp. 349-353.

<sup>37</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., p. 30.

In realtà, la disputa non riguardava una mera questione giurisdizionale ma, più in profondità, l'incontro-scontro tra le tradizionali istituzioni ecclesiastiche che da sempre avevano governato la *res ecclesiastica* e quegli ordini religiosi che, seppur di recente formazione, proprio perché rispondevano maggiormente alle esigenze della religiosità popolare erano stati coinvolti a pieno titolo nella gestione della *cura animarum*. Prima dell'arrivo dei due cardinali, infatti, le voci che erano circolate tra alcuni esponenti del clero secolare francese avevano fatto trapelare un probabile intento della volontà pontificia, sotteso alla missione dei cardinali Gerardo e Benedetto: abrogare la bolla di Martino IV a favore dei Mendicanti. Così, per esempio, affermavano Simone di Beaulieu, arcivescovo di Bourges, e Guglielmo di Mâcon, vescovo di Amiens<sup>38</sup>. Le aspettative dei vescovi francesi, tuttavia, sarebbero state ben presto disattese.

Il problema fu discusso durante le sessioni del Sinodo il cui svolgimento ci è stato tramandato grazie a una testimonianza unica nel suo genere che riporta con straordinaria forza e vivacità il dialogo serrato tra i due legati e i vescovi francesi<sup>39</sup>. In realtà, dal racconto dell'anonimo autore molto vicino ai regolari, l'unico interlocutore della *pars* curiale sembra essere stato Benedetto Caetani. Questo elemento non stupisce particolarmente, soprattutto se si tiene conto delle indoli personali dei due diplomatici pontifici, l'uno, Benedetto Caetani, più aggressivo e privo di freni inibitori e l'altro, Gerardo Bianchi, più remissivo, prudente e conciliativo.

Tuttavia, pur nella diversità di carattere, non si ritiene improbabile affermare che le sarcastiche e dure affermazioni con cui il futuro Bonifacio VIII si rivolse ai vescovi francesi nel Sinodo di Sainte-Geneviève, manifestazione di una personalità certamente ben cosciente delle proprie capacità e della propria autorevolezza, esprimano invero una vera e propria concezione del ruolo cardinalizio che apparteneva anche al Bianchi. Ci sono elementi sui quali si ritornerà più avanti che fanno ritenere che il Bianchi fosse ben consapevole, forse anche più del proprio compagno di legazione, del valore ecclesiologico del suo *status* di cardinale e di legato pontificio e non è facile definire chi dei due diplomatici influenzasse di più la consapevolezza dell'altro.

---

<sup>38</sup> DIGARD, *Philippe le Bel et la Saint-Siège*, cit., p. 117.

<sup>39</sup> L'editio princeps della fonte è stata pubblicata per la prima volta dal Finke in H. FINKE, *Das Pariser Nationalkonzil vom Jahre 1290*, «Römische Quartalschrift», 9 (1895), pp. 171-182 e rivista criticamente di recente da Henryk Anzulewicz in H. ANZULEWICZ, *Zur Kontroverse um das Mendikantenprivileg ein ältester bericht über das Pariser Nationalkonzil von 1290*, «Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age», 60 (1993), pp. 281-291.

Il primo a parlare all'apertura del Sinodo l'11 novembre fu il vescovo di Amiens il quale espose le ragioni del clero secolare e le pericolose implicazioni per le diocesi di Francia derivanti dall'applicazione della bolla pontificia in questione<sup>40</sup>. Dopo pochi minuti di silenzio si alzò il giovane vescovo di Terouane, Jacopo di Bologna, e, usando parole vibranti di una profonda e sincera preoccupazione pastorale, prese le difese dei Mendicanti<sup>41</sup>. I due cardinali, tuttavia, non si pronunciarono in merito né all'accusa mossa dal primo vescovo né alla difesa proposta dal secondo. La prima seduta si chiuse, dunque, senza che fosse stato deciso nulla.

Alla vigilia della festa di Sant'Andrea, il 29 novembre, il clero e i rappresentanti dell'Università parigina si radunarono nuovamente nel chiostro di Sainte-Geneviève per ascoltare la sentenza dei cardinali legati. Il vescovo di Amiens fu ancora il primo a prendere la parola e, rivolgendosi direttamente al cardinale Caetani, chiese che i legati, utilizzando l'autorità loro conferita, revocassero il privilegio di Martino IV<sup>42</sup>. Il cardinale diacono, allora, «punto sul vivo da un'argomentazione che presupponeva qualcosa che non corrispondeva a verità»<sup>43</sup>, iniziò un dialogo vivacissimo con i vescovi e i dottori dello *Studium* cittadino nel quale, con ironico sarcasmo, demolì una per una le richieste di abrogazione della norma pontificia.

La posizione del futuro pontefice fu senza sottintesi. Innanzitutto, egli chiari di fronte all'assemblea le prerogative che lui medesimo e Gerardo, in quanto legati pontifici, potevano esercitare:

...Sed profiteor coram omnibus vobis, quod non habemus potestatem dictum privilegium revocandi nec fratres, contra quos latratis, turbandi, sed potius dictum privilegium confirmandi...<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> «...Surgens primus Ambianensis haec proponerat: Universalis pressura omnium nostrarum ecclesiarum est executio fratrum secundum normam privilegii ipsis indulti, cum tamen magistri plurimi et potiores contrarium determinaverint, adiciens dictorum magistrorum rationes. Quo dicto tacuit, nullo penitus respondente...»; cfr. *ivi*, p. 287.

<sup>41</sup> «...Surgens episcopus Morinensis, iuvenis valde, ait: O fratres coepiscopi, audite! Profiteor dominum Ambianensem pro me non esse locutum, quia, esto quod privilegio papali dicti fratres non gauderent, adhuc si eos prohiberem et eis vicem meam non committerem, iudicarem me mortalissime peccare, quia hoc declarat eorum vita et doctrina sana. Et quia iam omnes parum reputamus salutem animarum, dignum est, ut pressuram sustineamus nostrarum ecclesiarum...»; cfr. *ibidem*.

<sup>42</sup> «...Surgens iterum Ambianensis clamabat: Domine Benedicte, quare finem clamoribus nostris non facitis revocando fratrum privilegium, cum ad hoc auctoritatem et potestatem a sede apostolica receperitis...»; cfr. *ivi*, p. 288.

<sup>43</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., p. 31.

<sup>44</sup> ANZULEWICZ, *Zur Kontroverse um das Mendikantenprivileg*, cit., p. 288.

Seguì un elogio dei frati Mendicanti che, secondo il cardinale legato, erano gli unici nella Chiesa a vivere una vera testimonianza di fede:

...Hoc enim membrum ecclesiae solum firmum et stabile reperit sancta mater ecclesia, ideo non sunt turbandi, sed potius confovendi. Et ideo volumus, ut privilegium, sicut datum est, in suo robore permaneat...<sup>45</sup>

Poi, sempre Benedetto Caetani iniziò una decisa risposta alla tracotanza dei maestri dell'università che si erano permessi di fare un affronto all'autorità della Chiesa di Roma difendendo il loro presunto diritto a discutere sul Vangelo come sulla liceità delle norme pontificie. L'attacco dei *doctores* fu durissimo ma la risposta dei cardinali non fu da meno. I due legati chiamarono a sé i maestri Giovanni di Murro ed Egidio Romano intimando loro di destituire dalla sua cattedra il maestro Enrico di Gand che si era permesso di fare affermazioni al limite dell'ortodossia, cosa che fu fatta immediatamente. L'assemblea, poi, fu sciolta. Il giorno seguente Benedetto ricevette alcuni rappresentanti delle *universitates* di arti e teologia che venivano a chiedere la riabilitazione del loro collega. La risposta del cardinale fu allo stesso tempo piena di rimprovero e di una pietà tesa alla correzione:

...Vos, magistri Parisienses, stultam fecistis doctrinam sapientiae, turbantes orbem terrarum, quod nullo modo faceretis, si statum ecclesiae universalis nosceritis. Sedetis in cathedra et putatis, quod rationibus vestris regatur Christus. Et conscientia sauciat plurimorum mens. Non sic, fratres mei, non sic! Sed quia nobis commissus est mundus, cogitare debemus non quid expediat nobis clericis pro nostra libita, sed quid expediat universo orbi...<sup>46</sup>

E ancora:

...Iam in vobis expletur, quod dicitur: «Dicentes se esse sapientes, stulti facti sunt». Creditis apud nos reputare magnam gloriam et commendationem, et nos videmus fatuitatem et furiam. Deberitis disputare de quaestionibus utilibus, sed assumpsistis fabulosa placentia. Est enim quaestio fatua, vel quam fatuus fatue proponit vel quam magister fatue assumit vel determinat fatue...<sup>47</sup>

Seguirono battute con le quali il cardinale Caetani intese ridimensionare le pretese dei professori parigini sottolineando che la scienza non era

---

<sup>45</sup> *Ibidem.*

<sup>46</sup> *Ivi*, p. 290.

<sup>47</sup> *Ibidem.*

indipendente dalla fede e che essa, al contrario, dovesse necessariamente essere al suo servizio:

...Vos, magistri Parisienses, stultam fecistis doctrinam sapientiae, turbantes orbem terrarum, quod nullo modo faceretis, si statum ecclesiae universalis nosceritis. Sedetis in cathedra et putatis, quod rationibus vestris regatur Christus. Et conscientia sauciat plurimorum mens. Non sic, fratres mei, non sic! Sed quia nobis commissus est mundus, cogitare debemus non quid expediat nobis clericis pro nostra libita, sed quid expediat universo orbi...<sup>48</sup>

Il cardinale, poi, osservava che i maestri dovevano assoluta obbedienza ai due cardinali:

...Sed hanc sic solve, praecipimus, in virtute oboedientiae sub poena officii e beneficii, ne aliquis magistrorum de cetero de dicto privilegio praedicet, disputet vel determinet occulte vel manifeste. Et privilegium fratrum in suo robore stet. Et qui de dicto privilegio dubitet, interpretationem a summo pontifice quaerat. Vere dico vobis, antequam curia Romana a dictis fratribus dictum privilegium amoveret, potius studios Parisienses confunderet...<sup>49</sup>

L'intervento del cardinale legato, infine, si concludeva con un richiamo al vero compito degli uomini di Chiesa e con la sentenza definitiva sulla vertenza in questione:

...Non enim vocati sumus propter scire e propter gloriose apparere, sed propter salvari. Et quia dictorum fratrum vita et doctrina multos salvat et semper fuit membrum curiae Romanae fidele, privilegium erit eis semper salvum...<sup>50</sup>

L'osservazione icastica del maestro Eustachio di Grandicourt con cui si chiude la narrazione dell'anonimo autore fa molto riflettere sulla percezione che i partecipanti al Sinodo dovevano avere avuto del potere dei due cardinali. Era bastata una sola risposta di uno dei due legati per smontare le pretese di un sinodo nazionale e di un'intera università:

...Ecce quam valida et firma sunt nostrorum magistrorum dicta. Decem annis sunt fabricata et per dictum unius cardinalis sunt concussa...<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibidem.*

<sup>49</sup> *Ivi*, pp. 290-291.

<sup>50</sup> *Ivi*, p. 291.



Dopo aver ripercorso le tappe di questa assemblea ecclesiastica non si può non condividere lo stupore con cui Paravicini Bagliani giudica l'affresco fornito da questa fonte<sup>52</sup>. Si tratta, infatti, di un'istantanea di splendida quanto rara bellezza che illumina non solo la coscienza che il futuro Bonifacio ebbe di sé ma anche la consapevolezza di entrambi i cardinali di essere coloro alla cui «cura era stato affidato il mondo».

La missione diplomatica dei due legati, però, non era ancora finita. La “questione aragonese” doveva essere ancora risolta. Fu, dunque, deciso di convocare un tavolo delle trattative in Provenza, coordinato dagli stessi Gerardo e Benedetto, a cui partecipassero gli inviati aragonesi, quelli aragonesi-siciliani, quelli francesi, quelli angioini ed, infine, quelli inglesi. Questi ultimi avrebbero svolto il ruolo di garanti dell'attuazione dei patti stabiliti. Giovanni da Procida, poco prima della partenza dei due cardinali per la Francia, aveva convinto il suo signore, Giacomo II, re di Sicilia, ad inviare degli ambasciatori a questo incontro provenzale e aveva informato il papa di questa decisione. Niccolò IV aveva, forse, intravisto in questa apertura del re siciliano una possibile risoluzione dei conflitti europei e quindi, di conseguenza, un'eventuale azione decisiva in Terra Santa<sup>53</sup>.

Prima della morte di Alfonso III si era già giunti ad un accordo preliminare tra le parti in cui il re d'Aragona si era impegnato a restituire la somma di denaro che Carlo gli aveva dato come riscatto per la sua liberazione e a recarsi dal papa a chiedere perdono per l'affronto che suo padre aveva lanciato alla Sede apostolica disobbedendo ai suoi moniti<sup>54</sup>. L'unica condizione che egli aveva posto ai suoi ambasciatori era stata quella di non cedere mai sulla restituzione delle isole Baleari. Questo vincolo rendeva impossibile la risoluzione delle ostilità perché le medesime isole interessavano ugualmente al re di Francia il quale a sua volta le aveva poste come condizione *sine qua non* avrebbe rifiutato qualsiasi trattativa.

All'inizio del 1291 (2 febbraio) si radunò sotto la presidenza dei due cardinali legati a Tarascon, in Provenza, un congresso di pace delle varie

---

<sup>51</sup> *Ibidem*.

<sup>52</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., p. 34.

<sup>53</sup> Sulla particolare preoccupazione vissuta da papa Niccolò IV per la liberazione della Terra Santa si veda il saggio di Franco Cardini al convegno ascolano citato del 1991: cfr. CARDINI, *Niccolò IV e la crociata*, in *Niccolò IV: un pontificato tra Oriente ed Occidente*, cit., pp. 135-155. I legati avevano tentato di convincere il re di Francia in tutti i modi a partire per la Terra Santa senza ottenere molto in cambio. Pretesero, però, che lo stesso prendesse in custodia almeno la Palestina (ASV, Reg. Vat. 45, nn. 108-112, Orvieto, 5 dicembre 1290, ff. 176r-v; *Les registres de Nicholas IV*, docc. 4409-4414).

<sup>54</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., p. 36.

parti in causa, al quale mancava solo Giacomo di Sicilia. Erano presenti di persona il re di Napoli, Carlo II, Carlo di Valois e il re di Maiorca. Il re d'Aragona aveva inviato in sua vece dodici ambasciatori, il re inglese quattro mentre il re di Francia un solo procuratore. Poi, erano presenti anche i delegati del clero, dei nobili e della borghesia del Regno di Francia<sup>55</sup>. Dalle negoziazioni fu prodotto un trattato preliminare firmato a Brignoles il 19 febbraio 1291 nel quale si avvicinarono le volontà del re di Napoli e d'Aragona.

La premessa alla riuscita di questo primo accordo era stata posta con il contratto stipulato nell'agosto del 1290 per le nozze tra Carlo di Valois e una delle figlie di Carlo II d'Angiò, Margherita. La dote che l'angioina avrebbe portato al futuro marito (le contee d'Angiò e del Maine) aveva convinto il Valois a rinunciare alle pretese sulla corona aragonese.

In cambio di questo risultato il re di Napoli ottenne da Alfonso III la liberazione dei propri figli. Nei confronti della Chiesa di Roma, poi, il re aragonese si impegnava a pagare il censo dovuto al pontefice trascurato da anni ricevendo in cambio la liberazione dalle sanzioni ecclesiastiche. Infine, egli si impegnava a non offrire più aiuto al fratello Giacomo nel caso in cui questi non si fosse sottoposto all'autorità di Roma. «Carlo II pagava, perciò, caro – con la cessione delle due contee di cui la sua Casa era titolare in Francia... – il conseguimento dell'obiettivo che si era prefisso. Però, il distacco tra Aragona e Sicilia appariva ormai stabilito»<sup>56</sup>. In sintesi, si può affermare che l'ambasceria francese dei due cardinali ottenne i risultati sperati da Niccolò IV.

I due legati rientrarono, dunque, alla corte pontificia. Gerardo nel marzo del 1291, ritornando alla corte pontificia, transitò per la città natale dove fu accolto trionfalmente dalla popolazione che serbava ancora il ricordo degli sforzi profusi dall'illustre concittadino per liberare Parma dall'interdetto ecclesiastico nel 1282. Il vescovo Opizo Sanvitale e tutti i chierici e religiosi parmensi, insieme ai rappresentanti del Comune, delle arti e dei mestieri guidarono una processione che gli andò incontro per accoglierlo. «Omnes milites et totus populus» sbandieravano i vessilli e le bandiere del Comune e le campane suonarono a festa così tanto che quella nella piazza del Palazzo comunale si ruppe. La scena è descritta mirabilmente nel *Chronicon parmense*, per cui val la pena lasciare parlare la fonte:

Item eo anno, die Jovis X exeunte Martio, Dominus Gerardus de Parma Cardinalis, vocatus Sabinensis, redeundo de Legatione sua de partibus

---

<sup>55</sup> FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, cit., p. 280.

<sup>56</sup> GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., p. 97.

Franciae, Parmam venit et valde honorifice receptus fuit a Populo Parmensi; et omnia vexilla et bandierae Communis, Militum et Populi, et omnium Vicinarum et Artium et Mesteriorum civitatis Parmae et omnes Milites et totus Populus, Episcopus cum Clero, Religiosi et ceteri omnes iverunt obviam ei. Et multi domicelli bagordaverunt et in adventu ejus supradicta campana Communis, quae erat adhuc in platea Communis super uno aedificio ligneo, dum sonaretur ad soham, fracta fuit...<sup>57</sup>

I rappresentanti del Comune gli portarono in dono un pallio di scarlatta mentre i *milites majores* lo scortarono per tutta la città reggendo le staffe del suo cavallo sino alla cattedrale cittadina. Un'accoglienza degna di un re o di un papa! Il cardinale rimase a Parma diversi giorni soggiornando nel palazzo episcopale:

Et expensis Communis portatum fuit ipsi domini cardinali desuper ipsum et equum suum unum palium de scarlato. Et majores milites civitatis Parmae pedester adestabant eum per fraenum et super staffas honorifice. Et sic ductus et associatus fuit usque ad ecclesiam majorem, et hospitatus fuit ad episcopatum...<sup>58</sup>

Nella descrizione della cronaca anonima seguono i numerosi segni della magnanimità con cui il Bianchi corrispose all'affetto dei suoi concittadini. Una lunga serie di donazioni sulla quale si tornerà perché indica le ingenti risorse economiche che il cardinale legato aveva a disposizione:

...et, stando in Parma per aliquot dies, donavit sororibus de sancto Dominico d. libras imperiales, et totidem Minoribus, et multa alia bona fecit. Item emit a domino episcopo parmensi terram de Ammazzabove, et fecit et ordinavit beneficia praepositi et canonicorum Baptisterii parmensis pro divinis officiis perpetuo celebrandis, et dotavit eos multis possessionibus; et dictam terram de Ammazzabove, quae diu inculta extiterat, ad cultura redire fecit, et incoepit aedificari facere ecclesiam et domos multas in ipsa terra. Item et libenter voluit facere fieri unam campanam Comuni, sed Commune omnino non permisit, et tunc fecit fieri unam aliam campanam ad ecclesiam majorem, quae dicta Bajonum, expensis ipsius d. cardinalis...<sup>59</sup>

Non appena rientrato dalla legazione francese, Niccolò IV lo coinvolse immediatamente nella gestione di alcuni affari di Curia. L'8 maggio del 1291 gli erano già state commissionate due consacrazioni

---

<sup>57</sup> *Chronicon parmense*, col. 821.

<sup>58</sup> *Ibidem*.

<sup>59</sup> *Ibidem*.

vescovili: quella del vescovo di Narbonne, Egidio<sup>60</sup>, e quella del vescovo di Troyes, Giovanni<sup>61</sup>. Alla fine di maggio il cardinale parmense era sicuramente a Orvieto presso la Curia pontificia perché sottoscrisse una lettera in cui il papa disponeva di porre sotto la sua speciale protezione l'Ospedale di Roma di Santa Maria in *Saxia*<sup>62</sup>.

Il ritorno agli affari curiali e alla vita di corte permise a Gerardo di frequentare maggiormente il papa e di formulare a lui richieste per ottenere ai propri familiari alcuni benefici particolari. È il caso di un presbitero, un certo Leone di *Summa Ripa*, canonico lodigiano, il quale aveva servito il cardinale legato durante la sua ultima ambasceria in Francia, che ottenne una dispensa papale per poter avere altre prebende e benefici ecclesiastici<sup>63</sup>. Il Bianchi procurò anche una dispensa pontificia per un altro suo familiare e cappellano, il suddiacono Raimondo Rosso *de Ruthena*, rettore della chiesa di San Giovanni *de Gissaco*, nella diocesi di Rodez in Francia, il quale, secondo la disposizione del papa, sarebbe dovuto divenire entro un anno diacono e presbitero<sup>64</sup>.

L'attività curiale assorbì completamente Gerardo negli anni 1291 e 1292. Al pari degli altri esponenti del concistoro il papa lo riteneva un importante aiuto nella gestione del governo della Chiesa. Rispetto agli altri collaboratori, però, egli era ritenuto un consulente indispensabile, tanto che in molti casi emerge come, prima di prendere decisioni definitive, il papa lo consultasse sempre. Nel luglio dello stesso anno, per esempio, lo interpellò per decidere una collazione di alcuni benefici delle chiese di Agde, nell'attuale Linguadoca, e di Carcassonne<sup>65</sup> come nel gennaio seguente di altre chiese francesi<sup>66</sup>. In agosto Gerardo sottoscrisse nuovamente un atto pontificio con il quale Niccolò IV poneva sotto la protezione della Sede apostolica il monastero di San Vittore, nel contado

---

<sup>60</sup> ASV, Reg. Vat. 46, n. 174, Orvieto, 8 maggio 1291, f. 33v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4963.

<sup>61</sup> ASV, Reg. Vat. 46, n. 179, Orvieto, 8 maggio 1291, f. 35r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 4987.

<sup>62</sup> ASV, Reg. Vat. 46, n. 197, Orvieto, 22 maggio 1291, f. 38v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 5067.

<sup>63</sup> ASV, Reg. Vat. 46, n. 202<sup>2</sup>, Orvieto, 1 maggio 1291, f. 40r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 5072.

<sup>64</sup> ASV, Reg. Vat. 46, n. 261, Orvieto, 28 maggio 1291, f. 52r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 5227. La medesima disposizione fu reiterata nel dicembre dello stesso anno: ASV, Reg. Vat. 46, n. 654, Santa Maria Maggiore, 3 dicembre 1291, f. 131v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 6382.

<sup>65</sup> ASV, Reg. Vat. 46, n. 261, Orvieto, 28 maggio 1291, f. 52r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 5227.

<sup>66</sup> ASV, Reg. Vat. 46, n. 672, Santa Maria Maggiore, 17 gennaio 1292, f. 134r; *Les registres de Nicholas IV*, docc. 6416-6417.

marchigiano di Osimo<sup>67</sup>. Nel settembre fu nuovamente coinvolto per decidere circa una vertenza tra l'abate del monastero di Cinquemiglia nella diocesi di Valva, in Abruzzo, e dei feudatari della zona che avevano occupato il monastero con la violenza<sup>68</sup>.

Nel dicembre del 1291 il cardinale tornò nell'Urbe insieme a tutta la Corte pontificia e gli fu affidata dal papa la cura del monastero agostiniano di Sant'Andrea delle Fratte di Roma<sup>69</sup>. Alla fine di gennaio del 1292 fu, invece, richiesto il suo consiglio per decidere dell'elezione dell'abate Oddone del monastero di San Ricario di Pontivo, nella diocesi di Amiens<sup>70</sup>. La sua presenza in Curia è attestata da altre due sottoscrizioni ad atti pontifici di Niccolò IV, rispettivamente del 5 e del 29 febbraio<sup>71</sup>. L'attività curiale del Bianchi continuò incessantemente sino alla morte del pontefice francescano: intervenne nelle elezioni di Iacopo ad abate dell'abbazia di Pomposa nella diocesi di Comacchio<sup>72</sup> e di Gerardo a vescovo di Soissons<sup>73</sup>.

Durante il pontificato di Niccolò IV Gerardo presenziò anche in un'altra importante commissione istituita dal papa per stabilire la santità del defunto re di Francia, Luigi IX. Il Bianchi aveva già partecipato nel 1280 a una commissione cardinalizia creata dall'allora pontefice Niccolò III per verificare i risultati della prima inchiesta del processo di canonizzazione del sovrano francese. La seconda inchiesta fu istituita da Martino IV poco dopo la sua elezione a papa nel 1282 e fu affidata ai vescovi di Rouen, Auxerre e Spoleto, cui fu commissionata la verifica della veridicità dei miracoli attribuiti al re. L'inchiesta dei tre delegati papali era stata fortunatamente condotta a buon fine nel marzo del 1283 e tutti i *dossier* erano stati trasmessi in Curia dove il papa aveva creato una commissione di tre cardinali che ne esaminassero i contenuti. Tuttavia, lo

---

<sup>67</sup> ASV, Reg. Vat. 46, n. 519, Orvieto, 18 agosto 1291, f. 102v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 6094.

<sup>68</sup> ASV, Reg. Vat. 46, n. 518, Orvieto, 27 settembre 1291, f. 102v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 6093.

<sup>69</sup> ASV, Reg. Vat. 46, n. 628, Santa Maria Maggiore, 5 dicembre 1291, f. 125v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 6342.

<sup>70</sup> ASV, Reg. Vat. 46, n. 691, Santa Maria Maggiore, 19 gennaio 1292, f. 138r; *Les registres de Nicholas IV*, docc. 6455-6458.

<sup>71</sup> ASV, Reg. Vat. 46, n. 722, Santa Maria Maggiore, 5 febbraio 1292, f. 144r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 6542; ASV, Reg. Vat. 46, n. 2, Santa Maria Maggiore, 29 febbraio 1292, f. 187r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 6862.

<sup>72</sup> ASV, Reg. Vat. 46, n. 32, Santa Maria Maggiore, 23 marzo 1292, f. 194r; *Les registres de Nicholas IV*, docc. 6938-6940.

<sup>73</sup> ASV, Reg. Vat. 46, n. 32, Santa Maria Maggiore, 23 marzo 1292, f. 194v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 6946.

stato dell'inchiesta era ancora lontano dalla conclusione quando il papa morì<sup>74</sup>.

L'esame delle carte fu ancora rinviato: durante il pontificato di Onorio IV, infatti, in diverse occasioni il concistoro discusse intensamente la veridicità dei miracoli di Luigi IX. Tuttavia, i cardinali non giunsero mai ad una sentenza definitiva e così il processo fu nuovamente insabbiato. In effetti, la canonizzazione di un re francese in questo frangente storico poteva acquistare una forte valenza politica e non è da escludere che i porporati volessero temporeggiare per non incrinare ulteriormente i già delicati equilibri diplomatici tra le diverse monarchie europee. La definitiva svolta "carolingia" del papato, come l'ha definita Galasso, compiuta da Martino IV aveva già compromesso gli affari della Curia e la situazione non necessitava di ulteriori sbilanciamenti a favore dei francesi.

Una volta salito al soglio pontificio Niccolò IV, però, il processo fu ripreso attivamente. Fu creata una commissione apposita di tre cardinali: il cardinale vescovo di Porto Santa Ruffina, Latino Malabranca, il cardinale vescovo di Ostia e Velletri, Bernardo di Languisel, e, infine, il cardinale prete dei Santi Silvestro e Martino, Benedetto Caetani. Il secondo, tuttavia, morì e fu chiamato a sostituirlo nella suddetta commissione il cardinale vescovo di Sabina, Gerardo Bianchi<sup>75</sup>. Il processo si sarebbe concluso solamente quindici anni dopo durante il pontificato di Bonifacio VIII ma la commissione giudicatrice non sarebbe più cambiata sino al 1297, anno della pubblicazione degli atti di canonizzazione. Si può, dunque, asserire che Gerardo ebbe un ruolo importante nel processo di canonizzazione di uno dei re più rappresentativi di tutto il Medioevo.

### *7.2 Le ricchezze del cardinale vescovo di Sabina: fonti di reddito e investimenti.*

La nomina a cardinale prete della Basilica dei XII Apostoli (1278) prima e a cardinale vescovo di Sabina (1281) poi, le numerose legazioni in Sicilia, nel Regno di Napoli e in Francia oltre che i diversi incarichi curiali dovettero fruttare al porporato parmense importanti guadagni. Egli in poco più di dieci anni, dal 1278 al 1291, riuscì a crearsi un patrimonio non indifferente. Non sono da dimenticare, in questo senso, anche gli incarichi di Gerardo precedenti al 1278 che, seppur in modo ridotto, furono ugualmente occasione di profitto: la nomina a *scriptor* pontificio

---

<sup>74</sup> BARRE, *Le procès de canonisation de saint Louis*, cit., p. 21.

<sup>75</sup> Ivi, p. 22; FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, cit., pp. 293-294.

nella Cancelleria della Curia e le prestigiose qualifiche di *auditor litterarum contradictarum* e di Vicecancelliere. Se non è possibile quantificare esattamente le rendite di un cardinale perché le fonti non permettono indagini di tal genere si può, tuttavia, utilizzare la variabile degli investimenti o delle donazioni come indicatore della capacità di spesa. Sono gli atti di compravendita di beni immobili o le donazioni a religiosi, istituzioni ecclesiastiche o privati che indicano, infatti, il grado di ricchezza di un uomo di Curia.

Prima di analizzare gli investimenti economici del cardinale Bianchi, però, non sarà inutile prendere in considerazione i diversi tipi di introiti che egli poté assicurarsi durante la sua carriera: benefici ecclesiastici, entrate derivanti dagli incarichi diplomatici, stipendi per la partecipazione a commissioni curiali, donazioni di re o di istituzioni laiche come i comuni. Questa tipologia di entrate è deducibile dagli studi compiuti sulla vita della corte pontificia e dei cardinali di Curia in particolare<sup>76</sup>. In primo luogo, occorre ascrivere ai guadagni del Bianchi quelle rendite provenienti da tutti i benefici ecclesiastici che nel corso della sua lunga carriera curiale Gerardo ottenne di mantenere: tra questi, importanti erano l'arcidiaconato della chiesa di Beauvais e i canonicati delle chiese di Liegi e Laon in Francia, delle chiese ungheresi oltre che delle chiese di Parma di San Nicola e Sant'Eulalia<sup>77</sup>. Non è da credersi, tuttavia, che queste fossero fonti particolarmente redditizie: non si sa nemmeno, infatti, se i proventi delle prebende ecclesiastiche fossero dati ai beneficiari con regolarità.

Più importanti erano, invece, le entrate derivanti dalle legazioni diplomatiche per conto del papa o le somme che garantivano le diverse funzioni curiali. Quando, per esempio, un cardinale era coinvolto in una commissione incaricata di esaminare la liceità di un'elezione vescovile o abbaziale poteva contare su un'importante retribuzione. Ciascun prelado, infatti, che otteneva la conferma della propria elezione in Curia doveva versare alla Camera apostolica e al collegio cardinalizio un *servitium commune* e ai familiari del papa e a quelli dei cardinali dei *servitia minuta*<sup>78</sup>. Tra il 1278 e il 1292 Gerardo esaminò, come è stato dimostrato, moltissime cause di elezioni ecclesiastiche, vescovili o

---

<sup>76</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Il trono di Pietro*, cit., pp. 71-73; ID., *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., pp. 135-152. Si veda anche, dello stesso autore, l'analisi sui redditi del cardinale Benedetto Caetani, come modello cui comparare quella del cardinale Bianchi (ID., *Bonifacio VIII*, cit., pp. 39-42).

<sup>77</sup> Per la situazione beneficiale del cardinale Gerardo Bianchi si veda *infra*, cap. III, par. VI.

<sup>78</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., pp. 109-111. Si veda anche il già citato GOTTLOB, *Die Servientaxe im 13. Jahrhundert*, cit.

abbaziali. Un importante introito, dunque, derivava dal *servitium commune*.

A questa entrata curiale va aggiunto, poi, il diritto, in quanto cardinale, a partecipare alla parte che gli spettava del censo annuale che i re di Sicilia dovevano alla Sede apostolica come interessi feudali. Al collegio cardinalizio andava metà del totale degli interessi, cioè quattro mila once d'oro l'anno: se si tiene conto che i numeri del collegio in quegli anni variavano da un minimo di dieci a un massimo di quindici unità, ogni cardinale riceveva circa trecento once d'oro annuali, l'equivalente di ventisette lire imperiali. Il dato è approssimativo non solo perché andrebbero calcolate le presenze anno per anno ma anche perché, come è stato osservato, i censi, soprattutto dopo i Vespri siciliani, non furono sempre pagati.

Gerardo partecipò, inoltre, alla commissione per la canonizzazione del re di Francia, Luigi IX, per la cui consulenza ottenne certamente una lauta retribuzione. Non vanno, infine, dimenticati i doni che ricevette durante gli anni della lunga legazione siciliana da Carlo I e Carlo II d'Angiò oltre ai guadagni che indubbiamente introitò per la reggenza del Regno di Napoli tra il 1285 e il 1289<sup>79</sup>. Nel 1299 ricevette, inoltre, dal conte di Fiandra, Gui de Dampierre, duecento fiorini per il suo appoggio prestato in Curia romana alla causa dei fiamminghi<sup>80</sup>, cifra che il Bianchi utilizzò per il restauro della Basilica Lateranense di Roma<sup>81</sup>.

Oltre ai doni anche i prestiti e i crediti sono un indice della volontà di investimento e quindi di ricchezza di un cardinale. Nel giugno del 1288, per esempio, Lanfranco Anselmi, della società dei Chiarenti di Pistoia attestò l'avvenuta restituzione di quaranta once d'oro, corrispondenti a duecento fiorini, da parte di Obizzo Fieschi, patriarca di Antiochia e

---

<sup>79</sup> Pare che alcuni cardinali, tra cui sicuramente Gerardo, ricevessero da Carlo II una pensione annua di cinquanta/cento once d'oro a seconda dell'età; cfr. G. DEL GIUDICE, *La famiglia di re Manfredi*, Napoli 1896, p. 222. In questo modo, forse, il re di Napoli sperava di esercitare ancora sul collegio cardinalizio quell'influenza che suo padre aveva esercitato prima di lui.

<sup>80</sup> «Chier sir, li cardenal parolent moult bien pour vous tous, et deus espéciaux amis avés-vous mon segneur Gérard de Parme e mon segneur Mathiu d'Expert, et si avés moult bien le grosse de la court; mais nuls n'a pooir fors li papes seulement. Sir, on devera à le Magdaleine à mon segneur Gérard de Parme CC florins, et à mon segneur Mathiu d'Expert, si comme j'entench, devoit-on C livres tournois par an, de trois années dont messire Michiel a payet une année...», cit. in M. KERVYN DE LETTENHOVE, *Études sur l'histoire du XIII<sup>me</sup> siècle. De la part que l'Ordre de Citeaux et le Comte de Flandre prirent à la lutte de Boniface VIII et de Philippe le Bel*, in PL, 185, coll. 1833-1920, 1886-1887.

<sup>81</sup> Si veda la recensione di Mariotti al volume di F. RUFFINI, *Dante e il protervo Decretalista innominato (Monarchia, III, III, 10)*, Torino 1922, in ASPP, 22 (1922), pp. 337-355, p. 343.



amministratore della chiesa di Genova, a quietanza del prestito concesso al cardinale vescovo Gerardo Bianchi<sup>82</sup>.

Poco prima di morire, verso la fine dell'aprile del 1302, invece, a testimonianza della grande capacità economica di cui il Bianchi poté disporre al termine della sua gloriosa carriera, visitando a Roma, insieme al nipote di Bonifacio VIII, Pietro II Caetani, il cantiere nel quale si stava restaurando la magnifica Torre delle Milizie che la famiglia Caetani possedeva dal 1301, il cardinale rimase molto stupito dalla grandiosità dell'opera ed espresse questo stupore a Pietro, il quale però lamentò la mancanza di fondi per portare a termine i lavori.

Il cardinale, allora, che era molto vicino al pontefice e che vedeva ormai finire i giorni della sua lunga vita rispose di essere disponibile a offrire un aiuto economico, donando le case e i possedimenti che Campano da Novara aveva a Viterbo e le case e i possedimenti che lui stesso aveva nella stessa città<sup>83</sup>. L'atto di donazione fu redatto in breve termine e l'ammontare dell'aiuto finanziario creò scalpore in tutta la Curia. Si trattava, infatti, di un dono di ben dodicimila fiorini, ovvero duemilaquattrocento once d'oro<sup>84</sup>.

Se sul fronte delle entrate la ricerca si muove più su congetture derivanti da indagini generali di "sociologia" di Curia che su certezze documentarie, appare più semplice, invece, attestare – là dove le fonti lo permettono – le spese e gli investimenti di un cardinale. Da qui si può, dunque, risalire anche all'entità delle stesse entrate del cardinale vescovo di Sabina. Nel caso del Bianchi gli indicatori da guardare sono essenzialmente due: le donazioni fatte, in particolare, a religiosi e

---

<sup>82</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3225.

<sup>83</sup> I rapporti tra il cardinale Gerardo e Campano da Novara, uno dei principali protagonisti del movimento scientifico europeo del XIII secolo, furono particolarmente stretti grazie al comune legame con il consorzio fliscano. Documentazione di questo vincolo è un'informazione contenuta nei registri pontifici per l'anno 1285: l'1 marzo Martino IV decise di destinare al suo legato e balivo nel Regno di Napoli un ingente somma di denaro in fiorini, avendo preso atto delle incessanti richieste dei due reggenti riferitegli tramite due nunzi legatizi. Questi ultimi erano Francesco da Parma, canonico della città emiliana e nipote dello stesso cardinale, e il cappellano pontificio Campano da Novara. Tra il 1285 e il 1296 le relazioni tra il cardinale parmense e lo scienziato novarese si interruppero perché Campano si trasferì a Viterbo per dedicarsi alla sua attività scientifica. Che i legami si fossero mantenuti stretti, tuttavia, è attestato dalla decisione di Campano, esplicitata nel suo testamento, di indicare quale erede universale di tutti i suoi beni ed esecutore testamentario il vescovo di Sabina; cfr. PARAVICINI BAGLIANI, *Medicina e scienze della natura alla corte dei papi*, cit., doc. 4, pp. 112-115. Sulla figura di del matematico novarese si veda dello stesso autore: ID., *Un matematico nella corte papale del secolo XIII: Campano da Novara († 1296)*, RSCI, 27 (1973), pp. 98-129 e ID., *Campano da Novara*, DBI, Roma 1974, pp. 420-429.

<sup>84</sup> ID., *Bonifacio VIII*, cit., p. 289, n. 27.

religiose di Parma, Roma e di altre città e gli investimenti per l'acquisto di immobili, soprattutto nel parmense. La cronologia di questi dati a disposizione è compresa tra il 1285 e gli ultimi anni della sua vita, cioè il biennio 1300-1302. Le fonti che permettono di accertare tali elementi sono quelle cronachistiche, soprattutto la *Cronica* di Salimbene e l'anonimo *Chronicon parmense*, e alcuni atti privati conservati nel fondo *Diplomatico* dell'Archivio di Stato di Parma.

Per quanto riguarda le fonti cronachistiche la prima notizia in ordine cronologico che ci perviene è del 1285 ed è raccontata da Salimbene. In quel frangente Gerardo si trovava a Napoli presso Castel Capuano dove, dopo la morte di Carlo I d'Angiò e la cattura di Carlo II, aveva ricevuto il compito da papa Martino IV di reggere insieme a Roberto d'Artois il Regno di Napoli. Dalla fonte del cronista francescano si sa che, in quell'anno, egli donò al convento dei frati Minori di Parma venti lire imperiali e altre venti le diede a Ghirardino Rangoni e Francesco Torniglio, frati dello stesso convento, che erano stati inviati da lui come messaggeri<sup>85</sup>. Dalle notizie che fornisce Salimbene non è possibile capire se la donazione sia da attribuire solamente alla magnanimità del porporato o se vi fosse stata una ragione precisa dietro l'ambasceria dei due frati. Un altro dato certo, invece, è che tramite frate Ghirardino il Bianchi fece giungere anche quindici lire imperiali al padre di questi, Guglielmo, invitandolo a venire a dimorare presso la sua corte. Guglielmo si trasferì, dunque, a Napoli e divenne, secondo Salimbene, una figura molto importante della cerchia del cardinale<sup>86</sup>.

Sempre nello stesso anno il cardinale fece costruire a proprie spese un dormitorio «valde bonum et pulchrum» per le religiose della *Religio veteris* di Parma, tra le quali il Bianchi aveva una sorella<sup>87</sup>. La ricchezza di informazioni che fornisce questa pagina di Salimbene ai fini di tale analisi è impressionante. Il cronista francescano annota ancora che il vescovo di Sabina donò cento lire imperiali alla cattedrale di Parma,

---

<sup>85</sup> «Item in hoc millesimo supraposito dominus Gerardus Albus, Romane Curie cardinalis, qui est de Parma, fecit helemosinam fratribus Minoribus de Parma dando conventui XX libras imperialium et totidem fratribus qui nuntii extiterunt eundo ad ispsum ad curiam, ubi erat; qui similiter de Parma fuerunt, scilicet frater Ghirardinus Rangonus et frater Franciscus Tornilius, quorum quilibet habuit imperialium X libras»; SALIMBENE, *Cronica*, II, pp. 1648-1650.

<sup>86</sup> «Et XV misit domino Guilielmo Rangono de Parma ob gratiam fratris Gerardini, qui filius eius erat. Et misit cardinalis ut dominus Guilliellmus Rangonus iret ad habitandum cum eo; et ivit et in curia sua magnus factus est vehementer»; cfr. *ivi*, p. 1650.

<sup>87</sup> «Item supradictus cardinalis unum dormitorio valde bonum et pulchrum fieri fecit suis expensis dominabus religionis veteris de Parma, eo quod sororem suam germanam in monasterio illo haberet»; *ibidem*.

«ecclesia mater», con le quali fu costruita una campana «bona et optima et sonora»<sup>88</sup> e duecento lire imperiali ai frati Predicatori, che ritornati in città dopo i fatti del 1282, necessitavano di costruire una propria chiesa<sup>89</sup>. È probabile che in questi anni il cardinale avesse fatto acquistare anche alcune case in Parma nei pressi della vicinia di San Martino degli Zoppellari<sup>90</sup>.

Anche il *Chronicon parmense* riferisce di alcune donazioni fatte dal cardinale ai propri concittadini. Di ritorno dalla legazione francese nel marzo del 1291 Gerardo, come è stato sopraccennato, fu accolto trionfalmente dalla sua città natale. In occasione del suo breve soggiorno parmense, riferisce la cronaca anonima, il vescovo di Sabina fu molto prodigo nei confronti dei religiosi e dei cittadini di Parma.

...et, stando in Parma per aliquot dies, donavit sororibus de sancto dominico d. libras imperiales, et totidem Minoribus, et multa alia bona fecit. Item emit a domino episcopo parmensi terram de Ammazzabove, et fecit et ordinavit beneficia praepositi et canonicorum Baptisterii parmensis pro divinis officiis perpetuo celebrandis, et dotavit eos multis possessionibus; et dictam terram de Ammazzabove, quae diu inculta extiterat, ad cultura redire fecit, et incoepit aedificari facere ecclesiam et domos multas in ipsa terra. Item et libenter voluit facere fieri unam campanam Comuni, sed Commune omnino non permisit, et tunc fecit fieri unam aliam campanam ad ecclesiam majorem, quae dicta Bajonum, expensis ipsius d. cardinalis...<sup>91</sup>

Donò alle religiose domenicane di Parma dieci lire imperiali e dieci alle clarisse. Alcune notizie del *Chronicon* sono molto simili a quelle che Salimbene riferisce per l'anno 1285. Ora, su alcune non vi è dubbio che si tratti della medesima informazione, come nel caso della donazione fatta alla chiesa cattedrale con la quale fu costruita una campana. A questa è aggiunto solo il particolare che la campana «dicta fuit Baionum» – l'Allodi riporta l'iscrizione interna che attesta che fu fusa a spese del cardinale<sup>92</sup> –, e che tale donazione seguì al rifiuto da parte del Comune di

---

<sup>88</sup> «Item centum libras imperialium dedit matrici ecclesie de Parma, que est Beate Virginis Gloriose, pro una bona campana ad honorem eius fienda, que facta fuit bona et optima et sonora»; cfr. *ibidem*.

<sup>89</sup> «Item fratribus Predicatoribus de Parma dedit duecentas imperialium libras pro eorum ecclesia costruenda, quam post reditum Babilonice captivitatis edificant, id est postquam cum Parmensibus reconciliati sunt post mortem domine Haline, cuius occasione de Parma recesserant et extra Parmam steterant multis annis»; cfr. *ibidem*.

<sup>90</sup> *Palazzi e casate di Parma*, a cura di L. GAMBARA, M. PELLEGRINI, M. DE GRAZIA, Parma 1971, p. 491.

<sup>91</sup> *Chronicon parmense*, col. 821.

<sup>92</sup> «A. S. MCCLXXXVII. sumptibus Gerardi Blanci Parm. Sabin, Card. constructum A. vero MDLXXXVIII. Franc. Arian. Hercul. Bellierd. Canon. Bartholo., Cantelli

ricevere dallo stesso cardinale fondi per riparare o costruire da nuovo la campana rotta nell'occasione del suo arrivo a Parma.

Le notizie del *Chronicon* che si aggiungono a quelle già citate da Salimbene e sulle quali ci si fermerà a riflettere sono la costituzione nel 1291 di una Collegiata per il Battistero con annesso il proprio collegio di canonici, istituita «pro divinis officiis perpetuo celebrandis», e l'acquisto da Opizzo Sanvitale, vescovo parmense, della tenuta di Mazzabue. Si accennerà solo brevemente alla lunga serie di acquisizioni di terre e concessioni a mezzadria che tra il 1287 e il 1294 Gerardo Bianchi e, per lui, i suoi due familiari e procuratori, Albertino Codulo e Giovanni Palasone, fecero nel territorio di Parma, a testimonianza delle ingenti capacità economiche di cui poteva disporre il cardinale vescovo.

Tutti gli atti, conservati nel fondo *Diplomatico* dell'Archivio di Stato di Parma, documentano una fitta rete di acquisti con una precisa finalità: offrire un beneficio economico al collegio dei canonici del Battistero. La maggior parte dei contratti furono stipulati da due procuratori di Gerardo: Alberto Codulo, canonico di Liegi, nipote e vicario del cardinale parmense, e da Giovanni da Palasone, cappellano e presbitero del Battistero di Parma. Come si vedrà in seguito più nello specifico la formazione della vasta area di possedimenti terrieri, derivante dagli investimenti fatti tra il 1287 e il 1294, costituirà infine la dote per la costruzione e l'avviamento della futura comunità cistercense di Valleserena la cui abbazia inizierà ad essere edificata a partire dal 1298.

Il primo atto utile all'analisi in questione è dell'aprile del 1287. Si tratta di un contratto di vendita con il quale Giovanni, figlio di un certo Giacomo, alienò ad Alberto da Seto, procuratore di Albertino Codulo, due appezzamenti di terreno prativo posti in località *Incampaastro*, dell'estensione di sei biolche e undici tavole<sup>93</sup>. Per tale acquisto l'agente del procuratore di Gerardo Bianchi spese ventinove lire imperiali, tre soldi imperiali e nove imperiali. Il 6 agosto del 1291 lo stesso cardinale acquistò dal vescovo di Parma, Opizzo Sanvitale, la tenuta di Mazzabue dell'estensione di milleduecentosettantanove biolche di terra circa per la somma di duemilatrecentodiciassette lire imperiali, quindici soldi imperiali, tre imperiali e un parmense<sup>94</sup>.

---

Alexander Aliotti Templi majoris operibus Praefector. cura removat. Fractum denuo aere publico Parmensi fuit refectum jussu Serenissimi Ducis Regii Hispaniar. Infantis Ferdinandi Borbonii an. MDCCLXIX. opus Felicis Filiberti Placentini»; cfr. ALLODI, *Serie cronologica de' vescovi di Parma*, cit., p. 131.

<sup>93</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3196.

<sup>94</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3336. Sappiamo l'entità della spesa, innanzitutto, dalla notifica di pagamento effettuata, nel dicembre del 1292, da Alberto Codulo, procuratore del cardinale Gerardo Bianchi, al vescovo di Parma Opizzo

Che gli acquisti fossero stati programmati con accuratezza è documentato dal fatto che nell'aprile del 1290 Alberto Codulo, aveva già comprato da Niccolò de Bussoli, co-procuratore di Giovanni e Onesterio de Vicedomini, un appezzamento di terra sita in un luogo detto "Prato dell'Isola", per poter avere una strada che dal fiume Po arrivasse direttamente sino alla tenuta di Mazzabue. La cifra per l'acquisto di dieci sestari, dieci tavole e sei piedi di terreno ammontava a cinque lire imperiali, otto soldi imperiali e nove imperiali<sup>95</sup>. Il cardinale aveva, dunque, preparato l'acquisizione di un grande appezzamento di terreno (trecentonovantaquattro ettari) che fosse già funzionale all'atto dell'acquisto con un collegamento diretto alla via d'acqua più importante di tutto il settentrione.

All'importante acquisizione fatta direttamente dal cardinale della tenuta di Mazzabue nel 1291 seguirono, poi, ulteriori compere di terre negli anni seguenti. Nell'agosto del 1292 Giovanni, figlio di un certo Gilio Selate di Gainago, e Zannino, figlio di un certo Zano Selate, insieme alla moglie Maria, conclusero una vendita con Albertino Codulo di un appezzamento di terreno prativo posto in località *Laricissa* dell'estensione di una biolca. Il prezzo era di otto lire imperiali e quindici soldi imperiali.

Il periodo in cui si fa più intensa l'attività di spesa di Alberto Codulo è l'ottobre del 1292. All'inizio di questo mese Andrea figlio di un certo Uberto da Pizzolese, nei pressi di Gainago, cedette sempre al procuratore del cardinale Bianchi un appezzamento di terreno boschivo «iusta ager cornuum» di sette biolche, un sestario e sei tavole per sessantacinque lire imperiali<sup>96</sup>. Entro la fine del mese Alberto concluse altri quattro acquisti: con Bernardo de Nibli dal quale comprò dieci sestari di terreno boschivo posto nei pressi di «ager cornuum»<sup>97</sup>; con un certo Andrea Speciale dal quale ottenne un appezzamento di terra posto nella diocesi di Parma di una biolca per nove lire imperiali<sup>98</sup>; con Iacopo figlio di Alberto *de Greci*

---

Sanvitale per l'acquisto delle terre di Mazzabue (ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3408) e da un acquisto precedente a tale notifica che lo stesso vescovo parmense fece reinvestendo i soldi ottenuti dalla vendita della sopraccitata tenuta per comprare la terra di Casalofolli nel novembre del 1292 (seicentocinquantadue biolche e dieci tavole di terreno); cfr. ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3342. Dal rapporto tra spesa ed estensione terriera nei contratti di vendita dei due prelati si comprende che la tenuta di Mazzabue al momento dell'acquisto non doveva essere in condizioni molto idonee all'utilizzo se con la stessa somma di denaro il vescovo Opizo riuscì a comprare una proprietà che si estendeva per la metà delle biolche di quella di Mazzabue.

<sup>95</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3364.

<sup>96</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3387.

<sup>97</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3388.

<sup>98</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3394.

dal quale acquistò due appezzamenti di terreno siti entrambi nel parmense di una superficie complessiva di due biolche, tre sestari e undici tavole ad un prezzo di ventitre lire imperiali, dieci soldi e sei imperiali<sup>99</sup>.

Infine, il 25 ottobre acquistò da Rainerio Servidei un appezzamento di terreno posto in una località chiamata “Ad reclusam” di cinque biolche e cinque sestari per un prezzo di cinquantadue lire imperiali e dieci soldi. Gli acquisti proseguirono sino alla fine del 1292: il 15 novembre un certo Zanno, figlio di Guglielmo Rosso di Gainago, alienò ad Alberto Codulo, una terra in località “Ricissi” di una biolca, tre tavole e otto piedi per sette lire imperiali, sette soldi e due imperiali<sup>100</sup>.

Dopo una lunga serie di atti d’acquisto seguono diversi contratti di affitto di terre stipulati da Giovanni da Palasone, familiare del cardinale parmense e prevosto del Battistero. Dopo aver creato, dunque, un importante patrimonio agricolo Gerardo commissionò al proprio cappellano la gestione del patrimonio offerto come beneficio per il collegio dei sei canonici del Battistero. Il 2 maggio del 1293 Giovanni da Palasone concesse alcune terre con un contratto di mezzadria a Iacopo Mantovano da Frassanara<sup>101</sup>. Due giorni dopo, stipulò un nuovo contratto di mezzadria con Albertino di Brescello<sup>102</sup>.

Nello stesso fondo archivistico si trova un documento che, ai fini di questa ricerca, sarebbe potuto risultare particolarmente importante se non fosse guasto in molte sue parti e, quindi, praticamente illeggibile. Si tratta di un inventario datato 6 maggio 1293 dei mezzadri della tenuta di Mazzabue<sup>103</sup>. La sua utilità sarebbe consistita, soprattutto, nel comprendere quanto fruttassero in termini di affitto i terreni comprati dai Bianchi negli anni precedenti. La sua presenza fornisce, comunque, un dato altrettanto importante: nel 1293 l’investimento nel bene immobile di Mazzabue si era già trasformato in un sistema economico che fruttava guadagni regolari.

Anche il *Chronicon parmense* fa riferimento al fatto che dopo l’acquisto dei quattrocento ettari di terreno a Mazzabue il cardinale «incoepit aedificari facere ecclesiam et domos multas in ipsa terra»<sup>104</sup>. Questo breve accenno del *Chronicon* é, però, difficilmente quantificabile economicamente perché non vi é nessuno documento, eccetto questo inventario, che attesti l’investimento di Gerardo nella costruzione di un

---

<sup>99</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3395.

<sup>100</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3406.

<sup>101</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3430.

<sup>102</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3431.

<sup>103</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3432.

<sup>104</sup> *Chronicon parmense*, col. 821.

complesso abitativo e di una chiesa. Resta il fatto che egli favorì il popolamento di una area che in precedenza non doveva essere abitata.

È probabile che i profitti derivanti dai contratti di affitto, poi, fossero reinvestiti nuovamente per aumentare la proprietà terriera. Un'altra ipotesi altrettanto plausibile è, invece, che il Bianchi abbia continuato con fondi propri a investire, tramite i suoi procuratori, nell'acquisto di terreni nella zona. Nel maggio del 1294, per esempio, un certo Modramino, figlio del fu Gherardo Balduini di Colorno, alienò a Giovanni da Palasone, acquirente per conto della prepositura costituita dal cardinale vescovo di Sabina, un appezzamento di terra paludosa in *parmensis insula* della superficie di dieci biolche al prezzo di venti lire imperiali<sup>105</sup>. All'inizio di giugno Bernardo, Pezzano e Vernazzolo de Vicedomini vendettero allo stesso Giovanni da Palasone cinque poderi «in pertinentiis insule in paule Vicedominorum» dell'estensione di ottantotto biolche. Il costo dell'operazione fu di settantasei lire imperiali.

Gli acquisti fatti da Giovanni continuarono sino alla fine del 1294: il 3 dicembre Alatachiara, figlia del fu Bernardo Futigati, e moglie di Manuello de Ghidi insieme al marito stipulò con il procuratore di Gerardo l'acquisto di un appezzamento di una biolca di terra prativa «in paule Vicedominorum» al prezzo di otto lire imperiali e dieci soldi imperiali<sup>106</sup>; nello stesso mese un certo Libertino, del fu Bernardo di Bonifazio de Pamisini, zio paterno di Bernardino del fu Iacopo de Pamisini, approvò la vendita di alcune terre «in paule de Vicedomini», per un totale di trentuno biolche, fatta da Guglielmo de Penaci, tutore di Bernardino, a Giovanni da Palasone, al prezzo di sei lire imperiali<sup>107</sup>.

---

<sup>105</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3481.

<sup>106</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3515.

<sup>107</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3518.

**Tabella 7. 1 – Investimenti del cardinale Gerardo Bianchi per l’acquisto di terreni nel parmense tra il 1287 e il 1294<sup>108</sup>**

	Diplomatico	Data	Estensione del terreno	Valore del terreno
<b>1</b>	n. 3196	1287 12 aprile	6. 11 - -	29. 3 . 9
<b>2</b>	n. 3364	1290 12 aprile	- 10. 10. 6	5. 8. 9
<b>3</b>	n. 3336	1291 6 agosto	1279 - - -	2317. 15. 3
<b>4</b>	n. 3379	1292 9 agosto	1 - - -	8. 15
<b>5</b>	n. 3387	1292 1 ottobre	7. 6. 1 -	65
<b>6</b>	n. 3388	1292 1 ottobre	- - 10 -	15
<b>7</b>	n. 3394	1292 24 ottobre	1 - - -	9
<b>8</b>	n. 3395	1292 24 ottobre	2. 11. 3 -	23. 10. 6
<b>9</b>	n. 3397	1292 25 ottobre	5 - 5 -	52. 10
<b>10</b>	n. 3406	1292 15 novembre	1. 3 - 8	7. 7. 2
<b>11</b>	n. 3481	1294 7 maggio	10 - - -	20
<b>12</b>	n. 3488	1294 2 giugno	88 - - -	76
<b>13</b>	n. 3515	1294 3 dicembre	1 - - -	8. 10
<b>14</b>	n. 3518	1294	31 - - -	6
		<b>Totali</b>	<b>1437</b>	<b>2644</b>

Fonte: nostra elaborazione su dati tratti dai documenti del Fondo Diplomatico, Atti privati, dell’Archivio di Stato di Parma.

Come si può notare dalla tabella 7.1 gli investimenti immobiliari fatti a nome del cardinale Bianchi dai suoi familiari, Alberto Codulo e Giovanni Palasone, tra il 1287 e il 1294 resero possibile la formazione di un

<sup>108</sup> La tabella è stata costruita seguendo tali criteri. Nella seconda colonna è indicata la posizione archivistica (fondo *Diplomatico, Atti privati* dell’Archivio di Stato di Parma) degli atti d’investimento immobiliare di Gerardo da cui sono stati tratti i dati relativi all’estensione dei terreni e al valore economico degli acquisti. La terza colonna indica la data cronica dei singoli documenti. La quarta colonna indica l’estensione dei terreni acquistati con le misure agrarie indicate nei documenti (biolca, tavola, sestario, piede). Le misure di superficie corrispondono a: 1 biolca = 3100 m<sup>2</sup>; 1 tavola = 43 m<sup>2</sup>; 1 sestario = 500 m<sup>2</sup>; 1 piede = 3,5 m<sup>2</sup>. Per quantificare l’estensione dei terreni in riferimento all’area di Parma si è utilizzato il manuale di metrologia di A. MARTINI, *Manuale di metrologia, ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Roma 1976, rist. anast. dell’ed. originale Torino 1883, pp. 507-511, (disponibile ora anche in edizione digitale sul sito della Biblioteca Braidense di Milano a cura di G. MURA, Milano 2003: <http://www.braidense.it/dire/martini/indice.htm>). La quinta colonna, infine, indica il valore economico di ogni terreno con una suddivisione secondo le monete utilizzate negli acquisti (lira, soldo, den. imperiale). Il valore economico della moneta corrispondeva a: 1 lira = 20 soldi = 240 denari. Per la valutazione economica degli investimenti si sono consultate le seguenti opere: TRAVAINI, *Monete e storia nell’Italia medievale*, cit., pp. 209-220; MARTINI, *Manuale di metrologia*, cit., pp. 507-511; C. M. CIPOLLA, *Le avventure della lira*, Milano 1958; F. PANVINI ROSATI, *La monetazione comunale in Italia*, («Quaderni della scuola di Paleografia ed Archivistica dell’Archivio di Stato di Bologna», 5), Bologna 1963.



patrimonio fondiario di millequattrocentotrentasette biolche di terreno nella zona tra Colorno, Torrile e Gainago nella campagna a nord-est di Parma, del valore di duemilaseicentoquarantaquattro lire imperiali. Nello stesso periodo un cardinale del calibro di Benedetto Caetani aveva raggiunto una capacità economica tale da potersi permettere l'acquisto addirittura di una città come quella di Calvi o di castelli e terreni per prezzi molto superiori a quelli utilizzati da Gerardo<sup>109</sup>.

Come può essere che un cardinale vescovo sia stato meno facoltoso di un cardinale prete, più giovane di lui e con una minore esperienza curiale? Il legato apostolico "per eccellenza" della Curia pontificia, uno dei giuristi più affermati alla corte dei papi poteva avere meno fondi da investire di un suo collega di grado minore? Allora, perché il cardinale parmense ordinò investimenti apparentemente di basso profilo? Perché acquistò terreni in apparenza insignificanti, a volte addirittura paludosi? Si apre, dunque, una riflessione – sulla quale si ritornerà più avanti in un capitolo apposito – sulle intenzioni profonde del vescovo di Sabina. Non furono, certo, la mancanza di un particolare fiuto per gli affari o minori aspirazioni di grandezza a dominare il porporato ma, si deve immaginare, la ferma volontà di costruire un'opera che segnasse il suo territorio nativo in maniera indelebile: un'opera così importante da essere in grado di modificare il nome stesso del territorio.

### 7.3 Un ruolo nel «gran rifiuto» di Celestino V.

Negli ultimi anni della sua vita il cardinale parmense diventò non solo uno dei cardinali più anziani del collegio cardinalizio ma anche uno dei suoi più autorevoli rappresentanti. Come ha osservato, infatti, Francesco Ruffini, ormai all'inizio del XX secolo, in riferimento alla corte pontificia di Bonifacio VIII, Gerardo appartenne a «quella triade di cardinali che costituirono il più solido sostegno e il più valido strumento della imperiosa politica di quel pontefice»<sup>110</sup>. Egli poteva far valere, del resto, una preparazione giuridica e un'esperienza degli affari di Curia che pochi altri all'interno della corte papale potevano vantare. Gerardo da Parma e Benedetto Caetani si erano conosciuti nella legazione francese del 1290 e il futuro papa aveva potuto apprezzare la dote unica di

---

<sup>109</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., pp. 39-42.

<sup>110</sup> RUFFINI, *Dante e il protervo Decretalista innominato*, cit., p. 33. Secondo Ruffini i tre cardinali che formarono il più solido sostegno del Caetani furono Matteo Rosso Orsini, cardinale diacono di Santa Maria in Portico, «il personaggio più in vista dopo il Papa», Gerardo da Parma, cardinale vescovo di Sabina e Matteo d'Acquasparta, cardinale vescovo di Porto e Santa Ruffina.

conciliatore del Bianchi, qualità che era molto rara anche all'interno del collegio dei cardinali.

L'appoggio più decisivo che il Bianchi diede a Benedetto Caetani fu, tuttavia, in occasione della sua elezione e ancor prima nel sostegno alle aspirazioni dimissionarie di Celestino V. Sembra, infatti, che nei mesi turbolenti in cui Pietro del Morrone si rese conto della propria inadeguatezza a governare la Chiesa di Roma il Bianchi fu uno di quei canonisti con cui il povero papa-eremita si consultò per verificare la concordanza tra le sue volontà e le norme del diritto canonico in tema di abdicazione pontificia. Guardiamo da vicino le vicende drammatiche di quei mesi.

Niccolò IV morì il 4 aprile del 1292 nel palazzo Savelli, sull'Aventino. Dopo circa due anni e tre mesi di duri scontri all'interno del collegio, i cardinali riunitisi a Perugia elessero come Vicario di Cristo l'eremita Pietro del Morrone, il quale, sulla scorta di probabili influenze gioachimite, scelse un nome intriso di ideali escatologici: Celestino V<sup>111</sup>. Le vicende travagliate del lungo conclave che portò all'elezione del Morrone e la modalità stessa con cui si giunse alla nomina del 5 luglio 1294 mostrano sia come i rapporti di forza all'interno dell'organo di governo della Sede vacante fossero molto tesi sia a quali tipo di pressioni fossero soggetti i cardinali elettori<sup>112</sup>.

La visione del cardinale Latino Malabranca nella quale lo Spirito Santo avrebbe annunciato a un santo eremita un castigo divino se i cardinali non si fossero accordati per l'elezione pontificia entro l'inizio di novembre sapeva più di un *escamotage* escogitato dal decano del collegio cardinalizio per sbloccare una situazione ormai in stallo da troppo tempo – di cui però non ci è dato sapere i retroscena – piuttosto

---

<sup>111</sup> Non potendo citare la sterminata bibliografia sulla figura di Celestino V si rimanda alla recente voce biografica di Herde nell'Enciclopedia dei Papi che è comprensiva della più recente bibliografia: HERDE, *Celestino V*, EdP, II, pp. 460-472.

<sup>112</sup> In particolare si fa riferimento allo scontro interno al collegio tra le casate Colonna e Orsini le cui motivazioni, in realtà, erano più legate a strategie di potere familiare che a questioni propriamente politiche e alle pressioni esercitate sullo stesso collegio cardinalizio da Carlo II d'Angiò il quale, preoccupato che la Chiesa ratificasse gli accordi di pace stipulati a La Junquera, non solo premeva con i cardinali da lui regolarmente sovvenzionati perché si raggiungesse un accordo su un candidato a lui gradito (cfr. FINKE, *Aus Tagen Bonifaz VIII. Funde und Forschungen*, Münster 1902, p. XIII) ma aveva anche incontrato personalmente Pietro del Morrone prima della sua nomina pontificia stimolandolo a scrivere ai cardinali una lettera di rimprovero per il loro atteggiamento indeciso (cfr. HERDE, *Cölestin V. (1294)*, cit., p. 210, n. 4). Per il contesto politico fuori e dentro la Chiesa in cui si svolsero i dibattimenti dei cardinali tra il 1292 e il 1294 si veda l'efficace sintesi di Herde; cfr. ID., *Celestino V*, in *La crisi del Trecento e il papato avignonese*, cit., pp. 93-127, 93-99.

che di una vera e propria esperienza mistica<sup>113</sup>. Il nome di Pietro del Morrone era, del resto, già conosciuto in Curia tra i cardinali per le fondazioni monastiche create dall'eremita a Roma e nella Maiella e che erano state sottoposte alla protezione della Sede apostolica. Inoltre, come si è visto, il monaco era molto gradito anche al re Carlo.

In questa circostanza così carica di emotività e senso del sacro i cardinali, come afferma il decreto cardinalizio seguente all'elezione di Celestino V, «quasi divinitus inspirati, non sine lacrimarum effusione, nullo prorsus discordante» indicarono Pietro del Morrone come successore di Niccolò IV<sup>114</sup>. La reazione di Carlo II alla notizia dell'elezione dell'eremita, tuttavia, fa molto riflettere: egli partì subito per Sulmona dove arrivò il 21 luglio dello stesso anno. Da questo momento in poi egli non si allontanò più dal nuovo papa esercitando su di lui un controllo quasi totale. Da questa sottomissione costante alla pressione del re di Napoli i cardinali compresero presto quanto Celestino fosse in gravi difficoltà nel compito affidatogli di governare la Chiesa romana<sup>115</sup>.

---

<sup>113</sup> Per la descrizione dell'assise cardinalizia del 5 luglio 1294 a Perugia e la visione del cardinale Latino Malabranca si veda il racconto di un testimone oculare dei fatti, il cardinale Iacopo Stefaneschi; cfr. JACOPUS CAIETANUS DE STEFANESCHIS, *Opus Metricum*, a cura di F. X. SEPPELT, in ID., *Monumenta Coelestiniana. Quellen zur Geschichte des Papstes Coelestin V*, Paderborn 1921, pp. 1-145, 36-47, vv. 14-320 e 37, n. 59 e 61. L'osservazione molto cinica che avrebbe pronunziato in questa occasione il cardinale Caetani, se l'eremita della visione fosse stato per caso «Pietro, che la voce popolare chiama da Morrone», documentava non solo il carattere spregiudicato del futuro pontefice ma anche un dato accessibile a qualunque occhio realista che osservasse i movimenti della Curia di quel periodo: Pietro era un nome che circolava tra i cardinali ed era da essi riconosciuto come un possibile candidato di compromesso che avrebbe potuto traghettare il vascello della Chiesa fuori dal pelago in burrasca di due anni di Sede vacante. Tale giudizio, condiviso nel 1294 dalla gran parte dei cardinali, tuttavia, sarebbe stato ben presto smentito dai fatti. Per l'edizione dell'*Opus Metricum* dello Stefaneschi di Seppelt si vedano anche le note critiche di Raffaello Morghen; cfr. R. MORGHEN, *Il cardinale Iacopo Gaetano Stefaneschi e l'edizione del suo Opus Metricum*, BISIME, 46 (1931), pp. 1-39. Sul cardinale Stefaneschi si veda di recente: A. ILARI, *Il card. Iacopo Stefaneschi storico del primo giubileo*, in *Opere et Veritate. Studi in memoria di mons. Raffaele Calabria arcivescovo di Benevento*, a cura di M. IADANZA, Benevento 2002, pp. 175-231.

<sup>114</sup> MERCATI, *Il decreto e la lettera dei Cardinali per l'elezione di Celestino V*, BISIME, 48 (1932), pp. 1-16, 10.

<sup>115</sup> L'influenza di Carlo si fece sentire, soprattutto, nella riorganizzazione della Curia pontificia. Innanzitutto, Celestino, dopo la sua elezione, non riuscì ad imporre il ritorno della corte a Roma come voleva, tanto che Carlo progettò di spostarla direttamente a Napoli presso Castel Capuano dove egli risiedeva. Il trasferimento avverrà all'inizio di ottobre. La riorganizzazione della Cancelleria – l'organo più importante per il governo della Chiesa – fu affidato all'arcivescovo di Benevento, Giovanni da Castrocielo, amico e confidente del re di Napoli, il quale fu nominato Vicecancelliere. La Cancelleria, di

In questo contesto Gerardo, come altri cardinali, collaborò al riavviarsi delle attività ordinarie di governo della Chiesa romana. Nel settembre del 1294, per esempio, presso l'Aquila, il vescovo di Sabina consacrò arcivescovo di Canterbury Robert Winchesley, il quale curò, poi, per la Sede apostolica i rapporti con la corona inglese<sup>116</sup>. Il Bianchi, tuttavia, mise al servizio del nuovo pontefice soprattutto la propria esperienza nel campo della politica internazionale.

Insieme al cardinale Benedetto Caetani e a Matteo Rosso Orsini si preoccupò della continuità della politica papale, in particolar modo sui due fronti più caldi: la conclusione definitiva della guerra scatenata dai Vespri siciliani e la ricomposizione dei continui contrasti tra le monarchie europee in vista della ripresa del progetto crociato. Furono, così, portati avanti i rapporti con l'Aragona per consolidare i risultati ottenuti a Tarascon nel 1291; furono ratificati i patti di La Junquera secondo i quali la Chiesa avrebbe dovuto intimare a Giacomo II la restituzione della Sicilia nelle mani della Sede apostolica entro tre anni a partire dalla festa di Ognissanti del 1294, la quale in seguito l'avrebbe restituita agli angioini<sup>117</sup>; si cercò di mediare nello scontro acceso tra

---

fatto, però, fu governata dal giurista laico Bartolomeo da Capua, capo al contempo della Cancelleria angioina. La Camera apostolica dall'inizio di ottobre fu affidata a Pietro da Sorra, vescovo di Arras e chierico del re di Francia Filippo il Bello. Numerosi altri uomini di Carlo II furono, poi, infiltrati negli uffici curiali e come rettori del Patrimonium Petri. Infine, segnale della pressione angioina sul papato, fu la creazione dei nuovi cardinali il 18 settembre 1294. Dei dodici nuovi porporati sette furono scelti tra vescovi e religiosi francesi. Il collegio cardinalizio, prima dominato dalle famiglie Colonna e Orsini, si riequilibrò e se questo, da una parte, fu un bene perché impedì il riaccadere di una vacanza della Sede apostolica molto lunga, come era avvenuto tra il 1292 e il 1294, dall'altra mostrava la mano dell'Angiò anche nella scelta dei cardinali. Da questo breve quadro si comprende quanto Celestino, per mancanza di esperienza politica, nel giro di pochi mesi avesse trasformato la Curia in una sorta di prefigurazione della corte avignonese alle strette dipendenze dei francesi. I cardinali si dovettero presto pentire della scelta fatta a Perugia; cfr. HERDE, *Celestino V*, cit., pp. 105-109. Sul disordine della Curia si vedano anche gli esempi riportati in PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., pp. 55-56.

<sup>116</sup> R. GRAHAM, *Archbishop Winchelsey: From his Election to his Enthronement*, «Church Quarterly Review», 148 (1949), pp. 161-175.

<sup>117</sup> I patti stabiliti a La Junquera il 12 dicembre 1293 tra Carlo II e Giacomo II sotto la mediazione della Castiglia, attrice emergente nel panorama delle monarchie europee, mettevano in luce la dissonanza d'interessi irreversibile che si era ormai creata tra l'Aragona e la Sicilia. Giacomo II si era mostrato disponibile a rinunciare alla Sicilia e a consegnarla nelle mani della Curia romana. Tra le due case, poi, era stato stabilito un accordo matrimoniale e il rilascio definitivo dei figli di Carlo; cfr. GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., p. 98.

Francia e Inghilterra per la Guascogna per il quale la Sede apostolica appoggiò anche la rivolta scozzese contro gli inglesi<sup>118</sup>.

Il pontificato di Celestino sostenne in definitiva gli interessi degli angioini, come accadeva ormai regolarmente dal pontificato di Martino IV. La responsabilità di questa linea politica, però, è da imputare più ai tre cardinali che al povero eremita, il quale, durante i pochi mesi di guida della Chiesa, si dimostrò maggiormente interessato agli aspetti spirituali che ai rapporti politico-diplomatici con le monarchie europee<sup>119</sup>. Nelle condizioni in cui si trovavano, del resto, i tre porporati non avrebbero potuto realizzare una politica molto diversa da quella fino a quel momento attuata.

Il 6 ottobre la corte papale si trasferì a Napoli come richiesto da Carlo II d'Angiò. A Castel Capuano il pontefice, intendendo vivere al modo di un eremita, volle farsi costruire una celletta di legno ritenendo la corte angioina troppo fastosa per un papa<sup>120</sup>. Intorno a lui la Curia sembrava immersa nel caos più completo. Si era stabilito un disordine tale che Tolomeo da Lucca, ottimo conoscitore delle vicende curiali, nella sua *Historia ecclesiastica* osservava che in molti casi le lettere di grazia pontificie erano concesse più volte e che circolavano pergamene in bianco con la bolla papale in cui i beneficiati potevano far scrivere ciò che volevano<sup>121</sup>.

Un anonimo cronista di Orvieto considerò con un giudizio molto severo l'atteggiamento del nuovo papa: un uomo ingenuo, così facilmente adulabile per la sua santità personale quanto altrettanto facilmente influenzabile nelle decisioni che riguardavano il governo della Chiesa da figure non interessate al suo bene<sup>122</sup>. Celestino, però, non fu un osservatore incosciente delle gravi conseguenze implicate nella sua gestione della Curia. Egli, ad un certo punto, iniziò a capire che la

---

<sup>118</sup> HERDE, *Celestino V*, cit., p. 110.

<sup>119</sup> Su questo aspetto del pontificato di Celestino sono ravvisabili errori non meno gravi di quelli compiuti in altri ambiti di governo della Chiesa. Si pensi solo all'appoggio dato agli Spirituali, decisione – come l'ha definita Herde – «colma di contraddizioni» e scaturita essenzialmente «dall'inesperienza canonistica del papa» (*ivi*, p. 109). Sul rapporto tra Celestino e gli Spirituali si veda il saggio di HERDE, *Celestino V e Bonifacio VIII di fronte all'eremitismo francescano*, in *Eremitismo nel francescanesimo medievale. Atti del XVII Convegno Internazionale (Assisi, 12-14 ottobre 1989)*, Perugia 1991, pp. 95-127.

<sup>120</sup> Stefaneschi paragonerà l'atteggiamento del papa a quello di un fagiano che, avendo paura dei cacciatori, nasconde la testa tra le piume e proprio per questo viene più facilmente catturato; cfr. JACOPUS CAIETANUS DE STEFANESCHIS, *Opus Metricum*, cit., p. 72, vv. 339-341.

<sup>121</sup> TOLOMEO DA LUCCA, *Historia ecclesiastica*, col. 1200.

<sup>122</sup> L. FUMI, A. CERLINI, *Una continuazione orvietana della cronica di Martin Polono*, «Archivio Muratoriano», 14 (1914), pp. 99-139, 112.

situazione richiedeva una trasformazione radicale e se questo mutamento non poteva ottenerlo fuori di sé allora sarebbe stato lui stesso a dover cambiare.

Come racconta uno dei suoi biografi, all'inizio del periodo di Avvento che precedette il Natale del 1294 il Morrone iniziò a riflettere sul peso che gli gravava sulle spalle e sul modo di liberarsene senza incorrere in pericoli per la sua anima<sup>123</sup>. La prima ipotesi che gli venne in mente fu quella di affidare il governo della Chiesa a una commissione di tre cardinali che sarebbero stati investiti di tutte le prerogative pontificie. Chi avrebbe scelto, però, questi tre porporati a cui consegnare le chiavi di Pietro? Lo sconvolgimento degli equilibri interni al collegio e l'inserimento in esso di molti ecclesiastici e religiosi francesi avrebbe portato ai vertici della chiesa uomini vicini a Carlo II?

Pare proprio che il pericolo avvertito in Curia fosse questo se si considera la reazione immediata di un cardinale romano come Matteo Rosso Orsini il quale ormai da tempo non vedeva di buon occhio la politica angioina d'ingerenza negli affari ecclesiastici. Egli, dunque, si oppose in modo fermo al progetto celestiniano considerandolo profondamente in contrasto con la dottrina della *plenitudo potestatis* papale: essendo la Chiesa la sposa di Cristo, essa non poteva legarsi contemporaneamente a tre mariti diversi<sup>124</sup>.

Nell'*Opus Metricum* lo Stefaneschi descrive un pontefice continuamente divorato dal dubbio e oppresso dai sensi di colpa che sarebbe volentieri fuggito dalle incombenze del suo incarico<sup>125</sup>. Come e cosa poteva fare per liberarsi di questi pesi era un assillo continuo che riempiva le sue giornate. Presto la nebbia dei dubbi iniziò a diradarsi e si profilò la soluzione: deporre la tiara e abdicare. Tolomeo da Lucca rivela che già alcuni cardinali avevano fatto presente con insistenza a Celestino che continuare a servire la Chiesa in quelle condizioni sarebbe stato pericoloso non solo per la Sede apostolica ma anche per la sua stessa anima<sup>126</sup>.

Iniziarono, dunque, le prime consultazioni con alcuni amici – osserva Tolomeo lasciando però anonimi i nomi dei protagonisti di questi intimi colloqui – ai quali il pontefice espose la propria volontà di abdicare.

---

<sup>123</sup> Si tratta della redazione più antica della Vita del santo da Morrone scritta da tre confratelli del papa. Viene denominata normalmente dagli studiosi Vita C, secondo la sigla assegnata dai padri Bollandisti che ne hanno curato l'edizione; cfr. *Saint Pierre Célestin et ses premiers biographes*, «Analecta Bollandiana», 16 (1897), pp. 365-487, 420. Cfr. anche PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., p. 57.

<sup>124</sup> JACOPUS CAIETANUS DE STEFANESCHIS, *Opus Metricum*, cit., p. 72, vv. 335-345.

<sup>125</sup> *Ivi*, p. 72, vv. 357-374.

<sup>126</sup> TOLOMEO DA LUCCA, *Historia ecclesiastica*, col. 1201.

Anche Stefaneschi, nella sua opera, narra di un dialogo tra Celestino e un misterioso “amico” a cui il pontefice aprì il proprio animo<sup>127</sup>. L’identificazione di questa figura con cui il papa si confidò cercando il conforto di un’approvazione alle proprie volontà è tuttora un problema irrisolto. Si è soliti identificare questo “amico” con il cardinale Benedetto Caetani anche se, come ha osservato Paravicini Bagliani, non si hanno le prove di tale coincidenza<sup>128</sup>.

A chi si poteva rivolgere il papa? Le ipotesi formulabili sono due. La prima – che considererebbe più la situazione psicologica personale in cui si trovava Celestino – porterebbe a identificare tali “amici” in quei cardinali, come Tommaso da Ocre o Francesco da Atri, che egli aveva scelto dalla sua congregazione i quali, però, gli avrebbero potuto offrire solo un conforto spirituale. La seconda ipotesi, invece, porterebbe a individuare gli interlocutori di Celestino con quei cardinali che, conoscendo in modo approfondito il diritto canonico, potevano rispondere alla domanda essenziale di Celestino circa la liceità canonica dell’abdicazione. In questo caso il cerchio d’indagine si restringe: Gerardo Bianchi, Benedetto Caetani, Matteo Rosso Orsini, Jean Lemoine.

La dottrina canonistica del tempo contemplava l’abdicazione pontificia. Ugucione, alla fine del XII secolo, aveva insegnato che un papa poteva avanzare la rinuncia al proprio ufficio nel caso in cui avesse deciso di entrare in un ordine religioso o si fosse trovato in condizioni tali da non poter esercitare il proprio servizio alla Chiesa, come in quelle di infermità o di età avanzata. I decretalisti del XIII secolo avevano accolto questa posizione e, nel quadro di una visione monarchica del papato, avevano asserito che il papa aveva il diritto di abdicare mediante un atto che esprimesse la sua volontà, senza bisogno di consultazioni o approvazioni da parte del concistoro. Guido da Baisio, figura di spicco tra i canonisti di Curia della seconda metà del Duecento e cappellano del cardinale Gerardo Bianchi, sostenne la stessa teoria modificandola in un solo punto: il papa che intendeva abdicare dal proprio ufficio avrebbe dovuto rinunciare davanti ai cardinali<sup>129</sup>.

Il dialogo riportato dallo Stefaneschi svela, comunque, un interlocutore che conosce bene la materia giuridica ma che non è subito

---

<sup>127</sup> JACOPUS CAIETANUS DE STEFANESCHIS, *Opus Metricum*, cit., p. 74, v. 397.

<sup>128</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., p. 58.

<sup>129</sup> Sul tema dell’abdicazione pontificia nel pensiero canonistico medievale si vedano: BERTRAM, *Die Abdankung Papst Cölestin V. (1294) und die Kanonisten*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», 56 (1970), pp. 1-101; HERDE, *Election and abdication of the pope*, cit.; J. R. EASTMANN, *Papal Abdication in Later Medieval Thought*, Lewiston 1991.

propenso ad appoggiare la drastica soluzione di Celestino. Egli consiglia al pontefice di non sconvolgere la pace dei fedeli già turbata dalle preoccupazioni del mondo osservando, però, che se lo avesse voluto il papa avrebbe potuto abdicare<sup>130</sup>. A differenza delle altre fonti la *Vita C* del biografo di Celestino V identifica esplicitamente il cardinale in questione con il «molto perspicace e competente» Benedetto Caetani ritenendolo, seppur velatamente, responsabile della decisione del Morrone<sup>131</sup>.

Come ha giustamente osservato Paravicini Bagliani, tuttavia, la *Vita C* è stata scritta tra il 1303 e il 1306, cioè dopo la morte di Bonifacio VIII, il quale durante il suo pontificato aveva abrogato molti privilegi accordati dal suo predecessore, suscitando anche il malcontento dell'Ordine dei Celestini. Lo scrittore, oltretutto, aveva negli occhi ancora il risentimento per un papa, Bonifacio, che aveva fatto rinchiudere il fondatore del suo ordine a Castel Fumone<sup>132</sup>. È quindi, facile ipotizzare che il monaco cronista abbia voluto identificare la misteriosa figura dei dialoghi celestiniani con quello che l'opinione comune avrebbe poi identificato, sottolineandone eccessivamente la responsabilità, come il vero responsabile del «gran rifiuto»: Bonifacio VIII<sup>133</sup>. La descrizione più attendibile, dunque, sembra essere quella dello Stefaneschi.

Continuando nella descrizione delle consultazioni del Morrone il futuro cardinale racconta nel suo *Opus Metricum* che il papa, ottenuta una prima conferma dal primo interlocutore, fece chiamare un secondo cardinale dal quale ottenere un'ulteriore assicurazione circa la liceità della sua volontà di abdicare. Questi gli confermò il parere del primo facendo così rallegrare il papa che decise, dunque, in cuor suo di deporre la tiara pontificia<sup>134</sup>. Anche in questo caso lo Stefaneschi non svela l'identità del porporato che con il suo assenso ebbe un ruolo importante nell'atto di «viltade» di Celestino V, come l'avrebbe definito più tardi Dante Alighieri. Si ripropone, a questo punto, nuovamente il problema del riconoscimento dell'identikit del secondo cardinale come si era posto per il primo interlocutore di Celestino. Chi poteva aver indirizzato il papa verso l'abdicazione?

Accertato che pochi cardinali potevano vantare un'autorevolezza in campo giuridico tale da sostenere il papa in un gesto tanto drammatico si

---

<sup>130</sup> JACOPUS CAIETANUS DE STEFANESCHIS, *Opus Metricum*, cit., p. 75, vv. 407-413.

<sup>131</sup> *Saint Pierre Célestin et ses premiers biographes*, cit., p. 420.

<sup>132</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., p. 59.

<sup>133</sup> Si veda a proposito il saggio di A. FRUGONI, *Il Giubileo di Bonifacio VIII*, BISIME, 72 (1950), pp. 1-121, riedito in ID., *Incontri nel Medio Evo*, Milano 1979, pp. 73-177.

<sup>134</sup> JACOPUS CAIETANUS DE STEFANESCHIS, *Opus Metricum*, cit., p. 75, vv. 413-415.



può pensare che la coppia a cui fece riferimento lo Stefaneschi sia stata composta da Benedetto Caetani e Gerardo Bianchi<sup>135</sup>. Jean Lemoine, infatti, era un francese legato agli ambienti angioini e non avrebbe avuto alcun vantaggio nel favorire l'ascesa alla cattedra di Pietro di un papa forte e indipendente. Matteo Rosso Orsini, invece, era certamente d'accordo con i consigli dati a Celestino ma sapeva anche che la nuova composizione del collegio cardinalizio non avrebbe certamente favorito gli interessi della sua famiglia. È facile immaginare, dunque, che attendesse l'evolversi della situazione. Il fatto, inoltre, che il canonista Guido da Baisio, cappellano del Bianchi, avesse trattato di persona il tema dell'abdicazione pontificia e che la sua dottrina rispecchiasse perfettamente l'atteggiamento con cui Celestino affrontò il collegio cardinalizio fa pensare che quest'ultimo si fosse consultato anche con il cardinale parmense<sup>136</sup>.

Inoltre, quello che fa propendere per i due nomi indicati sono le accuse mosse più tardi da Guglielmo di Nogaret nel processo a Bonifacio VIII del maggio-giugno 1310. Nella sua deposizione il consigliere di Filippo IV citò esplicitamente i due cardinali come responsabili di aver spinto con l'inganno Celestino a dare le sue dimissioni<sup>137</sup>. Che interesse poteva aver mosso Gerardo a confermare nel cuore di Celestino l'intenzione a lasciare il soglio pontificio? Sperava, forse, di ottenere qualcosa in più per la sua carriera o il suo fu solo il gesto di un uomo consapevole della necessità di liberare nuovamente la Chiesa dalle ingerenze esterne che la minacciavano, aprendo la strada perché sul trono di Pietro tornasse un nuovo papa veramente monarca?

#### 7.4 Una tiara mancata?

Ripercorrendo brevemente le vicende del conclave che si svolse a Napoli alla fine del mese di dicembre del 1294 emergono elementi estremamente interessanti per questa biografia che sono stati, tuttavia, trascurati o poco rimarcati dalla storiografia che ha inteso ricostruire le vicende personali del Bianchi. Solo Paravicini Bagliani, analizzando nel suo profilo di Bonifacio VIII gli avvenimenti che seguirono la cerimonia di dimissioni del papa angelico, ha lasciato trasparire un'ipotesi suggestiva, che qui si

---

<sup>135</sup> HERDE, *Cölestin V. (1294)*, cit., p. 132, n. 303.

<sup>136</sup> ID., *Celestino V*, cit., p. 114.

<sup>137</sup> J. COSTE, *Boniface VIII en procès. Articles d'accusation et dépositions de témoins (1303-1311). Edition critique, introductions et notes*, Roma 1995, p. 576 ; HERDE, *Cölestin V. (1294)*, cit., p. 133, n. 305.

vuole in breve riprendere, circa una possibile candidatura del cardinale parmense alla tiara pontificia<sup>138</sup>. Seguiamo la sua analisi.

Dopo aver assistito alle dimissioni del Morrone i cardinali si dimostrarono tutti intenzionati ad eleggere subito un nuovo papa. I motivi erano diversi: alcuni temevano un ripensamento dell'erecita, altri erano preoccupati delle agitazioni che iniziavano ad accendere il clero e il popolo di Napoli. Tutti, comunque, erano rimasti ugualmente turbati dal gesto di Celestino V. Il futuro della Chiesa sembrava incerto. Inoltre, incombeva nelle sale di Castel Capuano, dove risiedeva la Curia, la presenza ingombrante del re di Napoli.

Il 23 dicembre, esattamente dieci giorni dopo il concistoro in cui Celestino V aveva dato le proprie dimissioni, i cardinali si riunirono in conclave. L'attesa era molta anche nei fedeli e tutti si aspettavano una «buona e rapida scelta», come scrisse Bonaiuto da Casentino nel suo poemetto che riuscì ad affiggere nella sala reale del palazzo dove si erano ritirati i cardinali<sup>139</sup>. Dei ventidue porporati che facevano parte del collegio cardinalizio solo diciassette, però, si presentarono ad eleggere il nuovo pontefice<sup>140</sup>. Per ottenere la maggioranza dei due terzi occorreavano dodici voti. Chi poteva, dunque, aspirare alla tiara?

Gli Orsini e i Colonna si neutralizzavano a vicenda e i loro rispettivi capi fazione, Giacomo Colonna e Matteo Rosso Orsini, proprio per questo non potevano di certo sperare di essere eletti. I nuovi cardinali nominati da Celestino V, sia quelli francesi che quelli latini, erano di creazione troppo recente e non avevano abbastanza esperienza nel governo della Curia per poter sperare di essere scelti. Gli unici cardinali che avevano delle chance di raccogliere la maggioranza richiesta erano, dunque, tre: Benedetto Caetani, Gerardo Bianchi e Matteo d'Aquasparta<sup>141</sup>. Il vescovo di Sabina era, perciò, un papabile. A differenza di altri candidati, però, non bisogna immaginare un Gerardo Bianchi alla ricerca di voti o impegnato in intrighi per indirizzare i voti dei suoi colleghi come faranno altri suoi pari. Non apparteneva al suo carattere né alla sua storia curiale.

Prima di entrare in conclave chi pensava di poter aspirare alla tiara aveva già mosso le proprie carte. Benedetto Caetani, per esempio, secondo la testimonianza a dire il vero un po' semplificatrice di Giovanni Villani, aveva incontrato Carlo II d'Angiò durante un segreto colloquio

---

<sup>138</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., pp. 67-72.

<sup>139</sup> M. PETOLETTI, *Il «Diversiloquium» di Bonaiuto da Casentino, poeta di curia ai tempi di Bonifacio VIII*, «Aevum», 75 (2001), pp. 381-445, 419-421.

<sup>140</sup> Napoleone Orsini e Pietro Peregrino si erano ammalati, quest'ultimo di gotta. Altri erano fuori dalla Curia per impegni ecclesiastici.

<sup>141</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., p. 69.

notturmo a Napoli e gli aveva promesso il suo sostegno alla riconquista della Sicilia in cambio di un appoggio del re all'interno del conclave<sup>142</sup>. Il candidato ideale di Carlo era, però, un altro<sup>143</sup>. I rapporti fra i due, infatti, non erano mai stati idilliaci e il Caetani aveva già violentemente redarguito il re di Napoli quando questi si era presentato a Perugia nel 1294 pretendendo di imporre al collegio cardinalizio una quaterna di candidati alla cattedra di Pietro<sup>144</sup>. Carlo, dunque, sapeva bene quanto Benedetto potesse essere duro fino ad essere sprezzante nel difendere gli interessi e l'autonomia della Chiesa. Per questo gli preferiva altri candidati.

Paravicini Bagliani ha sostenuto con sicurezza che «il candidato del re era senza dubbio Gerardo Bianchi, un candidato un po' più anziano di Benedetto, che aveva diretto un'importante legazione nel regno di Sicilia, del quale fu reggente dopo i Vespri siciliani»<sup>145</sup>. Per Kiesewetter, invece, il candidato ideale del re di Napoli sarebbe stato un cardinale francese che proveniva dalla sua cancelleria, Guglielmo di Ferrières<sup>146</sup>. Questa ipotesi, tuttavia, alla luce delle considerazioni fatte non appare molto credibile. Un cardinale francese, oltretutto molto vicino alla famiglia angioina, sarebbe stato contrastato certamente dalla fazione orsiniana e dai cardinali cismontani.

Cosa accadde, allora, nelle sale di Castel Capuano la vigilia di Natale del 1294? Come fece «il signore della curia» – come ha ribattezzato Paravicini Bagliani il cardinale Caetani –, ad uscire eletto dopo solo un giorno di votazioni? Perché le *chance* del cardinale parmense di essere

---

<sup>142</sup> «Nel detto anno MCCLXXXVIII messer Benedetto Guatani cardinale, avendo per suo senno e segacità adoperato che papa Celestino avea rifiutato il papato...seguì la sua impresa, e tanto adoperò co' cardinali e col procaccio del re Carlo, il quale avea l'amistà di molti cardinali, spezialmente di XII nuovi eletti per Celestino, e istando in cerca, una sera di notte isconosciuto con poca compagnia andò al re Carlo e dissegli: "Re, il tuo papa Celestino t'ha voluto e potuto servire nella tua guerra di Cicilia, ma non ha saputo; ma se tu adoperi co' tuoi amici cardinali ch'io sia eletto papa, io saprò e vorrò, e potrò»; cfr. GIOVANNI VILLANI, *Nuova Cronica*, cit., lib. IX, cap. VI, p. 19. Sul rapporto tra Carlo II d'Angiò e Bonifacio VIII si veda il recente contributo di F. P. TOCCO, *Bonifacio VIII e Carlo II d'Angiò: analisi di un rapporto politico e umano*, in *Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica. Atti del Convegno organizzato nell'ambito delle Celebrazioni per il VII Centenario della morte (Città del Vaticano-Roma, 26-28 aprile 2004)*, («Bonifaciana», 2), Roma 2006, pp. 221-239.

<sup>143</sup> Si veda il contributo di HERDE, *Die Wahl Bonifaz VIII. (24 Dezember 1294)*, in *Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi*, I, Roma 1994, pp. 131-154, 143.

<sup>144</sup> TOLOMEO DA LUCCA, *Historia ecclesiastica*, col. 1199.

<sup>145</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., p. 70.

<sup>146</sup> KIESEWETTER, *Bonifacio VIII e gli Angioini*, in *Bonifacio VIII. Atti del XXXIX Convegno storico internazionale (Todi, 13-16 ottobre 2002)*, («Centro italiano di studi sul basso Medioevo-Accademia Tudertina», 16), Spoleto 2003, pp. 171-214, 184.

eletto papa svanirono in poche ore di conclave? Paravicini Bagliani si è chiesto se il vescovo di Sabina avrebbe potuto realmente competere con Benedetto «la cui competenza era da tutti ritenuta fuori discussione». Alla luce di quanto emerso da questa ricerca sembrerebbe di sì. Infatti, nessuno, nel collegio cardinalizio, poteva vantare una preparazione giuridica, un'esperienza negli affari di politica internazionale e una conoscenza dei meccanismi della Curia superiori a quelle del Bianchi.

Tuttavia gli avvenimenti andarono in un'altra direzione. Dalla testimonianza dello Stefaneschi sembra che lo stesso Celestino V avesse predetto al cardinale Benedetto la sua elezione<sup>147</sup>. Ci vollero solo tre scrutini perché i cardinali si accordassero sul nome del Caetani, anche se la sua elezione non avvenne all'unanimità<sup>148</sup>. Sarà lo stesso Bonifacio VIII nella lettera d'elezione a rivelare che i cardinali alla fine avevano fatto confluire i voti su di lui «benché parecchi tra di essi fossero più adatti e persino più degni». Che si riferisse a Gerardo Bianchi?

#### *7.5 Il cardinale Gerardo Bianchi consigliere di Bonifacio VIII e l'ultima legazione siciliana (1299-1301).*

Come è stato già notato, durante il pontificato di Bonifacio VIII, il cardinale Gerardo Bianchi formò insieme ai suoi colleghi Matteo Rosso Orsini e Matteo d'Acquasparta quella triade di consiglieri che sostenne la politica teocratica del nuovo pontefice. Herde, nella sua voce biografica sul vescovo di Sabina per il *Dizionario biografico degli italiani*, ha sostenuto che durante il pontificato del Caetani Gerardo «ormai alle soglie della vecchiaia, non fu una figura di primo piano». Se è vero, come ha asserito lo storico tedesco, che «con la sua abilità diplomatica seppe rimanere estraneo al conflitto con i Colonna e insieme mantenere buoni rapporti con l'ambizioso Caetani»<sup>149</sup>, non è altrettanto vero che, tra il 1294 e il 1302, egli fu una pallida figura all'interno della corte pontificia.

Basterebbe analizzare i quattro registri vaticani del pontificato di Bonifacio VIII per rendersi conto quanto Gerardo Bianchi fosse stato coinvolto dal pontefice nel governo della Chiesa. Non appena eletto, Bonifacio VIII, fu prodigo con il suo fidato consigliere. In segno di riconoscenza per l'appoggio che certamente ricevette dal cardinale parmense durante il conclave, concesse a Gerardo la facoltà di esercitare

---

<sup>147</sup> JACOPUS CAIETANUS DE STEFANESCHIS, *Opus Metricum*, cit., p. 142, vv. 202-204.

<sup>148</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., pp. 70-71, n. 10.

<sup>149</sup> HERDE, *Bianchi Gerardo*, DBI, X, p. 99.

la propria giurisdizione su località più salubri della sua sede di Sabina<sup>150</sup> e assegnò un canonicato in Parma a un suo nipote, Giovanni Bianchi<sup>151</sup>. Nel periodo che intercorse tra il 1295 e il 1298 Gerardo fu, invece, impegnato in diverse commissioni per la nomina di vescovi, arcivescovi e abati. Tra il luglio e il dicembre del primo anno di pontificato fu impegnato in diverse commissioni e partecipò alla nomina e consacrazione di cinque vescovi: il pastore della diocesi di Langres in Francia<sup>152</sup>; Martino III Pires de Oliviera alla sede di Braga in Portogallo<sup>153</sup>; il vescovo di Anagni, Pietro di Torrita<sup>154</sup>; Guido II Valperga alla sede di Asti<sup>155</sup> e il domenicano Guglielmo de Montcada alla sede di Urgel, suffraganea dell'arcidiocesi di Tarragona<sup>156</sup>.

Sempre nel 1295 il papa lo implicò in una vertenza che da tempo animava la sua città natale. Parma, infatti, dopo l'ascesa al trono di Sicilia della famiglia angioina, come altre città dell'Italia settentrionale, era divenuta una roccaforte guelfa, anche se questo non era coinciso con una pacificazione delle lotte intestine<sup>157</sup>. Gli scontri tra il vescovo, Opizzo Sanvitale, e il partito dei popolani, capeggiato dalla famiglia Rossi, nella seconda metà del Duecento si erano fatti sempre più aspri. La goccia che fece traboccare il vaso cadde nel 1295 quando il Comune,

---

<sup>150</sup> ASV. Reg. Vat. 47, Laterano, 16 aprile 1295, f. 12v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 57.

<sup>151</sup> ASV. Reg. Vat. 47, Anagni, 30 luglio 1295, f. 75r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 343.

<sup>152</sup> ASV. Reg. Vat. 47, Anagni, 23 luglio 1295, f. 69v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 318.

<sup>153</sup> ASV. Reg. Vat. 47, Anagni, 30 luglio 1295, f. 75r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 344; EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 144.

<sup>154</sup> ASV. Reg. Vat. 47, Anagni, 20 settembre 1295, f. 92r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 400; POTTHAST, doc. 24190; EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, pp. 86-87.

<sup>155</sup> ASV. Reg. Vat. 47, Anagni, 20 settembre 1295, f. 98r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 417; EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 113.

<sup>156</sup> ASV. Reg. Vat. 47, Vaticano, 19 dicembre 1295, f. 129r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 576; EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 510.

<sup>157</sup> Si erano create due fazioni all'interno dello stesso partito guelfo: quella dei nobili capeggiata dal vescovo Obizzo Sanvitale, figlio di Guarino Sanvitale e nipote del defunto Innocenzo IV, e quella dei popolani capeggiata da Guido da Correggio, figlio di Gherardo "dai denti" che trasse dalla sua anche Ugo Rossi, figlio di Bernardo e cugino del vescovo (BERNINI, *Storia di Parma*, Parma 1954, p. 74). Queste personalità appartenevano a quella nobiltà di recente formazione che, pur se di origine contadina, era riuscita a raggiungere un considerevole prestigio in città. Essa era riuscita a compiere questo salto di qualità sociale da un lato ampliando la propria esperienza politica e irrobustendo i propri legami familiari grazie all'esercizio della «professione» podestarile in diverse città dell'Italia centro-settentrionale, dall'altro rafforzando i propri possessi patrimoniali nel contado a discapito delle vecchie forme di signoria rurale, in particolar modo ecclesiastica; cfr. GRECI, *Parma medievale*, cit., p. 18.

senza interpellare il vescovo come richiedeva l'ordinamento e il rispetto delle *libertates ecclesiasticae*, fece sospendere un converso benedettino che era stato accusato di aver ucciso una donna<sup>158</sup>.

Opizzo, facendo leva sulle proprie prerogative, reagì duramente scomunicando il podestà e tutti coloro che si erano intromessi nella vicenda. Il Comune, da parte sua, inviò ad Anagni, presso la corte di Bonifacio VIII, tre ambasciatori – il *doctor legum*, Gherardo Bottoni, il giudice Pietro de' Prandi e il notaio Aleotto degli Aleotti – per accusare direttamente di fronte al pontefice il vescovo e il suo operato<sup>159</sup>. Il papa convocò, allora, il cardinale di Parma e l'allora senatore romano Ugolino Rossi di Parma per chiedere loro un parere circa la vertenza che era stata esposta al tribunale pontificio<sup>160</sup>. Pur lodando l'operato di Opizzo entrambi consigliarono al papa di trasferire il vescovo di Parma in un'altra sede arcivescovile in modo da ristabilire nuovamente la pace in città.

Opizzo apparteneva al consorzio fliscano ben conosciuto dal cardinale vescovo di Sabina. Gerardo, tuttavia, sapeva bene anche quanto la sua città necessitasse di pace. Le fonti non permettono di cogliere direttamente le indicazioni del consigliere di Bonifacio ma si può con certezza affermare che dietro l'atto di trasferimento di Opizzo alla cattedra ravennate ci fu un'iniziativa di Gerardo. Lo si può dedurre dal fatto che il sostituto di Opizzo fu Giovanni da Castell'Arquato, cappellano del cardinale parmense<sup>161</sup>. Ancora una volta il Bianchi aveva favorito la sua città natale ed era riuscito a stabilire l'ordine ottenendo anche la promozione di un proprio familiare.

Nel 1296 Gerardo fu nuovamente coinvolto nella verifica della conformità canonica di altre nomine vescovili e abbaziali: quella del vescovo di Cagli, nei pressi di Frosinone, Berardo<sup>162</sup>, del frate

---

<sup>158</sup> «Item eodem anno et tempore existentibus duabus partibus in Parm jamdiu ortis, scilicet pars Domini Episcopi, et pars Dominorum de Corrigia, dictus Dominus Episcopus excommunicavit ditum Dominum Potestatem, qui fecerat suspendi quandam, qui dicebat se Conversum Monasterii Sancti Johannis, qui inculpabatur de nece unius mulieris...»; cfr. *Chronicon parmense*, col. 829.

<sup>159</sup> AFFÒ, *Storia di Parma*, IV, p. 95. Il vescovo era stato accusato di sperperare i beni della Chiesa parmense e di utilizzarli al fine di consolidare, con una politica clientelare, il proprio sistema di potere.

<sup>160</sup> *Chronicon parmense*, col. 830.

<sup>161</sup> AFFÒ, *Storia di Parma*, IV, pp. 96-97.

<sup>162</sup> ASV. Reg. Vat. 47, Vaticano, 2 gennaio 1296, f. 136r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 599. Fu eletto, poi, l'abate benedettino del monastero di San Pietro ad Aram di Napoli Ottaviano che rimase in carica sino al 17 dicembre 1296 quando fu eletto un altro monaco dell'ordine degli Eremitani, Angelo; cfr. EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 158.

domenicano Pietro alla cattedra vescovile di Cammin, in Pomerania<sup>163</sup>, dell'abate del monastero camaldolese di Santa Maria di Vangadizza presso Badia Polesine<sup>164</sup> e di quello del monastero di San Vito nella diocesi di Verdun<sup>165</sup>. Il 13 agosto sottoscrisse con gli altri cardinali il privilegio e l'ordinazione di Bonifacio VIII per il monastero di San Giorgio *ad montes* nei pressi di Anagni al quale fu assegnata la regola benedettina<sup>166</sup>. Il 20 dicembre fu nominato in un'altra commissione per decidere circa un'elezione vescovile<sup>167</sup>.

Come si nota dalle brevi note esposte il Bianchi, nel primo biennio del pontificato di Bonifacio VIII, fu molto attivo nel collaborare con il nuovo Vicario di Cristo. L'impiego in Curia dell'illustre porporato non si limitò, però, solo ai primi anni ma continuò per tutto il 1297 e anche per l'anno 1298. Lo troviamo a invalidare un processo di eresia nel febbraio del 1297<sup>168</sup>. All'inizio di marzo fu nella commissione che accettò la rinuncia all'episcopato del vescovo di Luni, Enrico da Fucecchio, e che nominò suo successore Antonio Nuvolone da Camulla<sup>169</sup>, poi ancora in un'altra nel luglio dello stesso anno<sup>170</sup>. In agosto, ancora, fu chiamato in una commissione che confermò le *provisiones* al vescovo di Caiazzo, diocesi suffraganea dell'arcidiocesi di Capua<sup>171</sup>.

Ancora nel 1298 nominò il vescovo di Mondoñedo, Rodrigo Vázquez<sup>172</sup>. Si occupò del trasferimento di Agnolo da Camerino,

---

<sup>163</sup> ASV. Reg. Vat. 48, Vaticano, 9 gennaio 1296, f. 5r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 902; EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 161.

<sup>164</sup> ASV. Reg. Vat. 48, Anagni, 17 maggio 1296, f. 68v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 1165.

<sup>165</sup> ASV. Reg. Vat. 48, Anagni, 17 maggio 1296, f. 68v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 1165.

<sup>166</sup> ASV. Reg. Vat. 48, Anagni, 13 agosto 1296, f. 67v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 1163. Si tratta del monastero fortificato di San Giorgio, posto in località di Monti alle spalle della città di Anagni, a cui Bonifacio VIII conferì nel 1296 la regola benedettina; cfr. *Monasticon Italiae*, I, *Roma e Lazio*, a cura di F. CARAFFA, Cesena 1981, p. 121, n. 23.

<sup>167</sup> ASV. Reg. Vat. 48, Vaticano, 20 dicembre 1296, f. 137v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 1481.

<sup>168</sup> ASV. Reg. Vat. 48, Vaticano, 13 febbraio 1297, f. 198v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 1673.

<sup>169</sup> ASV. Reg. Vat. 48, Vaticano, 8 marzo 1297, f. 215v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 1747; EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 317.

<sup>170</sup> ASV. Reg. Vat. 48, Orvieto, 10 luglio 1297, f. 254v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 1909.

<sup>171</sup> ASV. Reg. Vat. 48, Orvieto, 18 agosto 1297, f. 274v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 1996; EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 155.

<sup>172</sup> ASV. Reg. Vat. 49, Vaticano, 28 febbraio 1298, f. 12r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 2437; EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 343.

dell'Ordine agostiniano, all'episcopato fiesolano<sup>173</sup> e di altre elezioni di abati e vescovi<sup>174</sup>. Gli incarichi per il Bianchi in Curia continuarono anche nel 1299, come documentano numerose lettere di creazioni vescovili, risoluzione di vertenze ed altre mansioni del governo ordinario della Chiesa<sup>175</sup>. Egli fu impegnato anche nell'intrattenere rapporti con le monarchie europee come documentano le lettere che Edoardo I gli inviò nelle quali il re lo appellava come suo «amico carissimo»<sup>176</sup>.

Il rapporto tra il nuovo papa e il suo consigliere fu molto particolare. Il papa, infatti, si fidava particolarmente del cardinale parmense e ne apprezzava sia le doti personali che le qualità professionali. Questo è testimoniato da alcuni incarichi particolari che affidò al vescovo di Sabina per realizzare gli interessi economici e politici della sua famiglia. È il caso, per esempio, del matrimonio annullato tra il bisnipote del papa, Roffredo III Caetani e Margherita Aldobrandeschi<sup>177</sup>. Il 3 ottobre del 1298 Bonifacio VIII ordinò al cardinale parmense di verificare la possibilità di procedere all'annullamento di tale matrimonio nel caso in cui avesse scoperto che Margherita era già sposata. In realtà, il pontefice sapeva perfettamente che l'Aldobrandeschi, che conosceva molto bene da tempo, dopo che era morto il suo primo marito aveva sposato il senese Nello de' Pannochieschi, il quale a sua volta aveva già contratto un legame matrimoniale con quella Pia de' Tolomei, celebrata da Dante nella sua *Commedia*.

Bonifacio VIII, dunque, che probabilmente sapeva dell'illiceità del matrimonio del suo bisnipote sin dal 1293, aspettò però il momento

---

<sup>173</sup> ASV. Reg. Vat. 49, Vaticano, 22 aprile 1298, f. 35v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 2554; POTTHAST, doc. 24666.

<sup>174</sup> ASV. Reg. Vat. 49, Vaticano, 21 aprile 1298, f. 38r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 2564; ASV. Reg. Vat. 49, Vaticano, 20 aprile 1298, f. 38v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 2565; ASV. Reg. Vat. 49, Vaticano, 20 aprile 1298, f. 40v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 2573; ASV. Reg. Vat. 49, Vaticano, 22 giugno 1298, f. 56v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 2633; ASV. Reg. Vat. 49, Vaticano, 21 aprile 1298, f. 38r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 2564; ASV. Reg. Vat. 49, Rieti, 25 ottobre 1298, f. 99v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 2800.

<sup>175</sup> *Les registres de Boniface VIII*, Laterano, 24 gennaio 1299, doc. 2890; Laterano, 1 febbraio 1299, doc. 2929; Laterano, 30 marzo 1299, doc. 2983; Laterano, 15 marzo 1299, doc. 2989; Laterano, 10 aprile 1299, doc. 3022; Laterano, 26 aprile 1299, doc. 3026; Anagni, 23 maggio 1299, doc. 3098; Anagni, 5 giugno 1299, doc. 3113; Laterano, 10 gennaio 1300, doc. 3299; Laterano, 31 marzo 1299, doc. 3346; Anagni, 9 luglio 1299, doc. 3358.

<sup>176</sup> T. RYMER, *Foedera, conventiones, litterae et cuiuscunque generis acta publica inter reges Angliae et alias*, I/III, Hagae 1739, docc. 143, 195, 202.

<sup>177</sup> Sulla figura di Margherita Aldobrandeschi si veda il saggio di G. CAETANI, *Margherita Aldobrandeschi e i Caetani*, «Archivio della Società romana di storia patria», 44 (1921), pp. 5-36.



opportuno per poter sciogliere il suo matrimonio. Quando, infatti, si presentò un'occasione importante per allargare le maglie e il potere della sua famiglia decise di intavolare negoziati per offrire la mano di Roffredo a Giovanna dell'Aquila, ereditiera della contea di Fondi. Il cardinale parmense fu, così, coinvolto dal pontefice in questo intrigo e diede la sua consulenza canonica preparando il divorzio tra il Caetani e Margherita<sup>178</sup>.

Il rapporto tra il consigliere e il pontefice non fu però sempre di collaborazione. Bonifacio, infatti, aveva un carattere particolarmente irascibile e il Bianchi lo sapeva bene, avendolo frequentato con regolarità dalla legazione francese del 1290 in poi, ma non se ne preoccupava. Un episodio riportato da Paravicini Bagliani documenta bene questo legame dialettico. Dopo la destituzione dei due cardinali della famiglia Colonna in Curia si era creato uno scompiglio notevole. Nella deposizione di Pietro, ricostruita da Jean Coste, il cardinale romano accusò il Caetani di aver minacciato della privazione del cardinalato anche altri quattro cardinali, tra cui Gerardo Bianchi. Il porporato parmense nelle accuse del papa si sarebbe macchiato della colpa di aver accettato di confessare in punto di morte Agapito Colonna<sup>179</sup>.

Gerardo, tuttavia, sapeva bene quanto duravano le ire di Bonifacio e aveva imparato a lasciare che il tempo raffreddasse la collera del pontefice. Una testimonianza singolare attesta questo atteggiamento incurante del Bianchi. Durante il pontificato del Caetani, un giorno, egli ricevette in Curia un ambasciatore del re d'Aragona, un certo Gerau de Albalato, il quale era venuto a lamentarsi presso il cardinale delle accuse di falsità e infedeltà mosse da Bonifacio contro tutti i catalani e aragonesi. La fonte osserva che il cardinale, guardando l'aragonese con un sorriso comprensivo, gli disse: «non ti preoccupare di quello che dice il papa»<sup>180</sup>. Gerardo, che conosceva bene il suo signore essendone uno dei consiglieri più fidati, sapeva soppesare le parole del pontefice<sup>181</sup>. Inoltre, non mancano in questi anni del pontificato di Bonifacio dimostrazioni di stima per il cardinale e per i suoi familiari. Nel 1301, per esempio, Ilario di Parma, nipote del cardinale e canonico di Parma e di Reims, ottenne dei privilegi da pontefice<sup>182</sup>. Questa lettera pontificia ha in sé anche una nota particolarmente interessante per la famiglia del

---

<sup>178</sup> ID., *Regesta chartarum. Regesti delle pergamene dell'Archivio Caetani*, I, Perugia 1922, p. 147. L'episodio è ben ricostruito in PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., pp. 194-195.

<sup>179</sup> COSTE, *Boniface VIII en procès*, cit., pp. 304, 330, 332.

<sup>180</sup> FINKE, *Aus Tagen Bonifaz VIII*, cit., p. LIII.

<sup>181</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., p. 167.

<sup>182</sup> ASV. Reg. Vat. 50, Laterano, 1 dicembre 1301, f. 83r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 4253.

Bianchi. Ilario, infatti, è indicato come figlio di un certo Iacopo Bianchi «miles» parmense. Non si conosce il grado di parentela di questo Iacopo con Gerardo ma sicuramente appartenevano alla medesima famiglia d'origine. Questo significa che la famiglia dei Bianchi era già in origine una famiglia di cavalieri oppure lo era divenuta anche grazie al prestigio acquisito dall'illustre cardinale di Curia?<sup>183</sup>

Questo episodio documenta bene anche il carattere del cardinale parmense: equilibrato e distaccato. Tale temperamento gli permise di dare sempre un contributo importante nelle situazioni più delicate dentro e fuori la corte pontificia pur non dovendosi schierare faziosamente da una parte o dall'altra. Egli, infatti, fu un uomo capace di essere sempre presente nelle decisioni più importanti della Curia ma anche allo stesso tempo di svincolarsi dalle lotte intestine che animavano il concistoro.

L'incarico più importante che segnò anche la fine della carriera ecclesiastica del Bianchi fu la seconda legazione in Sicilia tra il luglio del 1299 e il dicembre del 1300: l'ultima fatica per la pacificazione di una terra che da ormai vent'anni era martoriata da una continua guerra. Dopo essere stato eletto al soglio pontificio Bonifacio era riuscito a far firmare a Giacomo II e a Carlo II nel giugno del 1295 la pace di Anagni nella quale si concretizzavano i precedenti accordi di La Junquera: Giacomo, che era tornato in Aragona dopo la morte del padre ed era diventato re, accettava di rimettere nelle mani del papa la Sicilia e le terre conquistate dell'Italia meridionale e acconsentiva all'indipendenza delle isole Baleari in cambio di un'alleanza dinastica con gli angioini tramite il matrimonio con una delle figlie di Carlo, Bianca. Il re di Napoli, a sua volta, si sarebbe accollato il pagamento della dote per il matrimonio di sua figlia ottenendo però la liberazione dei suoi tre figli che dal 1284 erano nelle mani degli aragonesi<sup>184</sup>.

Il re d'Aragona, separando i propri interessi da quelli della corona siciliana, aveva ottenuto un'alleanza strategica con gli Angiò, oltretutto benedetta dalla Chiesa, che avrebbe impedito alla Francia di avanzare nuove pretese sull'Aragona. Inoltre, Giacomo, essendosi assicurato anche l'isola di Sardegna, che come la Sicilia produceva grano e materie prime, si riteneva assolutamente ricompensato per la perdita della Sicilia<sup>185</sup>. I

---

<sup>183</sup> Sul ruolo sociale e istituzionale dei milites in età comunale si veda il recente lavoro di VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna, 2004.

<sup>184</sup> GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., pp. 98-99.

<sup>185</sup> J. M. DEL ESTAL, *Incidencia del problema siculo-sardo en la conquista del Reino de Murcia par Jaime II de Aragon (1296-1304)*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro*, cit., III, pp. 25-70 e F. C. CASULA, *La Sardegna aragonese*, VI, *Storia della Sardegna antica e moderna*, I, Cagliari 1990, pp. 70-76.

siciliani, tuttavia, non erano disposti ad accettare la soluzione raggiunta e così inviarono al papa una delegazione formata da Federico d'Aragona, fratello minore di Giacomo e luogotenente in Sicilia, Giovanni da Procida, Ruggiero di Lauria e altri rappresentanti per chiedere al papa un suo intervento in favore delle loro aspirazioni.

Bonifacio, tuttavia, essendo uno dei registi della pace di Anagni, non cedette alle richieste dei delegati siciliani. Il risultato fu il riaccendersi di un nuovo conflitto che vide contrapposti questa volta i siciliani, con a capo il loro nuovo re Federico III<sup>186</sup>, e gli angioini e gli aragonesi insieme. I primi scontri videro ancora i siciliani vincitori sul campo di battaglia: Federico riuscì a mantenere le proprie roccaforti sul continente sino al confine calabrese e riuscì a penetrare nella Terra d'Otranto. Alla fine di ottobre del 1296 la flotta siciliana sconfisse nuovamente quella angioina nelle acque di Ischia.

A questo punto intervenne Giacomo II, il quale sempre secondo gli accordi di Anagni aveva promesso un appoggio militare a Carlo nel caso in cui il fratello minore non avesse accettato di obbedire alla Sede apostolica<sup>187</sup>. Dalla parte aragonese passarono anche due protagonisti storici del Vespro siciliano, Giovanni da Procida e Ruggero di Lauria<sup>188</sup>. Fu proprio quest'ultimo a guidare la flotta angioina nella vittoria della battaglia navale contro l'armata siciliana nelle acque di Milazzo il 4 luglio del 1299. A questa, poi, seguirono altre vittorie degli angioini che portarono al recupero di Ischia e di altre isole del Golfo di Napoli<sup>189</sup>.

L'imprudenza di Filippo, figlio di Carlo II e principe di Taranto, che si fece catturare a Trapani nel novembre del 1299 ritardò però l'iniziativa militare angioina sull'isola di Sicilia. Roberto d'Angiò, infatti, era già sbarcato sulla costa orientale della Sicilia e aveva iniziato ad assediare

---

<sup>186</sup> In un parlamento radunatosi a Catania il 17 gennaio 1296 Federico fu eletto re di Sicilia e fu incoronato il 25 marzo dello stesso anno a Palermo, con il nome di Federico III, *rex Siciliae, Ducatus Apuliae, Principatus Capuae*; cfr. FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, cit., p. 283, n. 1. L'attesa verso questo nuovo re che si poneva in continuità con l'ultimo Hoenstaufen suo omonimo era intrisa di immagini apocalittiche. Egli era considerato come l'Ultimo Imperatore che avrebbe fatto ciò che Federico I non era riuscito a compiere; cfr. C. BACKMAN, *The decline and fall of medieval Sicily. Politics, religion and economy in the reign of Frederick III, 1296-1337*, Cambridge 1995. Sulla figura di Federico III si veda anche D'ALESSANDRO, *Un nuovo re per un nuovo regno, in Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)*, «Archivio storico siciliano», 23 (1997), pp. 21-45.

<sup>187</sup> ABULAFIA, *I regni del Mediterraneo occidentale*, cit., pp. 111-112.

<sup>188</sup> Al posto di Ruggero Federico III scelse come ammiraglio il genovese Corrado Doria, appartenente a una famiglia da generazioni di fede ghibellina, al quale conferì numerosi feudi; cfr. D'ALESSANDRO, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, cit., p. 61.

<sup>189</sup> ID., *Terra, nobili e borghesi nella Sicilia medievale*, Palermo 1994, p. 117.

Messina, tentando di prenderla per fame, anche in forza della carestia che in quell'anno gravava sull'isola<sup>190</sup>. L'iniziale occupazione di alcune città siciliane convinse Bonifacio VIII a tentare la via della pacificazione. Il papa decise, dunque, di inviare nell'isola l'ormai vecchio cardinale Gerardo Bianchi che meglio di ogni altro conosceva quelle terre e i protagonisti della guerra e che aveva lasciato fra i siciliani un ottimo ricordo. Addirittura, come racconta Niccolò Speciale, Gerardo «ipse vir sanctus a Siculis reputatus est».

Il mandato legatizio consegnato al cardinale Gerardo Bianchi portava la data del 20 luglio 1299<sup>191</sup>. L'ambito territoriale su cui il legato poteva esercitare i suoi ampi poteri riguardava oltre la Sicilia anche le isole di Corfù e Malta e altre più piccole soggette alla giurisdizione del Regno. Alla lettera del mandato erano, poi, legate, come di consueto, una quarantina di missive papali contenenti i poteri concessi al legato per la sua missione diplomatica<sup>192</sup>.

Il vescovo di Sabina partì da Anagni nell'estate del 1299 e fece tappa a Napoli dove vi rimase per qualche mese. Nell'ottobre dello stesso anno, infatti, inviava dalla capitale del Regno a Parma gli statuti del Capitolo dei canonici del Battistero da lui fondato<sup>193</sup>. Poco dopo, ripartì da Napoli e sbarcò a Milazzo, grazie all'appoggio di tre galee genovesi, il 19 ottobre del 1299<sup>194</sup>. Così racconta l'arrivo del cardinale il cronista Niccolò Speciale:

...Dum haec autem fierent, vir magnae auctoritatis Gerardus de Parma Sabinensis Episcopus Cardinalis Cataniam ab Apostolica Sede Legatus advenit, ut Siculos converti ad dominum Regis Caroli admoneret, ipsosque conversos ab excommunicationis et interdicti vinculo, quibus tun erat innodata Sicilia, liberaret. Sed neque te Reverendum Patrem veritatis amatorem indictum praeteream. Hunc autem Gerardum eo tempore quo Siculi dominatum Regis Caroli furioso impetu abjecerunt.

---

<sup>190</sup> L'assedio di Messina fu tolto solo nel 1301; cfr. E. PISPISA, *Messina nel Trecento: politica, economia, società*, Messina 1980, p. 65.

<sup>191</sup> ASV, Reg. Vat. 49, Anagni, 20 luglio 1299, f. 249r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 3359.

<sup>192</sup> *Les registres de Boniface VIII*, Anagni, 20 luglio 1299, docc. 3360-3393 e Anagni, 27 luglio 1299, docc. 3394-3399.

<sup>193</sup> AFFÒ, *Storia di Parma*, IV, Appendice, doc. VII, pp. 349-350.

<sup>194</sup> «Postaquam nudius vobis scripsi, non sunt plura in curia Romana innovata, nisi hoc, vide licet, quod dominus Gerardus, secundum quod ipse idem domino pape scripsit, transivit in Siciliam cum tribus galeis Januensibus et aplicuit apud Milacium decima nona die Octobris, alia vero armata, que cum eo erat, propter tempestatem maris habuit redire Isclam et ignoratur, an adhuc in Siciliam progressa fuerit...»; cfr. FINKE, *Acta Aragonensia. Quellen zur deutschen, italienischen, französischen, spanischen, zur Kirchen-und- Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz James II. (1291-1327)*, I, Berlin 1908, doc. 51, 11 novembre 1299, pp. 72-75.

Legatum ad Siculos Pastor Ecclesiae Romanus Pontifex destinavit, quem in majori Messanensi Ecclesia cum reverentia susceperunt. Et cum vellent claves Regni sui manibus tamquam Ecclesiae Nuntio assignare, dummodo Regi Karolo non sibissent, ipse vir publicae veritatis assertor respondens ait: *Non sum missus nisi ut vos Carolo Regi domino vestro conciliem. Si hoc residet menti vestrae, libenti animo adimplebo commissum.* Quod verbum Siculi audientes, neque immemores commissorum, illum absque disceptatione consilii tantae Legationis vacuum remiserunt. Quo casu Gerardus ipse vir sanctus a Siculis reputatus est...<sup>195</sup>

Giunto a Catania dove il duca di Calabria e il conte Roberto d'Artois avevano posto il quartier generale dell'esercito iniziò ad esercitare la propria autorità per coordinare le forze angioine sull'isola e per incominciare la sua azione di pacificazione della Sicilia. Come in ogni sua legazione i primi interlocutori furono gli ecclesiastici che, secondo i poteri concessigli da Bonifacio, egli poté assolvere da qualsiasi forma di disobbedienza nella quale erano incorsi negli anni della guerra. Quelli che si fossero dimostrati ancora reticenti a cambiare posizione sarebbero stati, però, privati di tutti i loro benefici e privilegi<sup>196</sup>.

Il cardinale, poi, affrontò gli interlocutori più problematici: i siciliani stessi. Tuttavia, egli aveva qualcosa in più da offrire loro rispetto alla legazione del 1282. Il papa aveva, infatti, compreso che uno dei nodi che avevano reso ostinati i siciliani nel rifiutare qualsiasi compromesso con gli angioini, tra il 1282 sino alla fine del Duecento, era stata la gestione dell'amministrazione del Regno da parte dei francesi dalla quale essi erano stati sempre e quasi totalmente estromessi. Bonifacio offrì loro un appiglio per tornare all'obbedienza della Sede apostolica assicurando che coloro che avessero seguito le direttive del legato apostolico sarebbero stati governati «per regnicolas citra farum seu alios italicos vel etiam de ipsa insula oriundos et non per gallicos sive provinciales sive ultramontanos»<sup>197</sup>.

Un atteggiamento benevolo dimostrò anche verso gli esuli siciliani ai quali promise, all'unica condizione di ritornare all'obbedienza della Chiesa, la restituzione «omnium honorum suorum immobilium, que tempore hujusmodi exilii pacifice tenebant et possidebant»<sup>198</sup>. Uguale predisposizione il cardinale mostrò anche verso quegli ufficiali siciliani che avevano seguito la rivolta del Vespro i quali potevano essere accolti

---

<sup>195</sup> NICOLÒ SPECIALE, *Historia sicula*, coll. 1014-1015.

<sup>196</sup> FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, cit., p. 286.

<sup>197</sup> ASV, Reg. Vat. 49, Anagni, 27 luglio 1299, f. 252r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 3394.

<sup>198</sup> ASV, Reg. Vat. 49, Anagni, 27 luglio 1299, f. 252r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 3397.

senza rendere conto «nec de officiis neque de ablatis seu subtractis ad curiam pertinentibus, neque de offensis et culpis contra personas francorum vel aliorum commissis»<sup>199</sup>.

L'altra strada che il papa e il cardinale percorsero per giungere a un compromesso tra le parti in lotta fu quella della politica matrimoniale. Bonifacio autorizzò il proprio legato a trattare il matrimonio tra Federico III e Eleonora, ultimogenita di Carlo II<sup>200</sup>. La dote che la figlia del re di Napoli avrebbe portato al suo promesso sposo comprendeva il regno di Gerusalemme, che apparteneva al padre, e l'isola di Rodi che era, invece, un feudo pontificio. In questo modo tutte le parti in causa avrebbero raggiunto un risultato conveniente: Federico avrebbe conseguito una compensazione per la rinuncia alla Sicilia, Carlo II avrebbe riottenuto quello che gli spettava per diritto d'eredità e il papa avrebbe ottenuto la definitiva soluzione della "questione siciliana".

Per far sì che i risultati sperati fossero raggiunti al più presto fu inviato il 7 agosto del 1299, in appoggio a Gerardo, un altro legato pontificio: il cardinale diacono di Sant'Angelo in Pescheria, Lanfolfo<sup>201</sup>. Quando l'opera dei due cardinali legati sembrava giungere ai risultati sperati, tuttavia, l'imprudenza del principe di Taranto che fu catturato e il ritiro delle truppe aragonesi dal conflitto sconvolse nuovamente i piani della guerra. Il papa fu così costretto a cercare nuovi appoggi economici e militari alla parte angioina e un capitano più valido che guidasse la guerra contro Federico<sup>202</sup>. Fu scelto Carlo di Valois al quale venne offerta anche la mano di Caterina di Courtenay, titolare dei diritti ereditari dell'Impero Latino d'Oriente<sup>203</sup>.

Bonifacio scrisse anche a Giacomo d'Aragona rimproverandolo di aver abbandonato troppo presto il conflitto sbilanciando così le forze in

---

<sup>199</sup> ASV, Reg. Vat. 49, Anagni, 27 luglio 1299, f. 252r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 3395.

<sup>200</sup> ASV, Reg. Vat. 49, Anagni, 30 luglio 1299, f. 253r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 3398.

<sup>201</sup> ASV, Reg. Vat. 49, Anagni, 7 agosto 1299, f. 253r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 3402. Notifica a Gerardo dell'aggiunta del cardinale Landolfo: ASV, Reg. Vat. 49, Anagni, 7 agosto 1299, f. 253v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 3404. Il 21 gennaio 1300 Landolfo fu richiamato alla corte pontificia, forse perché il papa già presagiva che la missione diplomatica avrebbe fallito il suo scopo: ASV, Reg. Vat. 49, Laterano, 21 gennaio 1300, f. 271r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 3430.

<sup>202</sup> Bonifacio fece pressione sul re di Francia perché convincesse Genova ad appoggiare la causa angioina (FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, cit., p. 288, n. 2) ed elargì numerosi benefici alle città che erano tornate all'obbedienza come Catania; cfr. ASV, Reg. Vat. 49, Laterano, 1 febbraio 1300, f. 380v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 3873; ASV, Reg. Vat. 49, Laterano, 1 febbraio 1300, f. 380v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 3874.

<sup>203</sup> GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., pp. 100-101.

campo e lo costrinse ad ingiungere ai suoi sudditi siciliani la sottomissione al legato pontificio e agli ufficiali angioini<sup>204</sup>. L'ingresso nella scena di un condottiero valido come Carlo di Valois e l'isolamento economico e militare di Federico d'Aragona facevano ben sperare il pontefice nella soluzione del conflitto. In Sicilia, intanto, il duca di Calabria, Roberto d'Angiò, era intenzionato a continuare la sua azione militare. Diversamente Gerardo pensava di poter ottenere risultati maggiori perseguendo la strada del dialogo e del compromesso e temeva possibili esiti negativi delle strategie militari angioine. In effetti, dell'agosto del 1300 la controffensiva angioina era riuscita solo a eliminare i punti di penetrazione nemica in Calabria e a distruggere la colonia saracena di Lucera in Puglia, ma nell'isola siciliana non aveva ottenuto successi significativi<sup>205</sup>.

Ruggero di Lauria si decise ugualmente per la via militare ma i suoi tentativi raggiunsero l'unico risultato di essere pesantemente ammonito dal papa per aver disobbedito alle direttive del cardinale legato. Il periodo di carestia che trascinò l'isola in una crisi profonda costrinse entrambe le parti a cercare un accordo che fu stipulato tra Federico III e Roberto d'Angiò il 19 agosto 1301<sup>206</sup>. L'armistizio di sei mesi firmato a Catania al quale partecipò anche Gerardo Bianchi segnò la fine della legazione del legato e in fondo il suo fallimento<sup>207</sup>. Il vescovo di Sabina lasciò la Sicilia il 20 dicembre del 1301 e arrivò a Napoli da dove ripartì subito per la corte pontificia, come riporta una relazione di un inviato aragonese, Bondo *de Campo*, a Giacomo II<sup>208</sup>. Ancora una volta l'incapacità militare degli angioini e la disobbedienza rispetto alle direttive pontificie aveva reso impossibile una soluzione definitiva della "questione siciliana".

La relazione finale che Gerardo Bianchi fece giungere a Bonifacio VIII documenta bene il giudizio che il cardinale legato si fece dei protagonisti della vicenda. Il suo contenuto ci è stato giunto dalla relazione del 18 marzo del 1302 di un inviato aragonese, il già citato Gerau de Albalato, al suo sovrano Giacomo II. Secondo il resoconto del delegato aragonese il cardinale parmense avrebbe raccomandato al papa e

---

<sup>204</sup> ASV, Reg. Vat. 49, Laterano, 15 gennaio 1300, f. 260v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 3427; POTTHAST, doc. 24901.

<sup>205</sup> GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., p. 101.

<sup>206</sup> NICOLÒ SPECIALE, *Historia sicula*, coll. 1040-1043.

<sup>207</sup> *Ibidem*.

<sup>208</sup> «...Les novels dassi son queste...cardenal misser Guirart de Palma separt de S[icili]a a XX. jorns del dit mes et comptava, quel senyor duc et madona la dugessa son sau...»; cfr. FINKE, *Acta Aragonesia*, cit., doc. 76, Napoli, 28 dicembre 1301, pp. 112-113.

al collegio cardinalizio Federico III d'Aragona affermando che se questi fosse tornato in seno alla Chiesa di Roma sarebbe stato un figlio del papa più fedele di quanto non lo fosse stato Carlo II<sup>209</sup>. Aveva già espresso in precedenza anche un giudizio negativo sul duca di Calabria il quale, secondo il cardinale legato, non era adatto a fare il condottiero<sup>210</sup>.

Questo giudizio di Gerardo Bianchi acquista un sapore quasi profetico se si pensa che la politica pontificia che dalla seconda metà del Duecento aveva esaltato il legame con la Francia avrebbe condotto inesorabilmente il papato romano al lungo esilio avignonese mentre più di un secolo dopo il vincolo con i *reyes católicos* castigliani e aragonesi avrebbe costituito il vero supporto temporale della Chiesa romana<sup>211</sup>.

Nonostante questa sua presa di posizione il cardinale parmense collaborò sino alla fine alla causa angioina come gli richiese il papa. L'11 febbraio del 1302, poco prima di morire, Gerardo partecipò a una riunione che durò sino a tarda sera con il papa Bonifacio VIII, il re Carlo II e altri due cardinali, Matteo Rosso Orsini e Pietro Duraguerra di Priverno per decidere la linea politica da perseguire in Sicilia. I cardinali poi, con il cancelliere Bartolomeo da Capua, Giovanni Pipino e il nipote del papa, Pietro II Caetani, continuarono la discussione sino a tarda notte nel chiostro del Laterano riferendo poi il giorno seguente al papa il contenuto delle deliberazioni<sup>212</sup>. La decisione presa di affidare al Valois il compito di piegare il nemico aragonese pur essendo l'unica perseguibile sarebbe risultata alla fine anch'essa fallimentare: sarà proprio il francese, infatti, a stipulare la pace di Caltabellotta nell'agosto del 1302 che avrebbe sancito il fallimento di vent'anni di legazioni pontificie nel Meridione d'Italia<sup>213</sup>.

#### 7.6 *Primo arciprete di San Giovanni in Laterano: la riforma del capitolo lateranense.*

---

<sup>209</sup> ID., *Aus Tagen Bonifaz VIII*, cit., p. LIV.

<sup>210</sup> *Ivi*, p. XX.

<sup>211</sup> Sul rapporto tra Bonifacio VIII e i re spagnoli si veda il recente contributo di P. B. ROIGÉ, *Bonifacio VIII y los reinos hispanicos*, in *Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica*, cit., pp. 293-323.

<sup>212</sup> MORGHEN, *Il cardinale Matteo Rosso Orsini*, «Archivio della Società romana di storia patria», 46 (1922), pp. 271-372, 342.

<sup>213</sup> Con essa si stabilì che Federico III d'Aragona, mentre era in vita, avrebbe mantenuto la corona di Sicilia. L'isola, feudo pontificio, sarebbe tornata a Carlo II e ai suoi eredi dopo la morte di Federico. Le parti si impegnavano reciprocamente a restituire i territori sottratti durante la guerra e a consegnare i prigionieri. Federico, inoltre, riceveva in sposa Eleonora, figlia di Carlo, e si impegnavano a dare in cambio la Sardegna o Cipro a re di Napoli che li avrebbe destinati ai figli di Eleonora, suoi nipoti; cfr. GALASSO, *Il Regno di Napoli*, cit., pp. 101-102.



La nomina di Gerardo Bianchi a primo arciprete della storia del capitolo della Basilica di San Giovanni in Laterano si inserisce in un disegno di riforma generale del clero romano e in particolare di quello delle tre basiliche patriarcali che papa Caetani progettò di instaurare al fine di creare uno speciale rapporto con la Chiesa dell'*Urbe*. La vita del clero di Roma e i suoi rapporti con la Curia papale e con le istituzioni cittadine sono stati oggetto di recenti indagini che hanno messo in luce la particolare importanza del pontificato di Bonifacio VIII per la storia ecclesiastica della capitale della Cristianità<sup>214</sup>. Sulla scorta di una concezione ierocratica del potere pontificio la città di Roma con il suo glorioso passato imperiale e la sua Chiesa fondata sull'apostolicità assunsero una posizione centrale nei pensieri di papa Caetani<sup>215</sup>. Non solo, il papa che non apparteneva ad una famiglia romana, essendo originario di Anagni, era interessato a cercare un aggancio per poter esercitare un potere di controllo anche nel contesto politico cittadino<sup>216</sup>.

Per fare questo, Bonifacio VIII ebbe bisogno di instaurare uno stretto rapporto con la struttura ecclesiastica cittadina o meglio di modificarla secondo i suoi piani di ristrutturazione della Curia. Non è un caso che le grandi riforme approntate seguano tutte lo scontro con i due porporati della famiglia Colonna del 1297. Gli interlocutori principali del pontefice nei rapporti con il clero secolare erano alla fine del Duecento essenzialmente tre: un *vicarius in spiritualibus*, la *Romana fraternitas*, l'importante confraternita del clero romano ed, infine, i capitoli delle tre basiliche patriarcali, ovvero San Giovanni in Laterano, San Pietro e Santa Maria Maggiore. La riorganizzazione di tali istituzioni avrebbe assicurato a Bonifacio la realizzazione degli scopi prefissatisi.

La riforma del capitolo lateranense con la quale Bonifacio nel 1299 terminò la presenza dei canonici regolari dopo quasi centottanta anni si

---

<sup>214</sup> Si vedano i recenti studi di T. DI CARPEGNA FALCONIERI, "Romana ecclesia" e "clerus Urbis". *Considerazioni sul clero urbano nei secoli centrali del medioevo*, «Archivio della Società romana di storia patria», 122 (1999), pp. 85-104; BARONE, *Chierici, monaci e frati*, in *Roma medievale (VII-XIV secolo)*, a cura di VAUCHEZ, Roma-Bari 2001, pp. 187-212 e ancora T. DI CARPEGNA FALCONIERI, *Il clero di Roma nel medioevo. Istituzioni e politica cittadina (secoli VIII-XIII)*, Roma 2002. Sul rapporto tra Bonifacio VIII e il clero romano si veda da ultimo A. REHBERG, *Bonifacio VIII e il clero di Roma*, in *Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica*, cit., pp. 345-378.

<sup>215</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., p. 109.

<sup>216</sup> CAROCCI, *Bonifacio VIII e il comune romano*, in *Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica*, cit., pp. 325-343 ha messo bene in luce come la modifica degli assetti ecclesiastici proposta dal Caetani permise a molte famiglie nobili romane di accedere ai quei benefici che prima erano prerogativa di alcune poche famiglie, come quella dei Colonna.

inserirsi, dunque, in questo quadro appena descritto<sup>217</sup>. E si inserisce in questo contesto riformatore anche la riorganizzazione architettonica nella piazza antistante alla basilica, con la nuova loggia per la benedizione, che ebbe un forte valore simbolico<sup>218</sup>. La volontà di riformare il capitolo di San Giovanni doveva essere nella mente del papa già da tempo, almeno dal 1297<sup>219</sup>. Nel XIII secolo il capitolo dei canonici lateranensi aveva già subito alcune riforme come quelle di Gregorio IX nel 1228 e di Niccolò IV nel 1290 che, appartenendo all'Ordine dei Minori, fu molto «amico della *vita regularis*» e intenzionato a mantenerla in vigore anche nella basilica considerata il «caput inter ceteras Urbis e Orbis ecclesias»<sup>220</sup>.

Nel febbraio del 1299 Bonifacio aveva già concesso alcuni privilegi “particolari” al capitolo lateranense che, come ha come ha sottolineato giustamente Andreas Rehberg, avevano senso solo per i canonici secolari<sup>221</sup>. Questo è un dato che fa riflettere sulla datazione della

---

<sup>217</sup> I canonici regolari del Laterano appartenevano alla congregazione di San Frediano di Lucca ed erano giunti a Roma all'inizio del XII secolo; cfr. SCHMIDT, *Die Kanonikerreformen in Rom und Papst Alexander II. (1061-1073)*, «Studi Gregoriani», 9 (1972), pp. 199-221 e la voce enciclopedica di R. SCHIEFFER, *Regularkanoniker*, LexMA, VII, München-Zürich 1995, col. 608.

<sup>218</sup> Sul tema si veda *S. Giovanni in Laterano*, a cura di C. PIETRANGELI, Firenze 1990, p. 95 e la guida storico-bibliografica di ILARI, *Costantiniana Arcibasilica in Laterano*, Roma 2000.

<sup>219</sup> Lo si capisce dall'inserimento nel capitolo, a partire almeno dal 1297, di alcuni appartenenti a famiglie nobili romane che saranno poi quelle prevalenti dopo la riforma del 1299; cfr. REHBERG, *Die Kanoniker von S. Giovanni in Laterano und S. Maria Maggiore im 14. Jahrhundert. Eine Prosopographie*, Tübingen 1999, pp. 218, 223, 260.

<sup>220</sup> ID., *Bonifacio VIII e il clero di Roma*, cit., p. 350. Sulle riforme statutarie del 1228 e del 1290 si veda il recente saggio di J. JOHRENDT, *Die Statuten des regulierten Lateranakapitels im 13. Jahrhundert. Mit einer Edition der Statuten Gregors IX. (1228) und Nikolaus'IV. (1290)*, QFIAB, 86 (2006), pp. 95-143 nel quale sono stati editati anche i testi degli statuti citati.

<sup>221</sup> ASGL, *Perg. Q.1.B.1*. Il contenuto della pergamena, ormai completamente illeggibile, è stato consultato in una trascrizione più tarda del manoscritto A.1 conservato nello stesso Archivio del capitolo di San Giovanni in Laterano. I privilegi concessi ai canonici del capitolo riguardavano essenzialmente la possibilità di liberarsi dall'obbligo di residenza in altre chiese di cui possedevano benefici ecclesiastici: «...per nostras eis litteras duximus indulgendum ut singuli eorum, ac alii futuri ecclesias praefata canonici, qui fuerint pro tempore, nec non eiusdem ecclesia cappellani, seu beneficiati perpetui in eadem eorum ecclesia secundum morem, qui circa residentes nunc inibi observatur, vel in posterum observabitur residendo fructus redditus et proventus omnium beneficiorum suorum, etiamsi dignitates, vel personatus existerent, et curam animarum haberent, qua in quibuscumque ecclesiis obtinent, et quis etiam obtinebunt, possent, quotidianis dumtaxat distributionibus exceptis, eum ea integritate percipere, cum qua illas perciperent, si in ecclesiis, in quibus obtinent beneficia praedicta, vel eos in futurum obtinere contingeret, personaliter residerent, et ad residendam in eis minime teneantur, neque ad id a quopiam possent aliquatenus coartari...». E ancora, «...Non obstante si aliqui ipsorum capituli, vel eorumdem

riforma. In ogni caso, il 3 settembre del 1299 Bonifacio sancì il passaggio ufficiale dai canonici regolari a quelli secolari giustificando la sua scelta con un'accusa rivolta ai canonici uscenti di non essere stati in grado di difendere il patrimonio della loro chiesa<sup>222</sup>. La riforma di Bonifacio portò a un radicale cambiamento all'interno dell'istituzione ecclesiastica lateranense e il papa poté scegliere i sedici canonici che avrebbero composto il capitolo soddisfacendo così i desideri di quelle famiglie romane che avrebbero potuto in questo modo assicurarsi posizioni prestigiose e redditizie per i propri affiliati<sup>223</sup>.

A capo di questa rinnovata istituzione fu messo un arciprete che aveva poteri sia nell'amministrazione *in spiritualibus* sia *in temporalibus*. Il *caput capituli* era scelto all'interno del collegio cardinalizio ed era una

---

cappellanorum, aut beneficiatorum, qui sic beneficiati existunt, seu praedicti successores eorum in ecclesiis, in quibus similia beneficia obtinerint, non fecerint primam residentiam consuetam, et contrariis ipsarum ecclesiarum consuetudinibus vel statutis, iuramentis, confirmatione Sedis Apostolice, vel quaecumque alia firmitate vallatis, etiamsi de illis servandis, et non impetrandis litteris apostolicis contra ea, et eisdem literis non utendo per se, vel procuratores suos praestiterint vel eos aut successores eorum praefatos praestare contingeret iuramenta, vel si locorum ordinariis, vel aliquibus aliis a sede esset indultum eadem vel medio tempore contingeret indulgeri, quod canonicos, et alios in ecclesiis ipsis beneficia obtinentes possent compellere ad faciendam in eis residentiam personalem, aut quibuscumque privilegiis indulgentiis et literis generalibus vel specialibus quorumcumque tenorum existerent quibus vel dignitatibus, locis, vel personis generaliter, vel specialiter sub quacumque forma, vel expressionis verborum ab eade sede concessis, vel in posteru concedendis, per qua nostris literis non expressa, vel totaliter non inserta effectus huiusmodi gratia impediri, vel differri valeret, et de quibus de verbo ad verbum in eisdem litteris specialis, et expressa mentio esset habenda, proviso quod beneficia, personatus et dignitates praedicta debitis obsequiis non fraudentur, et animarum cura in eis, quibus illa imminet, nullatenus negligatur...» (ASGL, *ms. A.I*, ff. 72v-75r).

<sup>222</sup> «...Sane inter varias et innumeras sollicitudines, quae nobis ex officio apostolatus incumbunt, ad patriarchalem Lateranensem Ecclesiam, quam inter caeteras Urbis et Orbis Ecclesias velut caput ipsarum antiquitatis, dignitatis ac nobilitatis praerogativa fulgentem, utpote a clarae memoriae Costantino imperatore Romano eximia devotione constructam, et a beato Silvestro Romano antistite ante aliam eiusdem Urbis Ecclesiam dedicatam, dilectionis et devotionis affectu prosequimur speciali: presertim ob reverentiam Salvatoris Domini nostri Iesu Christi, et beati Ionnis, quorum est ipsa Ecclesia vocabulo insignita, nostrae mentis aciem convertentes, ac attendentes quod dicta Ecclesia, in qua ordo sancti Augustini ab antiquo fuerat institutus, ex eo maxime quod canonici regulares eiusdem Ecclesiae vivebant enormiter et impotentes erant ad iura ipsius Ecclesiae defensanda, patiebatur non modicam in spiritualibus ac in suis bonis et iuribus lesionem nec per alios quam seculares clericos poterat eadem ecclesia salubriter reformari...»; cfr. *Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum*, IV, Augustae Taurinorum 1859, pp. 155-156.

<sup>223</sup> Entrarono a far parte stabilmente del collegio dei canonici rappresentanti di famiglie quali quelle degli Annibaldi, dei Conti, dei Malabranca, dei Frangipane e dei Tignosi. Cfr. REHBERG, *Bonifacio VIII e il clero di Roma*, cit., p. 352.

carica che oltre ad essere una fonte di prestigio per il cardinale nominato costituiva anche una consistente entrata economica. Nel 1299 Bonifacio nominò come primo arciprete del Laterano il cardinale parmense Gerardo Bianchi «cui curam et reformationem praedictae lateranensis ecclesiae duximus hactenus commitendas»<sup>224</sup>. Gerardo aveva già benedetto l'altare di Santa Maddalena, fatto costruire al *magister* Deodato di Cosma il giovane, nel febbraio del 1297, cosa che fa pensare a un suo coinvolgimento diretto nel progetto di riforma di Bonifacio VIII, anche perché il «nuovo ciborio poteva essere stato pensato come nuovo altare del coro dei canonici»<sup>225</sup>. Accanto alla figura del cardinale arciprete vi era poi quella del vicario che ricopriva le mansioni amministrative dei beni del *patrimonium capituli* che prima era del priore dei canonici regolari. Dopo il primo vicariato di Niccolò Frangipani l'incarico passò ad un certo Antonio da Parma che era già canonico del capitolo e che fu incaricato dal papa di gestire i beni dell'episcopato del Bianchi dopo la sua morte<sup>226</sup>. Questo incarico rappresentò, dunque, per il cardinale parmense un'occasione per inserire figure che facevano parte della propria *domus* cardinalizia, essendo Antonio un suo cappellano, in strutture di governo ecclesiastico dell'*Urbe*.

Se si confrontano i destini dei capitoli delle altre due basiliche patriarcali meglio si comprende la strategia che Bonifacio VIII utilizzò nei rapporti con il clero romano e con le famiglie più in vista della nobiltà dell'*Urbe*, all'interno della quale si inserisce la nomina di Gerardo a primo arciprete lateranense. Mentre per il capitolo di San Giovanni in Laterano il papa aveva operato uno scioglimento della struttura ecclesiastica preesistente e ne aveva creata una *ex novo*, per il capitolo di San Pietro il Caetani dovette usare una strategia diversa. Essa,

---

<sup>224</sup> ASGL, *ms. A.75*, f. 32r e *ms. A.1*, ff. 80v-81r. La data del documento è consociata da una trascrizione in un manoscritto conservato alla Biblioteca apostolica vaticana (BAV, *Vat. lat. 8034*, f. 210r) che non è stato possibile consultare per la chiusura triennale della biblioteca stessa.

<sup>225</sup> REHBERG, *Bonifacio VIII e il clero di Roma*, cit., p. 353. È possibile che il riferimento alla Maddalena nella lettera del conte di Fiandra Gui de Dampierre si riferisca all'altare che il cardinale stava facendo restaurare in San Giovanni in Laterano («...Sir, on de vera à le Magdaleine à mon seigneur Gérard de Parme CC florins, et à mon seigneur Mathiu d'Expert, si comme j'entenche, devoit-on C livres tournois par an, de trois années dont mesure Michiel a payet une année...»), KERVYN DE LETTENHOVE, *Études sur l'histoire du XIII<sup>me</sup> siècle*, cit., coll. 1886-1887).

<sup>226</sup> Per il vicariato del Frangipane che nell'anno 1300 compilò un inventario dei beni del capitolo si veda REHBERG, *Die Kanoniker*, cit., pp. 260-261. Per il vicariato di Antonio da Parma cfr. *ivi*, pp. 34, 329. L'incarico di gestire i beni della chiesa di Sabina, sede vescovile di Gerardo Bianchi, dopo la sua morte è del 12 aprile 1302; cfr. ASV, Reg. Vat. 50, Laterano 12 aprile 1302, f. 171v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 4590.

infatti, era governata dalla potente famiglia Orsini almeno da quando il cardinale Giovanni Gaetano, poi papa con il nome di Niccolò III, nel 1276 ne era divenuto arciprete<sup>227</sup>.

La famiglia orsiniana aveva, poi, continuato a mantenere negli anni il suo controllo sul capitolo petrino e la carica di arciprete era passata al cardinale Matteo Rosso Orsini che, oltre ad essere uno dei cardinali che da più tempo presenziavano nel concistoro, era divenuto uno dei consiglieri più fidati di Bonifacio insieme a Gerardo Bianchi. Il pontefice, dunque, non ebbe bisogno di intervenire con stravolgimenti particolari, come aveva fatto nel caso lateranense, e mantenne la struttura ecclesiastica del capitolo lasciando che a governarla fosse una famiglia, quella Orsini, che garantiva un solido appoggio alla sua politica. Inoltre, nel 1305 Matteo Rosso Orsini, dopo la morte del Bianchi, fu anche nominato arciprete del capitolo lateranense<sup>228</sup>.

Il capitolo di Santa Maria Maggiore era divenuto anch'esso, come quello di San Pietro, un "capitolo familiare" legato alla *domus* dei Colonna da quando nel 1288 il cardinale Jacopo ne era divenuto arciprete<sup>229</sup>. Sono poche le notizie che emergono dalle fonti sul destino del capitolo della terza basilica patriarcale dopo la cacciata dei Colonna del 1297, ma una basta per completare un quadro che permette di fare una importante considerazione. Dopo lo scontro violento tra Bonifacio e la famiglia Colonna divenne arciprete di Santa Maria Maggiore il cardinale Francesco Orsini.

Si completava così un quadro particolarmente interessante per la realizzazione degli intenti politici di Bonifacio di controllo dell'afflusso di canonici all'interno dei capitoli delle tre basiliche. A capo delle tre istituzioni vi erano tre uomini molto vicini al pontefice, tre cardinali fidati e affini agli ideali politici del Caetani: Gerardo Bianchi al Laterano, Matteo Rosso Orsini a San Pietro e Francesco Orsini a Santa Maria Maggiore.

### 7.7 *La domus cardinalizia di Gerardo Bianchi.*

---

<sup>227</sup> Si veda in generale A. HUYSKENS, *Das Kapitel von St. Peter in Rom unter dem Einfluss der Orsini (1276-1342)*, «Historische Jahrbuch», 27 (1906), pp. 266-290, 812-820.

<sup>228</sup> REHBERG, *Die Kanoniker*, cit., p. 37. Il Caetani non solo lasciò immutata la struttura del capitolo lateranense ma, come hanno messo in luce le ricerche di Robert Montel, la ricolmò di donazioni e benefici: cfr. R. MONTEL, *Les chanoines de la Basilique Saint-Pierre de Rome des statuts capitulaires de 1277-1279 à la fin de la papauté d'Avignon. Étude prosopographique*, RSCI, 42 (1988), pp. 365-450, 383-384.

<sup>229</sup> REHBERG, *Die Kanoniker*, cit., pp. 44-45.

Il modello di riferimento per la ricostruzione prosopografica di una *domus* cardinalizia del Duecento, soprattutto da un punto di vista metodologico, rimane tuttora il lavoro di Paravicini Bagliani, edito trent'anni orsono per la collana *Italia sacra*, dal titolo *Cardinali di Curia e 'familiae' cardinalizie*<sup>230</sup>. I problemi connessi a una ricerca di questo tipo riguardano, soprattutto, le fonti utilizzate per rintracciare notizie utili sui legami tra un chierico di Curia o un laico e la *familia* di un cardinale. Non è sempre facile, infatti, trovare notizie esplicite circa i rapporti che formavano la struttura di una *domus* cardinalizia.

Le fonti che hanno offerto maggior materiale e che sono state anche più facilmente indagabili sono state i registri pontifici, il codicillo testamentario, pubblicato da Paravicini Bagliani nella sua ricerca sui testamenti dei cardinali del Duecento<sup>231</sup>, oltre alle pubblicazioni ottonovecentesche di fonti pontificie come le raccolte di August Theiner<sup>232</sup>, di Carl Rodenberg<sup>233</sup> e di Leo Santifaller<sup>234</sup>. Importanti ai fini di questa ricostruzione sono state anche due recenti analisi di taglio prosopografico della corte pontificia del Duecento: la prima è quella sul personale della Cancelleria pontificia tra il 1254 e il 1304 di Gerd Friedrich Nüske<sup>235</sup> mentre la seconda è quella messa a punto da Thérèse Boespflug sulla corte di Bonifacio VIII<sup>236</sup>.

La ricerca ha portato alla luce trentaquattro affiliati alla *domus* di Gerardo Bianchi. Purtroppo, non di tutti si sono riuscite a trarre informazioni circa la loro funzione specifica nel circolo del cardinale parmense. Il termine che compare nelle fonti è spesso un generico «familiaris» senza specificazione di compiti. La ricostruzione può essere certamente perfezionata, consultando altro materiale documentario edito e inedito che per il momento, però, non è stato possibile esaminare. Di ogni familiare si è scelto di realizzare, sul modello citato di Paravicini Bagliani, delle brevi biografie con l'indicazione, dove le fonti lo

---

<sup>230</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Cardinali di Curia e "familiae" cardinalizie*, cit.

<sup>231</sup> ID., *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., pp. 68-71, 336-339.

<sup>232</sup> THEINER, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis. Recueil de documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des états du Saint-Siège, extraits des Archives du Vatican*, I, Roma 1861.

<sup>233</sup> C. RODENBERG, *Epistolae saec. XIII e regestis pontificum Romanorum selectae*, in M.G.H., 3 voll., Berlin 1883-1894.

<sup>234</sup> L. SANTIFALLER, *Neuere Editionen mittelalterlicher Königs- und Papsturkunden. Eine Übersicht. Unter Mitwirkung von Mitgliedern des Instituts für österreichische Geschichtsforschung*, («Österreichische Akademie der Wissenschaften. Mitteilungen der Wiener Diplomata-Abteilung der Monumenta Germaniae historica», 6), Wien 1958.

<sup>235</sup> NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, cit.

<sup>236</sup> BOESPFLUG, *La curie au temps de Boniface VIII*, cit., pp. 150-152.

permettono, dell'origine geografica, della funzione all'interno della *domus*, dei limiti cronologici all'interno dei quali si può situare l'appartenenza alla *familia* del Bianchi ed eventuali promozioni riconducibili a tale appartenenza. I familiari sono stati elencati in ordine alfabetico.

ACCURSIUS BARACTUS, di Parma, 'notarius' scrive il testamento del cardinale di Parma. Da questi riceve sessanta fiorini<sup>237</sup>. È, forse, il medesimo «Accursius» che fa parte della *familia* del cardinale Ottaviano Ubaldini nel 1257 e nel 1261<sup>238</sup> e che è *scriptor* pontificio durante il pontificato di Clemente IV e procuratore nel 1295<sup>239</sup>. Compose un trattato sull'astrolabio sferico<sup>240</sup>. È esecutore testamentario di Campano da Novara, celebre scienziato della Curia duecentesca<sup>241</sup>.

ALBERTUS DE PARMA, di Gainago, piccola pieve a nord-est di Parma, 'magister'<sup>242</sup>, nipote del cardinale Gerardo Bianchi, chiamato anche 'Alberto Codulo' come documentano gli atti di compravendita stipulati a nome del predetto cardinale tra il 1287 e il 1302, compare come *scriptor* pontificio per la prima volta nel 1245<sup>243</sup> e rimane nello stesso incarico in Cancelleria sino al 1272<sup>244</sup>. In questi anni compie numerose missioni nei regni di Francia, Germania, Inghilterra e Scozia per conto di Urbano IV e Clemente IV<sup>245</sup>. Nel 1272 è attestato come *taxator* della Camera apostolica<sup>246</sup>. Canonico del capitolo di Saintes nell'omonima diocesi francese almeno dal 1272<sup>247</sup>, Gregorio X lo nomina nel 1277 canonico

---

<sup>237</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., p. 338.

<sup>238</sup> ID., *Cardinali di Curia e "familiae" cardinalizie*, cit., p. 290.

<sup>239</sup> NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, cit., p. 156.

<sup>240</sup> F. S. BENJAMIN, G. J. TOOMER, *Campanus de Novara and medieval Planetary Theory. Theorica planetarum*, Wisconsin 1971, p. 14, n. 3.

<sup>241</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Medicina e scienze della natura alla corte dei papi*, cit., pp. 98-99, n. 57.

<sup>242</sup> NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, cit., p. 261.

<sup>243</sup> *Schedario Baumgarten*, I, n. 1539.

<sup>244</sup> *Ivi*, n. 3680.

<sup>245</sup> MERCATI, ASPP, 19, (1919), pp. 261-270, 263-265 e RODENBERG, *Epistolae saec. XIII*, III, doc. 515, pp. 478-479; doc. 513, pp. 475-476; *Les registres de Clément IV*, docc. 741, 745, 749.

<sup>246</sup> *Schedario Baumgarten*, II, n. 3679, 3681.

<sup>247</sup> NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, cit., p. 158, n. 50.

del prestigioso capitolo di San Pietro<sup>248</sup>. Nel 1277 è cappellano del cardinale prete di San Martino, Simone Paltinieri, il quale muore nello stesso anno<sup>249</sup>. Diventa presto elemosiniere del capitolo petrino e redige per il medesimo il registro delle entrate e delle uscite del periodo giugno 1285-maggio 1286<sup>250</sup>. Nello stesso periodo è mandatario per la Camera apostolica e per Onorio IV dell'acquisto di beni immobili a Roma, come attestato da Maurice Prou<sup>251</sup>. Dal 1287 è vicario del cardinale Gerardo Bianchi per il quale è anche procuratore per l'acquisto e l'amministrazione di terreni nel parmense quale dote da offrire all'abbazia cistercense di Valleserena di nuova fondazione<sup>252</sup>. Nel 1295 si pensa in Curia che sia morto tanto che il pontefice scrive agli abati dei monasteri benedettini di San Genesio a Brescello e di San Giovanni Evangelista a Parma e all'arcidiacono del capitolo cattedrale parmense perché affidino il suo titolo canonico al nipote del cardinale Bianchi Giovanni, figlio di Giacomo Bianchi, che possedeva già due canonici nelle chiese di Beauvais e Tournai. La notizia non doveva essere veritiera perché è attestato in diversi atti tra il 1300 e il 1310<sup>253</sup>. Muore intorno al 1315<sup>254</sup>.

ANTONIUS DE NIVIANO, di Niviano sul lungo Trebbia nei pressi di Parma, camerario del cardinale Gerardo dal 1297<sup>255</sup>. Il 17 febbraio del 1297 Enrico III d'Inghilterra gli concede la chiesa di Falmersham che Campano da Novara aveva posseduto sino al 1270<sup>256</sup>.

---

<sup>248</sup> Il pontefice lo definisce «scriptorum suorum humilimus»; cfr. *Le Liber Censuum*, cit., p. 589.

<sup>249</sup> MERCATI, p. 265, n. 5.

<sup>250</sup> MONTEL, *Les chanoines de la Basilique Saint-Pierre de Rome*, cit., pp. 377-378 ; MERCATI, pp. 261-262.

<sup>251</sup> PROU, *Compte de la maison de l'aumône de Saint-Pierre de Rome*, cit., p. 4.

<sup>252</sup> *Infra*, cap. VII, par. II e cap. IX.

<sup>253</sup> ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 32; ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 33a ed. in DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., doc. 4, p. 226; ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 34a ed. in DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., doc. 6, p. 228; ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 36; ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 60; ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 86.

<sup>254</sup> Il testamento di Alberto Codulo è dell'agosto 1315: ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 131.

<sup>255</sup> BOESPFLUG, *La curie au temps de Boniface VIII*, cit., p. 151.

<sup>256</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Medicina e scienze della natura alla corte dei papi*, cit., pp. 98-99, n. 57.



ANTONIUS DE NUVOLONE DA CAMULLA, di una famiglia nobile genovese imparentata con i Malaspina<sup>257</sup>, cappellano del cardinale Bianchi. Potrebbe essere il ‘magister’ Antonio di Parma, scrittore pontificio, a cui Innocenzo IV, nel gennaio del 1254, ordina di consegnare la custodia del castello di Radicofani al *doctor legum*, Berardo di Napoli, suddiacono e cappellano pontificio<sup>258</sup>. Nel marzo del 1297 è promosso all’episcopato di Luni da Bonifacio VIII<sup>259</sup>.

ANTONIUS DE PARMA, cappellano del cardinale Gerardo, canonico del capitolo di San Giovanni in Laterano diventa arciprete del medesimo dopo il 1302 a seguito dell’arcipresbiterato di Niccolò Frangipane<sup>260</sup>. Nell’aprile del 1302, dopo la morte di Gerardo, è nominato amministratore della diocesi di Sabina<sup>261</sup>.

BARTHOLINUS, medico del cardinale Gerardo<sup>262</sup>.

BARTHOLINUS DE CORNAZANO, di Cornazzano nei pressi di Parma, ‘familiaris’ del cardinale Gerardo, riceve dal suo signore sessanta sei fiorini d’oro<sup>263</sup>. È canonico della chiesa di Tournai, in Belgio. Nel 1299 è attestato come «auditor Sacri Palatii» e cappellano pontificio<sup>264</sup>.

BONIFACIUS DE VERCELLIS, ‘familiaris’ del cardinale Gerardo, riceve dal suo signore sei fiorini d’oro<sup>265</sup>.

---

<sup>257</sup> Suo nipote Antonio era figlio di Percivalle de Camulla che aveva sposato la nobile Caterina, figlia di Francesco di Barnabone Malaspina di Luni; cfr. *Les registres de Boniface VIII*, Laterano, 7 febbraio 1299, doc. 2997.

<sup>258</sup> RODENBERG, *Epistolae saec. XIII*, III, doc. 245, pp. 209-210.

<sup>259</sup> «Item in curia Romana erat quidam prelatus nomine dominus Antonius, qui tunc temporis promotus erat in prelationem episcopatus Lunensis civitatis, et fuerat cappellanus domini Gerardi Sabinensis episcopi cardinalis, quem pro sua bonitate nimium diligebat»; cfr. *Die ältesten Viten Papst Cölestins V. (Peters vom Morrone)*, hrgs. von HERDE, in M.G.H., *SS rer. Germ. N. S.*, XXIII, Hannover 2008, p. 214; *Les registres de Boniface VIII*, Vaticano, 8 marzo 1287, doc. 1747; EUBEL, *Hierarchia catholica Medii aevi*, cit., I, p. 317.

<sup>260</sup> REHBERG, *Die Kanoniker*, cit., pp. 34, 329.

<sup>261</sup> *Les registres de Boniface VIII*, Laterano, 12 aprile 1302, doc. 4590.

<sup>262</sup> BOESPFLUG, *La curie au temps de Boniface VIII*, cit., p. 151.

<sup>263</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., p. 337.

<sup>264</sup> S. D. SÁNCHEZ, *Documentos de Bonifacio VIII (1294-1303) referentes a España*, Leòn 2006, doc. 581, Laterano, 20 febbraio 1299, pp. 614-617.

<sup>265</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., p. 337.

FACINUS DE MUNISENGO, di Murisengo nel Monferrato, ‘familiaris’ del cardinale Gerardo, è citato come testimone nell’atto testamentario del siniscalco di Gerardo Giacomo di Montecucco<sup>266</sup>.

FRANCISCUS, di Parma, nipote del cardinale Gerardo, canonico di Parma, ‘nuntius’ del cardinale presso Martino IV nel 1285<sup>267</sup>.

GALGANUS, cappellano di Gerardo Bianchi, é canonico della chiesa di Pisa<sup>268</sup>.

GALVAGNUS DE BONIS, figlio di un certo Sironi *de Bonis*, ‘familiaris’ del cardinale Gerardo, è citato come testimone nell’atto testamentario del siniscalco di Gerardo Giacomo di Montecucco<sup>269</sup>.

GANDOLFUS DE PARMA, cappellano del cardinale Gerardo, come documenta il lascito di venticinque fiorini nel suo testamento<sup>270</sup>.

GUIDO DE BAYSIO, di Baisio, nei pressi di Reggio Emilia, probabilmente parente del Guido da Baisio cappellano del cardinale Ottaviano Ubaldini<sup>271</sup>. Nato intorno al 1250, entra a far parte della *domus* di Gerardo Bianchi come cappellano e a lui dedica la sua opera giuridica più importante, il *Rosarium*<sup>272</sup>. Intorno al 1270 diventa *magischola* del capitolo di Reggio Emilia<sup>273</sup>. Sempre a Reggio si addottora nello Studio cittadino<sup>274</sup> e gli viene assegnata la cattedra di *Decretum*<sup>275</sup>. Durante il pontificato di Bonifacio VIII diventa cappellano papale e ottiene diversi benefici ecclesiastici: l’arcidiaconato della chiesa di Reggio, il canonicato nel capitolo di San Pietro, i titoli di cantore e canonico di Chartres<sup>276</sup> e di arcidiacono

---

<sup>266</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3703.

<sup>267</sup> *Das Kammerregister Papst Martins IV (Reg. Vat. 42)*, doc. 610, Perugia, 1 marzo 1285, pp. 653-654.

<sup>268</sup> BOESPFLUG, *La curie au temps de Boniface VIII*, cit., p. 151.

<sup>269</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3703.

<sup>270</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., p. 338.

<sup>271</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Cardinali di Curia e “familiae” cardinalizie*, cit., p. 293. Secondo uno studio di Giorgio Montecchi sulle scuole reggiane nel Medioevo di Guido da Baisio ce ne sarebbero addirittura tre; cfr. G. MONTECCHI, *Scuole, studenti e società a Reggio Emilia dall’XI al XIII secolo*, «Contributi. Biblioteca municipale A. Panizzi di Reggio Emilia», 2 (1978), p. 5-42, 33, n. 64.

<sup>272</sup> LIOTTA, *Appunti per una biografia di Guido da Baisio*, cit., p. 18.

<sup>273</sup> GUALAZZINI, *La scuola giuridica reggiana nel Medio Evo*, cit., p. 118.

<sup>274</sup> *Ivi*, p. 147, doc. 29.

<sup>275</sup> *Ivi*, p. 121.

<sup>276</sup> *Les registres de Boniface VIII*, docc. 364, 1284, 1357, 4182.

e canonico della chiesa di Bologna<sup>277</sup>. Nella città felsinea rimane sino al 1304 quando è chiamato da Benedetto XI a ricoprire in Curia l'importante ufficio di *auditor litterarum contradictarum* ricoperto un tempo dal suo signore<sup>278</sup>. Partecipa al Concilio di Vienne nel 1311, non si sa se come padre conciliare o come consultore, e scrive in questa occasione il *Tractatus super haeresi et aliis criminibus*<sup>279</sup>. Muore nel 1311 in ritorno dal Concilio presso Borgo Val di Taro<sup>280</sup>.

GUILLELMUS RANGONI, di Modena, padre del francescano Ghirardino Rangoni che è inviato a Napoli nel 1285 dal cardinale Gerardo per conto del convento dei Minori di Parma cui apparteneva. Riceve in questa occasione dallo stesso cardinale quindici lire imperiali e l'invito a entrare a far parte della sua *familia* cardinalizia, di cui diventa un esponente di spicco<sup>281</sup>.

IANNOCTUS PICCARDUS, 'familiaris' del cardinale Gerardo, come documenta il lascito di tre fiorini d'oro e cinquantuno tornesi grossi nel suo testamento<sup>282</sup>. Può essere lo stesso *Jannottus* di Vercelli presente come testimone all'atto testamentario del siniscalco di Gerardo Giacomo di Montecucco<sup>283</sup>.

JACOBUS DE MONTECUCCO, di Montecucco, nei pressi di Grosseto in Toscana, è indicato nel suo atto testamentario 'siniscalco' del cardinale Gerardo, che nomina suo esecutore e suo erede<sup>284</sup>.

JOHANNES, 'magister', è nominato 'sartor', ovvero il sarto e rammenatore di vestiti del cardinale parmense. Riceve per il suo servizio venti fiorini<sup>285</sup>.

JOHANNES DE ANCONA, della Marca d'Ancona, è medico del cardinale parmense<sup>286</sup>. Riceve dal suo signore venti fiorini<sup>287</sup>.

---

<sup>277</sup> LIOTTA, *Appunti per una biografia di Guido da Baisio*, cit., pp. 13-36.

<sup>278</sup> ASV, Reg. Vat. 51, n. 604, Perugia, 11 maggio 1304, f. 139v.

<sup>279</sup> LIOTTA, *Appunti per una biografia di Guido da Baisio*, cit., pp. 33-35.

<sup>280</sup> *Ivi*, p. 34.

<sup>281</sup> SALIMBENE, *Cronica*, II, p. 1651.

<sup>282</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., p. 337.

<sup>283</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3703.

<sup>284</sup> *Ibidem*.

<sup>285</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., p. 337.

<sup>286</sup> BOESPFLUG, *La curie au temps de Boniface VIII*, cit., p. 151.

<sup>287</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., p. 337.

JOHANNES DE CASTRO ARQUATO, nei pressi di Piacenza, studia diritto a Bologna. Ottiene diversi benefici ecclesiastici grazie all'appoggio del cardinale Gerardo da Parma di cui è cappellano: un canonicato in Piacenza e un canonicato nella chiesa di Bouveais<sup>288</sup>. Sostituisce sulla cattedra vescovile parmense il vescovo Obizzo Sanvitale, spostato alla sede di Ravenna anche su consiglio del Bianchi<sup>289</sup>. Nel biennio 1296-1297 è nominato collettore delle decime nelle arcidiocesi di Milano e Ravenna, nelle città di Rimini, Pavia, Piacenza, Ravenna e in altre diocesi dell'Italia centro-settentrionale per sostenere le spese della guerra nel Regno di Sicilia<sup>290</sup>. Fonda a sue spese nella chiesa di San Niccolò a Castell'Arquato un capitolo composto da un prevosto, tre canonici e un mansionario<sup>291</sup>.

JOHANNES DE MARLI, canonico della chiesa di Cambrai, in Francia, nel 1284 è cappellano del cardinale parmense<sup>292</sup>.

JOHANNES DE PALASONE, nei pressi di San Secondo, Parma, o 'de Palaxano' (Palanzano, al confine tra Emilia e Toscana) come è anche citato nella documentazione pontificia<sup>293</sup>, 'magister' e nipote del cardinale. È scrittore pontificio dal 1248 sino al 1279<sup>294</sup>. Nel 1273 è citato come *taxator*<sup>295</sup>. Come cappellano del cardinale Gerardo Bianchi è documentato a partire dal 1287 in un atto di Onorio IV del 12 marzo in cui il papa dispensa il familiare del cardinale dal divieto di possedere più benefici ecclesiastici<sup>296</sup>. Tale dispensa è confermata anche dal successore, papa Niccolò IV<sup>297</sup>. Riceve, come cappellano cardinalizio, numerosi benefici ecclesiastici: la rettoria della chiesa di Santo Stefano in Acquaviva nella di-

---

<sup>288</sup> AFFÒ, *Storia di Parma*, IV, pp. 96-97.

<sup>289</sup> ASV, Reg. Vat. 47, Anagni, 19 settembre 1295, f. 91r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 397. Bonifacio VIII gli indirizzò altre lettere per commissionargli incarichi o per concedergli benefici per sé e per i suoi affiliati: cfr. *ivi*, docc. 497, 1182, 1183, 1184, 2977, 3249, 5467.

<sup>290</sup> ASV, Reg. Vat. 48, Vaticano, 29 marzo 1296, f. 71r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 1578; ASV, Reg. Vat. 48, Vaticano, 18 febbraio 1297, f. 231r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 1818.

<sup>291</sup> AFFÒ, *Storia di Parma*, IV, p. 97.

<sup>292</sup> ASV, Reg. Vat. 41, n. 77, Orvieto, 30 gennaio 1284, f. 139r.

<sup>293</sup> HERDE, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei*, cit., p. 38. Nei documenti dell'Archivio di Stato di Parma compare anche con il nome di Giovanni da Palasone. Essendo due località entrambe nel parmense il problema rimane aperto.

<sup>294</sup> NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, cit., p. 282.

<sup>295</sup> *Schedario Baumgarten*, II, n. 3378, 33379.

<sup>296</sup> ASV, Reg. Vat. 43, n. 267, Santa Sabina, 12 marzo 1287, f. 200r.

<sup>297</sup> ASV, Reg. Vat. 45, n. 24, Santa Maria Maggiore, 20 aprile 1290, f. 5r.

ocesi di Narbonne, in Francia, e le rettorie e il canonicato nelle chiese di Théroouane, di Mantova, di Saint Amé in Douai, nella diocesi di Arras, e di Soragna, nel parmense<sup>298</sup>. Dal 1292 viene nominato dal suo signore prevosto del nuovo capitolo del Battistero di Parma, fondato dallo stesso cardinale Gerardo Bianchi<sup>299</sup>.

JOHANNES DE PARMA, di Parma, cappellano e medico del cardinale Gerardo nel 1284. È canonico della chiesa di Cassano, in Calabria<sup>300</sup>.

JOHANNES GILIUS DE PARMA, di Parma, ‘familiaris’ del cardinale Gerardo, riceve trentatre lire imperiali, sei soldi e otto denari imperiali<sup>301</sup>.

LEONARDUS, frate minore, è nominato confessore personale del Bianchi durante la prima legazione siciliana. Nel 1284 è nominato da Martino IV vescovo di Tricarico, in Lucania, senza dover ottenere il permesso dal padre provinciale del suo ordine della provincia di Genova<sup>302</sup>.

MARTINUS DE NOVANIA, probabilmente di Novara, ‘familiaris’ del cardinale Gerardo, è citato anch’esso come testimone nell’atto testamentario del siniscalco di Gerardo Giacomo di Montecucco<sup>303</sup>.

NIGRUS DE LAUDE, di Lodi, familiare e servitore del cardinale parmense, è nominato canonico del Capitolo del Battistero di Parma nel 1299, addetto a illuminare il Battistero e a suonare le sue campane<sup>304</sup>.

OPIZO DE CASTELLO, tra Parma e Piacenza, ‘magister’ e ‘doctor legum’, rettore della chiesa di Santa Maria della Scala, nella diocesi di Norwich, è cappellano del cardinale Gerardo almeno dal 1295, come attesta una lettera di Bonifacio VIII al vescovo di Canterbury<sup>305</sup>.

---

<sup>298</sup> NÜSKE, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, cit., p. 284.

<sup>299</sup> *Les registres de Boniface VIII*, Vaticano, 16 aprile 1296, doc. 970; *ivi*, Vaticano 22 maggio 1296, doc. 1069.

<sup>300</sup> *I registri della cancelleria angioina*, XXVII/II, a cura di J. MAZZOLENI, R. OREFICE DE ANGELIS, Napoli 1980, doc. 236, p. 407.

<sup>301</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., p. 337.

<sup>302</sup> HERDE, *Die legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina*, cit., p. 35, n. 221.

<sup>303</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3703.

<sup>304</sup> AFFÒ, *Storia di Parma*, IV, Appendice, doc. VII, pp. 349-350.

<sup>305</sup> ASV, Reg. Vat. 47, Vaticano, 1 dicembre 1295, f. 137r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 601.

PETRUS DE ISOLA, nei pressi di Parma, cappellano e familiare di Gerardo Bianchi, ottiene la rettoria della chiesa di Santo Stefano in Acquaviva nella diocesi di Narbonne in Francia nel 1302<sup>306</sup> e prevosto del Battistero di Parma<sup>307</sup>.

RAYMONDO RUBEO DE RUTHENA, probabilmente presso Padova, cappellano del cardinale Gerardo, rettore della chiesa di San Giovanni *de Gissaco* nella diocesi di Rodez in Francia, come documenta una dispensa rilasciata da papa Niccolò IV<sup>308</sup>.

RADULPHUS THEOTONICUS, ‘familiaris’ del cardinale Gerardo, è citato come testimone nell’atto testamentario del siniscalco di Gerardo Giacomo di Montecucco<sup>309</sup>.

RAINALDUS DE REATE, di Rieti, definito come ‘spetiarius’ del cardinale Gerardo, cioè lo speziale, ovvero colui che preparava le medicine. Riceve nei lasciti testamentari venti fiorini<sup>310</sup>.

SYMON DE LA CROCE, definito nel 1282 ‘famularis’ in una lettera indirizzata dall’arcivescovo di Canterbury, Giovanni Peckham, al cardinale Gerardo Bianchi. Fa parte probabilmente della «mensa» cardinalizia al servizio del siniscalco. Ottiene un canonicato nella chiesa di Canterbury<sup>311</sup>.

UBERTUS DE ADVOCATIS, di Piacenza, camerario del cardinale Gerardo Bianchi<sup>312</sup>, definito ‘maceriensis’ nei registri pontifici, è canonico delle chiese di Reims, di Châlons, di Laon e di Piacenza<sup>313</sup>.

---

<sup>306</sup> BOESPFLUG, *La curie au temps de Boniface VIII*, cit., p. 151.

<sup>307</sup> ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 33a, edito in DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., pp. 226-227.

<sup>308</sup> ASV, Reg. Vat. 46, n. 261, Orvieto, 28 maggio 1291, f. 52r; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 5227 ; ASV, Reg. Vat. 46, n. 654, Santa Maria Maggiore, 3 dicembre 1291, f. 131v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 6382

<sup>309</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3703.

<sup>310</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., p. 338.

<sup>311</sup> *Registrum epistolarum fratris Johannis Peckham, archiepiscopi Cantuariensis*, a cura di CH. T. MARTIN, in RBS, LXXVII/II, doc. 285, Slindone, 8 giugno 1282, pp. 369-370.

<sup>312</sup> BOESPFLUG, *La curie au temps de Boniface VIII*, cit., p. 151.

<sup>313</sup> *Les registres de Boniface VIII*, docc. 1082, 2436, 2537, 2543, 2874, 2930, 3758, 4116.

Diventa vescovo di Piacenza nel 1301 dopo la morte del presule Rainaldo<sup>314</sup>.

---

<sup>314</sup> ASV, Reg. Vat. 50, Anagni, 3 giugno 1301, f. 47v; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 4166; ASV, Reg. Vat. 50, Laterano, 5 maggio 1302, f. 195r; *Les registres de Boniface VIII*, doc. 4677.





PARTE QUARTA

GERARDO BIANCHI. IMMAGINI E MEMORIA



### 8.1 *Introduzione.*

Se per la ricostruzione biografica del cardinale Gerardo Bianchi si è dovuto rispettare la scansione cronologica degli eventi che la riguardano, in conclusione di questo lavoro si è voluto dedicare una parte specifica all'approfondimento di alcuni aspetti della cultura e della mentalità proprie del porporato parmense.

Si è scelto come taglio ermeneutico quello delle "immagini" e della "memoria" innanzitutto perché alcune fonti, sia scritte (testamento nuncupativo) che materiali (affresco in Battistero, lastra sepolcrale, epitaffi funebri, sigillo cardinalizio), che ci sono pervenute favoriscono un approccio di questo genere. Inoltre, si è voluto seguire un filone dell'attuale ricerca di storia ecclesiastica, in particolare curiale, e di storia dell'arte medievale che invita a sottolineare l'importanza di questo tipo di documentazione per meglio comprendere i caratteri dominanti della personalità, della cultura e del temperamento di uomo di Curia del Duecento.

Quello che è emerso non solo ha confermato alcune congetture già avanzate sulla personalità di Gerardo ma ha anche illuminato aspetti che difficilmente sarebbero emersi da altri tipi di fonti come quelle documentarie. Si è potuto così mettere a fuoco, attraverso una serie di digressioni, la percezione della vita e della morte, del proprio ruolo all'interno della *Mater Ecclesia Romana* del vescovo di Sabina; in ultima analisi, la coscienza che egli ebbe di sé.

## 8.2 *Le statuette di Reims e il sigillo cardinalizio: immagini ecclesiologiche.*

Durante l'ambasceria in Francia nel biennio 1290-1291 Gerardo Bianchi, insieme al cardinale diacono Benedetto Caetani, fu chiamato a risolvere una vertenza molto delicata tra il capitolo dei canonici e l'arcivescovo di Reims. La controversia era ormai giunta al punto di massima frizione. I canonici accusavano alcuni rappresentanti del vescovo di aver sequestrato indebitamente beni che appartenevano al capitolo e, in risposta a questi abusi, avevano bloccato tutte le funzioni liturgiche cittadine. I due legati erano giunti nella città francese alla fine di settembre e il primo di ottobre, festa del patrono cittadino, San Remigio, avevano deciso di far sospendere l'interdetto dei canonici fino all'emissione della sentenza che promettevano di promulgare entro due mesi<sup>1</sup>.

In questa circostanza i due cardinali ordinarono ad entrambe le parti di far erigere due statue d'argento le quali avrebbero dovuto rappresentare un cardinale vescovo e un cardinale diacono, ovvero gli stessi Gerardo e Benedetto. Per fare in modo che si potessero identificare le due figure rappresentate essi avrebbero dovuto far scrivere i nomi e le dignità di ambedue i cardinali, ognuno sotto la rispettiva figura. Entrambe le immagini dovevano raffigurare il cardinale corrispondente vestito con gli abiti del suo rango: il cardinale vescovo con la pianeta, gli abiti pontificali e la mitra mentre il cardinale diacono con la dalmatica e la mitra.

I due legati indicarono anche che le due statue dovevano avere il valore di cinquecento lire tornesi ciascuna e che dovevano essere esposte sull'altare maggiore della chiesa di Reims durante le celebrazioni liturgiche in occasione delle feste solenni. Infine, stabilirono che esse non potevano essere né vendute né date in prestito<sup>2</sup>. Come ha osservato Paravicini Bagliani nella sua biografia di papa Caetani, «era una cosa, questa, che non si era mai vista» nella storia della Chiesa, o almeno non sono attestati casi simili. Questo evento porta con sé almeno due elementi di assoluta novità: innanzitutto, la scelta dell'autorappresentazione da parte di due cardinali e, poi, la forma estetica di tale autorappresentazione, ovvero una statua. Gerardo e Benedetto avevano

---

<sup>1</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., p. 34. La sentenza fu promulgata il 4 dicembre del 1290 nell'abbazia di Saint-Cloud; cfr. *Archives administratives de la ville de Reims. Collection de pièces inédites pouvant servir à l'histoire des institutions dans l'intérieur de la cité*, par P. VARIN, I/2, Paris 1839, pp. 1045-1050.

<sup>2</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., pp. 34-35.

optato, infatti, per una forma artistica che era di norma riservata ai santi, oltre che alle figure del Cristo e della Madonna.

Cosa poteva aver portato, dunque, i due cardinali a esprimere una richiesta di questo genere? Si consideravano, forse, al pari dei santi? Fu solo presunzione la loro, oppure, in occasione della sentenza di Saint-Cloud, essi intesero esprimere una concezione precisa e consapevole del proprio ruolo cardinalizio? «Gerardo e Benedetto incarnavano la Chiesa romana e la sua autorità giurisdizionale; essi inscrivevano i loro nomi su un'effigie, che rappresentava la loro funzione e perpetuava la memoria di una decisione giudiziaria»<sup>3</sup>: un'immagine, dunque, che aveva lo scopo di tramandare la memoria di una certa concezione ecclesiologica oltre che di una sentenza con valore giuridico. Per far questo, poi, essi avevano scelto di 'incarnare' tale concezione in un segno preciso, in una sembianza corporea, rimarcando così la materialità fisica della continuità apostolica che aveva nel papa il suo culmine espressivo.

Questo fatto non va ridotto, infatti, a una semplice espressione dell'esercizio di un potere ecclesiale che, del resto, durante tutta la legazione – come attesta molto bene il dialogo serrato con i maestri dello Studio parigino nel convento di Sainte-Geneviève – i due cardinali legati esercitarono senza remore, ma va visto piuttosto come una documentazione mirabile della concezione che essi avevano di sé in quanto cardinali, cioè «membra del corpo» della Chiesa al cui capo stava il pontefice, e del messaggio ecclesiologico e politico che essi vollero comunicare<sup>4</sup>. Essi potevano farsi rappresentare come santi in quanto rappresentanti del regno di una Chiesa che era santa per definizione<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> *Ivi*, p. 35.

<sup>4</sup> L'utilizzo della metafora corporea d'eco paolina con esclusivo riferimento alla gerarchia ecclesiastica fu utilizzata per la prima volta da Innocenzo III in una lettera del 1198 nella quale definiva i cardinali «membra corporis nostri»: cfr. A. WATT, *The Constitutional Law of the College of Cardinals from Hostiensis to Johannes Andrae*, «Medieval Studies», 33 (1971), pp. 125-157, 152 sgg. Come ha osservato Paravicini Bagliani, l'Ostiense lesse la formula *pars corporis* non solo idealmente ma anche in funzione delle specifiche prerogative giurisdizionali dei cardinali. Gli appartenenti al Sacro collegio erano così ritenuti congiudici del pontefice romano, essendo membra del caput Ecclesiae che era il papa. Cfr. sull'argomento PARAVICINI BAGLIANI, *Il corpo del papa*, Torino 1994, pp. 87-89.

<sup>5</sup> Per questa concezione della Chiesa si veda, ad esempio, il trattato di Giacomo da Viterbo (1255-1307) il quale dedica un capitolo specifico del suo *De Regimine christiano* al tema della santità del regno della Chiesa; cfr. *Plus ancien traité de l'Eglise. Jacques de Viterbe, De regimine christiano (1301-1302). Etude des sources et édition critique*, ed. H.-X. ARQUILLIÈRE, Paris 1926, pp. 122-128. Sullo stesso argomento si veda anche l'introduzione di Rizzacasa e Marcoaldi in GIACOMO DA VITERBO, *Il governo della Chiesa*, a cura di A. RIZZACASA, G. B. M. MARCOALDI, («Biblioteca medievale», 15), Firenze 1993, pp. 7-73.

La scelta dell'autorappresentazione non era nuova per Gerardo. Se si considera, infatti, un'altra fonte materiale che lo riguarda come il suo sigillo cardinalizio ci si rende conto che anch'esso è intriso della stessa simbologia. Un esemplare ben conservato di questa fonte è rappresentato dal sigillo pendente apposto alla lettera del 5 luglio 1294, inviata dal collegio cardinalizio riunito a Perugia a Pietro del Morrone per annunciargli la sua elezione a papa. L'originale membranaceo che si trova presso l'Archivio Vaticano è stato studiato nel citato articolo di Angelo Mercati<sup>6</sup>.

Il sigillo del cardinale vescovo Gerardo Bianchi è il secondo dopo quello del cardinale decano Latino Malabranca. Si tratta di un sigillo pendente di cera di colore rosso, con una forma «a navetta», di tipo a effigie pedestre ecclesiastico, ovvero riporta nel *recto* della faccia l'immagine del cardinale in piedi con la mitra e il pastorale in atteggiamento benedicente. Il campo è occupato dalla figura di Gerardo Bianchi mentre il fondo del sigillo è liscio. Il campo è separato dalla legenda, ovvero la parte epigrafica, da un filetto perlinato<sup>7</sup>. La legenda riporta questa iscrizione epigrafica: S'GERARDI : DEI : G[ra]CIA EPI [s]ABINENSIS.

Ad eccezione di tutti gli altri sigilli apposti al documento del 1294 del Sacro collegio, quello del Bianchi è l'unico che propone l'effigie del cardinale benedicente. Gli altri, infatti, anche quelli dei cardinali appartenenti all'ordine maggiore, cioè quello episcopale, rappresentano nello scomparto superiore edicole gotiche o più o meno goticeggianti a vari compartimenti e nicchie al cui interno vi sono raffigurazioni della Madonna o di santi. Il possessore, invece, è rappresentato di solito nello scomparto inferiore genuflesso e orante, da solo oppure abbinato a immagini di santi<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> La collocazione archivistica dell'originale si trova in ASV, A.A. Arm. I-XVIII, 2177; cfr. MERCATI, *Il decreto e la lettera dei Cardinali per l'elezione di Celestino V*, cit.

<sup>7</sup> In realtà il sigillo apposto al documento del luglio 1294 differisce in parte da un altro esemplare del sigillo cardinalizio del Bianchi apposto a un documento del giugno 1298 in cui il porporato parmense dà incarico all'abate del monastero di Brescello e all'arciprete di Madregolo di mettere in possesso della pieve di Gainago l'arciprete di San Martino. Questo atto del Bianchi si trova nel fondo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Parma (ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3684). Purtroppo questo esemplare del sigillo non è ben conservato ed è spezzato circa a metà. Tuttavia, si riescono ugualmente a cogliere alcune differenze. Il sigillo sembra più di forma circolare che «a navetta» e la legenda sembra intersecare nella parte inferiore la figura benedicente del cardinale.

<sup>8</sup> MERCATI, *Il decreto e la lettera dei Cardinali per l'elezione di Celestino V*, cit., pp. 6-7.

In realtà, la tipologia di rappresentazione utilizzata da Gerardo per il suo sigillo – una parte per nulla interlocutoria in un documento medievale essendo lo strumento che gli conferiva autenticità giuridica – non era nuova e apparteneva ad una tradizione ben consolidata da almeno i primi due terzi del XIII secolo, come ha osservato Julian Gardner che ha studiato questo tipo di documentazione curiale<sup>9</sup>. Normalmente, infatti, almeno sino al XIV secolo, le effigi dei sigilli dei cardinali vescovi rappresentavano il porporato in cattedra o in piedi benedicente, come quelle della maggior parte dei vescovi<sup>10</sup>. Tuttavia, pur inserendolo nel solco di una tradizione ben affermata anche lo storico dell'arte definiva il caso del sigillo del Bianchi un esempio «superlativo»<sup>11</sup>. Il cardinale parmense decise, dunque, di utilizzare come forma espressiva per conferire autenticità ai documenti che corroborava o alle bolle pontificie che sottoscriveva la sua stessa figura di cardinale vescovo.

Questa idea di autorappresentarsi attraverso il *corpo di cardinale* doveva appartenere, perciò, alla sua cultura e alla sua concezione ecclesiologica. Nel caso delle statuette di Reims si può notare, inoltre, l'influenza dei primi tentativi di autorappresentazioni ecclesiastiche proposti da Niccolò III Orsini.

Mentre per il cardinale Benedetto Caetani l'occasione di Saint-Cloud rappresentò, dunque, la prefigurazione di un atteggiamento e di una volontà che, una volta eletto papa, sarebbero divenuti norma, in Gerardo tale concezione si era già sviluppata precedentemente all'episodio di Reims. Paravicini Bagliani ha giustamente sottolineato il nesso tra questo episodio di Saint-Cloud e i casi di rappresentazione di statue pontificie di Bonifacio VIII<sup>12</sup>. Non è da escludere che sia stato proprio Gerardo a proporre la creazione delle statuette che sarebbero state in fondo una versione scultorea di quello che egli aveva già fatto con il suo sigillo.

### 8.3 *L'altare di santa Maria Maddalena e il tumulus lateranense: immagini e sepoltura.*

---

<sup>9</sup> J. GARDNER, *Some cardinal's seals of the thirteenth century*, «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 38 (1975), pp. 72-96, 85. Sui sigilli ecclesiastici si vedano anche la classica e indispensabile opera di G. C. BASCAPÉ, *Sigillografia ecclesiastica*, II, *Sigillografia. Il sigillo nella diplomazia, nel diritto, nella storia, nell'arte*, Milano 1978 e *Il sigillo nella storia della civiltà attraverso i documenti dell'Archivio Segreto Vaticano. Mostra documentaria (Città del Vaticano, 19 febbraio-18 marzo 1985)*, Città del Vaticano 1985.

<sup>10</sup> *Ivi*, p. 34.

<sup>11</sup> GARDNER, *Some cardinal's seals of the thirteenth century*, cit., p. 85.

<sup>12</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., pp. 227-235.

Un'altra opera artistica è rimasta a tramandare la memoria del vescovo di Sabina Gerardo Bianchi. Si tratta della lastra sepolcrale, conservata ancora oggi nella navata laterale sinistra della Basilica di San Giovanni in Laterano. Prima di entrare in merito ad alcune considerazioni circa la mentalità che questa fonte materiale permette di cogliere è, però, doveroso provare a tracciare una breve ricostruzione delle vicende che subì questo monumento.

Un tentativo del genere è stato già approntato da Giovanni Mariotti nella recensione al citato volume di Ruffini, *Dante e il protervo Decretalista innominato*, comparsa nel numero della rivista *Archivio storico per le province parmensi* dell'anno 1922<sup>13</sup>. Il primo dato da cui partire è la citata lettera del conte di Fiandra del 1299 con la quale si attesta che Gerardo Bianchi ricevette in quell'anno da Gui de Dampierre duecento fiorini d'oro, a ricompensa dell'appoggio prestato dal cardinale parmense in Curia romana alla causa dei fiamminghi, per restaurare un monumento definito nella missiva «la Magdeleine»<sup>14</sup>. Gui de Dampierre si riferiva sicuramente all'altare di Santa Maria Maddalena fatto costruire e consacrato al tempo di Onorio II (1124-1130), rifondato da Onorio III e, infine, ristrutturato e consacrato nuovamente, proprio durante il pontificato di Bonifacio VIII e l'arcipresbiterato lateranense di Gerardo Bianchi, in occasione della fondazione del nuovo capitolo di canonici secolari della basilica romana.

Il codice pergameneo A. 70 dell'Archivio del Laterano, databile intorno al XII secolo con aggiunte del XIII e contenente il *Liber de Ecclesia Lateranensi* del canonico Giovanni Diacono, attesta l'avvenuta consacrazione dell'altare di Santa Maria Maddalena nel febbraio del 1297<sup>15</sup>. Questo altare oltre ad essere l'ultima opera artistica commissionata dal cardinale Gerardo per il neonato capitolo fu anche il luogo dove egli

---

<sup>13</sup> MARIOTTI, ASPP, 22 (1922), pp. 337-356, 343-353.

<sup>14</sup> KERVYN DE LETTENHOVE, *Études sur l'histoire du XIII<sup>me</sup> siècle*, cit., coll. 1886-1887.

<sup>15</sup> «In nomine Domini amen. Anno Incarnationis MCCXCVII die...mensis Februarii consecratum fuit altare Capituli ad honorem Dei et beatae Mariae Magdaleneae de mandato domini Bonifacii papae VIII per dominum Gerardum de Parma episcopum Sabinensem: in quo altari recondidit corpus ipsius beatae Mariae Magdaleneae sine capite, et brachium beati Zachariae et reliquias multorum aliorum Sanctorum»; da un altro codice pergameneo del XVI secolo dell'Archivio del Laterano (ASGL, ms. A. 33) citato in J. MABILLON, *Musei Italici*, t. II, apud Montalant, Luteciae Parisiorum 1724, p. 570. Cfr. anche PH. LAUER, *Le palais de Latran. Étude archéologique*, Paris 1911, p. 391. Oltre alle reliquie di Maria Maddalena fatte porre all'interno dell'altare dal cardinale parmense ve ne erano, come osserva l'indicazione di Giovanni Diacono, molte altre; cfr. l'elenco molto prezioso riportato in C. RASPONI, *De Basilica et Patriarchio Lateranensi*, Typis Ignatii de Lazzeris, Romae 1656, p. 52.



scelse di farsi seppellire. Come indica l'autografo scolpito in quello che è rimasto del timpano gattonato con rosone, sormontato dall'arma della casata dei Colonna, ora conservato nel chiostro lateranense, l'altare fu realizzato dal magister Deodato, figlio di Cosma II, della famiglia dei Cosmati, celebri marmorari romani<sup>16</sup>. Deodato fu l'autore anche del celebre ciborio di Santa Maria in Cosmedin e di quello di Santa Maria in Capitegli, anch'esso andato perduto<sup>17</sup>.

Fantini ha osservato che «il tumulo rimase per qualche tempo “sine aliqua sepultura que apparet supra terram”, quasi nascosto dall'altare predetto, finché Martino V, con la nuova disposizione che volle fosse data alla basilica lateranense, assegnò altro luogo e all'altare e al sepolcro»<sup>18</sup>. La demolizione del coro dei canonici e la sua successiva ricostruzione sono documentate da Onofrio Panvinio nel trattato *De Sacrosanta Basilica Lateranensi* terminato nel 1562 e pubblicato da Lauer nel suo lavoro sulla basilica romana. In quest'opera l'erudito veronese osservava che «hoc altare nunc paulo longius ab antiquo loco translatum est, scilicet prope parastatam novissimam dextero Basilicae latere, ubi sepultus est Gerardu ipse, Blancus Parmensis Cardinalis Sabinus, diciturque et hodie Altare Sanctae Mariae Magdalенаe»<sup>19</sup>.

L'altare della beata Maria Maddalena, dopo essere stato smantellato durante la ristrutturazione seicentesca della basilica commissionata da Innocenzo X al Borromini, fu smembrato ed oggi alcune sue parti si possono ancora osservare nel chiostro dei Vassalletto adiacente alla basilica. Tra questi resti, come ha osservato Giovanni Mariotti, vi sono tre timpani che misurano alla base ciascuno 1,67 m. Essi non potevano appartenere, come è stato scritto da alcuni eruditi seicenteschi, al ciborio dell'altare maggiore che aveva dimensioni molto più ampie, ma con ogni probabilità dovevano far parte di un altro altare, altrettanto importante, che fu distrutto dal Borromini: quello, appunto, della Maddalena<sup>20</sup>.

Un altro reperto dell'opera cosmatesca si trova ora sopra il monumento sepolcrale del notaio apostolico, Riccardo Annibaldi della Molarata, opera del celebre scultore di Colle Val d'Elsa nel senese, Arnolfo di Cambio. Si tratta di un altorilievo di 0,6 m di altezza e 2,1 m di larghezza, della stessa misura cioè del timpano e delle due basi laterali delle cuspidi citate.

---

<sup>16</sup> R. CATTANI, *Il chiostro dei Vassalletto*, Assisi 2004, p. 7.

<sup>17</sup> Sulla famiglia dei Cosmati e sulle loro realizzazioni artistiche a Roma e nella regione laziale si vedano E. HUTTON, *The Cosmati. The Roman marble workers of the XII and XIII centuries*, London 1950 e il recente volume L. CRETI, *I Cosmati a Roma e nel Lazio*, Roma 2002.

<sup>18</sup> FANTINI, *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, cit., p. 235.

<sup>19</sup> LAUER, *Le palais de Latran*, cit., p. 436.

<sup>20</sup> MARIOTTI, ASPP, 22 (1922), cit., p. 352.

Poteva, quindi, far parte anch'esso del ciborio della beata Maria Maddalena.

Cattani, seguendo le notizie del Panvinio, l'ha erroneamente identificato con una *laudatio funebris* che l'agostiniano veronese avrebbe visto sopra il monumento arnolfiano dell'Annibaldi e l'ha catalogato come parte integrante di questo<sup>21</sup>. In realtà, l'altorilievo riproduce la cerimonia di ordinazione di un chierico secondo le norme dei *Sacramentarii*. Si riconoscono un vescovo – forse proprio il cardinale vescovo Gerardo Bianchi che di quel collegio canonico fu il primo arciprete – che legge sul capo del chierico la formula della consacrazione e dietro un chierico che regge una mitra e un pastorale. Intorno alla scena altri chierici partecipano all'azione con fiaccole, l'aspersorio e l'incenso.

La scena è decisamente solenne e molto realistica come documenta il particolare del chierico che gonfia le gote per soffiare sulle braci del turibolo<sup>22</sup>. Questa raffigurazione si addiceva perfettamente all'altare di un capitolo di canonici che aveva come arciprete un cardinale vescovo. In questo modo, il vescovo di Sabina, commissionando l'opera artistica dell'altare della Maddalena, volle far risplendere anche nella rappresentazione visiva il rinnovamento della riforma ecclesiastica voluta da Bonifacio VIII di cui lui stesso fu uno dei registi e protagonisti.

Inizialmente, l'altare della Maddalena – come descrive un altro codice pubblicato dal Lauer – si trovava in una posizione molto importante all'interno della basilica e doveva essere secondo per bellezza e imponenza solamente all'altare maggiore, che era quello pontificio. Era posto davanti al coro dei canonici nella navata centrale e racchiudeva al suo interno una cassa argentea piena di reliquie della santa a cui era dedicato<sup>23</sup>. Sopra l'altare «alto almeno sei piedi»<sup>24</sup>, secondo la descrizione riportata da Cesare Rasponi, vi era un elegante tabernacolo con otto colonnine di un marmo simile a granito con le insegne delle famiglie Colonna e Annibaldi ed era rinchiuso in una cancellata di ferro. Il tabernacolo, poi, era

---

<sup>21</sup> CATTANI, *Il chiostro dei Vassalletto*, cit., p. 8.

<sup>22</sup> Sul dibattito intorno alla tomba di Riccardo Annibaldi e alla sua ricostruzione si veda A. M. ROMANINI, *Arnolfo e gli «Arnolfo» apocrifi*, in *Roma anno 1300. Atti della IV settimana di studi di storia dell'arte medievale dell'Università di Roma «La Sapienza» (19-24 maggio 1980)*, a cura di EAD., Roma 1983, pp. 27-72 e I. HERKLOTZ, «*Sepulcra*» e «*Monumenta*» del Medioevo. *Studi sull'arte sepolcrale in Italia*, Napoli 2001, p. 248-261.

<sup>23</sup> LAUER, *Le palais de Latran*, cit., p. 408.

<sup>24</sup> GARDNER, *The Tomb and the tiara. Curial Tomb Sculpture in Rome and Avignon in the Later Middle Ages*, Oxford 1992, p. 87.

circondato da un basamento ligneo dove si soleva esporre in ostensione le reliquie dei santi contenute nell'altare<sup>25</sup>.

Davanti a questo altare era posta sul pavimento la lastra sepolcrale di Gerardo Bianchi come riferisce, oltre al *Chronicon parmense*, anche la prima linea di uno dei due epitaffi funebri<sup>26</sup>. Non si tratta, infatti, di un vero e proprio monumento sepolcrale ma di una semplice raffigurazione incisa su una lastra marmorea. Che la lastra fosse esattamente posta parallela e in fronte all'altare è, poi, dimostrato dall'orientamento della scrittura dell'epitaffio che suggeriva ai fedeli che venivano a celebrare i sacramenti liturgici all'altare della Maddalena – probabilmente i canonici del capitolo che unici potevano frequentare il coro – di ricordarsi di pregare per il cardinale parmense<sup>27</sup>.

Sotto la lastra sepolcrale, oggi sistemata in un feretro seicentesco sopra un confessionale all'inizio della navata sinistra, si trova un'altra iscrizione funebre che probabilmente fu fatta eseguire più tardi, durante il pontificato di Clemente V (1305-1314) o di un altro papa avignonese, quando fu introdotta anche nelle basiliche romane l'usanza tipicamente francese di ricoprire con tappeti la pavimentazione dei cori dei canonici. In questo modo la lastra sepolcrale del Bianchi, che era posta in terra, non si sarebbe più vista. Così, fu fatto fare un nuovo epitaffio che, oltre ad elogiare i meriti e il *curriculum vitae* di Gerardo, rammentava a coloro che venivano a chiedere l'intercessione della beata Maddalena la presenza, sotto il tappeto, del *tumulus* del Bianchi<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> RASPONI, *De Basilica et Patriarchio Lateranensi*, cit., pp. 51-52. Rohault de Fleury nel 1877, a partire dai frammenti rimastici dell'altare e dalle informazioni sulla basilica lasciate dal Severano nel 1630, ha tentato una ricostruzione architettonica del tabernacolo: cfr. R. DE FLEURY, *Le Latran au moyen âge*, II, Paris 1877, tav. XVIII. Altre illustrazioni si trovano in LAUER, *Le palais de Latran*, cit., p. 231 e tavv. XVII e XX.

<sup>26</sup> «Item eo Anno [1302] die primo Martii venerabilis Pater Gerardus Blancus de Parma Cardinalis Romanae Ecclesiae, qui intitulabatur Dominus Episcopus Sabinensis, obiit in pace Romae et sepultus fuit in Ecclesia Sancti Johannis Laterani ante Altare Beatae Mariae Magdalenae sine aliqua sepultura, quae appareret supra terram»; cfr. *Chronicon parmense*, col. 843.

<sup>27</sup> Il primo epitaffio recita: + QVISQVIS AD ALTARE · VENIES HO SACRIFICARE · QVI VEL ADORARE · MIS GERARDI MEMORARE · / · ORTV PARMENSIS · ¶ · PONTIFICIS SABINENSIS · cit. in M. GUARDO, *Titulus e tumulus. Epitafi di pontefici e cardinali alla corte dei papi del XIII secolo*, («La corte dei papi», 17), Roma 2007, p. 150.

<sup>28</sup> HUI' AB HAC ARA · SEDIS DISTANTIA RARA · PONTIFICIS SCVL TAM · GLEBAM TENET / ATQE SEPVL TAM · QVOD PATET IMPLETVM · PSENS REMONENDO TAPETVM · cit. in *ivi*, p. 151.

Gardner ha osservato che la lastra sepolcrale del vescovo Sabinense è «disegnata in un modo senza pari in Italia»<sup>29</sup>. Ci sono esempi simili in Francia, come quello della lastra tombale dell'abate Adamo nella chiesa di Saint-Denis, ma l'eleganza grafica di quella di Gerardo è «totalmente italiana»<sup>30</sup>. Come per il sigillo cardinalizio che mostrava un'eccezionale purezza del disegno, così anche la lastra sepolcrale e la riedificazione dell'altare della beata Maddalena ci permette di osservare che il Bianchi fu un generoso mecenate dell'arte romana<sup>31</sup>. Data la fragilità delle lastre sepolcrali e il loro facile deterioramento colpisce, inoltre, lo stato di eccezionale conservazione in cui si trova ancora oggi quella del Bianchi che molto deve alla posizione assegnatagli nel XVII secolo durante la ristrutturazione del Borromini.

La scelta della lastra tombale al posto di un monumento sepolcrale solenne, come quello che si fecero costruire molti cardinali del Duecento, dice oltremodo qualcosa della consapevolezza che il defunto ebbe di sé e di quello che egli volle comunicare ai posteri. Mentre un monumento insigne, infatti, richiamava più facilmente alla grandezza dell'uomo, delle sue gesta e delle sue capacità economiche, o della nobiltà della *domus* a cui apparteneva e trovava la sua principale funzione nel prolungarne la memoria nel tempo, la decisione di porre il proprio *tumulus* sul nudo pavimento, senza nessun particolare sfarzo, documenta al contrario l'*humilitas* del defunto.

Boncompagno da Signa, nel suo celebre trattato del 1227, il *Candelabrum eloquentiae*, osservò che cinque erano le motivazioni che inducevano ad ornare i sepolcri: «la consuetudine, la devozione, l'amore, i meriti delle persone e il vano desiderio di gloria»<sup>32</sup>. Se una di queste prevalse negli intenti del cardinale parmense fu certamente quella devozionale. Una pietas che egli stesso volle rivolgere a santa Maria Maddalena, per la quale fece ricostruire a sue spese l'altare-reliquiario, e che chiese per se stesso ugualmente ai fedeli che avrebbero frequentato il ciborio cosmatesco, *pro remedio animae suae*.

#### 8.4 «*O mors impavida, crudelis, mors homicida*»: l'immagine mortis e la memoria di sé nell'epitaffio funebre di Gerardo Bianchi.

Alcune importanti indagini di Marco Guardo, raccolte in un recente volume dal titolo *Titulus e tumulus*, hanno messo in luce la peculiarità e

---

<sup>29</sup> GARDNER, *The Tomb and the tiara*, cit. p. 87.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> *Ivi*, p. 88.

<sup>32</sup> La traduzione è tratta da A. PETRUCCI, *Le scritture ultime. Ideologia della morte e strategie dello scrivere nella tradizione occidentale*, Torino 1995, p. 75.

l'interesse che i carmi funerari cardinalizi e curiali in genere hanno per una storia della mentalità della Curia pontificia del Duecento. Lo studio di queste fonti non solo ha messo in risalto un continuum, anche da un punto di vista stilistico-formale, con la tradizione pagana classica, segno della viva cultura retorica della corte papale del XIII secolo, ma ha anche permesso di cogliere l'incontro di alcuni temi classici, come quelli della *brevitas* e della *vanitas vitae* o dell'*improba mors*, con la cultura cristiana della Curia<sup>33</sup>.

Ci si appoggerà, dunque, alle considerazioni dello studioso per analizzare i due epitaffi funebri del cardinale parmense. In primo luogo, si riporterà il testo delle due iscrizioni così come è stato esaminato criticamente e pubblicato da Guardo; in secondo luogo, si cercherà di cogliere, dall'analisi stilistica approntata dallo studioso, elementi utili alla presente ricerca, sottolineando quegli aspetti che evidenziano la percezione della vita e della morte che ebbe Gerardo, come rappresentate di un'élite del suo tempo che predispose anch'essa, per usare un'espressione di André Vauchez, una particolare «politica della morte»<sup>34</sup>.

Entrambe le iscrizioni sono della stessa mano lapicida e sono scolpite in lettere gotiche. La prima epigrafe che appare sulla lastra sepolcrale del vescovo di Sabina recita:

+ Quisquis ad altare venies hoc sacrificare,  
qui vel adorare vis, Gerardi memorare,  
ortu Parmensis (et) pontificis Sabinensis<sup>35</sup>.

La seconda epigrafe, ordinata qualche anno dopo la morte del porporato parmense – forse durante il pontificato di Clemente V o di un altro pontefice avignonese, quando si iniziarono ad utilizzare i tappeti per coprire i pavimenti dei cori –, recita:

+ Hoc atte(n)dat homo p(er) funus quid sibi promo;  
est humus un(de) sumus, (et) transim(us) quasi fumus.  
Marti[us] intrabat, annos D(omi)ni nu(mer)abant  
M sem(e)l (et) C ter bis (et) I, cum fine b(e)ato

<sup>33</sup> Cfr. l'introduzione in GUARDO, *Titulus e tumulus*, cit., pp. 9-22.

<sup>34</sup> VAUCHEZ, *Esperienze religiose nel Medioevo*, cit., p. 239. Si veda a proposito anche il capitolo *I rituali della morte* in PARAVICINI BAGLIANI, *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., pp. 235-251.

<sup>35</sup> La traduzione del testo è tratta dal citato lavoro di Guardo: «Chiunque tu sia, che, appressandoti a questo altare, vuoi compiere un sacrificio o volgere a Dio una preghiera, serba memoria di Gerardo, che nacque in Parma e fu vescovo in Sabina»; cfr. GUARDO, *Titulus e tumulus*, cit., pp. 151-152.

Parmensis natu, Sabine(n)sis pontificatu  
 cardineo, migravit h(omo) Gerardus honoris.  
 Missus ab arce Syon, sanans a(n)i(m)as rediit de  
 Hispanis, Francis, Apulis de Siciliaque.  
 Mira viri virtus parendi victima, qui se  
 taliter expo(s)uit marib(us), terris inimicis!  
 Hui(us) morte nite(n)s spec(u)l(u)m dep(er)dit ho(n)estas,  
 po(n)tificu(m) vita, cleri mod(us) (et) via veri,  
 virtutu(m) g(ra)vitas (et) me(n)s (et) pratica iuris.  
 Sermo brevis poste(m) p(er)dit, p(ro)lix(us) (et) hoste(m).  
 O mors i(m)pavida, crudelis, mors ho(m)icida,  
 febris (et) o tristis q(ue) Gerardu(m) rapuistis!  
 + Iste, bonis bon(us) (et) rep(ro)bis on(us), iste colon(us)  
 pacis, gaudentes hilarans, reparans penitentes.  
 Quot dilatare loca Sancto(r)um, reparare  
 quot p(ro)ponebat (et) quot bona mente gerebat,  
 quot pia donavit, reparavit (et) hedicavit!  
 Si quisq(uam) nosset p(ro)fecto dicere posset!  
 Per fragiles pontes mundanos p(re)tereuntes  
 ad celi montes, sic mundi p(re)tereuntes.  
 Hui(us) ab hac ara sedis distantia rara  
 pontificis scultam glebam tenet atq(ue) sepultam:  
 quod patet inpletum p(re)sens removendo tapetum.  
 Actis exequiis, que pontifice(m) decureru(n)t,  
 delatu[m] p(ro)priis humeris in humo posueru(n)t  
 hunc ibi Sycilie rex (et) regum duo nati,  
 turba militie, comitum divitu(m) sociati.  
 Per te consecrat, lector devote, p(re)camen:  
 hic q(ui) presul, amen, in iugi pace quiescat<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> «Gli uomini volgano la mente a ciò che profferisco loro con quest'epitaffio: è terra ciò che compone la nostra natura, e come fumo ci dileguiamo. Già volgeva il mese di marzo dell'anno 1302 quando Gerardo, uomo degno di gloria, che nacque in Parma e fu vescovo in Sabina, con morte beata migrò in cielo. Fu inviato dalla rocca di Sion per curare la salvezza delle anime nelle terre di Spagna e di Francia, di Puglia e di Sicilia, donde fece ritorno. Mirabile la virtù nell'obbedienza, propria di una vittima che tanto espose la sua vita a mari e terre ostili! Alla sua morte l'onestà, la vita dei vescovi, la regola del clero, la via del vero, la solennità delle gesta virtuose, lo studio e l'esercizio del diritto furono privati di un fulgido specchio. La brevità dell'orazione perdé un sostegno e il sermone esteso un nemico. O morte impavida, crudele, morte omicida, o febbre malvagia che rapiste Gerardo! Giusto coi giusti, grave soma ai rei, fu costui colono di pace e arrecò gioia a coloro che gioivano, riconducendo al bene i peccatori. Quante, quante volte propose di accrescere e di risanare le dimore dei santi, quante azioni compì con mente benigna, quanto donò con animo pio, quanti edifici eresse e

Dalla prima epigrafe, pur se composta da solo tre esametri, emergono già alcuni aspetti interessanti. Il primo, si riferisce alla richiesta di preghiere di suffragio che il defunto stesso rivolge al fedele che si appressa al suo sepolcro. Il «memorare» del secondo emistichio, che ha funzione di imperativo, è da intendersi, infatti, non solo nel senso di ‘ricordo nostalgico’ del defunto, ma, soprattutto, di ‘memoria cristiana’ che ha la sua espressione nella preghiera per la sorte eterna dell’anima dell’estinto. Il secondo aspetto, invece, svela una consuetudine tipicamente medievale. Molto spesso, infatti, il morente richiedeva di farsi seppellire al fianco di un altare non solo per essere più vicino alle reliquie dei santi che in esso erano contenute ma anche per essere presente, anche da morto, alla celebrazione dell’ufficio liturgico<sup>37</sup>.

La seconda epigrafe rispetto alla prima, invece, è molto più complessa, sia sotto il profilo stilistico che contenutistico. È composta di trentatré esametri. Il primo emistichio introduce subito, con un solenne monito, un primo tema di retaggio classico, tipico delle epigrafi sepolcrali, intriso però di immagini bibliche. È quello della *vanitas vitae*: «è terra ciò che compone la nostra natura, e come fumo ci dileguiamo»<sup>38</sup>. I tre versi seguenti offrono, poi, un’indicazione temporale precisa della morte del cardinale («il mese di marzo del 1302»)<sup>39</sup>, sottolineando il carattere “beato” del trapasso («con morte beata migrò in cielo») e alcuni dati biografici di Gerardo («uomo degno di gloria, che nacque in Parma e fu vescovo in Sabina»).

Con questo verso biografico l’autore dell’epigrafe introduce l’elogio dell’attività legatizia del Bianchi che trova perfetta corrispondenza nelle fonti pontificie e angioine analizzate: «fu inviato dalla rocca di Sion per curare la salvezza delle anime nelle terre di Spagna e di Francia, di Pu-

quanti restaurò! Se alcuno ne fosse capace, certo potrebbe narrare tutto questo! Noi per i fragili ponti della vita ascendiamo alle vette del cielo, e similmente trascorrono i mondi. Nella chiesa, non lungi da questo altare, è posto il sepolcro che reca incisa l’effigie del vescovo: ciò appare in piena vista ove si tolga il tappeto che ricopre la tomba. Compiute le esequie, degne del vescovo, il sovrano di Sicilia, i due nati di stirpe regale e una folta schiera di cavalieri e di ricchi conti qui lo sorressero a spalla e lo seppellirono. Grazie a te, che leggi devotamente, crescano le preghiere in suffragio della sua anima e questi, che fu vescovo, nella pace eterna riposi. Così sia!»; cfr. *ivi*, pp. 151-153.

<sup>37</sup> HERKLOTZ, «*Sepulcra*» e «*Monumenta*» del Medioevo, cit., p. 66.

<sup>38</sup> GUARDO, *Titulus e tumulus*, cit., p. 153.

<sup>39</sup> Nell’obituario della cattedrale di Saint-Gervais di Soissons si trova indicato al 21 febbraio un obito di probabile origine testamentaria che dice: «Obiit dominus Gerardus de Parma episcopus Sabinensis qui dedit nobis casulam, dalmaticam et tunicam de samito rubeo cum aurifrisiis perpulcris, tunica et dalmatica ornatis versus talos de panno viridi seminato floribus auratis» (BnF, *Collection Baluze*, 46, f. 453r).

glia e di Sicilia, donde fece ritorno»<sup>40</sup>. Le informazioni geografiche delle missioni oltre ad indicare fedelmente le diverse destinazioni enucleano anche le ragioni delle legazioni diplomatiche in cui fu coinvolto il cardinale di Parma. Con il riferimento alla «Spagna», per esempio, l'autore intese tramandare la notizia della legazione svolta a Tolosa e Bordeaux, nel biennio 1278-1279, che ebbe lo scopo di trovare una mediazione di pace tra le corone di Francia e Aragona. Il riferimento alla «Francia» indicava la missione del 1290-1291 con il cardinale Benedetto Caetani. I riferimenti alla «Sicilia» e alla «Puglia», infine, indicavano le legazioni che maggiormente impegnarono il vescovo di Sabina: la prima legazione in Sicilia dal 1282 al 1284, la reggenza del Regno di Napoli tra il 1285 e il 1289 ed, infine, l'ultima legazione siciliana tra il 1299 e il 1300.

Interessante è l'identificazione tra il mandante delle missioni del cardinale vescovo, il pontefice e la Chiesa romana, e la «rocca di Sion», immagine biblica che identificava la casa di Davide, ovvero quella Gerusalemme terrena che nella Chiesa diveniva prefigurazione della Gerusalemme celeste<sup>41</sup>. Al ricordo dell'impegno diplomatico al servizio della corte pontificia seguono, poi, due versi che, nell'efficace traduzione di Guardo, rivestono uno straordinario giudizio sulla qualità dell'operato del Bianchi: «mirabile la virtù nell'obbedienza, propria di una vittima che tanto espose la sua vita a mari e terre ostili!»<sup>42</sup>. Niente di più conforme a ciò che è emerso dalle altre fonti!

La virtù dell'*oboedientia* alla figura del pontefice, nella sua oggettiva funzione ecclesiale di *Vicarius Christi*, sia che esso fosse francese o romano, secolare o religioso, definì più di qualsiasi altra qualità l'appartenenza ecclesiastica di Gerardo Bianchi. Anche quando gli indirizzi politici della Curia e del collegio cardinalizio non lo convincevano o contraddicevano la sua esperienza sul campo, un'obbedienza quasi monastica, oseremmo dire 'benedettina', fu il *leitmotiv* che caratterizzò l'azione politica e pastorale di Gerardo, i cui tratti salienti i versi seguenti dell'epitaffio descrivono nel particolare.

«Alla sua morte l'onestà, la vita dei vescovi, la regola del clero, la via del vero, la solennità delle gesta virtuose, lo studio e l'esercizio del diritto furono privati di un fulgido specchio»<sup>43</sup>. Anche in questo caso i riferimenti, tutt'altro che enfaticanti, pur per sommi capi, tratteggiano perfet-

---

<sup>40</sup> *Ibidem*.

<sup>41</sup> Il riferimento alla rocca di Sion si trova nel secondo libro di Samuele nel quale si racconta che Davide re di Giuda diviene, per volere divino, anche re di Israele: «...Ma Davide prese la rocca di Sion, cioè la città di Davide...Davide abitò nella rocca e la chiamò Città di Davide»; cfr. 2 Sam 5, 7-9.

<sup>42</sup> GUARDO, *Titulus e tumulus*, cit., p. 153.

<sup>43</sup> *Ibidem*.



tamente il contributo dato da Gerardo alla Chiesa del suo tempo: le numerose commissioni a cui partecipò per verificare o definire l'elezione di vescovi e abati, il sinodo di Melfi del 1284 e la riorganizzazione della vita del clero nel Regno di Sicilia, la riforma del capitolo canonico del Laterano, l'istituzione della prepositura e la regolamentazione interna del capitolo dei canonici del Battistero di Parma, la fondazione dell'abbazia cistercense di Valserena, gli studi giuridici a Parma, Bologna e in Curia oltre che la pratica della scienza giuridica a servizio della Chiesa come *auditor* e come legato apostolico.

A questo punto l'autore dell'epitaffio, con un verso molto elaborato, inserisce un *topos* dell'epigrafia medievale e umanistica: quello della *mors crudelis*. L'invettiva contro la morte che ha strappato Gerardo a una vita così feconda per la Chiesa è carica di toni particolarmente vigorosi: «O morte impavida, crudele, morte omicida, o febbre malvagia che rapiste Gerardo!»<sup>44</sup>. Questo verso offre, inoltre, un indizio importante per la ricostruzione biografica relativo alla causa della scomparsa del vescovo di Sabina: la febbre<sup>45</sup>. A prescindere dal dato specifico, alquanto suggestivo è comunque il tono della denuncia contro l'*improba mors*. In pochi casi, infatti, il *topos* della morte crudele e omicida raggiunge un'intensità pari a quella di quest'epitaffio.

È questo un sicuro sintomo della percezione che i contemporanei di Gerardo – ed è probabile che a loro fosse accomunato anche il cardinale parmense – ebbero della drammatica *quaestio* della fine della vita e del destino del corpo: in questi brevi ma intensi versi lo strappo dalla vita terrena sembra quasi prevalere sulla percezione del trapasso come nuovo *dies natalis*<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> *Ibidem*.

<sup>45</sup> Su questo particolare Iiro Kajanto ha avanzato un'ipotesi molto suggestiva quanto poco documentata e cioè che la febbre di Gerardo sia stata generata dalla peste, cosa che permetterebbe di asserire che questo verso dell'epitaffio funebre del Bianchi è la prima attestazione nell'epigrafia del XIV secolo del fenomeno della peste; cfr. I. KAJANTO, *Classical and Christian. Studies in the Latin epitaphs of medieval and renaissance Rome*, Helsinki 1980, p. 33. Al contrario Guardo, ha sostenuto la forzatura di questa congettura e, limitandosi alla terminologia dell'epitaffio, ha osservato che «non sarebbe certo mancata, nel nostro testo, particolarmente ricco di dati informativi e di precisazioni» una nota specifica sulla natura di questa febbre; cfr. GUARDO, *Titulus e tumulus*, cit., p. 158. Essendo Gerardo morto all'inizio del mese di marzo, è difficile anche credere che si tratti di quelle febbri malariche che, spesso, imperversavano durante le estati romane duecentesche e che hanno decimato il Collegio cardinalizio in buona parte del secolo XIII.

<sup>46</sup> Un contributo molto importante al dibattito filosofico del Duecento sulla morte e sul destino del corpo è stato offerto da Tommaso d'Aquino nella sua opera *Summa contra gentiles*. Si vedano le importanti riflessioni a proposito di F. RUELLO, *La*

Dopo l'invettiva contro la morte il tema ritorna sui meriti del porporato permettendo di cogliere nuovamente una forte consonanza tra l'elogio del defunto e la ricostruzione biografica finora approntata sulla scorta di un'altra tipologia di fonti. «Giusto coi giusti, grave soma ai rei, fu costui colono di pace e arrecò gioia a coloro che gioivano, riconducendo al bene i peccatori. Quante, quante volte propose di accrescere e di risanare le dimore dei santi, quante azioni compì con mente benigna, quanto donò con animo pio, quanti edifici eresse e quanti restaurò!»<sup>47</sup>.

Egli fu «colono di pace» o, come lo definì Niccolò III, «amico della pace» e questo suo carattere incline allo spirito conciliativo lo espresse in innumerevoli occasioni, non solo durante le legazioni diplomatiche che lo videro impegnato a sanare divisioni tra le diverse monarchie europee. Si pensi, solo per fare un esempio, all'attenzione rivolta alla città natale durante le tensioni tra vescovo e comune alla fine del XIII secolo, per la pacificazione della quale si impegnò in mediazioni e tentativi di compromesso in Curia: quasi un'eco lontana di quelle conciliazioni cittadine operate dall'ordine dei Minori e alle quali assistette, ancora ragazzo, negli anni trenta del Duecento<sup>48</sup>.

Gerardo fu non solo un appassionato fautore della pace ma anche un uomo «pio» e generoso: il riferimento è chiaramente alla prodiga munificenza con la quale Gerardo costruì e risanò le «dimore dei santi». In questa espressione si può intravedere non solo la traccia di quei lasciti o di quel mecenatismo artistico per i quali Gerardo fu sempre pronto a elargire ingenti somme di denaro – non ultimo l'altare della Maddalena di fronte al quale si fece seppellire –, ma anche la costruzione di vere *opera Dei* che fossero dimore e, al contempo, “fucine” di santi.

La collegiata del Battistero e l'istituzione del suo capitolo o l'erezione dell'abbazia cistercense di Valserena, per fare ancora degli esempi 'parmensi', non furono opere ideate e realizzate con l'unico scopo di perpetrare la memoria di sé o come occasione per alimentare un sistema clientelare che caratterizzava ogni *domus* cardinalizia e non, ma furono *monumenta fidei* per il popolo. Che quest'ultimo, poi, recepisce questo messaggio è documentato dalle diverse attestazioni di stima incondizionata e dalle donazioni fatte al cardinale per collaborare al suo progetto durante gli ultimi anni della sua vita<sup>49</sup>.

---

*résurrection du corps sera l'œuvre du Christ. Raison et foi au Moyen Age*, «Les Quatre fleuves», 15-19 (1982), pp. 93-114.

<sup>47</sup> GUARDO, *Titulus e tumulus*, cit., p. 153.

<sup>48</sup> Cfr. *infra*, cap. II, parag. III.

<sup>49</sup> Alessandrino Mantello, per esempio, nella primavera del 1300 giurò di non volere dare nulla dei propri beni a nessuno se non al cardinale Gerardo Bianchi, suo

Infine, l'autore, dopo aver riproposto il tema della *vanitas* («noi per i fragili ponti della vita ascendiamo alle vette del cielo, e similmente trascorrono i mondi») e indicato la posizione precisa della sepoltura all'interno della basilica in modo che il fedele che veniva all'altare non si dimenticasse di pregare per il cardinale («nella chiesa, non lungi da questo altare, è posto il sepolcro che reca incisa l'effigie del vescovo: ciò appare in piena vista ove si tolga il tappeto che ricopre la tomba»), offre una descrizione della cerimonia funebre che si svolse nel 1302 nella chiesa di San Giovanni in Laterano: «compiute le esequie, degne del vescovo, il sovrano di Sicilia, i due nati di stirpe regale e una folta schiera di cavalieri e di ricchi conti qui lo sorressero a spalla e lo seppellirono»<sup>50</sup>. L'immagine degli illustri personaggi che portarono il feretro durante le esequie – esequie che, precisa l'autore, furono «degne di un vescovo» – e che seppellirono la salma di Gerardo – il riferimento è innanzitutto a Carlo II d'Angiò, re di Sicilia, a suo figlio Raimondo Berengario e a Filippo di Chieti figlio di Gui Dampierre, conte di Fiandra – chiude solennemente il carne funerario. Rimane nuovamente l'invito alla preghiera affinché Gerardo «in iugi pace quiescat».

#### 8.5 *La fondazione della Collegiata del Battistero di Parma e i suoi primi statuti.*

Durante il ritorno dalla legazione in Francia del 1290-1291 il cardinale Gerardo, come già accennato, si fermò a Parma dove fu accolto a festa da tutta la cittadinanza. Durante questo soggiorno, prendendo atto che nel Battistero cittadino non venivano celebrate le «laudes mattutinas» e nessun altro ufficio liturgico, ideò un'istituzione che officiasse la messa e le altre pratiche devozionali e servisse la pietà dei fedeli<sup>51</sup>.

Il Bianchi istituì, dunque, un capitolo canonico composto da sei canonici – quattro di ordine sacerdotale e altri due rispettivamente dell'ordine diaconale e suddiaconale – e ad esso assegnò come dote la tenuta di Mazzabue di mille duecento settanta nove biolche di terreno, che comprò a sua volta dal vescovo di Parma, Obizzo Sanvitale<sup>52</sup>, a cui furo-

---

benefattore, a cui solo si riservò di fare donazioni; cfr. ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 10.

<sup>50</sup> GUARDO, *Titulus e tumulus*, cit., p. 153.

<sup>51</sup> E. GUERRA, *La Collegiata Insigne del Battistero di Parma. Memorie Storiche Canoniche*, Parma 1923, p. 12.

<sup>52</sup> Nel marzo del 1291 Bonifacio, arcivescovo di Ravenna, acconsentì alla vendita della tenuta che apparteneva al patrimonio immobiliare della chiesa parmense (AFFÒ, *Storia di Parma*, IV, Appendice, doc. 2, pp. 343-344). Così, nell'agosto dello stesso anno, Gerardo poté dotare la Collegiata di un proprio patrimonio (ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3336).

no aggiunte altre duecento quattro biolche di terreno che Gerardo deteneva presso San Donnino<sup>53</sup>. L'atto di donazione fu firmato dallo stesso cardinale a Rieti il 15 gennaio 1293 alla presenza del suo notaio, il parmense Armanino Mantelli, e di diversi testimoni tra i quali il suo cappellano e nipote Giovanni *de Palasone* che del capitolo fu chiamato a rivestire il titolo di primo prevosto<sup>54</sup>.

Alla generosità del vescovo di Sabina seguì quella di altri parmensi come lo stesso Giovanni *de Palasone* e di suo padre, il *magister* Gherardo *de Palasone*, i quali donarono loro stessi diversi terreni e si impegnarono a cercare altri fondi per il sostentamento della nuova fondazione ecclesiastica<sup>55</sup>. Inoltre, il prevosto del Capitolo, essendo stato nominato nel 1292 esecutore testamentario di Giovanni Boroni, ottenne da quest'ultimo di donare ad Alberto Codulo, nipote e vicario del cardinale, altre novantadue biolche di terreno poste in Malandriano nel parmense da anettere al patrimonio del Battistero<sup>56</sup>.

A queste donazioni si aggiunsero numerosi altri lasciti, come è stato dimostrato nel capitolo precedente, ai quali si associarono anche quelli importanti del vescovo Obizzo Sanvitale e del Capitolo della Cattedrale che donarono le rendite e la chiesa di San Michele del Canale e le case ad essa annesse<sup>57</sup>. Fu ingaggiata, dunque, per il sostentamento della neonata fondazione, una sorta di “gara della carità”, a cui contribuirono le maggiori istituzioni ecclesiastiche secolari cittadine, che portò ad aumentare il patrimonio immobile della neonata fondazione sino ad un'estensione di più di duemila biolche di terreno.

Oltre alla costituzione del suo primo nucleo patrimoniale la Collegiata del Battistero ottenne nel 1294 da Celestino V, durante il breve periodo del suo pontificato, alcuni benefici che furono ottenuti grazie alle intercessioni in Curia del suo fondatore. Il 12 ottobre il papa scriveva a Giovanni da Palasone e all'intero Capitolo, concedendo la facoltà di rimuovere il cappellano della chiesa di San Nicola presso Mazzabue<sup>58</sup> mentre il 15 dello stesso mese scriveva al vescovo di Parma, Obizzo, perché non

---

<sup>53</sup> GUERRA, *La Collegiata Insigne del Battistero di Parma*, cit., p. 13.

<sup>54</sup> Il testo dell'atto è stato editato in LOPEZ, *Il Battistero di Parma*, cit., p. 130.

<sup>55</sup> Secondo Egidio Guerra i due de Palasone donarono al Battistero settanta due biolche nell'area di Trecasali, ventitré biolche a Pizzolese e Gainago, quaranta quattro in Fraore, cento undici nella contrada di San Martino dei Bocci e trentadue nella zona di San Vitale dei Monaci a Pedrignano, per un totale di duecento ottantadue biolche di terreno; cfr. GUERRA, *La Collegiata Insigne del Battistero di Parma*, cit., p. 14; LOPEZ, *Il Battistero di Parma*, cit., p. 132.

<sup>56</sup> GUERRA, *La Collegiata Insigne del Battistero di Parma*, cit., p. 14.

<sup>57</sup> *Ibidem*.

<sup>58</sup> *Ivi*, Appendice, doc. 4, p. 104.

imponesse al Capitolo una somma annua maggiore di cento soldi imperiali<sup>59</sup>.

Il cardinale, tuttavia, non si accontentò di creare solamente un patrimonio che sostenesse economicamente la vita del Capitolo ma volle anche definire, secondo il diritto della Chiesa, l'ordinamento interno della nuova istituzione così che essa potesse avere uno scopo e una regola che disciplinasse la sua vita interna. L'8 ottobre del 1299 da Napoli, poco prima di partire per la sua ultima missione siciliana, inviò a Parma una bolla in cui stabiliva a sei il numero canonico degli appartenenti al Capitolo e dava loro una figura di riferimento, il preposito, che fungesse da guida della nuova comunità<sup>60</sup>. A quest'ultimo concedeva come retribuzione venti lire imperiali dai proventi comuni, oltre alle prebende dovute in quanto canonico del Capitolo.

Sono proprio gli statuti del Capitolo del Battistero la fonte che svela i motivi della munificenza di Gerardo. In essi il vescovo di Sabina, innanzitutto, osserva:

...sperantes quod intercessionibus precursoris illius qui viam Domini preparavit in heremo beati videlicet Johannis Baptiste sic supremo cardine presignati quod inter natos mulierum non surrexerit eo major viam nobis ad vitam eternam potest misericorditer aperiri excitam...corde solliciti ut Ecclesia Baptisterii Parmensis que est ipsius beati Johannis vocabulo gloriosus insignita per...dignos gubernetur et cultus divini officii celebritate qua convenit servetur in illa juxta modum ordinationis nostre inferius ordinate...<sup>61</sup>

Il primo scopo, dunque, era quello di fare in modo che in una chiesa del valore del Battistero, cuore della religiosità civica, intitolata oltretutto a «colui che aveva preparato la via al Salvatore», San Giovanni Battista, potesse essere celebrata la liturgia quotidiana. Da notare è la particolare devozione per il santo precursore del Cristo dimostrata da Gerardo in questo *incipit* di lettera, devozione documentata oltremodo dall'affresco che lo stesso cardinale commissionerà per l'interno del capolavoro antelamico nel quale si farà raffigurare in ginocchio orante a fianco del santo che lo presenta alla Vergine in trono con Bambino. Ancora più avanti Gerardo stabilisce:

...Item statuimus quod singulis dies celebrante in ipsa Ecclesia due misse ad minus una de die et una de mortuis pro salute anime nostre parentum

---

<sup>59</sup> LOPEZ, *Il Battistero di Parma*, cit., p. 132.

<sup>60</sup> AFFÒ, *Storia di Parma*, IV, Appendice, doc. 7, pp. 349-350.

<sup>61</sup> *Ibidem*.

et benefactorum nostrorum et eorum qui porrexerunt et porrigent in futurum adjutricem manum in terris vineis pratis domibus pecunia et rebus aliis mobilibus et immobilibus ad sustentationem deservitium Ecclesiae prelibate in qua matutinum missam majorem et vespas cum nota alias vero horas pro voluntate canonicorum cum nota vel fine nota dici columus et mandamus...<sup>62</sup>

In questo passaggio si evidenzia un altro e non secondario scopo. Dopo la devozione personale e la volontà di favorire la pietà cristiana cittadina Gerardo desiderava assicurarsi preghiere «pro salute animae suae», dei suoi familiari e di tutti quei benefattori che in ogni modo avessero sostenuto la vita del Battistero.

Seguivano poi altre disposizioni come quelle relative ai compensi per i canonici che celebravano il mattutino, la messa e i vesperi, o all'istituzione del massario per l'amministrazione dei beni del Battistero o ancora ai compensi da elargire a Nigro de Laude, familiare e servitore dello stesso cardinale, per le luminarie e il suonare le campane<sup>63</sup>.

Tornano ancora una volta in primo piano le due ragioni che avevano mosso il cardinale anche in occasione del restauro dell'altare della Maddalena in Laterano: la volontà di istituire un culto che servisse alla pietas cristiana cittadina e il desiderio di ottenere preghiere per la propria anima e per quelle degli appartenenti al proprio consorzio familiare. Pur mantenendosi tutti i segni tipici del rapporto con la morte che contraddistinsero il cristianesimo tardo medievale – rappresentazione del defunto, iscrizioni commemorative –, nell'esperienza del Bianchi sembra, tuttavia, come avvenne nel cristianesimo dei primi secoli, che il carattere escatologico prevalga su quello retrospettivo<sup>64</sup>: un segno anch'esso della mentalità propria del vescovo di Sabina.

#### 8.6 *Gerardo Bianchi in ginocchio: l'affresco votivo nel Battistero di Parma.*

Nel Battistero di Parma, come è stato in precedenza notato<sup>65</sup>, si trova una raffigurazione del cardinale vescovo di Sabina. Si tratta del primo e principale affresco commemorativo del Battistero nel quale Gerardo Bianchi è raffigurato in ginocchio, sotto la protezione di Giovanni Battista «ad quem specialis devotionis affectum gerere dignoscitur», davanti alla Madonna che tiene sulle ginocchia Gesù bambino e all'arcangelo Gabriele che tiene in mano una verga gigliata.

---

<sup>62</sup> *Ibidem.*

<sup>63</sup> *Ibidem.*

<sup>64</sup> VAUCHEZ, *Esperienze religiose nel Medioevo*, cit., p. 240.

<sup>65</sup> Cfr. *infra*, cap. I, parag. I.

Tralasciando considerazioni di natura critico-artistica, per le quali si rimanda al saggio citato di Massimo Ferretti<sup>66</sup>, ciò che preme sottolineare qui è lo scopo e i modelli a cui si rifà questo affresco. L'opera fu commissionata con ogni probabilità dallo stesso cardinale di Parma il quale aveva provveduto a erigere nel 1299 il capitolo dei canonici del Battistero. La motivazione di questa nuova creazione era chiara: Gerardo considerava «indecens et indignum» che la «Ecclesiam Vestram Baptisteri» non avesse ministri che officiassero le lodi a Dio<sup>67</sup>.

Rimasto sempre vicino con la mente e con il cuore alla sua città natale il cardinale vescovo scelse come monumento da sussidiare con la propria munificenza un luogo simbolo di Parma che esprimeva in sé un aspetto fondante del Medioevo cristiano: il Battistero. La funzione salvifica del battesimo, la «nuova nascita» a Dio che con esso avveniva, conferiva all'edificio un ruolo essenziale non solo nella vita religiosa della città ma anche in quella civile. Nel Battistero, infatti, i bambini appena nati diventavano non solo cristiani ma anche cittadini di Parma. Anzi, entravano a far parte veramente del *corpus* cittadino, proprio perché erano chiamati a far parte della sua chiesa. La centralità di questo edificio, che non a caso era stato eretto a fianco della cattedrale, consisteva, dunque, nell'essere il crocevia della religiosità popolare e di quella istituzionale, di quella pubblica e di quella privata, di quella laica e di quella religiosa<sup>68</sup>.

Farsi ritrarre in questo monumento significava legare la memoria di sé a quella della città stessa e della sua chiesa. L'aspetto devozionale, però, domina ancora su quello della memoria storica. L'affresco, infatti, era in se stesso un'incessante preghiera per il destino eterno del vescovo di Sabina. L'immagine del benefattore sarebbe così rimasta viva nella mente e nelle orazioni quotidiane dei canonici che, secondo lo statuto dettato dallo stesso Gerardo, dovevano celebrare due messe giornaliere<sup>69</sup>.

Questa tipologia di immagini votive era molto diffusa nel XIII secolo e fu utilizzata in Curia anche dagli stessi pontefici. Si pensi agli esempi che riguardano pontefici contemporanei di Gerardo come Niccolò IV e Bonifacio VIII. I mosaici absidali della Basilica di San Giovanni in Laterano fatti restaurare dal primo pontefice francescano conservano ancora l'effigie del pontefice genuflesso presentato al Cristo da Maria e dal fondatore dell'ordine. Nella medesima basilica è ancora oggi conservata un'opera di Arnolfo di Cambio, che ritrae una figura di papa – probabilmente Bonifacio VIII – in ginocchio con le mani giunte in atto di pre-

---

<sup>66</sup> FERRETTI, *Gli affreschi del Trecento*, cit., pp. 145-151.

<sup>67</sup> GUERRA, *La Collegiata insigne del Battistero di Parma*, cit., p. 105.

<sup>68</sup> LE GOFF, *Lo spazio della fede*, in *Battistero di Parma. La decorazione pittorica*, cit., pp. 11-23, 11-12.

<sup>69</sup> FERRETTI, *Gli affreschi del Trecento*, cit., pp. 144-145.

ghiera<sup>70</sup> o ancora, come ha ricordato Paravicini Bagliani nella sua biografia su papa Caetani, il mosaico posto al di sopra della figura giacente del sepolcro, attribuito a Jacopo Torriti, in cui Bonifacio VIII è rappresentato in ginocchio che prega davanti alla figura della Madonna con bambino<sup>71</sup>.

### 8.7 Gerardo Bianchi e la memoria di sé nei lasciti testamentari.

Altre fonti utili a cogliere aspetti della mentalità di un cardinale del Duecento sono certamente il suo testamento e quei documenti che attestano i lasciti di beni donati in eredità dal porporato. L'importanza di questo tipo di testimonianze risiede nel fatto che introduce lo storico nella scoperta di aspetti della vita dell'ecclesiastico che altre fonti non permettono di individuare: quali persone e istituzioni furono al centro degli interessi del defunto; che valore egli diede a ciascuna di esse; le ragioni di un certo interesse per una determinata opera o fondazione. In sintesi, quelle testamentarie sono fonti che svelano qualcosa della memoria che l'estinto ha lasciato di sé. Queste tracce normalmente sono "involontarie", nel senso che non sono state pensate per tramandare la memoria di sé come un testamento, eppure, allo stesso modo di quelle "volontarie" possono svelare ugualmente qualcosa di essa, nonostante la volontà di chi le ha redatte.

I documenti testamentari dei cardinali del XIII secolo sono stati studiati approfonditamente da Paravicini Bagliani in un'opera edita nel 1980 per la Società Romana di Storia patria. In questa ricerca lo studioso ha raccolto materiale utile a ricostruire le ultime volontà di sessanta sette cardinali della cui metà circa ha editato anche i testamenti o i codicilli<sup>72</sup>. Tra questi vi sono anche le testimonianze relative al cardinale Gerardo Bianchi.

Per il suo dossier Paravicini Bagliani ha raccolto un totale di sei documenti: la *licentia testandi* concessa da papa Niccolò III nel 1278 durante la legazione di Gerardo a Tolosa e Bordeaux<sup>73</sup>, una lettera di Bonifacio VIII databile tra il gennaio del 1295 e il marzo del 1302<sup>74</sup>, l'indicazione di un testamento nuncupativo del 22 febbraio del 1302 redatto dal notaio parmense del cardinale Accursino Baratti<sup>75</sup>, l'esecuzione testamentaria dettata da Bonifacio VIII il 16 aprile del 1302<sup>76</sup>, un mandato dell'agosto

---

<sup>70</sup> G. B. LADNER, *Images and Ideas in the Middle Ages. Selected Studies in History and Arts*, I, Roma 1983, pp. 217-218.

<sup>71</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *Bonifacio VIII*, cit., p. 227.

<sup>72</sup> ID., *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit.

<sup>73</sup> ASV, Reg. Vat. 39, n. 61, Viterbo, 5 agosto 1278, f. 82r; *Les registres de Nicholas III*, doc. 281.

<sup>74</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., p. 69.

<sup>75</sup> *Ibidem*.

<sup>76</sup> DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., doc. 2, pp. 223-224.



1302 concesso ad Alberto Codulo dai cardinali coesecutori del testamento di Gerardo per la vendita di alcuni oggetti appartenuti allo stesso<sup>77</sup>, un atto di consegna di una croce d'argento ai canonici del Battistero di Parma<sup>78</sup>, un elenco di lasciti del cardinale, un atto di consegna di alcuni libri ai frati dell'Ordine di Martorano a Parma<sup>79</sup> e, infine, un rendiconto dell'esecuzione testamentaria del cardinale consegnato all'abbazia di Valserena nel 1310 dalla società di banchieri fiorentini, Spini<sup>80</sup>.

La *licentia testandi* conferita dal papa a un cardinale o ad un chierico in genere era una condizione *sine qua non* era vietato lasciare i propri beni in eredità a qualcuno. Questa consuetudine risaliva al pontificato di Alessandro III (1159-1181) e si fondava sulla concezione canonica secondo la quale gli ecclesiastici erano solamente gli amministratori dei beni ottenuti durante la propria missione sacerdotale. I cardinali di Curia era tenuti, dunque, a richiedere la licenza pontificia di fare testamento; in caso contrario, secondo una disposizione di Urbano IV del 1262, i beni di un ecclesiastico deceduto sarebbero stati incamerati direttamente dalla Sede apostolica<sup>81</sup>. Quando, poi, un cardinale risiedeva poco in Curia per impegni diplomatici la *licentia* era connessa ai documenti che si riferivano ai suoi incarichi legatizi: questo è il caso, per esempio, della *licentia testandi* concessa a Gerardo Bianchi che fa parte del dossier di mandati della sua missione diplomatica del 1278.

Il testamento vero e proprio di Gerardo, invece, non ci è stato tramandato nella sua forma redazionale completa. Si hanno notizie di esso solo da alcuni elementi contenuti in altri due documenti. Il primo è l'elenco dei lasciti del cardinale. In esso il notaio parmense Accursino Baratti «qui scripsit testamentum dicti quondam domini Sabinensis» riceveva per il servizio prestato sessanta fiorini<sup>82</sup>. In un altro atto notarile nel quale Albertino Codulo certificava la consegna ai canonici del Battistero di Parma di una croce d'argento che era appartenuta allo stesso cardinale e che egli aveva lasciato loro in eredità, è indicato che tale volontà era contenuta «in carta testamenti facta in presenti millesimo die XXII februarii»<sup>83</sup>. Un testamento, dunque, fu scritto il 22 febbraio del 1302, pochi giorni prima della morte del porporato.

---

<sup>77</sup> *Ivi*, doc. 6, pp. 228-229.

<sup>78</sup> *Ivi*, doc. 4, pp. 226-227.

<sup>79</sup> *Ivi*, doc. 3, pp. 225-226 e PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., doc. 20, pp. 336-339.

<sup>80</sup> ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 88.

<sup>81</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., pp. XLIII-LXV.

<sup>82</sup> *Ivi*, p. 338.

<sup>83</sup> DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., doc. 4, p. 227.

In base a queste brevi indicazioni Paravicini Bagliani ha ipotizzato che quello di Gerardo sia stato un testamento nuncupativo, ovvero un documento che aveva tutte le caratteristiche di un *instrumentum* notarile rogato da un notaio, ma che non necessitava, per essere ritenuto giuridicamente valido, del sigillo o della sottoscrizione del testatore e dei testimoni. Non stupirebbe se fosse così. La maggior parte dei cardinali del Duecento, infatti, hanno testato con un testamento nuncupativo<sup>84</sup>.

Una sorta di regesto del testamento vero e proprio di Gerardo è ravvisabile nel testo della bolla di Bonifacio VIII con la quale il pontefice aveva confermato le ultime volontà del cardinale defunto di voler lasciare i propri beni al monastero di Valserena e aveva ordinato all'abate del monastero cistercense di Chiaravalle della Colomba di Piacenza di eleggere un abate, sei monaci e sei conversi da destinare alla nuova fondazione<sup>85</sup>. In questo breve passaggio risulta chiaro un pensiero dominante del cardinale parmense: offrire tutti i propri beni per l'edificazione e il sostentamento dell'abbazia cistercense da lui ideata e fondata.

Sempre secondo le disposizioni citate di Alessandro III gli ecclesiastici «potevano moderatamente disporre per via testamentaria dei loro beni di origine ecclesiastica a favore dei poveri e della propria chiesa, nonché destinare lasciti a favore dei propri servitori»<sup>86</sup>. È importante osservare questi pochi fondamenti giuridici per comprendere il contenuto della documentazione testamentaria del Bianchi. I lasciti o i documenti che lasciano intravedere la volontà del cardinale di trasmettere in eredità i beni da lui posseduti in vita rispecchiano esattamente queste norme canoniche. Vediamo nello specifico i documenti.

---

<sup>84</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., pp. LXXXIII-LXXXIV.

<sup>85</sup> «...Nuper bone memorie Gerardus Sabinensis episcopus cui testandi e disponendi de bonis suis erat a nobis concessa facultas in sua ultima voluntate aliqua dictorum bonorum certis personis exhiberi et alia de bonis ipsis satisfieri omnibus quibus in aliquo tenebatur, licet super hoc remorsum conscientie ut asserit, non haberet, mandavit reliqua vero bona omnia supra dita ne non actiones et iura reliquit monasterio de Valleserena Parmensis diocesis, quod hedificari facere ceperat et affectabat in eo regulares personas institui sub observantia Cisterciensis ordinis ibidem perpetuo domino servituras quibusdam possessionibus proventibus et iuribus per eundem episcopum ipsi monasterio acquisitis, volens ut idem monasterium vestro monasterio esset subiectum sicut matri filia secundum eiusdem ordinis instituta certosque executores predictae sue constituit ultime voluntatis...»; cfr. DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., doc. 2, p. 224. Questa parte della bolla pontificia svela il contenuto delle ultime volontà del Bianchi nelle quali domina ancora una volta il pensiero per la neonata fondazione cistercense nella campagna parmense per l'avvio della quale Gerardo aveva impegnato la maggior parte dei propri beni in vita e da morto.

<sup>86</sup> PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., p. XLV.

La prima fonte a cui occorre far riferimento è l'elenco dei lasciti dell'agosto del 1302 fatto redigere da Alberto Codulo nel quale sono elencati alcuni dei destinatari delle fortune di Gerardo<sup>87</sup>. Si tratta di trentaquattro donazioni fatte a istituzioni ecclesiastiche, ordini religiosi, parenti stretti, *familiares* della propria *domus* cardinalizia e medici che lo ebbero in cura.

Ai primi due gruppi appartengono la donazione di cinquecento settanta cinque fiorini d'oro fatta al cardinale diacono di San Niccolò in carcere Tulliano, il bergamasco Guglielmo Longhi<sup>88</sup>, per completare le opere dei Beati apostoli a Roma, la donazione di cento lire di provisini agli Ordini Mendicanti dell'*Urbe*, di dieci fiorini d'oro al convento dei Celestiniani di Roma e di venti fiorini d'oro a quello delle agostiniane di sant'Andrea delle Fratte di Roma della cui cura era stato investito<sup>89</sup>, di venticinque lire di provisini fatta al convento dei frati agostiniani dell'*Urbe*, quella di cento fiorini d'oro al convento e ai canonici del Laterano<sup>90</sup>, la donazione di cinquanta fiorini alle clarisse di Bruges<sup>91</sup>, quella di cento fiorini al cardinale Luca Fieschi per l'ospedale di Trigoso<sup>92</sup>, quella di cinquanta fiorini per la chiesa di san Vittore a Parigi, quella di cento fiorini alla chiesa di Santa Maria Maddalena a Bologna che dal 1291 era stata affidata alle monache del monastero di santa Caterina di Quarto<sup>93</sup> ed, infine, la dona-

---

<sup>87</sup> *Ivi*, pp. 336-339.

<sup>88</sup> Su Guglielmo Longhi si veda G. MARCHETTI, *Il cardinale Guglielmo de Longis de Adraria di Bergamo, la sua famiglia e la sua discendenza*, Roma 1961.

<sup>89</sup> Papa Niccolò IV nel 1291 aveva affidato la cura di questo monastero al porporato parmense; cfr. ASV, Reg. Vat. 46, n. 628, Santa Maria Maggiore, 5 dicembre 1291, f. 125v; *Les registres de Nicholas IV*, doc. 6342.

<sup>90</sup> È interessante notare che, anche dopo la riforma del capitolo lateranense del 1299 con la quale i canonici regolari erano stati sostituiti da quelli secolari, il cardinale continui a parlare ancora di «convento» e non di «capitolo».

<sup>91</sup> Tra gli esecutori testamentari di Gerardo Bianchi c'era Leonardo Fieschi, prevosto della chiesa di Bruges.

<sup>92</sup> Trigoso era un feudo della famiglia dei Fieschi. Nel suo testamento il cardinale Ottobono Fieschi, papa con il nome di Adriano V, fece parecchie disposizioni per la chiesa di sant'Adriano di Trigoso, nei pressi di Sestri Levante, alla quale lasciò anche i suoi libri di fisica, grammatica, dialettica e teologia. Inoltre, ordinò l'erezione di un ospedale, soggetto alla basilica di sant'Adriano e dedicato a san Tommaso Becket, nella valle di Sestri Levante, che beneficiasse i poveri dell'area di Rapallo, Lavagna e Sestri Levante. L'ospedale fu eretto nella località di Sala, in onore del santo inglese, in ricordo delle legazioni che il cardinale aveva sostenuto in Inghilterra.

<sup>93</sup> La chiesa di santa Caterina di Quarto, ora scomparsa, dai primi del Duecento fu sede di una doppia comunità di monaci e monache che seguivano la regola agostiniana. Nel 1291, per motivi di sicurezza, le monache si trasferirono dentro le mura cittadine nel monastero di santa Maria Maddalena in strada san Donato. La chiesa che era già sede parrocchiale assunse allora il titolo di priorato e le religiose iniziarono a seguire la

zione assegnata agli Ordini Mendicanti di Parma, cinquanta lire imperiali ai frati Minori e cinquanta lire imperiali ai frati Predicatori<sup>94</sup>.

Come si nota le donazioni sono rivolte a istituzioni, chiese od ordini che Gerardo o ebbe l'incarico di curare e governare o ebbe occasione di frequentare in vita. Oppure, si tratta di istituzioni religiose che erano sotto la tutela di altri ecclesiastici a cui lo stesso Bianchi era legato. Si pensi, per esempio, alle donazioni fatte all'ospedale di Trigoso o alle clarisse di Bruges: entrambe erano realtà legate, in qualche modo, al consorzio fli-sciano, famiglia che fu decisiva non solo per l'inserimento di Gerardo in Curia ma anche per l'evoluzione della sua carriera ecclesiastica.

Al terzo gruppo, quello dei parenti stretti, sono da ascrivere le donazioni di trecento lire imperiali alla sorella Domenica che era monaca nel monastero della *Religio veteris* di Parma, quella di cinquanta fiorini al nipote Daniele e quella di centodiciotto fiorini ad un altro nipote, Ilario, canonico di Reims<sup>95</sup>. Agli ultimi due gruppi appartengono, invece, le donazioni ai *familiares* e ai medici. Tra i familiari Giannotto Piccardo ottiene tre fiorini d'oro e cinquantuno tornesi grossi, Bonifacio di Vercelli sei fiorini d'oro, Giovanni Gigli di Parma trentatré lire, sei soldi e otto imperiali, lo speziale Rinaldo da Rieti dodici fiorini d'oro, il sarto Giovanni venti fiorini, il cappellano Gandolfo venticinque fiorini, Bartolino da Cornazzano sessantasei fiorini d'oro e il notaio Accursino Baratti sessanta fiorini.

I medici che ricevettero una ricompensa da Gerardo, invece, furono ben otto: due erano dottori della sua *familia* mentre gli altri furono con ogni probabilità consultati dal vescovo di Sabina o lo assistettero poco prima della sua morte. I medici interni alla *domus* erano il maestro Giovanni d'Ancona e il maestro Bartolino che ricevettero entrambi venti fiorini ciascuno. Gli altri medici furono Guglielmo da Brescia, medico di Bonifacio VIII, al quale Gerardo lasciò venticinque fiorini, il *magister* Giovanni, medico del cardinale Matteo Rosso Orsini che ricevette venti fiorini, il *magister* Tedino, medico del cardinale Francesco Caetani, che ricevette quindici fiorini, il medico del cardinale Landolfo Brancaccio

---

regola domenicana; cfr. M. FINI, *Bologna sacra. Tutte le chiese in due millenni di storia*, Bologna 2007, p. 154.

<sup>94</sup> Il cardinale lasciò al convento dei domenicani di Parma anche un libro di commenti, un vangelo di Luca illustrato e una Bibbia in assidibus; cfr. DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., doc. 5, p. 227.

<sup>95</sup> Nel 1324 lo stesso Ilario costituirà come suoi procuratori il canonico Emanuele Gidi e il notaio parmense di Gerardo Accursino Baratti per ricevere i lasciti testamentari del defunto cardinale e dei fratelli, l'arcidiacono di Tolosa Gerardo e l'arcidiacono di Parma Giovanni; cfr. PARAVICINI BAGLIANI, *I testamenti dei cardinali del duecento*, cit., pp. 338-339, n. 15.

che ricevette cinque fiorini e due medici del re di Sicilia Carlo II d'Angiò, il celebre Giovanni di Tocco<sup>96</sup> e Giacomo da Brindisi, che ricevettero rispettivamente quindici e dieci fiorini ciascuno.

I diversi gradi di ricompensa dei *familiaries* vanno ricondotti a due ordini di fattori: allo *status* in cui si trovava il familiare, laico o ecclesiastico<sup>97</sup>, al diverso compito svolto all'interno della *domus* e forse anche al diverso grado di familiarità con il cardinale. Chi partecipava alla mensa del cardinale – cappellano, uditore, camerlengo, medico e il notaio – solitamente otteneva di più di un semplice domestico, anche se ci sono casi, come quello della *familia* cardinalizia di Ugo di Aycelin, che contraddicono questa norma<sup>98</sup>.

Il secondo documento da prendere in considerazione è il mandato inviato il 23 agosto del 1302 ad Alberto Codulo dai cardinali coesecutori del testamento del Bianchi perché il nipote del cardinale si fermasse cinquantatre giorni a Roma con quattro cavalli e sei domestici, a spese dell'abbazia di Valserena, per eseguire le ultime volontà di Gerardo e vendere diverse suppellettili appartenute al defunto. Dopo averle vendute e avere ricavato settantasette fiorini d'oro e undici tornesi di cui trentadue li consegnò al sindaco del monastero cistercense e quarantacinque li usò per le spese di vitto e alloggio del suo soggiorno romano giunse a Parma con altri due carri pieni di oggetti appartenuti allo zio da vendere. Da questi il monastero ricavò tre lire e quattordici soldi imperiali.

Questo documento che il Drei ha pubblicato parzialmente è una fonte ricchissima di notizie per uno studio su gli usi e le abitudini di una *familia* cardinalizia del tempo<sup>99</sup>. Si tratta di una sorta di guardaroba di oggetti

---

<sup>96</sup> Giovanni di Tocco, famoso medico della scuola salernitana durante i regni di Carlo I e Carlo II d'Angiò, fu abate del monastero di santa Maria di Gerusalemme di Pescara e rettore della chiesa di santa Croce di Bari. Fu definito da Carlo d'Angiò «clericus, medicinalis scientiae professor, dilectus fisicus, familiaris et fidelis»; cfr. *Collectio salernitana, ossia documenti inediti e trattati di medicina appartenenti alla scuola salernitana*, a cura di G. E. T. HENSCHEL, C. DAREMBERG, S. DE RENZI, I, Napoli 1852, p. 368 e E. WICKERSHEIMER, *Dictionnaire biographique des médecins en France au moyen âge*, II, Paris 1936, p. 493.

<sup>97</sup> Come ha osservato Paravicini Bagliani, nel XIII secolo alla morte del proprio signore i familiari avevano diritto ad una retribuzione per ogni anno trascorso al servizio nella *domus*. «Tale sistema doveva aiutare i familiari laici o a reinserirsi nella vita attiva dopo la morte del proprio signore o a ritirarsi»; cfr. ID., *La vita quotidiana alla corte dei papi*, cit., p. 143.

<sup>98</sup> *Ivi*, p. 144-145.

<sup>99</sup> Per una comparazione con altri casi cardinalizi si vedano gli studi di LEVI, *Il cardinale Ottaviano Ubaldini secondo il suo carteggio*, «Archivio della Reale Società romana di storia patria», 14 (1981), pp. 231-303; PROU, *Inventaire des meubles du cardinal Geoffroi d'Alatri (1287)*, MAH, 14 (1984), pp. 383-411; S. CASTRONOVO, *Il*

che Gerardo, o qualcuno della sua *domus*, aveva utilizzato durante il periodo del suo cardinalato. Vale la pena, dunque, accennare a qualcuno di questi oggetti per capire che cosa faceva parte degli utensili o dell'abbigliamento di un cardinale del Duecento. Nell'elenco si mischiano strumenti da cucina a capi di abbigliamento, utensili per l'ufficio liturgico agli addobbi per il trasporto dei cavalli o dei muli o ancora all'argenteria. Come altri inventari del tempo anche quello Bianchi è la testimonianza di una *domus* ricca e lussuosa se il valore delle vendite è di settantasette fiorini d'oro, undici tornesi, tre lire e quattordici soldi imperiali.

Il documento degli esecutori testamentari fa riferimento nell'elenco a un paniere di rame, scudi di legno, forchette, tre paia di calzature, briglie da cavallo, cuscini di ampia dimensione del valore di trentasei tornesi, fiaschi ricoperti con pelle di puledro del valore di dieci soldi e sette denari, un corno, delle campanelle da mulo, dei candelabri, un tralcio di vite d'argento con un vaso di rame, un copriletto verde e uno ricamato, un letto di ferro e uno di legno, uno scanno, due cuscini per la cappella, due caldaie, di cui una rotta, e degli strumenti per accendere il fuoco, due paia di guanti di ferro, due bilance, tre calici, una predella quadrata con dei candelabri, tre scampoli di panno rigato, uno scapolo di tessuto rosso, due tappeti, un pallio per il viso<sup>100</sup>. Il destinatario dell'alienazione era l'abbazia cistercense di Valserena: ancora una volta la fondazione parmense fu il primo pensiero del cardinale morente.

Altri documenti, infine, non menzionati nello studio di Paravicini Bagliani e nel saggio di Drei, sono da riferirsi ugualmente all'area tematica delle volontà testamentarie in quanto attestazione dei lasciti del defunto cardinale parmense. Si tratta, per esempio, del legato certificato il 18 agosto del 1302 dal notaio Amatore Grossi al mercante Bartolomeo dei Menabuoi della società dei Chiarenti di Pistoia di trenta lire sei soldi e otto imperiali<sup>101</sup>, di quello attestato nell'aprile del 1303 alla sorella di Gerardo, Domenica, di cento lire imperiali<sup>102</sup>, di quello del 17 settembre del 1302 dei due libri in assidibus lasciati ai monaci di Martorano<sup>103</sup> ed, infine, dell'*instrumentum* tra la società di mercanti fiorentina e l'abbazia di Valserena che attesta l'eredità lasciata dal cardinale al monastero cistercense, su cui si tornerà più avanti<sup>104</sup>.

---

*tesoro di Guala Bicchieri cardinale di Vercelli*, in *Il Gotico in Piemonte*, Torino 1992, pp. 166-176.

<sup>100</sup> DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., doc. 6, pp. 228-229.

<sup>101</sup> ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 33c.

<sup>102</sup> ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 40.

<sup>103</sup> ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 33e.

<sup>104</sup> ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 88.

PARTE QUINTA

GERARDO BIANCHI E L'ABBAZIA CISTERCENSE  
DI VALSERENA





## L'ABBAZIA CISTERCENSE DI VALSERENA

9.1 *Introduzione.*

Al termine di questo lavoro di ricerca si è voluto dedicare una sezione specifica all'abbazia cistercense di Valsereana che, ancora oggi, si staglia nella campagna parmense a fianco della strada statale che da Parma conduce verso Colorno. Valorizzando i primordi del cenobio ideato e fatto costruire dal cardinale Gerardo Bianchi, tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, si è inteso concludere idealmente un percorso biografico che ha preso le mosse proprio da questi luoghi, più precisamente da Gainago nei pressi dell'abbazia, luogo di nascita del vescovo di Sabina. Il ritorno al contado colornese e alla sua abbazia cistercense identifica anche il tentativo di porre l'attenzione sull'unica opera di Gerardo Bianchi che, ad oggi, è il solo segno tangibile capace di rievocare la memoria di una figura caduta in un oblio ingiustificato.

La ragioni di questa scelta sono diverse. In primo luogo, il consistente *corpus* di documenti dei fondi *Conventi e confraternite e Diplomatico* dell'Archivio di Stato di Parma, riguardanti gli acquisti di terreni compiuti tra il 1287 e il 1310 a nome del porporato con lo scopo di creare il patrimonio fondiario dell'istituzione monastica – la maggior parte dei quali sarà editato per la prima volta in appendice a questa tesi –, ha suggerito l'ipotesi di dare uno spazio congruo a una riflessione critica sugli albori del monastero bernardino di San Martino dei Bocci. In secondo luogo, si è voluto sottolineare il silenzio storiografico che ancora oggi circonda questa 'figlia' emiliana di Clairvaux. Se, infatti, le altre principali fondazioni chiaravallese dell'Emilia occidentale, come l'abbazia

di Fontevivo<sup>1</sup> o di Chiaravalle della Colomba nel piacentino<sup>2</sup>, hanno ottenuto un'adeguata attenzione da parte degli storici quella di Valserena, al contrario, è stata quasi del tutto ignorata o comunque non è stata studiata in modo approfondito<sup>3</sup>.

Non si ha naturalmente intenzione di fare in poche pagine una storia dell'abbazia ma almeno di porre le basi per una riflessione sull'origine di questo insediamento che ha in Gerardo Bianchi non solo l'ideatore ma anche il primo patrocinatore.

---

<sup>1</sup> Si vedano i lavori di MARIOTTI, *L'abbazia di Fontevivo nel Parmigiano e l'unica sua figlia: l'abbazia di San Giusto presso Tuscania*, ASPP, 27 (1927), pp. 75-188; A. ANVERSA, *Privilegi e diplomi dell'abbazia di Fontevivo nell'Archivio di Stato dal 1144 al 1546*, ASPP, 51 (1999), pp. 33-39; BIGGI, *Monasterium de Vivo Fonte. Le pergamene medievali di S. Paolo fuori le Mura in Roma*, Parma 2005.

<sup>2</sup> Si citano qui solo i lavori più recenti di Anna Maria Rapetti nei quali si trova ulteriore bibliografia; cfr. A. M. RAPETTI, *La formazione di una comunità cistercense. Istituzioni e strutture organizzative di Chiaravalle della Colomba tra XII e XIII secolo*, («Italia sacra», 62) Roma 1999 e EAD., *I monaci e la strada: il caso di Chiaravalle della Colomba*, in *Un'area di strada: l'Emilia occidentale nel Medioevo. Ricerche storiche e riflessioni metodologiche*, a cura di GRECI, Bologna 2000, pp. 265-290.

<sup>3</sup> Sull'abbazia di Valserena ad oggi si possono segnalare il già citato contributo di DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit. e l'edizione critica del Libro mastro del biennio 1386-1387 redatto dall'economista del monastero, Francesco Servidei, e conservato presso l'Archivio capitolare di Parma, in C. ANTINORI, *Un maestro parmense del secolo XIV. La contabilità del monastero di San Martino dei Bocci 1386-1387*, Parma 1959. A questi contributi storici vanno aggiunti quelli di taglio storico-artistico di G. BALDINI, *L'abbazia cistercense di S. Martino in Valleserena*, «Arte cristiana», 47 (1959), pp. 237-244 e di QUINTAVALLE, *Un problema di architettura-urbanistica in Emilia dal sec. XII al sec. XIV. La Certosa di S. Martino de' Bocci*, «Aurea Parma», 45 (1961), pp. 141-155. All'inizio degli anni Settanta è stato, poi, pubblicato un saggio di G. CAPELLI, *L'abbazia di San Martino dei Bocci (Valserena). Un insediamento cistercense nel territorio di Parma*, Parma 1973, che, tuttavia, dal punto di vista storico non offre nessuna argomentazione ulteriore rispetto agli studi precedenti e che elude totalmente un'analisi critica delle fonti scritte. Di recente, inoltre, sono state redatte delle schede sull'abbazia cistercense di Valserena che oltre a delineare le vicende storico-artistiche del cenobio hanno inteso valorizzare i lavori di restauro che a partire dal 1964, quando Valserena fu acquistata dal demanio, hanno recuperato totalmente il complesso monastico, ora sede dello CSAC, struttura appartenente all'Università degli Studi di Parma; cfr. L. GREMMO, *La Certosa di Paradigna. Notizie storico-artistiche*, in *Condotte nei Restauri*, a cura di A. CONTICELLO, Roma 1992, pp. 109-113 e C. RAPETTI, *Abbazia di Valserena. San Martino dei Bocci (Paradigna di Parma)*, in *Monasteri. Alle radici della città e del territorio di Parma nel Medioevo*, a cura di M. FALLINI, M. CALIDONI, M. CRISTINA BASTIERI, F. DALCÒ, RAPETTI, G. ZANICHELLI, Parma 2007, pp. 64-71. In futuro si intende colmare questo vuoto storiografico approntando uno studio approfondito sulle vicende che segnarono il cenobio bernardino nei secoli XIV e XV, i suoi protagonisti, le sue strutture interne, il patrimonio economico-fondario che riuscì a creare e i rapporti con le istituzioni e le altre realtà ecclesiastiche e laiche della società medievale regionale ed extraregionale.

## 9.2 *Le licenze pontificie: disciplinamento di una fondazione 'cardinalizia'.*

Dopo aver realizzato, con l'acquisto della tenuta di Mazzabue nel 1291, un ricco patrimonio fondiario per il capitolo del Battistero di Parma e aver offerto a questa istituzione ecclesiastica un valido sostegno economico, Gerardo Bianchi ottenne da Bonifacio VIII nel 1298 la facoltà di poter erigere «in loco qui dicit ad S. Martinum de Bociis parmensis diocesis» un oratorio con una chiesa per le case e le officine del nuovo monastero che sarebbe stato presto costruito, nel quale il *conventus* dei monaci e dei conversi, sotto la guida del proprio abate, potesse pregare adeguatamente<sup>4</sup>. La bolla di Bonifacio è il primo riconoscimento pontificio della volontà del cardinale parmense di fondare un cenobio cistercense nella campagna alle porte di Parma.

Il Bianchi poteva così iniziare a realizzare concretamente un progetto di alto significato sociale ed ecclesiale sull'onda di quegli ideali di rinnovamento religioso diffusi dal monachesimo riformato di Bernardo di Chiaravalle quasi due secoli prima e non ancora del tutto sopiti: la fondazione di un'abbazia nel cuore dell'Emilia occidentale che potesse sostenere il confronto con le 'sorelle' transalpine, posta in una posizione geografica strategica lungo uno degli snodi viari e commerciali più importanti dell'Italia centrosettentrionale, la via Francigena<sup>5</sup>.

Ancora una volta la motivazione esplicitata nella fonte per la creazione di questa nuova abbazia era la salvezza eterna dell'anima del benefattore. Accanto a questa ragione più escatologica, che documenta la profonda religiosità di Gerardo, ve ne è un'altra che rispecchia, invece, il programma operativo del fondatore: costruire un luogo «ad laudem et reverentiam Dei patris et gloriose Virginis Marie ac beatorum Martini et Lodoici confessoris, quod monasterium vocatur et vocari debet et vulgariter nominari monasterium Vallis Serenae ordinis cisterciensis»<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> ASPr, *Diplomatico, Privilegi pontifici*, n. 193 edito in AFFÒ, *Storia di Parma*, IV, Appendice, doc. III, pp. 344-345.

<sup>5</sup> Sull'importanza di questa strada per lo sviluppo dell'Emilia occidentale si vedano gli esiti delle ricerche compiute nell'ambito del progetto di ricerca biennale 1998-2000 *La via Francigena, itinerario culturale d'Europa*, nelle province di Parma e Piacenza, coordinato dall'Università degli Studi di Parma e dalle università di Namur e di Navarra, in *Itinerari medievali e identità europea. Atti del Congresso Internazionale (Parma, 27-28 febbraio 1998)*, a cura di GRECI, Bologna 2000 e *La Via Francigena nell'Emilia occidentale. Ricerche archivistiche e bibliografiche*, a cura di ID., Bologna 2002.

<sup>6</sup> La citazione si trova in DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., p. 209.

Il desiderio di un'opera che, secondo il carisma cistercense, modellasse il territorio fino a trasformarne il nome da San Martino dei Bocci, ovvero degli «sterpi»<sup>7</sup>, in Valserena – un toponimo che rinvia a un luogo di pace e rinnovamento non solo spirituale ma anche sociale ed economico<sup>8</sup> –, doveva esser nato in Gerardo Bianchi dall'esperienza personale durante le sue legazioni transalpine nelle quali aveva potuto toccare con mano la fecondità delle istituzioni monastiche bernardine in Borgogna.

Alla prima disposizione di Bonifacio ne seguì un'altra dell'aprile del 1298 con la quale il pontefice intese dar forma al progetto del proprio fidato collaboratore. Per costruire il monastero, infatti, occorreva prima trasferire i diritti e le funzioni ecclesiali affidate all'arciprete della chiesa di San Martino ad un'altra sede, lasciando che in luogo di questa fosse eretta la chiesa del monastero. Così, nel medesimo anno Bonifacio VIII concesse a Gerardo anche la facoltà di far dislocare il fonte battesimale dalla chiesa di San Martino, «que paucos parrochianos habet»<sup>9</sup>, a quella

---

<sup>7</sup> La storiografia che si è occupata di questa abbazia parmense ha voluto interpretare questo appellativo, «de' Bocci», in due modi. Il primo, facendolo derivare dal nome di una famiglia del luogo, tali «Bozis». Il secondo facendolo derivare, invece, dal sostantivo «boz», che in dialetto parmigiano significherebbe «rovo» o «spina». In questo caso il riferimento sarebbe alle cattive condizioni del terreno in cui si trovava questa zona prima della fondazione del monastero cistercense. Non bisogna dimenticare, oltretutto, che quest'area della campagna padana fu soggetta nel XIII secolo a diverse esondazioni del fiume Po, come quella che colpì proprio la zona di Gainago nel 1230 (cfr. *infra*, cap. II, par. III). È facile pensare, quindi, che fosse una campagna malmessa e paludosa prima della bonifica operata dal cenobio e che il nome di «Valserena» abbia coinciso, oltre con un progetto religioso, anche con un preciso programma di bonifica territoriale.

<sup>8</sup> È interessante notare anche la nuova denominazione del monastero «Valserena». In realtà, il cenobio cistercense non fu edificato in una valle ma nella pianura che si estendeva a nord-est della città di Parma. Allora, perché intitolare l'abbazia a Santa Maria di Valserena? Un antico detto medievale osservava che «Bernardus valles, colles Benedictus amabat, Franciscus vicus, magnas Dominicus urbes». In effetti, molti monasteri cistercensi furono costruiti all'interno di valli e da esse presero il nome (Chiaravalle milanese o Chiaravalle della Colomba nel piacentino), presso fonti d'acqua (Fontevivo o Acquafredda), oppure lungo il corso di fiumi. Si veda a proposito il capitolo Vivere in una valle di lacrime in T. N. KINDER, *I Cistercensi. Vita quotidiana, cultura, arte*, Milano 1997, pp. 79-128. La scelta della valle esprimeva non solo una logica funzionale all'insediamento ma anche la spiritualità tipica dei cistercensi nella quale dominava un'antropologia «più attenta alle note individuali, alle reazioni personali, ai riecheggiamenti interiori». Questa interiorizzazione era favorita da paesaggi poco illuminati come, per esempio, quelli delle valli; cfr. su questo G. PENCO, *Il Monachesimo*, Milano 2000, pp. 135-138, 136.

<sup>9</sup> ASPr, *Diplomatico, Privilegi pontifici*, n. 194 edito in AFFÒ, *Storia di Parma*, IV, Appendice, doc. IV, p. 345.

di Gainago, luogo di nascita del cardinale, e di porre quest'ultima sotto la giurisdizione del vescovo di Parma<sup>10</sup>.

Inoltre, il pontefice riconobbe al nuovo patrimonio fondiario di Valserena anche l'oratorio di San Leonardo che apparteneva da almeno un secolo al monastero di San Benedetto in Polirone di Mantova<sup>11</sup>. Ancora nel 1300 il giudice parmense Guido Baratti giudicherà una controversia pendente tra il cardinale vescovo di Sabina e un certo Gerardo Piso, sentenziando che la chiesa di San Leonardo e le terre ad essa legate appartenevano al porporato parmense<sup>12</sup>.

A queste due bolle pontificie seguirono tre lettere, che Gerardo inviò da Roma tra l'aprile e il giugno dello stesso anno, con le quali diede attuazione alle concessioni fattegli dal papa. Il 30 aprile fece trasferire lo *ius baptismalis* e il titolo arcipresbiteriale della chiesa di San Martino dei Bocci a quella di Gainago, che divenne così a tutti gli effetti un'*ecclesia baptismalis*<sup>13</sup>. Dalla chiesa romana di Santo Spirito in Sassia, poi, l'11 giugno 1298, Gerardo inviò, a seguito del consenso avuto da Bonifacio, una lettera in cui dichiarava la propria volontà di mantenere la chiesa di San Martino, «cum omnibus terris possessionibus iuribus et pertinentiis suis in territorio ipsius Sancti Martini existentibus», per la costruzione del monastero di Valserena<sup>14</sup>. Infine, scrisse all'abate del monastero benedettino di Brescello e all'arciprete della pieve di Madregolo, nella diocesi parmense, affinché, dando esecuzione alla suddetta bolla, mettessero l'arciprete di San Martino in possesso della pieve di Gainago<sup>15</sup>.

---

<sup>10</sup> La pieve di Gainago era stata sin dal XII secolo sotto la giurisdizione del monastero benedettino di San Giovanni Evangelista; cfr. DREI, *Le carte degli archivi parmensi*, cit., III, doc. 148, Laterano, 17 marzo 1144, pp. 128-129.

<sup>11</sup> DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., p. 208.

<sup>12</sup> ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 3.

<sup>13</sup> «Universis presentes litteras inspecturis. Gerardus miseratione divina episcopus sabinenses salutem in Domino sempiterna. Sanctissimus in Cristo pater et dominus noster dominus Bonifatius divina providentia papa VIII nostris clementer petitionibus condescendes retinendi ecclesiam Sancti Martini de Bochis parmensis diocesis cum omnibus iuribus et pertinentiis suis ad opus et prosecutionem operis unius monasterii ordinis cistercensis quod de licentia eiusdem domini nostri construi faciemus ibidem et transferendi ius et bona ipsius ecclesie que fuit hactenus baptismalis cum archipresbitero suo ad ecclesiam de Gaynaco dicte diocesis ad monasterium Sancti Johannis parmensis pleno iure spectantem ita quod ipsa ecclesia sit de cetero baptismalis, et archipresbiterum habet sicut predicta ecclesia Sancti Martini consuevit habere subiciendi quoque eandem ecclesiam de Gaynaco cum iuribus et pertinentiis suis in recompensatione ipsius ecclesie baptismalis iurisdictioni venerabilis patris . . . parmensis episcopi...»; cfr. ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3677.

<sup>14</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3687.

<sup>15</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3684 edito in AFFÒ, *Storia di Parma*, IV, Appendice, doc. V, p. 346. L'arciprete della pieve di San Martino era allora un certo Giulio de Fossa; cfr. ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 2.

Valserena, dunque, nel panorama delle istituzioni monastiche dell'Emilia occidentale, si presenta come una nuova fondazione. Il suo è un caso non particolarmente diffuso, soprattutto alla fine del XIII secolo, quando le condizioni generali della società e la forte concorrenza degli Ordini mendicanti, la cui spiritualità corrispondeva con più efficacia alla mutata sensibilità della società laica, avevano fortemente rallentato la moltiplicazione dei cenobi cistercensi<sup>16</sup>. Se si considera, infatti, nello specifico la cronologia delle nuove fondazioni o affiliazioni del monastero di Chiaravalle della Colomba, al quale sarà legato anche quello di Valserena, colpisce la concentrazione nella prima metà del XIII secolo.

Tale fenomeno non è casuale, come ha osservato Anna Maria Rapetti, «dal momento che in quel periodo il disegno pontificio di adeguamento delle diverse esperienze monastiche al modello cistercense trovò un efficace strumento di applicazione nell'abbazia piacentina»<sup>17</sup>. Considerando quest'ultima, dunque, solo come uno «strumento applicativo» di un programma e di una volontà che nascevano altrove – in Curia romana per identificare un ambito istituzionale, anche se questa localizzazione necessita di ulteriori precisazioni –, allora il progetto del cenobio di Valserena corrisponde perfettamente all'analisi approntata dalla Rapetti.

Tuttavia, quello di San Martino dei Bocci non è assimilabile agli altri casi di fondazioni o affiliazioni di Chiaravalle della Colomba. Non ci troviamo, infatti, di fronte a un ente monastico che per problemi di disciplina o di disordine amministrativo richiamò l'attenzione e l'intervento della Curia pontificia, come spesso accadde durante il XIII secolo, e neppure a una comunità femminile che necessitava di un disciplinamento canonico<sup>18</sup>. Il nuovo cenobio nasceva come una vera e propria fondazione 'cardinalizia' *ex novo*: un progetto ideato, finanziato e promosso da un cardinale della Curia romana.

---

<sup>16</sup> Si vedano a proposito le riflessioni Giovanni Grado Merlo in MERLO, *Forme di religiosità nell'Italia occidentale dei secoli XII e XIII*, Cuneo-Vercelli 1997. Di nuove fondazioni di Chiaravalle della Colomba tra la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV sono attestate quella di Valserena del 1298 e quella del monastero femminile di Borgo San Donnino del 1315.

<sup>17</sup> RAPETTI, *La formazione di una comunità cistercense*, cit., p. 67. Sul ruolo del papato nella diffusione dell'ordine cistercense si veda il saggio di C. CABY, *Les cisterciens dans l'espace italien médiéval*, in *Unanimité et diversité cisterciennes. Filiations – Réseaux – Relectures du XII<sup>e</sup> au XVII<sup>e</sup> siècle. Actes du Quatrième Colloque International du C.E.R.C.O.R (Dijon, 23-25 Septembre 1998)*, Saint-Étienne 2000, pp. 567-594.

<sup>18</sup> RAPETTI, *La formazione di una comunità cistercense*, cit., pp. 66-67. Sulle ragioni e le dinamiche dell'espansione cistercense in Italia tra XII e XIII secolo si veda anche le riflessioni di CABY, *L'espansione cistercense in Italia (sec. XII-XIII)*, in *Certosini e Cistercensi in Italia (secoli XII-XV). Atti del Convegno (Cuneo-Chiusa Pesio-Rocca de' Baldi, 23-26 settembre 1999)*, a cura di R. COMBA, MERLO, Cuneo 2000, pp. 143-155.

Del resto quello di Valserena non è un esempio isolato nel territorio di Parma. All'inizio del 1280, infatti, un altro ecclesiastico parmense, Rolando Taverna, nominato vescovo di Spoleto nel 1278, «molto affezionato all'Istituto de' Certosini» come scrisse padre Ireneo Affò, dispose la costruzione di una *chartreuse* alle porte della città, acquistando nei pressi di Gainago e San Genesio duecento biolche di terreno<sup>19</sup>. Il suo testamento, conservato nel fondo *Certosa di Parma* in Archivio di Stato, redatto nel 1282 e riscritto dopo la sua morte nel 1285, documenta la volontà del prelado spoletino di lasciare tutti i propri beni alla fondazione certosina<sup>20</sup>.

Erano fondazioni queste che non rispondevano, innanzitutto, alle logiche d'espansione interne agli ordini monastici – come le fondazioni cistercensi della Colomba di Fontevivo, Santa Maria della Strada nel bolognese e di Brondolo nei pressi di Chioggia – o alla volontà di disciplinamento della Curia romana – come il caso di San Giovanni della Pipia nel cremonese – ma erano 'partorite' direttamente dalla volontà di ecclesiastici, economicamente facoltosi, che desideravano segnare indelebilmente il territorio nativo con opere che tramandassero la loro memoria ai posteri, favorissero la devozione nella società civile e fossero anche un luogo di preghiera per la salvezza delle proprie anime.

Come ha, infatti, osservato Terryl N. Kinder, in riferimento ai monasteri bernardini, «il successo di un sito cisterciense richiedeva un insieme

---

<sup>19</sup> Per la figura di Rolando Taverna si veda la ricostruzione biografica in AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, cit., I, pp. 175-182.

<sup>20</sup> ASPr, *Conventi e confraternite*, XXV, A. I. 7 e A. I. 12. Anche Salimbene nella sua Cronica attesta la munificenza del vescovo spoletino Rolando Taverna: «Iste magister Rolandus, episcopus Spoletinus, fecit in Parma aliqua opera utcumque digna relatu. Nam ad ecclesiam Sancti Sepulchri, ubi habitant fratres de Sancta Felicula, fecit fieri suis expensis pulcrum capellam prope stratam, in columnis marmoreis elevatam, quam etiam dotavit decenter, ut ibi missa de mortuis pro animabus patris et matris sue et omnium propinquorum suorum, qui ibi sepulti sunt, de cetero congruis diebus et temporibus celebretur. Item iuxta maiorem ecclesiam, que est Virginis Gloriose, et iuxta introitum Sancti Iohannis Evangeliste, ubi habitant monachi, emit casamentum domini Gerardi condam de Corigia, qui fuit pater domini Guidonis et domini Mathei, et fecit ibi fieri magna muralia pro palatio faciendo. Et ibi retro emit domos illorum de Boveriis et fecit ibi fieri muralia et viridaria et cum diversis mansionibus habitacula, ut, cum veniret Parmam, requiesceret ibi et habitaret in eis. Item, rogatus a fratribus Humiliatis de Palude, qui habitant Parme extra portam Sancti Benedicti, voluit emere locum eorum cum toto territorio quod ibi habebant, ut dixit michi, et dare eis mille libras imperialium, ut habitaret ibi estivo tempore vel quandocumque sibi placeret. Sed quia ducentas libras imperialium volebant adhuc plus quam ille dare vellet, dimissa est venditio et emptio supradicta, quia qui vehementer emungit elicit sanguinem, ut dicitur in Prover. XXX. Item iuxta Gainacum emit magnas possessiones, scilicet totam villam Sençanesii, que condam fuit domini Thomasii Hugonis de Armario e postea Antonini de Buxolis, a quo emit eam, et dedit eam fratribus ultramontanis qui sunt de Ordine Carturiensium et assimilantur fratribus Predicatoribus quantum ad habitum nigrum, ut vidi oculis meis, quia ad ecclesiam fratrum Minorum venerunt in festo Assumptionis beate Virginis ad audiendum missam. Venerant enim Parmam, ut intrarent in corporalem possessionem sibi donatam»; cfr. SALIMBENE, *Cronica*, II, p. 1646.

propizio di pietà, politica e pragmatismo»<sup>21</sup>. Per essere realizzati questi progetti dovevano necessariamente appoggiarsi a strutture religiose tradizionali come quelle degli ordini monastici che più di tutte rispondevano agli intenti dei benefattori. Gerardo, dunque, programmò l'affiliazione di Valserena al monastero di Chiaravalle della Colomba, la prima tra le figlie di Clairvaux dell'Emilia occidentale<sup>22</sup>.

### 9.3 *Il patrimonio iniziale del monastero di Valserena: la dote del cardinale, la carità del popolo.*

Perché una fondazione monastica potesse esistere e prosperare era necessario che avesse fin dalla sua nascita una dotazione patrimoniale grazie alla quale fosse assicurata la sopravvivenza della comunità che vi risiedeva. Questa necessità non sfuggì certamente a Gerardo Bianchi. Il patrimonio iniziale dell'abbazia derivò, infatti, quasi esclusivamente dai lasciti che il cardinale fece per la nuova fondazione.

Negli ultimi anni della sua vita il porporato parmense continuò a ordinare ai suoi due procuratori, Albertino Codulo e Giovanni da Palasone, che da anni lavorano sul territorio per suo conto, acquisti di terreni come dote per Valserena. Furono comperati tra il 1298 e il 1300 diversi appezzamenti di terra nelle zone di Gainago, Terreno, Colorno, Ramoscello, Mezzano Rondani<sup>23</sup>. Per i nuovi contratti di acquisizione a nome del cardinale iniziarono a fare da intermediari anche i monaci della Colomba che furono coinvolti da Gerardo non appena Bonifacio VIII concesse la facoltà di iniziare i lavori per la costruzione dell'abbazia.

Nel novembre del 1298, per esempio, Corrado degli Altemani cedette al monaco Zenone da Ulmeta e al converso Uberto, entrambi appartenenti alla comunità cistercense di Chiaravalle della Colomba, due appezzamenti di terra nei pressi di San Martino<sup>24</sup>. Nel gennaio del 1299 Lorenzo, Iacopo ed Alberto figli di Giovanni Bolzoni alienarono al citato Uberto, compratore per conto del monastero di Valserena, tre biolche di terra in Frara, nei pressi di Torrile, per otto lire imperiali<sup>25</sup>.

Nel marzo del 1299, invece, Giovanni, figlio di Dongiovanni Sartori, e Amedeo, figlio di Pierino da Vercelli, conclusero una vendita con Paolo,

---

<sup>21</sup> KINDER, *I Cistercensi*, cit., p. 82.

<sup>22</sup> Sulle fondazioni italiane di San Bernardo di Chiaravalle si veda il saggio di G. PICASSO, *Fondazioni e riforme monastiche di San Bernardo in Italia*, in *San Bernardo e l'Italia. Atti del Convegno di studi (Milano, 24-26 maggio 1990)*, a cura di P. ZERBI, («Bibliotheca erudita. Studi e documenti di storia e filologia», 8), Milano 1993, pp. 147-163.

<sup>23</sup> DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., p. 209, n. 2.

<sup>24</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3712.

<sup>25</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3727.



monaco del monastero della Colomba, acquirente a nome del cardinale Gerardo Bianchi per il monastero di Valserena, un appezzamento di terra di tre biolche nella villa di San Martino dei Bocci per ventuno lire imperiali<sup>26</sup>. Nel novembre del 1300 una certa Innelda, vedova di Albertino Gruniano di Paradigna, vende al monaco di Chiaravalle della Colomba, Giovanni, acquirente per conto di Gerardo Bianchi, i propri diritti sui beni del marito defunto<sup>27</sup>.

Le donazioni più significative, però, Gerardo le fece dotando il monastero di una notevole quantità di denaro liquido che egli aveva accumulato durante tutta la sua carriera ecclesiastica. Nel 1302 Valserena ricevette il denaro lasciatogli in eredità dal cardinale che era depositato presso la società dei Chiarenti<sup>28</sup>. Che Gerardo avesse depositato delle ricchezze presso i mercanti pistoiesi è documentato dal legato di trenta lire imperiali che egli lasciò a Bartolomeo dei Menabuoi mercante della medesima società<sup>29</sup>. Nel 1310, invece, la medesima abbazia ottenne il resoconto dell'eredità che gli spettava secondo i lasciti testamentari del Bianchi dalla società di mercanti fiorentini degli Spini, presso la quale il porporato parmense aveva stipulato crediti e debiti sin dal periodo delle sue legazioni siciliane<sup>30</sup>.

Quest'ultimo documento è particolarmente interessante perché oltre all'attestazione dell'eredità pecuniaria lasciata al cenobio cistercense offre ulteriori informazioni sulle personali ricchezze e disponibilità finanziarie di Gerardo. La prima annotazione riportata nel resoconto della società di mercanti fiorentina, per esempio, riguarda la vendita dei vasi d'argento appartenuti al cardinale fatta da Albertino Codulo a Napoli dopo la sua morte che fruttò, insieme al denaro ricevuto dal vescovo di Bisignano e a quello versato da un certo Treviso dei Trevisi – probabilmente prestati che il cardinale aveva in precedenza concesso a queste persone – presso la medesima società, trentuno once e venti carlini d'oro. Oppure, l'annotazione circa il frumento e il grano venduto da Gerardo quando si trovava in Sicilia per la somma di dieci once e due carlini d'oro e mezzo. O ancora, le spese fatte per la missione di quattro nunzi del cardinale inviati due in Sicilia e due in Calabria per recuperare le

---

<sup>26</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3739.

<sup>27</sup> ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 17.

<sup>28</sup> DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., p. 214.

<sup>29</sup> ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 33c.

<sup>30</sup> «...Cum de bonis et rebus olim bone memorie domini Gerardi de Parma cardinalis episcopis sabinensis qui domino cardinali dicantur successisse in hereditate ipsius et eius heredes esse monasterium, capitulum et conventum monasterii Sancte Mariae Vallis Serenae, ordinis cistercensis, parmensis diocesis prout ex forma testamenti dicti domini cardinalis plenius dicitur apparere provenisse dicantur apud mercatores societatis Spinorum de Florentia et apud ipsam societatem infrascriptas quantitates pecunie et res...»; cfr. ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 88.

*procurationes* che gli spettavano, per un totale di sette once e otto carlini d'oro.

L'informazione più significativa che interessa la dote lasciata da Gerardo a Valserena, però, è contenuta nel conto finale presentato all'abbazia cistercense. Questa si vide creditrice presso la società degli Spini di ben cinquecento quarantasei fiorini d'oro e otto denari, secondo la moneta allora in corso nel Regno di Sicilia<sup>31</sup>: una somma sostanziosa che contribuì certamente alle spese per la costruzione della chiesa abbaziale, che nel 1314 era ancora in costruzione, e delle altre strutture per i monaci e i conversi<sup>32</sup>.

La munificenza del cardinale colpì nel vivo molti parmensi e abitanti del suburbio tanto che la sua figura diventò un polo d'attrazione di ulteriori finanziamenti e donazioni come documentano i casi di Alessandro Mantello che nell'aprile del 1300 dichiarò di non voler effettuare in quell'anno alcuna donazione ad eccezione di quelle in favore del cardinale Gerardo Bianchi<sup>33</sup> o di un certo Simone Ferrari che lasciò nel suo testamento all'abbazia di Valserena duecento cinquanta lire imperiali<sup>34</sup>. In sintesi, si può affermare che i primi anni di vita del monastero poggiarono quasi esclusivamente sulla dote che il cardinale lasciò in eredità e sulle donazioni che nascevano dalla carità della popolazione, elargizioni che crebbero esponenzialmente nel primo decennio di vita della fondazione cistercense.

#### 9.4 «*Vestro monasterio esset subiectum sicut matri filia*»: l'affiliazione al monastero di Chiaravalle della Colomba.

---

<sup>31</sup> «...Unde facto e posito computo et rationi diligenti de predictis omnibus per dompnum Antonium de Blanciis priorem et dompnum Ioanninum monacum monasterii Sancte Marie Valli Serene supradicti ad quod monasterium hereditas dicti domini Gerardi dicitur pertinere, syndicos et procuratores . . . abbatis, capituli et conventus dicti monasterii et ispius monasterii, prout de ipsorum sindicatu et procuratione constare dicitur publico instrumento facto manu Avanz... de Ravacaldis notarii, sindicario et procuratorio nomine dicti monasterii et . . . abbatis, capituli et conventus eiusdem, cum Symone Gerardi cive et mercatore florentino de dicta societate Spinorum nomine suo et sociorum suorum et dicte societate Spinorum deductis et reabactutis dictis expensis, restat quod dicitur monasterium, capitulum et conventus dicti monasterii habere debent tamquam heredes dicti condam domini Gerardi cardinalis pro saldamento restanti et complemento solutionis rationo sopradictarum a dictis mercatoribus de societate Spinorum et ab ipsa societate in summa unciarum centum quattordecim, novem et granorum sedecim, que valent secundum cursum Regni Sicilie, florenos aureos quingentos quandraginta sex denarios octo ad florenos et in dicta quantitate restanti debito prefati socii mercatores de societate Spinorum et ipsa societas sunt debitores dicto olim domino cardinali et dicto monasterio heredes dicti domini cardinalis pro saldamento dictarum rationum...»; cfr. *ibidem*.

<sup>32</sup> DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., p. 215.

<sup>33</sup> ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 10.

Una volta definita la giurisdizione ecclesiastica del territorio sul quale intendeva edificare il monastero – il complesso terriero di San Martino de' Bocci ora era di sua proprietà – Gerardo interpellò l'abate del monastero piacentino di Chiaravalle della Colomba, Guifredo Vicedomino, perché inviasse a Parma dei monaci del suo monastero per fare i primi sopralluoghi per la costruzione della nuova fondazione. Come recita l'iscrizione posta all'ingresso della chiesa la data d'inizio dei lavori di costruzione fu il 15 maggio del 1298<sup>35</sup>. Furono scelti due esperti costruttori: il monaco Zenone da Ulmeta e un converso di nome Uberto. Prima di trasferire una nuova comunità di monaci era, però, indispensabile stabilire precisamente l'agibilità e l'adeguatezza dell'insediamento.

La gestione delle acque costituì la prima preoccupazione di Zenone e Uberto, come accadeva spesso in occasione dell'edificazione di una nuova abbazia cistercense. In generale, l'acqua era destinata a tre tipi di uso: domestico, liturgico e produttivo. Il primo uso comprendeva l'acqua per cucinare e per pulire, per i servizi igienici e per lavare i vestiti, oltre che per soddisfare le esigenze dell'infermeria. L'uso liturgico, invece, includeva le abluzioni o l'acqua santa per la chiesa. L'uso produttivo, infine, era volto a far funzionare i mulini e le fucine e ad irrigare i campi e per questo motivo, spesso, l'acqua era incanalata in condotti che la portavano da fiumi o fonti sino al complesso cenobitico e ai suoi terreni<sup>36</sup>.

L'operazione ingegneristica che apprestarono i due monaci fu di questo genere. Alla fine del giugno 1298 iniziarono a costruire un cavo sotto la via che conduceva a Colorno per condurre l'acqua dalle fonti dette "della Pipiola", che si trovavano nei possedimenti di Sandrino Mantello e Ubaldo Pelacane, sino al nuovo monastero<sup>37</sup>. Il mese successivo i monaci della Colomba acquistarono anche da Agnesina Scarpa, a nome del cardinale Bianchi, tutte le fonti che ella possedeva in Meletulo e in Pipiola<sup>38</sup>.

Il 3 novembre dell'anno successivo, poi, i procuratori del cardinale stipularono un accordo con l'ospedale Rodolfo Tanzi con il quale ottennero di poter condurre l'acqua dal mulino Nero, posto in località omonima fuori dalle fosse della vicinia di Santa Maria Nova, sino alle terre di *Vigomutolo* che appartenevano al monastero, in cambio della concessione fatta allo stesso ospedale di poter costruire a spese di entrambi i contraen-

---

<sup>34</sup> ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 98.

<sup>35</sup> «MCCLXXXVIII die XV maii hoc monasterium inceptum fuit» cit. in DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., p. 212.

<sup>36</sup> KINDER, *I Cistercensi*, cit., p. 83.

<sup>37</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3684 edito in DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., Appendice, doc. 1, p. 223.

<sup>38</sup> ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3692.

ti un mulino nelle terre del cenobio<sup>39</sup>. Più tardi il podestà del comune di Parma concederà all'abate di Valserena anche l'utilizzo dell'acqua del canale Comune per azionare il mulino che nel frattempo era stato costruito all'interno della proprietà del monastero.

Dopo quattro anni dall'inizio dei lavori, una volta che il monastero ebbe gli edifici essenziali per ospitare la comunità, il 16 aprile del 1302 Bonifacio VIII, confermando le ultime volontà del defunto cardinale, scrisse all'abate della Colomba perché inviasse un primo nucleo di monaci a formare il nuovo cenobio<sup>40</sup>. La nuova comunità di Valserena che stava per nascere sarebbe stata soggetta al monastero di Chiaravalle della Colomba, secondo lo spirito cistercense, «sicut matri filia». Il motivo del ritardo rispetto all'inizio delle operazioni di costruzione è comprensibile se si considera il fatto che, come ha osservato Terry Kinder, «il nucleo di una fondazione non era costituito dagli edifici, ma dalla comunità, e la comunità doveva avere la possibilità di insediarsi, di stabilirsi e di creare un'economia adeguata»<sup>41</sup>. Ci vollero, perciò, alcuni anni prima che si realizzassero le condizioni adeguate per l'insediamento.

La nuova comunità, come prescriveva Bonifacio, doveva essere formata da un abate, sei monaci e sei conversi<sup>42</sup>. L'indicazione del pontefice rispettava alla lettera le norme che regolavano la nascita di nuove abbazie. Secondo i primi *Capitula cisterciensis ordinis*, infatti, non si poteva dar vita a una nuova fondazione se non si fossero insediati almeno un abate e dodici monaci, che portassero con sé i libri previsti per le funzioni liturgiche, e se non fossero stati costruiti alcuni edifici essenziali alla vita della comunità<sup>43</sup>.

Una volta stanziati, i monaci diedero vita alla prima comunità bernardina maschile di Parma. Il loro benefattore, Gerardo Bianchi, tuttavia, era

---

<sup>39</sup> DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., pp. 209-210. Sulle proprietà dell'ospedale Rodolfo Tanzi, tra cui anche quella del mulino Nero, si veda di recente il saggio di M. GUENZA, *La formazione della proprietà fondiaria dell'ospedale Rodolfo Tanzi*, in *L'ospedale Rodolfo Tanzi di Parma in età medievale*, a cura di GRECI, Bologna 2004, pp. 137-178.

<sup>40</sup> DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., Appendice, doc. 2, pp. 223-224.

<sup>41</sup> KINDER, *I Cistercensi*, cit., p. 85.

<sup>42</sup> «...volumus et presentium tenore precipimus ut per vos aut per te fili abbas de consensu maioris et savioris partis tui conventus dicto monasterio sic incepto auctoritate nostra preficiatur hac vice aliqua persona idonea assumenda de dicti monasterii vestri gremio in abbatem et se monachi ad minus tam de ipso quam de aliis monasteriis sive locis eidem monasterio subiectis idonei assumantur et instituantur in prefato monasterio de Valleserena, qui conventus monasterii eiusdem existant. Ponantur etiam in eo sex de conversis ditorum monasteriorum sive membrorum eiusdem monasterii vestri predicti ordinis professores per quos iuxta statuta dicti ordinis Deo et eidem novo monasterio serviatur...»; cfr. DREI, *La badia cistercense di Valleserena*, cit., Appendice, doc. 2, p. 224.

<sup>43</sup> Si veda il capitolo IX, *De construendis abbatiis*, in *Le plus anciens textes de Cîteaux*, a cura di J. BOUTON, J. B. VAN DAMME, Achel 1974, p. 121.

già morto e non riuscì a vedere l'insediamento di questa comunità che aveva fortemente voluto e sovvenzionato.



## APPENDICE DOCUMENTARIA





## INTRODUZIONE

La selezione di documenti inediti qui proposti è tratta dal fondo *Diplomatico, Atti privati* e dal fondo *Conventi e confraternite* dell'Archivio di Stato di Parma.

Essa costituisce una diversificata ed efficace panoramica sulle dinamiche e sulle relazioni che sono intervenute nella fondazione del monastero di San Martino de' Bocci e nei primi anni della sua esistenza, successivi alla morte del cardinale Gerardo Bianchi.

Nel pubblicare i documenti che seguono ci si è attenuti alle norme fissate nel 1906 dall'Istituto Storico Italiano<sup>1</sup>, riconsiderate e aggiornate secondo i suggerimenti di Alessandro Pratesi<sup>2</sup>.

Note:

I notai sono spesso scorretti. In particolare si segnala l'uso indifferente di semplici e doppie, *in* e *im*, *ti* e *ci*, *um* e *om*.

Macchie e lacerazioni della pergamena danneggiano in qualche caso la lettura.

---

<sup>1</sup> *Norme per le pubblicazioni dell'Istituto Storico Italiano*, BISIME, 28 (1906), pp. VII-XXIV.

<sup>2</sup> A. PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, «Rassegna degli Archivi di Stato», 17 (1957), pp. 312-333.

I.

Parma, 1287 aprile 12

Giovanni figlio del fu Giacomo [Bertolini] vende ad Alberto de Sero, procuratore di Albertino Codulo due pezze di terreno prativo posto in località «Incampastro».

ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3196

[In nomine Domini] millesimo ducentesimo octuagesimo septimo, indictione quintadecima, die duodecimo intrante aprili. Johannes filius condam domini Jacobi Berto[lini] de vicinea Sancte Trinitatis, profitens se lege romana vivere, per se et suos heredes dedit, vendidit atque tradidit ad proprium et per alodium Alberto [de] Sero cui dicitur magister, procuratori domini Albertini condam Johannis Codulo, ementi et recipienti nomine et vice ipsius domini Albertini et tanquam procuratori ipsius et denaris propriis dicti domini Albertini medietatem pro indiviso duarum peciarum terre prative posite in pertinentiis tereni Incampastro, cui prime petie sunt fines ab una parte fratrum de Labererio, ab alia canale novum, ab alia canale vetus, salvis aliis cumfinibus; secunde pecie sunt fines: ab una parte via nova<sup>a</sup>, ab alia Jacobini Nibli pro consorcio de Victoria, ab alia Jacobi Malgariti, salvis aliis finibus, que anbe pecie terre videntur esse sex bobulce et undecem tabule pro precio et ad ractionem novem libras imperialium et decem solidos imperiales de bobulca. Unde predictus Johannes venditor fuit cunfessus et in cuncordia cum dicto Alberto emptore procuratore nomine dicti domini Albertini se ab eo recepisse et habuisse pro precio dicte venditionis vigintinovem libras imperialium, tres solidos imperiales et novem imperiales, de quibus denariis ab eo se bene pacatum clamavit et exceptioni non numerate et non habite pecunie renuntiavit non spe future numerationis et receptionis, set ipsos denarios habuit et recepit ab eo coram me notario et testibus infrascriptis quos tot esse cunfessus fuit. Ut amodo dictus emptor nomine et vice dicti domini Albertini et ipse dominus Albertinus et eius heredes<sup>b</sup> et cui dederint, habeant, teneant et possideant dictam terram et de ea fa[cia]nt una cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus [suis et] cum omni iure, actione et ractione cunctaque utilitate ipsi t[erre] ..... [pertine]nti iure proprietat[rio] et per alodium quicquid voluerit sine [aliqua] cuntradictione dando, cedendo atque mandando eidem Alberto recipienti nomine ipsius domini Albertini et tanquam procuratori ipsius omnia sua [iura omnesque a]ctiones et ractiones, utiles et directas, reales et personales, et omnes alias quascumque que et quas habent et sibi cumpetunt in rem et in personam [in pred]icta re tradita et vendita et nomine et vice eiusdem et contra quascumque personam. Et ipsum emptorem procuratorem ut in rem sua fecit et cunstituuit, cunstituendo se possessorem pro eo

---

<sup>a</sup> In interlinea forse la stessa mano aggiunge: ..... *due bobulche le terre la possessione da Pizolleso et due bobulche ne terre Jacopino Teragno.*

<sup>b</sup> et eius heredes] aggiunto in interlinea.

et eius nomine et eidem Alberto tanquam procuratori dicti domini Albertini dedit licentiam et potestatem intrandi tenutam et corporalem possessionem apprehendendi sua auctoritate propria et in ea standi quousque apprehenderit corporalem possessionem. Insuper predictus Johannes pro se et suos heredes promissit et cumvenit eidem Alberto procuratori dicti domini Albertini recipienti nomine et vice ipsius et pro eo predictam terram, predictam prativam qualiter superius legitur in omnibus ab omnibus inpediente et cuntradicante persona cum racione defendere et expedire in pena dupli et quanti pluris valuerit a tempore huius cuntractus usque ad evictionem, cum omnibus dampnis, dispendiis et interesse factis et habitis pro defensione dicte rei qualitercumque renuntiando quod non posset dicere se fore deceptum ultra dimidiam iusti precii seu dupli et omni alii suo iuri generali et spetiali renuntiando et exceptioni doli mali et infactum et fori privilegio et omnibus statutis modis sapientum reformationibus, cunsiliorum factis et fiendis per commune Parme seu per sapientes et omni altri suo iuri generali et spetiali renuntiando quo iure vel quibus iuribus cuntravenire possit et suis heredibus singularibus et universalibus, pro quibus omnibus et singulis attendendis et observandis et etiam pro penis, dampnis, expensis et interesse solvendis, dictus Johannes obligavit pignori eidem emptori recipienti nomine et vice dicti domini Albertini omnia sua bona presentia et futura de quibus pro eo et eius nomine se constituit possessorem. Ibidem incuntinenti domina Benencasa, uxor Johannis venditoris, parabola consensu et voluntate dicti viri sui ibidem presentis et cunsentientis et parabolam suam dantis eidem domine suprascripto contractui venditioni, promissioni et bonorum obligationi et omnibus predictis et singulis cunsensit, parabolam suam dedit et eam firmavit et sibi placere dixit et in ea renuntiavit omni suo iuri dotis, pignoris, ypotece, donacionis quarti seu incuntri et cuiuslibet alterius sui iuris sibi cumpetens et cumpetiturus penitus in matrimonio renuntiavit et promissit per se et suos heredes predictam venditionem et omnia predicta et singula firma et rata habere, tenere et niilomino cuntravenire aliqua occasione vel iure qualitercunque. Actum Parme in domo dicti venditoris. Ibi vero testes rogati fuerunt: Alganiolus de Gainaco, Petrus filius Jacobi de Sula, Jacobus de Insula de vicinea Sancte Trinitatis, Janinus domine Grane, Petrus Vilanis.

[ST] Ego Johannes Grismalatus notarius sacri palatii interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

## II.

Rieti, 1288 giugno 22, martedì

Lanfranco Anselmi, della società di banchieri di Pistoia detta «societas clarentinorum» attesta l'avvenuta restituzione di 40 onces d'oro, corrispondenti a 200 fiorini, da parte di Obizzo Fieschi, patriarca di Antiochia e amministratore della chiesa di Genova, a quietanza del prestito concesso al vescovo Gerardo Bianchi.

In nomine Domini amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, indictione prima, tempore domini Nicolaj pape III, pontificatus eius anno primo, die martis vicesimo secundo, mensis junii. In presentia mei notarii et testium subscriptorum ad hec spetialiter vocatorum et rogatorum, discretus vir Lanfrancus Anselmi de Pystorio de societate clarentinorum, mercator in curia romana residens, nomine suo et nomine predictae societatis ac etiam omnium et singulorum sociorum suorum, de societate predicta sponte et sua sana et propria voluntate confessus est et recognovit quod tam sibi quam societati et sociis suis predictis integre satisfactum extitit et est de quadraginta uncis auri ad rationem quinque florenorum de auro pro quolibet uncia sive de ducentis florenis de auro a reverendo in Cristo patre et domino domino Opizone Dei gratia patriarcha antiocono cui ianuensis ecclesia in spiritualibus et temporalibus per Sedem Apostolicam est commissa. Qua quantitate florenorum seu etiam unciorum dicta societas seu socii eius ad petitionem et de mandato reverendi patris et domini domini Gerardi Dei gratia sabinensis episcopi Apostolice Sedis legati eidem domino patriarcha tempore felicis recordationis domini Honorii pape IV mutaverant in romana curia apud Urbem, de quibus florenis seu uncis mutuatis ut dictum est predicto domino patriarcha dicti socii pro dicta societate sub sigillo eiusdem domini patriarche ut afferebantur hinc inde patentes litteras habuerunt, licet ad presens ut idem Lanfrancus asseruit non valeant reperiri. De quibus quadraginta unciis seu florenis superius expressis idem Lanfrancus nomine suo et nomine dicte societatis et quorumlibet sociorum eius eidem domino patriarche presenti et legitime stipulanti nomine suo et nomine omnium aliorum quorum interesset vel poterit interesse, fecit finem et quietationem plenariam et pactum de ulterius non petendo per se vel alium seu alios quoque modo in iudicio seu extra et omnes expensas et dampna que idem dominus patriarcha seu alius pro eo si contrarium fieri propterea substineret sibi integre reficere et de ipsis credere simplici verbo sine probatione aliqua seu etiam iuramento, sub pena dupli quantitatis predictae et obligatione bonorum suorum et dicte societatis. Volendo etiam et ex pacto firmiter promittendo quod si dicte littere vel aliqua alia scriptura vel memoria de predicto debito in posterum apparerent sint casse et irritae et nullius valoris, nullamque habeant roboris firmitatem. Actum Reate in hospicio dicti domini episcopi sabinensis, presentibus venerabilibus viris domino Francisco Gego domini pape cappellano electo messanensi, domino fratre Antonio de Canussia electo in Alba titulo monasterii Bonsiliensis, dompno Johanne Cazetta archipresbiteri maioris tranensis ecclesie camerario dicti [domini] patriarche, Petro de [Aricu] rectore ecclesie Sancti Petri de civitate Luparelli in theatine diocesis capellanis dicti domini patriarche.

[ST] Et ego Gerardus dictus de Arlottis de Parma publicus imperiali auctoritate notarius predictis interfui et rogatis scripsi et publicavi meoque consueto signo signavi et me subscripsi.

### III.

Parma, 1290 aprile 12

Niccolò de Bussoli, comprocuratore di Giovanni e Onesterio de Vicedomini, vende ad Alberto Codulo, procuratore del cardinale Gerardo Bianchi, una pezza di terra sita in luogo detto «Prato dell'Isola», per poter avere una strada dal fiume Po alla tenuta Mazzabue.

ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3364

In nomine Domini millesimo ducesimo nonagesimo, indictione quinta, die duodecimo mensis aprilis. Dominus Nicolaus Buxolus nuncius et procurator domini Johannis domine Honestae de Vicedomini [patris, qui] habitat ysola in ripa Paudi parmensis diocesis ad infrascripta spetialiter ..... constitutus, ut in carta facta in presenti millesimo et indictione die tercio aprilis per ..... filium condam Alberti Medici notarium et a me notario visa et lecta et Jacobinus filius dicti domini ..... de consensu et voluntate dicti procuratoris ad predicta simili modo [spetialiter constitutus, ut in] carta procurationis plenius contine[tur], profitentes se lege romana vivere ad proprium et per adlodium. vendiderunt, dederunt atque traddiderunt domino Albertino dicto Codolo, canonico leodiensi, nepoti et procuratori reverendi patris domini Gerardi Dei gratia sabinensis episcopi cardinalis, ementi et recipienti proprio et privato nomine ipsius et non nomine episcopatus sabinensi nisi alicuius dignitatis, sed ratione persone sue tantum, pro quadam via habenda de versus Paudum ad eundem et reddendum in Amazabove, unam peciam terre prative posite in pertinentiis de Ysola loco ubi dicitur «Pratum de Ysola», cui sunt fines ab una parte dicti domini cardinalis, ab alia heredis quondam domini Guillelmi Grismalati, ab alia Alberti Oddonis, et ab alia Gambina, que terra inventa est mensurata meorum concordia per iuxtam mensuram decem sextariis, decem tabulis et sex pedibus, et quantacumque sit in hoc dato et venditione permaneat videlicet inter tota in precio et pacamento quinque libras imperialium, octo solidos imperiales et novem imperiales ad ractionem tirum librarum imperialium pro bobulca, de quibus denariis a dicto domina Albertino dante et solvente de pecunia persone dicti domini cardinalis non episcopatus sabinensis seu alicuius dignitatis ipsius ab eo se bene pacatores clamaverunt et exceptioni non numerate et non habite pecunie non se future numerationis et receptionis, sed quia dictos denarios in presentia mei notarii et testium infrascriptorum eis dedit, numeravit et solvit confitentibus tot esse, renuntiavit. Ut amodo dictus dominus Albertinus et per eum dictus dominus cardinalis pro se et non pro episcopatu sabinense et eius heredes et cui deiderit habeat et teneat dictam terram et de ea faciat una cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus suis et cum omni iure actione et ractione cunctaque utilitate ipsi terre pertinenti iure proprietario et per alodium quicquid vo-

luerint sine dictorum venditorum et eorum heredum contradictione. Dando, cedendo atque mandando eidem emptori omnia iura omnesque actiones et ractiones utiles et directas, reales et personales que et quas habebant sibi que competebant iurem et in personam in predicta re tradita nomine et occasione dicte terre. Et ipsum emptorem procuret ut in rem suam se possit pro eo et eius nomine fecerunt et constituerunt. Et eidem emptori dedit licentiam et potestatem intrandi in tenutam et possessionem dicte terre ei dederunt sua actoritate insuper dictus dominus Nicholaus procuratorio nomine et dictus Jacobinus per se et suos heredes promisit ut predictam terram qualiter superius legitur in omnibus ab omni impediante et contradicente persona in pena dupli cum ratione suis expensis defendere et expedire. Alioquin in duplum ut ratio exigit ei restituere et componere promissit ut sicut res pro tempore fuerit meliorata aut magis valuerit sub extimatione bonorum hominum in consili loco et quanti pluris precii res valuerit usque ad evictionem, [et pro hiis] omnibus attendendis et observandis dictus dominus Nicholaus obligavit bona dicti domini Johannis et dominus Jacobinus bona sua presentia et futura de quibus constituerunt se possessorem pro emptore et eius nomine. Actum Parme ad tabula domini Rubei Galli. Ibi vero testes interfuerunt: dominus Rubeus Galli, dominus Albertinus de Arena, Gibertinus Galli et frater Armanus de Cleravalle. Item eodem millesimo et indictione, die XXV Junii, in terra de Ysola sub porticu domus dicti domini Johannis, presentibus domino dompno Johanne, presbitero ecclesie dicte terre, domino Federico de Ysola et Araldino de Aruldis testibus rogatis. Predictus dominus Johannes predictam venditionem factam per dictum precium suum et eius filium Jacobinum confirmavit, approbavit, et retificavit in totum et similem venditionem dicto domino Albertino procuratori dicti domini cardinalis de dicta terra fecit et constituit, et potestatem intrandi in tenutam ei dedit, et simili modo de evictione promixit in pena duplis et bona sua presentia et futura obligavit, et domina \*\*\* uxor dicti domini Johannis de consensus et voluntate dicti viri sui ibidem presentis et consentientis et parabolam dantis [dicte] venditioni et bonorum obligationi consentit et parabolam dedit et in hiis omni suo iuri dotis, pignoris, ypotece, donationis quarte seu incontri et cuilibet alii suo iuri sibi competenti et competituro penitus et integrum renuntavit.

[ST] Ego Amator Grossis notarius sacri palatii interfui et hanc cartam rogavi et hanc cartam rogatus scripsi.

#### IV.

Parma, 1291 agosto 6

Opizo Sanvitale, vescovo di Parma, vende ad Alberto Codulo, procuratore del cardinale Gerardo Bianchi, la tenuta di Mazzabue e i boschi limitrofi chiamati Mantello e Pantera.

ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3336

Noverint universi hoc instrumentum publicum inspecturi quod, currentibus annis Domini millesimo ducesimo nonagesimo primo, indictione quarta, die sexto mensis augusti, venerabilis in Cristo pater dominus O(pizo) Dei gratia parmensis episcopus, in presentia mei Grisopoli notarii infrascripti et testium infrascriptorum, dedit, vendidit et tradidit discreto viro domino Alberto dicto Codolo, canonico leodiensi, nepoti et procuratori reverendi in Cristo patris domini domini Gerardi Dei gratia episcopus sabinensis, ementi et recipienti pro persona ipsius domini Gerardi suisque heredibus et cui dare voluerit et non nomine ecclesie sabinensis nec alterius cui nunc presit, infrascriptas possessiones, nemora, prata et bona, prehabito super hoc diligenti tractatu cum suo capitulo par[mensis] ecclesie congregato per eundem dominum parmensem episcopum ad hoc ipsom et suum in omnibus prebente consensum et se et suos successores in omnibus et per omnia solempni stipulatione obligavit prefato procuratore dicti domini sabinensis et per eum dicto domino sabinensi nec non bona dicti episcopatus ..... pignoris et ypotecae pretiumque recepit ut confessus fuit et renunciavit nec non capitulum parmensis ecclesie congregatum more solito videlicet domini Anselmus de Sancto Vitali prepositus, magister Johannes archipresbiter, Bernardus de Sancto Donaro custos et Petrus Bixia magister scholarum, Roglerius de Sancto Vitali mons de Lupis, Rolandinus Rubeus, Bertolinus de Sancto Vitali, Ottobonus Rubeus, Ottobonus de Careto et Bernardinus de Arimondis canonici parmensis ecclesie ob id ipsom prehebita deliberatione et diligenti tractatu ex utilitate et honore parmensis ecclesie approbavit, confirmavit et consensit et [ipse] ad utilitatem dicti domini recepit et stipulatus fuit ut inferius continetur. Nos Opizo, miseratione divina parmensis episcopus, cum ex officii nostri debito ad augmentum honoris et status parmensis ecclesie nec non civitatis parmensis et diocesis teneamus intendere et omnibus procurare, attendentes propositum pium, laudabile et salubre, honorem et utilitatem episcopi et ecclesie ac civitatis parmensis et diocesis plurimum patrimovens reverendi in Cristo patris et domini domini Gerardi divina providentia episcopi sabinensis intendentis in ecclesia et civitate parmensi cultum Domini nostri ampliare ..... Baptisterio ecclesie parmensis in honorem Beati Johannis Baptiste constructo quod in maxima devotione ac reverentia a civibus et diocesanis parmensibus habetur novam dignitatem prepositure certumque numerum canonicorum atque collegium cui presit dictus prepositus ad officium divinum in eodem Baptisterio perpetuo celebrandum per eos creare, construere ac doctare nec non statuere et ordinare quod dictorum dignitatis canonicatum et prebendarum in eodem Baptisterio creatorum et instituendorum collatio ad parmensem episcopum quo in tempore fuerit post dicti domini sabinensis decessum pertinat, sollicita meditatione pensavimus quod possessiones ad mensam nostram episcopalem spectantes quas habemus in territorio de Amazabove nostre diocesis cum sint pro maiori parte paludes steriles et terre acquose cum quibusdam nemoribus sibi contiguas que Mantellus et Pantera dicuntur, sine laboribus magnis et expensis nobis et

ecclesie parmensi importabilibus ad culturam seu frugum fertilitatis et fructus redigi non valeant et quod prefatus dominus sabinensis possessiones easdem pro prefatis dignitate et prebendis in dicto Baptisterio creandis instituendis et dotandis intendat emere, aquirere et habere pro eis nobis precium offerebat dignum, competens et tam magni .... ab aliqua alia ecclesiastica vel seculare persona pro predictis possessionibus eciam penitus distrahendis vel alienandis et a parmensis ecclesia totaliter abdicandis non maius immo nec forte tantum per pretium in presenciarum invenire possumus, consideravimus insuper quod illarum possessionum precium in equalem vel maiorem utilitatem parmensis ecclesie et episcopii converti poterit de illo possessiones acquiri poterunt ex quibus maiorem habebit parmensis ecclesia et episcopalis mensa utilitatem quam habebat [in] possessionibus antedictis et quod honor parmensis ecclesie augere et non modicum per constructionem et ordinationem dictorum prepositi et canonicorum in dicto Baptisterio. Et ideo habuimus super hiis cum capitulo nostro parmensi consilium et inacturum tractatum in ..... et tractatu visum est nobis et eidem capitulo predictarum possessionum nostrarum quas habemus in dicto territorio venditionem et concessionem ex causis predictis in honorem et utilitatem parmensis ecclesie et episcopii absque dubio redumdare; et ipsam venditionem, dationem, cessionem ad promotionem tam laudabilis operis parmensis ecclesie strenuosa et honorabilis deliberavimus facere pro precio infrascripto. Et ideo nos prefatus O(pizo) parmensis episcopus de ipsius parmensis capituli consilio et consensu et licencia etiam petita per nos super hoc a venerabili in Cristo patre domino B(onifatio) Dei gratia ravennati episcopo obtenta, possessiones easdem omnes quos habemus et habet parmensis ecclesia in dicto territorio de Amazabobe cum adiacentibus et territoriis Mantello et Pantera seu que ad nos et parmensis ecclesiam pertinere in dictos territorios denoscuntur cum omnibus iuribus et pertinenciis suis prout inferius confirmantur, cum omni honore, usu, consuetudine, accessibus et ingressibus, superioribus et inferioribus suis, eidem domino sabinensi recipienti et ementi vendimus nomine parmensis ecclesie et pro ipsi ac pro nobis et successoribus nostris cedimus et concedimus et in eum ac de pro eo titulo pure ac perfecte venditionis inrevocabiliter transferimus, retenta tamen nobis iurisdictione temporali in territorio memorato. Salvo quod per hoc habitatores qui per tempora dictum territorium habitabunt ..... sint nec intelligantur vassalli esse episcopii parmensis sed sint et maneant liberi et immunes ac exempti ab omnibus conditionibus colectis, angariis et perangariis factionibus quibuscumque. Sed in condemnationibus si quas contra eos fieri illud vis quod nobis competit quando contingit hominem de Columnio seu eius territorio condemnari pro precio infrascripto ad rationem quatragesima solidorum imperialium pro bobulca et eum per te ac te pro eo per nostrum annullum investimus presencialiter de eisdem. Quas res et possessiones venditas nomine dicti emptoris et iure nos constituimus possidere, possessionem in ipsom dominum Gerardum transferre per hunc actum modis omnibus pretendentes. Volentes nichilominus et concedentes quod idem dominus Gerardus sabinensis episcopus per se vel per alium vel tu pro eo eorundem possessionum et rerum auctoritate pro-



pria sine nostra eciam vel cuiuscumque alterius requisitione possessionem et tenutam corporalem apprehendere valeat et valeas ac habere, tenere, uti et frui et omne ipsius beneplacitum facere se eisdem et sine nostra, parmensis ecclesie, nostrorum eciam successorum et cuiuslibet alterius persone contraditione de iure vel de facto. Confrontationes autem seu limitationes possessionum, terrarum, nemorum et pratorum a nobis dicto domino sabinensi episcopo venditorum sunt iste. Confrontantur enim et limitantur limitationibus et confinibus infrascriptis ab una parte via de fontanellis campus magnus palacci parmensis et heredis Guilelmi Grimalati, ab alia parte via de insula, ab alia parte terenum monasterii Sancti Pauli et heredes Pagani Sichi, ab alia parte palacii parmensis et domini Alberti de Arimondis, salvis aliis confinibus et confrontationibus si alii meliores et veirtiores reperientur. Et mensuratione facta de ipsis possessionibus, terris, nemoribus, pratis per mensuratores de nostro et dicti procuratoris assensu electos profitemur reperta esse mensuratione legitima mille ducentos quinquaginta octo bobulcas, tria staria, tres tabulas et sex pedes, in qua summa mensure et quantitatis dictarum possessionum, nemorum et pratorum dicuntur esse septuaginta bobulce terre ecclesie Sancte Trinitatis parmensis et vigintinovem bobulce et quattuor staria terre curtisiorum et populi de Colurnio, que terre curtisiorum et populi sunt ..... palacii nostri. Salvo si predictae terre ecclesie Sancte Trinitatis et curtisiorum et populi reperientur plus vel minus quantitate predicta addi debet et minui de precio suprascripte venditionis per nos facte ad rationem predictam quadraginta solidorum imperialium pro bobulca, in qua venditione dicte terre ecclesie Sancte Trinitatis, curtisiorum et populi non intendimus quod cedere debeant neque cendunt. Et salva via per quam itur a terra de Colurnio ad Amazabovem que remanet nobis et palacio nostro. Concedimus tamen dicto domino sabinensi et tibi procuratori pro eo quod possis et possit sui que heredes et cui comiserit uti, ire et redire per dictam viam et sui familiares et laboratores cum personis, bestiis, rebus, plastris et quibuscumque aliis instrumentis et purgaturam et remundaturam fossatorum super ipsam viam ponere sine nostra, ecclesie parmensis nostrorumque successorum vel alicuius alterius inquietatione et quas et que possessiones, terre, nemora et prata per nos venditas et vendita tempore presentis contractus ad parmensem ecclesiam asserimus pertinere et transferre intendimus in ipsom dominum Gerardum preciumque ipsarum possessionum quod capit et esti in summa et quantitate duarum milium trecentarum decemseptem librarum imperialium et quindecim solidorum imperialium et trium imperialium, in qua summa precii non computatur nec computatum est precium predictarum terrarum ecclesie Sancte Trinitatis, curtisiorum et populi et quod precium fatemur verum est depositum esse nostra voluntate nostroque iussu per te de pecunia dicti domini cardinalis nobis presentibus et testibus infrascriptis penes Nicolam Soldani et Cechum Vulterani cives et mercatores pistoienses, Bononie comorantes, procuratores et socios de societate filiorum clarentum ad hoc expressim et spetialiter constitutos, ut in carta procurationis ipsorum facta manu Acursii Orlandi notarii continetur in millesimo ducentesimo nonagesimo primo, indictione quarta, die XXIII mensis iulii hic presentes

et predictam pecuniam in deposito nostro iussu recipientes, prout in instrumento ipsius depositi facto ibidem per Conradum de Altemanis notarium continetur, confitemur parmensis ecclesie nomine recepisse. Renuntians exceptioni non numerate pecunie doli mali et infactum et omni iuri quo vellemus seu posemus contravenire spetiali et generali canonico et civili. Quod precium prout inter dictum dominum Gerardum et nos conventum estitit in tractatu venditionis predictae esse debet in deposito penes dictos mercatores quo adreperiat possessio que ematur nostre parmensis ecclesie de consensu dicti domini sabinensis seu procuratoris eiusdem ad hoc spetialiter constituti et capituli parmensis in qua dictum precium convertatur, sic quod aliter ipsom non posimus depositum revocare. Renuntians omni iuri quo possemus seu vellemus contravenire maxime beneficio restitutionis in integrum per quod indulgetur deceptus ultra dimidiam iusti precii et allegationis doli metus sine causa et ex iniusta causa fictionis et simulationis quod concedit depositum ante diem revocari. Promittimus eciam, nos obligando et ecclesiam nostram et bona et iura ipsius tibi Alberto iam dicto procuratori et per te dicto domino Gerardo sabinensi nomine ipsius et pro suis heredibus et cui dederit stipulanti predictas res et possessiones prout supra contintur, a nobis dicto domino sabinensi seu tibi pro eo venditas, ab omni persona et universitate legitime defendere, auctorizare et expedire nostris et ecclesie parmensis propriis expensis et contra predicta non venire nec aliquod predictorum de iure vel de facto quacumque ratione vel causa cognita vel incognita, presenti seu futura. Et hec omnia et singula promittimus tibi procuratori stipulanti pro eo attendere et observare et sub obligatione bonorum episcopii nostri. Et nos capitolum parmensis ecclesie scientes et recognoscentes prefatam venditionem et concessionem et omnia superius comprehensa in honorem et utilitatem parmensis ecclesie redumdare habite super hiis tam per nos quam cum dicto domino episcopo nostro sepius diligenti consilio et tractatu prout superius continetur ipsam fieri consensimus et factam esse de nostro consilio et asensu asserimus et profitemur tibi prefato Alberto procuratori et eidem consentimus [nostrorum] ad cautelam et omnia et singula supradicta per dictum dominum episcopum nostrum vendita, concessa et ordinata, ratificamus, laudamus et eciam approbamus et sigillum nostrum in horum omnium testimonium apponi fecimus huic publico instrumento. Et ego dictus Albertus procurator prefatam venditionem, concessionem et investituram ratificatam et approbatam et omnia singula supradicta michi nomine dicti mei domini sabinensis a dicto domino parmensi episcopo vendita et concessa recipio intendens dominium et possessionem rerum predictarum domino meo acquirere et personales et alias obligationes que per procuratorem non aquiruntur michi ad compendium domini mei directas acquirere et ipsi utile prout iura concedunt et omnia iura que ex predictis dicto domino meo qualitercumque aquiri possunt. Et nos predicti episcopus, capitolum et procurator tibi Grisopolo notario infrascripto comittimus et mandamus ad perpetuam predictorum memoriam de predictis conficere publicum instrumentum. Acta fuerunt hec Parme in palatio episcopatus sive episcopii, presentibus magistro [Julio] Clermonde rectore ecclesie Sancti Nicolai parmensis nobili viro, do-

mino Alberto de Arimonidis milite, dominis Symone de Prandis, Jacobo de Ranzano et Gerardino filio dicti domini Alberti de Arimondis viris peritis, Jacobino de Quignente et Johanne Borono Bechatris notariis, Federico filio domini Manuelli de Ghidis et Nicolao filio domini Antolini Bu-xoli civibus parmensibus, testibus ad hec vocatis et rogatis.

(ST) Ego Grisopolus Capre notarius publicus parmensis domini comites de Lomello et imperiali auctoritate predictis omnibus interfui et mandato predictorum dominorum episcopi, capituli et procuratoris predicta omnia in publicam formam redegi.

(SPD)

V.

Parma, 1291 settembre 30

Jacopo Grossi vende a Gerardino di Arimondi una pezza di terra sita in località Gainago.

*ASPr, Diplomatico, Atti privati, n. 3343a*

In nomine Domini, millesimo ducentesimo nonagesimo primo, indictione quarta, die ultima septembris. Dominus Jacobus de Grossis de vicinea Sancti Marchi profitens se lege romana vivere ad proprium et per alodium vendidit, dedit, atque tradidit domino Gerardino de Arimundis unam petiam terre positam in Gaynago que videtur esse tribus bobulcis et quantacumque sit in hec dato permaneat et consistat videlicet pro precio et pacamento vigintiunius libras imperialium de quibus denariis ab eo se bone pacatum clamavit et exceptiones non numerate et non habite pecunie non spe future, set coram me notario et testibus infrascriptis ei dedit et solvit confitenti tot esse, renuntiavit; cui pecie terre sunt fines ab una parte eredi Guillelmi Cedoli, ab alia ecclesia, ab alia navilium, via mediante, ab alia monasterium Sancti Johannis et Albertini se Pedibus de Gaynago. Ut amodo dictus emptor et eius heredes et cui dederit, habeat et reneat dictam terram et de ea faciat una cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus suis et com omni iure, actione et racione cunctaque utilitate ipsi inter pertinentiis iure pro precio et per alodium quicquid voluerint sine dicti venditoris et eius heredum contradictione, dando, cedendo atque mandando eidem emptori omnia iura omnesque actos et raciones, utiles et directas, reales et personales, que et quas habebat sibique competebant in rem et in personam in predicta re traddita nomine et occasione dicte terre. Et ipsum emptorem procuratorem ut in rem suam fecit et constituit. Et eidem emptori dedit licentiam et potestatem intrandi in tenutam et possessionem dicte terre ei dedit sua auctoritate. Ita quod dictus dominus Jacobus non teneatur de evictione nisi ad precium, nisi ad interesse, nisi ad aliquid aliud, nisi per se et de facto suo tantum quo pro facto suo obligavit pignori omnia sua bona dicto emptori. Item in continenti Gerardinus filius condam Guillelmi Cedoli, qui iurat corporaliter se

esse maiorem XXV annis, in presentia Alberti fratris sui predictam venditionem factam per dictum dominum Jacobum dicto domino Gerardino retificavit et approbavit in totum et sibi placere dixit et in dicta terra renuntiavit omni suo iure quod in ea haberet occasione dotis matris hereditatis partis relictis seu coniudicatis et cuilibet alii suo iuri et promixit et convenit dictum Albertinum fratrem suum cum fuerit in etate XXV annorum predictam venditionem simili modo facere approbari et retificari et quod renuntiabit in ea omni suo iuri renunciato per eum sub obligatione suorum bonorum que etiam Albertinus ad cautelam iuravit ad sancta Dei Evangelia tacto libro predictam renunciationem facere et ex nunc omni modo et iure quodlibet melius patuit dictam venditionem approbavit et confirmavit et sibi placere iuravit et quod perpetuo non veniet contra et renuntiavit iuribus omnibus renunciatis per dictum fratrem suum. Actum Parme ad tabulam domini Rubeo Galli. Ibi vero testes interfuerunt rogati: dominus Rosus de Calcarosis, dictus Rubeus Galli, Gerardinus Galli et magistrer de Sero de Gaynago.

[ST] Ego Amator Grossus notarius sacri palatii interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

\*\*\*

Parma, 1293 febbraio 4

Gerardino di Arimondi vende ad Alberto Codolo una pezza di terra a Gainago, che lui stesso aveva acquistato da Jacopo Grossi.

ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3343b

In nomine Domini, millesimo ducentesimo nonagesimo tertio, indictione sexta, die quarto februarii. Dominus Gerardinus de Arimundis filius domini Alberti de Arimundis consensu et voluntate dicti patri sui profittens se lege romana vivere ad proprium et per alodium vendidit, dedit et tradidit domino Alberto Codolo, canonico leodiensi, unam partem terre positam in Gaynago quam ipse dominus Gerardinus emuit a domino Jacobo de Grossis et cui sunt fines ab una parte heredes Guillelmi Cedoli, ab alia ecclesia, ab alia navilium via mediante et ab alia monasterio Sancti Johannis et Alberti de Pede de Gaynago, pro precio et paccamento vigintiunius libras imperialium de quibus ab eo se bene pacatum clamavit et exceptioni non numerate et non habite pecunie non spe future, set coram me notario et testibus ei dedit et solvit confitenti tot esse, renuntiavit. Ut amodo dictus emptor et eius heredes et cui dederit, habeat et teneat dictam terram et de ea faciat un cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus suis et cum iure, actione et ractione cunctaque utilitate ipsi terre pertineti iure pro precio et alodium quicquid voluerit sine dicti venditoris et eius heredum contradictione, dando, cedendo atque mandando eidem emptori omnia iura, omnesque actiones et ractiones, utiles et directas, reales et personales, que et quas habebat in predicta [terra]. Et ipsum emptorem procuratorem ut in rem suam fecit et

constituit. Et eidem emptori dedit licentiam et potestatem intrandi in tenutam et possessionem dicte terre ei dedit sua auctoritate. Ita quod dictus venditor non teneatur de evictione nisi ad precium, nisi ad interesse, nisi ad aliquid aliud, nisi per se et de facto sue tantum pro quo [facto] suo obligavit ipsi emptori pignori omnia sua [bona]. Actum Parme in domo domini magistri Gerardi de Palaxono. Testes ibi rogati fuerunt: dominus Andreas de Pizoloxio, dominus Albertinus de Penaciis et magister Johannis de Palaxolo.

[ST] Ego Amator Grossus notarius sacri palatii interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

## VI.

Parma, 1292 agosto 9, sabato

Giovanni del fu Gilio Selate da Gainago e Zannino, figlio del fu Zano Selate, insieme alla moglie Maria, vende ad Albertino Codulo, procuratore del cardinale Gerardo Bianchi, una pezza di terreno posta in località «Laricissa». Gerardina, moglie di Giovanni, acconsente alla vendita e rinuncia ai propri diritti sul terreno ceduto.

ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3379

In nomine Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, inditione quinta, die sabati nono intrante augusto. Johannis filius condam Gili Selate de Gainaco de vicinia Sancte Marie burgi Tascherii nunc et Zaninus filius condam Zannis Selate de eodem loco et domina Maria uxor quondam predicti Zannis qui professi fuerunt se lege vivere romana per se et suos heredes dederunt vendiderunt atque tradiderunt ad proprium et per adlodium domino Albertino Cudulo procuratore venerabilis in Cristo patris domini Gerardi Dei gratia episcopi sabinensis ementi nomine et vice ipsius domini Gerardi et de suis propriis denariis unam petiam terre prative positam in pertinentiis tereni in loco ubi dicitur Laricissa cui sunt fines ab una parte Andrioli [Spetiali] et Jacobi Ghiroci, ab alia ager cornus, ab alia dictus Andriolus et ab alia dicti domini Gerardi, pro precio octo libras imperialium et quindecim solidos imperiales et que terra est una bobulca per iusta mensura et si plus vel minus inveniretur in hoc dato et venditione et tradizione permaneat et pro precio suprascripto de quibus denaris ab eo se bonepacatum clamavit et renuntiavit exceptioni non numerate pecunie et non habite et recepte et non spe future numerationis et receptionis set predictos denarios eisdem venditionibus dedit et tradidit coram me notario et testibus. Unde ut amodo dictus domins Albertinus nomine et vice dicti domini Gerardi et pro ipso et cui dederit vel habere statuerit inter vivos seu ex ultima voluntate hanc teneat atque possideat predictam petiam terre et ex ea faciat una cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus suis et cum omni iure, actione et ratione et utilitate predictae rei vendite pertinenti iure proprii et adlodii

quicquid voluerit sine contradictione dictorum venditorum et eorum heredum. Insuper predicti venditores per se et eorum heredes dederunt, ceserunt atque mandaverunt eidem domino Albertino recipienti nomine et vice dicti domini Gerardi et mihi notario s[tipu]lanti pro ipso omnia iura omnesque actiones et rationes, utiles et directas, reales et personales que et quas habent et habere p[ossint in quocum]que modo et ex quacumque de causa in rem et personam in predicta re vendita et contra quascumque personas ..... [procura]torem nomine et vice dicti domini Gerardi procuratorem ut in rem suam et se possit eiusdem rei nomine ..... et constituerunt et eidem dederunt liberam et generalem potestatem ingrediend[i tenu]tam et corporalem possessionem sua auctoritate et ipsa accepta standi et retinendi deinceps ..... [predi]cti venditores per se et eorum heredes et singuli eorum insolidum promiserunt dicto domino Albertino recipienti nomine et vice dicti domini Gerardi et mihi notario stipulanti pro ipso predictam petiam terre defendere et expedire ab omni quacumque persona, collegio et universitate eorum expensis cum ratione sub pena dupli precii suprascripti, quod si facere noluerint vel non poterint vel sub aliquo ingenio se subtrahere recusaverint tunc precium predictum et in duplum vel tantummode et in duplum et tantum plus cum predicta petia terre valuerit a tempore huius contractus usque ad evictionem cum omnibus dampnis et expensis et interesse restituere promiserunt eidem domino Albertino recipienti nomine et vice dicti domini Gerardi, credendo de ipsis nudo verbo agentis. Insuper renuntiaverunt exceptioni doli mali infactum fori privilegio et omnium eorum iurium, decretorum, decretarum, statutorum et reformationum, consiliorum factorum et faciendorum, huius civitatis et aliorum qualitercumque feriarum presentium et futurarum, solempnum et repentinarum et quasi prerogative minoris etatis deceptionis ultra dimidiam vel citra dimidiam iusta precii conditionis sine [causa] vel ex iniusta causa seu nulla et beneficio novarum et veterum constitutionum et epistole divi Adriani et omni eorum iuri fideiussione et legum auxilio quo se tueri possent vel vellent. Insuper dicta domina Maria renuntiavit auxilio veliani et omnibus iuribus loquentibus circa velianum in favore mulierum et illis legibus sive iure et si qua mulier et antique iurisdictioni recie et omnibus aliis iuribus quibus contravenire posset certiorata a me notario de dictis iuribus et ipsa ex certa scientia renuntiavit. Et predictis omnibus et singulis attendendis et observandis obligationibus predicti debitores per se<sup>a</sup> et eorum heredes et singuli eorum insolidum pignori et ypotece omnia eorum bona presentia et futura eidem domino Albertino stipulanti nomine et vice dicti domini Gerardi, de quibus pro eo et eius nomine se constituit possessorem. Actum Parme in platea communis parmensis ad tabulam domini Rubey Galli presentibus dominis Rubeo Galli, Johannino Sicho et Ubertino Pasturelo de Servale testibus rogatis. Item eodem domina Gerardina uxor predicti Johannini venditoris lectis sibi primo per me notario omnibus predictis et singulis huic contractu et venditioni predictae et promissionibus et obligationibus bonorum et omnibus predictis et singulis factis et promisis per

---

<sup>a</sup> per se] ripetuto al rigo successivo e non espunto.

dictum Johanninum virum suum parabola consensu et voluntate dicti viri sui presentis consensit et sibi placere dixit et suam parabolam dedit et in hiis omnibus et singulis renuntiavit omni suo iuri dotis donationi pignoris et ypotecarum quarte et incontri et auxilio veliani et omnibus quibus loquentibus citra veliarum inferiorem mulierum et omnibus aliis suis iuribus sibi competentibus et competituris qualitercumque certificata a me notario de iure suo et iuribus predictis et ipsa ex certa scientia renuntiavit. Actum Parme sub palatio communis parmensis presentibus Andrea Bavo, Benedicto de Zabulis et Zanino de Pogis testibus rogatis.

[SN] Ego Albertus Marescalcus notarius sacri palatii predictis interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

## VII.

Parma, 1292 ottobre 1, mercoledì

Bernardo de Nibli vende ad Albertino Codulo, procuratore del cardinale Gerardo Bianchi, dieci sestari di terreno boschivo.

*ASPr, Diplomatico, Atti privati, n. 3388*

In nomine Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, indictione quinta, die mercuri primo mensis octubris. Dominus Bernardus de Niblis vicinee Maioris Ecclesie, qui professus fuit se lege vivere romana per se et suos heredes dedit, vendidit atque tradidit ad proprium et per alodium domino Albertino Codulo procuratori reverendissimi domini Gerardi Dei gratia episcopi sabinensis ementi suo nomine et vice ipsius domini Gerardi decem sextaria terre boschive posite in tereno iusta arginum cornuum per iustam mensuram, cui terre sunt fines ab una parte ager cornus, ab alia dominus Jacobus de Grosis, ab alia dominus Andreas de Pizolesio et ab alia predicti domini Gerardi, pro precio quindecim libras imperialium. Unde dictus venditor fuit confessus et in concordia cum dicto domino Albertino se ab eo habuisse et recepisse quindecim libras imperialium de denariis propriis domini Gerardi supradicti pro precio et pacamento et solutione integra dicte terre, de quibus denariis ab eo se bonepacatum clamavit et renuntiavit exceptioni non numerate pecunie et non habite et recepte pecunie et non spe future numerationis et receptionis, set predictos denarios eidem vendidit, dedit et tradidit coram me notario et testibus infrascriptis et si plus decem sextariorum vel minus invenirent in hoc dato venditione et traditione permaneat et pro precio suprascripto. Unde ut amodo dictus dominus Albertinus procurator nomine et vice dicti domini Gerardi et ipse dominus Gerardus et eius heredes et cui dederit vel habere statuerit inter vivos seu ex ultima voluntate habeat, teneat atque possideat predictam terram et ex ea faciat una cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus suis et cum omni iure actione et ratione et utilitate ussu et requisicione predicte terre vendite pertinentibus iure adlodii et pro adlodio quicquid voluerit sine contradictione dicti

venditoris et eiusdem heredum. Insuper dictus venditor per se et suos heredes dedit, iussit et atque mandavit dicto domino Albertino procuratori recipienti nomine et vice dicti domini Gerardi omnia iura omnesque actiones et rationes, utiles, directas, reales et personales, que et quas habet e sibi competunt in rem et personam in predicta terra vendita et contra quascumque personas nomine et occasione eiusdem et ipsum dominum Albertinum recipientem nomine et vice dicti domini Gerardi procuratorem ut in rem suam et se possessorem eiusdem rei nomine et vice dicti domini Gerardi fecit et constituit et eidem domino Albertino recipienti nomine et vice dicti domini Gerardi et mihi notario stipulanti pro ipso dedit liberam licentiam et potestatem intrandi tenutam et corporalem possessionem suam cum auctoritate et ipsa accepta standi et retinendi deinceps. Insuper dictus venditor per se et suos heredes promisit dicto domino Albertino stipulanti et recipienti nomine et vice dicti domini Gerardi et pro ipso et mihi notario stipulanti pro ipso domino predictam terram venditam defendere et expedire ab omni quacumque persona, collegio et universitate suis expensis cum ratione sub pena dupli precii suprascripti, quod si facere noluerit vel non potuerit vel sub aliquo ingenio se subtrahere recusaverit tunc precium predictum et in duplum vel tantummodo [et] in duplum et tantum plus cum predicta terra valuerit a tempore huius contractus usque ad evictionem cum omnibus dampnis et expensis et interesse eidem restituere promisit, credendo de ipsis nudo verbo agentis absque sacramento et aliquo honore probationis. Insuper dictus venditor per se et suos heredes renuntiavit exceptioni doli mali, in factum, fori privilegio et omnium eiusdem iurium, decretorum, decretarum, statutorum et reformationum, consiliorum factorum et faciendorum huius civitatis et aliarum feriarum presencium et futurarum, solempnium et repentinarum et quasi prerogative minoris etatis deceptionis ultra dimidiam vel citra dimidiam iusti precii, condiciones sine causa vel ex iniusta causa seu nulla et legum auxilio quo iure seu quibus iuribus vellet vel posset contra predicta vel singula vel infrascripta venire de iure vel de facto qualitercumque et pro predictis omnibus et singulis attendendis et observandis obligationibus predictus venditor per se et suos heredes pignoris et ypotece omnia sua bona presenci et futura eidem domino Albertino stipulanti et recipienti nomine et vice domini supradicti. Actum Parme in platea communis parmensis ad tabula dicti venditoris presentibus dominis Rubeo Gelli, Gibertino eius filio, Bertolameo Guera, Adorno de Doninis testibus rogatis.

(ST) Ego Albertus Marescalcus notarius sacri palatii predictis interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

## VIII.

Parma, 1292 ottobre 24

Andreolo Speciale vende ad Alberto Codulo, procuratore e nipote del cardinale Gerardo Bianchi, una pezza di terra posta nella diocesi di Parma.



In nomine Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, indictione quinta, die vigesimo quarto octubris. Dominus Andreolus Specialis, filius condam domini Alberti Gualfredi vicinee Sancti Michaelis de Canale, civitatis Parme, profitens se lege romana vivere [ad] proprium et per alodium vendidit, dedit atque traddidit domino Albertino dicto Codolo, canonico leodinesi, nepoti et procuratori [rever]endi patris domini Gerardi Dei gratia episcopi sabinensis ementi et recipienti suo proprio et privato nomine et non nomine episcopatus sabinensis seu alterius dignitatis quam habeat, sed racione persone sue tantum, unam bobulcam terre prative posite in terreno parmensis diocesis cui sunt fines a duabus partibus domini cardinalis, ab alia Jacobi Prandochi, et ab alia domini Raynerii Servidei, pro precio [et paca]mento novem libras imperialium, de quibus denariis a dicto domino Albertino dante de denariis propriis persone dicti domini cardinalis [ab eo se bene] pacatum clamavit et exceptioni non numerate et non habute pecunie, non spe future numerationis et receptionis, sed quia ipsos denarios ei dedit et solvit coram me notario et testibus infrascriptis confitenti tot esse et doli mali et in factum exceptioni et fori privilegio renuntiavit. Ut amodo dictus procurator et per eum dictus dominus cardinalis et eius heredes et cui dederit, habeat et teneat dictam terram et de ea faciat una cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus suis et cum omni iure, actione et ractione, cunctaque utilitate ipsi terre pertinenti iure proprietario et per alodium quicquid voluerit sine dicti venditoris et eius heredum contradictione, dando, cedendo atque mandando eidem emptori omnia iura omnesque atione et ractiones, utiles et directas, reales et personales, que et quas habebat sibi que competebant in rem et in personam in predicta re traddita nomine et occaxione dicte terre. Et ipsum emptorem procuratorem ut in rem suam et se possessorem pro eo et eius nomine usque quo possessionem apprehenderit corporalem fecit et constituit. Et eidem emptori dedit licentiam et potestatem intrandi in tenutam et possessionem dicte terre ei dedit sua auctoritate. Et quibus omnibus et singulis attendendis et observandis et pro defensione dicte terre quam dictus venditor per se et suos heredes promixit et convenit dicto domino Albertino procuratori et per eum ipsi domino cardinali ab omni impediante et contradicente persona suis expensis in pena dupli cum racione defendere et expedire alioquin in duplum ut ratio exigit ei restituere et componere promixit. Obligavit pignori omnia sua bona presencia et futura de quibus constituit se possessorem pro emptore et eius nomine. Actum Parme in statione communis. Ibi vero testes interfuerunt rogati: dominus Avilfus, Guidonis Buce, Atto de Graiana vicinee Sancti Oldorici, Acorsuinus condam Giberti Sartoris et Niger de Laude.

(ST) Ego Amator Grossus notarius sacri palatii interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

## IX.

Parma, 1292 ottobre 25

Rainerio Servidei vende ad Albertino Codulo, procuratore e nipote del cardinale Gerardo Bianchi, una pezza di terreno sita in località «Ad reclusam».

ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3397

In nomine Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, indictione quinta die vigesimoquinto octubris. Dominus Raynerius Servidei civitatis Parme vicinee Maioris Ecclesie, profittens se lege romana vivere, ad proprium et per adlodium vendidit dedit atque traddidit domino Albertino dicto Codolo, canonico leodiensi, nepoti et procuratori reverendi patris domini Gerardi Dei gratia sabinensis episcopi cardinalis, e-menti et recipienti suo proprio et privato nomine et non per episcopatu sabinensi seu alia dignitate quam habeat, set racione persone sue tantum unam peciam terre laboratorie et prative posite in tereno parmensis diocesis loco ubi dicitur «Ad reclusam», que est inventa per mensuram iustam in eorum concordia mensurata quinque bobulcis et quinque sextariis pro precio et paccamento novem libras imperialium ad racionem cuiuslibet bobulce, undem dictus dominus Raynerius venditor fuit confessus et in concordia cum supradicto domino Albertino dante et solvente de pecunia propria dicti domini cardinalis se ab eo accepisse et habuisse pro precio dicte vendictionis quinquagintaduas libras imperialium et decem soldos imperiales, de quibus denariis ab eodem procuratore se bene paccatum clamavit et exceptioni non numerate et non habite pecunie, non spe future numerationis et receptionis set quia dictos denarios ei dedit et solvit confittens tot esse renuntiavit et doli mali et infactum exceptioni et fori privilegio. Ut amodo dictus dominus cardinalis et eius heredes et cui dederit, habeat et teneat dictam terram et de ea faciat una cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus suis et cum omni iure, actione et racione cunctaque utilitate ipsi terre pertinenti iure proprietario et per alodium quicquid voluerit sine dicti venditoris et eius heredum contradictione. Dando, cedendo atque mandando eidem emptori omnia iura omnesque actiones et raciones, utiles et directas, reales et personales que et quas habebat sibique competebant in rem et in personam in predicta re traddita nomine et occasione dicte terre. Et ipsum emptorem procuratorem ut in rem suam et se possessorem pro eo et eius nomine fecit et constituit. Et eidem emptori dedit licentiam et potestatem intrandi in tenutam et possessionem dicte terre ei dedit sua auctoritate. Et promixit per se et suos heredes dicto procuratori et per eum ipsi domino cardinali predictam terram qualiter superius legitur in omnibus ab omni impediante et contradicente persona in pena dupli cum racione defendere et expedire, alioquin in duplum ut racio exigit ei restituere et componere promixit, sicut res pro tempore fuerit meliorata aut magis valuerit sub extimatione bonorum hominum in consili loco et quanti pluris precii res valuerit usque ad

evictionem. Et pro iis omnibus attendendis et observandis obligationibus ipsi emptori pignori omnia sua bona presencia et futura de quibus constituit se possessorem pro emptorem et eius nomine. Actum Parme ad tabulam domini Rubei Galli ibi vero testes rogatis fuerunt: dominus Rubeus predictus Gibertinus eius filius frater Gerardus Gegus et magister de Sero de Gaynago.

[ST] Ego Amator Grossus notarius sacri palatii interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

## X.

Parma, 1292 novembre 15, sabato

Zanno figlio di Guglielmo Rosso di Gainago vende ad Albertino Codulo, procuratore del cardinale Gerardo Bianchi, una pezza di terra sita in Tereno, in località «Ricissi».

ASPR, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3406

In nomine Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, indictione quinta, die sabati quintodecimo intrante novembri. Zannes filius quondam Guillelmi Rubey de Gainaco, qui professus fuit se lege vivere romana, per se et suos heredes dedit vendidit atque tradidit ad proprium et per adlodium domino Albertino Codulo procuratori venerabilis in Cristo patris domini Gerardi Dei gratia episcopi sabinensis ementi et recipienti nomine et vice eiusdem domini et pro eo, unam bobulcam et tres tabullas et octo pedes et tres partes unius pedis terre prative pro indiviso unius pecie terre prative sui iuris posite in Tereno in loco ubi dicitur «Ricissi», cui toti petie terre sunt fines a tribus partibus predicti domini Gerardi et ab alia dominus Raynerius de Servideis pro precio septem librarum et septem solidorum et duorum imperialium, ad rationem septem libras imperialium pro bobulca. Unde dictus venditor fuit confessus et in concordia cum dicto domino Albertino se ab eo habuisse et recepisse septem libras et septem solidos et duos imperiales de denariis propriis domini supradicti pro precio et pacamento predictae terre superius vendite, de quibus denariis ab eo se bonepacatum clamavit et renuntiavit exceptioni non numerate pecunie et non habite et recepte et non spe future numerationis et receptionis, set predictos denarios eidem venditori dedit et tradidit coram me notario et testibus infrascriptis. Unde ut amodo dictus dominus Gerardus et eius heredes et cui dederit vel habere statuerit inter vivos seu ex ultima voluntate et dictus dominus Albertinus procurator pro eo habeat, teneat atque possideat dictam terram et ex ea faciat una cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus suis et cum omni iure actione et ratione et utilitate, ussu et requisitione predictae rei vendite pertinentibus quicquid voluerit sine contradictione dicti venditoris et eiudem heredum et alterius persone iure proprii et per alodio. Insuper dictus venditor per se et suos heredes dedit, cessit atque mandavit eidem

procuratori recipienti nomine et vice domini supradicti et michi notario stipulanti pro ipso omnia iura omnesque actiones et rationes utiles, directas, reales et personales quo et quas habet et habere posset in rem et personam in predicta re vendita et contra quascumque personas nomine et occasione eiusdem et ipsum procuratorem recipientem nomine et vice predicti domini Gerardi et ipsa accepta standi et retinendi deinceps. Insuper dictus venditor per se et suos heredes promisit eidem procuratori stipulanti et recipienti nomine et vice dicti domini Gerardi ..... predictam terram de]fendere et expedire suis expensis cum ratione [ab omni] quascumque persona, colegio et universitate sub pena dupli precii suprascripti, quod si [face]re noluerit vel non poterit vel sub aliquo ingenio se subtrahere recusaverit tunc precium predictum et in duplum vel tantummode in duplum et tantum plus cum predicta terra valuerit a tempore huius contractus usque ad evictionem cum omnibus dampnis et expensis et interesse eidem procuratori recipienti pro predicto domino Gerardo restituere promisit, credendo [de] ipsis nudo verbo agentis. Insuper renuntiavit exceptioni doli mali in factum fori privilegio et omnium eiusdem iurium, decretorum, decretarum, modorum, [sta]tutorum [et] re[forma]tionum, consiliorum factorum et faciendorum huius civitatis et aliarum feriarum presencium et futurarum, solempnium et repentinarum et quasi prerogative minoris etatis deceptionis ultra dimidiam vel citra dimidiam visa precii conditionis sine causa vel ex iniusta causa seu nulla et legum auxilio quo iure seu quibus iuribus vellet vel posset contra predicta vel singula vel infrascripta venire de facto vel de iure qualitercumque et pro predictis omnibus et singulis attendendis et observandis obligationibus dictus venditor per se et suos heredes pignori omnia sua bona presenciam et futura eidem procuratori stipulanti et recipienti nomine et vice domini suprascripti [Gerardi] ..... pro eo et eius nomine se constituit possessorem. Actum Parme in curia domus predicti domini Gerardi, presentibus dominis fratre Gerardo Gogo de Religione Vetere, Albertino de Penacis, Ubertino Pastoreli de Seravale et Nigro de Laude testibus rogatis.

[ST] Ego Albertus Marescalcus notarius sacri palatii predictis interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

## XI.

Piacenza, 1292 novembre 10

Il vescovo di Parma Opizo di San Vitale acquista quindici appezzamenti di terra a Casalofolli con i proventi della vendita delle terre di Mazzabue cedute al cardinale Gerardo Bianchi.

ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3402

In nomine Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, indictione quinta, die lune decimo intrante novembri. Cum vero sit quod

venerabilis dominus Opizo Dei gratia parmensis episcopus vendidisset terras de Amazabove, Mantello et Panthera et pertinentiis eorundem parmensis palatii reverendo patri domino Gerardo sabinensi episcopo cardinali seu procuratori eius pro eo domino Albertino dicto Codullo, canonico leodiensi, nepoti et procuratori eiusdem, pro pretio et paccamento duorum millium trecentarum decemseptem librarum imperialium, quindecim solidorum imperialium, trium imperialium et unius parmensis parvi, quas terras et possessiones habebat et possidebat ipse dominus episcopus in dicta terra de Amazabove Mantello et Panthera, ut in carta inde facta per Grixopolum Capre notarium continetur et quod pretium de comuni concordia partium depositum fuit penes Nicholaus Soldani et socios de Pistorio de societate clarentinorum Bononie commerciantes, ut continetur in carta depositi facta per Coradum de Altimanis notarium mansurum penes eos quousque emeretur nomine parmensis palatii sive episcopii de voluntate et consensu dicti domini cardinalis seu procuratoris eius ad hoc spetialiter constituti, nec non de consensu et voluntate capituli parmensis ecclesie possessio in quam seu ..... citius emptorem predictum comiteretur. Et ipse dominus episcopus pro palatio parmensis una cum capitulo parmensis ecclesie pro utiliori dicti palatii et episcopatus parmensis deliberaverit et ipsum capitulum voluerit et consenserit quod, de dicto precio terarum Amazabovis Mantelli et Panthere quod depositum erat penes dominos mercatores, emantur terre et possessionis domini Opizonis de Sancto Vitale filii quondam domini Guarini de Sancto Vitale quas habet in Casalofollis et pertinentiis et que per ipsum suo proprio nomine et non pro parmensi episcopatu possidentur, pro precio decem librarum parmensium ad ractionem cuiuslibet bobulce, ut de predicto consensu et voluntate constat per instrumentum publicum factum in presenti millesimo et indictione, die secundo novembris per Coradum de Altemanis notarium ac eciam voluntas et consensus sit de predictis possessionibus emendis de denariis dicti depositi dominorum magistri Johanni de Palaxono canonici parmensis et Albertini dicti Codulli, canonici leodiensis, procuratorum dicti domini cardinalis ibi presencium et consencencium quod de precio predicto deposito penes dictos mercatores et iam dato dompno Jacobino Fornario mansionario parmensis ecclesie procuratori et sindico parmensis palatii et episcopii pro infrascripta emptione facienda de voluntate dictorum procuratorum domini cardinalis et sindici parmensis ecclesie, ut in carta facta manu mei notarii continetur, emantur dicte terre et possessiones de quibus supra sit mentio. Idcirco ut predicta omnia circa vota parcium et debere volentium compleantur et finem fructuosum et laudabilem sortiantur pro utilitate palatii et episcopii parmensis ad corroborandum promissionem dicti depositi, Ubertinus de Zesso, canonicus Sancte Gulalie parmensis diocesis nuncius et procurator dicti domini Opizonis filii quondam domini Guarini de Sancto Vitale, suo dicti domini Opizonis privato nomine et non pro parmensi episcopatu ad infrascripta spetialiter constitutus, ut in carta facta in presenti millesimo et indictione die primo novembris per Coradum de Altemanis notario a me

notarius visa et lecta, procurator nomine dicti domini Opizonis dedit, vendidi, traddidit iure proprii et alodii<sup>a</sup> domino dompno Jacobino Fornario mansionario parmensis ecclesie nuncio et procuratori domini O(pizonis) Dei gratia parmensis episcopi et parmensis palacii infrascriptas pecias terre inferius confinatas positas in Casalofollis et pertinenciis que per ipsum dominum Opizonem suo proprio nomine et non pro parmensi ecclesia possidentur, pro precio et paccamento decem libras parmensium parvorum pro qualibet bobulca et ad ractionem cuiuslibet bobulce. Prima quarum peciarum terre est casamentiva, laboratoria et prati-va cum omnibus domibus cappatis et paleatis existentibus super ipsa, que pecia terre se extendit versus castrum Gualterelus a latere desubtus et a latere versus sero usque ad viam que vadit versus sero et a latere superiori usque ad viam que est in capite totius casamentii, que via vadit a sero versus mane cum toto fossato quod est a latere dicta vie et cum dicta via que pecia terre habet fines, a meridie Glarola dominorum de Schironis, Gerardini et Guidolini de Gallis, Ugolini de Penaciis et ultra dictam Glarolam habet fines ab alia domini episcopi Regini; a meridie est via que est tota dicti poderis, ab alia plebis de Montiole et canonicorum Parme et via qua itur a Casadei de Casalefollis et Campianella Calernum et a latere versus sero et desubtus monasterii Sancti Prosperi Regini, que videtur esse sexcentis quindecim bobulcis, uno sextario et septem tabulis. Secunda pecia est posita loco ubi dicitur Villanova que videtur esse duabus<sup>b</sup> bobulcis, tribus sextariis et quatuor tabulis et habet fines ab omnibus partibus monasterii Sancti Prosperi de Regis. Tercia pecia est ibi prope et est una bobulca et habet fines ab omnibus partibus dicti monasterii. Quarta pecia est ibi prope et est duabus bobulcis, duabus sextariis et sex tabulis et habet fines ab omni partibus dicti monasterii. Quinta pecia est duobus sextariis et habet fines ab omnibus partibus dicti monasterii. Sexta pecia est ibi prope et est una bobulca et quinque sextariis et habet fines ab omnibus partibus dicti monasterii. Septima pecia est ibi prope et est vigintiuna tabulis et habet fines ab omnibus partibus dicti monasterii. Octava pecia est ibi prope et est quattuor sextariis et habet fines ab omnibus partibus dicti monasterii. Nona pecia est duabus bobulcis et quinque sextariis et habet fines ab una parte ecclesie de Casalofollis, ab alia ecclesie de Casadei, ab alia canonicorum Parme et ab alia ecclesie de Muncolo. Decima pecia est ibi prope et est quinque sextariis et habet fines ab una parte canonicorum Parme, et a duabus partibus monasterii Sancti Johannis de Parma. Undecima pecia est in dicta contrata et est quinque bobulcis et quinque sextariis et<sup>c</sup> habet fines ab una parte dicti poderis, ab alia via, ab alia ecclesie de Casadei, ab alia Manfredi de Castello. Duodecima pecia est in dicta contrata et est duabus bobulcis et habet fines ab una parte Manfredi Castelli, ab alia monasterii Sancti Johannis predicti, ab alia Acursini Venerii de Casadei. Terciadecima pecia est in loco ubi dicitur «Ad Francischum» et est ab utraque parte canalis de Casalofollis et est

---

<sup>a</sup> et alodii] ripetuto e non espunto.

<sup>b</sup> duabus] segue *sextariis*, probabile errore non espunto.

<sup>c</sup> et] segue *a* depennato.

duodecim bobulcis, quinque sextariis et tribus tabulis et est posita in pertinentiis Casadei et habet fines ab una parte ecclesie de Casadei, ab alia Marchi de Turre, ab alia dicti poderis et ab alia Pini Nazarri et est partim prativa et partim laboratoria. Quartadecuma est una bobulca et quinque sextariis et est a latere superiori vie que vadit a sero versus mane et que via est in dicta mensura et habet fines ab una parte Marchi de Turre, ab alia dicta via, ab alia Pauli Arti et ab alia Schironum. Quintadecima est posita iuxta viam canonicorum Parme, ab alia ecclesie de Casalofollis, ab aliis duabus partibus ecclesie de Montinelo et est tribus bobulcis, uno sextario et sex tabulis, que tota suprascripta terra est inventa per mensuram iustam in eorum concordia mensurata sexcentis quinquaginta duabus bobulcis et decem tabulis. Unde dictus Ubertinus procurator dicti domini Opizonis fuit confessus et in concordia suprascripto dompno Jacobino procuratore dicti domini episcopi et palatii parmensis<sup>d</sup> se ab eo accepisse et habuisse pro precio et pacamento totius suprascripte venditionis de illis denariis precii terrarum de Amazabove mantello et panthera et pertinentiarum et qui depositi erant penes dictos mercatores de Pistorio ut supra continetur et mencio sit et de voluntate dicti dompni Jacobini sindici parmensis capituli ut continetur in carta sindicatus facta per Alexandrinum cui Busca dicitur in presenti millesimo die secundo maii in precium dictarum possessionum, terrarum et domorum ac de voluntate et consensu domini magistri Johannis de Palaxono parmensis canonici et domini Alberti Codoli canonici leodiensis procuratoris dicti domini cardinalis ibi presencium et consentencium et volentium duomillia centum septuagintatres libras, quindecim solidos imperiales et decem imperiales de quibus denariis dictus Ubertinus procurator dicti domini Opizonis ab ipso domino dompno Jacobino procuratori et sindico episcopi, episcopatus et palatii parmensis se bene pacatum clamavit et exceptioni non numerate et non habite pecunie future numerationis et receptionis, sed quia dictos denarios coram dicto sindico capituli et consenciente et dominus procurator dicti domini cardinalis et consententibus me notario et testibus infrascriptis dicto procuratore dicti domini Opizonis dictus dompnus Jacobinus procurator episcopii et palatii parmensis pro ipso palatio et episcopio dedit, numeravit et solvit, confittenti tot esse et doli mali et infactum et fori privilegio et exceptioni de iure et de facto per quam dicere posset vel vellet sibi non fore solutum de dicto precio qualitercumque. Ut amodo predictus dompnus Jacobinus procurator palatii et episcopi parmensis et per eum dictus dominus episcopus pro palacio parmensi et ipsum palacium habeat, teneat et possideat predictam terram, domos et omnia iura, iurisdictiones et honores, qui et que cedant et cadant in dicta venditione et precio ipsius que possidebantur et possidentur per dictum dominum Opizonem in dicto loco de Casaloffollis et pertinentiis eiusdem vel alium nomine dicti domini Opizonis et de eis faciat una cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus suis et cum omni iure, actione et ractione, cunctaque utilitate ipsis terris, domibus et iuribus pertinentiis, iure proprietario et per alodium quicquid voluerit sine dicti venditoris et

---

<sup>d</sup> parmensis] segue *sei* depennato.

eius heredum contradictione. Insuper dictus procurator dicti domini Opizonis didit, cessit atque mandavit dicto procuratori palatii et episcopii parmensis omnia iura, actiones et rationes, utiles et directas, reales et personales, que et quas habebat sibi que competebat in rem et in personam in predicta re tradita nomine et occasione dicte terre et ipsi domino Opizoni competunt et competere possunt in predictis terris, possessionibus, iuribus, domibus, iurisdictionibus et honoribus venditis et quolibet ipsorum et cuiuslibet<sup>e</sup> ipsorum occasione competunt et competere possunt contra quamlibet personam, universitatem et locum. Et ipsum emptorem procuratorem dicto nomine ut in rem suam et se et dictum dominum Opizonem possessorem pro dicto emptore et eius nomine fecit et constituit, quousque per ipsum emptorem dicto nomine corporalis possessio fuerit apprehensa. Et eidem emptori recipienti pro parmensi palatio et episcopo dedit licentiam et potestatem apprehendendi tenutam et corporalem possessionem de predictis omnibus supradictis venditis sua propria auctoritate. Promisit quoque dictus Ubertinus procurator dicti domini Opizonis procuratorio nomine predicto domino Jacobino procuratori episcopi et palatii parmensis predictas terras, domos, possessiones et iura, iurisdictiones et honores superius venditas et vendita suis propriis expensis cum ratione ab omni persona, universitate, collegio et loco defendere et expedire sub pena dupli, alioquin in duplum ut ratio exigit ei restituere et componere promisit sicut res pro tempore fuerit meliorata aut magis valuerit, sub extimatione bonorum hominum in consili loco et quanti pluri precii res valuerit usque ad evictionem. Renuntiando dictus venditor quod dicere non possit se esse deceptum ultra dimidiam iusti precii et omni alii suo iuri. Et si aliquo tempore dicte terre, domus, possessiones, iurisdictiones, honores et iura plus valere et ultra dimidiam iusti precii valuisse de illo pluri dicto procurator palatii et episcopi fecit datum et donationem inter vivos que nullo modo revocari vel retractari possit per ingratitudinem vel alio modo qualitercumque; ita quod tot sint et esse intelligantur quot fieri possunt sine insinuatione. Renuntiando dictus procurator dicti domini Opizonis omnibus iuribus exceptionibus et defensionibus dicto domino Opizoni vel sibi procuratori pro eo qualitercumque competentibus et competituris, seu quibus contra predicta vel aliquod predictorum venire posset vel vellet tam quibuslibet<sup>f</sup> canonicis et ecclesiasticis quam aliis quibuscumque. Unde pro hiis omnibus et singulis attendendis et observandis obligavit dictus procurator dicti domini Opizonis pignori omnia bona ipsius domini Opizonis dicto procuratori episcopii et palatii de quibus se et dictum dominum<sup>g</sup> Opizonem pro predicto palatio et episcopo constituit possessorem. Actum Placentie in domo monasterii Sancti Savini feliciter cum stipulantibus testes interfuerunt rogati: dominus dompnus Aroldus de Porta abbas monasterii Sancti Savini Placentie, dominus dompnus Gerardus de Thado abbas monasterii Sancti Pauli de Mezano, dompnus Lamfranchus Belemgarius monachus monasterii Sancti

---

<sup>e</sup> cuiuslibet] *cuiuslibet*.

<sup>f</sup> quibuslibet] *cuiuslibet*.

<sup>g</sup> dominum] segue *episcopum* (abbr.) depennato.



Savini, dominus Albertus de Arimundis, dominus Albertinus de Penaciis  
cives Parme, Ubertinus de bona et Bernardus Bergognoni de Placentia.

(ST) Ego Amator Grossus notarius sacri palatii interfui et hanc  
cartam rogatus scripsi.

\*\*\*

In nomine Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo,  
indictione V, die XV novembris. Cum verum sit Ubertinum de Zesso  
procuratorem reverendi patris domini Opizonis filii quondam domini  
Guarini de Sancto Vitale civis parmensis privato ipsius nomine constitu-  
tum ad hoc spetialiter vendidisse nomine ipsius domini O(pizonis) dom-  
pno Jacobino dicto Fornario mansionari parmensis ecclesie procuratori  
palatii et episcopatus parmensis, ementi nomine et vice episcopatus pos-  
sessiones, terras, domos ..... et iura que nunc possidebantur et possideri  
consueverunt per dictum reverendum patrem suo proprio et privato no-  
mine in terra de Casalofolis parmensis diocesis, de pecunia pretii terre de  
Amazabove, Mantello et Panthera et pertinentium earumdem vendite re-  
verendo patri domino G(erardo) sabinensi episcopo cardinali seu procu-  
ratori eius pro eo per venerabilem patrem dominum O(pizonem) Dei gra-  
tia parmensem episcopum de voluntate et consensu sui capituli ut in car-  
tis factis super hiis plenis continetur et ipse reverendus dominus O(pizo)  
postea emerit per suum procuratorem Ubertinum de Zesso et acquisierit a  
nobili domina Berlenda seu procuratore ipsius domine Berlende filie  
condam domini Ugonis de Sancto Vitale et uxoris nobilis viris domini  
Vicecomittis (sic!) Marchionis Pellavicini et hereditatem et iura heredita-  
tis condam dicti domini Ugonis de Sancto Vitale cuius fuisse dicte pos-  
sessiones et domus de Casalofollis dicunt ut publicis instrumentis plenius  
continetur. Dictus reverendus dominus O(pizo) ad instanciam et petiti-  
onem domini magistri Johanni de Palaxono canonici parmensis et domini  
Albertini dicti Codoli canonici leodiensi, procuratorum dicti domini car-  
dinalis ibi presencium et hoc precium<sup>h</sup> approbavit et confirmavit predic-  
tam vendicionem factam per iam dictum procuratorem suum Ubertinum  
se Zesso dicto procuratori parmensis episcopi et ipsum procuratorem  
parmensis episcopii et se tamquam episcopum pro parmensis palatio in-  
vestivit volendo se et ipsum facere possessorem nomine parmensis epis-  
copii predictorum rerum, bonorum et iurum et ad cautelam ipse dominus  
O(pizo) dedit cessit atque mandavit sibimet tamquam episcopo parmensi  
et pro palatio et episcopatu recipienti omnia iura, omnesque actiones sibi  
quesitas et quesita ex predicta emptione hereditatis predcit domini Ugo-  
nis in predictis possessionibus, domibus et iuribus de Casalofollis. Ut  
amodo parmensem episcopium habeat, teneat et possideat dictas terras,  
domos et iura et de eis faciat una cum accessibus et ingressibus cum su-  
perioribus et inferioribus suis et cum omni iure, actione et ractione cun-  
taque utilitate ipsis omnibus pertinentibus ire proprietario et per alodim  
quicquid voluerit sine dicti domini O(pizonis) et eius heredum contradic-

---

<sup>h</sup> precium] *perecium*.

tionem. Et ipsum dominum episcopu pro palatio parmensi procuratorem et se possessorem pro episcopatu et episcopio possessorem constituit. Et sibimet pro episcopatu Parme dedit licentiam et potestatem apprehendendi contra de predictis sua auctoritate que omnia et singula rata habere promixit sub obligatione suorum bonorum. Actum Parme in palatio episcopatus. Ibi vero testes interfuerunt rogati: dominus Albertus de Arimundis, dominus Albertinus de Penaciis, Niger de Laude et Gerardinus de Coduro.

(ST) Ego Amator Grossus notarius sacri palatii interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

## XII.

Parma, 1292 dicembre 15

Notifica dell'avvenuto pagamento fatto da Alberto Codulo a nome del cardinale Gerardo Bianchi al vescovo di Parma Opizo per l'acquisto delle terre di Mazzabue.

*ASPr, Diplomatico, Atti privati, n. 3408*

In nomine Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, indictione quinta, die quintodecimo decembris. Cum [vero] sit venerabilem patrem dominum O(pizonem) Dei gratia parmensem episcopum vendidisse terras de Amazabove, [Man]tello et Panthera et pertinentiis earumdem parmensis palatii positas in diocesi parmensi pro precio duorum mil[ia]trecentarumdecemseptem librarum imperialium, quindecim solidorum, trium imperialium et unius parmensium reverendo pa[tre] domino G(erardo) Dei gratia sabinensi episcopo cardinali seu procuratori eius pro eo et iam dictum precium in concordia [cum eo] positum fuisse penes Nicholaum Soldani de Pistoie et socios mercatores de societate clare[ntinorum] Bononie commerciantes, mansurum apud eos quoad nomine episcopatus parmensis de voluntate et consensu parmensis ecclesie capituli et dicti domini cardinalis seu procuratoris eius adhoc spetialiter constitut[i] emerentur possessiones et terre in quas seu quorum emptionem dictum precium convertatur ut in carta facta per [Cora]dum de Altemanis notario continetur. Et ipsas possessiones de voluntate et consensu dicti capituli et dicti p[rocuratoris] emptas nomine dicti episcopi sive palatii parmensis ut in cartis factis per me notarium et Alexandr[um], cui Busca dicitur, notarius continetur, et predictum precium solutum esse per dictos mercatores de pecunia dicti depositi apud eos ut in carta facta manu mei notarii continetur; ipse venerabilis patris nomine episcopatus parmensis fuit confessus et in concordia cum domino Albertino dicto Codulo canonico leodiensi nepoti et procuratori dicti domini cardinalis sibi integre solutum et satisfactum de precio predictarum terrarum et possessionum de Amazabove Mantello et Panthera et pertinentiarum eorundem, non spe future numerationis et receptionis, set quia in veritate dictos de[narios]

habuit et recepit dompnus Jacobinus mansionarius parmensis ecclesie procurator palatii, faciendo et iubendo eo solvi procuratori persone ipsius domini O(pizonis) ipsi dompno Jacobino terras, possessiones et domos de Casalofollis quos in veritate dictus procurator recepit pro precio memorato. Et renuntiavit ipse dominus O(pizo) episcopus nomine dicti [procuratoris] non numerate pecunie doli mali et infactum et ad cautelam eidem procuratori domini cardinalis et iuravit pro ipso fac[ere] reffutationem et pactum de non magis petendo de omni eo et toto quod occasione dicti precii seu dicte venditionis de Amaz[above] et pertinenciarum eiusdem petere posset vel vellet que omnia iura habere promixit sub obligatione bonorum palatii parmensis. Actum Parme in palatio dicti domini episcopi. Testes ibi vero rogati fuerunt: dominus Albertinus [de] Armundus, dominus Albertinus de Penacii, Niger de Laude et Gerardinus de Codu[lo].

[ST] Ego Amator Grossus notarius sacri palatii interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

### XIII.

Parma, 1293 maggio 2

Giovanni da Palasone, prevosto del Battistero di Parma concede a mezzadria alcune terre a Iacopo Mantovano da Frassanara.

ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3430

In nomine Domini millesimo ducentesimo nonagesimo tercio, indictione sexta, die secundo maii. Venerabilis vir dominus Johannes de Palaxone prepositus ecclesie Sancti Johanni Baptisterii parmensis, nomine et vice prepositure et canonicatus eiusdem ecclesie nuperrime dotate per reverendum patrem dominum Gerardum Dei gratia sabinensem episcopum cardinalem, investivit Jacobinum Mantoanum de Frassenaria affectantem consenqui privilegium per comune Parme concessum viginti familiis venire volentibus ..... [Colorno] ..... recepit spatio decem annorum proximorum venturorum et pluris secundum quod de tempore in concordia fuerint pactis et conditionibus infrascriptis et secundum quod dicto domino preposito et successoribus suis placuerit primo quidem et promixit dominus Jacobinus singulis annis triginta bobulcas terre sibi pro primo anno assignando aruptus laborare et colere bona fide sine fraude, secundum formam statutorum communis Parme et medietatem omnium seminum necessariorum ibidem de suo ponere dicta mezzadria durante singulis annis et que necessaria essent pro dicta terra seminanda promixit eciam et tenetur dictus Jacobinus omnibus suis suptibus [et expensis] plantare vel plantari facere unam boblucam vinee in loco quem eliget dictus dominus prepositus et ei assignabit seu faciet assignari, de qua terra dictus Jacobinus debet primis duobus annis ex quo plantaverit habere omnes fructus et qui ex ipsa per-

cip..... haberi a dictis vero duobus annis in antea debet et pro-  
 mix..... omnium fructuum dicto domino preposito de dicta ..... In-  
 super promixus convenit Jacobinus terras superius nominatas laborare,  
 bonificare, ..... sicut sunt. Poma, pira,  
 nucos et nucellas et alia prout pro loco domesticando videbit expedire, et  
 fossata omnia intra dictas triginta bobulcas ex quo cavata fuerint expensis  
 dicti domini prepositi pro medietate cavata et expedita tenere in eo statu  
 in quo melius et utilius pro dicto loco videbitur. Insuper promixit et con-  
 venit dicto domino preposito anni singuli medietatem omnium fructuum  
 quomodocumque et quilibetque percipiendorum de terris quas dictus  
 Jacobinus laboraverit in paleis dare et consignare dicto domino preposito  
 vel suo factori et nuncio in Amazabove, in loco quem eliget seu volet et  
 granum cuiuscumque condicionis et fructus omnes spectantes dicto do-  
 mino preposito de dicta terra quam laboraverit Parma conducere omnibus  
 suis sumptibus et expensis in granaio ipsius vel in loco in quem manda-  
 verit dictus dominus prepositus. Promixit quoque dictus dominus Jacobi-  
 nus dicto domino preposito dare et solvere singulis annis in festo pascatis  
 sex vintinas de ovis, in festo Sancti Johanni Baptiste quatuor vintinas de  
 ovis et duo paria de pollastris et in festo Omnium Sanctorum duo paria  
 ..... et ducere Parmam sex currus lignorum et duos curus ferri in loco  
 in quem mandaverit dictus dominus prepositus et per illa tempora promi-  
 xit eciam non vittare alicui persone cum bobiiis sibi dandis per dictum  
 dominum prepositum, salvo quod possit sibi dicere Parmam sex currus  
 lignorum et duos currus ferri et non pluri secundum quod superius pro-  
 mixit dicto domino preposito. Promixit eciam et convenit dictus Jacobi-  
 nus tenere cum dicto domino preposito unam parchiam de porcellis vel  
 duos urnacios aut utrumque sicut domino placuerit, et non tenere per se  
 aliquas bestias nec cum aliquo alio nisi cum dicto domino preposito. Si  
 ipse dominus prepositus dare voluerit, sive dare noluerit licitum est et es-  
 se debet Jacobino cum alio tenere et ab alio percipere<sup>a</sup>. Licere quoque  
 debet dicto Jacobino de suo semine proprio [seminandi duas bobulcas de  
 verzaria] pro pastura bovuum. Seu si dictus Jacobinus de tali verzaria ter-  
 re ..... de ..... dictus dominus  
 prepositus promixit et convenit in perpetuo dare et emere de denariis  
 propriis dicti domini prepositi duos boves pro dicta terra colenda, quorum  
 lucrum seu dampnum si affuerit pro medietate utrique parti spectare de-  
 bet. Et consignare debet dicto Jacobino quatuor bobulcas prativas de illis  
 dicte prepositure, cuius fenum totum esse debet dicti Jacobini pro bubiiis  
 nutriendis et unam domum dari casamento unius bobulce in uno loco vel  
 pluribus, sicut ipsi domino placuerit, cuius fructus omnes esse debent  
 dicti Jacobini. Preterea promixit et convenit dictus domus prepositus da-  
 re et solvere dicto Jacobino in auxilio domus claudende decem solidos  
 imperiales et medietatem omnium seminum que seminare debuerit et ex-  
 pedierit in dicta terra. Insuper promixit et convenit singulis annis dicto  
 Jacobino unam bobulcam ..... consignare succedendam per dictum Ja-  
 cobinum ..... in calignis. Roboris, ulmi, frassini et sallicum et omnibus

---

<sup>a</sup> percipere] segue *et habet* depennato.

generibus fructuum sicut supra sunt poma, pira et alia fructifera non intelligendo bozos quos dictus Jacobinus debet radictus extirpare. Insuper promixit muttare dicto Jacobino quatuor libras imperialium usque ad duos annos ad rem nu..... suscipiendam. Et hec omnia et singula suprascripta predictus dominus prepositus per se et successores suos et dictus Jacobinus per se et suos heredes permiserunt inter se [universis defendere] et observare [in pena] et sub pena quinquaginta libras imperialium .... secundum quod superius scriptum est etiam et promissum in omnibus et per omnia que ..... esset et pro quolibet ..... [non servato] et que ..... non observari. Iuccens contra faciendo non fuerit seu ..... commissione et exactione pene renuntiando omni ..... et legum et canonum auxilio pro quibus omnibus et singulis attendendis et observandis et pro penis solvendis obligavit ..... pignori omnia sua bona presentia et futura de quibus una pars pro altera se possessorem constituit et eius nomine. Actum Parme in domo dicti domini prepositi feliciter cum stipulatione testes interfuerunt rogati: frater Gerardum ....., Albertinus de Vindione et Martino de Palaxono clericus.

(ST) Ego Amator Grossus notarius sacri palatii interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

#### XIV.

Casalmaggiore (Cremona), 1294

Libertino del fu Bernardo di Bonifazio de Pamisini, zio paterno di Bernardino del fu Iacopo de Pamisini, approva la vendita di alcune terre *in paule de Vicedomini* fatta da Guglielmo de Penaci, tutore di Bernardino a Giovanni da Palasone, prevosto del Battistero di Parma.

ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3518

In nomine Domini millesimo ducentesimo [nonagesimo] quarto, indictione octava, ..... [Guill]elmus de Penaciis tutor Bernardini filii quondam domini Jacobi Savi ..... et Pamisinus fecerunt venditionem et datum domino magistro Johanni de Palaxono preposito Baptisterii parmensis [ementi et recipienti] pro prepositura et beneficiis creatis et constitutis in ipso Baptisterio per reverendissimum patrem dominum Gerardum Dei gratia episcopum sabinensem de tribus partibus pro indiviso uniusque pecie terre prative et paulesche posite in paule Vicedominorum, cui toti pecie terre sunt fines ab una parte argen dicti domini prepositi, ab alia via caraniorum, ab alia dicti domini prepositi que tota pecia videtur esse XXXI bobulce, pro precio quadraginta sex libras imperialium ad rationem XL solidos imperiales pro bobulca prout in carta facta manu Grixopoli Capre notarii continetur in presenti millesimo et indictione, die XVIII iunii Gibertus filius quondam domini Bernardi Bonifacii de Pamisinis patris predicti Bernardini audita et inteleta forma

dicte venditionis predicte venditioni facti predictum tutorem et omnibus in instrumento ipsius venditioni contentis consensit et suam parabolam dedit et ipsam venditionem sibi placere dixit et ipsam venditionem confirmavit, approbavit et ratificavit. Ac etiam fecit dicto domino preposito asenti et domino Armondo de Armondis procuratori dicti domini prepositi ad hoc specialiter constituto ut in carta facta manu Grixopoli [Capre notarii, recipienti] pro ipso domino preposito et eius nomine et prepositura presenti similem datam et similem venditionem de predicta terra et pro predicto precio recepta per ipsum tutorem ut ipse tutor fecit in predicto instrumento venditionis et eodem modo promisit eidem procuratori nomine dicti domini prepositi et prepositurae recipienti et mihi notario recipienti pro eis de deffensione et emctionem dicte terre et insolidos, cum omnibus dampnis, interesse et expensis et sub pena dupli quanti pluris valuerit usque ad evictionem. Confitendo dictus Gibertinus se habuisse et recepisse dictum precium receptum predictum tutorem et in ea cum domino tutore integraliter habuisse renuntiavit exceptioni non [nu]merate pecunie, non spe future numerationis et dedit, cessit et mandavit predictus Gibertinus predicto domino Armondo procuratori predicti domini prepositi recipienti pro ipso domino preposito omnia iura et omnes actiones sibi competentes et competituras in predicta terra seu nomine vel occasione ipsius que et quas habet quascumque personam occasione dicte terre faciundo eum procuratorem ut in rem suam constituendo se possessorem pro eo et eius nomine et dando ei licentiam intrandi in rem et possessionem sua auctoritate. Et pro hiis omnibus observandis et pro precis solvendis predictus Gibertinus obligavit predicto procuratori recipienti nomine et vice dicti prepositi pignori omnia sua bona presentia et futura de quibus pro eo et eius nomine se constituit possessorem, renuntiando quod non possit diccere se esse obligatum et predicta fecisse et promisisse sine causa vel [ex iniusta causa] seu nulla vel debite ..... [omni]um iurium et a[uxilio le]gum et statutorum factorum et faciendorum quibus se tueri vel contravenire possit qua[liter]cunque. Item ..... fideiussor in omnem casam predicto Gibertino penes predictum procuratorem nomine ..... et pro omnibus supradictis et promisit per se et suos heredes predicto procuratori nomine et vice dicti domini prepositi ..... predictus Gibertinus attendet et observabit omnia supradicta alioquin pro se et de suo attendere et observare promisit idem et eodem modo et sub eisdem penis promisionibus et obligationibus et in omnibus per omnia ut dictus Gibertinus supra fecit et promisit, renuntiando omni iure fideiussorio et beneficio nove constitutionis et omni iuri generali et spetiali quo contravenire possit qulitercumque et pro hiis omnibus et observandis et pro eis solvendis predictus fideiussor obligavit predicto procuratori nomine dicti domini prepositi recipienti pignori omnia sua bona presencia et futura de quibus pro eo et eius nomine se constituit possessorem. Actum Casale Maioris de episcopatu Cremone, in domo Lumbardini Sedacerii, presentibus Alberto Cornacha et Petro Bono Cornacha et Gandulfino Sedacerio ibi vero testibus rogatis et vocatis.

(ST) Ego Vernacinus de ..... de Colurno notarius sacri palati interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

XV.

1294 maggio 7

Modramino del fu Gherardo Balduini di Colorno vende a Giovanni da Palasone, prevosto del Battistero di Parma, acquirente per conto della prepositura costituita dal cardinale Gerardo Bianchi, una pezza di terra paludosa *in pertinentiis* della località «Isola».

ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3481

In nomine Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima, die septimo maii. Modraminus filius condam Gerardi Balduini de Colurnio, profitens se lege romana vivere, dedit, vendidit et tradidit ad proprium et per alldodium venerabili viro domino magistro Johanni de Palaxono preposito Baptisterii parmensis et prepositure beneficiorum ordinate et constitutorum in ipso Baptisterio per reverendissimum patrem dominum Gerardum Dei gratia episcopum sabinensem, e-menti et recipienti pro ipsa prepositura et beneficiis, unam petiam terre paludis positam in paule Vicedominorum, in pertinentiis Insule cui sunt fines<sup>a</sup> ab una parte domini Guillelmi Servidei, ab alia heredes Jacobi Savii, ab alia argenus domini prepositi et capituli Baptisterii parmensis, ab alia via que inter paludem Vicedominorum et paludem illorum de Cohencio, que videtur esse decem bobulcis et si plus vel minus fuerit in hoc dato et in hac venditione permaneat addendo et minuendo de precio ad rationem quadraginta solidos imperiales pro bobulca. Unde predictus Modraminus venditor fuit confessus et in concordia cum predicto domino preposito emptore se ab eo habuisse et recepisse pro precio dicte terre viginti libras imperiales de quo precio et de quibus denariis predictus venditor a dicto emptore sibi bene solutum clamavit et renuntiavit exceptioni non numerate et non habite pecunie huius precii et non spe future numerationis, set coram me notario et testibus infrascriptis denarios ei dedit quos confessus fuit tot esse. Ut amodo predictus dominus prepositus et successores eius pro dicta prepositura et capitulo dicti Baptisterii et cui dederint habeant, teneant et possideant predicta peciam terre et de ea faciant cum accessibus et ingressibus, cum superioribus et inferioribus suis et cum omni iure, utilitate, usu et consuetudine dicte terre vendite pertinentibus, iure proprii et adlodii quicquid voluerit sine alicuius contradictione. Et dedit, cessit et tradidit predictus venditor eidem emptori omnia iura, omnesque actiones et ractiones, utiles et directas, reales et personales que et quas habet et sibi competunt et competere possunt in predicta terra vendita seu nomine vel occasione ipsius et que et quas habet contra

---

<sup>a</sup> cui sunt fines] ripetuto e depennato.

quascumque persona occasione dicte terre. Faciendo eum procuratorem ut in rem sua constituendo se possessorem [pro se et eius nomine] et dando licentiam intrandi in tenutam et possessionem sua acutoritate. Et promisit predictus Modraminus per se et suos heredes predicto domno preposito nomine suo et dicte prepositure et capituli Baptisterii recipienti predictam terram venditam ab omni persona cum racione defendere et expedire cum omnibus dampnis, interesse et expensis, quatenus res nunc est vel plus valuerit a tempore huius contractus usque ad evictionem, sub pena dupli. Et pro hiis omnibus et singulis atendendis et observandis et pro penis solvendis, predictus venditor obligavit eidem emptori predicto nomine recipienti pignori omnia sua bona presencia et futura, de quibus pro eo et eius nomine se constituit possessorem, renuntiando quod non possit dicere se esse deceptum in predicta venditione ultra dimidiam iusti precii vel in aliquo et omni iuri et auxilio legum et statutorum factorum et faciendorum quibus se tueri vel contravenire possit qualitercumque. Et si predicta terra valet vel aliquo tempore valere reperitur, illud plus dictus venditor dedit et concessit eidem emptori titulo donationis inter vivos que nullo modo valeat revocari. Actum in episcopatu Parme, in terra de Colurnio, sub porticu domus filiorum domini Montis de Arimondis, presentibus domino Alberto de Arimondi, Johannino filio dominis Montis de Arimondis, Gerardino de Regio familiare domini Alberti de Arimondis et Albertino de Rusera familiare dicti domini prepositi testibus rogatis. Item eodem die predictus dominus prepositus, presente predicto Modramino venditore de voluntate intravit in tenutam et apprehendit corporalem possessionem ac dictus Modraminus eum induxit de predicta pecia terre superius vendita et confinata intrando in predictam terram, capiendo in manibus de guasonibus et ramis arborum dicte terre. Actum in dicta pecia terre, presentibus domino Alberto de Arimondis, domino Bernardi iuredomino, domino Pegino iuredomino testibus rogatis.

(ST) Ego Grisopolus Capre notarius a domino Marcho comite de Lomello, interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

## XVI.

Parma, 1294 giugno 2 - Parma, 1294 giugno 17

Bernardo, Pezzano e Vernazzolo de Vicedomini vendono a Giovanni da Palasone, prevosto del Battistero di Parma, acquirente a titolo della prepositura, cinque appezzamenti di terreno *in paule Vicedominorum*. Seguono, in data 17 giugno 1294, i consensi delle mogli dei venditori al negozio stipulato.

ASPR, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3488

In nomine Domini mellesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima, die secundo iunii. Dominus Bernardis vicedominus filius domini Cirsachi quondam [Vi]cedomini et domini Pezanus et Vernacolus fratres filii quondam domini Rolandi Vicedomini, profitentes se



lege romana vivere, dederunt, vendiderunt et tradiderunt ad proprium et per alodium venerabili viro domino magistro Johanni de Palaxono preposito Baptisterii parmensis et prepositure et beneficiorum creatorum et constituto in ipso baptisterio per reverendissimum patrem patrem dominum Gerardum Dei gratia episcopum sabinensem, ementi et recipienti pro se et successoribus suis et dicta prepositura et beneficiis et ad laudem et reverentiam dicti domini sabinensis infrascriptas pecias terre prative et paulesche posite im pertinentiis insule in paule Vicedominorum, prima quarum habet fines: a meridie via de caraneis, a mane de Ulmeriis sive de Cazagatis, a sero argen sive via domini prepositi, desubtus domini Rayerii Servidei, que videtur esse viginti bobulcis. Secunda habet fines: a meridie via caraneorum, a meridie domine Honeste, uxoris domini Guillelmi Servidei, a sero via domini prepositi, desubtum heredis domini Pellegrini Vicedomini, que videtur esse decemnovem bobulcis. Tercia habet fines: a mane heredis domini Guidonis vicedomini, a sero via, desubtus heredis Dianorum de Insula, que videtur esse viginti bobulce. Quarta pecia habet fines: ab una parte via, ab alia ..... que videtur esse sex bobulce. [Q]uinta pecia est im pertinentiis cohericii im paule Cataniorum, cui sunt fines: a mane arzenellus, a meridie Bertolini de Puzolexio, a sero via caraniorum, desubtus Melioris Fustini, que videtur esse viginti due bobulce, que terra videtur esse in suma octuaginta octo bobulce, unde predicti venditores fuere confessi et in concordia cum predicto domino preposito se ab eo habuisse et recepisse pro precio dicte terre centum septuagintasex libras imperialium, de quibus dent et de quo precio predicti venditores a predicto emptore sibi bene solutos clamaverunt et renuntiaverunt exceptioni non numerate et non habite pecunie huiusmodi precii et non spe future numerationis, receptionis et coram me notario et testibus infrascriptis denarios eis dedit quos confessi fuere tot esse. Et si plus vel minus invente fuerunt dicte terre quantitate predicta in hoc dato et in hac vendicione permaneat addendo et minuendo de precio ad rationem quadraginta solidos imperiales pro bobulca. Ut amodo predictus dominus prepositus et eius successores nomine dicte prepositure et ipsa prepositura et cui dederint habeant, teneant et possideant predictas petias terre et ex eis faciant una cum accessibus et ingressibus, cum superioribus et inferioribus suis et cum omni iure, utilitate, usu et consuetudine dicte terre vendite pertinentibus iure proprii et alodii quicquid voluerint sine alicuius contradicione, dando cedendo et mandando predicti venditore eidem domino preposito predicto nomine recipienti et mihi notario recipienti pro eis omnia iura, omnesque actiones et raciones, utiles et directas, reales et personales et alias quascumque que et quas habent et eis competunt et competere possunt in predictis peciis terre sue nomine vel occasione ipsorum et que et quas habent contra quamcumque personam occasione ipsorum faciendo eum procuratorem ut in rem sua constituendo se possessorem pro eo et eius nomine et dando ei licenciam intrandi in tenutam et possessionem sua auctoritate. Et promiserunt predicti domini Bernardus, Pezanus et Vernaculus venditores per se et eorum heredes et singuli eorum insolidum predicto domino preposito stipulanti nomine suo, prepositure et beneficiorum Baptisterii et successorum eius et cui de-

derint et mihi notario stipulanti et recipienti nomine suo pro eis predictas pecias terre et quodlibet earum insolidum et pro parte ab omni persona cum racione defendere et expedire cum omnibus dampnis, interesse et expensis quatenus res nunc est vel plus valuerit a tempore huius contractus, usque ad evictionem sub pena dupli. Et pro predictis omnibus et singulis attendendis et observandis et pro penis solvendis, predicti venditores obligaverunt eidem emptori recipienti nomine suo et predictae prepositurae et successorum suorum et mihi notario recipienti pro eis pignori omnia eorum bona presenciam et futura, de quibus pro eis et eorum nomine se constituerunt possessores, renuntiando omni iure fideiussorio, beneficio nove constituendi et epistole divi Adriani et quod non possint dicere se esse deceptos in predicta venditione ultra dimidiam iusti pretii vel in aliquo et omni iure et auxilio legum, statutorum factorum et faciendorum, quibus se tueri vel contravenire possunt qualitercumque. Et si predictae terre valent seu aliquo tempore reperientur valere plus dicto precio illud plus predicti venditores dederunt et concesserunt eidem emptori titulo donationis inter vivos que nullo modo valeat revocari. Actum Parme in domo domini prepositi in vicinea Sancti Martini Zopelariorum, presentibus domini Alberto de Arimundis, Rufino Zavata, Gerardo de Galieno et Jacobino de Ulivenus de Colurno et Gerardino de Somo familiare predicti domini prepositi testibus rogatis. Item eadem millesimo et indictione die decimo septimo iunii domina Margarita uxor predicti domini Bernardi venditoris et domina Adelacta eius nutricis uxor Rolandini filii predicti domini Bernardi, presente predicto domino Bernardo et de voluntate ipsius, ipsius predictae venditioni, promissioni et obligationi bonorum et omnibus supradictis factis et promisis per dictum dominum Bernardum et per predictos alios venditores occasione dicte venditionis consenserunt et orum parabolas dederunt et renuntiaverunt omni iurium eis competenti in predictis omnibus occasione dotis, pignoris, ypotece, donationis quarti et incontrii et omni alii iuri sibi competenti et competituro qualitercumque. Actum in episcopatu Parme in terra de Colurno in domo predicti domini Bernardi presentibus Johanne Borono lechario et Bernardo de Palis notario et Arimundo de Arimundis testibus rogatis. Item eodem die domina Viola uxor predicti Pezani venditoris, presente dicto viro suo et de voluntate ipsius, predictae venditioni, promissioni et obligationi bonorum et omnibus supradictis factis per predictos venditores consensit et suam parabolam dedit et dictam venditionem sibi placere dixit et renuntiavit omni iuri sibi competenti in predicta omnibus occasione dotis, pignoris, ypotece, donationis quarti et incontrii et omni alii iuri sibi competenti et competituro qualitercumque. Actum in dicta terra de Colurno, presentibus Johanni Borono lechario, Bernardo de Palis notario et Arimundo de Arimundis testibus rogatis.

(ST) Ego Jacobinus de Parentibus notarius sacri palatii dicta cartam abbreviatam manu domini Grixopoli Capre notarii et ab eo mihi traditam ad explendum de ipsius voluntate explevi et in publicam formam redegi.

(ST) Ego Grisopolus Capre notarius a domino Marcho comite de Lomello interfui et hanc cartam rogatus imbreviavi, quam predictus Jacobi-

nus de Parentibus notarius me volente in publicam formam redegit et ei cum atestatione subscripsi.

XVII.

[Parma], 1294 ottobre 30

Gerardo Malattia, procuratore di Creata figlia di Malattia de Malacri vende a Imelda, abbadessa del monastero di San Siro una serie di contratti di affitto con i relativi diritti.

ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3507

Anno dominice incarnationis millesimo nonagesimo quarto, indictione octava, die sabbati trigesimo mensis octubris. Actum in ecclesie monasterii Sancti Siri, coram Guillelmo de Campinaldo monasterii Sancti Antonini ab hospitali supra, Philippo de Campinaldo, Guillelmo de Pexolla monasterii Sancti Antonini, Guidone Blanco et Nicolino Pulixino monasterii Sancti Donini testibus rogatis. Gerardus Malattia, procurator ad venditionem et retraditionem, cessionem et dotum faciendum domine Create filie quondam domini Malectie de Malacriis, ut continet carta dicte procurationis facta per Rufinum de notarium MCCLXXXIIIJ, indictione octava, die veneris XXVIII mensis octubris nomine ipsius domine Create precio quinquaginta libras denariorum placentinorum, que fuit confessus et manifestus se habuisse et recepisse a domina Imelda filia Oddoni abbatissa monasterii Sancti Siri ibidem presente dante et solvente nomine et vice capituli et conventis dicti monasterii et de propriis denariis dicti monasterii, renuntians exceptioni non habitorum et non receptorum denariorum et non habite et non recepte pecunie et non dati et non soluti precii et omni iuri duple deceptionis et cuiuslibet alterius deceptionis et omni alii exceptioni et defemssioni quam contra hanc confessionem dicere vel opponere posset. Fecit eidem domine abbatisse nomine dicti monasterii recipienti venditionem, cessionem, traditionem et datum ad proprium et per adlodium, nominatim de infrascriptis fictis et iuribus ipsorum fictorum. Primo de ficto et iure ficti viginti sol. den. plac. quod reddit omni anno in Sancto Martino domina Placentina de Fontana. Item de ficto et iure ficti decem octo sol. den. plac. quod reddit omni anno in dicto festo Petrus de Leis. Item de ficto et iure ficti triginta sol. den. plac. quod reddit omni anno in dicto festo Obertus Mull. Item de ficto et iure ficti septem sol. den. plac. quod reddit omni anno in dicto festo Sancti Martini Agnaxia de Macinassio, que ficta simul cum aliis fictis dicta domina Create habuit nomine cambii et permutationis a dicta domina abbatisse et conventu monasterii ut continetur (in) carta dicti cambii finita per Rizardum de Rizardis notarium ad imbreviaturam Johannis Terroni notarii MCCLXXXIII indictione septima die martis decimo mensis augusti et de omni eo et eo toto de quo et pro quo dicta ficta redduntur cum accessibus et ingressibus suis et omni iure cunctisque utilitatibus et usanciis

huic toti integrum pertinentibus. Ita ut ab huic in antea habeat et teneat et exinde iure proprii et alodii quicquid voluerit faciat sine alicuius contradictione. Et fecit ei dicto nomine datum de omni iure ipsius domine Create ractione et accione, realibus et personalibus competentibus sibi et competituris in predictis venditionis et accessibus suis versus quascumque personam et quilibet rem et maxime versus predictos imphtarios et quemlibet ipsorum et eorum heredes et bona pro predictis venditis et ipsorum occasionibus. Ita ut ipsa nomina abbatissa nomine dicti monasterii possit agere, causari, petere exigere, excipere, replicare, intendere et se defendere et omnia alia dicere et facere que et sicut dicta domina Createa per se posset et poterit aliquo modo vel iure sine ullo legum auxilio. Et ut succedat in omnem suum locum et ius et ei dicto nomine omnes suas raciones, acciones, defensionis et iura cesset, dedit et mandavit, fecitque eam dicto nomine procuratorem tamquam in rem suam et precepit ei ut inde sua auctoritate de predictis tenutam capiat corporalem et interdum se pro ea et eius nomine predicta omnia consistat se possidere vel quasi et stent inter eos et expresse dictum fuit quod dictus Gerardus et dicta domina Createa non teneantur ipsi domini abbatisse de defemssione nec de aliqua evictione nec ad aliquid aliud nisi pro eorum facto tantum. Unde pro ipsis omnibus et singulis atendendis et observandis obligavit dictus Gerardus nomine predicto eidem domine abbatisse nomine dicti monasterii pignori omnia bona dicte Createa presencia et futura.

(ST) Ego Johannes de Rizado notarius huic interfui et rogatus scripsi.

## XVIII.

Parma, 1294 dicembre 3

Alatachiara del fu Bernardo Futigati, moglie di Manuello de Ghidi vende a Giovanni da Palasone, prevosto del Battistero di Parma, acquirente per conto del Battistero e della prepositura creata in esso dal cardinale Gerardo Bianchi, una pezza di terra *in paule Vicedominorum*.

ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3515

In nomine domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, indictione septima, die tercio devembris. Domina Altaclara filia quondam domini Bernardi Futigate et uxor domini Manuelli de Ghidis, profitens se lege romana vivere, presente dicto domino Manuello viro suo et de voluntate ipsius, dedit, vendidit et traddidit ad proprium et per alodium venerabili viro domino magistro Johanni de Palaxono, preposito Baptisterii parmensis, ementi et recipienti pro ipso Baptisterio et pro prepositura et beneficiis creata et creans in ipso monasterio per reverendum patrem dominum Gerardum Dei gratia episcopum sabinensem cardinalem una bobulca pro indiviso de una petie terre prative posita in paule Vicedominorum cui toti pecie sunt fines ab una parte dicti domini prepositi, ab alia argeni cornuus, ab aliis partibus de Gliveriis, pro precio octo libras et de-

cem solidorum imperiales de ..... de omnibus ..... predicto domino preposito sibi bene solutam clamavit et renuntiavit exceptioni non numerate et non habite pecunie huiusmodi precii et non spe [future numerationis] ..... dedit quos confessa fuit tot esse. Ut a modo predictus dominus prepositus predicta prepositura ..... teneat predictam bobulcam terre pro indiviso venditam et ex ea faciat una cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus suis cum omni iure, utilitate], usu [et] consuetudine dicte rei vendite pertinentibus iure proprii et alodii, quicquid voluerit sine alicuius contradictione. Et ..... mandavit quod dicta venditrix eidem domino preposito nomine sue et Baptisterii prepositure et beneficiorum recipienti omnia iura, omnesque actiones et raciones, uti[les et directas], reales et personales, que et quas hanc et sibi competunt et competere possunt in predicta bobulca pro indiviso dicte terre vendita seu nomine vel occasione ipsius que et quas habet contra quamcumque personam, occasione dicte terre faciendo eum ut in rem suam constituendo se possessorem pro eo et eius nomine. Et dando ei licenciam intrandi in tenutam et possessionem sua auctoritate. Et promisit predicta domina Altaclara venditrix per se et suos heredes predicto domino preposito nomine suo et dictionum Baptisterii prepositure et beneficiorum recipienti predictam bobulcam pro indiviso de predicta petia terre venditam ab omni persona cum ratione defendere et expedire cum omnibus dampnis, interesse et expensis quatenus res nunc est, vel plus valuerit a tempore huius contractus usque ad evictionem sub pena dupli. Et pro hiis omnibus et singulis attendendis et observandis et pro penis solvendis predicta venditrix obligavit predicto domino preposito nomine suo et dictionum Baptisterii prepositure et beneficiorum recipienti pignori omnia sua bona presentia et futura de quibus pro eo et eius nomine se constituit possessorem. Renuntiando quod non possit dicere se esse deceptam in predicta venditione ultra dimidiam iusti precii vel in aliquo et omni iuri et auxilio legum et statutorum factorum et faciendorum quibus se tueri vel contravenire possit qualitercumque. Et si predicta terra vendita valet seu alio tempore reperietur valere plus dicto precio illud plus dedit et concessit dicta venditrix eidem domino preposito titulo donationis inter vivos que nullo modo valeat revocari. Actum Parme in domo predicti domini Manuelli de Ghidis presentibus dominis Alberto et Jacobino de Futigatis, Johanne Panitie de vicinea Sancti Blaxii, Johanne Oddonis de Galegana et Thomasino eius filio testibus rogatis.

(ST) Ego Petrus Capra notarius sacri palatii hanc cartam imbreuiatam manu Grisopoli Capre notarii de voluntate ipsius secundum tenorem inde scripsi et in publicam formam reddegi.

(ST) Ego Grisopolus Capre notarius a domino Marcho comite de Lomello interfui et hanc cartam rogatus imbreuiavi, quam predictus Petrus Capra notario me volente in publicam formam redegit et ei cum atestatione subscripsi.

Roma, 1298 aprile 30

Il cardinale Gerardo Bianchi, a seguito dell'approvazione ricevuta dal pontefice Bonifacio VIII, trasferisce lo *ius baptismalis* di San Martino de' Bocci alla chiesa di Gainago.

ASPR, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3677

Universis presentes litteras inspecturis. Gerardus miseratione divina episcopus sabinenses salutem in Domino sempiterna. Sanctissimus in Cristo pater et dominus noster dominus Bonifatius divina providentia papa VIII nostris clementer petitionibus condescendes retinendi ecclesiam Sancti Martini de Bochis parmensis diocesis cum omnibus iuribus et pertinentiis suis ad opus et prosecutionem operis unius monasterii ordinis cistercensis quod de licentia eiusdem domini nostri construi faciemus ibidem et transferendi ius et bona ipsius ecclesie que fuit hactenus baptismalis cum archipresbitero suo ad ecclesiam de Gaynaco dicte diocesis ad monasterium Sancti Johannis parmensis pleno iure spectantem ita quod ipsa ecclesia sit de cetero baptismalis, et archipresbiterum habet sicut predicta ecclesia Sancti Martini consuevit habere subiciendi quoque eandem ecclesiam de Gaynaco cum iuribus et pertinentiis suis in recompensatione ipsius ecclesie baptismalis iurisdictioni venerabilis patris . . . parmensis episcopi. Nec non contraditores per censuram ecclesiasticam compescendi nobis concessit per spetiales litteras liberam facultatem. Quarum litterarum auctoritate volentes ulterius in negotio memorato procedere, ius ipsius ecclesie baptismalis Sancti Martini cum archipresbitero suo ac terris et possessionibus suis consisten[t]ibus extra territorium ville predicti Santi Martini de Bochis ad eandem ecclesiam de Gaynaco presentium tenore transferimus ut eadem baptismalis ecclesia censeatur. Qua[m]quidem ecclesiam de Gaynaco cum omnibus iuribus et pertinentiis suis pro debita recompensatione subicimus iurisdictioni episcopi memorati et per ipsum episcopum indemnitat[is] predicti monasterii De Capella recompensationis equivalentis precaveri volumus et mandamus. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri fecimus sigilli nostri munimine roboratas. Datum Rome, die ultimo aprilis, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, indictione undecima, pontificatus vero eiusdem domini Bonifacii pape VIII anno quarto.

(SP)

XX.

Roma, S. Spirito in Sassia, 1298 giugno 11

Il cardinale Bianchi, a seguito del consenso ricevuto da Bonifacio VIII, mantiene la chiesa di S. Martino dei Bocci per l'erigendo monastero cistercense.

Universis presentes litteras inspecturis. Gerardus miseratione divina episcopus sabinenses salutem in Domino sempiterna. Sanctissimus in Cristo pater et dominus noster dominus Bonifatius divina providentia papa VIII nostris libenter supplicationibus condescendes retinendi ecclesiam Sancti Martini de Bocis parmensis diocesis cum omnibus iuribus et pertinentiis suis ad opus et prosecutionem operis unius monasterii ordinis cistercensis quod de licentia eiusdem domini nostri construi faciemus ibidem et transferendi ius ipsius ecclesie baptismalis cum archipresbitero suo ad ecclesiam de Gaynaco dicte diocesis ad monasterium Sancti Johannis parmensis pleno iure spectantem ita quod ipsa ecclesia sit de cetero baptismalis, et archipresbiterum habet sicut predicta ecclesia Sancti Martini consuevit habere subiciendi quoque [eandem ecclesiam de] Gaynaco cum iuribus et pertinentiis suis in recompensationem ipsius ecclesie baptismalis iurisdictioni venerabilis patris parmensis episcopi, nec non contraditores per censuram ecclesiasticam compescendi, nobis concessit per spetiales litteras liberam facultatem. Noverit igitur univesitas vestra quod nos, auctoritate predictarum litterarum volentes ulterius in negotio memorato procedere, predictam ecclesiam Sancti Marini cum omnibus terris possessionibus iuribus et pertinentiis suis in territorio ipsius Sancti Martini existentibus ad opus predici monasterii expensis nostris construendi in loco predicto spetialiter retinemus. In cuius rei testimonium presentes litteras fecimus sigilli nostri munimine roboratas. Datum Rome apud Sanctum Spiritum in Saxia. Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, die undecimo iunii, pontificatus vero eiusdem domini Bonifacii pape VIII anno quarto.

(SP)

XXI.

Parma, 1298 luglio 17

Agnesina del fu Vernaccio Scarpa vende a Uberto Rubolo, converso del monastero della Colomba e procuratore del cardinale Gerardo Bianchi tutte le fonti che ha in Moletolo e in Pipiola.

In nomine Domini millesimo dugentesimo nonagesimo octavo, indictione undecima, die decimoseptimo iulii. Domina Agnesina, filia condam domini Vernacii Scarpe et soror et heres condam domini Rolandini fratris sui dedit, vendidit atque traddidit ad proprium et per alodium fratri Uberto Rubolo converso monasterii de Columba, procuratori venerabilis patris domini domni Ghifredi Dei gratia abbatis dicti monasterii procuratoris domini Gerardi miseratione divina sabinensis episcopi, ad

infrascripta constituto e substituto per eundem dominum abbatem secundum quod continetur in carta procure facta per Uberto de Gualengho notario in presenti millesimo et indictione, die decimo mensis junii, ementi et recipienti pro predicto domino Gerardo episcopo et eius nomine salvo pacto infrascripto, omnes fontes existentes in duabus campis dicte domine Agnesine positus in pertinentiis Meletuli et Piopole, uni quorum camporum sunt fines ab una parte domini Ugonis de Sancto Georgio, ab alia monacharum de Meletullo, et ab alia \*\*\*\*\* ; alteri vero campo sunt fines ab una parte via, ab alia monasterii Sancti Pauli et ab alia afictatores domini Ubaldi Pelacani. Unde predicta domina Agnesina venditrix fuit confessa et in concordia cum predicto emptore se ab eo habuisse et recepisse precio et pacamento dictorum foncium quinque libras imperialium de quibus ab eo sibi bone soluctum clamavit et renuntiavit exceptioni non habite et non recepte pecunie et non spe future numerationis et doli mali et infactum, set ipsos denarios ei dedit ibi coram me notario et testibus infrascriptus quos confessa fuit tot esse. Ita quod amodo dictus dominus Gerardus episcopis et dictus procurator eius pro eo habeant, teneant atque possideant dictos fontes et decursum ipsorum et eis uti et gaudere possint et derivare et derivari facere et ducere et duci facere ubicumque voluerint, sine contradicione alicuius persone salvo pacto infrascrito. Et eidem emptori stipulanti et recipienti ut supra dedit, cessit atque mandabit dicta domina Agnesina omnia sua iura omnesque actiones et rationes utiles et directas, reales et personales sibi competentes et competeturas in predictis fontibus su nomine vel occasione ipsorum et contra quamcumque personam faciendo ipsum emptorem procuratorem ut in rem suam et constituendo se possessorem pro eo et eius nomine, et ei dedit licenciam et potestatem intrandi in tenutam et corporallem possessionem de predictis fontibus sua auctoritate. Insuper dicta domina Agnesina per se et suos heredes promisit et convenit eidem fratri Uberto stipulanti et recipienti pro predicto domina Gerardo episcopo et pro eius herediibus aut cui commiserit predictos fontes quatum est per campos suos predictos et non ultra ab omni impediante et contradicente persona cum racione defendere et expedire, cum omnibus dampnis, expensis et interesse factis pro defenssione et evictione ipsorum, seu quanti plus precii res valuerit a tempore huius contractus usque ad evictionem, sub pena dupli precii, dampni, expensarum et interesse. Et sub obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurorum de quibus pro ipso emptore et eius nomine se constituit possessorem. Renuntiando dicta venditrix omni iuri et auzilio quo posset dicere se deceptam in predicta vendicione ultra dimidiam iusti precii vel obligatam in aliquo sine causa vel ex iniusta seu nulla aut indebite vel pro alieno facto et omni alii suo iuri communi et spetiali, canonico et civili et auxilio quo se tueri posset qualitercumque et maxime renuntiando auxilio senatus consulti velegiani et omnibus iuribus, auxiliis et beneficiis loquentibus circha idem, cerciorata per me notario de predictis. Hoc acto et firmato per expensum pactum inter dictos contrahentes ante presentem contractum in ipso et post quod si dicta domina Agnesina occasione ducendi aquas dictorum foncium dampnificarent in dictis campis in aliquo quod dictus dominus epis-



copis et dictus dominus domnus abbax eius procurator pro eo et ipse frater Ubertus pro dicto domino abbate teneantur ad emendacionem dicti dampni eidem domine in arbitrio quatuor bonorum hominum elligendorum per partes et in se dicta domina retinendo dominium, possessionem et proprietatem piscandi et faciendi piscare et pisces et cancos capi in dictis fontibus, tantum quantum extenduntur campi sui predicti et plantandi et faciendi fieri plantationem in ripis dictorum foncium et canalium dum tamen non noceat dictum plantamen decursui aquarum. Actum Parme in domo Pauli filii condam domini Giberti de Adegheriis, presentibus dominao Ugolino de Adigheriis, fratre Jacobino de Calestano monacho monasterii Fontisvivi, Lagarino et Jacobino fratribus de Guarneriis testibus rogatis.

[ST] Ego Meiorinus de Noceto notarius a domino Marzurcho de Aduae comite palatino interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

### XXIII.

Rieti, 1298 settembre 8

Nota dei crediti di Girolamo de Montecuccio all'atto del suo testamento, di cui è costituito esecutore il cardinale Gerardo Bianchi.

ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3703

In nomine Domini amen, anno eiusdem a Nativitate millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, indictione XI, die octavo mensis septembris, pontificatus domini nostri Bonifacii pape VIII anno quarto. Cum Jacobus de Montecuccio Senescallus reverendi patris domini Gerardi Dei gratia episcopi sabinensis sacrosancte Romane Ecclesie cardinalis suum condiderit testamentum in quo bona sua distribuit et legavit prout in instrumento publico manu mei notarii infrascripti confecto plenius continentur volens quedam sibi dedita declarare dixit et asseruit coram me notario et testibus infrascriptis in mortis articulo constitutus bona [c]onsiencia et mente illesa se debere recipere a venerabili patre domino episcopo papiensi quadraginta florenos de auro. Item ab episcopo vigiliensis uncias novem et dimidiam. Itam ab Antonio Cavallo florenos sex de auro. Item a Jacobo de Palacio de Classo florenos sex de auro. Item a Phylippo de Mevania ducentos sexaginta sex florenos de auro in quibus florenis domos ipsius Pyhilippi que nunc dixit possidere et remanent sibi pignori obligatas, de quibus debitis et eorum residuo voluit et mandavit quod reverendus pater dominus Gerardus Dei gratia episcopus sabinensis predictus eius executor satisfacto prius de legatis per eum que in testamento continetur predicto disponat et ordinet prout secundum Deum anime sue saluti videtur expedire. Dans et concedens eidem domino episcopo plenam et liberam potestatem debita predicta petendi, exigendi et recipiendi ac debitores ipsos tum satisfecerint absolvendi ac omnia alia et singula faciendi que ipsemet facere posset

seu in predictis fuerint oportuna. Actum Reati in hospicio in quo morabatur Jacobus supradictus, presentibus discretis viris Facino de Munisengo, Galvagno filio Sironis de Bonis, Johannis de Bononia, Janotto dicti hospitis de Vercellis, Radulpho Theotonico et Martino Romnetini de Novania familiaribus dicti domini sabinensis, Semevivo Verardi ac Bernardello Semevivi de Reate testibus ad hec vocatis spetialiter et rogatis.

(ST) Et ego Symone Gerardi de Robereto publicus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus una cum testibus suprascriptis presens interfui et ea omnia rogatus scribere scripsi ac signum meum apposui consuetum.

#### XXIV.

Parma, 1299 gennaio 28

Lorenzo, Iacopo ed Alberto del fu Giovanni Bolzoni vendono ad Uberto del monastero di Chiaravalle della Colomba, compratore a nome del monastero di Valleserena alcune terre in Frara.

*ASPr, Diplomatico, Atti privati, n. 3727*

In nomine Domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono, indictione duodecima, die vigesimo octavo januarii. Laurencius pro tercia parte infrascripte pecie terre pro se et Jacobinus et Albertinus fratres et filii quondam Johannis Bolzoni vicinee Sancte Marie Candelarie profitens se lege romana vivere videlicet dicti Jacobinus et Albertinus pro duabus partibus auctoritate dicti Laurencii curatoris sui ad hec spetialiter constituti, ut continetur in carta facta manu mei notarii in presenti millesimo, indictione et die et quodlibet eorum insoludum per se et eorum heredes et ipse curator cum<sup>a</sup> predictis Jacobino et Albertino curatorio nomine dederunt, vendiderunt et tradiderunt ad proprium et per alodium domino fratri Uberto monacho de Columba ordinis cisterciensis nomine et vice monasterii de Valdeserena Sancte Marie episcopatus Parme quandam peciam terre laboratorie iuris ipsorum venditorum posite in pertinenciis Frarie et cui sunt fines ab una parte Bartholomei Luschi, ab alia Petri Barus et ab alia Johannis Guische que videtur esse tres bobulcis, quatuor sestariis et undecem tabulis et quantacumque sit in hoc dato et venditione permaneat, pro precio et pacamento octo libras imperialium. Unde dictus Laurencius pro se et suo proprio nomine pro tercia parte et dicti Jacobinus et Albertinus pro duabus partibus auctoritate dicti curatoris sui et ipse curator cum eis curatorio nomine fuerunt confessi et in concordia cum predicto emptore accepissent et habuissent ab eo precio dicte terre octo libras imperialium de quibus denariis ab eo se bone pacatum clamavit et renuntiavit exceptioni non numerate, non habite et non recepte pecune, non spe future numerationis et receptionis set coram me notario et testibus infra-

---

<sup>a</sup> cum] segue *eis* depennato.

scriptis predictos denarios habuerunt et exceptioni doli mali in factum et fori privilegio renuntiaverunt. Ut a modo dictus emptore et subcessores eius et cui dederit<sup>b</sup> habeat, teneat et possideat predictam peciam terre et ea faciat una cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus suis et cum omni iure, actione et ractione, usu, cunctaque utilitate ipsi terre pertinentibus iure proprietario et per alodium quicquid voluerit, sine alicuius contradictione, dando, cedendo atque mandando eidem emptori omnia iura omnesque actiones et ractiones, utiles et directas, reales et personales et alias quascumque que et quas habeant sibi que competunt in rem et personas et contra quamcumque personam nomine et occasione ipsius ipsum emptorem procuret ut in rem sua fecit et constituit et potestatem tenutam et corporalem possessionem intrandi sua auctoritate dederunt et concesserunt, promittendo insuper dictus Laurencius pro se et pro tercia parte dicte terre et dicti Jacobinus et Albertinus auctoritate dicti curatoris sui et curator cum eis curatorio nomine per se et eorum heredes dicto emptori ..... se pro se et suis<sup>c</sup> successoribus predictam peciam terre qualiter superius legitur defendere et disbrigare ab omni ..... et contradicente persona [suis propriis expensis] iudicio et extra etiam si obtinuerit sive si subiacerit in pena dupli et quanti pluris precii res magis valuerit a tempore huius contractus usque ad evictionem sub obligationibus bonorum<sup>d</sup> dictorum venditorum quorum pro eo et eius nomine se constituit possessorem insuper dicti Jacobinus et Albertinus auctoritate dicti curatoris sui et ipse curator cum eis curatorio nomine. Iurando corporaliter tacto libro ad Sancta Dei Evangelia atque promittendo dictam venditionem et datum et precii solutionem et universum contractum et omnia predicta et singula perpetuo firma et rata habere et tenere et non contravenire aliquo modo vel iure, occasione minoris etatis seu decetionis vel lexionis vel beneficio restitutionis in integrum et quod de re vendita nec de precio eiusdem rei per se vel per alium perpetuo aliquam negotiationem seu petitionem non facient modo aliquo vel iure qualitercumque et quod dicta venditio et eius utilitatis et quod non possent dicere precium huius venditionis in suam utilitatem minuere processisse et quod hanc venditionem fecerunt pro solvendis certis debitis ut dixerunt eis imminentibus et quod sunt maiores quattuordecem annorum. Huic contractui interfuit<sup>e</sup> dominus Petrus iudex et ..... domini Petri de Ruis de ..... potestatis Parme et suo cum decreto pro communi Parme interposuit parabolam et auctoritatem precipiens predicta omnia et singula perpetuo debere observari. Actum Parme super palacio communi, presentibus domino Teberio de Teberis, Jacobino de Cornelio et fratre Guidone monacho de Columba testibus rogatis, de qua vero tercia predicta emptor et venditores solvenrunt gabelam me presente et ut continetur in boleta scripta manu Fidusmini Ferarii notarii gabelle in presente millesimo, indictione et die.

---

<sup>b</sup> dederit] in interlinea segno abbreviativo depennato.

<sup>c</sup> suis] segue *heredibus* abbreviato depennato.

<sup>d</sup> bonorum] aggiunto in interlinea.

<sup>e</sup> interfuit] corretto su *interposuit*.

(ST) Ego Petrus Rambolinus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui et rogatus scripsi.

XXV.

Parma, 1299 marzo 12

Giovanni, figlio di Bongiovanni Sartori e Amadeo figlio di Pierino da Vercelli vendono a Paolo monaco del monastero della Colomba, acquirente a nome del cardinale Gerardo Bianchi per il monastero di Valsere-na, una pezza di terra posta nella villa di San Martino dei Bocci.

ASPr, *Diplomatico, Atti privati*, n. 3739

In nomine Domini millesimo ducentesimo nonagesimo nono<sup>f</sup>, in-dictione duodecima, die duodecimo marcii. Johannes Sartorius, filius domini Boni Johannis Sartorii, voluntate et consensu dicti patris sui ibi presentis et consencientis et suam parabolam dantis ita quod ex predicto consensu non obligetur et Amadeus filius domini Petrini qui fuit de Ver-cellis, voluntate et consensu dicti patris ita quod ex predicto consensu non obligetur, profitens lege romana vivere vendiderunt atque tradiderunt atque dederunt ad proprium et per alodium fratri Paulo ordinis monasterii Calumbe (sic!) de Placentia ementi nomine et vice venerabilis patris do-mini Gerardi de Parma cardinalis et episcopi sabinensi et nomine et vice monastarii (sic!) Cleravallis Sancte Marie Vallis Serene unam peciam terre positam in Villa Sancti Martini de Bocis que est laboratoria que di-citur esse trium bobulce cui sunt fines a sero strata de Colorno, a duabus partibus dicti monasterii, pro precio septem libras imperialium pro quali-bet bobulca, tali pacto irrito inter eos quod si plus vel minus inventa fue-rit adatur et subtrahatur de precio ad rationem septem libras imperialium pro qualibet bobulca. Ita tamen quod in hoc dato permaneat<sup>g</sup> pacto su-pradicto unde predicti emptores fuerunt confessi et in concordia cum predicot fratre emptore se ab eo habuisse et recepisse vigintiunam libras imperialium de quibus denariis ab eo se bone paccatum clamaverunt, e-ceptioni non numerate pecunie renuciantes et precii non soluti confiten-do tot esse ut amodo si dictus emptor et predictus episcopus<sup>h</sup> et predic-tum monasterium et eorum heredes cui<sup>i</sup> conuserent, habeant et teneant atque possideant predictam terram et de ea faciant una cum accessibus et ingressibus cum inferioribus et superioribus<sup>j</sup> suis et omni iure et actione et racione cunctaque utilitate predicte pecie terre pertinenti iure propieta-rio et alodium quicquid voluerint sine predictorum emptorum et eorum heredum contradictione dando, cedendo, atque mandando eidem emptori

---

<sup>f</sup> nono] aggiunto in interlinea.

<sup>g</sup> permaneat] *permaneat* con a espunta.

<sup>h</sup> episcopus] abbreviato, corretto da *epp*.

<sup>i</sup> cui] ripetuto e espunto.

<sup>j</sup> superioribus] segue *inferioribus* depennato.

nomine et vice predictorum et mihi notario nomine predictorum stipulanti et recipienti omnia sua iura, actiones et rationes, utiles et directas, reales et personales que et quis habent, sibi competunt in rem et in personam in predicta terra vendita et occasione predictae terre et ipsum procuratorem ut in rem suam nomine predictorum et se possessorem pro eo fecerunt et constituerunt et eidem emptori dederunt licentiam et potestatem intrandi possessionem predictae terre sua auctoritate insuper predictos emptores eidem fratri nomine predictorum et mihi notario et suis heredibus et cui dederint sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum quorum constituerunt se possessores predicto emptore et eius nomine atque se taliter ab omni impediente et contradicente persona cum ratione defendere et expedire suis propriis expensis alioquin in duplum prout ratio exigit ei restituere promiserunt sicut res pro tempore fuerit meliorata aut magis valuerit sub extimatione bonorum hominum in consimili loco et quanti pluris precii valuerit a tempore<sup>k</sup> huius contractus usque ad tempus evictionis cum omnibus expensis et dampno factis et habitis in iudicio et extra iudicium renunciantes se dicere non posse se fore deceptos in dicto precio ultra dimidiam iusti precii<sup>l</sup> et omni iuri et legum auxilio communi et speciali quo contravenire possent insuper incontinenti domna Bona uxor predicti Johannis voluntate dicti viri sui, que dixerunt se esse maiores viginti annis et iuraverunt se non venturas contra predicto contractui vendicionis et obligationibus bonorum consenserunt et parabolam dederunt et fermaverunt, renuntiando omni iuri sibi competentem, iure dotis, pignoris et ypotece quarti seu incontris sui cuiuslibet alterius iuris sui et competituro in predicta terra et beneficio senatus consulti vellegiani et autentico si qua mulier et autentico sui a me et omnibus aliis legibus loquentibus de predictis in favore mulierum dicentes et protestantes que a me notario<sup>m</sup> certiorate fuerunt quod predicta iura loquebatur in favore mulierum, dicentes et protestantes quod predicta peccia vertebatur in<sup>n</sup> utilitatem suam. Que partes solverunt gabellam per predictam vendicionem silicet tres solidos imperiales et sex imperiales fratri Manuello massario gabelle, ut aparet per boletam scriptam manu Fidesmini de Fero notarii gabelle. Actum in episcopatu parmensi in villa Castrinovi de ripa parmensis in domo domini Giberti de Peguliis. Testes ibi rogati fuere domini Mateus de Goghis, Jacobus filius predicti Petrini, Laurencius filius condam Johannis Bolzoni. A me notario visa.

(ST) Ego Nicholas de Peguliis notarius sacri palatii interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

## XXVI.

Parma, 1300 gennaio 20, mercoledì

---

<sup>k</sup> a tempore] ripetuto e non espunto.

<sup>l</sup> predii] *predii* non corretto.

<sup>m</sup> notario] segue parola espunta.

<sup>n</sup> in] segue *ti* depennato.

Giulio Sterzato cede a Giulio de Fossa, arciprete della pieve di San Martino de Bocci, i propri diritti di riscossione del credito contratto con Giacomino Begoto e con il figlio di lui Albertino.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 2

In nomine Domini millesimo trecentesimo, indictione terciadeciam, die mercurii, vigesimo ianuarii. Dominus Gilius Sterzatus vicinee Sancti Pauli, ad hoc ut non teneatur de evictione infrascripti dati ad factum nec ad interesse, nec ad aliquid aliud nisi de se et de suo facto tantum, dedit, cessit atque mandavit donno Gilio de Fossa archipresbitero plebis de Sancto Martino de Bozis et nunc plebis de Gaynaco omnia iura omnesque actiones et ractiones utiles et directas, reales et personales et alias quascumque et qualescumque que et quas habet et sibi competunt et competere possunt contra dominum Jacobinum Begotum de vicinea Sancte Cecilie, Albertinum eius filium et contra quemlibet eorum insolidum et contra heredes eorum, bona et possessores et detentores bonorum suorum et pignori obligata et nomina debitorum, nominatim et occasione debiti decem libras imperialium, quas dicti dominus Jacobinus et Albertinus et quilibet eorum insolidum una cum dicto donno Gilio habueret adsociatos a predicto domino Gilio Sterzato ut continetur in cartis debiti et condemnationis factis manu Alberti Mariscalchi notarii MCCLXXXVIII, indictione secunda die vigesimo tercio intrantis iulii. Ut eodem modo et iure et in omnem causam predictus dominus Gilius archipresbiter et cui dederit possit agere, pettere (sic!), causari, exigere, replicare et experiri subter expensas et interesse in pignoribus securitatibus, sacramentis, possessionibus et obligationibus contra predictos dominos Jacobinum et filium et contra quemlibet eorum insolidos et contra heredes eorum et cuiuslibet ipsorum et bona et possessores et detentores bonorum ipsorum et pignori obligata et nomine debitorum in omnibus et per omnia et quemadmodum predictus dominus Gilius Sterzatus facere posset et ante poterat. Et ipsum archipresbiterum procuratorem ut in rem fecit et constituit. Et ipsum in hac parte posuit loco sui. Unde pro hoc dato et post hoc datum et pro precio huius cessionis, predictus dominus Gilius fuit confessus et in concordia cum dicto domino archipresbitero se ab eo habuisse et recepisse decem libras imperialium de quibus denarios ab eo se bene paccatum clamavit, renuntiando exceptioni de non datis, non habitis, non numeratis et non receptis denariis, non spe future dationis, numerationis et receptionis, set coram me notario et testibus infrascriptis dictos denarios habuit et recepit confitentibus eos tot esse et talem esse veritatem.

Actum Parme sub palatio communis, presentibus dominis Rofio de Calcatosis, Albertino de Prendis iudicibus et Bernardino Bonato notario testibus rogatis.

(ST) Ego Ugolinus Ferarinus notarius sacri palatii interfui et rogatus scripsi.

XXVII.

Alatri (Parma), 1300 aprile 13

Alessandrino Mantello dichiara di non voler effettuare alcuna donazione per l'anno 1300 e che nessuna propria donazione sarà valida, ad eccezione di quelle eventuali in favore del cardinale Gerardo Bianchi e del proprio fratello Armano.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 10

In nomine Domini Amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo, indictione tertiadecima, pontificatus domini Bonifatii papae VIII eius anno sexto mensis aprilis die XIIIa. Quam ferum cum fero aciunt et dolo per sapientiam quam sepius obviatur. Idcirco dominus Alexandrinus Mantellus filius quondam Thomaxii de Mantellis de vicinea Sancti Martini Rubeorum de Galicana civitatis Parme, timens quamplurium perniciosas insidias et invidorum instigationes acerbis et volens per illos excogitatam pauperiem declinare, ridiculose paupertatis aculeos evitare et ingratorum quorundam necessitate sanguinis coniunctorum dudum conceptam malitiam prevenire, dicit, statuit, ordinat et testatur se velle abdicare a se omnem omnino possibilitatem donandi aliqua de bonis suis usque ad unum annum a presentis confectionis tempore numerandum et ex nunc se facit indignum ad omnem actum donationis quomodolibet faciendum, protestans firmiter et predicans quod si infra tempus predictum per ipsum aliqua donatio facta reperitur quomodocumque qualitercumque et in quascumque personas, quod illa sit cassa vana et simulata et quod verius est pro nulla penitus habeatur. Iurans ad sancta Dei Euvangelia<sup>a</sup> corporaliter tacto libro et per mistera Iesu Christi, quod infra tempus predictum non donabit aliqua de bonis suis alicui persone de mundo nec donationem facere intendit eo animo quo valeat cuiuscumque conditionis esset illa persona. Et si eum causa aliqua donationem contigerit in aliquem celebrare de predictis bonis omnibus vel in partem infra tempus predictum, dicit, protestat et vult quod illa donatio sit et intelligatur nulla pro eo quod necessitatis causa vel timoris superioris cui non audere resistere forsitam celebrabit, ita quod eo minus bona sit donata necessitate scilicet causativa vel timore causativo non desinant esse in bonis suis vel heredum suorum. Non obstante quod in donatione quacumque ponerentur aliqua verba corroborativa et efficacia donationis inter vivos vel alias set semper simulata cassa, vana et nullius omnino momenti penitus habeatur. Promittens insuper Rycardino Mantello presente et mihi notario stipulanti sub pena mille marcharum argenti quod de bonis suis predictis aliqua non donabit in totum vel in partem infra tempus predictum eo animo vel intentione ut donatio valeat vel teneat set ut pro simulata et nulla penitus habeatur. Volens quod nisi prius cancellatum et incisum fuerit instrumentum presens per me notarium et eo iubente, donatio per eum

---

<sup>a</sup> Euvangelia] u aggiunto in interlinea.

facta vel fienda nullas iures obtineat et sit nulla penitus ipso iure, obligando se sub predicta pena contravenerit, procurando quod instrumento rupto, cancellato et inciso per ipsum donatio vera seu stabilis celebretur. Eo salvo quod in domino Gerardo episcopo sabinensi benefactore suo predicta locum non habeant, set si de communi concordia predicti domini Alexandrini et magistri Armani fratris suis occurrent in dictum dominum Gerardum cardinalem facienda donatio, possit dictus dominus Alexandrinus donare non solum dicto domino Gerardo cardinali set etiam dicto magistro Armano venerabili fratri suo. Et ad ista melius observanda obligat pignori omnia sua bona. Actum Alatri in secestia Sancti Pauli de Alatro, presentibus Andrea de Calvaria clerico ecclesie Sancti Januarii de Alatro, Landulfo Barcha de Alatro clerico Sancti Sylvestri de Alatro et Gisfredo de Motulo clerico testibus ad hec vocatis et rogatis.

(ST) Ego Michael filius domini Symonis de Floribus de Parma, imperiali auctoritate notarius, omnibus predictis interfui et rogatus scripsi.

## XXVIII.

Parma, 1300 novembre 3, giovedì

Isepino de Baldi vende a Uberto, monaco del monastero della Colomba, acquirente per conto del cardinale Gerardo Bianchi e del monastero di Valleserena, una pezza di terreno in località San Martino de Bocci.

ASPR, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 16

In nomine Domini millesimo trecentesimo indictione tertiadecima, die iovis tertio novembris. Dominus Ysapius de Baldis, filius condam domini Jacobi Baldi de vicinea Santi Micaelis de Arthu pro se et suo proprio nomine et insolidum et etiam ut procurator Marchi et Albertini fratrum suorum filiorum condam dicti domini Jacobi procurator nomine pro eisdem et pro quolibet eorum insolidum ad infrascripta omnia et singula spetialiter et legitime constitutus, ut continetur in carta procurationis facta per Albertinum de Bracaronibus notarium millesimo ducentesimo nonagesimo nono indictione duodecima die ultimo februaris, a me notario visa et lecta, profitens ipse Ysepinus venditor se lege romana vivere per se suosque heredes dedit, vendidit atque tradidit iure proprii et alodii domino donno Uberto monaco monasterii de Columba cistercensis ordinis placentinis diocesis ementi, stipullanti et recipienti nomine et vice reverendo patris domini domini G(erardi) Dei gratia sabinensis episcopi cardinalis nec non monasterii novi Sancte Marie de Valleserena eiusdem ordinis quod idem dominus sabinensis de novo facit fieri et construi ob reverentiam Dei omnipotentis, Virginis Marie et omnium sanctorum in terra Sancti Martini de Bozis parmensis diocesis unam bobulcam pro indivisso unius petie terre laborative positam in Sancto Martino predicto, cui toti petie terre sunt fines ab una parte strata de Colurno et a duabus partibus dicti monasterii novi Sante Marie, pro precio et pacamento de-



cem libras imperialium, unde predictus dominus Ysapius venditor nomine supradicto fuit confessus et in concordia cum predicto domino dono Uberto emptore dante et solvente nomine et vice dicti dominus sabinensis et monasterii novi de denariis propriis eiusdem domini sabinensis se ab eo habuisse et recepisse pro precio et pacamento dicte venditionis et bobulce terre decem libras imperialium de quibus denariis et precio ipse venditor pro se et procurans nomine dictorum suorum fratrum ab ipso emptore solvente, dante et numerante ut dictum est se bone pacatum clamavit, renuntians exceptioni de non datis, non habitis, non numeratis, non receptis denariis et precio et spei future dationis, numerationis et receptionis, set coram me notario et testibus infrascriptis dictos denarios habuit et recepit confitendo eos tot esse et talem esse veritatem. Ut amodo dictus dominus sabinensis nomine dicti monasterii novi et pro ipso et ipsum monasterium seu agentes pro ipso habeant, teneant et possideant dicta bobulca tere venditam et traditam et ex ea faciant et facere possint una cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus suis cum omni iure, actione et ractione usu et consuetudine cunctaque utilitate dicte terre vendite et tradite pertinentibus quicquid voluerint sine dicti venditoris vel heredum eius et dictorum suorum fratrum et heredum ipsorum et cuiuslibet eorum contraditione, iure proprii et alodii. Et eidem emptori nomine supradicto recipienti et stipullanti et mihi notario infrascripto stipullanti et recipienti nomine et vice dictorum domini sabinensis et monasterii novi predicti, ipse venditor nomine supradicto dedit, cessit atque mandavit omnia iura et omnes actiones et ractiones utiles et directas, reales et personales, et alias quascumque et qualescumque, que et quas ipse et dicti sui fratres habent et eis cuilibet ipsorum competunt et competere possunt in prenominata bobulca terre vendita et tradita et contra quamcumque personam nomine et occasione ipsius, et ipsum emptorem nomine supradicto procuret ut in rem propriam dicti monasterii novi et eiusdem domini sabinensis pro ipso monasterio facit et constituit et se possit ipso monasterio et eius nomine et eidem emptori nomine predicto recipienti ipse venditor pro se et procurator nomine dictorum suorum fratrum dedit et concessit licentiam et potestatem sua auctoritate intrandi et standi tenutam et corporalem possessionem de predicta re vendita et tradita. Preterea dictus venditor per se et suos heredes suo nomine proprio et insolidum et etiam procurator nomine pro dictis fratribus suis et quolibet eorum insolidum promisit et concessit dicto emptori et mihi notario stipullanti et recipienti nomine supradicto dictam bobulcam terre venditam et traditam qualiter supra legitur ab omni impediante et contradicente persona, universitate et loco defendere, auctorizare et expedire, cum ractione et sub pena dupli solidorum, interesse, dampnorum et expensarum et quanti res nunc est aut magis valuerit vel fuerit meliorata a tempore huius contractus usque ad evictionem at cum omnibus dampnis et expensis qualitercumque faciendis in defensione et pro defensione dicte rei vendite et tradite sive evitatur in totum vel in partem sive non. Renuntiavit dictus venditor nomine predicto exceptioni et actioni doli mali et in factum et privilegio fori et omni alii suo iuri generali et spetiali, canonico et civili, ecclesiastico et municipali et legum auxilio, statutorum, et re-

formationibus consiliorum factis et perpactum de novo faciendis, quibus se tueri aut contravenire possit de iure aut de facto qualitercumque et quod non posset dicere se fore deceptum in predicta venditione in aliquo. Et pro predictis omnibus et singulis atendendis et observandis et pro penis, dampnis et expensis solvendis obligavit dictus venditor pro se et suo nomine et insolidum et procurante nomine pro dictis suis fratribus et pro quolibet eorum insolidorum dicto monasterio et mihi notario stipullanti et recipiente. nomine quo supra pignor omnia bona sua et fratrum suorum predictarum presentibus et futurorum de quibus bonis predictis novo monasterio et domino sabinensi et eorum nomine se constituit possessorem, de qua venditione soluta fuit et est gabella communis scilicet viginti imperialium ut patet per bolla scripta per Bernardum de Saxia notario die quarto novembris. Actum Parme sub palatio communis, domino Johanne Borono, Petro de Gerardozus, Amadeo Torniolo notario et Ugolino Fortis communi testibus rogatis.

(ST) Ego Antoniolus de Palaxono, imperiali auctoritate notarius hanc cartam inbreviatam per Ugolinum Ferarium notarium et mihi notario per eum traditam ad explendum de voluntate ipsius explevi et attestatus fui.

(ST) Ego Ugolino Ferarius notario sacri palati hanc cartam inbreviavi et domino Antonio ad exempla tradidi et postea subscripsi, attestatus fui.

## XIX.

Parma, 1300 novembre 18

Imnelda, vedova di Albertino Gruniano, vende a Giovanni, monaco del monastero della Colomba, acquirente per conto del cardinale Gerardo Bianchi e del monastero di Valleserena, i propri diritti sui beni del defunto marito.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 17

In nomine Domini millesimo trecente[simo indicti]one tertiadecima die decimotavo novembris. [Imne]lda uxor condam Albertini Gruniani de Paradigno, [fi]lia condam domini Jacobi Moduli, titulo venditionis dedit, [c]essit atque mandavit domino donno Johanni monaco monasterii de Columba placentine diocesis, procuratori reverendi patris et domini domini G(erardi) Dei gratia sabinensis episcopi cardinalis, ut de ipsius procura constat per cartam factam manu Petri Capre notarii, procuratorio nomine stipullanti et recipienti pro dicto domino sabinensi nec non pro monasterio novo Sancte [Marie] de Valleserena quod idem dominus sabinensis de novo facit fieri, construi et hedificari in terra Sancti Martini de Bozis parmensis diocesis, omnia iura et omnes actiones et ractiones que et quas habet ..... et sibi competunt et competere possunt cont[ra filios] et heredes et bona dicti Albertini Gruniani mariti sui ..... contra

quoslibet possessores et detentores bonorum dicti Albertini et [pignori ob]ligata et nomina debitorum, nominatim et occasione debiti ..... libras imperialium et dimidia quam quantitatis dentur dominus Gibertus Gruneanus pater condam dicti Albertini confessus fuit se nomine dotis et pro dote dicte domine Imnelde habuisse et recepisse a dicto domino Jacobo Moduli patre condam dicte domine dante et solvente nomine et vice dicte filie sue et pro dote eius, ut continetur in carta dotis expleta per Jacobum Cantellum notarium de breviaturis Montis de Plano notarii, millesimo ducentesimo octuagesimo primo indictione nona die vig[e]ximonono januarii, a me notario visa et lecta. Ut amodo dictus dominus sabinensis pro ipso monasterio Sancte Marie et ipsum monasterium et agentes pro ipso contra predictos filios, heredes et bona, possessores et detentores bonorum condam Albertini predicti et pignori obligata et nomina debitorum [qua]ntum ad defenssione et pro defenssione tantum medietatis pro indiviso duarum peciarum terre posite in Sancto Martino de Bozis aquisitarum per ipsum procuratorem nomine supradicto a filiis condam Albertini predicti et tutore Gibertini filii condam dicti Albertini, ut continetur in carta venditionis facta de ipsa medietate per dictos filios et heredes et tutorem de ipsa medietate pro indiviso predictarum ambarum peciarum terre scripta manu mei notarii hec presenti die et non ad exactionem aliqua facienda de ipsis denariis et dote predicte nisi dicta medietas pro indiviso ipsarum peciarum terre vendita, ut dictum est, eviceretur dictus dominus sabinensis et montasterium Sancte Marie insolidum vel pro parte et in casu cuiuslibet evictionis libere possit agere, causari, exigere, replicare, et experiri, sortem exprimere et interesse in pignoribus, securitatibus, promisionibus et obligationibus in omnibus et per omnia quemadmodum dicta domina facere posset et ante poterat, et ipsum procuratorem nomine supradicto procuret ut in rem propriam dictorum domini sabinensis et monasterii novi fecit et constituit et ipsum nomine predicto in loco suum possint in hac parte ..... pro hoc dato et post hoc datum et pro precio huiusmodi cessionis predicta domina fuit confessa et in concordia cum dicto procuratori dante et solvente nomine predicto et de denariis et precio ipsius medietatis dictarum pecie terre decem novem libras et decem solidos imperiales, de quibus denariis ab eo se bone pacatorum clamavit, renuntiando exceptioni de non datis, non habitis, non numeratis set non receptis denariis, et spei future dationis, numerationis et receptionis, set quia coram me notario et testibus infrascriptis dictos denarios habuit et recepit co[nfi]tendo eos tot esse et talem esse veritatem. Actum Parme super ..... potestatis presentibus Jacobino domini Pizi notario, Johanne Pighi, domino Andreolo Lodrexello notario, Lombardino comiti et Andreolo familiare ecclesie Sancti Leonardi testibus rogatis.

(ST) Ego Antoniolus de Palaxono imperiali auctoritate notarius hanc cartam inbreviatam per Ugolinum Ferarinum notarium et mihi notario per eum traditam ad explendum de voluntate ipsius explevit et atestatus fui.

(ST) Ego Ugolinus Ferarinus notario sacri palatii hanc cartam inbreviavi et dicto Antoniolo ad explendum tradidi et postea subscripsi et atestatus fui.

XXX.

Parma, 1302 luglio 28

Il monastero di Santa Maria Maddalena di Bologna riceve il lascito di cento fiorini d'oro disposto dal cardinale Gerardo Bianchi nel proprio testamento, di cui è esecutore Alberto Codulo.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 32

Anno eiusdem millesimo trecentesimo secundo, indictione quintadecima, die vigesimo octavo mensis iulii. Cum bone memorie venerabilis in Cristo pater dominus Gerardus episcopus sabinensis, sacrosancte Romane Ecclesie cardinalis in suo testamento legasset monasterio dominarum Sancte Marie Madalene de Bononia florenos auri et ..... executores et fideicommissarios constituisset et ordinasset dominum Albertum Codolum de Gainaco canonicum leodiensem, fideicommissarium et executorem sui testamenti seu sue cuilibet ultime voluntatis sicuti continetur in testamento seu ultima voluntate prefati domini Gerardi scripto in publica forma, redacto per Acursinum Baracum de Parma publicum apostolica auctoritate notarium anno Domini a Nativitate millesimo trecentesimo secundo, indictione quintadecima, die vigesimo secundo februaris, pontificatus domini Bonifacii pape octavi anno octavo, a me notario infrascripto viso et lecto. Et domina soror Zoleta venerabilis priorissa monasterii Sancte Marie Magdalene de Bononia pro infrascriptis spetialiter per agendis ad sonum campanelle more solito sorores dicti monasterii in parlatorio ad capitulum convocasset, in quo quidem capitolo interfuerunt: soror Dominica superiorissa, soror Palmeria, soror Caracosa, soror Angelica, soror Maria, soror Scholastica, soror Lucia, soror Jacoba romana, soror Hermelina, soror Lucha, soror Francha, soror Beatrixia, soror Jacoba de Castello, soror Bartholomea Tarafogula, soror Johanna, soror Bartholomea, soror Hostia, soror Philippa, soror Ymelda, soror Agnexia, soror Pellegrina, soror Johanna strate maioris, soror Symona, soror Humele, soror Johanna Carata, soror Hotaviana, soror Bartholomea de Bixano, soror Sybilina, soror Mansueta, soror Malgarita, soror Agnexia, soror Benincasa, soror Jacoba de Bonromeis, soror Ursulina, que sunt tres partes et plures dominarum monasterii et conventis ipsarum. Dicta domina priorissa, superiorissa et alie domine ac ipsum capitulum et conventus confesse fuerunt in presentia mei notarii et testium infrascriptorum se habuisse et recepisse suo nomine capituli et conventus et monasterii ipsarum centum florenos aureos bonos et iusti ponderis a dicto domino Alberto Codulo de Gainaco canonico leodiensi executore testamenti et ultime voluntatis prefati bone memorie domini Gerardi episcopi sabinensis, quos florenos dictus dominus Albertus eisdem domine Zolete priorisse et ceteris dominabus numeravit et solvit nomine monasterii sui et pro ipso monasterio occasione relictis et legati de quo supra sit mentio. Que prio-

rissa et domine unanimiter nemine discrepante, ut ipsum capitulum<sup>a</sup>, finem et refutationem fecerunt prefato domino Alberto stipulanti et recipienti suo nomine et fideicommissariorum suorum seu executorum ac omnium aliorum quorum interesset, intererit seu interesse posset et pactum de ulterius non petendo dictos certum florenos auri. Renuntiantians exceptioni non numerate, non habite pecunie, doli quod metus causa ac omina alii exceptioni. Et spetialiter omni privilegio indulgentia quod haberent vel habere possent per quam vel quas possent contrafacere vel venire huic sue confessioni, promittit eidem domino Alberto stipulanti et recipienti nomine quo supra per se vel alium donationes centum florenos auri vel aliquid aliud ipsorum non petituros ab eo vel cum fideicommissariis suis seu herede vel alia quacumque persona sub pena dupli denariorum et expensarum et interesse quam penam stipulatus est nomine quo supra. Pro quibus omnibus actendendis et observandis pignori obligarunt omnia sua bona et dicti monasterii constituentes se si contracta fecent eius nomine et quorum interesset ea possidere. Actum extra catulam burgi Sancte Caterine, in monasterio Sancte Marie Magdalene ad fenestram parlatorii, presentibus dominis fratre Petrizolo, frater Aldrevandino sacerdote conversis dicti monasterii, domino Ugolino de Arardis canonico remensi, magistro Federico de Borgarelis de Parma, Ferarino Albrici de Papia et Martino Johannis testibus vocatis et rogatis, qui omnes testes asserunt se conoscere partes suprascriptas.

(ST) Ego Gerardus Bartholomei Muti imperiali auctoritate notarius hiis omnibus interfui rogatus, publice scripsi et scripsi inter lineam interlinearem “ut ipsum capitulum”.

### XXXI.

Parma, 1302 agosto 18

Albertino, familiare dei frati minori di Parma e loro amministratore, riceve a nome dei detti frati il lascito in denaro previsto nel testamento del cardinale Gerardo Bianchi dalle mani di Alberto Codulo, esecutore di detto testamento.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 33b

In nomine Domini, millesimo trecentesimo secundo, indictione XV, die XVIII augusti. Albertinus familiaris fratrum minorum de Parma actor et administrator legitimus, ut continetur in carta facta sine imbrevisatura per Bernardum Scaphe notarium et expleta per Johanninum de Scaphis notarium in millesimo ducentesimo nonagesimo sexto, nona indictione, a me notario visa et lecta, ..... nomine predictis fratribus ordinem et consensum ipsorum, presentibus Guardiano dictorum fratrum et fratre Bonaventura de Testad....., fuit confessus et in concordia cum dicto do-

---

<sup>a</sup> ut ipsum capitulum] aggiunto in interlinea.

mino Albertino Codulo executore testamenti olim bone memorie venerabilis patris domini Gerardi sabinensis episcopi cardinalis, dante et solvente pro se et reverendis patribus dominis Marcho, Guillelmo et Luca cardinalibus, Raynaldo episcopo vicentino, Leonardo preposito burgensi, fratre Jacobo de Gordiano et magistro Uberto de Aducem, se ab eo accepisse et habuisse quinquaginta libras imperialium quas ipse dominus sabinensis in testamento suo scripto per Acursinum Baracum notarium, de quibus ab eo se bene pacatum clamavit et exceptioni non numerate, non habite pecunie, non spe future receptionis, coram me notario et testibus infrascriptis ei dedit et solvit, confitenti tot esse renuntiavit, de denario condam dicti domini sabinensis. Actum Parme ad tabulam communis, presentibus domino Bernardo de Nibiis, Bartholomeo de Menabobus, Jacobino Pisano, Manero de Piperio de societate clarentinorum et Ferarino de Papia testibus ad premissa vocatis et rogatis.

(ST) Ego Amatore de Grossis imperiali auctoritate notarius interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

\*\*\*

1302 agosto 18

Giovanni figlio di Giulio [...] riceve il lascito in denaro previsto nel testamento del cardinale Gerardo Bianchi dalle mani di Alberto Codulo, esecutore di detto testamento.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 33c

In nomine Domini millesimo trecentesimo secundo, indictione XV, die XVIII augusti, ad tabulas communis, presentibus dominis Bernardo de Nibiis, Bertholino de Menabelus et Manero de Pistorio se societate clarentinorum<sup>a</sup> testibus rogatis. Johannes condam Gilius ..... per se et fratribus suis qui sunt de burgo episcopi fuit confessus et in concordia cum domino Albertino Codollo canonico leodiensi<sup>b</sup>, executore reverendi patris olim bone memorie domini G(erardi) sabinensis episcopi cardinalis de iure testamenti ipsius dante et solvente, de denario condam dicti domini sabinensis pro se et aliis dominis executoribus dicti testamenti se ab eo accepisse et habuisse coram me notario et testibus infrascriptis trigintatres libras, sex solidos et octo imperiales quas eis dictus dominus sabinensis in dicto testamento suo legavit, scripto per Acursinum Baracum, de quibus ab eo se bene pacatum clamavit.<sup>c</sup> Et finem et reffutationem fecit pro se et fratribus suis.

(ST) Ego Amator de Grossis imperiali auctoritate notarius interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

---

<sup>a</sup> clarentinorum] segue *Joh* depennato.

<sup>b</sup> leodiensi] segue *dan[te]* depennato.

<sup>c</sup> clamavit.] segue *Act* depennato.

\*\*\*

1302 settembre 17

Frate Giovannino, priore dei frati di Martorno, riceve per se e per i suoi confratelli due libri come prescritto nel testamento del cardinale Gerardo Bianchi, di cui è esecutore Alberto Codulo.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 33e

In nomine domini millesimo, trecentesimo secundo, indictione XVI, die XVII septembris, in refertorio fratrum de Martorano [de Parme], presentibus domino domno Jacobo Morbio, Ferrarino de Papia et Johannino, servientibus dicti domini domni Jacobi testibus rogatis. Dominus Albertinus Codulus, canonicus<sup>d</sup> leodiensis, executor testamenti olim bone memorie reverendi patris domini G(erardi) sabinensis episcopi cardinalis, pro se et aliis dominis executoribus sui testamenti predicti dedit et assignavit fratri Johannino prioris dictorum fratrum de Martorano et ceteris fratribus dicti ordinis ibi presentibus duos libros in assidibus, quos dicebat dictum dominum sabinensem legasse eisdem fratribus ..... [in] dicto testamento scripto per Acursinum Baracum notarium, salvo si reperirent alios libros eis legasse qui ipsi fratres ..... libros legatos teneantur restituere presentes libros eis assignatos et datos per dictum dominum Albertinum.

(ST) Ego Amator de Grossis imperiali auctoritate notarius interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

XXXII.

[s.l.], 1302 ottobre 5

Guglielmo Musarchi vende ad Alberto Codulo i diritti di riscossione dei debiti accumulati da Albertino figlio di Guglielmo Codulo, Armano Bresciano ed Alberto figlio del fu Gerardo de Piedi, tutti di Gainago.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 36

In nomine Domini millesimo trecentesimo secundo, indictione quintadecima, die V octubris, in domo domini Alberti Codolli, presentibus domino dompno Jacobo Morbis canonico Baptisterii parmensis, Francisschino magistri de Sero, Bernardo et Johannino servientibus dicti domini dompni Jacobi et Coradello de domo Salvaticorum testibus rogatis. Dominus Guillelmus Muxarchus per se et suos heredes titulo venditionis dedit, cessit atque mandavit domino Alberto Codollo tongrensi preposito omnia iura omnesque actiones et ractiones que et quas habet et

---

<sup>d</sup> canonicus] segue *leod* depennato.

ei competunt in rem et in personam contra Albertinum filium condam Guillelmi Codolli et Armannum Brexanum et Albertum filium condam Gerardi de Pedibus, omnes de Gaynaco<sup>e</sup> et contra quemlibet insolidum et eorum heredes et bona nomine et occasione vigintisex solidos imperiales, quos predicti dicto domino Guillelmo dare tenebantur ex causa mutuacionis, ut continetur in carta facta in millesimo ducentesimo nonagesimo quarto die XXIII decembris per Rizardum de Muxachis notarium, et decem solidos imperiales pro expensis et eciam omnia iura que habebat [minus] quos propterea habebat insolutum. Ut amodo dictus dominus Albertinus possit petere, agere, causari et recuperare dictos denarios, sortem et expensos ut dictus dominus Guillelmus facere poterat. Et ipsum procuratorem ut in rem suam fecit et constituit. Et pro hoc dato et concessio post hoc datum datum et concessum dictus dominus Guillelmus fuit confessus et in concordia cum dicto domino Albertino se ab eo accepisse et habuisse vigintisex solidos imperiales et decem solidos imperiales pro expensis, quos ei dedit et solvit coram me notario et testibus<sup>f</sup>, confitens tot esse.

(ST) Ego Amator de Grossis notarius sacri palatii interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

### XXXIII.

[s.l.], 1303 aprile 16

Domenica, monaca del convento della Religione Vecchia e sorella del cardinale Gerardo Bianchi, riceve il lascito previsto nel testamento del fratello dalle mani di Alberto Codulo, con il consenso del priore del priore e dei frati del detto convento, esortati all'esecuzione delle volontà testamentarie del cardinale Bianchi da parte di Papiniano, vescovo di Parma per tramite di Giovanni da Osnago, suo vicario.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 40

In nomine Domini millesimo trecentesimo tercio, indictione prima, die XVI aprilis. Cum olim bone memorie venerabilis pater dominus G(erardus) sabinensis episcopus cardinalis in sua ultima voluntate legaverit sorori Dominice moniali conventus monialium et sororum Domus Religionis Veteris iuxta Parma centum libras imperialium, ut forma testamenti sui scripti per Acursinum Baracum notarium demunstrat, pro suis necessitatibus, et venerabilis pater dominus Papinianenus Dei et Apostolice Sedis gratia parmensis episcopus Sacre Romane Ecclesie vicecancellarius, nolens tanti patris intentionibus obviari scripsit priori et fratribus et conventui Domus Religionis predicte quod qui dictos denarios seu pecunias eidem sorori solvere voluerit cum solvet seu soluta fuerit

---

<sup>e</sup> Gaynaco] segue *nomine* (abbr.) depennato.

<sup>f</sup> et testibus] ripetuto e depennato.



quietationem et pactum, de ulterius non petendo sine deficultate aliqua facierent, non impediens nec molestantem eudem quominus dictam pecuniam libere recipere et in necessitate huiusmodi convertere valeat prout sibi noverit opportunum, super hec etiam scripserit discreto viro Johanni de Osenago Sancti Dionigi mediolanensi vicario suo quod ipsi priori et fratribus et conventui predicto faceret obsevari ut in patentibus litteris sigilli dicti domini episcopi roboratis pleniter continetur. Religiosus vir dominus frater Gregorius Dei gratia prior dicte Domus Religionis Veteris et fratrum de consensu et voluntate fratris Gerardini de Soxio, fratris Gerardi Goghi, fratris Peterzoli de Marmeriis, fratris Johannis Bosoni, fratris Gilioli de Monticulo, fratris Rolandi de Cadonica, fratris Francisci, fratris Albertini de Brentis, fratris Grixopoli de Pectore, fratrum Domus Religionis predicte et ipsi fratres cum dicto domino priore choadunati in capitulo ipsorum more solito in quo convenire solent pro eorum tractandis negociis, difinendis et terminandis, nolentes defraudare intentionem dicti domini sabinensis in legato predicto et non molestare nec impedire dictam dominam sororem Dominicam que minus dicto precio libere recipere et in necessitates suas convertere valeat ut in litteris dicti domini episcopi continetur, in presencia dicti domini vicarii ibi presentis et in hac parte auctorizantis pro parmensi palacio parabolam dantis et discreti viri domini Alberti Coduli prepositi tongrensis, choexetore testamenti dicti domini sabinensis, dixerunt et presenti fuerunt omnes in concordia pro eis domo, conventi et capitulo ipsorum quod volent et eis placet quod dicte centum libre imperialium dentur et solvantur dicte domine sorori Dominice pro suis necessitatibus supplendis, sicut sibi legavit dictus dominus sabinensis et quod ipse de dictis denariis pro suis necessitatibus faciat quicquid voluerit et ex nunc fecerunt quietationem et pactum de ipsis denariis ulterius non petendis dicto domino Albertino choexecutori predicto, pro eis et domo predicta et concesserunt ipsi sorori Dominice et michi notario recipienti pro ea plenam et liberam licentiam recipiendi dictos denarios a dicto domino Albertino et clamandi sibi solutum et sibi finem et reffutationem faciendi. Et solutionem predictam quietationem et reffutationem et pactum de ulterius non petendo ratum et rata promiserunt in perpetuo pro eis et domo predicta et non convenire sub obligatione bonorum dicte domus et fratrum. Et eo acto et dicto incontinenti nullo intervallo seu medio existente in domin in qua moratur dicta soror Dominica in domibus monialium et sororum dicte religionis coram testibus infrascriptis et dicto domino vicario, dictus dominus Albertinus pro se et nomine et vice aliorum executorum testamenti dicti domini sabinensis, in presencia dicti domini prioris dedit et solvit predicte sorori dominice dictas centum libras imperialium, volente dicto domino priore, et ab ipso se bene paccatum clamavit, confittenti tot esse et sibi fecit finem et refutationem de dictis denariis. Quibus omnibus fuerunt rogati testes: dominus Petrus de Ysola prepositus Batisterii parmensis, Eusebius canonicus dicti Batisterii et Ghysinus de Gaynago.

(ST) Ego Amator de Grossis notarius sacri palatii interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

XXXIV.

Parma, 1303 dicembre 10

Rodolfo, figlio emancipato del maestro de Sero de Pizolesio vende a Enrico de Foragna, monaco del monastero di Valleserena, una pezza di terra sita in località Tereno.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 44

In nomine Domini millesimo trecentesimo tercio, indictione prima, die decimo decembris. Rodulfus filius magister de Sero de Pizolesio emencipatus a dicto suo patre ut contineri dixit in carta emancipationis facta per Johannem Grismalatum notarium et publicata in consilio generali communis et populi per Aliotum notarium ut dixit, profitens se lege romana vivere, pro se et suos heredes dedit vendidit atque tradidit iure proprii et allodii domino domno Henrico de Foragna, monaco maiori camerario et sindico monasterii Sancte Marie de Valleserena cistercensis ordinis parmensis diocesi, ementi, stipulanti et recipienti sindicario nomine dicti monasterii abbatis, monacorum, capituli et conventus dicti monasterii, unam petiam terre prative posite in Tereno, cui sunt fines ab una parte monasterii Sancti Johannis, a duabus partibus Misterii de Lanna, ab alia Gilioli Danesii, que videtur esse quatuor bobulce et quantumque sit seu inventa fuit per mensuram ad datum et de numeratione de precio ad rationem quatuordecim libras imperialium per bobulcam, inde predictus venditor fuit confessus et in concordia cum predicto sindico emptore dante et solvente de denariis dicti monasterii habitis et preceptis et hereditate olim domini sabinensis cardinalis in heredem existit monasterium supradictum Sancte Marie et depositis supra tabulam domini Cabrani Pixani campestris pro terris emendis, dandis plebi de Gaynaco in recompensatione terrarum quas habuit dictus dominus sabinensis pro monasterio supradicto de terris plebis Sancti Martini de Boziis, quinquagintsex libras imperiales de quibus denariis et precio dictus venditor ab ipso emptore solvente nomine supradicto se bene pacatum clamavit, renuntiando exceptioni de non datis, non habitis, non numeratis et non receptis denariis et precio et spei future dationis, numerationis et receptionis, set ante hunc contractum dictos denarius et precium habuit et recepit confitendo ita verum esse. Ut amodo dictis abbas, monaci et capitulum et conventus dicti monasterii Sancte Marie nomine ipsius monasterii Sacnte Marie et pro ipso et suis successoribus vel cui dederint seu habere statuerint, habeant, teneant atque possideant dictam peciam terre venditam et tradditam et ex ea faciant et facere possint una cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus suis, cum omni iure, actione et ractione, usu et consuetudine, contaque utilitate dicte rei vendite et traddite pertinentiis quicquid voluerint sine dicti venditoris vel heredum eius contradictione, ure proprii et allodii. Et eidem emptori stipulanti et recipienti nomine quo supra ipse venditor didit, cessit atque mandavit

omnia iura omnesque actiones et ractiones utiles et directas, reales et personales et alia s quascumque et qualescumque que et quas habet et sibi competunt et competere possunt in prenominata petia terre vendita et traddita et eius occasione. Et ipsum emptorem procuratorem ut in rem dicti monasterii fecit et constituit et se possessorem pro ipso monasterio et eius nomine donec ipsius petie terre dictum monasterium vel alius nomine dicti monasterii corporalem possessionem adeptus fuerit, de qua accipiendi sua auctoritate propria et in ea standi et retinendi deinceps ipse venditor dicto emptori stipulanti et recipienti nomine supradicto licentiam et bayliam omnimodum contulit atque dedit. Preterea dictus venditor per se et suos heredes promisit et convenit eidem stipulanti emptori nomine monasterii sacnte Marie predicti et pro ipso predictam petiam terre venditam et tradditam qualiter supra legitur ab omni impediante et contradicente persona seculari et ecclesiastica universsitate et loco defendere, auctorizare et expedire cum racione et sub pena dupli sortis, interesse, dampnorum et expensarum et quanti terre nunc est aut plus valuerit vel fuerit meliorata a tempore huius contractus, usque ad evictionem restituere promisit et cum omnibus dampnis et expensis qualitercumque faciendis in defenssione et pro defenssione dicte petie terre superius vendite et traddite sive emptatur in toto vel in parte, sive non. Renuntiando dictus venditor exceptioni et actioni doli mali et in factum et privilegio fori et omni alii suo iuri generali vel spetiali, canonico et civili, ecclesiastico et municipali et legum auxilio, statutis et reformationibus consiliorum factis et per pactum de novo faciedis, quibus se tueri aut convenire posset de iure aut de facto qualitercumque. Et quod non posset dicere dictus venditor fore deceptum in predicta venditione ultra dimidia iusti precii vel non soluti seu dictam peciam terre plus dicto precio valere vel valuisse seu in aliquo. Et pro predictis omnibus et singulis atendis et observandis et pro penis, dampnis et expensis solvendis obligavit dictus venditor eidem sindico emptori stipulati et recipienti nomine quo supra prignori omnia sua bona presencia et tutura, de quibus nois pro ipso monasterio Sancte Marie et eius nomine se constituit possessorem. Et de qua venditione solverunt dicte partes pro gabella communis novem solidos et quatuor imperiales, ut patet per bollam scriptam manu Symonini Romani notarii die predicta. Actum Parme in vicinea Sancti Micaelis de Canali, in statione quam tenent Jannes et Armanus de Sancto Nazaro, presentibus predictis Janne et Armano, Moneghino Monici et Albertino de Taneto de vicinea Sancti Crucis testibus rogatis.

(ST) Ego Antoniolus de Palaxono, imperiali auctoritate notarius, hanc cartam imbreviatam per Ugolinum Ferarium notarium et mihi notario per eum traditam ad explendo de voluntate ipsius explevi et atestatus fui.

(ST) Ego Ugolinus Ferarius notarius Sacri Palatii hanc cartam imbraviavi et dicto Antoniole ad explendum traddidi et postea subscripsi et atestatus fui.

XXXV.

Parma, 1305 maggio 1

Antonio e Donino, figli del fu Alberto Arcili, vendono a frate Francesco, converso del monastero di Valleserena, acquirente per conto dell'abate e del convento del detto monastero, una pezza di terra a Panocchia, in località detta «ad Linaretos».

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 59

In nomine Domini millesimo trecentesimo quinto, indictione tercia, die sabati primo maii. Antonius et Doninus, fratres et filii condami domini Alberti Arcilis, qui morantur in terra de Panochia ambo et uterque eorum insolidum, confitentes se lege romana vivere, dederunt, vendiderunt atque tradiderunt iure proprii et allodii fratri Francischo converso monasterii Sacnte Marie de Valleserena cistercensis ordinis parmensis diocesis et Gramcerio dicti monasterii in terra de Panochia ementi, stipulanti et recipienti nomine et vice abbatis et conventus dicti monasterii et pro ipso monasterio unam peciam terre laboratorie posite in pertinentiis dicte terre de Panochia, in loco ubi dicitur «ad Linaretos», cui sunt fines a duabus partibus dicti monasterii, ab alia canale dicti monasterii et domini Rolandini de Zamoreis et ab alia monasterii de Cannana que dicitur esse duo staria et quantumcumque sit sive plus sive minus in hoc dato permaneat et venditione pro precio et pacamento trium libras, tredecim solidos et quatuor ipmepriales de quibus denariis pro precio dicti ambo fratres venditores fuerunt confessi et in concordia cum predicto fratre Francischo emptore dante et solvente nomine et vice dictorum Albatis et conventus et monasterii et de denariis dicti monasterii se bene pacatos clamaverunt. Renuntiando exceptioni de non datis, non habitis, non numeratis et non receptis denariis et precio et spei future dacionis, numerationis et recetionis, set coram me notario et testibus infrascriptis dicos denarios et precio habuerunt et receperunt confitendo ita verum esse. Ut amodo predicti abbas et conventus et successores eorum nomine dicti monasterii et ipsum monasterium et cui dederit vel habere statuerint hanc teneant atque poss[ideant] dictam peciam terre et de ea faciant et facere possint una cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus suis, cum omni iure, actione et racione, usu et consuetudine, contaque utilitate dicte rei vendite et tradite pertinentibus, quicquid voluerint sine contradicione dicti venditoris vel heredum eius, dando, cedendo atque mandando dicto ambo venditores et uterque eorum insolidum dicti emptori et mihi notario stipulanti et recipienti nomine et vice dictorum abbatis et conventus et monasterii pro eis et successoribus dicti monasterii omnia iura omnesque actiones et raciones utiles et directas, reales et personales et alias quas-cumque et qualescumque que et quas habent et eis competunt et competere possunt in predicta re vendita et tradita et eius occasione et contra quamcumque personam nomine et occasione ipsius. Et ipsum emptorem procuratorem ut in rem propriam dicti monasterii fecerunt et constituerunt

et se possessores pro ipso monasterio donec pro parte dicti monasterii et eius nomine de dicta re vendita et traddita per ipsum emptorem dicto nomine vel per alium seu alios nomine dicti monasterii tenuta et corporalis possessio accepta fuerit, de qua acceperunt et in ea standi et retinendi deinceps dicti venditores predicto stipulati emptori nomine quo supra licentiam et bayliam omnimodo contulerunt et dederunt propterea dicti ambo fratres venditores et uterque eorum insolidum per se et suos heredes promiserunt et convenerunt dicti emptori et mihi notario stipulantibus et recipientibus nomine et vice dictorum abbatis conventus et monasterii et successorum ipsorum predictam peciam terre venditam et traditam qualiter supra legitur ab omni impediendo et contradicente persona seculari et ecclesiastica, universitate et loco defendere et expedire cum racione sub pena dupli sortis, interesse, dampnorum et expensarum. Et quanti res nunc est aut plus valuerit vel fuerit meliorata a tempore huius contractus usque ad evicionem et cum omnibus dampnis et expensis qualitercumque faciendis in defensione et pro defensione dicte rei vendite et tradite sive evitatur in solidum vel in pro parte sive non. Renuntiando dicti venditores exceptioni et actioni doli mali et in factum et privilegio fori beneficio nove constitutionis et veteris et epistole divi adriani et omni alii eorum iuri generali et speciali, canonico et civili, ecclesiastico et municipali et legum auxilio statutis et reformationibus consiliorum factis et per pactum de novo faciendis quibus se tueri aut convenire posset de ..... qualitercumque. Et quod non posset dicere dicti venditores se fore deceptos in predicta venditione in aliquo et pro predictis omnibus et singulis attendendis et observandis et pro penis, dampnis et expensis solvendis obligaverunt dicti ambo fratres venditores et uterque eorum insolidum dicto emptore et mihi notario stipulanti et recipienti nomine quo supra pignori omnia sua bona presenciam et futura de quibus<sup>a</sup> bonis pro ipso monasterio et eius nomine se constituit possessorem et de qua venditione soluta fuit et est gabella communis silicet octo imperiales ut patet per bollam scriptam manu Alberti de Bongardis notarium die predicta. Actum Parme sub palatio communis presentibus Sandro de Modaxano, Jacobino condam domini Pizii et Martino Calinzanno testibus rogatis.

(ST) Ego Jacobus condam doini Pizii imperiali auctoritate notarius hanc cartam imbreviatam per dominum Ugolinum Fe[rarinum] notarium condam ex concessione mihi factam de breviori ipsius per consilium generalem communis et populi explevi et attestatus fui.

XXXVI.

Parma, 1305 giugno 19

Permuta di alcune terre in località Videgumerio tra Alberto Codulo e Rolando degli Odoni.

---

<sup>a</sup> de quibus] ripetuto e non espunto.

In nomine Domini millesimo trecentesimo quinto, indictione tercia, die decimonono junii. Dominus Albertus Codullos tongrensis prepositus ex parte una et Rolandus de Odonibus de Videgumerio et domina Pina eius filia parabola, voluntate, consensu et visu dicti patris suis et ipse eius et ea et uterque eorum insoludum ex parte altera, anbe predictae partes profitens se lege romana vivere, per se et suos heredes volentes vicem se facere cambium et permutationem de infrascriptis peciis terre, tale cambium et permutationem inter se fecerunt. Videlicet quia predictus dominus Albertius per se et suos heredes pro cambio et nomine cambii permutationis ad proprium et per adolodium dedit, tradidit et concessit eidem domino Rolando et domino Pine stipulantibus et recipientibus pro se et suis heredibus quadam peciam terre laboratoria sui iuris positam in terram de Videgumerio, cui sunt fines ab una parte Gilioli Sartoris, a duabus partibus dicti Gilioli in parte et dicti Rolandi de Odonibus in parte et ab alia domini Johannis de Viziis in parte et heredum condam Alberti de Odonibus in parte, que terra videtur esse due bobulcis et quantacumque sit sive plus sive minus in hoc dato et permutatione permanet et consistat. Versavice predicti Rolandinus et domina pina eius filia parabola<sup>b</sup>, voluntate et consensu et visu dicti patris suis et ipse pater eius cum ea et uterque eorum insolidum per se et suos heredes ad proprium et per adlodium dederunt et tradiderunt et concesserunt eidem domino Albertino stipulanti et recipienti pro se et suis heredibus pro contracambio et nomine cambii et permutationis predictae tres pecieas terre laboratorie eodum iurium positas in Gaynaco et pertinentiis. Prima quarum habet ab una parte ..... et via mediante, ab alia dicti domini Albertini et a duabus domine Francischine ..... que est quattuor stariis, sex tabulis et octo pedes. Secunda pecia est posita in ..... [et habet] fines a duabus partibus dicte domine Francischine, ab alia Gillioli de Raymundis. Tercia habet fines ab una parte via, ab alia parte domini Carzarini de Grampaldis, ab alia dicte domine Francischine, que anbe pecie videntur esse una bobulca et tria stariis et quantecumque sint sive plus sive minus in hoc cambio et permutatione permaneant. Ut amodo predicti permutatores et quilibet eorum per se et suos heredes et cui dederint hanc teneant et possideant predictas supra inter se ad ynvicem<sup>c</sup> permutatas et ex ipsis et cuilibet earum faciant una cum accessibus et ingressibus cum et inferioribus suis et cum omni iure, actione et racione, usu, consuetudine cunctaque utilitate ipsis peciis terre pertinentibus, iure proprii et adlodi, quiquid voluerint sine alicuius contradicione, dando, cedendo atque mandando inter se ad ynvicem omnia eorum iura, omnesque actiones et raciones, utiles et directas, reales et personales et mistas, que et quas habebant et sibi que competebant in rem et in personam vel aliter qualitercunque contradatores suos et alias quasconque personas pro defensione et evicione dictarum peciarum terre supra inter se permutatarum, vel qui

---

<sup>b</sup> parabola] ripetuto e non espunto.

<sup>c</sup> ynvicem] nel testo *yvicem*, senza il segno di abbreviazione.

teneretur eis de evicione faciendo et constituendo predicti permutatores inter se ad ynvicem<sup>d</sup> unius alterum et alter alterum procuratorem ut in rem suam et se possessorem eis eorum nomine quousque de ipsis suora permittatis acceperint tenutam et corporalem possessionem, dando predicti permutatores interesse vicisin et unius altri et alter alteri pelnam et liberam licenciam<sup>e</sup> et potestatem intrandi et standi in tenutam ex corporale posesione de predicti terris permutatis eorum propria auctoritate et ipsi deynces iurisdictioni posidere. Insuper predicti permutatores per se et suos heredes promixerunt et convenerunt inter se vicisim et una pars alteri et altera altri predictas terras superius permutatas inter se qualiter superius legitur ab omni inpediente et contradicente persona eorum expensis cum racione defendere et expedire et in pena et sub pena dupli precii et quanti pluris predicta res nunc valent aut magis valuerint a tempore huius contractus usque ad evictionem cum omnibus expensis, dampnis et interesse quocumque modo et qulitercumque factis et habitis pro defnsione et evicione dictarum peciarum terre, credendo de hiis omnibus nudo verbo agentis asque sacramentum ulla probacione iuris, pro quibus omnibus et singulis atendendis et observandis eciam penis et expensis solvendis. Et obligaverunt dicti permutatores inter se ad ynvicem silicet una pars alteri et altera alteri pignori omnia eorum bona presencia et futura, de quibus bonis constituerunt se posesores silicet unam partem pro altera et alteram pro altera .... nomine. Renuntiando acioni doli mali et in factum, privilegio fori et epistole divi Adriani nove et veteris constitutioni et omnia lii eorum iuri communi, generali et spetiali, canonico et civili et legum auxilio quo vel quibus poset dicere se esse deceptos, vel obligationibus sine causa vel ex iniusta causa aut ultra dimidia iusti precii seu pro nula vel pro alieno facto qualitercumque. Insuper predicti Rolandus et domina Pina et uterque eorum insolidum fuerunt confessi et in concordia cum domino Albertino debere se eidem dare et solvere septem libras imperialium pro adeguamento et melioramento dicti cambii, quos denarios predicto anbo insolidum per se et suos heredes promixerunt et convenerunt dare et solvere dicto domino Albertino vel suis heredibus aut cui cumiserit, in hoc modum videlicet quod teneature et debeatur dare et assignare eidem domino Albertino omnes frutus qui erunt et esse poterunt syngulis annis de cetero in dicta pecia terre, que erat dicti domini Albertini ante quam fecisset predictam permutacionem quousque fuerit sibi integraliter solutionem de predictas libras imperialium ex ipsis frutibus et dictos frutus per viam conducere ad domum dicti domini Albertini eorum propriis expensis, que omina et singual promixerunt atendere et observare con omnibus expensis, dampnis et interesse et sub obligatione omnium suorum bonorum presencium et futurum, de quibus bonis constituerunt se possessorem et de hoc plura instrumenta uno tenore fieri rogata, de quo cambi soluta fuit pro gabella fratri Rolando Oraboni massario gabelle communis sex solidos et duos imperiales ut patet per bollam inde factam manu Capeli di Orchis notario dicte gabelle. Actum Parme in vicinea

---

<sup>d</sup> ynvicem] nel testo *yvicem*, senza il segno di abbreviazione.

<sup>e</sup> licenciam] nel testo *licencia*, senza il segno di abbreviazione.

Sancti Blaxii, in domo dicti domini Albertini presentibus Guillelmo de Peramenghis, Giliolo de Raymundis et Albertino de Pedibus anobus de Gaynaco testibus rogatis.

(ST) Ego Gerardinus de Modus imperiali auctoritate notarius hanc cartam inbreviatam manu domini Modii de Modiis et mihi per eum traditam ad explendum explevi et in publicam formam redegī, nomen meum et signum aposui.

(ST) Ego Modus de Modiis notarius Sacri Palatii hanc cartam inbreviatam manu mei notarii dicto Gerardino notario tradidi ad explendum et ad maiorem cautelam me cum atestatione subscripsi.

### XXXVII.

Parma, 1305 luglio 3

Franceschina del fu Giberto da Prato, vedova di Alberto del fu Guglielmo Codulo vende ad Alberto Codulo alcune terre in Gainago facenti parte della sua dote.

*ASPr, Conventi e confraternite, XVI, n. 61*

In nomine Domini millesimo trecentesimoquinto, indictione tertia, die tercio julii. Cum domina Francisschina filia condam domini Giberti de Prato et uxor condam Alberti filii condam Guillelmi Codolli acceperit per sentenciam pro comuni pro dote sua vivente dicto marito sue ..... communis Parme infrascritas petias terre positas in Gaynaco servatis solempnitatibus statutorum communis et societatis. Prima quarum est loco ubi dicitur Casalcurolii, cui sunt fines a duabus partibus domini Alberti Codolli prepositi tongrensis, ab alia via et a alia monasterii Sancti Johannis. Secunda est loco ubi dicitur Bicopati, cui sunt fines ab una parte via, a tribus partibus dicti domini Alberti prepositi. Tercia parte est in eadem contrata, cui sunt fines ab una parte dicti domini Alberti, a alia domini Carzarini Grapaldi, que dos fuit sexaginta libras parmensium, ut continetur in carta dotis facta in millesimo ducentesimo nonagesimo, indictione tertia, die XV intrante augusto per Johannem Grismalatum notarium a me notario visa et lecta et dominus Albertus prepositus predictus ultimus conditor dicti Alberti iuri dicte domine Francisschine condam post mortem dicti Alberti secundum formam iuris obtulerit dotem predictam ipsi domine et exepensas quas fecit pro recuperatione dicte dotis, predicta domina volens agnoscere omnem bonam fidem per se et suos heredes titulo venditionis dedit, traddidit, concessit, cessit atque mandavit eidem domino Alberto Codollo preposito predicto omnia sua iura omnesque actiones et raciones utiles et directas, reales et personales et alias quascumque que et quas habet in dictis petiis terre et eciam in omnibus aliis bonis et iuriis condam dicti Alberti iuri sui occasione dicte dotis et expensarum seu qualibet alia occasione vel iure qualitercumque et ex



quacumque de causa. Ut amodo dictus<sup>a</sup> dominus Albertus prepositus habeat et teneat et possideat dictam terram et iura et de eis faciat una cum accessibus et ingressibus, cum superioribus et inferioribus suis et cum omni iure, actione et ractione cunctaque utilitate ipsi terre pertinentiis et iuribus sine contraditione ipsius domine. Et ipsum dominum Albertum procuratorem ut in rem et se possit pro eo et eius nomine fecit et constituit. Et ei dedit licenciam et potestatem intrandi in tenutam et possessionem dictarum peciarum terre ei dedit sua auctoritate, pro quo quidem dato, venditione, traditione et concessione et post dicta domina fuit confessa et in concordia cum dicto domino Alberto preposito se ab eo accepisse et hausse viginti duas libras et decem solidos imperiales, de quibus denariis ab eo se pacatum clamavit et exceptioni non numerate et non haite pecunie non spe future, set coram me notario et testibus infrascriptis ei dedit et solvit confittenti tot esse renuntiavit. Quam venditionem, datum et concessionem solvit et omnia predicta et singula<sup>b</sup> dicta domina promixit et iuravit perpetuo rata habere et firma et non contravenire aliqua occasione vel iure qualitercumque, supponendo se pro observatione sacramenti et omnium predictorum foro ecclesiastico et iurisdictioni domini eiscopi parmensis, obligando pro predictis pignoris omnia sua bona. Et soluta fuit Gabella de predictis fratri Rolando Oraboni massario gabelle et Johanninus olim Ursii de Pratoplano notarius fecit bollam. Actum Parme in domo dicti domini Alberti ubi vero testes rogati fuerunt dominus Albertinus Ruffi, Modius de Modiis, magister Albertus de Sero et Albertinus de Pedibus.

(ST) Ego Amator de Grossis notarius sacri palatii interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

### XXXVIII.

Parma, 1307 aprile 23

Giovanni, rettore dell'ospedale di Sant'Antonio Rodolfo, nomina Enrico, abate del monastero di Valle Serena, procuratore del detto ospedale.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 75

In nomine Domini millesimo trecentesimo septimo, indictione quinta, die vigesimo tercio mensis aprilis. Vir discretus dominus dompnus Johannes rectore et minister hospitalis Sancti Anthonii Rodulfi de Parma una cum fratribus suis dompno Jacobo Maimerio, dompno Gerardo Curticellis marchionum presbiteris dicti hospitalis, fratre Giberto Pelalacano, fratre Johanne de Mesleri, fratre Jannino Palmerio, fratre Marino de Soragna, fratre Albertino de Canetulo, fratre Alberto Mezamico, fratre Saberno de Paradigno, fratre Manfredino de Crustulo, fratre Gandulfo de

---

<sup>a</sup> dictus] segue *dominus* depennato.

<sup>b</sup> singula] segue *domina* (abbr. ) depennato.

Nuceto, fratre Alberto de Fontanalata, fratre Johanne de Caple, fratre Joanne de Corniano et fratre Johannino de Solegnano fratribus et conversis dicti hospitalis congregatis ad capitulum more solito pro suis negociis gerendis. Ipse rector cum eis et ipsi fratres cum eo unanimiter et concenterditer nemine discrepante et cuilibet eorum insolidum pro eis et dicto hospitali et pauperibus eidem fecerunt et constituerunt atque ordinaverunt absentem tamquam presentem reverendum virum dominum fratrem Henricum dignissimum abbatem monasterii Sancte Marie Vallis Serene ordinis cisterciensis districtus partis non invenendo per hoc mandatum alios procuratores et syndicos per eos ab hinc retro facto potius affirmando eorum certum numerum actorem precium et syndicum in Curia Romana et ubicumque sit seu fuerit Apostolica Sedes tam ad agendum quam ad defendendum in causa suis causis una vel pluribus quam vel quas habere possent contra aliquam personam tam ecclesiasticam quam secularem, universitatem et locum resistere et contradicere volentes negociis et petitionibus ipsorum. Et specialiter ad acquirendum et impetrandum pro eis et dicto hospitali ab Apostolica Sede privilegia gratias et indulgentias et omnia que utilia et ..... sibi videbunt pro eis et dicto hospitali dando eidem eorum syndico et procuratori plenum et liberum et generale mandatum, plenam et liberam et generale administrationem omnia dicendi, agendi et procurando in omnibus et per omnia sive ipse rector et fratres et totum capitulum facere possent si presenti essent et in iurando super animabus ipsorum de veritate dicendi. Et generaliter in omnibus aliis que in predictis et circa predicti firmiter utilia et necessaria firmum et raptum habere et tenere quicquid per ipsum eorum syndicum fratrum fuerit et procuratorem. Volendo dictum suum procuratorem et syndicum relevare ab omni honore satisfactioni promiserunt mihi notario stipulanti et recipienti nomine et vice omnium quorum interest seu intererit de raptu hudo et iudicatum solvi et sub obligatione bonorum dicti hospitalis. Actum Parme in capitulo dicti hospitalis, presentibus Jacobinello Vivaldi de Pontremulo, Janebono de Tunsis de Sancta Eulalia et Armanino de Graiano testibus rogatis.

(ST) Ego Laurencius de Rinarolo notarius a domino Henrico comite de Lomello hiis omnibus interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

### XXXIX.

1310 marzo 5, *apud monasterium Vallis Serene*

Giovannino Bersani e Antonio Bianchi, monaci del monastero di Valleserena vendono ad Alberto de Serro, procuratore di Alberto Codulo, alcune terre con case in località Pizzolese.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 86

In nomine Domini millesimo trecentesimo decimo, indictione octava die quinto marcii. Dominus dompnus Johaninus Berxanus Dei gratia

abbas monasterii conventus et capituli Sancte Marie Vallis Serene parmensis diocesis, de voluntate et consensu infrascriptorum monachorum dicto monasterii, videlicet dompni Octonis de Cremona, dompni Johanni de Dulceriis, dompni Mathei de Bernardelis, Johannini de Fantis, dompni Andree de Bixis et [Mi]chaelis Taiaferi presentium et ipsi una cum eo et dominus dompnus Anthonius Blanchus eiusdem monasterii, [abbatis] et conventus syndicus ad infrascripta omnia et singula legitime constitutus, ut continetur in carta facta manu mei notarii die predicta, et ipsi dominus abbas, monaci et syndicus concorditer insimul pro eis et vice et nomine titus capituli et conventus monasterii iam dicti et pro successoribus eorundem, et qui dominus abbas et monaci gaudent privilegi exencionis auctoritate sedis apostolice ut dicunt et asserunt et premissis tractatu inter eos habito de infrascripta venditione facienda ex causa in dicto tractato nominata, ut in carta facta manu mei notarii continetur, die predicta dederunt, vendiderunt et tradiderunt dominis fratri Alberto de Ferro procuratori domini Albertini Coduli tongrensis prepositi, ut in carta procuracionis facta manu Jacobini de Spicus notarii millesimo trecentesimo quinto, die vigesimoprimo octubris et Bernardino de Calice procuratori eiusdem domini Albertini ut de eius mandato constat in literis eiusdem domini Albertini et eius sigili sigilatis quarum tenor talis est: «Universis presentes literas inspecturis. Albertus Codulus canonicus leodiensis ac Sancte Marie tongrensis eiusdem diocesis prepositus, salutem in Domino. Notum facimus pro nos dilectum nostrum Bernardum de Calice clericum ecclesie Sancti Syri parmensis diocesis exhibitorem presentem nostrum constituimus et ordinamus procuratorem et noncium (sic!) specialem in omnibus et singulis causis et negociis nostris motis et movendis coram quibuscumque iudicibus ordinariis et extraordinariis, ecclesiastici et secularibus, quacumque auctoritate fongentibus (sic!) contra qu[ascumque per]sonas cuiuscumque status aut condicionis existant, non revocando propter hoc alios procuratores nostros ..... virum discretum dominum Guillelmum de Parmenghis legum professorem ac fratrem Albertum de Sero dominum ..... Modium de Modiis, quos alios constituimus procuratores nostros, quousque volumus dicto Bernardo quantum promotorem negociorum nostrorum et causarum nostrarum deducionem primitus anteferi. Dantes eidem Bernardo potestatem liberam et spetialem mandatum agendi pro nobis, nosque defendendi, conveniendi, reconveniendi, litem contestandi, iurandi in anima nostra de calompnia et veritate dicenda et cuiuslibet protestandi alterius generis sacramentum quod postulat ordo iuris tam super principalis quam ex primis ponendis positionibus respondendi, testes producendi et produtos contra nos si opus fuerit reprobandi, interlocutorias et definitivas sententias audiendi, apellatorum apellationem invocandi et eam prosequendi, beneficium nostre adsolutionis si opus fuerit impetrandi, alium procuratorem unum vel plures constituendi sicut ei videbitur pro nostris negociis expedire bona et denariis a quibuscumque personis, nobis debitos petendi, recipiendi, possessiones nostras quaslibet in Parma et eius diocesis habemus gubernandi, locandi et ad firmam seu ad mediationem tradendi de consilio tamquam alliorum procuratorum nostrorum, aut unius eorum et omina allia et singula facien-

di que presencialiter facere posemus et que circa premissa necessaria fuerint ac eciam oportuna. Promettentes sub ypotecha bonorum nostrorum nos gratum, ratum et firmum habere quidquid per dictum nostrum seu per substituium vel substitutos ab eo super premissis et ea tangentibus. Actum factum fuerit ac eciam procurator insuper et iudicio systi et si opus fuerit iudicatum solvi. In cuius rei testimonium presentibus his nostrum sigillum duximus aponendum. Datum ..... in Brya parmensis diocesis. Anno Domini millesimo trecentesimo septimo, die matii post festum Assumptionis Beate Virginis Gloriose», ementibus et recipeintibus precium nomine et vice et nomine domini Albertini Coduli tongrensis prepositi et pro eo et eius nomine privato et de denariis propriis ipsius domini Albertini infrascriptas pecias terre indivisas et domos existentes super eis eiusdem monasterii laboratorias, casamentivas et vineatas positas in pertinentiis de Pizolexio. Prima quarum est casamentiva et domibus cupatis et cumatis super ea hedificatis, cui sunt fines ab una parte navilium, ab alia via et ab alia ecclesia de Pizolexio. Secunda pecia habet fines ab una parte via, ab alia Uberti Acti, ab alia magistri Armani pro canonica parmesis, ab alia via. Allia pecia terre habet fines ab una parte via, ab alia domini Albertini Coduli, ab alia via. Allia pecia terre est laboratoria et vineatas et habet fines ab una parte Johannis Sancti, ab alia Symonis Alurnaciis, ab alia via et ab alia canonica parmensis. Allia pecia terre<sup>a</sup> habet fines ab una parte de Teberghis, a duabus via et ab alia archipresbiteri de Gaynago et dicitur ibi Gulasicha. Et sunt dicte pecie tere sexaginta quatuor<sup>b</sup> bobulcis et ultra pro precio et ad rationem precii quantumcumque inveniantur pro bobulcis et ad rationem bobulce undecim libras imperialium. Unde dicti domini abbas, monaci et syndicus dicto nomine fuerunt confessi et in concordia cum dictis procuratoribus dantis nomine predicto et de denariis ipsius domini Albertini se ab eis habuisse et recepisse pro precio et pacamento medietatis suprascriptarum terrarum eis venditarum in una parte centum flore[nos] boni auri et legitimis ponderis et in alia parte quindecim libras de venecianis grossas de bono aure, et in alia parte decem libras imperialium et quinque solidos imperiales de quibus denariis ab eo se bone pacatum clamavit. Renuntiando exceptioni [de non] datis et non receptis denariis, set ipsos ab eis habuerunt et receperunt ante hunc contractum celebratum ut confessi fuerunt de denariis habitis a fratribus Umiliatis in parte de deposito penes eos facto. Ita ut a modo dicti procuratores dicto nomine habeant, teneant et possideant dictas pecias tere et domos pro medietate indivisa et de eis faciant cum accessibus et ingressibus cum superioribus suis et cum omni iure actione et ractione cunctaque utilitate quicquid voluerint sine contradictione ipsorum eorumque successorum. Insuper dicti domini abbas, syndicus et monaci pro eis et successoribus suis dederunt, cesserunt et mandaverunt dictis procuratoribus et ipsi domino Albertino licentiam absumendi omnia iura eidem monasterio competentia et competitura in predictis terris venditis pro medietate pro indivisa. Et eciam contra quascumque personas nomine et occasione

---

<sup>a</sup> terre] segue *est* depennato.

<sup>b</sup> quatuor] aggiunto in interlinea.

predicta et ipsos procuratores aquixitores ut in rem dicto nomine aquixitam et se possessores pro eis et eorum nomine fecerunt et constituerunt eisdem procuratoribus potestatem et liventiam intrandi et standi tenutam et corporalem possessionem de predictis terris supra venditis pro indiviso sua auctoritate, insuper dicti domini abbas, syndici et monaci dicto nomine pro eis et suis successoribus eisdem procuratoribus et mihi notario dicto nomine stipuanti promiserunt et convenerunt dictas teras et domos indivisas ab omni impediante et contradicente persona et loco cum ratione defendere et expedire in pena dupli quanti pluris res magis valuerit aut pro tempore fuerit meliorata a tempore huius contractus usque ad evictionem eisdem restituere precium cum dampnis, expensis et interesse. Quam venditionem dicti domini abbas, syndicus et monaci fecerunt et faciunt pro solutione et restitutione facienda dicto domino Rubeo de ducentis triginta uno florenos auri, vigintiuno ducatos auri et de quinquaginta libras imperialium depositis pro ipsum penes dictum dominum abbatem, capitulum et conventum predictos, ut continetur in carta facta manu Johannini Cavali notarium MCCCnono, die XIIIa januarii, maxime quia dictum monasterium non habet res mobiles vel [im]mobiles que vendi possit cum minori dampno et maiori utile dicti monasterii quam tere predictae, predicto deposito solidorum infrascripto pacto inter [predictos] contrahentes habito ante presente contractu et in ipso quod dicti procuratores dicto nomine seu dictus dominus Albertinus tenet et debet et promiserunt quodcumque ipsi domini abbas et monaci et agentes pro eis eidem domino Albertino seu procuratoribus suis dabunt et solvebunt eandem pecuniae quantitatem et in eadem moneta. Tunc ipse dominus Albertinus seu procuratores eius pro eo eisdem monacis et agentibus dicto nomine dictas teras (sic!) et domus et divisas restituendas et possessionem earum tradere et restituere ita quod non tenuit nisi pro se et de eorum facto. Renuntiando omni suo iuri generali et spetiali, exceptioni doli mali in factum et fori privilegio, et quo non possit dicere se predicta fecisse sine causa et contra predicta venire ratione alicuius lexionis seu beneficii restitutionis. Et ipsum venditorem in omnia predicta et singula dictus venditor dicto nomine et animas totius abatis, capituli et conventus et in eorum possessionibus voluntate et consensu promixit et corporaliter iuravit perpetuo firmo et rato habere et tenere et non contrafacere vel fieri, vel venire modo aliquo pro quibus omnia predictis et singulis atendendis et observandis penis, expensis et interesse solidorum, dicti domini abbas, syndicus et monaci dicto nomine pro eis et eorum successoribus omnia bona dicti monasterii presentia et futura. Et dicti procuratores dicto nomine omnia bona dicti domini Albertini sibi invicem obligaverunt presentia et futura et plura infrascripta exinde fieri voluerunt. Actum apud dictum monasterium in capitulo eiusdem, presentibus Avanzino de Ravacaldis, Martino de Bononi familiaribus dicti monasterii et Benvenuto de Ferulfis notario, testibus rogatis.

(ST) Ego Thomaxius Cavallus notarius a domino Anthonio comite de Lomello hanc cartam imreviatam manu Anthonioli de Servianis notarii et mihi per ipsum traditam ad explendum explevi et atestatus fui.

(ST) Ego Antonius de Servianis notarius a domino Ottone comite de Lonelo hanc cartam imbreviavi et per me dicto notario traditam ad exemplendum postea subscripsi et atestatus fui quia hiis interfui et rogatus scripsi.

XL.

Firenze, 1310 maggio 20

Notifica dell'avvenuta restituzione da parte della *societas Spinorum* di Firenze al monastero di Valleserena dei diversi depositi effettuati presso di essa dal defunto cardinale Gerardo Bianchi, di cui il monastero è erede.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 88

In Dei nomine amen. Anno dominice incarnationis millesimo trecentesimo decimo, indictione octava secundum usum et cursum civitatis Florentie, die mercurii, vigesimo die mensis may intransis. Actum Florentie presentibus testibus ser Ghano Bonasii notario et ser Lupo ser Andree notario et ser Aringho Baronis notario civibus florentinis ad hoc vocatis spetialiter et rogatis. Cum de bonis et rebus olim bone memorie domini Gerardi de Parma cardinalis episcopis sabinensis qui domino cardinali dicantur successisse in hereditate ipsius et eius heredes esse monasterium, capitulum et conventum monasterii Sancte Mariae Vallis Sere-nae, ordinis cistercensis, parmensis diocesis prout ex forma testamenti dicti domini cardinalis plenius dicitur apparere provenisse dicantur apud mercatores societatis Spinorum de Florentia et apud ipsam societatem infrascriptas quantitates pecunie et res. In primis de pretio per eos recepto ex vasis argenteis dicti domini cardinalis traditis dictae societati per dictum Albertinum Codulum in Neapoli et venditis in Neapoli ac etiam de pecunia recepta ab episcopo bisinianensis ac etiam de pecunia recepta a domino Trevisio de Trevisiis per manus sociorum .....bardorum de Florentia in summa uncie trigintaunam et tarenis viginti in karolenis aureis. Item de pecunia recepta per eos ab episcopo bisvignensi de Calabria de procurationibus pro quatuor unciis ..... quindecim ragonensis de argento in summa uncie tres et tarenis duodecim in karolenis aureis, de quibus dicitur facta fuisse apodixam. Item pro sedecim unciis aregentis quas dicti mercatores receperunt a dicto domino cardinali ad hoc ipsam quantitatem et pro ea quantitate florenos aureos septuaginta et dimidium solvere pro dicto domino cardinali fratri Baldrigo, ordinis minorum in Ianua. Que pecunia fuerat computata dicto domino cardinali lascita et soluta fuit dicto fratri Baldrigo solum semel, in summa uncie quatordecim et tarenis vigintiquattuor in karolenis aureis. Item pro blado et grano dicti domini cardinalis vendito in Sicilia silicet pro lucro et avanzamento dicti grani et bledi receptos pro eos in summa uncias decem et tarenos duos et dimidium in karolenis aureis. Item pro pecunia recepta per eos a iustituario

Terre Laboris que fuerunt uncie centum de argento reabatatus ex dicta summa tarenis vigintiuno de argento pro expensis factis per Bonredditam procuratorem in eundo et redeundo quando iuit pro dicta pecunia recuperanda, de quibus centus unciis argenteis dicitur fuisse factam apodixam in summa uncie octuaginta et tarenis quindecim in karolenis aureis. Item pro pecunia recepta etiam per eos ab . . . episcopo ravellensi de procuratoribus uncie viginti, tarenis tres et grani duodecim de argento. Et etiam in alia parte a dicto episcopo pro residuis unciis novem et tarenis decem argenteis et florinis aureis sex, que quantitates sunt in summa uncie viginti quinque et tarenis duodecim in karolenis aureis, de quibus nescitur an si facta apodixa necnon. Item pro pecunia recepta per eos a domino Albertino Codulo quos predictus dominus Albertinus receperit ab ..... Baxolegno in summa unciorum viginti aureis. Item pro pecunia recepta per eos a Sicilia pro residuo bladi venditi in Sicilia uncie quadraginta octo, tarenis quatuordecim in karolenis aureis, que ..... sunt in summa uncie dugente triginta quattuor et tarenis novem et dimidium de quibus quantitatis dicitur per eosdem mercatores fore solutum pro ipso domino cardinali secundum quo apparet per scripto ..... dicte societatis. In primis per expensis factis in trasmittendo nuntios in Siciliam bis et in Calabriam bis et apud fratrem Germanum et pro vecturis equorum pro recuperandi procuracionibus dicti domini cardinalis, pro ut per ordinem latius exprimuntur particulariter in libro dicte societatis in summa uncie septem, tarenis octo in karolenis aureis. Item pro pecunia quam item dominus cardinalis fecit mutuare domino Symoni fratri domini Virgilii de Cactania in summa uncie sex, tarenis duodecim in karolenis aureis. Que pecunia si eam rediberi contingat, pertinet et pertinere debet ad dictum monasterium heredem dicti domini cardinali. Item in una parte in Curia Romana fratri Uberto Scherso monaco predicti monasterii et Accorsino Baracta de Parma procuratoribus et sindicis dicti monasterii, de quibus facta dicitur quietatio per cartam factam per ser Gualteroctum doni notarium de Trugnano in millesimo trecentesimo secundo, die vigesimonono ianuarii, florenos aureos duodecim et solitos trigintatres et denarios quattuor turensum grossorum de argento et in alia parte de mandato domine Roberti episcopi bononiensis executoris dicti domini cardinalis Iacobo Artusu de Parma pro duobus viaggiis que fecit pro domino cardinale prefato in Siciliam, florenos aureos viginti. Et in alia parte supradicto fratri Uberto Scarso monaco predicti monasterii pro suis expensis factis apud Romanam Curiam procurando negotia dicti monasterii florenos aureos decem. Et in alia parte dompno Ioanni de Beltramio monaco dicti monasterii pro ipso monasterio de quibus facta dicitur quietatio per cartam factam per Parcolum Aldobrandini de Vulterris notarium in millesimo trecentesimo tertio, die octavodecimo decembris sub sigillo dicti domini episcopi bononiensis florenos aureos dugentos duodecim. Et in alia parte dompno Hen[rici] abbati dicti monasterii et dicto dompno Ioanni de Beltrami de quibus facta quietatio per cartam factam per Gualteroctum notarium supradictum in millesimo trigentesimo [tergio], die quinto februarii, de mandato predicti domini episcopi bononiensi florenos aureos centum septuaginta. Que rationes particulares sunt in summa florenos aureos

quattuorcentum quinquaginta septem solidos viginti septem denariis [et] ..... provisinos. Item in alia parte dompno Antonio de Blanciis priori et sindico dicti monasterii pro ipso monasterio in millesimo trecentesimo nono, die quarto februarii per cartam factam per ser Filippum ser Andree de Terniano apud Florentiam florenos aureos quinquaginta. Que rationes dictarum expensarum sunt in summa uncie tredecim, tarenis viginti in karolenis aureis et florenis aureis quingentis septem solidi, viginti septem denari decem provisini. Unde facto e posito computo et rationi diligenti de predictis omnibus per dompnum Antonium de Blanciis priorem et dompnum Ioanninum monachum monasterii Sancte Marie Valli Serene supradicti ad quod monasterium hereditas dicti domini Gerardi dicitur pertinere, syndicos et procuratores . . . abbatibus, capituli et conventus dicti monasterii et ispius monasterii, prout de ipsorum syndicato et procuracione constare dicitur publico instrumento facto manu Avanzini de Ravacaldis notarii, sindicario et procuratorio nomine dicti monasterii et . . . abbatibus, capituli et conventus eiusdem, cum Symone Gerardi cive et mercatore florentino de dicta societate Spinorum nomine suo et sociorum suorum et dicte societate Spinorum deductis et reabactutis dictis expensis, restat quod dicitur monasterium, capitulum et conventus dicti monasterii habere debent tamquam heredes dicti condam domini Gerardi cardinalis pro saldamento restanti et complemento solutionis ratione sopradictarum a dictis mercatoribus de societate Spinorum et ab ipsa societate in summa uncie centum quattordecim, tarenis novem et granorum sedecim, que valent secundum cursum Regni Sicilie, florenos aureos quingentos quadraginta sex denarios octo ad florenos et in dicta quantitate restanti debito prefati socii mercatores de societate Spinorum et ipsa societas sunt debitores dicto olim domino cardinali et dicto monasterio heredes dicti domini cardinalis pro saldamento dictarum rationum. Quos quidem florenos aureos quingentos quadraginta sex denariis octo florenos supradicti dompnus Antonius et dompnus Ioanninus syndici et procuratores sindicario et procuratorio (nomine) dictorum . . . abbatibus, capitulis et conventus monasterii supradicti et pro dicto monasterio fuerunt in veritate confessi et contenti et recognoverunt habuisse et recepisse et habere a dictis Symone solvente pro se et sociis mercatoribus dicte societate Spinorum et pro ipsa societate et de pecunia dicte societatis, de quibus non spe future numerationis et solutionis, set bene pagatos et contentos vocaverunt et tenuerunt. Et propter ea sindicario et procuratorio nomine antedicto prefati syndici dicto Symoni recipienti et stipulanti pro se ipso et sociis mercatoribus dicte societatis ..... pro omnibus et singulis quorum interest vel interesse poterit in futurum, fecerunt finem, quietationem, transactionem, remissionem et pactum perpetuum de ulte[r]ius non peten]do debitum supradictum et de debito supradicto et ..... predictorum occasione petere et exigere vel requirere possent aut eis et monasterio supradicto competere vel pertinere posset a dictis sociis mercatoribus et societate Spinorum. Et in quo socii mercatores dicti societatis et ipsa societas Spinorum eis et dicto monasterio dicto olim domino cardinali tenerentur predictorum occasionem vel essent seu appareret quomodolibet obligati per scripturas publicas vel privatas vel per apodixas seu licteras aut per



scriptas librorum liberantes et absolventes nomine antedicto (et) ipsos socios mercatores et societatem Spinorum et dictum Symonem recipientem ut supra animo novandi per Acquilianam stipulantem precedentem et acceptionem legitime subsecutam omnia et singula pertinent ab omnibus et singulis supradictis et omnia et toto eo in quo predictorum occasione tenerentur. Cassantes, irritantes et adnullantes omnes et singulas scripturas, licteras apodixas et scriptas quaslibet et exinde vel proinde factas per quas prefatis socii mercatores et dicta societas Spinorum essent vel appa-  
rent eis et dicto olim domino cardinali quomodolibet obligati et pro irritis, cassis et vanis haberi et teneri voluerunt et mandaverunt et nullos esse valoris. Concedentes mandatum inrevocabile cuilibet tabellioni, clerico et scriptori licet absenti penes quem ipse scriptus vel aliqua carta existat, eas et quamlibet cartam dampnandi, cassandi et annullandi. Quam finem, liberationem, recognitionem, pactum, contractum et singula soprascripta et infrascripta supradicti sindici et procuratoris sindicario et procuratorio nomine antedicto promiserunt et convenerunt dicto Symoni recipienti ut supra perpetua firma et rata habere et tenere et observare et actendere et facere observari et actendi. Et contra predicta vel aliquod predictorum datum aut factum non esse neque dedisse neque fecisse nec dare vel facere in futurum per se alium vel alios ullo modo, causa vel ingenio, de iure vel de facto, in curia sive extra, sub pena dupli eius unde ageretur et insuper dupli dicte quantitatis pecunie in singulis capitulis huius contractus solemni stipulatione promissa et refectione dampnorum et expensarum litis et extra et pena commissa soluta vel non rata maneant et nichilominus observare promiserunt omnia et singula supradicta pro quibus omnibus et singulis observandis, ad implendis et firmis tenendis et pro pena solvenda nomine antedicto obligaverunt eidem Symoni recipienti ut supra supradictos . . . abbatem capitulum et conventum et monasterium et eorum bona tam habita quam habenda que nomine antedicto se pro dictis mercatoribus sociis et societate Spinorum constituerunt possidere. Renuntiando nomine antedicto exceptioni non facte recognitionis, finis et liberationis et non celebrati contractus, privilegio fori, beneficiis nove et novarum constitutionum et divi Adriani epistole et beneficii quod datur deceptos ultra dimidiam iusti precii et omnium et singulorum predictorum non solempniter et legitime vel aliter aut alio modo vel causa factorum quod iuretur cause omnique iuri canonici et civilis auxilio consuetudinis et statutorum contra hec facienti et exceptioni spetiali et generali et iuri dicenti generalem renuntiationem non valere. Quibus quidem dampno Antonio et fratri Johannino sindicis et procuratoribus antedictis volentibus et confitentibus predicta omnia et singula actendere, observare et adimplere faciant et observent et facere debere incontinenti.

(ST) Ego Barone notarius infrascriptus ex licentia capituli constitutionis Florentie de Guar. nomine iuri percepi quatenus predicta omnia et singula actendant, adimpleant, faciant et observent et actendi et observari faciant in totum et per omnia ut superius continetur et promiserunt. Et de predictis ad cautelam confecta sunt suo publica instrumenta, unius eidem supradicti tenoris et forme, unum videlicet dictis sindicis et procuratoribus pro monasterio prefato et aliud dicto Symoni pro dicta societate

Spinorum, pre me Barone notarium infrascriptum de voluntate partium predictarum.

(ST) Ego Barone Aliotti de Sirigna, florentine diocesis, romana imperiali auctoritate iudex ordinarius notarius publicus, predictis omnibus dum agerentur interfui et ea rogatus scribere publice consignavi.

XLI.

Parma, 1310 settembre 28, mercoledì

Giovanni de Bersani, abate del monastero di Valleserena dispone che Giovanni de Asino con la moglie Alberta possa abitare nella vicinea di Santo Odorico, godendo dei frutti e dei redditi di alcune terre di proprietà del monastero per il loro sostentamento.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 89

In nomine Domini millesimo trecentesimo decimo, indictione octava, die vigesimo octavo septembris. Venerabilis et reverendus vir dominus dominus Johannes de Berxanis, Dei grati abbas monasterii Sancte Valis Serene cistercensis ordinis parmensis diocesis pro se et nomine et vice dicti monasterii et conventus, considerans et ..... meram et puram devotionem et fidem quam dominus Johannes de Asino et domina Alberta eius uxor habent et habuerunt in monasterio antedicto, ex oblatione quam de se ipsis et omnibus suis bonis et rebus dicto monasterio fecerunt, et videns et prospiciens personarum ipsorum iugalium facultates ipsorum etiam iugalium piis et devotissimis precibus inclinatus, pro se et monasterio antedicto dedit et concessit ipsis iugalibus plenam licentiam, potestatem et auctoritate standi et habitandi cum una serviente, si secum habere voluerint pro satisfactione ipsorum iugalium habitationem domorum suarum in quibus habitare sunt soliti positarum in dicta vicinea Sancti Odorici, toto tempore victe ipsorum iugalium et utriusque eorum. Et insuper omnes fructus et redditus et proventus infrascriptarum peciarum terre et cuiuslibet earum toto tempore victe ipsorum iugalium et utriusque ipsorum, ad ipsorum iugalium et utriusque ipsorum merum et purum arbitrium ita et taliter quod de ipsis fructibus, proventibus et redditibus faciat et facere possint predicti iugales quicquid voluerit pro substentatione vite ipsorum et utriusque ipsorum toto tempore victe ipsorum iugalium, sine predicti domini abbatis et successorum eius monasterii et conventus contradictione. Quibus iugalibus ambobus de fontis ipse pecie terre et propria domus dictorum iugalium posita a latere de super stracte libere remaneant et deveniant et remanere et devenire debeant monasterio antedicto. Que pecie terre sunt hec. Primo unam peciam terre laboratorie et prative positam in Clausuris civitatis Parme, prope casamentum domini Jacobi Sartoris et condam fratris Petri imperialis et que videtur esse quinque bobulcis minus uno sextario, cui sunt fines ab una parte dicti domini Jacobi Sartori, ab alia canale martis, ab alia Albertini de Vegano et Bar-

tolomei Mulis, ab alia via ab alia emptorum domini Guidonis Imperialis et bene possunt haberi de bobulca quinquaginta libras imperialium. Item unam aliam peciam terre posite in pertinentiis Vigatulli in loco ubi dicitur “In Cenginerio”, cui sunt fines ab una parte domini Gregorii Romani, ab alia via, ab alia canale communis mediante via zola, ab alia domini Montani Bili et videtur esse sex bobulcis et bene possunt haberi de bobulcis quatuordecim libras imperialium. Item unam aliam peciam terre trium bobulcis posite Panochie et est laboratoria, cui sunt fines a duabus partibus heredis domini Rolandini Zamorei, a duabus partibus via et vallet bene quindecim libras et decem solidos imperiales. Item quatuordecim starios terre laboratorie posite in plebatu Arole. Cui sunt fines ab una parte domini Ugonis Magalis, ab alia fratris et bene vallet vigintiocto libras imperialium. Item duas bobulce terre laboratorie posite Lixignani, cui sunt fines ab una parte plebis de Lixignano, ab alia Bernardi de Zessis et Gerardi eius fratris de Lixignano [et] bene vallet viginti libras imperialium et ultra. Item unam aliam bobulcam terre vineate posite in Morbiolo cui sunt fines ab una parte Jacobini Gregorii, ab alia via et ab alia heredum Ugonis de Sancto Andrea Ferrarii de Vigatullis et bene vallet decem octo libras imperialium. Item tres bobulcas, duo sestarios et unam tabulam terre valoris pro qualibus bobulcis doidecim libras imperialium et est in Vigatulis. Actum Parme in ecclesia Sancti Vitalis presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis Franciscino Sabadino, Marcho Mellario, fratre Jacobo fratre laboranti Maioris Ecclesie et domino Francischino de Grossis.

(ST) Ego dominus domini Francischini de Grossis imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui et hanc cartam rogatus scripsi.

## XLII.

Parma, 1311 aprile 26

Gerardo di Agromonte e la moglie Giacomina, considerando l'età avanzata e l'affezione verso il monastero di Valleserena, cedono al monastero tutti i loro beni mobili e immobili e orientano la propria condotta di vita come familiari del monastero.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 92

In nomine Domini millesimo trecentesimo undecimo, indictione nona, die vigesimo sexto aprilis. Ad honorem Dei et Virginis gloriose sub cuius venerabilis vocabulo fundatum est et hedificatum monasterium [Sancte Marie de Valleseren]e parmensis diocesis, ordinis cisterciensis secundum dispositionem et ordinationem bone [memorie] venerabilis patris domini domini G(erardi) de Parma, quondam sabinenesis episcopi,

Sacrosancte Romane Ecclesie Dei gratia cardinalis. Considerantes dominus Gerardus de Agromonte vicinee Sancti Bertolini de Slarea. qui moratur super ponte lapidi et domina Jacobina uxor eius et uterque eorum concorditer statum eorum et utriusque eorum et cognoscens se decrepitos et in etate senilli (sic!) constitutos, et habentes etiam affectionem ad monasterium predictum ad bonum animarum. suarum et in memoria parentium et mortuorum suorum et volentes animabus suis providere obtulerit se uterque eorum pro devotis et dompnis confratribus, familiaribus et appontatis monasterii iamdicti. In manibus reverendis et religiosi viri domini dompni Johannis Brexani Dei gratia abbatis monasterii supradicti offerentes se concedatur et cetera omnia sua bona mobilia et immobilia dicto monasterio. Et dicto domino abbati et mihi notario stipulantibus et recipientibus nomine et vice dicti monasterii. Qui vero dictus abbas predictus in manibus suis forma predicta recepit eosdem Gerardum et dominam Jacobinam uxorem eius in fratres et conversos et in devotos familiares et appontatas dicti monasterii cum obligatione dictorum suorum bonorum et fratrum formam predictam. Et incontrinenti dicti iugales et uterque eorum per se fecerint debitam et devotam reverenciam eidem domino abbati tamquam devotis familiaribus et appontatis eiusdem monasterii. Et promiserunt de cetero eidem domino abbati, mutato habitu laycali, honeste et caste se habere et vivere tamquam devotis familiaribus et appontatis eiusdem monasterii. Et predicta omnia et singula dicti iugales et uterque eorum sponte et ex certa scientia pro se et suis successoribus eidem domino abbati promiserunt et convenerunt perpetuo attendere et observare sub obligatione omnium suorum bonorum, renuntiando omni iure quo contradicere possent fenerali et spetiali. Et dicta domina auxilio senatus consulti velegiani. Et illi legi si qua mulieres sint ante et omnibus legibus circa velegiani loquentibus contra predicta certiorata a me notario de predictis omnibus et singulis. Actum Parme in vicinee Sancti Nicolay, in domo habitationis dicti domini abbatis, presentibus dominis ..... regio Antoniolo de Pedregragula et dompno Matheo de Bernardellus monaco monasterii supradicti testibus rogatis.

(ST) Ego Avanzarius de Ravacaldis notarius sacri palatii hiis omnibus interfui et rogatus scripsi.

### XLIII.

Parma, 1311 dicembre 3

Testamento di Simone [Ferapecore].

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 98

In nomine Domini millesimo trecentesimo undecimo, indictione nona, die tercio mensis decembris. Cum dominus Symon Ferapecore filius condam domini Raynerii Ferapecore qui nunc moratur in vicinea Sancti Alexandri ..... condiderit testamento scripto manu mei France-

schini Hengizini notarium infrascr[iptum] ..... sibi habet, instituit Gentilem Cabinelem et Matheum filios ..... [i]ntercetera que dixit et legavit in dicto suo testamento sicut dixit, voluit et ..... Item lego, volo et iudico monasterio et conventui fratrum de Sancto ..... ordinis ..... [Sancte] Marie de Valserena cistercensis ordinis ducentos quinquaginta libras imperialium, dandis et solvendis eisdem pro omnia mea pro male ablatis incertis hoc modo videlicet: decem libras imperialium omni anno annatim usque ad completam solutionem ipsorum pro distribuendo pro omnia mea pauperibus Cristi et pro faciendo et ordinando in ecclesia dicti monasterio quoddam beneficium in quo ad ministerio in qualibet ..... debeat in divinis officiis celebrari pro anima mea quod beneficium modo predicto ibi de predicto legato facere teneantur et deveantur. Et dico, volo, lego et iubeo quod hoc presens meum testamentum sit meum ultimum testamentum et mea ultima voluntas et quod valent iure testamenti et iure codicillorum et iure cuiuslibet mee ultime voluntatis qua et quorum melius et quod debent hinc suo testamento et ultime voluntati subscribere. Actum Parme in domo et camera dicti testator posita in dicta vicinea, presentibus domino Matheo tercio, domino Roglerino de Servideis, Johannino eius filio, Alduxio de monasterio eiusdem vicinee, Petrezalo ..... Ursi de Tizino, Petrezolo et Mizesio familiaribus dicti testatoris, Bernardo de Sancto Nazario, Albertino Budello qui stat cum dicto domino Roglerino, Coradello de domo salvaticorum et Albertino de Cassio notario qui rogatus fuit subscribere, testibus rogatis.

(ST) Ego Francischum Hengizini imperiali auctoritate notarius hiis omnibus interfui et rogatus scripsi.

(ST) Ego Albertino de Cassis notarius a comite de Lomnello hiis omnibus presens fuit rogatus a dicto testatore subscribere subscripsi.

#### XLIV.

Liegi, 1315 agosto 5

Testamento di Alberto Codolo.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 131

In nomine Domini amen. Anno nativitatibus eiusdem millesimo trecentesimo decimo quinto, indictione tertiadecima, mensis augusti, die quinta. In presentia mei publici notarii et testium subscriptorum ad hoc spetialiter vocatorum et rogatorum. Venerabilis et discretus vir dominus Albertus Codulus maioris leodiensis et tongrensis prepositus seu abbas secularis tongrensis, leodiensis dyocesis ecclesiarum sane mentis licet corporis infirmis prosanaliter constitutus, ordinavit et disposuit de omnibus bonis suis mobilibus et immobilibus ac iuribus per modum testamenti seu sue ultime voluntatis, in modum qui sequitur. In primis quidem voluit et vult atque mandat debita sua si qua inveniantur persolvi per manus executorum suorum infrascriptorum. Item vult et ordinat quod de bonis

suis mobilibus et immobilibus intuitu Dei et pietatis detur suis consanguineis agnatis et cognatis pauperibus et magis indigentibus masculis et feminis ad voluntatem et dispositionem heredis et executoris seu executorum suorum infrascriptorum, secundum facultates ipsius testatoris et super hoc onerat conscientias eorundem. Et pro ipsi legatarii nichil possint petere nec aliquod ius petendo nisi quod et si sponte debetur eis per . . . executores et heredem infrascriptos. Item relinquit et ordinavit quod ecclesia Sancti Ynerii parmensis habeat centum libras imperialium tali modo et tali conditione, quod medietas illius pecunie quantitatis in reparationem et refectationem domorum illius ecclesie et alia medietate acquiratur hereditas eidem ecclesie. Ita quod quolibet anno in die sui anniversarii presbiter et clerici seu beneficiarii dicte ecclesie teneantur facere suum anniversarium in vigiliis et missa cui anniversario interfuit. Omnes presbiteri, . . . rectores parrochialium ecclesiarum civitatis Parme et quilibet dictorum . . . rectorum qui intererunt vigiliis et misse habebit quatuor denarios imperiales de bonis dicte hereditatis sic acquisite . Residuum vero si quod fuerit de bonis dicte hereditatis in utilitatem dicte ecclesie convertetur. Nec aliter dicte centum libre dabuntur dicte ecclesie seu presbiteri et clericis ipsius nisi in presentia, dicte domus reficiantur et dicta hereditas acquiratur. Item voluit et ordinavit quod in ecclesia de Gaynaco parmensis diocesis, in qua sunt unus archipresbiter et duo presbiteri fiat unum beneficium presbiteriale. Ita quod ille qui habebit dictum beneficium teneatur esse sacerdos et ivi continuam residenciam facere et collatio seu promissio dicti beneficii spectet et spectare debeat ad dominum episcopum parmensem qui est et erit pro tempore. Ad constituendum vero et dotandum dictum beneficium relinquit et dimisit suam hereditatem videlicet terras arrabiles, vineas et prata que in dicto loco terre tenet et possidet. Et si dicta bona non sufficeant ad hoc quod dictum beneficium tantum valeat quantum valet unum beneficium de dictis duabus beneficiis presbiterialibus dicte ecclesie, vult quod de aliis bonis suis suppleatur defectus. Ita quod sit equale in valore seu redditu uni de dictis duobus beneficiis percipiet quod dictus presbiter qui dictum beneficium habebit, tantum quantum unum de dictis duobus aliis presbiteris et in omnibus equaliter percipiat et percipet cum eisdem et sicut unum ex illis. Item legat conventui predictorum parmensium quadraginta solidos<sup>a</sup> imperialium. Item conventui minorum ibidem quadraginta solidos imperialium. Item fratribus heremitorum Sancti Augustini parmensis triginta solidos imperialium. Item conventui Sancte Marie carmelitarum ibidem triginta solidos imperialium. Item hospitali Radulphi et hospitali Sancti Lazari parmensi quibus simul tenetur et debet centem solidos imperiales, quinquaginta pro quolibet. Relinquit illos centum solidos sibi dandos et solvendos et eisdem legat alios centum solidos imperialium videlicet cuilibet eorum quinquaginta solidos imperiales. Item voluit et ordinat quod Parme in die obitus sui datur pauperibus de civitate parmensi unus modius frumenti in pane et quatuor sextarios fabarum. Item ordinavit quod domus sua quam habet apud Sanctum Martinum in Brya parisensis dio-

---

<sup>a</sup> solidos] segue parola espunta.

cesis vendatur et pretium ipsius domus pro medietate habeat monasterium Sancti Victoris pro anniversario suo ibidem faciendo singulis annis. De alia vero medietate ementur redditus perpetui quos habebit ecclesia Sancti Martini predicta, pro anniversario etiam suo singulis annis ibidem faciendo. Item legat Radulfo procuratori suo in dicta ecclesia Sancti Martini in Chapellis robam suam de camelino quam habet in partibus illis et tres libras tarenorum parvorum. Item vult quod in dicta ecclesia Sancti Martini fiat duo teccites in valore triginta solidorum tarenorum parvorum, pro elevatione corporis Domini nostri Iesu Christi. Item legat ecclesie ..... seu capitulo Sancti Lamberti leodiensi sex modios spelte in perpetuum pro anniversario suo [ibidem] faciendo singulis annis in die sui abitus, quibus beneficiati ipsius ecclesie qui intererunt vigiliis et missa habebunt singulis annis unum modium. Item legat ecclesie Sancte Crucis leodiensi duos modios spelte in perpetuos pro anniversario suo singulis annis ibidem faciendo, de quibus beneficiarii eiusdem ecclesie qui intererunt vigiliis et misse habebunt quilibet scilicet eorum duos denarios leodienses. Item legat pro mandato ecclesie Sancti Lamberti predicte duos modios spelte perpetuos. Item legat ecclesie Sancte Marie tongrensis quatuor modios spelte perpetuos pro anniversario suo ibidem singulis annis faciendo, de quibus habebunt beneficiati eiusdem ecclesie duos denarios in vigiliis et duos denarios in missa. Item renuntiat et legat Codolo, Villelmo et Jacobo suis consanguineis seu nepotibus et cuiuslibet per se omnia et singula que ipsi debet coniunctim vel divisim dicto testatori quantumque de causa sive per instrumentum publicum sive aliter. Item legat Johanni scutifero suo centum solidos tarenorum parvorum. Item legat Petro familiari centum solidos tarenorum parvorum. Item legato Johanni clerico suo quadraginta solidos tarenorum parvorum. In omnibus vero aliis bonis suis mobilibus et immobilibus ac iuribus que ubicumque habet tam in Lambardio in Francia quam Leodii et alibi facit et constituit discretum virum dominum Franciscum de Sero canonicum et scolasticum ecclesie tongrensis predicte suum heredem et executorem presentis sui testamenti, associato secundum quantum ad executionem dicti testamenti veri et discreto viro Bertrando de Mediolano canonico leodiensi, quibus presentibus dedit et contulit potestatem spetialem declarandi et intemptandi ..... si qua forsitan in dicto suo testamento apparerent. Et hanc suam ultimam voluntatem esse voluit et vult ..... etiam valere voluit et vult iure testamenti et si iure testamenti forsitan non valetur ..... quod valet iure codicillorum vel cuiuscumque ultime voluntatis ac melius et efficacius que valere potest. Actum Leodii in hospicio claustrali dicti domini Alberti testatoris in camera dicti hospitii in qua iacabat idem testator, presentibus predictis dominis Bertrando de Mediolano canonico leodiensi et Francisco scolastico tringensi, dominis Gerardo dicto de Sancto Laurentio et Egidio dicto de Portico presbiteris cappellanis in dicta ecclesia leodiensi, Thomaxio de Rabello mediolanensis diocesis, Ambrosio de Duxiis mediolanensi, Paganino dicto Chycada. dicte diocesis mediolanensis parrocho Gaynaci de Genno et Harmekinus de Bersut testibus ad hoc vocatis et rogatis.

(ST) Et ego Rogerus Godefridi condam civis leodiensis publicus apostolica auctoritate notarius premissis omnibus et singulis presens interfui, hoc publicum testamentum inde confeci, quod meo signo consueto signavi, rogatus a presente domino Alberto testatore.

XLV.

Liegi, 1316 giugno 30

Belramo da Milano e Francesco de Sero, esecutori testamentari del fu Alberto Codulo, nominanol oro procuratori il monaco Ermanno Medici di Parma e frate Antonio Altopasso, allo scopo di raccogliere i beni mobili e immobili di Parigi ed in Francia, ad esecuzione di detto testamento.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 139

In nomine Domini amen. Noverint universi et singuli qui hoc publicum instrumentum quod anno a Nativitate Domini millesimo, trecentesimo sextodecimo, indictione quartadecima, mensis iunii die ultima, in presentia mei notarii publici et testium infrascriptorum ad hoc spetialiter vocatorum et rogatorum, venerabiles et discreti viri domini Beltramus de Mediolano maioris leodinesis et Franciscus de Sero de Parma scolasticus et canonicus Sacnte Marie tongrensis leodiensis diocesis ecclesiarum. Executores testamenti seu ultime voluntatis bone memorie domini Alberti Codoli quondam canonici minoris et prepositi seculari ecclesie Sancte Marie tongrensis leodiensis civitatis et dyocesis personaliter constituti, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt discretos viros magistrum Hermannum Medicum de Parma et fratrem Anthonium de Altopasso suos veros et legitimos procuratores et quemlibet eorum insolidum, ita quod non sit melior conditio occupantis, sed quod per unum eorum preaptum fuerit per alium valeat prosequi et finiri. Ad exigendum, petendum et recipiendum omnia et singula bona mobilia et immobilia, in quibuscumque rebus consistentia, in civitate et dyocesi parisiensi in Francia, ad executionem dicti testamenti spectantia, ad recipiendum et apprehendendum etiam de ipsis bonis immobilibus tenutam, investituram seu ad hereditatem et pacificam possessionem, vendendum insuper alienandum et distrahendum prout sibi placent dicta bona pro voluntate dicti testamenti adimplenda et faciendum sine qui(e)tatione et perpetuam liberationem et pactum de non petendo. Agendum etiam et defendendum pro premissis contra quoscumque coram quocumque iudice ecclesiastico vel seculari, uno vel pluribus impetrato vel impetrando, dato vel dando, libellum seu libellos dandum et recipiendum excipiendum proponendum, litem contestandi de calumpnia et de veritate dicenda in animas isporum iurando et prestandum cuiuslibet alicuius contrarium instrumentum ponendum, petitionibus responendum, testes et instrumenta in modum probationis producendum et exhibendum quartam (.....) cum sollempnitate, iuris petendum et obtinendum beneficium restitutionis in integrum petendum et



obtinendum, concludendum finem interlocutoriam et diffinitivam, unum et plures audiendum, appellandum et prenominandum semel et plures appellationum et provocationum innovandum, denunciandum singulos petendum cum instrumentis et dictas appellationes proseguendo, procuratorem unum et plures sostituendum et substitutos revocandum ac protestandum, restituendum quodcumque et quantuscumque sibi vel eorum altri videbitur expedire. Et generaliter ad omnia et singula alia faciendum et exercendum in iudicio et extra, que veri et legitimi procuratores facere et exercere possunt, etiam si mandatum exigatur speciale. Ratum et firmum se habere promittentes quicquid per dictos suos procuratores et eorum quemlibet tam per constitutos quam substitutos seu sostituendos ab eis vel eorum alteri super premissis et quolibet premissorum sint pro ipsis et eorum nomine procuratores. Et volentes dictos suos procuratores et eorum quemlibet relevare ab omne satis dandi promiserunt michi notario infra-scripto stipulanti vice et nomine omnium et singulorum quorum interest et intererit iudicio sisti et iudicatum solvi. Se ypotheca renuntiando ad executionem dicti testamenti pertinentium, per presentem aut procuratorem revocaverunt et revocant dicti executores et omnes et singulos suos alios procuratores in locis predictis ab eis constitutos vel etiam substitutos. Actum Leodii in hospicio claustrali ad quondam domini prepositi, presentibus viris discretis Jacobo de Adamis canonico dicte ecclesie Sancte Marie<sup>a</sup> tongrensis et Ambrisino de Dusus clerico dicti domini Beltrami testibus ad hec vocatis spetialiter et rogatis.

(ST) Et ego Sygerus Godefridi quondam civis leodiensis publicus apostolica auctoritate notarius premissis omnibus et singulis presens interfui, hoc publicum instrumentum inde confeci, quod meo signo consueto signavi rogatus.

#### XLVI.

Parma, 1320 febbraio 8 «in palatio episcopali»

Simone, vescovo di Parma, per volontà dell'erede e degli esecutori testamentari del fu Alberto Codulo, nomina Gerardo Ghigo di Gaynago, *Betoccham* Santo e Guglielmo Prandocchi estimatori delle terre appartenute al suddetto Alberto Codulo.

ASPr, *Conventi e confraternite*, XVI, n. 159

In Cristi nomine, anno eiusdem a nativitate trecentesimo vigesimo, indictione IIIa., pontificatus sanctissimi patris domino Johannis pape XXII anno quarto, die VIII februarii. Venerabilis pater dominus frater Symon episcopus parmensis, de voluntate, beneplacito et consensu domini Francisci de Sera canonici et scolastici ecclesie torgiensis ecclesie heredis testamentarii et fideicommissarii domini Alberti Coduli canonici maioris ecclesie leodiensis et prepositi seu abbatis secularis ecclesie ton-

---

<sup>a</sup> Marie] segue parola depennata.

grensis leodiniensis diocesis et Gerardi de Sera procuratoris discreti viri domini Bertrandi de Mediolano canonici leodoniensis associati ad executionem testamenti dicti domini Alberti tercio domino Francisco ut plenius continetur in testamento ipsius domini Alerti, scripto manu Sigherii Gotofredi quondam civis leodoniensis publici apostolica auctoritate notarii, anno a nativitate domini millesimo trecentesimo quintodecimo, indictione XIII, die V mensis augusti et de voluntate et consensu domini archipresiteri plebis de Gaynaco elegit et deputavit Gerardum Ghidum de Gaynago, Betoccham Sanctum et Guillelmum Prandocchum de Pizolesio extimatores ad extimandum infrascriptas petias terre positas in pertinentiis Gaynagi pro parte et pro parte in pertinentiis Terreni. Prima quarum est posita in pertinentiis Terreni in loco dicto Cornua, et haet fines ab una parte navilium novum mediante via, a alia consortii Sancti Spiritus, a alia plebis de Gaynaco, ab alia consortii Sancti Michaelis que est per iusta mensuram decem bobulce, due tabule minus unus pes. Secunda petia est posita in eisdem pertinentiis in loco dicto Resisa et haet fines ab una parte fratrum de Capellis, ab alia Ferrarii, a alia heredum condam magistri Gerardi de Palaxono, ab alia heredum quondam domini Jacobi de Grossis et dicitur esse er iustam mensuram quatuor bobulce unum starim, una tabula et tres pedes. Tertia petia est posita in loco dicto ad Casteleros et habet fines ab una parte navilium novum, ab alia heredum quondam domini Petri de Guinicis et illorum de Toberghi, ab alia heredum domini Lucardini de Guinicis, ab alia domini Carzarini de Grapaldis et heredum quondam Antonii Sichi que est per iustam mensuram octo bobulce, duo staria, X tabule et V pedes. Quinta petia est posita in loco dicto Valliscampestri et habet fine ab omnibus partius collegio notariorum et dicitur esse due bobuce. Sexta petia est posita in loco dicto ..... de Campestro et habet fines ab una parte heredum domini Carza[ri]ni de Grapaldis, ab alia hered[um] ..... [domini] Andree Grossis ..... arii et dicitur esse V staria et VII tabule. Septima petia est posita in loco dicto Campastrum cui sunt fines ab una parte heredum domini Jacoi e Ghiracis, ab alia plebis de Gaynaco et dicitur esse V staria et V tabule. Octava petia est laboratoria prativa et vineata posita in Gaynago, in loco dicto Casale, cui sunt fines ab una parte navilium vetus mediante via, ab aliis monasterii Sancti Johannis et est per iustam mensuram octo bobulce, tria staria, VII tabule et sex pedes. Nona petia est posita in loco dicto Casale cui sunt fines ab una parte dicti domini Francisci, ab aliis monasterii Sancti Johannis et dicitur esse tres bobulce. Decima petia est posita in Tereno de Gaynago, in loco dicto "Via de Picco" et habet fines ab una parte Laurentii Rubei in parte et Arimondi de Stortis in parte, ab alia Ascheroli de Ascheriis in parte et in parte plebis de Gaynago, ab alia heredum Franceschini Calcarose, ab alia heredum domini Lucardini de Guinicis et dicitur esse due bobulce et dimidia, tamquam de bonis dicti Francisci de Sera et quas petias terre idem dominus Franciscus tempore vite dicti domini Alberti tenebat et possideat. Qui Gerardus Betocchus et Guillelmus extimatores predicti iuraverunt corporaliter ad Sancta Dei Evangelia tacto libro predicta omnia et singula vera esse et ipsarum petiarum terre valere qualibet bobulca una coadiuvante altera tredecim libras imperialium. Actum in palatio episco-

pali parmensis, presentibus discretis viris domino Gruetto de Olli iurispe-  
rito, Benvenuto de Rodulfis et Pacino de Torsellis notariis civibus par-  
mensibus testibus ad hec vocatis et rogatis.

(ST) Ego Marcus de Falciano civis aretinus publica apostolica  
auctoritate notarius iuramenti prestationi dictarum terrarum extimationi et  
omnibus et singulis suprascriptis interfui et ea de mandato dicti domini  
episcopi scripsi et publicavi.



## ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI

1. *Affresco del “Maestro di Gerardo Bianchi”.*

Battistero di Parma, Parma (Foto P. Silanos).

2. *Particolare dell’affresco del “Maestro di Gerardo Bianchi”, Gerardo Bianchi in ginocchio.*

Battistero di Parma, Parma (Foto P. Silanos).

3. *Visione panoramica dell’abbazia di Valserena.*

Paradigna, Parma.

4. *Lato sud dell’abbazia di Valserena.*

Paradigna, Parma.

5. *Lato sud-ovest dell’abbazia di Valserena.*

Paradigna, Parma (Foto P. Rosselli, CSAC).

6. *Dispensario dell’abbazia di Valserena.*

Paradigna, Parma (Foto P. Rosselli, CSAC).

7. *Lato sud-est dell’abbazia di Valserena.*

Paradigna, Parma (Foto P. Rosselli, CSAC).

8. *Cupola della chiesa dell’abbazia di Valserena.*

Paradigna, Parma (Foto P. Rosselli, CSAC).

9. *Disposizione del cardinale Gerardo Bianchi per il trasferimento dello ius battesimale alla chiesa di Gainago.*

Archivio di Stato di Parma, Parma (Foto P. Silanos).

10. *Particolare del sigillo cardinalizio del cardinale Gerardo Bianchi.*

Archivio di Stato di Parma, Parma (Foto P. Silanos).

11. *Bolla di Bonifacio VIII per il trasferimento del fonte battesimale alla chiesa di Gainago.*

Archivio di Stato di Parma, Parma (Foto P. Silanos).

12. *Bolla con cui Bonifacio VIII ordina all’abate di Chiaravalle della Colomba di iniziare a costruire il nuovo monastero di Valserena.*

Archivio di Stato di Parma, Parma (Foto P. Silanos).

13. *Resti dell’altare di Santa Maria Maddalena.*

San Giovanni in Laterano, Roma (Foto P. Silanos).

14. *Monumento funebre del cardinale Gerardo Bianchi.*

San Giovanni in Laterano, Roma.

15. *Epigrafe del cardinale Gerardo Bianchi.*

San Giovanni in Laterano, Roma.



## FONTI E BIBLIOGRAFIA





## Fonti

- Aemilia. Le decime dei secoli XIII-XIV*, in *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV*, a cura di A. Mercati, E. Nasalli-Rocca, P. Sella, («Studi e testi», 60), Città del Vaticano 1969.
- Annales Placentini gibellini*, in M.G.H., SS, *Annales Italici aevi Suevici*, XVIII, a cura di H. Pertz, Hannover 1863, pp. 457-581.
- Annales parmenses maiores*, in M.G.H., SS, *Annales Italici aevi Suevici*, XVIII, a cura di H. Pertz, Hannover 1863, pp. 664-790.
- Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di C. Imperiale di Sant'Angelo, («Fonti per la storia d'Italia», 11-14bis), 5 voll., Roma 1890-1929.
- Anonimo messinese, *Lu Rebellamentu di Sichilia*, in *Due cronache del Vespro*, a cura di E. Sicardi, in RIS<sup>2</sup>, XXXIV/1, Bologna 1917, pp. 5-29.
- Appendice ai monumenti ravennati dei secoli di mezzo del conte Marco Fantuzzi*, a cura di A. Tarlazzi, 2 voll., Ravenna 1869-1876.
- Archives administratives de la ville de Reims. Collection de pièces inédites pouvant servir à l'histoire des institutions dans l'intérieur de la cite*, par P. Varin, 10 voll., Paris 1839-1853.
- Bartholomaeo de Neocastro, *Historia sicula*, a cura di G. Paladino, in RIS<sup>2</sup>, XIII/3, Bologna 1921.
- Belgrano, L. T., *Il Registro della Curia arcivescovile*, 3 voll., Genova 1862-1864.
- Bruns, H. T., *Canones apostolorum et conciliorum saeculorum IV-VII*, Torino 1959.
- Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum*, 24 voll., Augustae Taurinorum 1857-1872.
- Carini, I., *Gli Archivi e le biblioteche di Spagna*, 2 voll., Palermo 1884.
- Chartularium Studii Bononiensis. Documenti per la storia dell'Università di Bologna dalle origini fino al XV secolo*, 15 voll., Bologna 1909-1987.
- Chronicon Parmense ab Anno MXXXVIII usque ad Annum MCCCIX*, in RIS, IX, coll. 757-880.
- Codex diplomaticus Cremonae*, a cura di L. Astegiano, 2 voll., Bologna 1983.
- Collectio salernitana, ossia documenti inediti e trattati di medicina appartenenti alla scuola salernitana*, a cura di G. E. T. Henschel, C. Darremberg, S. De Renzi, 5 voll., Napoli 1852-1859.
- Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. Alberigo, G. L. Dossetti, P-P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, Bologna 2002.
- Corpus Chronicorum Bononiensium*, a cura di A. Sorbelli, in RIS<sup>2</sup>, XVIII/1, 4 voll., Città di Castello 1910-1940.

- Das Brief und Memorialbuch des Albert Behaim*, hrsg. von T. Frenz, Herde, in M.G.H., *Briefe d. spät. MA*, I, Monaco 2000.
- Das Kammerrregister Papst Martins IV (Reg. Vat. 42)*, hrsg. von G. Rudolph, («Littera Antiqua», 14), Città del Vaticano 2007.
- Del Fuoco, M. G., *Itinerari di testi domenicani pugliesi. Dai fondi documentari locali all'archivio romano di Santa Sabina*, («Studi e ricerche sul Mezzogiorno medievale», 7), Altavilla Silentina 1992.
- Die ältesten Viten Papst Cölestins V. (Peters vom Morrone)*, hrsg. von P. Herde, in M.G.H., *SS rer. Germ. N. S.*, XXIII, Hannover 2008.
- Die Papsturkunden Westfalens bis zum Jahre 1378*, V/1, *Westfälisches Urkundenbuch*, hrsg. H. Finke, Münster 1888.
- Die Regesten der Erzbischöfe und des Domkapitels von Salzburg 1247-1343*, IV/1, *Salzburger Urkundenbuch*, hrsg. F. Martin, Salzburg 1928.
- Die Register Innocenz'III*, II, a cura di O. Hageneder, W. Maleczek, A. Strand, Wien 1979.
- Documenti tratti dai registri vaticani: da Innocenzo III a Nicola IV*, a cura di D. Vendola, Trani 1940.
- Drei, G., *Le carte degli archivi parmensi*, 3 voll., Parma 1924-1950.
- Fabre, P., Duchesne, L., *Le Liber Censuum de l'Eglise Romaine*, 3 voll., Paris 1910-1952.
- Falconi, E., *Liber Comunis Parmae iurium puteorum salis*, Milano 1966.
- Ferretto, A., *Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante (1265-1321)*, Genova 1903.
- Finke, H., *Acta Aragonesia. Quellen zur deutschen, italienischen, französischen, spanischen, zur Kirchen-und- Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz James II. (1291-1327)*, 3 voll., Berlin 1908-1922.
- Friderici I diplomata*, in M.G.H., DD, F I, X/2, a cura di H. Appelt, Hannover 1979.
- Georgius Pachymérès, *De Michaele et Andronico palaeologis libri tredicim*, a cura di I. Bekker, in *Corpus scriptorum historiae byzantinae*, XIII, 2 voll., Bonn 1835.
- Giacomo da Viterbo, *Il governo della Chiesa*, a cura di A. Rizzacasa, G. B. M. Marcoaldi, («Biblioteca medievale», 15), Firenze 1993.
- Giovanni Villani, *Nuova Cronica*, a cura di G. Porta, 4 voll., Parma 1990.
- Gli atti perduti della cancelleria angioina*, a cura di B. Mazzoleni, II, («Regesta chartarum Italiae», 31), Roma 1943.
- Hermanni Altahensis, *Annales*, a cura di Ph. Jaffé, in M.G.H., SS, XVII, Hannover 1861, pp. 381-416.
- Il regesto del Codice Pelavicino*, a cura di M. L. Gentile, Genova 1912.

- I registri della cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivisti napoletani*, 49 voll., Napoli 1950-2007.
- Jacopus Caietanus de Stefaneschis, *Opus Metricum*, a cura di F. X. Sepelt, in Id., *Monumenta Coelestiniana. Quellen zur Geschichte des Papstes Coelestin V*, Paderborn 1921, pp. 1-145.
- La Divina Commedia*, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, 3 voll., Milano 2005.
- Largiadér, A., *Die Papsturkunden des Schweiz von Innozenz III. bis Martin V. ohne Zürich. Ein Beitrag zum Censimentum Helveticum*, I, Von Innozenz III. bis Benedikt XI. 1198 bis 1304, Zürich 1968.
- Le carte di Molfetta (1076-1309)*, a cura di F. Carabellese, in *Codice diplomatico barese*, VII, Bari 1979.
- Leggenda di messer Gianni di Procida*, in *Due cronache del Vespro*, a cura di E. Sicardi, in RIS<sup>2</sup>, XXXIV/1, Bologna 1917, pp. 65-78.
- Le pergamene di S. Nicola di Bari. Periodo angioino (1266-1309)*, a cura di F. Nitti di Vito, in *Codice diplomatico barese*, XIII, Trani 1936.
- Le plus anciens textes de Cîteaux*, a cura di J. Bouton, J. B. Van Damme, Achel 1974.
- Les actes pontificaux originaux des Archives Nationales de Paris*, par B. Barbiche, 3 voll., Città del Vaticano 1975-1982.
- Les registres d'Alexandre IV*, a cura di C. Bourel de la Roncière, J. de Loye, P. de Cenival, A. Coulon, Paris 1895-1959.
- Les registres d'Honorius IV*, a cura di M. Prou, Paris 1886-1888.
- Les registres d'Innocent IV*, a cura di É. Berger, Paris 1884-1921.
- Les registres de Boniface VIII*, a cura di G. Digard, M. Faucon, A. Thomas, R. Fawner, Paris 1907-1939.
- Les registres de Clément IV*, a cura di E. Jordan, Paris 1893-1945.
- Les registres de Grégoire IX*, a cura di L. AUVRAY, Paris 1896-1907.
- Les registres de Grégoire X et de Jean XXI*, a cura di J. Guiraud, E. Cadier, G. Mollat, Paris 1892-1960.
- Les registres de Martin IV*, a cura di F. Olivier-Martin, Paris 1901-1935.
- Les registres de Nicholas III*, a cura di J. Gay, S. Clémencet, Paris, 1898-1938.
- Les registres de Nicholas IV*, a cura di E. Langlois, Paris 1887-1893.
- Les registres d'Urbain IV*, a cura di J. Guiraud, S. Clémencet, Paris 1892-1958.
- Liber Jani di Procida et Palialoco*, in *Due cronache del Vespro*, a cura di E. Sicardi, in RIS<sup>2</sup>, XXXIV/1, Bologna 1917, pp. 49-62.
- Marino Sanudo Torsello il Vecchio, *Istoria del Regno di Romania*, in *Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues*, a cura di C. Hopf, Berlin 1873, pp. 99-170.

- Matteo Paris, *Chronica Majora*, a cura di H. R. Luard, in RBS, LVII, 7 voll., London 1872-1883.
- Miquel Rosell, F. J., *Regesta de letras pontificias del Archivo de la Corona de Aragón*, Madrid 1948.
- Muratori, L. A., *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, 6 voll., Mediolani 1738-1742.
- *Rerum Italicarum Scriptores*, Mediolani 1723-1751.
- *Rerum Italicarum Scriptores*, ed. riveduta e corretta sotto la direz. di G. Carducci, Città di Castello 1900-1975.
- Nicolò d'Aragona, *Vitae nonnullorum pontificum romanorum*, in RIS, III.
- Nicolò Speciale, *Historia sicula*, in RIS, X, coll. 915-1091.
- Original Papal Documents in England and Wales from the Accession of the Pope Innocent III to the Death of Pope Benedict XI (1198-1304)*, ed. by J. E. Sayers, Oxford 1999.
- Patrologiae cursus completus. Series latina*, ed. J. P. Migne, 221 voll., Parisiis 1844-1857.
- Plus ancien traité de l'Eglise. Jacques de Viterbe, De regimine christiano (1301-1302). Etude des sources et édition critique*, ed. H.-X. Arquillière, Paris 1926.
- Regesta chartarum. Regesti delle pergamene dell'Archivio Caetani*, 6 voll., Perugia 1922-1932.
- Regesta pontificum Romanorum inde ab anno post Christum natum 1198 ad annum 1304*, a cura di A. Potthast, München 1978.
- Registri dei cardinali Ugolino d'Ostia e Ottaviano degli Ubaldini*, a cura di G. Levi, («Fonti per la storia d'Italia», 8), Roma 1890.
- Registrum epistolarum fratris Johannis Peckham, archiepiscopi Cantuariensis*, a cura di Ch. T. Martin, in RBS, LXXVII, rist. anast., 3 voll., Millwood 1965.
- Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores*, rist. anast., Millwood 1964-1971.
- Ricordano Malaspini, *Cronica fiorentina*, in *Due cronache del Vespro*, a cura di E. Sicardi, in RIS<sup>2</sup>, XXXIV/1, Bologna 1917, pp. 79-90.
- Rodenberg, C., *Epistolae saec. XIII e regestis pontificum Romanorum selectae*, in M.G.H., 3 voll., Berlin 1883-1894.
- Rogierius Magister, *Carmen miserabile super destructione regni Hungarie per Tartaros facta*, in M.G.H., SS, XXIX, *Ex Rerum Ungaricarum scriptoribus saec. XIII*, a cura di L. De Heinemann, Hannover 1892, pp. 547-567.
- Rudolf, Adolf, *Albrecht, Heinrich VII. 1273-1313*, hrgs. von O. Redlich, in J. F. Böhmer, *Regesta imperii*, VI/1, Innsbruck 1898.
- Rymer, T., *Foedera, conventiones, litterae et cuiuscunque generis acta publica inter reges Angliae et alias*, 20 voll., Hagae 1739-1745.

- Saba Malaspina, *Rerum Sicularum historia*, in *Cronisti e scrittori sincroni napoletani editi e inediti*, a cura di G. Del Re, II, Napoli 1868, pp. 201-408.
- Saint Pierre Célestin et ses premiers biographes*, in «Analecta Bollandiana», 16 (1897), pp. 365-487.
- Salimbene de Adam, *Cronica*, testo lat. a cura di G. Scalia, trad. it. a cura di B. Rossi, 2 voll., Parma 2007.
- Sánchez, S. D., *Documentos de Bonifacio VIII (1294-1303) referentes a España*, Leòn 2006.
- Schedario Baumgarten. Descrizione diplomatica di bolle e brevi originali da Innocenzo III a Pio IX*, ripr. anast. con introduzione e indici a cura di G. Battelli, 4 voll., Città del Vaticano 1965-1986.
- Selge, K. V., *Die Ersten Waldenser mit Edition des Liber Antiheresis des Durandus von Osca*, 2 voll., («Arbeiten zur Kirchengeschichte», 37/1-2), Berlin 1967.
- Syllabus membranarum ad regiae Siclae archivum pertinentium*, 3 voll., Napoli 1824-1845.
- Statuta Communis Parmae digesta anno MCCLV*, a cura di A. Ronchini, Parma 1856.
- Statuta Communis Parmae ab anno MCCLVI ad annum circiter MCCCIV*, a cura di A. Ronchini, Parma 1857.
- Statuta Communis Vercellarum*, a cura di G. B. Ariani, in *Historia Patriae Monumenta, XVI: Leges Municipales*, II/2, Torino 1877.
- Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, 3 voll., Bologna 1869-1877.
- Theiner, A., *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis. Recueil de documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des états du Saint-Siège, extraits des Archives du Vatican*, I, Roma 1861.
- *Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia*, 2 voll., Romae 1859-1860.
- Thomas Ebendorfer, *Chronica pontificum Romanorum*, a cura di H. Zimmermann, in M.G.H., SS, *SS rer. Germ. N. S.*, XVI, München 1994.
- Thomas Tusci, *Gesta imperatorum et pontificum*, a cura di E. Ehrenfeuchter in M.G.H., SS, *Historici Germaniae sec. XII, XXII*, a cura di Pertz, Hannover 1872, pp. 483-528.
- Tolomeo da Lucca, *Annales*, in RIS, XI, coll. 1249-1306.
- Tolomeo da Lucca, *Historia ecclesiastica*, in RIS, XI, coll. 753-1216.
- Torelli, P., *Le carte degli archivi reggiani fino al 1050*, Reggio Emilia 1921.
- Torelli, P., Gatta, F., *Le carte degli archivi reggiani (1051-1060)*, Reggio Emilia 1938.
- Wirtembergisches urkundenbuch*, 12 voll., hrsg. von K. Aue, Stuttgart 1849-1913.

Zarotti, G., *I documenti pontifici dell'Archivio Capitolare di Parma (1141-1417)*, Milano 1960.

## Studi

- Abulafia, D., *I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500. La lotta per il dominio*, Roma-Bari 1999.
- *The Kingdom of Sicily under the Hoenstaufen and Angevins*, in *The new Cambridge medieval history*, V, ed. by Id., Cambridge 1999, pp. 497-521.
- Affò, I., *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, 6 voll., Sala Bolognese 1969.
- *Memorie storiche di Colorno*, Parma 1800.
- *Storia della città di Parma*, 4 voll., Parma 1792-1795.
- Aimi, A., *Storia di Fidenza*, Parma 2003.
- Alberigo, G., *Christian unity. The Council of Ferrara-Florence, 1438/1439-1989*, Leuven 1991.
- Alberzoni, M. P., *Innocenzo III e la difesa della libertas ecclesiastica nei comuni dell'Italia settentrionale*, in *Innocenzo III Urbs et Orbis. Atti del Congresso Internazionale (Roma, 9-15 settembre 1998)*, a cura di A. Sommerlechner, II, («Nuovi studi storici», 55), Roma 2003, pp. 837-928.
- Albini, G., *Piacenza dal XII al XIV secolo. Reclutamento ed esportazione dei podestà e capitani del popolo*, in *I podestà dell'Italia comunale*, cit., I, pp. 405-445.
- *Un problema dimenticato: carestie ed epidemie nei secoli XI-XIII. Il caso emiliano*, in *Demografia e società nell'Italia medievale. Secoli IX-XIV*, a cura di R. Comba, I. Naso, Cuneo 1994, pp. 47-67.
- Allegrezza, F., *Niccolò III*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 437-445.
- Allodi, G. M., *Serie cronologica de' vescovi di Parma*, 2 voll., Parma 1856.
- Amari, M., *Storia dei mussulmani di Sicilia*, a cura di C. A. Nallino, 3 voll., Catania 1933-1939.
- Antinori, C., *Un maestro parmense del secolo XIV. La contabilità del monastero di San Martino dei Bocci 1386-1387*, Parma 1959.
- Anversa, A., *Privilegi e diplomi dell'abbazia di Fontevivo nell'Archivio di Stato dal 1144 al 1546*, in «Archivio storico per le province parmensi», 51 (1999), pp. 33-39.
- Anzulewicz, H., *Zur Kontroverse um das Mendikantenprivileg ein ältester bericht über das Pariser Nationalkonzil von 1290*, in «Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age», 60 (1993), pp. 281-291.
- Arcangeli, L., *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana nel Rinascimento*, Milano 2003.
- Arnaud, C., *Le retour de la biographie: d'un tabou à l'autre*, in «Le débat», 54 (1989), pp. 40-47.

- Artifoni, E., *Podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, in «Quaderni storici», 63 (1986), pp. 687-719.
- Azaïs, Y., *La politica italiana della Santa Sede (1250-1274)*, in *La cristianità romana (1198-1274)*, a cura di A. Fliche, Ch. Thouzellier, Y. Azaïs, ed. it. a cura di M. Da Alatri, (A. Fliche, V. Martin, *Storia della Chiesa*, X), Torino 1980, pp. 557-581.
- Backman, C., *The decline and fall of medieval Sicily. Politics, religion and economy in the reign of Frederick III, 1296-1337*, Cambridge 1995.
- Baldini, G., *L'abazia cistercense di S. Martino in Valleserena*, in «Arte cristiana», 47 (1959), pp. 237-244.
- Baier, H., *Päpstliche Provisionen für niedere Pfründen bis zum Jahre 1304*, Münster 1911.
- Baietto, L., *Il Papa e le città. Papato e comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, («Istituzioni e società», 9), Spoleto 2007.
- Bandieri, G. *I Rossi a Parma dalle origini alla metà del secolo XIII*, in «Archivio storico per le province parmensi», 29 (1977), pp. 247-277, 30 (1978), pp. 195-229.
- Barbero, A., *Bonifacio VIII e la casa di Francia*, in *Bonifacio VIII*, cit., pp. 273-327.
- *Il mito angioino nella cultura italiana e provenzale fra Duecento e Trecento*, («Biblioteca storica subalpina», 201), Torino 1983.
- *Letteratura e politica fra Provenza e Napoli*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société*, cit., pp. 159-172.
- Barbiche, B., «*Les scriptores*» de la chancellerie apostolique sous le pontificat de Boniface VIII (1295-1303), in «Bibliothèque de l'École des Chartes», 128 (1970), pp. 115-187.
- Barbieri, L., *I cardinali parmigiani della S. Chiesa romana, ricordati nella fausta elezione di mons. Andrea Ferrari, arcivescovo di Milano*, Parma 1894.
- Barocelli, F., *L'Alleluia di Parma del 1233. Il sito, l'immagine, la città*, in «Aurea Parma», 67-68 (1983-1984), pp. 232-256.
- Barone, G., *Chierici, monaci e frati*, in *Roma medievale (VII-XIV secolo)*, a cura di Vauchez, Roma-Bari 2001, pp. 187-212.
- *Niccolò IV*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 455-459.
- Baroni, F., *Per una storia religiosa delle valli del Lucido e dell'alta Aulella*, in «Cronaca e storia della Val di Magra», 14-15 (1985-86), pp. 155-188.
- Barraclough, G., *Papal Provisions*, Oxford 1935.
- *The Chancery Ordinance of Nicholas III. A Study of the Sources*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 25 (1933-1934), pp. 192-250.
- Barré, L. C., *Le procès de canonisation de saint Louis (1272-1297). Essai de reconstitution*, («Collection de l'École Française de Rome», 195), Roma 1994.



- Bascapé, G. C., *Sigillografia ecclesiastica*, II, *Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell'arte*, Milano 1978.
- Battelli, G., *I notai pubblici di nomina papale nel Duecento. Proposta di una ricerca d'interesse europeo*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 36 (1998), pp. 59-106.
- *L'esame di idoneità dei notai pubblici apostolica auctoritate nel Duecento*, in *Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte*, cit., I, pp. 255-263.
  - *Un appello di Carlo d'Angiò contro Manfredi*, in *Studi sul medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen*, («Studi Storici», 83-87), I, Roma 1974, pp. 71-85.
- Battistero di Parma. La decorazione pittorica*, Parma 1993.
- Baumgarten, P. M., *Von der apostolischen Kanzlei. Untersuchungen über die päpstlichen Tabellionen und die Vizekanzler der Heiligen Römischen Kirche im XIII., XIV. und XV. Jahrhundert*, Köln 1908.
- Bell, H. I., *A list of the original papal bulls and briefs in the department of manuscripts, British Museum*, in «English Historical Review», 36 (1921), pp. 393-419.
- Bellomo, M., *I fatti e il diritto tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII-XIV)*, Roma 2000.
- *Intorno a Roffredo Beneventano: professore a Roma?*, in *Scuole diritto e società nel Mezzogiorno d'Italia*, a cura di Id., I, Catania 1985, pp. 137-181.
  - *Scuole giuridiche e università studentesche in Italia*, in Id., *Medioevo edito e inedito*, I, *Scholae, Universitates, Studia*, Roma 1997, pp. 99-120.
  - *Medioevo edito e inedito*, 4 voll., Roma 1997-2002.
- Benedetto Antelami e il Battistero di Parma*, a cura di C. Frugoni, Torino 1995.
- Benjamin, F. S., Toomer, G. J., *Campanus de Novara and medieval Planetary Theory. Theorica planetarum*, Wisconsin 1971.
- Bernini, F., *Come si preparò la rovina di Federico II. Parma, la Lega mediopadana e Innocenzo IV dal 1238 al 1247*, in «Rivista Storica Italiana», 60 (1958), pp. 204-249.
- *Conflitti giurisdizionali fra Parma e Borgo di San Donnino nel Medioevo*, in «Aurea Parma», 35 (1951), pp. 14-27.
  - *I comuni italiani e Federico II di Svevia. Gli inizi (1212-1219)*, Torino 1950.
  - *Innocenzo IV e il suo parentado*, in «Nuova Rivista Storica», 24 (1940), pp. 178-199.
  - *Note sulla politica comunale al principio dell'Impero di Federico II*, in «Nuova Rivista Storica», 27 (1943), pp. 1-14.
  - *Parma e la Lega mediopadana nella guerra 1228-1229*, in «Archivio storico per le province parmensi», IV ser., 7 (1951), pp. 63-81.
  - *Storia di Parma*, Parma 1954.

- Bertram, M., *Die Abdankung Papst Cölestin V. (1294) und die Kanonisten*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», 56 (1970), pp. 1-101.
- Biggi, E., *Monasterium de Vivo Fonte. Le pergamene medievali di S. Paolo fuori le Mura in Roma*, Parma 2005.
- *Un intervento inedito di Martino IV tra frati minori e clero di Piacenza nel 1282*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 90 (1997), pp. 349-353.
- Biografia e storiografia*, a cura di A. Riosa, Milano 1983.
- Bisson, T. N., *La corona d'Aragona. Storia di un regno medievale*, trad. it. a cura di S. Azzari, Genova 1998.
- Blanchet, M.-H., *L'Église byzantine à la suite de l'Union de Florence (1439-1445): de la contestation à la scission*, in «Byzantinische Forschungen», 29 (2007), pp. 79-123.
- *La question de l'Union des Églises (XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles): historiographie et perspectives*, in «Revue des Études Byzantines», 61 (2003), pp. 5-48.
- Bock, F., *Il R(egistrum) super senatoria Urbis di papa Nicolò III*, in «Bollettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 66 (1954), pp. 79-113.
- Boespflug, T., *La curie au temps de Boniface VIII. Étude prosopographique*, («Bonifaciana», 3), Roma 2005.
- Bongert, Y., *L'interdit, arme de l'Eglise contre le pouvoir temporel*, in *L'Eglise et pouvoir politique. Actes de Journée internationales d'histoire de droit (Angers, 30 mai- 1er juin 1985)*, Angers 1987, pp. 93-116.
- Bonifacio VIII. Atti del XXXIX Convegno storico internazionale (Todi, 13-16 ottobre 2002)*, («Centro italiano di studi sul basso Medioevo-Accademia Tudertina», 16), Spoleto 2003.
- Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica. Atti del Convegno organizzato nell'ambito delle Celebrazioni per il VII Centenario della morte (Città del Vaticano-Roma, 26-28 aprile 2004)*, («Bonifaciana», 2), Roma 2006.
- Bordini, S., *Uberto da Bobbio, un giurista tra città e scuole nell'Italia padana del Duecento. Una prima messa a punto per un profilo biografico*, in *La storia delle università alle soglie del XXI secolo. Atti del Convegno internazionale di studi (Aosta, 18-20 dicembre 2006)*, a cura di P. Gheda, M. T. Guerrini, S. Negruzzo, S. Salustri, Bologna 2008, pp. 91-105.
- Bordone, R., *La Lombardia nell'età di Federico I*, in G. Andenna, A. Cellerino, A. Ceresatto, M. Fossati, *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, (Storia d'Italia, dir. da G. Galasso, 6), Torino 1998, pp. 387-426.
- *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987.
- *L'influenza culturale e istituzionale nel Regno d'Italia*, in *Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und Wirkungsweisen des staufischen Kaisers*, hrsg. von A. Haverkamp, Sigmaringen 1992, pp. 147-168.
- Borsari, S., *La politica bizantina di Carlo I d'Angiò dal 1266 al 1271*, in «Archivio storico per le province napoletane», 74 (1956), pp. 319-350.

- Boscolo, A., *L'eredità sveva di Pietro il Grande, re d'Aragona*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro*, cit., I, pp. 83-100.
- Boudon, R., *Il posto del disordine. Critica delle teorie del mutamento sociale*, Bologna 1985.
- Bourdieu, P., *L'illusion biographique*, in «Actes de la recherche en sciences sociales», 62-63 (1986), pp. 69-72.
- Boyle, L. E., *A Survey of the Vatican Archives and of Its Medieval Holdings*, («Subsidia mediaevalia», 1), Toronto 1972.
- Brancoli Busdraghi, P., *Genesi e aspetti istituzionali della "domus" in Toscana fra XI e XIII secolo*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, II, a cura di A. Spiccianni e C. Violante, («Studi medievali», 4), Pisa 1998, pp. 1-62.
- Bréhier, L., *Bisanzio. Vita e morte di un impero*, Genova 1992.
- Bresc, H., *La «mala signoria» ou l'hypothèque sicilienne*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société*, cit., pp. 577-599.
- *Politique et société en Sicile, XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles*, Aldershot 1990.
- Bresslau, H., *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, trad. it. di A. M. Voci-Roth, («Pubblicazioni degli archivi di stato. Sussidi», 10), Roma 1998.
- Brezzi, P., *La svolta politica ecclesiastica sotto Gregorio X*, in «Studi Romani», 18 (1970), pp. 419-430.
- Brown, D. A., *The Alleluia. A Thirteenth Century Peace Movement*, in «Archivum Franciscanum Historicum», 81 (1988), pp. 3-16.
- Burns, C., *Vatican Sources and the Honorary Papal Chaplains of the Fourteenth Century*, in *Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv*, cit., I, Roma 1979, pp. 65-95.
- Caby, C., *Les cisterciens dans l'espace italien médiéval*, in *Unanimité et diversité cisterciennes. Filiations – Réseaux – Relectures du XII<sup>e</sup> au XVII<sup>e</sup> siècle. Actes du Quatrième Colloque International du C.E.R.C.O.R (Dijon, 23-25 Septembre 1998)*, Saint-Étienne 2000, pp. 567-594.
- *L'espansione cistercense in Italia (sec. XII-XIII)*, in *Certosini e Cistercensi in Italia (secoli XII-XV). Atti del Convegno (Cuneo-Chiusa Pesio-Rocca de' Baldi, 23-26 settembre 1999)*, a cura di R. Comba, G. G. Merlo, Cuneo 2000, pp. 143-155.
- Cadier, L., *Essai sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles I<sup>er</sup> et Charles II d'Anjou*, Paris 1891.
- Caetani, G., *Margherita Aldobrandeschi e i Caetani*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 44 (1921), pp. 5-36.
- Cammarosano, P., *Il ricambio dei ceti dirigenti nel corso del XIII secolo*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale. XIV convegno di studi (Pistoia, 15-18 maggio 1995)*, Pistoia 1997, pp. 17-40.
- Campi, P. M., *Dell'Historia ecclesiastica di Piacenza*, 3 voll., nella stampa ducale di Giovanni Bazachi, Piacenza 1651-1662.

- Capelli, G., *L'abbazia di San Martino dei Bocci (Valserena). Un insediamento cistercense nel territorio di Parma*, Parma 1973.
- Cardini, F., *Alfabetismo e livelli di cultura nell'età comunale*, in «Quaderni storici», 38 (1978), pp. 488-522.
- *Manfred, König von Sizilien († 1266)*, in *Lexikon des Mittelalters*, VI, München-Zürich 1992, col. 192.
- *Niccolò IV e la crociata*, in *Niccolò IV: un pontificato tra Oriente ed Occidente*, cit., pp. 135-155.
- Carile, A., *Salimbene e la sua opera storiografica*, Bologna 1971.
- Carniello, B. R., *Gerardo Segarelli as the Anti-Francis: Mendicant Rivalry and Heresy in Medieval Italy, 1260-1300*, in «Journal of Ecclesiastical History», 57 (2006), pp. 226-251.
- Carocci, S., *Bonifacio VIII e il comune romano*, in *Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica*, cit., pp. 325-343.
- *Il nepotismo medievale. Papi, cardinali e famiglie nobili*, («La corte dei papi», 4), Roma 1999.
- Carr, E., *Sei lezioni sulla storia*, Torino 1966.
- Casagrande, G., *Religiosità penitenziale e città al tempo dei comuni*, («Biblioteca seraphico-capuccina», 48), Roma 1995.
- Castagnetti, A., *Le decime e i laici*, in *La Chiesa e il potere politico*, cit., pp. 509-530.
- Castronovo, S., *Il tesoro di Guala Bicchieri cardinale di Vercelli*, in *Il Gotico in Piemonte*, Torino 1992, pp. 166-176.
- Casula, F. C., *La Sardegna aragonese*, VI, *Storia della Sardegna antica e moderna*, I, Cagliari 1990.
- Catalioto, L., *Aspetti e problemi del mezzogiorno d'Italia nel tardo Medioevo (XIII-XV sec.)*, Gallico di Reggio Calabria 2008.
- *Terre, baroni e città in Sicilia nell'età di Carlo I d'Angiò*, Messina 1995.
- Cattani, R., *Il chiostro dei Vassalletto*, Assisi 2004.
- Celli, R., *La malaria nella storia medievale di Roma*, in «Archivio della Regia Società Romana di storia patria», 47 (1924), pp. 5-44.
- Cerrini, S., *Martino IV*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 446-449.
- *Urbano IV*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 396-401.
- Chapman, C., *Michel Paléologue restaurateur de l'empire byzantin (1261-1282)*, Paris 1926.
- Ciaconio, A., *Vitae et res gestae pontificum romanorum et S. R. E. cardinalium ab initio nascentis Ecclesiae usque ad Clementem IX P.O.M.*, II, apud Stephanum Paulinum, Romae 1677.
- Cipolla, C. M., *Le avventure della lira*, Milano 1958.
- Cochini, C., *Apostolic origins of priestly Celibacy*, San Francisco 1990.
- Corio, B., *Storia di Milano*, 3 voll., Milano 1855-1857.

- Cortonesi, A., *Le spese in victualibus della Domus helemosine Sancti Petri di Roma*, in «Archeologia medievale», 8 (1981), pp. 193-225.
- Coste, J., *Boniface VIII en procès. Articles d'accusation et dépositions de témoins (1303-1311). Edition critique, introductions et notes*, Roma 1995.
- Creti, L., *I Cosmati a Roma e nel Lazio*, Roma 2002.
- Creytens, R., *Le "Studium Curiae" et le Maître du Sacré Palais*, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», 12 (1942), pp. 1-83.
- D'Alessandro, V., *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963.
- *Terra, nobili e borghesi nella Sicilia medievale*, Palermo 1994.
- *Un nuovo re per un nuovo regno*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)*, in «Archivio storico siciliano», 23 (1997), pp. 21-45.
- Davidsohn, R., *Forschungen für älteren Geschichte von Florenz*, 4 voll., Berlin 1896-1908.
- De Cantimpré, T., *Le exemples du "Livres des abeilles": une vision médiévale*, a cura di H. Platelle, Turnout 1997.
- De Fleury, R., *Le Latran au moyen âge*, 2 voll., Paris 1877.
- De Frede, C., *Da Carlo I d'Angiò a Giovanna I (1263-1382)*, in *Storia di Napoli*, III, Napoli 1969, pp. 1-333.
- Del Estal, J. M., *Incidencia del problema siculo-sardo en la conquista del Reino de Murcia par Jaime II de Aragon (1296-1304)*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro*, cit., III, pp. 25-70.
- Del Giudice, G., *La famiglia di re Manfredi*, Napoli 1896.
- De Meo, M., *Genesi e caratteri di alcuni cognomi parmigiani*, in «Malacoda», 71 (1997), pp. 25-30.
- *Le antiche famiglie nobili e notabili di Parma e i loro stemmi*, 3 voll., Parma 2000-2005.
- Denifle, H., *Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400*, Berlin 1885.
- De Saint-Priest, A., *Histoire de la conquête de Naples par Charles d'Anjou*, 4 voll., Paris 1847.
- De Savigny, F. C., *Storia del diritto romano nel medioevo*, 3 voll., Roma 1972.
- Dessi, R. M., *Pratiques de la parole de paix dans l'histoire de l'Italie urbaine*, in *Prêcher la paix, et discipliner la société. Italie, France, Angleterre (XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, a cura di Id., Turnhout 2005, pp. 245-278.
- Di Carpegna Falconieri, T., *Il clero di Roma nel medioevo. Istituzioni e politica cittadina (secoli VIII-XIII)*, Roma 2002.
- *"Romana ecclesia" e "clerus Urbis". Considerazioni sul clero urbano nei secoli centrali del medioevo*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 122 (1999), pp. 85-104.
- Dictionnaire de droit canonique*, 7 voll., Paris 1935-1965.

- Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, 30 voll., Paris 1912-2008.
- Di Franco, P., *Urbano IV e la genesi della conquista angevina del Regno di Sicilia (1261-1264)*, in «Rivista Storica Siciliana», 2 (1977), pp. 28-39.
- Digard, G., *Philippe le Bel et la Saint-Siège de 1285 à 1304*, 2 voll., Paris 1936.
- Dizionario biografico degli italiani*, 68 voll., Roma 1960-2007.
- Dizionario storico del papato*, diretto da Ph. Levillain, 2 voll., Milano 1996.
- Douie, D. L., *The Conflict Between the Seculars and the Mendicants at the University of Paris in the XIII<sup>th</sup> Century*, London 1954.
- Drei, G., *I pozzi e le saline di Salso*, Parma 1939.
- *La badia cistercense di Valleserena di Parma*, in «Archivio storico per le province parmensi», 27 (1927), pp. 203-230.
- *Le decime del vescovo di Parma*, in «Archivio storico per le province parmensi», 20 (1920), pp. 1-46.
- Du Boulay, C-E., *Historia Universitatis Parisiensis*, 6 voll., Parisiis 1665-1673.
- Dunbabin, J., *Charles I of Anjou. Power, Kingship and State-Making in Thirteenth-Century Europe*, («The Medieval World»), London-New York 1998.
- Dupré Theseider, E., *Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, (*Storia di Roma*, XI), Bologna 1952.
- Dykmans, M., *Le cardinal Annibal de Ceccano (vers 1282-1350). Étude biographique et testament du 17 juin 1348*, in «Bulletin de l'Institut historique belge de Rome», 43 (1973), pp. 145-344.
- Eastmann, J. R., *Papal Abdication in Later Medieval Thought*, Lewiston 1991.
- Eggs, G. J., *Purpura docta seu vitae, legationes, res gestae...S. R. E. cardinalium*, I, sumptibus Joannis Jacobi Remy Bibliopolae, 3 voll., Monachii 1714.
- Elze, R., *Das „Sacrum Palatium Lateranense“ im 10. und 11. Jahrhundert*, in «Studi Gregoriani», 4 (1952), pp. 27-54.
- *Die päpstliche Kapelle im 12. und 13. Jahrhundert*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», 36 (1950), pp. 145-204.
- Enciclopedia cattolica*, 12 voll., Città del Vaticano 1948-1954.
- Enciclopedia dei Papi*, 3 voll., Roma 2000.
- Epstein, S. R., *Potere e mercanti in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, Torino 1996.
- Erdmann, C., *Zur Entstehung der Formelsammlung des Marinus von Eboli*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 21 (1929-1930), pp. 176-208.
- Eubel, K., *Hierachia cattolica Medii aevi*, I, Monasterii 1913, (Padova 1960, riprod. anast.).

- Exempla scripturarum*, III, *Acta Pontificum*, a cura di G. Battelli, Città del Vaticano 1965.
- Fantini, R., *Il Cardinale Gerardo Bianchi*, in «Archivio Storico per le province parmensi», 28 (1927), pp. 231-291.
- Federico II e le città italiane*, III, *Federico II*, a cura di P. Toubert, A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994.
- Feldkamp, M. F., *La diplomazia pontificia*, Milano 1998.
- Ferretti, M., *Gli affreschi del Trecento. Pittori a Parma, pittori di Parma*, in *Battistero di Parma. La decorazione pittorica*, Parma 1993, pp. 137-216.
- Figueira, R. C., «*Legatus apostolice sedis*»: *the Pope's «alter ego» According to Thirteenth-Century Canon Law*, in «Studi Medievali», 27 (1986), pp. 527-574.
- *Papal reserved powers and the limitations on legatine authority*, in *Popes, teachers and canon law in the Middle Ages*, ed. by J. Ross Sweeney, S. Chodorow, London 1989, pp. 191-211.
  - *Subdelegation by papal legates in Thirteenth-century canon law: powers and limitations*, in *In iure veritas. Studies in canon law in memory of Schafer Williams*, ed. by S. Bowman, B. Cody, Cincinnati 1991, pp. 56-79.
  - *The Classification of Medieval Papal Legates in the Liber Extra*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 21 (1983), pp. 211-228.
  - *The Medieval papal legate and his province: geographical limits of jurisdiction*, in *Plenitude of power: the doctrine and exercise of authority in the Middle Ages. Essays in memory of Robert Louis Benson*, ed. by Id., Aldershot 2006, pp. 73-105.
- Fini, M., *Bologna sacra. Tutte le chiese in due millenni di storia*, Bologna 2007.
- Finke, H., *Aus Tagen Bonifaz VIII. Funde und Forschungen*, Münster 1902.
- *Das Pariser Nationalkonzil vom Jahre 1290*, in «Römische Quartalschrift», 9 (1895), pp. 171-182.
- Firpo, M., *La famiglia Fieschi dei Conti di Lavagna. Strutture familiari a Genova e nel contado fra XII e XIII secolo*, Genova 2006.
- Formation intellectuelle et culture du clergé dans les territoires angevins (milieu du XII<sup>e</sup>-fin du XV<sup>e</sup> siècle)*, sous la direction de M.-M. De Cevins et Matz, («Collection de l'École française de Rome», 349), Roma 2005.
- Formentini, U., *La pieve di Crespiano, il castello e la "curia" altomedievale di Comano ed i "Ligures Comani"*, in «La Spezia. Rivista del Comune», 22 (1953), pp. 4-23.
- *Sulle origini e sulla costituzione di un grande gentilizio feudale*, in «Atti della società ligure di storia patria», 53 (1926), pp. 509-538.
  - *Una podesteria consortile nei secoli XII e XIII. Le Terre dei Bianchi*, in «Giornale storico della Lunigiana», 12 (1922), pp. 195-225.

- Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte Peter Herde zum 65. Geburtstag von Freunden, Schülern und Kollegen dargebracht*, hrsg. von K. Borchardt, E. Bünz, 2 voll., Stuttgart 1998.
- Fra Dolcino e gli Apostolici tra eresia, rivolta e roghi*, a cura di C. Morne-se, G. Buratti, Novara 2000.
- Franchi, A., *Il Conclave di Viterbo (1268-1271) e le sue origini. Saggio con documenti inediti*, Ascoli Piceno 1993.
- *I Vespri siciliani e le relazioni tra Roma e Bisanzio. Studio critico sulle fonti*, («Quaderni di Ho Theológos», 1), Palermo 1984.
  - *La svolta politico-ecclesiastica tra Roma e Bisanzio (1249-1254). La legazione di Giovanni da Parma. Il ruolo di Federico II*, («Spicilegium Pontificii Athenaei Antoniani», 21), Roma 1981.
  - *Nicolaus papa IV, 1288-1292 (Girolamo d'Ascoli)*, Ascoli Piceno 1990.
- Frenz, T., *I documenti pontifici nel Medioevo e nell'età moderna*, ed. it. a cura di S. Pagano, («Littera antiqua», 6), Città del Vaticano 1989.
- Frisi, A. F., *Memorie storiche di Monza e sua corte*, 3 voll., Milano 1794.
- Frova, C., *Le scuole municipali all'epoca delle università*, in *Vocabulaire des écoles et des méthodes d'enseignement au moyen âge. Actes du colloque (Rome, 21-22 octobre 1989)*, («CIVICIMA», 5), Turnhout 1992, pp. 177-190.
- Frugoni, A., *Il Giubileo di Bonifacio VIII*, in «Bollettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 72 (1950), pp. 1-121, (riedito in Id., *Incontri nel Medio Evo*, Milano 1979, pp. 73-177).
- *Incontri nel Medio Evo*, Milano 1979.
- Frutaz, A. M., *La famiglia pontificia in un documento dell'inizio del sec. XIV*, in *Palaeographica, Diplomatica et Archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli*, II, Roma 1979, pp. 283-323.
- Fumagalli, V., *Il paesaggio si trasforma. Colonizzazione e bonifica durante il Medioevo. L'esempio emiliano*, in *Le campagne italiane prima e dopo il Mille. Una società in trasformazione*, a cura di B. Andreolli, V. Fumagalli, M. Montanari, Bologna 1985, pp. 95-131.
- *In margine all'«Alleluia» del 1233*, in «Bollettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 80 (1968), pp. 257-272 (ora in Id., *Uomini e paesaggi medievali*, Bologna 1989, pp. 143-159).
  - *Uomini e paesaggi medievali*, Bologna 1989.
- Fumi, L., Cerlini, A., *Una continuazione orvietana della cronica di Martin Polono*, in «Archivio Muratoriano», 14 (1914), pp. 99-139.
- Galasso, G., *Carlo I d'Angiò e la scelta di Napoli come capitale*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société*, cit., pp. 339-360.
- *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, (*Storia d'Italia*, dir. da Id., 15/1), Torino 1992.
- Galeotti, A. E., *Individuale e collettivo. L'individualismo metodologico nella teoria politica*, Milano 1988.



- *L'individualismo metodologico: traccia bibliografica*, in «Notizie di Politeia», 3 (1987), pp. 22-28.
- Galimberto, G., *La prima parte, delle vite, ovvero fatti memorabili d'alcuni papi, et di tutti i cardinali passati, appresso Gabriel Giolito de' Ferrari*, Vinegia 1568.
- Gambara, L., *Le ville parmensi*, Parma 1966.
- Gambella, A., *I monasteri di San Salvatore di Alife e di Santa Maria in Cingla in età normanna e sveva*, in «Storia del mondo», 51 (2007), (<http://www.storiadelmondo.com/51/gambella.sansalvatore.pdf>).
- Gardner, J., *Seated Kings, sea-fearing saints and heraldry: some themes in Angevin iconography*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société*, cit., pp. 115-126.
- *Some cardinal's seals of the thirteenth century*, in «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes», 38 (1975), pp. 72-96.
- *The Tomb and the tiara. Curial Tomb Sculpture in Rome and Avignon in the Later Middle Ages*, Oxford 1992.
- Gasnault, P., *La transmission des lettres pontificales*, in *Histoire comparée de l'administration (IV<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles). Actes du XIV<sup>e</sup> colloque historique franco-allemand (Tours, 27 mars-1<sup>er</sup> avril 1977)*, publiés par W. Paravicini, K. F. Werner, München 1980, pp. 81-87.
- Gatto, L., *Gregorio X, beato*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 411-422.
- *Il pontificato di Gregorio X (1271-1276)*, («Studi storici», 28-30), Roma 1959.
- Gaudemet, J., *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Milano 1998.
- Gaudenzi, A., *Sulla storia del cognome a Bologna nel secolo XIII*, Bologna 2003.
- Geanakoplos, D. J., *Emperor Michael Palaeologus and the West 1258-1282. A study in Byzantine-Latin relations*, Cambridge 1959 (trad. it. *L'imperatore Michele Paleologo e l'Occidente: 1258-1282. Studio sulle relazioni tra Bisanzio e il mondo latino*, Palermo 1985).
- Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne. Études d'anthroponymie médiévale. Rencontres d'Azay-le-Ferron*, a cura di M. Bourin, P. Chareille, 4 voll., Tours 1989-1995.
- Gilbert, F., *Machiavelli e il suo tempo*, Bologna 1977.
- Ginzburg, C., *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino 1999.
- Gittings, R., *The Nature of Biography*, London 1978.
- Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. Milano*, a cura di F. Savio, («Biblioteca storica della antica e nuova Italia», 111), Bologna 1971.
- Gottlob, A., *Die Servitientaxe im 13. Jahrhundert. Eine Studien zur Geschichte des päpstlichen Gebührenwesens*, («Kirchenrechtliche Abhandlungen», 2), Stuttgart 1903.

- Graham, R., *Archbishop Winchelsey: From his Election to his Enthronement*, in «Church Quarterly Review», 148 (1949), pp. 161-175.
- Greci, R., *Dalle cronache duecentesche a Bonaventura Angeli: i Rossi, Parma e l'imperatore*, in *Federico II e l'Emilia occidentale. Mostra storico documentaria nell'VIII centenario della nascita*, a cura di M. Dall'Acqua, Parma 1995, pp. 25-34.
- *Parma medievale. Economia e società nel Parmense dal Tre al Quattrocento*, Parma 1992.
  - *Tormentate origini*, in «Annali di storia delle università italiane», 9 (2005), pp. 33-46.
  - *Una strada, una chiesa, una nuova città. I miracoli di san Donnino*, in *Il governo del vescovo. Chiesa, città, territorio nel Medioevo parmense*, a cura di Id., Parma 2005, pp. 87-107.
- Gremmo, L., *La Certosa di Paradigna. Notizie storico-artistiche*, in *Condotta nei Restauri*, a cura di A. Conticello, Roma 1992, pp. 109-113.
- Grossi, P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2006.
- Gualazzini, U., *La scuola giuridica reggiana nel medioevo con appendice di documenti*, Milano 1952.
- Guardo, M., *Titulus e tumulus. Epitafi di pontefici e cardinali alla corte dei papi del XIII secolo*, («La corte dei papi», 17), Roma 2007.
- Guarisco, G., *Il conflitto attraverso le norme. Gestione e risoluzione delle dispute a Parma nel XIII secolo*, («Itinerari medievali», 9), Bologna 2005.
- Guenza, M., *La formazione della proprietà fondiaria dell'ospedale Rodolfo Tanzi*, in *L'ospedale Rodolfo Tanzi di Parma in età medievale*, a cura di R. Greci, Bologna 2004, pp. 137-178.
- *Vescovo e comune a Parma nella prima metà del Duecento: l'episcopato di Grazia (1224-1236)*, tesi di laurea discussa presso l'Università degli Studi di Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Lettere Moderne, relatore R. Greci, a.a. 1999-2000.
- Guerra, E., *La Collegiata Insigne del Battistero di Parma. Memorie Storiche Canoniche*, Parma 1923.
- Guillemain, B., *Les recettes et les dépenses de la Chambre apostolique pour la quatrième année de Clément V (1308-1309)*, («Collection de l'École française de Rome», 39), Roma 1978.
- *Les Chapelains d'honneur des Papes d'Avignon*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 64 (1952), pp. 217-238.
- Guillou, A., *Inchiesta sulla popolazione greca della Sicilia e della Calabria nel Medio Evo*, in «Rivista Storica Italiana», 75 (1963), pp. 53-68.
- Gurevič, A. Ja., *Le categorie della cultura medievale*, Torino 1983.
- Guyotjeannin, O., *Conflits de juridiction et exercice de la justice à Parme et dans son territoire d'après un'enquête de 1218*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-Temps modernes», 97 (1985), pp. 183-300.

- *Podestà imperiali nell'Italia centro-settentrionale (1237-1250)*, in *Federico II e le città italiane*, cit., pp. 115-128.
- *Podestats d'Émilie centrale: Parme, Reggio et Modene (fin XII<sup>e</sup>-milieu XIV<sup>e</sup> siècle)*, in *I podestà dell'Italia comunale*, cit., I, pp. 349-403.
- *Salimbene de Adam: un chroniqueur franciscain*, Turnhout 1995.
- *Scriptor*, in *Dizionario storico del papato*, II, Milano 1996, p. 1352.
- Györffy, Gy., *Győr*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, 22, Paris 1988, pp. 1359-1362.
- Hagemann, W., *Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken in Zeitalter der Staufer, III. Sant'Elpidio a Mare*, in «*Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken*», 44 (1964), pp. 72-151.
- Helmholz, R. H., *Excommunications as a Legal Sanction: the Attitude of the Medieval Canonists*, in «*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung*», 99 (1982), pp. 202-218.
- Herde, P., *Audientia Litterarum Contradictarum. Untersuchungen über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts*, («*Bibliothek Deutschen Historischen Instituts in Rom*», 31), 2 voll., Tübingen 1970.
- *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei und Urkundenwesen im dreizehnten Jahrhundert*, Lassleben 1961.
- *Bianchi Gerardo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, X, Roma 1968, pp. 96-101.
- *Carlo I d'Angiò*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XX, Roma 1977, pp. 199-226.
- *Carlo I d'Angiò nella storia del Mezzogiorno*, in *Unità politica e religiosa e differenze regionali nel Regno di Sicilia. Atti del Convegno internazionale di studio in occasione dell'VIII centenario della morte di Guglielmo II, re di Sicilia (Lecce-Potenza, 19-22 aprile 1989)*, a cura di C. D. Fonseca, H. Houben, B. Vetere, Galatina 1992, pp. 181-204.
- *Celestino V*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 460-472.
- *Celestino V e Bonifacio VIII di fronte all'eremitismo francescano*, in *Eremitismo nel francescanesimo medievale. Atti del XVII Convegno Internazionale (Assisi, 12-14 ottobre 1989)*, Perugia 1991, pp. 95-127.
- *Cölestin V. (1294). Peter Vom Morrone. Der Engelpapst*, («*Päpste und Papsttum*», 16), Stuttgart 1981.
- *Die Entwicklung der Papstwahl im dreizehnten Jahrhundert*, in «*Österreichisches Archiv für Kirchenrecht*», 32 (1981), pp. 11-41.
- *Die Legation des Kardinalbischofs Gerhard von Sabina während des Krieges der Sizilischen Vesper und die Synode von Melfi (28. März 1284)*, in «*Rivista di storia della Chiesa in Italia*», 21 (1967), pp. 1-53.
- *Die Wahl Bonifaz VIII. (24 Dezember 1294)*, in *Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di Luigi Prosdocimi*, I, Roma 1994, pp. 131-154.

- *Ein Formelbuch Gerhards von Parma mit Urkunden des Auditor Litterarum Contradictarum aus dem Jahre 1277*, in «Archiv für Diplomatik», 13 (1967), pp. 225-312.
  - *Election and abdication of the pope: Practice and doctrine in the thirteenth century*, in *Proceeding of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law*, cit., pp. 411-436.
  - *Il papato e la Chiesa greca nell'Italia meridionale dall'XI al XIII secolo*, in *La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo. Atti del convegno storico interecclesiale (Bari, 30 aprile-4 maggio 1969)*, I, («Italia sacra», 20), Padova 1973, pp. 213-255.
  - *I papi tra Gregorio X e Celestino V: il papato e gli Angiò*, in *La crisi del Trecento e il papato avignonese (1274-1378)*, a cura di D. Quaglioni, (A. Fliche, V. Martin, *Storia della Chiesa*, XI), Cinisello Balsamo 1994, pp. 23-91.
  - *La giurisdizione delegata pontificia nel Medioevo e nell'Età moderna e le lettere di giustizia della Cancelleria Apostolica*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari*, cit., pp. 25-47.
  - *Konradin, König von Sizilien und Jerusalem (1252-1266)*, in *Lexikon des Mittelalters*, V, München-Zürich 1991, col. 1368.
  - *Papal Formularies for Letters of Justice. Their Development and Significance for Medieval Canon Law*, in *Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law*, cit., pp. 321-345.
  - *Papal Formularies for Letters of Justice (13th-16th Centuries). Their Development and Significance for Medieval Canon Law*, in *Stagnation oder Fortbildung?*, cit., pp. 221-247.
  - *The papacy and the Greek Church in southern Italy between the eleventh and the thirteenth century*, in *The society of Norman Italy*, ed. by G. A. Loud, A. Metcalfe, Leiden 2002, pp. 213-252.
- Herklotz, I., «*Sepulcra*» e «*Monumenta*» del Medioevo. *Studi sull'arte sepolcrale in Italia*, Napoli 2001.
- Hillgarth, J. N., *Spain and the Mediterranean in the Later Middle Ages. Studies in Political and Intellectual History*, Aldershot 2003.
- *The Spanish Kingdoms 1250-1516*, 2 voll., Oxford 1976-1978.
- Historia della famiglia Blanch, scritta da don Camillo Tutini napoletano*, nella stamperia di Ottavio Feltrano, Napoli 1641.
- Holtzmann, W., *Kantonistische Ergänzungen zur Italia pontificia*, in «*Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken*», 38 (1958), pp. 67-175.
- Housley, N., *The Italian Crusades. The Papal-Angevine Alliance and the Crusades against Christian Lay Powers (1254-1343)*, Oxford 1982.
- Husain, A. A., *Writing Identity as Remembered History: Person, Place, and Time in Friar Salimbene's Autobiographical Prose Map*, in «*Viator. Medieval and Renaissance studies*», 36 (2005), pp. 265-292.
- Hutton, E., *The Cosmati. The Roman marble workers of the XII and XIII centuries*, London 1950.

- Huyskens, A., *Das Kapitel von St. Peter in Rom unter dem Einfluss der Orsini (1276-1342)*, in «Historische Jahrbuch», 27 (1906), pp. 266-290.
- Ilari, A., *Costantiniana Arcibasilica in Laterano*, Roma 2000.
- *Il card. Iacopo Stefaneschi storico del primo giubileo*, in *Opere et Veritate. Studi in memoria di mons. Raffaele Calabria arcivescovo di Benevento*, a cura di M. Iadanza, Benevento 2002, pp. 175-231.
- Il Battistero di Parma. Iconografia, iconologia, fonti letterarie*, a cura di G. Schianchi, Milano 1999.
- I libri parrocchiali della provincia di Parma*, Parma 1985.
- Il sigillo nella storia della civiltà attraverso i documenti dell'Archivio Segreto Vaticano. Mostra documentaria (Città del Vaticano, 19 febbraio-18 marzo 1985)*, Città del Vaticano 1985.
- I podestà dell'Italia comunale. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.- metà XIV sec.)*, a cura di J-C. M. Vigueur, 2 voll., Roma 2000.
- Itinerari medievali e identità europea. Atti del Congresso Internazionale (Parma, 27-28 febbraio 1998)*, a cura di R. Greci, Bologna 2000.
- Johrendt, J., *Die Statuten des regulierten Laternakapitels im 13. Jahrhundert. Mit einer Edition der Statuten Gregors IX. (1228) und Nikolaus'IV. (1290)*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 86 (2006), pp. 95-143.
- Jordan, E., *Les origines de la domination angevine en Italie*, Paris 1909.
- Jugie, P., *Cappellano pontificio (nel medioevo)*, in *Dizionario storico del papato*, I, Milano 1996, pp. 246-247.
- *Cardinali (fino al Concilio di Trento)*, in *Dizionario storico del papato*, I, Milano 1996, pp. 251-255.
- Kajanto, I., *Classical and Christian. Studies in the Latin epitaphs of medieval and renaissance Rome*, Helsinki 1980.
- Kamp, N., *Enrico di Castiglia*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XLII, Roma 1993, pp. 727-736.
- Kendal, P. M., *The Art of Biography*, London 1965.
- Kervyn de Lettenhove, M., *Études sur l'histoire du XIII<sup>me</sup> siècle. De la part que l'Ordre de Citeaux et le Comte de Flandre prirent à la lutte de Boniface VIII et de Philippe le Bel*, in *Patrologiae cursus completus. Series latina*, ed. J. P. Migne, 185, coll. 1833-1920.
- Kiesewetter, A., *Bonifacio VIII e gli Angioini*, in *Bonifacio VIII*, cit., pp. 171-214.
- *Das Geburtsjahr König Roberts von Anjou und Fürst Philipps I. von Tarent*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 74 (1994), pp. 664-672.
- *Die Anfänge der Regierung Karls II. von Anjou (1278-1295). Das Königreiche Neapel, die Grafschaft Provence und der Mittelmeerraum zu Ausgang des 13. Jahrhunderts*, («Historische Studien», 451), Husum 1999.

- *Die Regentschaft des Kardinallegaten Gerhard von Parma und Roberts II. von Artois im Königreich Neapel 1285 bis 1289*, in *Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte*, cit., I, pp. 477-522.
- *Eppe, Jean d' (Giovanni d'Appia)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XLIII, Roma 1993, pp. 29-34.
- *La cancelleria angioina*, in *L'État angevin. Pouvoir, culture et société*, cit., pp. 361-415.
- Kinder, T. N., *I Cistercensi. Vita quotidiana, cultura, arte*, Milano 1997.
- Kuttner, S., *Papst Honorius III, und das Studium des Zivilrechts*, in *Festschrift für Martin Wolff. Beiträge zum Zivilrecht und internationalen Privatrecht*, hrsg. von E. Von Caemmerer, Tübingen 1952, pp. 79-101.
- Kyer, C. I., *Legatus and Nuntius as used to denote papal envoys: 1245-1378*, in «*Mediaeval Studies*», 40 (1978), pp. 473-477.
- La Chiesa e il potere politico dal medioevo all'età contemporanea*, a cura di G. Chittolini, G. Miccoli (*Storia d'Italia. Annali*, 9), Torino 1986.
- La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta – secc. XII-XV). X Congresso internazionale (Bologna, 12-15 settembre 2001)*, a cura di G. Nicolaj, («*Pubblicazione degli archivi di stato. Saggi*», 83), Roma 2004.
- Ladner, G. B., *Images and Ideas in the Middle Ages. Selected Studies in History and Arts*, 2 voll., Roma 1983.
- La expansión peninsular y mediterránea (c. 1212-c. 1350)*, I, *La Corona de Castilla*, por J. Torres Fontes, J. González González, S. de Moxó, M. P. A. Romero, (*Historia de España*, dir. por R. Menéndez Pidal, J. M. Jover Zamora, XIII), Madrid 1990.
- La justice temporelle dans les territoires angevins aux XIIIe et XIVe siècles. Théories et pratiques. Actes du colloque d'Aix-en-Provence, 2002*, sous la direction de J.-P. Boyer, A. Mailloux et L. Verdon, («*Collection de l'École française de Rome*», 354), Roma 2005.
- Lambert, M., *Medieval heresy: popular movements from the Gregorian reform to the Reformation*, Oxford 2002.
- La noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen âge. Actes du colloque international (Angers-Saumur, 3-6 juin 1998)*, sous la direction de N. Coulet et J.-M. Matz, («*Collection de l'École française de Rome*», 275), Roma 2000.
- La parrocchia nel Medio Evo. Economia, scambi, solidarietà*, a cura di A. Paravicini Bagliani, V. Pasche, («*Italia sacra*», 53), Roma 1995.
- La società mediterranea all'epoca del Vespro. XI congresso di storia della Corona d'Aragona (Palermo-Trapani-Erice, 23-30 aprile 1982)*, 4 voll., Palermo 1983-1984.
- Lasagni, R., *Dizionario biografico dei parmigiani*, 4 voll., Parma 1999.
- Lauer, Ph., *Le palais de Latran. Étude archéologique*, Paris 1911.
- Laurent, M. H., *Le bienheureux Innocent V (Pierre de Tarentaise) et son temps*, («*Studi e testi*», 129), Città del Vaticano 1947.

- Laurent, V., *Le Pape Alexandre IV (1254-1261) et l'Empire de Nicée*, in «Echos d'Orient. Revue d'histoire, de géographie et de liturgie orientales», 38 (1935), pp. 26-55.
- La Via Francigena nell'Emilia occidentale. Ricerche archivistiche e bibliografiche*, a cura di R. Greci, Bologna 2002.
- Le Goff, J., *Comment écrire une biographie historique aujourd'hui?*, in «Le débat», 54 (1989), pp. 48-53.
- *Lo spazio della fede*, in *Battistero di Parma. La decorazione pittorica*, cit., pp. 11-23.
- *San Luigi*, Torino 1996.
- Le signorie dei Rossi di Parma tra XIV e XVI secolo*, a cura di L. Arcangeli, M. Gentile, Firenze 2007.
- L'État angevin. Pouvoir, culture et société entre XII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècle. Actes du colloque International (Rome-Naples, 7-11 novembre 1995)*, («Collection de l'École française de Rome», 245), Roma 1998.
- Levi, G., *Il cardinale Ottaviano Ubaldini secondo il suo carteggio*, in «Archivio della Reale Società romana di storia patria», 14 (1981), pp. 231-303.
- Levi, G., *Les usages de la biographie*, in «Annales. Economies, sociétés, civilisations», 44 (1989), pp. 1325-1336.
- Lévi-Strauss, C., *Histoire et ethnologie*, in «Annales. Economies, sociétés, civilisations», 38 (1983), pp. 1217-1231.
- Lexikon des Mittelalters*, 10 voll., München-Zürich 1980-1999.
- Linehan, P., Hernandez, F. J., «Animadverto»: *a recently discovered consilium concerning the sanctity of King Louis IX*, in «Reveu Mabillon», 66 (1994), pp. 83-105.
- Linehan, P., *The "Gravamina" of the Castilians Church in 1262-3*, in Id., *Spanish Church and Society*, London 1983, pp. 730-754.
- *The Spanish Church revisited: the episcopal gravamina of 1279*, in Id., *Spanish Church and Society*, London 1983, pp. 127-147.
- Liotta, F., *Appunti per una biografia di Guido da Baisio*, in «Studi senesi», 76 (1964), pp. 7-52.
- *Guido da Baisio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, V, Roma 1966, pp. 293-297.
- Longnon, J., *Le traité de Viterbe entre Charles I<sup>er</sup> d'Anjou et Guillaume de Villehardouin*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, I, Napoli 1959, pp. 307-314.
- Lopez, M., *Il Battistero di Parma*, Parma 1864.
- Loriga, S., *La biographie comme problème*, in *Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience*, par J. Revel, Paris 1996, pp. 209-231.
- Lori Sanfilippo, I., *La pace del cardinale Latino a Firenze nel 1280. La sentenza e gli atti complementari*, in «Bollettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 89 (1980-1981), pp. 193-259.

- Lucca, G., *Le contese tra il vescovo e il comune di Parma per le giurisdizioni temporali al principio del tredicesimo secolo*, tesi di laurea discussa presso l'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Lettere Moderne, relatore G. Tabacco, a.a. 1974-1975.
- Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medievale (secoli XII-XIV). Atti del Convegno Internazionale di studi (Lecce-Otranto, 6-8 ottobre 1986)*, a cura di L. Gargan, O. Limone, Galatina 1989.
- Mabillon, J., *Musei Italici*, apud Montalant, Luteciae Parisiorum 1724.
- Madélenat, D., *La Biographie*, Paris 1984.
- Manacorda, G., *Storia della scuola in Italia. Il Medioevo*, 2 voll., Firenze 1980.
- Manselli, R., *Alessandro IV*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 394-396.
- *Antiochia, Corrado*, in *Dizionario biografico degli italiani*, III, Roma 1961, pp. 467-469.
- Marc-Bonnet, H., *Le Saint-Siège et Charles d'Anjou sous Innocent IV et Alexandre IV, 1245-1251*, in «Reveu historique», 200 (1948), pp. 38-65.
- *Richard de Cornouailles et la Couronne de Sicile*, in *Mélanges d'histoire du Moyen Age dédiés à la mémoire de Louis Halphen*, Paris 1951, pp. 483-489.
- Marchetti, G., *Il cardinale Guglielmo de Longis de Adraria di Bergamo, la sua famiglia e la sua discendenza*, Roma 1961.
- Mariotti, G., *L'abbazia di Fontevivo nel Parmigiano e l'unica sua figlia: l'abbazia di San Giusto presso Tuscania*, in «Archivio storico per le province parmensi», 27 (1927), pp. 75-188.
- *Memorie e documenti per la storia della Università di Parma nel medioevo*, Bologna 1984.
- recensione a F. Ruffini, *Dante e il protervo Decretalista innominato (Monarchia, III, iii, 10)*, Torino 1922, in «Archivio storico per le province parmensi», 22 (1922), pp. 337-355.
- Martène, E., Durand, U., *Thesaurus novus anecdotorum*, 5 voll., Lutetiae Parisiorum 1717.
- Martini, A., *Manuale di metrologia, ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Roma 1976 (ora anche in edizione digitale sul sito della Biblioteca Braidense di Milano a cura di G. Mura, Milano 2003: <http://www.braidense.it/dire/martini/indice.htm>).
- Meirinhos, J. F., *Giovanni XXI*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 427-437.
- Melloni, A., *Innocenzo IV. La concezione e l'esperienza della cristianità come regimen unius personae*, («Testi e ricerche di scienze religiose», 4), Genova 1990.
- Ménager, L.-R., *La «Byzantinisation» religieuse de l'Italie méridionale (XI<sup>e</sup>-XII<sup>e</sup> siècle) et la politique monastique des Normands d'Italie*, in



- «Revue d'Histoire ecclésiastique», 53 (1958), pp. 747-774 e 54 (1959), pp. 5-40.
- Menant, F., *L'Italie centro-septentrionale*, in *L'anthroponymie. Document de l'histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux*, a cura di M. Bourin, J. M. Martin, F. Menant, («Collection de l'École française de Rome», 226), Roma 1996, pp. 19-28.
- Mercati, A., *Il decreto e la lettera dei Cardinali per l'elezione di Celestino V*, in «Bollettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 48 (1932), pp. 1-16.
- *Una pagina ignota nella storia di Parma*, in «Archivio storico per le province parmensi», 35 (1935), pp. 135-141.
- Meriggi, A., *Corrado I d'Antiochia. Un «principe» ghibellino nelle vicende della seconda metà del XIII secolo*, Urbino 1990.
- Merlo, G. G., *Eretici ed eresie medievali*, Bologna 1989.
- *Forme di religiosità nell'Italia occidentale dei secoli XII e XIII*, Cuneo-Vercelli 1997.
- Miccoli, G., *Francesco e la pace*, in «Franciscan Studies», 64 (2006), pp. 33-52.
- Micheli, G., *Notizie storiche di Corniana*, («Biblioteca della giovane montagna», 101), Parma 1935.
- Minieri Riccio, C., *Memorie della guerra di Sicilia negli anni 1282, 1283, 1284 tratte da' registri angioini dell'Archivio di Stato di Napoli*, in «Archivio storico per le province napoletane», 1 (1876), pp. 85-105, 275-315, 499-530.
- *Saggio di codice diplomatico formato sulle antiche scritture dell'Archivio di Stato di Napoli*, 3 voll., Napoli 1878-1880.
- Molien, A., *Cardinal*, in *Dictionnaire de droit canonique*, II, Paris 1937, pp. 1310-1376.
- Molossi, L., *Vocabolario topografico dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma 1832-34.
- Momigliano, A., *Lo sviluppo della biografia greca*, Torino 1974.
- Monasticon Italiae*, I, *Roma e Lazio*, a cura di F. Caraffa, Cesena 1981.
- Montecchi, G., *Scuole, studenti e società a Reggio Emilia dall'XI al XIII secolo*, in «Contributi. Biblioteca municipale A. Panizzi di Reggio Emilia», 2 (1978), p. 5-42.
- Montel, R., *Les chanoines de la Basilique Saint-Pierre de Rome des statuts capitulaires de 1277-1279 à la fin de la papauté d'Avignon. Étude prosopographique*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 42 (1988), pp. 365-450.
- Mor, C. G., *Storia dell'Università di Modena*, a cura di P. Di Pietro, 2 voll., Firenze 1975.
- Morghen, R., *Il cardinale Iacopo Gaetano Stefaneschi e l'edizione del suo Opus Metricum*, in «Bollettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 46 (1931), pp. 1-39.

- *Il cardinale Matteo Rosso Orsini*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 46 (1922), pp. 271-372.
- Mori, A., *Documento dell'Archivio Vaticano sul dominio temporale esercitato su Parma e il suo contado dai vescovi della stessa città*, in «Archivio storico per le province parmensi», 4 (1939), pp. 81-95.
- Moroni, A., *Registri parrocchiali parmensi e storia della popolazione*, in «Aurea Parma», 84 (2000), pp. 333-356.
- Moscato, R., *Ricerche e documenti sulla feudalità napoletana nel periodo angioino*, in «Archivio storico per le province napoletane», 20 (1934), pp. 224-256 e 22 (1936), pp. 1-14.
- Mott, L. V., *Serving in the Fleet: Crews and Recruitment Issues in the Catalan-Aragonese Fleets During the War of Sicilian Vespers (1282-1302)*, in «Medieval Encounters», 13 (2007), pp. 56-77.
- Musajo Somma, I., *Maior pars canonicorum. L'elezione del vescovo piacentino Fulco (1210)*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 57 (2003), pp. 29-52.
- Nardi, P., *Dalle scholae allo Studium generale: la formazione delle università medievali*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a cura di F. Liotta, Bologna 1999, pp. 1-32.
- Nasalli Rocca, E., *Borgotaro e i Fieschi*, in «Archivio storico per le province parmensi», 14 (1962), pp. 63-82.
- *La posizione politica dei Sanvitale dall'età dei Comuni a quella delle Signorie*, in «Archivio storico per le province parmensi», 23 (1971), pp. 135-153.
- *Le origini e la posizione politica dei Rossi di S. Secondo dall'età del Comune a quella delle Signorie*, in «Archivio storico per le province parmensi», 21 (1969), pp. 83-104.
- Niccolò IV: un pontificato tra oriente ed occidente. Atti del convegno internazionale di studi in occasione del VII centenario del pontificato di Niccolò IV (Ascoli Piceno, 14-17 dicembre 1989)*, a cura di E. Menestò, («Biblioteca del Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell'Università di Perugia», 4), Spoleto 1991.
- Nitschke, A., *Der sizilischen Adel unter Karl von Anjou und Peter von Aragon*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 45 (1965), pp. 241-273.
- *Karl II. als Fürst von Salerno*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 36 (1956), pp. 188-204.
- Nobili, C. S., *Salimbene da Parma tra narrativa e predicazione*, in *Letteratura in forma di sermone: i rapporti tra predicazione e letteratura nei secoli XIII e XVI. Atti del Seminario di studi (Bologna, 15-17 novembre 2001)*, a cura di G. Auzzas, G. Baffetti, C. Del Corno, Firenze 2003, pp. 301-314.
- Nobili, M., *Famiglie signorili in Lunigiana fra vescovi e marchesi (secoli XII e XIII)*, in *I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII. Atti del II Convegno (Firenze, 14-15 dicembre 1979)*, Pisa 1982, pp. 233-265.

- *Formarsi e definirsi dei nomi di famiglia nelle stirpi marchionali dell'Italia centro-settentrionale: il caso degli Obertenghi*, in *Nobiltà e chiese nel medioevo e altri saggi. Scritti in onore di Gerd G. Tellenbach*, a cura di C. Violante, Roma 1993, pp. 77-95.
  - *Signorie e comunità nella Lunigiana orientale fra XI e XIII secolo*, in *Alle origini della Lunigiana moderna. Settimo centenario della redazione del Codice Pelavicino 1287-1987. Atti del Convegno (La Spezia, 18-19 settembre 1987)*, («Memorie dell'Accademia lunigianese delle scienze "G. Capellini"», 58), La Spezia 1990, pp. 63-90.
  - *Una scheda sulla domus lunigianese dei Bianchi da Moregnano (secoli XII-XIII)*, in «Reti Medievali-Rivista», 6, 2005/2, pp. 1-7, ([url:<http://www.dssg.unifi.it/\\_RM/rivista/saggi/Nobili.htm>](http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Nobili.htm)).
- Norme per le pubblicazioni dell'Istituto Storico Italiano*, in «Bollettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 28 (1906), pp. VII-XXIV.
- Nüske, G. F., *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, in «Archiv für Diplomatik», 20 (1974), pp. 39-240, 250-431.
- Odetto, G., *La cronaca maggiore dell'Ordine domenicano di Galvano Fiamma*, in «Archivum Fratrum Praedicatorum», 10 (1940), pp. 297-373.
- Orioli, R., *Venit perfidus heresiarcha: il movimento Apostolico-Dolciniano dal 1260 al 1307*, Roma 1988.
- Pacaut, M., *Doctrines, politiques et structures ecclésiastiques dans l'Occident médiéval*, London 1985.
- Palazzi e casate di Parma*, a cura di L. Gambarà, M. Pellegrini, M. De Grazia, Parma 1971.
- Panvini Rosati, F., *La monetazione comunale in Italia*, («Quaderni della scuola di Paleografia ed Archivistica dell'Archivio di Stato di Bologna», 5), Bologna 1963.
- Paolini, L., *L'evoluzione di una funzione ecclesiastica: l'arcidiacono e lo Studio di Bologna nel XIII secolo*, in «Studi Medievali», 19 (1988), pp. 129-172.
- Paravicini Bagliani, A., *A proposito dell'insegnamento di medicina allo Studium Curiae*, in *Studi sul XIV secolo in memoria di Anneliese Maier*, («Storia e letteratura», 151), a cura di A. Maieru, A. Paravicini Bagliani, Roma 1981, pp. 395-413.
- *Bonifacio VIII*, Torino 2003.
  - *Campano da Novara*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 1974, pp. 420-429.
  - *Cardinali di Curia e "familiae" cardinalizie*, («Italia sacra», 18-19), 2 voll., Padova 1972.
  - *Guillaume de Moerbeke et la cour pontificale*, in *Guillaume de Moerbeke. Recueil d'Etudes à l'occasion du 700e anniversaire de sa mort (1286)*, ed. J. Brams, W. Vanhamel, Leuven 1989, pp. 23-52 (ora in Id., *Medicina e scienze della natura alla corte dei papi*, cit., pp. 143-175).

- *La chiesa romana da Innocenzo III a Gregorio IX (1198-1274)*, in *Apogeo del papato ed espansione della cristianità (1054-1274)*, a cura di A. Vauchez, ed. it. a cura di A. Vasina, (*Storia del cristianesimo. Religione-politica-cultura*, dir. da J. M. Mayeur, C. e L. Petri, Vauchez, M. Venard, 5), Roma 1997, pp. 499-552.
- *La fondazione dello «Studium Curiae»*, in *Il pragmatismo degli intellettuali: origini e primi sviluppi dell'istituzione universitaria*, a cura di R. Greci, Torino 1996, pp. 125-145.
- *La fondazione dello Studium Curiae: una rilettura critica*, in *Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medioevale*, cit., pp. 59-81.
- *La mobilità della corte papale nel secolo XIII*, in *Itineranza pontificia. La mobilità della curia papale nel Lazio (secoli XII-XIII)*, («Nuovi studi storici», 61), a cura di S. Carocci, Roma 2003, pp. 3-78.
- *La vita quotidiana alla corte dei papi nel Duecento*, Roma-Bari 1996.
- *Il corpo del papa*, Torino 1994.
- *Il personale della curia preavignonese. Bilancio e prospettive di ricerca*, in *Proceeding of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law*, cit., pp. 391-410.
- *Il «registrum causarum» di Ottaviano Ubaldini e l'amministrazione della giustizia alla Curia romana nel secolo XIII*, in *Römische Kurie. Kirchliche Finanzen*, cit., II, pp. 635-657.
- *Il trono di Pietro. L'universalità del papato da Alessandro III a Bonifacio VIII*, Roma 1996.
- *Innocenzo IV*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 384-393.
- *I testamenti dei cardinali del duecento*, («Miscellanea della Società romana di storia patria», 25), Roma 1980.
- *Medicina e scienze della natura alla corte dei papi nel Duecento*, («Biblioteca di Medioevo latino», 4), Spoleto 1991.
- *Pour une approche prosopographique de la cour pontificale au XIII<sup>e</sup> siècle. Problèmes de méthode*, in *Medievals lives and the historian. Studies in Medieval Prosopography. Proceedings of the First International Interdisciplinary Conference on Medieval Prosopography (University of Bielefeld, 3-5 december 1982)*, ed. by N. Bulst, J-P. Genet, Kalamazoo 1986, pp. 111-121.
- *Prosopographie et élites ecclésiastiques dans l'Italie médiévale (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles). Réflexions et perspectives de recherche*, in *Prosopographie et histoire de l'État. Actes de la table ronde organisé par le Centre National de la Recherche scientifique et l'École Normale Supérieure de jeunes filles (Paris, 22-23 octobre 1984)*, par F. Autrand, Paris 1986, pp. 313-334.
- *Un frammento del testamento del cardinale Stephanus Hungarus († 1270) nel Codice C 95 dell'Archivio del Capitolo di San Pietro*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 25 (1971), pp. 168-182.
- *Un matematico nella corte papale del secolo XIII: Campano da Novara († 1296)*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 27 (1973), pp. 98-129.

- Parlangeli, O., *Storia linguistica e storia politica nell'Italia meridionale*, Firenze 1960.
- Pasquini, E., *Critica del costume e diario di "cose viste" nella "Cronica" di Salimbene*, in *La presenza francescana tra medioevo e modernità*, a cura di M. Chessa e M. Poli, Firenze 1996, pp. 155-166.
- Pásztor, E., *I registri camerale di lettere pontificie del secolo XIII*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 11 (1973), pp. 7-77 (ora in Ead., *Onus Apostolicae Sedis*, cit., pp. 153-227).
- *Il registro camerale di lettere di Martino IV*, in *Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti*, Torino 1973, pp. 517-538 (ora in Ead., *Onus Apostolicae Sedis*, cit., pp. 245-264).
  - *Il registro vaticano 42*, in «Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'università di Roma», 10 (1970), pp. 25-102.
  - *Lettere di Urbano IV «super negotio Regni Siciliae»*, in *Aus Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter. Festschrift für Friedrich Kempf*, hrsg. von H. Mordek, Sigmaringen 1983, pp. 383-396 (ora anche in Ead., *Onus Apostolicae Sedis*, cit., pp. 229-244).
  - *Onus Apostolicae Sedis. Curia romana e cardinalato XI-XV*, Roma 1999.
- Paul, J., D'Alatri, M., *Salimbene da Parma: testimone e cronista*, Roma 1992.
- Penco, G., *Il Monachesimo*, Milano 2000.
- Percy, W. A., *A Reappraisal of the Sicilian Vespers and the Role of Sicily in European History*, in «Italian Quarterly», 22/86 (1981), pp. 77-96.
- *The Earliest Revolution Against the «Modern State»: Direct Taxation in Medieval Sicily and the Vespers*, in «Italian Quarterly», 22/84 (1981), pp. 69-83.
  - *The Indirect Taxes of the Medieval Kingdom of Sicily*, in «Italian Quarterly», 22/85 (1981), pp. 73-85.
  - *The Revenues of the Kingdom of Sicily under Charles I of Anjou 1266-1285 and their Relationship to the Vespers*, Michigan 1993.
- Peri, I., *La Sicilia dopo il Vespro. Uomini, città e campagne, 1282-1376*, Roma-Bari 1982.
- *Uomini, città e campagne in Sicilia dall'XI al XIII secolo*, Roma-Bari 1978.
- Petoletti, M., *Il «Diversiloquium» di Bonaiuto da Casentino, poeta di curia ai tempi di Bonifacio VIII*, in «Aevum», 75 (2001), pp. 381-445.
- Petti Balbi, G., *I conti di Lavagna*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi, conti e visconti nel regno italico (sec. IX-XII). Atti del I Convegno di Pisa (10-11 maggio 1983)*, («Nuovi studi storici», 1), Roma 1988, pp. 83-114.
- *I conti e la contea di Lavagna*, Genova 1984.
  - *I Fieschi ed il loro territorio nella Liguria orientale*, in *Storia dei genovesi. Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Re-*

- pubblica di Genova (Genova, 10-12 giugno 1982)*, III, Genova 1983, pp. 105-129.
- Petroni, A., *L'individualismo metodologico*, in *L'analisi della politica. Tradizioni di ricerca, modelli, teorie*, a cura di A. Panebianco, Bologna 1989, pp. 135-158.
- Petrucci, A., *Le scritture ultime. Ideologia della morte e strategie dello scrivere nella tradizione occidentale*, Torino 1995.
- Petrucci, E., *Il problema della vacanza papale e la costituzione Ubi periculum di Gregorio X*, in *Atti del Convegno di Studio, VII centenario del I Conclave (1268-1271)*, Viterbo 1975, pp. 69-96 (ora in Id., *Ecclesiologia e politica*, cit., pp. 291-320).
- *Ecclesiologia e politica. Momenti di storia del papato medievale*, Roma 2001.
- Picasso, G., *Fondazioni e riforme monastiche di San Bernardo in Italia*, in *San Bernardo e l'Italia. Atti del Convegno di studi (Milano, 24-26 maggio 1990)*, a cura di P. Zerbi, («Bibliotheca erudita. Studi e documenti di storia e filologia», 8), Milano 1993, pp. 147-163.
- Pico, R., *Appendice de vari soggetti parmigiani, che o per bontà di vita, o per dignità, o per dottrina sono stati in diversi tempi molto celebri et illustri*, appresso Mario Vigna, Parmae 1642.
- Pini, A. I., *Dal Comune città-stato al Comune ente amministrativo*, in O. Capitani, R. Manselli, G. Cherubini, A. I. Pini, G. Chittolini, *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, (*Storia d'Italia*, dir. da G. Galasso, 4), Torino 1981, pp. 449-587.
- Pispisa, E., *Messina nel Trecento: politica, economia, società*, Messina 1980.
- Pollini, N., *Les propriétés des abeilles dans le Bonum universale de apibus de Thomas de Cantimpré (1200-1270)*, in «Micrologus. Natura, Scienze e Società medievali», 8/1, *Il mondo animale*, (2000), pp. 261-296.
- Post, G., *A Petition Relating to the Bull "Ad fructus uberes" and the Opposition of the French Secular Clergy in 1282*, in «Speculum», 11 (1936), pp. 231-237.
- Pratesi, A., *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 17 (1957), pp. 312-333.
- Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law (Boston, 12-16 august 1963)*, ed. by S. Kuttner, J. J. Ryan, («Monumenta iuris canonici. Ser. C, Subsidia», 1), Città del Vaticano 1965.
- Proceeding of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law (Berkley, California, 28 July-2 August 1980)*, («Monumenta iuris canonici, Series C, Subsidia», 7), ed. by S. Kuttner, K. Pennington, Città del Vaticano 1985.
- Prou, M., *Compte de la maison de l'aumône de Saint-Pierre de Rome (juin 1285-mai 1286)*, in «Le Moyen Age», 19 (1915-1916), pp. 301-346.
- *Inventaire des meubles du cardinal Geoffroi d'Alatri (1287)*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 14 (1984), pp. 383-411.

- Quintavalle, A. C., *Battistero di Parma. Il cielo e la terra*, Parma 1989.
- *Un problema di architettura-urbanistica in Emilia dal sec. XII al sec. XIV. La Certosa di S. Martino de' Bocci*, in «Aurea Parma», 45 (1961), pp. 141-155.
- Rainaldi, O., *Annales ecclesiastici*, 15 voll., Typis Leonardi Venturini, Lucae 1747-1756.
- Rapetti, A. M., *I monaci e la strada: il caso di Chiaravalle della Colomba*, in *Un'area di strada: l'Emilia occidentale nel Medioevo. Ricerche storiche e riflessioni metodologiche*, a cura di R. Greci, Bologna 2000, pp. 265-290.
- *La formazione di una comunità cistercense. Istituzioni e strutture organizzative di Chiaravalle della Colomba tra XII e XIII secolo*, («Italia sacra», 62), Roma 1999.
- Rapetti, C., *Abbazia di Valsereina. San Martino dei Bocci (Paradigma di Parma)*, in *Monasteri. Alle radici della città e del territorio di Parma nel Medioevo*, a cura di M. Fallini, M. Calidoni, M. Cristina Bastieri, F. Dalcò, C. Rapetti, G. Zanichelli, Parma 2007, pp. 64-71.
- Rasponi, C., *De Basilica et Patriarchio Lateranensi*, Typis Ignatii de Lazzaris, Romae 1656.
- Rehberg, A., *Bonifacio VIII e il clero di Roma*, in *Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica*, cit., pp. 345-378.
- *Die Kanoniker von S. Giovanni in Laterano und S. Maria Maggiore im 14. Jahrhundert. Eine Prosopographie*, Tübingen 1999.
- Reinke, S., *Probleme einer Edition des Protokollbuches des Kammernotars Bassus de Civitate (1266-1276)*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 82 (2002), pp. 677-701.
- Revel, J., *La storia come biografia. La biografia come problema storiografico*, in *Tante storie. Storici delle idee, delle istituzioni, dell'arte e dell'architettura*, a cura di F. Cigni, V. Tommasi, Milano 2004, pp. 3-14.
- Ricci, R., *Note sulle origini e sulla strategia territoriale in Lunigiana e nella vicina Emilia di una grande famiglia feudale: i Da Herberia (XI-XII secolo)*, in «Atti e memorie della deputazione di storia patria per le antiche province modenesi», ser. XI, 23 (2001), pp. 283-310.
- *Poteri e territori in Lunigiana storica (VII-XI secolo). Uomini, terra e poteri in una regione di confine*, («Istituzioni e società», 2), Spoleto 2002.
- Riché, P., *Les écoles avant les universités*, in *Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medievale*, cit., pp. 3-17.
- Ridola, P., *Federico d'Antiochia e i suoi discendenti*, in «Archivio storico per le province napoletane», 11 (1886), pp. 220-256.
- Rigon, A., *Desiderio di pace e crisi di coscienza nell'età di Federico II*, in «Archivio storico italiano», 156 (1998), pp. 211-226.
- Roberg, B., *Das Zweite Konzil von Lyon*, Paderbon 1990.
- Roigé, P. B., *Bonifacio VIII y los reinos hispanicos*, in *Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica*, cit., pp. 293-323.

- Romagnoli, D., *La Domus Religionis veteris di Parma*, in *Uno storico e un territorio: Vito Fumagalli e l'Emilia occidentale nel Medioevo*, a cura di R. Greci, D. Romagnoli, («Itinerari medievali», 8), Bologna 2005, pp. 187-234.
- Romanini, A. M., *Arnolfo e gli «Arnolfo» apocrifi*, in *Roma anno 1300. Atti della IV settimana di studi di storia dell'arte medievale dell'Università di Roma «La Sapienza» (19-24 maggio 1980)*, a cura di Ead., Roma 1983, pp. 27-72.
- Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg*, («Miscellanea Historia Pontificiae», 45), hrsg. von E. Gatz, 2 voll., Roma 1979.
- Ronzani, M., *Vescovi, capitoli e strategie familiari nell'Italia comunale*, in *La Chiesa e il potere politico*, cit., pp. 99-146.
- Rossetti, G., *Storia familiare e struttura sociale e politica a Pisa nei secoli XI e XII*, in *Famiglia e parentela nell'Italia medievale*, a cura di G. Duby, J. Le Goff, Bologna 1981, pp. 89-107.
- Rossi, M., *Polisemia di un concetto: la pace nel basso medioevo. Note di lettura*, in *La pace fra realtà e utopia*, «Quaderni di storia religiosa», 12 (2005), pp. 9-45.
- Ruello, F., *La résurrection du corps sera l'œuvre du Christ. Raison et foi au Moyen Age*, in «Les Quatre fleuves», 15-19 (1982), pp. 93-114.
- Ruffini, F., *Dante e il protervo Decretalista innominato (Monarchia, III, iii, 10)*, Torino 1922.
- Runciman, S., *I Vespri siciliani. Storia del mondo mediterraneo alla fine del tredicesimo secolo*, Milano 1976.
- Rusch, B., *Die Behörden und Hofbeamten der Kurier des 13. Jahrhunderts*, («Schriften der Albertusuniversität Geisteswissenschaftliche Reihe», 3), Königsberg 1936.
- Russo, P. F., *La guerra del Vespro in Calabria nei documenti vaticani*, in «Archivio storico per le province napoletane», 80 (1961), pp. 193-219.
- Salimbeniana. Atti del convegno per il VII centenario di fra Salimbene (Parma, 1987-1989)*, Bologna 1991.
- Salvemini, G., *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze e altri scritti*, a cura di E. Sestan, (*Opere di Gaetano Salvemini*, I, *Scritti di storia medievale*, II), Milano 1972.
- Sanfilippo, M., *Guelfi e Ghibellini a Firenze: la "pace" del cardinal Latino (1280)*, in «Nuova Rivista Storica», 64 (1980), pp. 1-24.
- Santifaller, L., *Neuere Editionen mittelalterlicher Königs- und Papsturkunden. Eine Übersicht. Unter Mitwirkung von Mitgliedern des Instituts für österreichische Geschichtsforschung*, («Österreichische Akademie der Wissenschaften. Mitteilungen der Wiener Diplomata-Abteilung der Monumenta Germaniae historica», 6), Wien 1958.
- Santini, G., *Università e società nel XII secolo: Pillio da Medicina e lo Studio di Modena. Tradizione e innovazione nella scuola dei Glossatori. Chartularium Studii Mutinensis (Regesta)-(Specimen 1069-1200) e in*



- collaborazione con F. Valenti, *Chartularium Pili Medicinensis (1169-1207...)*, Modena 1979.
- Savio, F., *La pretesa inimicizia del papa Niccolò III contro il re Carlo I d'Angiò*, in «Archivio storico siciliano», 27 (1920), pp. 358-429.
- Sayers, J. E., *Papal Government and England during the pontificate of Honorius III (1216-1227)*, Cambridge 1984.
- *The Court of «Audientia Litterarum Contradictarum» revisited*, in *Forschungen zur Reichs-, Papst-, und Landesgeschichte*, cit., I, pp. 411-427.
- Sbriccioli, M., «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini», 27 (1998), pp. 231-268.
- Scaduto, M., *Il monachesimo Basiliano nella Sicilia medievale: rinascita e decadenza (sec. XI-XIV)*, («Storia e letteratura», 18), Roma 1982.
- Scarabelli Zunti, E., *Consoli, governatori e podestà di Parma dal 1100 al 1935*, Parma 1935.
- Schmidt, T., *Die Kanonikerreformen im Rom und Papst Alexander II. (1061-1073)*, in «Studi Gregoriani», 9 (1972), pp. 199-221.
- *Libri rationum Camerae Bonifatii Papae VIII (Archivum Secretum Vaticanum, Collect. 446 necnon Intr. et Ex. 5)*, («Littera Antiqua», 2), Città del Vaticano 1984.
- Schadek, H., *Tunis oder Sizilien? Die Ziele der Aragonesischen Mittelmeerpolitik unter Peter III von Aragon*, in «Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft», 28 (1975), pp. 335-349.
- Schäfer, K. H., *Päpstliche Ehrenkapläne aus deutschen Diözesen im vierzehnten Jahrhundert*, in «Römische Quartalschrift», 21 (1907), pp. 97-113.
- Schiavi, A., *La diocesi di Parma*, 2 voll., Parma 1940.
- Schieffer, R., *Regularkanoniker*, in *Lexikon des Mittelalters*, VII, München-Zürich 1995, col. 608.
- Schillmann, F., *Die Formularsammlung des Marinus von Eboli: Entstehung und Inhalt*, Roma 1929.
- Schmutz, R. A., *Medieval papal representatives: legates, nuncios, and judges-delegate*, in *Post scripta. Essays on Medieval Law and the Emergence of the European State in Honor of Gaines Post*, ed. by J. R. Strayer, D. E. Queller, XV, *Studia gratiana*, Roma 1972, pp. 441-463.
- Schwarz, B., *Der Corrector litterarum apostolicarum. Entwicklung des Korrektorenamtes in der päpstlichen Kanzlei von Innozenz III. bis Martin V.*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 54 (1974), pp. 122-191.
- *Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstehung bis zur Mitte Jahrhunderts*, («Bibliothek des deutschen historischen Institut in Rom», 37), Tübingen 1972.
- Scivoletto, N., *Fra Salimbene da Parma e la storia politica e religiosa del secolo decimoterzo*, Bari 1950.

- Serra Estellés, J., *La "Constitutio Siciliana" del 1285. Il documento originale dell'Archivio del Reino de Valencia*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro*, cit., IV, pp. 287-314.
- Severino, G., *Storiografia, genealogia, autobiografia. Il caso di Salimbene de Adam*, in *Cultura e società nell'Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi*, II, Roma 1988, pp. 774-793.
- Sgambati, V., *Le lusinghe della biografia*, in «Studi storici», 36 (1995), pp. 397-413.
- S. Giovanni in Laterano*, a cura di C. Pietrangeli, Firenze 1990.
- Siffrin, P., *Rogazioni*, in *Enciclopedia Cattolica*, X, Città del Vaticano 1953, pp. 1084-1085.
- Soffietti, I., *Contributo per la storia dello studium di Vercelli nel secolo XIII*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 65 (1992), pp. 241-254.
- *L'insegnamento civilistico nello studio di Vercelli: un problema aperto*, in *L'università di Vercelli nel medioevo. Atti del secondo Congresso storico vercellese (Vercelli, 23-25 ottobre 1992)*, Vercelli 1994, pp. 227-242.
- Somainsi, F., *Un prelado lombardo del XV secolo. Il card. Giovanni Arcimboldi vescovo di Novara, arcivescovo di Milano*, («Italia sacra», 73-75), 3 voll., Roma 2003.
- Sorrenti, L., *Uberto da Bobbio e la giurisdizione sugli scolari. Una quaestio sui limiti di esercizio del foro privilegiato*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 4 (1993), pp. 211-219.
- Spano, B., *La grecità bizantina e i suoi riflessi geografici nell'Italia meridionale e insulare*, Pisa 1965.
- Spinelli, L., *La vacanza della Sede Apostolica dalle origini al Concilio Tridentino*, Milano 1955.
- Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert*, hrsg. von M. Bertram, («Bibliothek Deutschen Historischen Instituts in Rom», 108), Tübingen 2005.
- Stapper, R., *Papst Johannes XXI. Eine Monographie*, Münster 1898.
- Stelzer, W., *Beiträge zur Geschichte der Kuriensprokuren im 13. Jahrhundert*, in «Archivum Historiae Pontificiae», 8 (1970), pp. 113-138.
- Sternfeld, R., *Das Konklave von 1280 und die Wahl Martins IV. (1281)*, in «Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung», 31 (1910), pp. 1-53.
- *Der Kardinal Johann Gaetan Orsini (Papst Nikolaus III) 1244-1277. Ein Beitrag zur Geschichte der Römischen Kurie im 13. Jahrhundert*, («Historische Studien», 52), Berlin 1905.
- Stickler, A. M., *Il celibato ecclesiastico: la sua storia e i suoi fondamenti teologici*, Città del Vaticano 1994.
- Szabò-Bechstein, B., «*Libertas ecclesiae*» vom 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Verbreitung und Wandel des Begriffs seit seiner Prägung durch Gregor VII, in *Die abendländische Freiheit vom 10. zum 14. Jahrhundert. Der Wirkungszusammenhang von Idee und Wirklichkeit im europä-*

- ischen Vergleich*, hrsg. von J. Fried, («Vorträge und Forschungen», 39), Sigmaringen 1991, pp. 147-175.
- Tabacco, G., *Ghibellinismo e lotte di partito nella vita comunale italiana*, in *Federico II e le città italiane*, cit., pp. 335-343.
- Tangl, M., *Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500*, Innsbruck 1894.
- Teige, J., *Beiträge zur Geschichte der Audientia litterarum contradictarum*, Prag 1897.
- Testi, L., *Le Baptistère de Parme: son histoire, son architecture, ses sculptures, ses peintures*, Firenze 1916.
- Tilatti, A., *Legati del papa e propaganda nel Duecento*, in *La propaganda politica nel Basso Medioevo. Atti del XXXVIII Convegno storico internazionale (Todi, 14-17 ottobre 2001)*, («Centro italiano di studi sul basso Medioevo-Accademia Tudertina», 15), Spoleto 2002, pp. 145-176.
- «*Legatus de latere domini pape*». *Il cardinale Latino e le costituzioni del 1279*, in *Scritti in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola nazionale di studi medievali*, a cura di A. Degrandi, O. Gori, G. Pesiri A. Piazza, R. Rinaldi, («Nuovi studi storici», 54), Roma 2001, pp. 513-543.
- Thompson, A., *Predicatori e politica nell'Italia del XIII secolo*, Milano 1996.
- Tocco, F. P., *Bonifacio VIII e Carlo II d'Angiò: analisi di un rapporto politico e umano*, in *Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica*, cit., pp. 221-239.
- Tognetti, G., *Profetismo e tensione religiosa nei centri comunali*, in *Federico II e le città italiane*, cit., pp. 319-331.
- Tomea Gavazzoli, M. L., *Le Quattro Dimensioni (Efes. 3,18) nel battistero di Parma. Modelli bizantini ed élite intellettuale francescana intorno al 1250*, in «*Arte Lombarda*», 150 (2007), pp. 7-24.
- Toubert, P., *Les déviations de la Croisade au milieu du XIIIe siècle: Alexandre IV contre Manfred*, in Id., *Etudes sur l'Italie médiévale (IXe-XIVe siècles)*, («Collected studies series», 46), London 1976, pp. 391-399.
- Tramontana, S., *La monarchia normanna e sveva*, in A. Guillou, F. Burgarella, V. Von Falkenhausen, U. Rizzitano, V. Fiorani Piacentini, S. Tramontana, *Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II*, (*Storia d'Italia*, dir. da Galasso, 3), Torino 1983, pp. 759-760.
- *La Sicilia prima del Vespro*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro*, cit., I, Palermo 1983, pp. 37-53.
- Travaini, L., *Monete e storia nell'Italia medievale*, Roma 2007.
- Trifone, R., *La legislazione angioina*, Napoli 1921.
- Trombetti Budriesi, A. L., *La sfida di Bordeaux: divagazioni sul tema di un duello mancato*, in *La società mediterranea all'epoca del Vespro*, cit., IV, pp. 409-420.
- Tsirpanlis, C. N., *The Involvement of Michael VIII Palaeologus in the Sicilian Vespers (1279-1282)*, in «*Byzantina*», 4 (1972), pp. 303-329.

- Ughelli, F., *Italia sacra sive de episcopis Italiae*, 10 voll., Venetiis 1717-1722.
- Ugolini, P., *La formazione del sistema territoriale e urbano della valle padana*, in *Insedimenti e territorio*, a cura di C. De Seta, (*Storia d'Italia. Annali*, 8), Torino 1985, pp. 161-240.
- Vallerani, M., *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- *Le leghe cittadine: alleanze militari e relazioni politiche*, in *Federico II e le città italiane*, cit., pp. 389-402.
  - *Ufficiali forestieri a Bologna (1200-1236)*, in *I podestà dell'Italia comunale*, cit., I, pp. 289-348.
- Vauchez, A., *Esperienze religiose nel Medioevo*, Roma 2003.
- *Ordini mendicanti e società italiana, XIII-XV secolo*, Milano 1990.
  - *Une campagne de pacification en Lombardie autour de 1233. L'action politique des ordres mendiants d'après la reforme des statuts communaux et les accords de paix*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 78 (1966), pp. 503-549 (ora in Id., *Ordini mendicanti e società italiana*, cit. pp. 119-161).
- Venditelli, M., *Onorio IV*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 449-455.
- Verbeke, G., *Thémistius. Commentaire sur la traité de l'âme d'Aristote. Traduction de Guillaume de Moerbeke*, Louvain 1957.
- Vian, P., *Innocenzo V, beato*, in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 423-425.
- Vigueur, J-C. M., *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna, 2004.
- Vismara, G., *Impium foedus. La illiceità delle alleanze con gli infedeli nella Repubblica cristiana medievale*, Milano 1950.
- Vitolo, G., *Il regno angioino*, in *Il Regno dagli Angioini ai Borboni*, II, (*Storia del Mezzogiorno*, dir. da Galasso e R. Romeo, 4), Napoli 1986, pp. 11-86.
- Volpe, C., *Il "Maestro del 1302"*, in «Arte antica e moderna», 2 (1958), pp. 145-149.
- Vones-Liebenstein, U., *El método prosopográfico como punto de partida de la historiographía eclesiástica*, in «Anuario de Historia de la Iglesia», 14 (2005), pp. 351-364.
- Von Falkenhausen, V., *La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX all'XI secolo*, Bari 1978.
- Waley, D., *Bentivegna (Bentivegni)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, VIII, Roma 1966, pp 587-588.
- *Colonna Giacomo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXVII, Roma 1982, pp 314-316.
- Walter, I., *Bartolomeo de Nicastro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, VI, Roma 1964, pp. 734-740.

- *Benedetto*, in *Dizionario biografico degli italiani*, VIII, Roma 1966, pp. 321-322.
- *Carlo Martello d'Angiò*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XX, pp. 379-382.
- Watt, A., *The Constitutional Law of the College of Cardinals from Hostiensis to Johannes Andrae*, in «*Medieval Studies*», 33 (1971), pp. 125-157.
- Wickersheimer, E., *Dictionnaire biographique des médecins en France au moyen âge*, 2 voll., Paris 1936.
- Wieruszowski, H., *Der Anteil Johans von Procida an der Verschwörung gegen Karl von Anjou*, in «*Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft*», 5 (1935), pp. 230-239.
- *Politics and Culture in Medieval Spain and Italy*, («*Storia e letteratura*», 121), Roma 1971.
- *Politische Verschwörungen und Bündnisse König Peters von Aragon gegen Karl von Anjou am Vorabend der Sizilianischen Vesper*, in «*Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken*», 37 (1957), pp. 136-191.
- Wolter, H., *La lotta della curia per l'egemonia in Occidente (1216-1274)*, in H-G. Beck, H. Wolter, *Civitas medievale*, (*Storia della Chiesa*, dir. a H. Jedin, 5/1), Milano 1999, pp. 284-290.
- Holstein, H., *Lyon I et Lyon II*, Paris 1966.
- Zanella, G., *Florio da Vicenza*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XLVIII, Roma 1997, pp. 357-360.
- *Malessere ereticale in valle padana (1260-1308)*, in «*Rivista di storia e letteratura religiosa*», 14 (1978), pp. 341-390.
- Zorzi, A., *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, a cura di R. Delle Donne e A. Zorzi, Firenze 2002, pp. 135-170.
- 1274 année charnière. Mutations et continuités (Lyon-Paris, 30 septembre-5 octobre 1974)*, («*Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche scientifique*», 558), Paris 1977.



1. Affresco del “Maestro di Gerardo Bianchi”



2. Particolare, Gerardo Bianchi in ginocchio




3. Visione panoramica dell'abbazia



4. Lato sud



5. Lato sud-ovest



6. Dispensario




7. Lato sud-est



8. Cupola







9. Disposizione del cardinale Gerardo Bianchi per il trasferimento dello *ius* battesimale alla chiesa di Gainago



10. Particolare del sigillo cardinalizio del cardinale Gerardo Bianchi




11. Bolla di Bonifacio VIII per il trasferimento del fonte battesimale alla chiesa di Gainago




12. Bolla con cui Bonifacio VIII ordina all'abate di Chiaravalle della Colomba di iniziare a costruire il nuovo monastero



13. Resti dell'altare di Santa Maria Maddalena



14. Monumento funebre del cardinale Gerardo Bianchi



15. Epigrafe del cardinale Gerardo Bianchi